# GIORNALE

# MILITARE UFFICIALE

## ANNO 1912

parte II

VOGHERA ENRICO
TIPOGRAFO EDITORE DEL GIORNALE MILITARE
—
Roma 1912

Prezzo della presente dispensa L. 1,35

(1636-1637) Roma 1912. — Tip. E. Voghera.

MINISTERO DELLA GUERRA

# GIORNALE MILITARE UFFICIALE

DISPENSA 28ª — 1912 — 28 giugno

1912 GIUGNO 24. - N. 286. — CORRISPONDENZA UFFICIALE E SERVIZIO POSTALE E TELEGRAFICO. — Esenzione dalle tasse postali e telegrafiche . . . . . Pag. 843

» 24. - » 287 — EQUIPAGGIAMENTO — Dimostrazioni periodiche dei materiali dei servizi amministrativi. . . » 871

» 25. - » 288. — CONCORSI. — SCUOLE MILITARI — Sottufficiali chiamati agli esami di concorso per l'ammissione al corso speciale accelerato presso la scuola militare . . . . . » 871

» 25. - » 289. — CONCORSI. — Concorso ed assegni di studio per allievi di istituti militari sulla fondazione Vittorio Emanuele II . . . . . » 874

» 26. - » 290. — TRASPORTI. — Compensi all'amministrazione ferroviaria per materiale ferroviario allestito d'ordine dell'autorità militare ma che dipoi non venne impiegato. . . . . » 876

» 26. - » 291. — ARMI, MUNIZIONI E SUPPETTERIE. — Versamento di fucili mod. 91, da riparare, alla fabbrica d'armi di Terni. . . . . » 878

» 27. - » 292. — DISPOSIZIONI VARIE. — Trasferimento del deposito del 9° reggimento fanteria da Bari a Taranto. . . . . » 878

» 27 - » 293. — AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — Esami di concorso per merito distinto per l'avanzamento al grado di farmacista capo di 2ª classe . . . . . » 879

» 27. - » 294. — PUBBLICAZIONI MILITARI. — Tariffa dei medicinali, degli oggetti di medicatura, delle sostanze accessorie, ecc. . . . . » 879

» 27. - » 295. — AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — Posti disponibili nelle varie amministrazioni dello Stato, spettanti agli applicati delle amministrazioni militari dipendenti . . » 884

» 28. - » 296. — CONCORSI. — UFFICIALI IN CONGEDO. — Concorso e corso preparatorio per sottotenenti di complemento delle armi di fanteria e di cavalleria aspiranti alla nomina a sottotenente in servizio permanente . . . . . » 882

CIRCOLARE N. **286.** — CORRISPONDENZA UFFICIALE E SERVIZIO POSTALE E TELEGRAFICO. — **Esenzione dalle tasse postali e telegrafiche.** — (Direzione generale servizi logistici ed amministrativi). — 24 giugno 1912.

1. In virtù del R. decreto 386 in data 18 aprile 1912, la *Tabella dimostrativa delle esenzioni dalle tasse postali accordate al carteggio delle autorità e degli uffici dipendenti dal Ministero della guerra*, che costituiva l'allegato *A* alla disposizione n. 3 del fascicolo n. 8 della *Raccolta — Corrispondenza ufficiale e servizio postale e telegrafico* (bozze di stampa) è sostituita dalla seguente:

**TABELLA** *dimostrativa delle esenzioni dalle tasse postali accordate al carteggio ufficiale del Ministero della guerra ed a quello degli uffici che ne dipendono* (1).

**Spiegazione dei segni e delle abbreviazioni di cui è fatto uso nella presente tabella**

Gli uffizi alla cui indicazione fa seguito un asterisco (*) possono contrassegnare indifferentemente il proprio carteggio col prescritto bollo a mano, mentre gli altri debbono contrassegnarlo esclusivamente a mano.

Le iniziali L. C. - P. C. significano lettera chiusa e piego chiuso.

Le iniziali L. C. - P. A. significano lettera chiusa e piego aperto.

Le iniziali L. A. - P. A. significano lettera aperta e piego aperto.

Per lettere si intendono le corrispondenze non eccedenti il peso di 20 grammi.

Per pieghi si intendono le corrispondenze eccedenti tale peso.

| UFFICI MITTENTI | UFFICI coi quali possono corrispondere | Modi di spedizione del carteggio |
|---|---|---|
| Ministero della guerra. * | Ministeri ed amministrazioni centrali<br><br>Autorità, funzionari, istituti, stabilimenti ed uffizi dipendenti da qualunque Ministero, compresi nella prima colonna della presente tabella e di quelle di tutti gli altri Ministeri.<br><br>Presidenze del Senato e della Camera dei deputati.<br><br>Camere di commercio. | L. C. - P. C. |

(1) In tempo di guerra le autorità, i funzionari, gli istituti, gli stabilimenti e gli uffizi, compresi nella prima colonna della presente tabella o di quella del Ministero della marina, nonchè i comandi, corpi, uffici e stabilimenti dell'esercito mobilitato, possono corrispondere in esenzione massima e reciproca, con qualsiasi autorità od ufficio governativo, coi sindaci dei comuni e cogli ospedali civili. Tra gli uffici e stabilimenti dell'esercito mobilitato si intendono pure compresi la presidenza ed i comitati locali della Croce rossa e gli stabilimenti sanitari organizzati dall'associazione stessa.

I corpi, uffici o stabilimenti dell'esercito mobilitato si servono, come contrassegno, dello stesso bollo d'ufficio oppure contrassegnano a mano il proprio carteggio.

| UFFICI MITTENTI | UFFICI coi quali possono corrispondere | Modi di spedizione del carteggio |
|---|---|---|
| Ministero della guerra. | Comizi agrari. | L. C. - P. C. |
| | Congregazioni di carità. | |
| | Deputazioni provinciali. | |
| | Istituto nazionale delle figlie di militari italiani (in Torino). | |
| | Ospedali civili e manicomi. | |
| | Presidenze delle Società di tiro a segno nazionale. | |
| | Sindaci dei comuni. | |
| | Società di ferrovie, di tramvie (escluse quelle urbane e suburbane) e di navigazione marittima sui laghi (1). | |
| | Uffici della Real Casa. | |
| Accademia militare (in Torino). | Vedere: Scuole militari. | |
| Avvocati fiscali dei tribunali militari. | Vedere: Tribunali militari. | |
| Avvocato generale del tribunale supremo di guerra e marina. | Vedere: Tribunale supremo di guerra e marina. | |
| Biblioteca centrale militare (in Roma). | Ministeri ed amministrazioni centrali. | L. C. - P. C. |

(1) Sotto la denominazione generica Società di ferrovie, di cui nella presente tabella, s'intendono compresi i seguenti uffici: Consigli d'amministrazione, Direzioni generali, Uffici di rappresentanza, Direzioni dell'esercizio, Uffici di controllo, Uffici di ragioneria, Uffici del movimento e traffico, Uffici di trazione, Uffici del materiale, Direzione di trasporti, Uffici di manutenzione, Uffici dei capi stazione, Uffici sociali di direzione locale dei lavori di costruzione (Direzioni, Divisioni, Sezioni).

Nelle Società di tramvie non esiste una ripartizione così minuta di servizi; e perciò la corrispondenza può essere indirizzata alle società stesse od alle rispettive direzioni d'esercizio.

| UFFICI MITTENTI | UFFICI coi quali possono corrispondere | Modi di spedizione del carteggio |
|---|---|---|
| Biblioteca centrale militare (in Roma). | Autorità, funzionari, istituti, stabilimenti ed uffizi dipendenti dal Ministero della guerra, compresi nella prima colonna della presente tabella.<br>Biblioteche governative.<br>Istituti governativi d'istruzione ed accademie ed istituti scientifici, compresi nella prima colonna della tabella del Ministero dell'istruzione pubblica e di quelle di tutti gli altri Ministeri.<br>Prefetti, sotto prefetti e commissari distrettuali.<br>Sindaci dei comuni. | L. C. - P. C. |
| Capo di stato maggiore dell'esercito, e comando del corpo di stato maggiore. | Ministeri e amministrazioni centrali.<br>Autorità, funzionari, istituti, stabilimenti ed uffizi dipendenti dal Ministero della guerra e della marina compresi nella prima colonna della presente tabella.<br>Autorità giudiziarie superiori (1).<br>Avvocatura generale erariale.<br>Avvocature erariali distrettuali.<br>Delegazioni del tesoro.<br>Diirezioni degli archivi di Stato. | L. C. - P. C. |

(1) Primi presidenti e Procuratori generali delle Corti di cassazione; Primi presidenti e Procuratori generali delle Corti d'appello; Presidenti di Sezione e Procuratori generali delle Sezioni separate di Corti d'appello; Presidenti delle Corti d'assise; Presidenti dei tribunali e Procuratori del Re.

| UFFICI MITTENTI | UFFICI coi quali possono corrispondere | Modi di spedizione del carteggio |
|---|---|---|
| Capo di stato maggiore dell'esercito, e comando del corpo di stato maggiore. | Direzioni provinciali delle poste e dei telegrafi. | L. C. - P. C. |
| * | Giudici istruttori. | |
| | Intendenze di finanza. | |
| | Prefetti. | |
| | Pretori. | |
| | Questori e capi di ispezioni di delegazioni e di uffici di P. S. | |
| | Sotto prefetti e commissari distrettuali. | |
| | Sindaci dei comuni. | |
| | Società di ferrovie, di tramvie (escluse quelle urbane e suburbane) e di navigazione marittima e sui laghi. | |
| Carceri militari preventive. | Vedere: Comandi di compagnie di disciplina e di carceri militari preventive. | L. C. - P. C. |
| Casa militare del Re (primo aiutante di campo generale di S. M.). | Come: Capo di stato maggiore dell'esercito. | |
| * | | |
| Case militari dei Principi Reali (Primi aiutanti di campo delle LL. AA. RR.). | Come: Capo di stato maggiore dell'esercito. | |
| * | | |
| Collegi militari. | Vedere: Scuole militari. | |
| Comandanti designati di armata. | Come: Capo di stato maggiore dell'esercito. | |
| * | | |
| Comandi d'artiglieria. | Come: Comandi di corpo d'armata. | L. C. - P. C. |
| * | | |

| UFFICI MITTENTI | UFFICI coi quali possono corrispondere | Modi di spedizione del carteggio |
|---|---|---|
| Comandi di brigata di granatieri, di fanteria di linea, alpina, di cavalleria. * | Come: Comandi di corpo d'armata. | L. C. - P. C. |
| Comandi di compagnia, tenenza e sezione dei carabinieri reali. * | Ministeri ed amministrazioni centrali. | L. C. - P. C. |
| | Autorità, funzionari, istituti, stabilimenti ed uffizi dipendenti dal Ministero della guerra, dal Ministero della marina, dal Ministero dell'interno e dal Ministero di grazia e giustizia e dei culti, compresi nella prima colonna della presente tabella e di quelle dei detti Ministeri. | |
| | Delegazioni del tesoro. | |
| | Direzioni superiori, provinciali e locali delle poste e telegrafi. | |
| | Intendenze di finanza. | |
| | Comandanti dei distretti delle RR. caccie. | |
| | Autorità, funzionari, istituti, stabilimenti ed uffici governativi, non nominati sopra, compresi nella prima colonna di qualunque Ministero (aventi giurisdizione od ingerenza nella provincia). | |
| | Sindaci dei comuni. | |

| UFFICI MITTENTI | UFFICI coi quali possono corrispondere | Modi di spedizione del carteggio |
|---|---|---|
| Comandi di compagnie di disciplina e carceri militari preventive. | Ministero della guerra. | L. C. – P. C. |
| * | Autorità, funzionari, istituti, stabilimenti ed uffizi dipendenti dal Ministero della guerra, compresi nella prima colonna della presente tabella. | |
| | Autorità giudiziarie superiori. | |
| | Avvocatura generale erariale. | |
| | Avvocature erariali distrettuali. | |
| | Comandanti di circolo della guardia di finanza (ispettori e sotto ispettori). | |
| | Delegazioni del tesoro. | |
| | Direzioni delle carceri giudiziarie e degli stabilimenti penali. | |
| | Direzioni provinciali delle poste e dei telegrafi. | |
| | Giudici istruttori. | |
| | Intendenze di finanza. | |
| | Prefetti. | |
| | Pretori. | |
| | Questori e capi di ispezioni di delegazioni e di uffici di P. S. | |
| | Sottoprefetti e commissari distrettuali. | |
| | Sindaci dei comuni. | |

| UFFICI MITTENTI | UFFICI coi quali possono corrispondere | Modi di spedizione del carteggio |
|---|---|---|
| Comandi di corpo di armata. | Ministeri ed amministrazioni centrali. | L. C. – P. C. |
| | Autorità, funzionari, istituti, stabilimenti ed uffizi dipendenti dal Ministero della guerra e dal Ministero della marina, compresi nella prima colonna della presente tabella e di quella del Ministero della marina. | |
| | Autorità giudiziarie superiori. | |
| | Avvocatura generale erariale. | |
| | Avvocature erariali distrettuali. | |
| | Delegazioni del tesoro. | |
| | Direzioni provinciali delle poste e telegrafi. | |
| | Giudici istruttori. | |
| | Intendenze di finanza. | |
| | Prefetti. | |
| | Presidenze delle Società di tiro a segno nazionale. | |
| | Pretori. | |
| | Questori e capi di ispezioni di delegazioni e di uffici di P. S. | |
| | Sottoprefetti e commissari distrettuali. | |
| | Ufficio del grande scudiere di S. M. il Re, in Roma, e grande scudiere di S. M. il Re, in missione. | |
| | Sindaci dei comuni. | |

| UFFICI MITTENTI | UFFICI coi quali possono corrispondere | Modi di spedizione del carteggio |
|---|---|---|
| Comandi di corpo di armata. * * | Società di ferrovie, di tramvie (escluse quelle urbane e suburbane) e di navigazione marittima e sui laghi. | |
| Comandi di depositi dei reggimenti di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio. * | Come: Comandi di reggimenti. | L C. P. C. |
| Comandi di distaccamenti delle varie armi, cioè: *a)* battaglioni di fanteria o del genio, gruppi di artiglieria. * | Ministero della guerra. | |
| | Autorità, funzionari, istituti, stabilimenti ed uffizi dipendenti dal Ministero della guerra e compresi nella prima colonna della presente tabella. | |
| *b)* compagnie, squadroni, batterie e frazioni minori di truppa lontane dalle sedi dei corpi. * * | Autorità giudiziarie superiori. | |
| | Comandanti di circolo (ispettori e sotto ispettori), di tenenza e brigata della guardia di finanza (solo pei distaccamenti delle truppe alpine). | |
| | Delegazioni del tesoro. | |
| | Giudici istruttori. | |
| | Intendenze di finanza. | |
| | Prefetti. | |
| | Pretori. | |
| | Questori e capi di ispezioni, di delegazioni e di uffici di P. S. | |
| | Sottoprefetti e commissari distrettuali. | |
| | Sindaci dei comuni. | |
| | Società di ferrovie, di tramvie (escluse quelle urbane e suburbane) e di navigazione marittima e sui laghi. | |

| UFFICI MITTENTI | UFFICI coi quali possono corrispondere | Modi di spedizione del carteggio |
|---|---|---|
| Comandi di distretti militari. | Come: Comandi di reggimenti, più le Direzioni degli archivi di Stato del Regno e gli archivi provinciali esistenti nelle provincie napoletane e nelle provincie siciliane. | |
| Comandi di divisioni di cavalleria, comandi di divisioni militari territoriali. | Come: Comandi di corpo di armata. | |
| Comandi di fortezze o di forti. | Ministero della guerra. | L. C. – P. C. |
| | Autorità, funzionari, istituti, stabilimenti ed uffizi dipendenti dal Ministero della guerra, compresi nella prima colonna della presente tabella. | |
| Comandi di legioni territoriali e di divisioni dei carabinieri reali. | Ministeri ed amministrazioni centrali. | |
| | Autorità, funzionari, istituti, stabilimenti ed uffizi dipendenti da qualunque Ministero, compresi nella prima colonna della presente tabella e di quelle di tutti gli altri Ministeri. | |
| | Deputazioni provinciali. | |
| | Ospedali civili e manicomi. | |
| | Sindaci dei comuni. | |
| | Società di ferrovie, di tramvie (escluse quelle urbane e suburbane) e di navigazione marittima e sui laghi. | |

| UFFICI MITTENTI | UFFICI coi quali possono corrispondere | Modi di spedizione del carteggio |
|---|---|---|
| Comandi di presidio. | Come: Comandi di corpo di armata, più ispettori o sotto-ispettori forestali, comandanti di circolo della guardia di finanza (ispettori e sotto-ispettori) e comandanti dei depositi di istruzione degli allievi guardie di finanza. | |
| Comandi di presidio in Africa. | Autorità, funzionari, istituti, stabilimenti ed uffizi aventi sede nel territorio della Colonia eritrea. | |
| Comando del reclusorio militare e comando del carcere militare. | Come: Comandi degli stabilimenti militari di pena. | |
| Comandi di reggimenti (1). | Ministero della guerra. | L. C. - P. C. |
| | Amministrazione della Cassa dei depositi e prestiti. | |
| | Autorità, funzionari, istituti, stabilimenti ed uffizi dipendenti dal Ministero della guerra, compresi nella prima colonna della presente tabella | |
| | Autorità giudiziarie superiori. | |
| | Avvocatura generale erariale. | |
| | Avvocature erariali distrettuali. | |
| | Comandanti dei depositi di istruzione degli allievi guardie di finanza. | |
| | Comandanti di circolo della guardia di finanza (ispettori o sotto ispettori). | |

(1) I reggimenti di granatieri, fanteria di linea, bersaglieri e alpini, di cavalleria, d'artiglieria da campagna, a cavallo e da montagna e del genio.

| UFFICI MITTENTI | UFFICI coi quali possono corrispondere | Modi di spedizione del carteggio |
|---|---|---|
| Comandi di reggimenti (1). * | Comandanti di tenenza e di brigata delle guardie di finanza (solo pei reggimenti alpini). | L. C. - P. C |
| | Comando del personale dei depositi cavalli stalloni. | |
| | Consiglio d'amministrazione del corpo reale equipaggi. | |
| | Delegazioni del tesoro. | |
| | Direzioni delle carceri giudiziarie e degli stabilimenti penali. | |
| | Direzioni provinciali delle poste e telegrafi. | |
| | Giudici istruttori. | |
| | Intendenze di finanza. | |
| | Ospedali militari marittimi. | |
| | Prefetti. | |
| | Pretori. | |
| | Questori e capi di ispezioni, di delegazioni ed uffizi di P. S. | |
| | Sottoprefetti e commissari distrettuali. | |
| | Ufficio del grande scudiere di S. M. il Re, in Roma, e grande scudiere di S. M. il Re, in missione. | |
| | Sindaci dei comuni. | |
| | Società di ferrovie, di tramvie (escluse quelle urbane e suburbane) e di navigazione marittima e sui laghi. | |

(1) I reggimenti di granatieri, fanteria di linea, bersaglieri e alpini, di cavalleria, di artiglieria da campagna, a cavallo e da montagna e del genio.

| UFFICI MITTENTI | UFFICI coi quali possono corrispondere | Modi di spedizione del carteggio |
|---|---|---|
| Comandi di riparti in Africa (1). | Ministero della guerra. | L. C. - P. C. |
| | Autorità, funzionari, istituti, stabilimenti ed uffizi dipendenti dal Ministero della guerra, compresi nella prima colonna della presente tabella. | |
| | Autorità, istituti, stabilimenti ed uffizi governativi aventi sede nel territorio della Colonia eritrea. | |
| Comandi di sezioni staccate di artiglieria e del genio. | Vedere: Sezioni staccate di commissariato, d'artiglieria e del genio. | |
| * | | |
| Comandi di stazioni dell'arma dei carabinieri reali. | Come: Comandi di compagnia, tenenza e sezione dei carabinieri reali. | |
| * | | |
| Comandi di zone militari. | Come: Comandi di corpo d'armata. | |
| * | | |
| Commissioni militari di linea e comandi militari permanenti di stazioni ferroviarie. | Autorità, funzionari, istituti, stabilimenti ed uffizi dipendenti dal Ministero della guerra, compresi nella prima colonna della presente tabella. | L. C. – P. C. |
| | Società di ferrovie, di tramvie (escluse quelle urbane e suburbane) e di navigazione marittima e sui laghi. | |
| Comandi del genio. | Come: Comandi di corpo d'armata. | |
| * | | |
| Comando degli stabilimenti militari di pena (in Gaeta). | Ministero della guerra. | |
| * | Amministrazione della cassa depositi e prestiti. | |

(1) Comandi di battaglioni, di compagnia, di squadrone e di altre unità.

| UFFICI MITTENTI | UFFICI coi quali possono corrispondere | Modi di spedizione del carteggio |
|---|---|---|
| Comando degli stabilimenti militari di pena (in Gaeta). | Autorità, funzionari, istituti, stabilimenti ed uffizi dipendenti dal Ministero della guerra, compresi nella prima colonna della presente tabella. | L. C. - P. C. |
| | Autorità giudiziarie superiori. | |
| | Avvocatura erariale generale | |
| | Avvocature erariali distrettuali. | |
| | Comandanti di circolo della guardia di finanza (ispettori e sotto ispettori). | |
| | Consiglio d'amministrazione del corpo R. equipaggi. | |
| | Delegazioni del tesoro | |
| | Direzioni delle carceri giudiziarie e degli stabilimenti penali. | |
| | Direzioni provinciali delle poste e dei telegrafi. | |
| | Giudici istruttori. | |
| | Intendenze di finanza. | |
| | Ospedali militari marittimi. | |
| | Prefetti | |
| | Pretori. | |
| | Questori e capi di ispezioni, di delegazioni e di uffizi di P. S. | |
| | Sottoprefetti e commissari distrettuali. | |
| | Sindaci dei comuni | |
| | Società di ferrovie, di tramvie (escluse quelle urbane e suburbane) e di navigazione marittima e sui laghi. | |

| UFFICI MITTENTI | UFFICI coi quali possono corrispondere | Modi di spedizione del carteggio |
|---|---|---|
| Comando del corpo invalidi e veterani (in Napoli). | Come: Comandi di reggimenti. | L. C. - P. C. |
| * | | |
| Comando del deposito centrale delle truppe coloniali (Napoli). | Come: Comandi di reggimenti. | |
| * | | |
| Comando del battaglione specialisti del genio. | Come: Comandi di reggimenti. | L. P. - P. C. |
| * | | |
| Comando della legione allievi carabinieri (in Roma). | Come: Comandi di reggimenti. | |
| * | | |
| Comando del R. corpo di truppe coloniali (Asmara). | Come: Comandi di corpo d'armata più gli istituti, stabilimenti ed uffici aventi sede nel territorio della Colonia eritrea. | |
| * | | |
| Comando generale dell'arma dei carabinieri reali. | Ministeri ed amministrazioni centrali. | |
| | Autorità, funzionari, istituti, stabilimenti ed uffizi dipendenti da qualunque Ministero, compresi nella prima colonna della presente tabella e di quelle di tutti gli altri Ministeri. | |
| | Deputazioni provinciali. | |
| | Ospedali civili e manicomi. | |
| | Sindaci dei comuni. | |
| | Società di ferrovie, di tramvie (escluse quelle urbane e suburbane) e di navigazione marittima e sui laghi. | |
| | Uffici della Real Casa. | |

| UFFICI MITTENTI | UFFICI coi quali possono corrispondere | Modi di spedizione del carteggio |
|---|---|---|
| Comitato centrale dell'Associazione della Croce Rossa italiana (in Roma). | Comandi dei distretti militari.<br>Prefetti. | L. L. - P. C. |
| Commissariato militare | Vedere: Direzioni di commissariato militare. | |
| | Vedere: Sezioni di commissariato della divisione militare di ecc. | |
| | Vedere: Uffici isolati di artiglieria, genio e commissariato. | |
| Commissione centrale per l'esame delle robe consegnate ai magazzini centrali militari. | Ministero della guerra.<br>Direzioni dei magazzini centrali militari. | L. C. - P. C. |
| Commissione di sorveglianza dei puledri a fida nell'Agro romano. | Ministero della guerra.<br>Direzioni di depositi di allevamento cavalli. | |
| Compagnie di disciplina e carceri militari preventive. | Vedere: Comandi di compagnia di disciplina e carceri militari preventive. | L. C. - P. C. |
| Consegnatari dei panifici militari, dei magazzini e degli stabilimenti delle sussistenze militari e dei magazzini principali e succursali del casermaggio militare. | Autorità, funzionari, istituti, stabilimenti ed uffizi dipendenti dal Ministero della guerra, compresi nella prima colonna della presente tabella. | |
| Consiglio d'amministrazione dell'orfanotrofio militare (Napoli). | Vedere: Istituto nazionale per le figlie dei militari. | |
| Consiglio dell'Ordine militare di Savoia (in Torino). | Ministero della guerra.<br>Ministero della marina. | L. C. - P. C. |
| Corpo invalidi e veterani. | Vedere: Comando del corpo invalidi e veterani. | |

| UFFICI MITTENTI | UFFICI coi quali possono corrispondere | Modi di spedizione del carteggio |
|---|---|---|
| Depositi d'allevamento cavalli e di cavalli stalloni, | Vedere: Direzioni dei depositi d'allevamento cavalli. | L. C. - P. C. |
| Depositi di convalescenti. | Ospedali militari principali e succursali. | |
| Depositi di reggimenti. | Vedere: Comandi di depositi di reggimenti di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio. | |
| Deposito centrale delle truppe coloniali. | Vedere: Comando del deposito centrale delle truppe coloniali. | |
| Deposito speciale di Ozieri. * | Come: Depositi di reggimenti. | |
| Direzione dei servizi di veterinaria in Africa. * | Come: Comandi di riparti in Africa. | |
| Direzione della farmacia centrale militare (in Torino). * | Come: Comandi di reggimenti. | |
| Direzione della officina di costruzioni del genio (in Pavia). | Come: Comandi di reggimenti. | |
| Direzione degli stabilimenti di artiglieria. | Come: Comandi di reggimenti più gli ispettori forestali.<br>Ministeri ed amministrazioni centrali. | |
| Direzione dell'istituto geografico militare (Firenze). * | Autorità, funzionari, istituti, stabilimenti ed uffizi dipendenti da qualunque Ministero, compresi nella prima colonna della presente tabella e di quelle di tutti gli altri Ministeri.<br>Sindaci dei comuni. | L. C. - P. C. |

| UFFICI MITTENTI | UFFICI coi quali possono corrispondere | Modi di spedizione del carteggio |
|---|---|---|
| Direzione dell'istituto geografico militare (Firenze). | Società di ferrovie, di tramvie (escluse quelle urbane e suburbane) e di navigazione marittima e sui laghi. | L. C. - P. C. |
| * | | |
| Direzione dell'ufficio di amministrazione di personali militari vari (Roma). | Come: Comandi di reggimento. | |
| * | | |
| Direzione delle esperienze di artiglieria (Torino). | Come: Comandi di corpo d'armata. | |
| * | | |
| Direzioni di artiglieria. | Come: Comandanti di reggimenti, più gli ispettori forestali. | |
| * | | |
| Direzioni di depositi di allevamento cavalli. | Come: Comandanti di reggimenti. | L. C. - P. C. |
| * | | |
| Consegnatari dei magazzini centrali militari. | Come: Comandanti di reggimenti. | |
| * | | |
| Direzioni di ospedali militari principali e succursali e di stabilimenti balneari militari. | Ministero della guerra. | L. C. - P. C. |
| * | Amministrazione della Cassa dei depositi e prestiti. | |
| | Autorità, funzionari, istituti, stabilimenti ed uffizi dipendenti dal Ministero della guerra, compresi nella prima colonna della presente tabella. | |
| | Autorità giudiziarie superiori. | |
| | Avvocatura erariale generale. | |
| | Avvocature erariali distrettuali. | |
| | Comandanti dei depositi di istruzione degli allievi guardie di finanza. | |

| UFFICI MITTENTI | UFFICI coi quali possono corrispondere | Modi di spedizione del carteggio |
|---|---|---|
| Direzioni di ospedali militari principali e succursali e di stabilimenti balneari militari. | Comandanti di circolo della guardia di finanza (ispettori e sotto ispettori) | L. C. - P. C. |
| | Consiglio d'amministrazione del corpo Reale equipaggi | |
| | Delegazioni del tesoro. | |
| | Direzione di sanità militare marittima, ovvero ospedali militari marittimi. | |
| | Direzioni provinciali delle poste e dei telegrafi. | |
| | Giudici istruttori. | |
| | Intendenze di finanza. | |
| | Prefetti. | |
| | Pretori. | |
| | Questori e capi di ispezioni, delegazioni e di uffici di pubblica sicurezza. | |
| | Sottoprefetti e commissari distrettuali. | |
| | Ospedali civili e manicomi. | |
| | Sindaci dei comuni. | |
| | Società di ferrovie, di tramvie (escluse quelle urbane e suburbane) e di navigazione marittima e sui laghi. | |
| Direzioni di polverifici. | Come: Comandi di reggimenti. | L. C. - P. C. |
| Direzioni e sottodirezioni (comprese quelle autonome) del genio militare ed uffici militari delle fortificazioni | Id. id. | |

| UFFICI MITTENTI | UFFICI coi quali possono corrispondere | Modi di spedizione del carteggio |
|---|---|---|
| Direzioni di commissariato militare. * | Come: Comandi di reggimenti | L. C. - P. C. |
| Direzioni di sanità militare. | Id. id. | |
| Distaccamenti. | Vedere: Comandi di distaccamenti delle varie armi. | |
| Distretti militari. | Vedere: Comandi di distretti militari. | |
| Farmacia centrale militare. | Vedere: Direzione della farmacia centrale militare. | |
| Genio militare. | Vedere: Direzioni, sotto direzioni del genio militare. | L. C. - P. C. |
| | Vedere: Sezioni staccate delle direzioni di commissariato militare e del genio militare. | |
| | Vedere: Comandi del genio. | |
| | Vedere: Uffici isolati di artiglieria, genio e commissariato. | |
| Impiegati in missione. | Vedere: Ufficiali ed impiegati in missione. | |
| Infermerie presidiarie. * | Vedere: Direzioni di ospedali militari principali e succursali. | |
| Ispettori militari (1). * | Come: Comandi di corpo d'armata. | |
| Ispettori provinciali di tiro a segno nazionale. | Comandi di divisioni militari territoriali da cui dipendono. | L. C. - P. C. |
| | Prefetto della rispettiva provincia. | |

(1) Ispettori delle truppe da montagna, delle costruzioni d'artiglieria ispettore capo di sanità militare, ispettore dei servizi di commissariato, ispettori generali di cavalleria, d'artiglieria, del genio.

| UFFICI MITTENTI | UFFICI coi quali possono corrispondere | Modi di spedizione del carteggio |
|---|---|---|
| Ispettori provinciali del tiro a segno nazionale | Presidenze delle società di tiro a segno nazionale della rispettiva provincia. | L. C. - P. C. |
| Istituto geografico militare. | Vedere: Direzione dell'istituto geografico militare. | |
| Istituto nazionale per le figlie dei militari (in Torino). | Come: Orfanotrofio militare di Napoli. | |
| * | | |
| Legione carabinieri. | Vedere: Comandi di legioni territoriali e di divisioni dei carabinieri reali. | L. C. - P. C. |
| * | Vedere: Comando della legione allievi carabinieri. | |
| Magazzini centrali militari. | Vedere: Consegnatari dei magazzini centrali militari. | |
| Magazzini delle sussistenze militari. | Vedere: Consegnatari dei panifici militari, dei magazzini e degli stabilimenti delle sussistenze militari. | |
| Ordine militare di Savoia. | Vedere: Consiglio dell'Ordine militare di Savoia. | |
| | Ministero della guerra e Ministero della marina. | L. C. - P. A. |
| | Autorità, funzionari, istituti, stabilimenti ed uffizi dipendenti dal Ministero della guerra, compresi nella prima colonna della presenta tabella e di quella del Ministero della marina. | |
| Orfanotrofio militare (Consiglio d'amministrazione dell' ..... in Napoli). | Autorità giudiziarie superiori. | |
| | Avvocatura generale erariale. | |
| | Avvocature erariali distrettuali. | |
| | Delegazioni del tesoro. | |

| UFFICI MITTENTI | UFFICI coi quali possono corrispondere | Modi di spedizione del carteggio |
|---|---|---|
| Orfanotrofio militare (Consiglio d'amministrazione dell'..... in Napoli). | Direzioni provinciali delle poste e dei telegrafi.<br>Giudici istruttori.<br>Intendenze di finanza.<br>Prefetti.<br>Pretori.<br>Questori e capi d'ispezioni, di delegazioni e di uffici di P. S.<br>Sottoprefetti e commissari distrettuali.<br>Sindaci dei comuni.<br>Società di ferrovie, di tramvie (escluse quelle urbane e suburbane) e di navigazione marittima e sui laghi. | L. C. - P. A. |
| Ospedali principali e succursali. | Vedere: Direzioni di ospedali militari principali e succursali. | |
| Panifici militari. | Vedere: Consegnatari dei panifici militari, dei magazzini e degli stabilimenti delle sussistenze militari. | |
| Presidente del tribunale supremo di guerra e marina | Vedere: Tribunale supremo di guerra e marina. | |
| Presidenti dei tribunali militari. | Vedere: Tribunali militari. | |
| Reclusori militari. | Vedere: Comandi di reclusori militari. | |
| Reggimenti. | Vedere: Comandi di reggimenti. | |

| UFFICI MITTENTI | UFFICI coi quali possono corrispondere | Modi di spedizione del carteggio |
|---|---|---|
| Scuola allievi ufficiali dei Reali carabinieri | Vedere: Scuole militari. | L. C. - P. A. |
| Scuola di applicazione di artiglieria e genio (in Torino). | | |
| Scuola di applicazione di sanità militare (in Firenze). | | |
| Scuola di applicazione di cavalleria (in Pinerolo) e distaccamento della scuola (in Roma - Tor di Quinto). | | |
| Scuola di guerra (in Torino). | | |
| Scuola magistrale militare di schèrma e di educazione fisica (in Roma). | | |
| Scuola militare (in Modena). | | |
| Scuola d'applicazione di fanteria (in Parma). | | |
| Scuola centrale d'artiglieria da campagna (in Nettuno). | | |
| Scuola centrale d'artiglieria da fortezza (in Bracciano). | | |

| UFFICI MITTENTI | UFFICI coi quali possono corrispondere | Modi di spedizione del carteggio |
|---|---|---|
| Scuole militari (comandi di...) (1). | Ministeri ed amministrazioni centrali. | L. C. - P. C. |
| | Autorità, funzionari, istituti, stabilimenti ed uffizi dipendenti dal Ministero della guerra, compresi nella prima colonna della presente tabella. | |
| | Avvocatura erariale generale. | |
| | Avvocature erariali distrettuali. | |
| | Consiglio di amministrazione del corpo Reali equipaggi. | |
| | Delegazioni del tesoro. | |
| | Direzioni provinciali delle poste e telegrafi. | |
| | Direzioni di commissariato di marina. | |
| | Direzione di sanità militare marittima, ovvero ospedali militari marittimi. | |
| | Giudici istruttori. | |
| | Intendenza di finanza. | |

(1) Scuola di guerra in Torino — Scuola di applicazione di artiglieria e genio in Torino — Accademia militare di Torino — Scuola militare in Modena — Scuola d'applicazione di sanità militare in Firenze — Collegio militare di Napoli — Collegio militare di Roma — Scuola d'applicazione di fanteria in Parma — Scuola centrale d'artiglieria da campagna in Nettuno — Scuola centrale d'artiglieria da fortezza in Bracciano — Scuola d'applicazione di cavalleria in Pinerolo e distaccamento della scuola in Roma (Tor di Quinto) — Scuola magistrale militare di scherma e di educazione fisica in Roma — Scuola allievi ufficiali dei carabinieri reali in Roma — La corrispondenza per la scuola d'applicazione di artiglieria e genio e per l'accademia militare può essere indirizzata tanto al comandante dei due istituti riuniti, quanto al comandante in 2° dell'uno o dell'altro.

| UFFICI MITTENTI | UFFICI coi quali possono corrispondere | Modi di spedizione del carteggio |
|---|---|---|
| Scuole militari (comandi di...) (1) | Istituti governativi d'istruzione (civili e militari) compresi nella prima colonna della presente tabella e di quelle di tutti gli altri Ministeri.<br>Prefetti.<br>Presidenti di corti d'assise e di tribunali.<br>Pretori.<br>Procuratori del Re.<br>Questori e capi d'ispezioni di delegazioni e di uffici di pubblica sicurezza.<br>Sottoprefetti e commissari distrettuali.<br>Ospedali civili e manicomi<br>Sindaci dei comuni. | L. C. - P. C. |
| Sezioni staccate di commissariato, di artiglieria e del genio militare. | Autorità, funzionari, istituti, stabilimenti ed uffizi dipendenti dal Ministero della guerra, compresi nella prima colonna della presente tabella.<br>Sindaci dei comuni.<br>Società di ferrovie, di tramvie (escluse quelle urbane e suburbane) e di navigazione marittima e sui laghi. | |

(1) Scuola di guerra in Torino — Scuola di applicazione di artiglieria e genio in Torino — Accademia militare di Torino — Scuola militare in Modena — Scuola d'applicazione di sanità militare in Firenze — Collegio militare di Napoli — Collegio militare di Roma — Scuola d'applicazione di fanteria in Parma — Scuola centrale d'artiglieria da campagna in Nettuno — Scuola centrale d'artiglieria da fortezza in Bracciano — Scuola d'applicazione di cavalleria in Pinerolo e distaccamento della scuola in Roma (Tor di Quinto) — Scuola magistrale militare di scherma e di educazione fisica in Roma — Scuola allievi ufficiali dei carabinieri reali in Roma — La corrispondenza per la scuola d'applicazione di artiglieria e genio e per l'accademia militare può essere indirizzata tanto al comandante dei due istituti riuniti, quanto al comandante in 2° dell'uno o dell'altro.

| UFFICI MITTENTI | UFFICI col quali possono corrispondere | Modi di spedizione del carteggio |
|---|---|---|
| Stabilimenti delle sussistenze militari. | Vedere: Consegnatari dei panifici militari, dei magazzini e degli stabilimenti delle sussistenze militari. | L. C. - P. C. |
| Tribunale supremo di guerra e marina (Presidente ed avvocato generale). | Come: Comandi di legioni territoriali e di divisioni dei carabinieri reali. | |
| * | | |
| Tribunali militari, compreso il tribunale militare in Africa (presidenti ed avvocati fiscali militari ed ufficiali istruttori). | Id. id. | |
| * | | |
| Ufficiali ed impiegati del Ministero della guerra, o di uffici che ne dipendono in missione (1). | Come: Comandi di corpo di armata. | |
| Ufficiali istruttori nei tribunali militari. | Vedere: Tribunali militari. | |
| * | | |
| Uffici isolati di artiglieria e genio e commissariato (2). | Autorità, funzionari, istituti, stabilimenti ed uffizi dipendenti dal Ministero della guerra, compresi nella prima colonna della presente tabella. | L. C. - P. C. |
| Ufficio d' amministrazione di personali militari vari. | Vedere: Direzione dell'ufficio d'amministrazione di personali militari vari. | |

(1) Tra gli ufficiali ed impiegati in missione sono pure compresi i comandati per i lavori geodetici e topografici, i presidenti delle commissioni di requisizione quadrupedi, i presidenti delle commissioni di rimonta, i commissari militari per le ferrovie e gl'impiegati dell'Orfanotrofio militare di Napoli — La corrispondenza loro diretta può essere con indirizzo nominativo.

(2) Sotto questa denominazione sono compresi tutti gli uffici minori dipendenti dalle direzioni d'artiglieria, del genio e commissariato, non specificatamente indicati nella tabella, siano retti da ufficiali o siano retti da impiegati civili (compresi i casermieri); come pure le opere staccate d'artiglieria e genio, anche se affidate a sottufficiali.

2. Per disposizione del Ministero delle poste e dei telegrafi, all'*Elenco dei funzionari dipendenti* dal Ministero della guerra *autorizzati a spedire telegrammi di Stato a senso dell'art. 4 delle norme di servizio*, di cui al punto III della disposizione n. 18 del precitato fascicolo della *Raccolta*, è sostituito il seguente:

III. — *Elenco dei funzionari dipendenti dal Ministero della guerra autorizzati a spedire telegrammi di Stato a senso dell'art. 4 delle norme di servizio.*

Direttori generali, capo di gabinetto e capo della divisione stato maggiore.

*Comandante designato d'armata.

*Capo di stato maggiore dell'esercito.

*Comandante di corpo d'armata e di divisione militare territoriale, di divisione di cavalleria.

*Comandante generale dell'arma dei carabinieri reali.

*Ispettore (di qualsiasi arma o servizio).

*Direttore dell'istituto geografico militare.

*Comandante di brigata di granatieri, di fanteria di linea, di cavalleria.

*Direttore delle esperienze di artiglieria.

*Comandante di artiglieria.

*Comandante del genio.

*Comandante di scuola militare.

Comandante di collegio militare.

*Comandante di presidio.

*Comandante di legione dei carabinieri reali.

Comandante di reparti organici inferiori, ed anche militari isolati dell'arma dei carabinieri reali.

*Comandante di reggimento.

*Comandante del battaglione specialisti del genio.

Comandante di distaccamento.

Comandante di deposito di reggimento.

Comandante del deposito della colonia Eritrea.

*Comandante del distretto militare

---

(*) Nei telegrammi spediti dall'autorità contrassegnate da asterisco l'indicazione « di Stato » prescritta dall'art. 10, lettera *e*) può essere firmata anche dal rispettivo capo di stato maggiore, aiutante di campo, aiutante maggiore o dall'ufficiale che esercita funzioni analoghe presso l'autorità militare purchè questa abbia grado di generale o di ufficiale superiore. Nei casi d'urgenza nei telegrammi emessi dalle predette autorità, potrà inoltre essere omessa la firma autentica del mittente il cui nome, in questo caso, sarà scritto dall'ufficiale che appone la dichiarazione « *di Stato* » il quale, nella dichiarazione stessa, farà precedere la propria firma, autenticata dal bollo d'ufficio, dalla indicazione del proprio grado e della carica.

Comandante del corpo invalidi e veterani.

Comandante degli stabilimenti militari di pena.

Comandante di reclusorio militare, di carcere militare e di compagnia di disciplina.

Comandante del personale dei depositi cavalli stalloni.

Direttore di deposito di allevamento cavalli.

*Direttore di artiglieria.

Capo di sezione staccata di artiglieria.

Direttore di arsenale di costruzione, fabbrica d'armi, officina di costruzione, polverificio, laboratorio pirotecnico, laboratorio di precisione.

*Direttore del genio militare, e degli uffici delle fortificazioni.

Sottodirettore del genio militare, capo della sezione staccata del genio e capo di ufficio locale del genio militare.

*Direttore territoriale di sanità.

Direttore di ospedale principale o succursale, compresi gli stabilimenti balneari militari ed i depositi di convalescenza.

*Direttore territoriale di commissariato militare.

Capo di sezione e capo di ufficio locale di commissariato militare.

Comandante (furiere) dell'ufficio militare d'imbarco in Golfo Aranci.

Consegnatario di panificio militare, di stabilimento delle sussistenze militari, di magazzino casermaggio o di magazzino centrale militare.

Comandante di fortezza o di forte.

*Comandante di zona militare.

Comandante militare di stazione ferroviaria.

Commissario militare per le ferrovie.

Ufficiale addetto al servizio ferroviario.

Direttore dell'ufficio d'amministrazione di personali militari vari.

Direttore della farmacia centrale militare, direttore dell'orfanotrofio militare.

Presidente ed avvocato generale del tribunale supremo di guerra e marina.

Presidente, avvocato fiscale e giudice istruttore di tribunale militare.

Presidente della commissione permanente per l'esame delle robe consegnate ai magazzini centrali militari.

Ufficiale ed impiegato in missione (per le rimonte, in campagna goedetica o topografica, per manovre, per ispezioni).

---

Della presente circolare saranno fatti estratti che le amministrazioni ed uffici dovranno richiedere all'ufficio d'amministrazione di personali militari vari nel numero di esemplari corrispondente a quello del suindicato fascicolo della Raccolta.

*Il Ministro* — P. SPINGARDI.

N. **287.** EQUIPAGGIAMENTO. — **Dimostrazioni periodiche dei materiali dei servizi amministrativi.** — (Direzione generale servizi logistici ed amministrativi). — 24 giugno 1912.

A partire dal 1° luglio prossimo le dimostrazioni periodiche mod. 396 *A*, 396 *B*, 397 *A* e 398 *A* saranno trasmesse ai comandi di corpo d'armata (comando generale dell'arma dei carabinieri per le legioni dei carabinieri) cui spetta di rendersi conto della consistenza delle varie dotazioni e di provvedere per gli spostamenti ed i ripianamenti necessari (§ 436 del regolamento di amministrazione e contabilità).

*Il Ministro* — P. SPINGARDI.

---

N. **288.** — CONCORSI. — SCUOLE MILITARI. — **Sottufficiali chiamati agli esami di concorso per l'ammissione al corso speciale accelerato presso la scuola militare.** — (Segretariato generale). — 25 giugno 1912.

Per l'ammissione al corso speciale accelerato presso la scuola militare, nel prossimo anno scolastico 1912-913, sono chiamati all'esperimento scritto di lingua italiana i sottufficiali indicati nell'elenco che fa seguito alla presente circolare.

L'esperimento avrà luogo la mattina del 1° agosto p. v. su tema unico spedito dal Ministero.

Il giorno precedente i sottoindicati concorrenti dovranno trovarsi alla sede del comando della rispettiva divisione territoriale, compresi quelli che dopo gli esami preliminari fossero stati inviati in Libia o nell'Egeo, i quali saranno fatti rimpatriare a tempo opportuno a cura dei comandi dai quali dipendono.

Secondo le prescrizioni del n. 15 della disposizione n. 12/E, una commissione di vigilanza dovrà assistere all'esperimento.

I temi svolti dovranno, unitamente alle minute dei temi stessi che verranno ritirate, essere inviati direttamente al comando della scuola militare, dove verrà costituita la commissione speciale, di cui al n. 20 della disposizione predetta.

I sottufficiali del corpo di occupazione, pei quali furono già emanate disposizioni in data 1° maggio u. s. verrano compresi in apposito elenco che verrà pubblicato nella seconda metà del luglio p. v.; ed essi dovranno esser fatti rimpatriare per la fine dello stesso mese.

**Arma di fanteria.**

Riggi Luigi, sergente maggiore 2° granatieri.
Guiducci Mario, id. 1° fanteria.
Forza Giulio, id. 1° id.
Ruiz y Ballestreros Giuseppe, id. 8° id.
Colecchia Pasquale, id. 19° id.
Di Natale Alberto, id. 21° id.
Civoli Bruno, id. 21° id.
Mantero Umberto, id. 21° id.
Berna Renato, id. 27° id.
Losco Nicola, id. 31 id.
Salvi Quinziano, id. 31° id.
Montobbio Luciano, id. 32° id.
Castelfranco Ezio, id. 36° id.
Alati Attilio, id. 39° id.
Balzani Nicola, id. 39° id.
Guida Guido, id. 39° id.
Mola Gennaro, id. 39° id.
Fischetti Giuseppe, id. 45° id.
Bargone Pietro, id. 51° id.
Losito Attilio, id. 51° id.
Di Stefano Vincenzo, id. 51° id.
Rampi Mario, id. 53° id.
Coni Erminio, id. 58° id.
Raffi Giuseppe, id. 58° id.
Brucalassi Aldo, id. 61° id.
Marone Alfredo, id. 61° id.
Fommei Alfredo, sergente maggiore 66° fanteria.
Carboni Alberto, id. 68° id.
Guzzardi Cesare, id. 71° id.
Piazzi Giacinto, id. 81° id.
Manna Adelmo, id. 87° id
Carella Nicola, id. 88° id.
Rizzo Cesario, id. 90° id.
D'Angeloantonio Tommaso, id. 94° id.
La Viola Mario, id. stabilimenti militari di pena.
Belli Bello, id. 1° bersaglieri.
Bordero Giuseppe Maria, id. 1° id.
Pellegrini Bruno, id. 1° id.
Martini Vittorio, id. 2° id.
Tadisi Mario, id. 5° id.
Paglia Angelo, id. 5° id.
Farello Eduardo, id. 8° id.
Munghioli Gino, id. 11° id.
Vitolo Roberto, id. 11° id.
Primiero Paolo, sergente 12° id.
Carfagna Matteo, sergente maggiore 3° alpini.
Gambini Andrea, id. 3° id.
Monticone Giovanni, sergente 3° id.

**Arma di cavalleria.**

Forattini Giuseppe, sergente maggiore reggimento Nizza cavalleria (1°).
Marini Francesco, id. id. Savoia id. (3°).
Lenzuolo Luigi, id. id. Savoia id. (3°).
Ferrighi Luigi, sergente reggimento Savoia cavalleria (3°).
Pozzoli Leopoldo, sergente maggiore reggimento lancieri di Novara (5°).
Poccetti Weis Wohort, id. id. id. di Montebello (8°).
Dispotico Vincenzo, id. id. id. di Firenze (9°).
Ricciulli Aristide, id. id. id. di Firenze (9°).

Raimondi Edoardo, sergente reggimento lancieri Vittorio Emanuele II (10°)
Micheli Giuseppe, sergente maggiore id. cavalleggeri di Saluzzo (12°).
Mattioli Renato, id. id. id. di Saluzzo (12°).
Borsoni Manlio, id id. id. di Alessandria (14°).
Durini Carlo, sergente maggiore reggimento cavalleggeri di Lodi (15°).
D'Alessandro Mario, id. id. id. di Piacenza (18°).
Zanoli Gaetano, id id. id. di Roma (20°).
Tani Ermo, id. id. lancieri di Mantova (25°).
Dettori Ferdinando, id. id. cavalleggeri di Treviso (28°).

**Arma di artiglieria.**

Leopardi Augusto, sergente maggiore 2° artiglieria campagna.
Fergnani Medardo, id. 3° id. id.
Peano Luigi, sergente 5° id. id.
Arpinelli Anacleto, sergente maggiore 6° id. id.
Dessena Giulio, id. 7° id. id.
Zoppi Ernesto, sergente 7° id. id.
Miglio Pasquale, sergente maggiore 8° id. id
Morra Giuseppe, id. 10° id. id.
Salemi Francesco, id. 10° id. id.
Vallone Riccardo, sergente 10° id. id.
Iannoni Sebastianini Fabio, sergente maggiore 13° id. id.
Tancredi Luigi, sergente 13° id id.
Luzzi Tito, sergente 13° artiglieria campagna.
Cremonini Giuseppe, sergente maggiore 14° id. id.
Grillantini Gio. Battista, id. 15° id. id.
Bardini Pietro, id. 19° id. id.
Margarone Salvatore, sergente 22° id id.
Giorgi Federico, sergente maggiore 23° id. id.
Chiatante Giuseppe, id. 4° id. fortezza (costa).
Marinelli Alfredo, sergente 4° id. id. (id.).
Zezon Gaetano, sergente maggiore 6° id. id.
Spiazzi Eugenio, sergente 9° id. id.

**Arma del genio.**

Palma Francesco, sergente 2° genio (zappatori).
Marino Orfeo, sergente maggiore 3° id. (telegrafisti).
Bernicoli Pietro, id. 3° id. (id).
Caldonazzo Marcello, id. 4° id. (pontieri).
Biancardi Alberto, sergente maggiore 6° genio (ferrovieri)
Mayer Guido, id. battaglione specialisti.

**R. corpo di truppe coloniali dell'Eritrea.**

Orofino Sabino, sergente maggiore fanteria.
Riccardi Enrico, id. comando artiglieria sezione operai.
Pescatori Camillo, id. compagnia cannonieri.
Giannangeli Enrico, sergente compagnia cannonieri.
Galante Giulio, id. id. id.
Galasso Pellegrino, id. id. id.
Frignani Attilio, sergente maggiore compagnia genio.

*Il Ministro* — P. SPINGARDI.

---

N. **289.** CONCORSI. — **Concorso ad assegni di studio per allievi di istituti militari, sulla fondazione Vittorio Emanuele II.** (Segretariato generale). — 25 giugno 1912.

1. È aperto, per l'anno scolastico 1912-913, il concorso per la concessione di assegni di studio sulla fondazione Vittorio Emanuele II, istituita dalla commissione centrale di beneficenza amministratrice della cassa di risparmio di Milano, a favore di giovani che aspirano ad entrare nel R. esercito, percorrendo gli studi negli istituti militari del Regno.

2. Gli assegni, nel numero consentito dai fondi disponibili, sono normalmente fissati nella misura di mezza pensione ed hanno in genere la stessa durata del corso pel quale sono concessi. Essi sono riservati a giovani le cui famiglie appartengano, per nascita o per domicilio, alle provincie di Bergamo, Brescia, Como, Cremona, Mantova, Milano, Novara, Pavia, Rovigo, Sondrio, Treviso, Verona e Vicenza.

È per altro in facoltà del Ministero di fissare diversamente, caso per caso, la misura e la durata degli assegni stessi.

3. Possono prender parte al concorso, sia coloro che aspirano ad essere ammessi negli istituti militari nell'anno scolastico 1912-913, sia coloro che già vi si trovano allievi.

4. Le domande per essere ammessi al concorso debbono esser fatte in carta da bollo da lire una dal padre o, in mancanza di questo, dalla madre o, in mancanza di entrambi, dal tutore se il giovane è minorenne; altrimenti dal giovane stesso; e debbono pervenire al Ministero della guerra (Segretariato generale) non più tardi del 1° settembre p. v.

5. Alle domande dovranno essere allegati i seguenti documenti:

*a*) certificato della competente autorità municipale, che provi appartenere la famiglia del concorrente, per nascita o per domicilio, ad una delle provincie sunnominate;

*b*) atto di notorietà, rilasciato dal sindaco del luogo di domicilio, a senso della vigente legge comunale e provinciale, nel quale si dichiari che la famiglia dell'aspirante non è in condizioni di sopperire alle spese necessarie per gli studi negli istituti militari, specificando in modo preciso anche i mezzi di cui essa dispone, così da fornire tutti gli elementi necessari per un giudizio comparativo sulla situazione economica dei vari concorrenti;

*c*) certificato dell'agente delle imposte, attestante i redditi fondiari e mobiliari dei genitori e del giovane pel quale vien chiesto l'assegno;

*d*) stato di famiglia, rilasciato dalla competente autorità comunale.

6. Le domande per ottenere la conferma dell'assegno agli allievi che già lo godono, non occorre siano corredate da alcun documento, a meno che non debbansi rappresentare circostanze nuove.

In tali domande dovrà però essere dichiarato che sono rimaste immutate le condizioni economiche della famiglia.

Si avverte che non pervenendo, nel termine prescritto, le domande per la conferma di assegni ora in corso, s'intenderà che le famiglie degli allievi i quali ne sono provvisti, vi abbiano rinunciato, e perciò gli allievi stessi non verranno inscritti fra gli aspiranti alle concessioni da farsi pel prossimo anno scolastico.

7. Nello stabilire la graduatoria dei concorrenti per la concessione degli assegni si avrà riguardo:

1° alla situazione economica e alla composizione della famiglia dei concorrenti;

2° al risultato da questi ottenuto negli esami di ammissione o di promozione;

3° ai benefici di cui i concorrenti siano già eventualmente provvisti a carico dell'erario o di altri enti o fondazioni;

4° al periodo di studi che loro resta ancora da compiere.

8. La concessione degli assegni avrà luogo dopo deliberate le ammissioni negli istituti militari, e l'esito delle domande sarà fatto conoscere ai concorrenti a mezzo dei comandi degli istituti militari.

9. I comandi degli istituti militari daranno comunicazione alle famiglie degli allievi che sono attualmente in godimento di assegni, delle disposizioni contenute nella presente circolare, e specialmente di quelle accennate ai numeri 4 e 6; la circolare stessa dovrà inoltre essere resa ostensibile a tutti gli altri allievi.

*Il Ministro* — P. SPINGARDI.

---

N. **290.** — TRASPORTI. — **Compensi all'amministrazione ferroviaria per materiale ferroviario allestito d'ordine dell'autorità militare ma che dipoi non viene impiegato.** — (Direzione generale servizi logistici ed amministrativi). — 26 giugno 1912.

Per accordi intervenuti fra la direzione generale delle ferrovie dello Stato e questo Ministero, i §§ 100 e 101 del vigente *regolamento pei trasporti militari sulle ferrovie dello Stato* — edizione 1911 — s'intendono modificati come segue:

§ *100. — Se un trasporto pel quale sia stato richiesto un* treno apposito, *non dovesse più eseguirsi in tal modo, l'amministrazione militare deve informarne immediatamente quella ferroviaria, alla quale sarà dovuto il compenso fisso:*

a) *di L. 20 se, all'atto del ricevimento dell'avviso di sospensione del treno apposito, questo fosse in corso di allestimento e sempre quando tale avviso non sia stato dato almeno 36 ore* (1) *prima dell'ora che era stata fissata per la partenza del treno;*

b) *di L. 40 se il treno si trovasse già preparato nella stazione di partenza.*

*Se, effettuandosi il treno, rimanessero inutilizzati* più di tre *dei veicoli richiesti ed approntati, sarà dovuto all'amministrazione ferroviaria, per ogni veicolo* in più dei tre, *un compenso di L. 8 per ogni carrozza a due o tre assi* (o *carri arredati*) *e di L. 12 per ogni carrozza a quattro assi; di L. 4 per ogni carro o bagagliaio a due o tre assi e di L. 6 per ogni carro o bagagliaio a 4 assi, con un massimo complessivo di L. 40.*

*Se un determinato numero di veicoli dovesse — dietro richiesta — essere tenuto a disposizione dell'autorità militare per un certo tempo, sarà dovuto all'amministrazione ferroviaria un compenso di L. 4 per ogni carrozza a due o tre assi* (o *carri arredati*), *di*

---

(1) Pel computo di dette 36 ore, si intende che queste debbano decorrere dall'ora di ricevimento — da parte della stazione di partenza — dell'avviso di sospensione del treno.

*L. 6 per ogni carrozza a quattro assi, di L. 2 per ogni carro o bagagliaio a 2 o 3 assi, di L. 3 per ogni carro o bagagliaio a quattro assi. Tale compenso è dovuto per ogni 24 ore indivisibili, computate dalle ore 0 del giorno successivo a quello pel quale il materiale è stato richiesto dall'autorità militare.*

*§ 101. — Se un trasporto, già avvisato per essere eseguito con* treno ordinario, *venisse sospeso o dovesse essere effettuato soltanto in parte, l'amministrazione militare dovrà informarne immediatamente quella ferroviaria; e sarà tenuta al pagamento dei compensi fissi per veicolo, di cui al secondo capoverso del paragrafo precedente, per* tutti *i veicoli posti a sua disposizione che rimanessero inutilizzati, tuttavolta che, all'atto del ricevimento dell'avviso, detti veicoli fossero già stati aggiunti al treno di partenza (se i veicoli stessi fanno parte della scorta della stazione); ovvero, sempre quando il detto preavviso non pervenga almeno dodici ore* (1) *prima della partenza, nel caso in cui i veicoli dovessero essere inviati da altra stazione.*

*I compensi fissi sopra indicati nei §§ 100 e 101, e che sono sempre da contabilizzare tra gli introiti diversi non soggetti ad imposta, vanno riscossi insieme con le altre tasse di porto ed esposti sui normali documenti di trasporto tutte le volte che i treni appositi od ordinari hanno luogo, anche se effettuati in parte.*

Conseguentemente le chiamate (1) e (2) a pag. 57 del citato regolamento dovranno prendere i numeri (2) e (3); inoltre a pagina 109, linea 3ª *alle parole*: « Per ogni treno approntato e non utilizzato... L. 40,00 » *sostituire*: « Per ogni treno approntato e non utilizzato L. 20 o 40 secondo i casi previsti ai §§ 100 e 101 ».

Le disposizioni di cui sopra avranno effetto dal 1° luglio p. v. ed il Ministero raccomanda alle competenti autorità militari di regolare le richieste di treni *appositi* o di *vagoni* in modo da evitare, per quanto possibile, il pagamento dei compensi suesposti.

In attesa che venga pubblicato il fascicolo di aggiunte e varianti al citato regolamento, le dette autorità faranno prendere nota della presente a fianco dei paragrafi e delle pagine sovra menzionate.

*Il Ministro* — P. SPINGARDI.

---

(1) Pel computo di dette 12 ore, si intende che queste debbano decorrere dall'ora di ricevimento — da parte della stazione di partenza — dell'avviso di sospensione o di riduzione del trasporto.

N. **291.** — ARMI, MUNIZIONI E BUFETTERIE. — **Versamento di fucili mod. 91, da riparare, alla fabbrica d'armi di Terni.** — (Direzione generale artiglieria e genio). 26 giugno 1912.

In vista dell'ingente lavoro che incombe, presentemente, sulla fabbrica d'armi di Terni, il Ministero avverte tutte le amministrazioni interessate, che, ferme restando le disposizioni già state date, con circolare n. 230 del *giornale militare* c. a. per quanto riflette le armi ritirate ai congedati della classe 1888 appartenenti ai reparti mobilitati, dovranno astenersi, *fino a nuovo ordine* dal versare, alla fabbrica d'armi predetta, fucili che abbiano bisogno di riparazioni.

Coll'occasione si avvertono, altresì, le amministrazioni stesse, come risulti che, sovente, alle fabbriche d'armi, vengono versate delle armi per le quali, le riparazioni da eseguire, sarebbero di competenza delle direzioni d'artiglieria.

Si richiama quindi, su tale fatto, l'attenzione dei corpi tutti, affinchè, in avvenire, alle fabbriche d'armi, vengano versate solamente quelle armi le quali richiedano riparazioni che, nelle tariffe annesse all'istruzione sul servizio dei materiali del gruppo *C*, siano contraddistinte esclusivamente coll'indicazione *F. A.* versando invece, alla competente direzione d'artiglieria, le armi aventi bisogno di riparazioni contraddistinte dall'indicazione *D. F. A.*

*Il Ministro* — P. SPINGARDI

N. **292.** DISPOSIZIONI VARIE. — **Trasferimento del deposito del 9° reggimento fanteria da Bari a Taranto.** (Segretariato generale). — 27 giugno 1912.

Il Ministero porta a conoscenza delle autorità interessate che, alla data del 1° luglio p. v., il deposito del 9° reggimento fanteria (Bari T.) è trasferto dalla sede di Bari a quella di Taranto.

*Il Ministro* — P. SPINGARDI.

N. **293**. AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. **Esami di concorso per merito distinto per l'avanzamento al grado di farmacista capo di 2ª classe.** — (Direzione generale personali civili e affari generali). — 27 giugno 1912.

IL MINISTRO DELLA GUERRA.

Visto il testo unico delle leggi sullo stato degli impiegati civili approvato con R. decreto 22 novembre 1908, n. 693, nonchè il regolamento generale per l'applicazione del testo unico stesso approvato con R. decreto 24 novembre 1908, n. 756;

Vista la legge 25 giugno 1911, n. 611;

Visto il regolamento per i farmacisti militari approvato con R. decreto 6 ottobre 1911, n. 1326;

Vista la circolare n. 62 dell'8 febbraio 1912, con cui furono indetti gli esami di avanzamento al grado di farmacista capo;

Visti gli atti della commissione esaminatrice:

DECRETA:

*Articolo unico.*

Sono dichiarati vincitori del concorso per merito distinto ai due posti di farmacista capo di 2ª classe, di cui al n. 2 dell'anzidetta circolare, i seguenti farmacisti di 1ª classe:

1° Suzzi dott. Filippo con punti 9,87;

2° Cerruti dott. Romolo, con punti 9,73.

*Il Ministro* — P. SPINGARDI.

---

N. **294**. PUBBLICAZIONI MILITARI. — **Tariffa dei medicinali, degli oggetti di medicatura, delle sostanze accessorie, ecc.** (Direzione generale dei servizi logistici ed amministrativi). 27 giugno 1912.

Si è pubblicata la nuova tariffa dei medicinali, degli oggetti di medicatura, delle sostanze accessorie ecc., la quale andrà in vigore il 1° luglio 1912

A datare da tale giorno cesserà di aver vigore l'attuale tariffa, ferme restando le seguenti disposizioni;

*a*) i medicinali — non più compresi nella tariffa — che le direzioni degli ospedali abbiano ancora in carico, saranno usati

fino a consumazione, salvo a darsene scarico, secondo le norme in vigore, quando siano avariati o in alcun modo utilizzabili per essere da lungo tempo conservati;

*b*) le sostanze ad uso delle farmacie, per le quali sia facoltativo il prelevamento, non si potranno richiedere alla farmacia centrale se non nel caso in cui non si trovino sul luogo, della qualità prescritta ed a prezzi convenienti.

Della predetta tariffa sarà distribuito il numero di copie qui appresso indicato:

| | |
|---|---|
| Comando del corpo di occupazione della Libia (per i comandi, uffici, ecc. di Tripoli) . . . . . | Copie 50 |
| Comando del corpo di stato maggiore . . . . . | » 18 |
| Farmacia centrale militare . . . . . | » 12 |
| Ispettorato di sanità militare — Comando del R. corpo di truppe coloniali dell'Eritrea - Comandi dei presidi di Bengasi, Derna, Ferua, Homs, Misurata, Tobrucco . . . . . | » 10 |
| Ospedali militari principali — Scuola d'applicazione di sanità militare . . . . . | » 8 |
| Ospedali militari succursali — Officina di costruzione di artiglieria di Torino — Intendenza del corpo di occupazione della Libia . . . . . | » 4 |
| Comando generale dell'arma dei carabinieri reali — Comando del R. corpo di truppe coloniali del Benadir — Istituto geografico militare — Scuole e collegi militari — Comandi di corpo d'armata — Comandi di divisione territoriale — Comandi di legioni territoriali e della legione allievi carabinieri reali — Comandi di reggimento — Comandi di distretto militare e di depositi staccati — Comandi degli stabilimenti militari di pena — Deposito allevamento cavalli — Direzioni di artiglieria — Direzioni ed uffici di fortificazioni del genio — Stabilimenti di artiglieria e genio — Direzioni di sanità militare — Ispettorati vari, meno quelle di sanità militare — Direzione delle esperienze d'artiglieria — Direzioni di commissariato militare — Ufficio d'amministrazione di personali militari vari — Deposito centrale delle truppe coloniali — Biblioteche militari — Corpo invalidi e veterani — Deposito di materiale sanitario e veterinario di Napoli — Comandi dei presidi delle Isole dell'Egeo . . | » 2 |

Comandi di divisione e di compagnia dei carabinieri reali — Comandi di brigata di fanteria, cavalleria ed alpini — Comandi di artiglieria e genio — Comandi di gruppo e di battaglione — Comandi dei presidi di Spezia, Taranto, Venezia — Comandi di compagnia di disciplina, del reclusorio militare e del carcere militare — Sezioni staccate di artiglieria — Sottodirezioni e sezioni staccate del genio — Sezioni ed uffici locali di commissariato — Compagnie di sussistenza — Magazzini centrali militari — Tribunale supremo di guerra e marina — Tribunali militari — Commissioni militari di linea . . . Copie 1

Il prezzo di ogni esemplare è di lire 0,30.

*Il Ministro* — P. SPINGARDI.

---

N. **295.** — AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — **Posti disponibili nelle varie amministrazioni dello Stato, spettanti agli applicati delle amministrazioni militari dipendenti.** — (Direzione generale personali civili e affari generali). — 27 giugno 1912.

Si rende noto che sono disponibili i seguenti posti d'impiego, devoluti agli applicati delle amministrazioni militari dipendenti, pei quali posti non viene corrisposto dall'amministrazione richiedente, alcun assegno personale oltre lo stipendio.

*Quattro posti di applicato di 3ª classe nell'amministrazione centrale del Ministero dell'istruzione* con lo stipendio annuo di L. 1500.

Ai detti posti possono concorrere tutti gli applicati che vennero invitati pel detto impiego colla circolare n. 495 del 22 settembre 1911 a cominciare da Giovanni Gasparotti, il quale segue nel ruolo l'applicato Guido Michelini, ultimo nominato nel detto impiego, e compreso Pellegrino Vicario.

Coloro che intendono concorrere ai posti d'impiego sopra indicati dovranno presentare alle autorità, da cui direttamente dipendono, apposita domanda su carta bollata, non più tardi del giorno *11 luglio 1912*.

Se però essi avessero già presentata domanda per detto impiego, già altra volta messo a concorso, la nuova domanda

potrà essere fatta in carta non bollata, richiamando in essa la precedente.

In tale domanda dovrà essere chiaramente indicato l'impiego a cui si vuol concorrere.

Scaduto il termine di tempo suindicato (11 luglio 1912) le predette autorità non dovranno più accettare domande. In ogni caso delle domande presentate posteriormente non sarà tenuto alcun conto.

Non sarà ugualmente tenuto conto delle domande che contenessero qualsiasi altra condizione, che fosse contraria a quella sopra enunciata, ed in base alla quale vengono offerti i posti medesimi.

Le autorità, ricevute le domande, vi apporranno il loro visto e le trasmetteranno immediatamente con piego raccomandato al Ministero (Direzione generale personali civili e affari generali), insieme colle note informative modello *A* anche per i concorrenti nominati da meno di sei mesi; e della avvenuta trasmissione ne avvertiranno il Ministero con telegramma.

Dopo che le domande saranno pervenute al Ministero, i concorrenti più anziani, riconosciuti idonei e meritevoli, saranno, in numero corrispondente a quello dei posti messi a concorso, proposti al competente Ministero per le relative nomine.

*Avvertenza.* — Siccome gli applicati, invitati colla sopracitata circolare fino al sig. Umberto Malagoli compreso, rilasciarono dichiarazione per concorrere all'impiego di cui trattasi, in conformità dell'art 39 del regolamento 28 giugno 1888 sulla concessione degli impieghi, si avverte che i medesimi, anche quando non intendano di conseguire la nomina al detto impiego, dovranno sempre rilasciare la relativa dichiarazione di rinunzia su carta non bollata; mentre per gli altri che seguono il Malagoli non occorre tale dichiarazione.

*Il Ministro* — P. Spingardi.

---

N. **296.** — CONCORSI. — UFFICIALI IN CONGEDO. — **Concorso e corso preparatorio per sottotenenti di complemento delle armi di fanteria e di cavalleria aspiranti alla nomina a sottotenente in servizio permanente.** — (Segretariato generale). — 28 giugno 1912.

A modificazione dei numeri 8 e 13 della circolare n. 617 del *giornale militare* 1911 questo Ministero determina quanto segue:

1. I sottotenenti di complemento; che attualmente frequentano il corso preparatorio presso la scuola d'applicazione di

fanteria in Parma, saranno trattenuti in servizio fino a tanto che, ultimati gli esami, saranno dal comando della scuola lasciati in libertà e continueranno, in conseguenza, ad aver diritto all'indennità giornaliera, a norma del § 74 del regolamento sugli assegni fissi.

2. Per i sottotenenti di complemento concorrenti alla nomina ad effettivi, i quali si trovano attualmente in servizio presso i reggimenti, il periodo in cui prenderanno parte agli esami verrà considerato come servizio.

3. I sottotenenti di complemento ammessi al concorso che si trovano attualmente in congedo avranno diritto agli assegni per i giorni degli esami scritti, e per gli esami orali, dal giorno in cui sono chiamati a Parma fino al giorno successivo, incluso, a quello in cui ciascuno avrà finito l'esame.

Per questi ultimi il comando della scuola invierà al Ministero (Direzione generale personale ufficiali) un elenco degli intervenuti agli esami affinchè si possa far luogo al decreto di richiamo in servizio.

*Il Ministro* — P. SPINGARDI.

Prezzo della presente dispensa L. 0 25

(1648) Roma 1912. — Tip. E. Voghera,

MINISTERO DELLA GUERRA

# GIORNALE MILITARE UFFICIALE

DISPENSA 29ª — 1912 — 6 luglio

1911 GIUGNO 27. - N. **297.** — ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO. — Legge n. 698 che apporta aumenti alle unità delle armi combattenti ed alle tabelle organiche di formazione del R. esercito. — Disposizioni esecutive per la sua attuazione . . . . . *Pag.* 885

» 30. - » **298.** — SERVIZIO DI COMMISSARIATO. — Magazzini militari di distribuzione viveri da sottoporsi a riscontro effettivo . . . . . » 896

1911 LUGLIO 1° - » **299.** — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Norme circa le richieste al reclusorio militare dei taccuini mod. 454 . . . . . » 896

» 3. - » **300.** — PUBBLICAZIONI MILITARI. — Nuove pubblicazioni dell'istituto geografico militare . . . . . » 896

» 4. - » **301.** — AVANZAMENTO. — Limiti di anzianità per l'iscrizione degli ufficiali in congedo nei quadri di avanzamento per l'anno 1912 . . . . . » 897

» 5. - » **302.** — AVANZAMENTO. — Dispensa dagli esami teorico-pratici od esperimenti per il giudizio di idoneità all'avanzamento degli ufficiali di complemento e della milizia territoriale. . . . » 897

» 5. - » **303.** — UFFICIALI IN CONGEDO. — MILITARI DI TRUPPA. — Invio in congedo illimitato dei militari di 1ª categoria della classe 1889 richiamati alle armi col R. decreto 2 novembre 1911 e di altri militari che hanno compiuto la ferma o che si trovano in posizioni speciali . . . » 898

CIRCOLARE N. **297.** — ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO. — **Legge n. 698 che apporta aumenti alle unità delle armi combattenti ed alle tabelle organiche di formazione del R. esercito. — Disposizioni esecutive per la sua attuazione.** — (Segretariato generale). — 27 giugno 1912.

VITTORIO EMANUELE III, ECC. ECC., RE D'ITALIA.

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

## ERRATA-CORRIGE.

Circolare 256, pag. 536. — In fine della penultima riga di detta circolare, *invece di:* L. 1,80, *ponyasi*: L. 1,90.

Art. 1.

È convertito in legge il regio decreto 7 dicembre 1911, n. 1282 (1) che apporta aumenti alle unità delle armi combattenti ed alle tabelle organiche di formazione del regio esercito.

Art. 2.

È istituito un battaglione aviatori su due compagnie. In conseguenza sono apportati i seguenti aumenti alle tabelle organiche, a datare dal 1° luglio 1912.

Alla tabella n. XV degli ufficiali fuori quadro:

1 tenente colonnello;
1 maggiore;
12 capitani;
24 tenenti e sottotenenti.

Alla tabella n. XI degli ufficiali del corpo sanitario militare:

6 tenenti e sottotenenti medici.

Agli stabilimenti del genio è aggiunto uno stabilimento di esperienze e costruzioni aeronautiche.

Art. 3.

Con decreto reale, sotto il parere del Consiglio di Stato, si provvederà a salvaguardare i diritti dell'avanzamento a scelta dei tenenti che si trovavano alla scuola di guerra all'atto della promulgazione del presente decreto-legge e di quelli che saranno ammessi a detti scuola o sosterranno gli esami a scelta nel 1912 e nel 1913, ed a salvaguardare altresì i diritti di quegli ufficiali i quali abbiano interrotto la scuola di guerra per raggiungere le truppe mobilitate.

Ordiniamo che la presente munita del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 27 giugno 1912.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI.
P. SPINGARDI.
TEDESCO.

(1) Vedere circolare n. 644 del 1911.

*Disposizioni esecutive per l'attuazione della legge.*
27 giugno 1912, n. 698.

1. Per la costituzione delle unità previste dal R. decreto 7 dicembre 1911, convertito in legge con l'Art. 1 della presente vennero a suo tempo impartite le necessarie disposizioni ai comandi di corpo d'armata; in relazione alle disposizioni stesse, sono presentemente costituite le seguenti unità:

*Fanteria di linea.* I reggimenti 4°, 6°, 7°, 18°, 20°, 22°, 23°, 26°, 30°, 34°, 35°, 37°, 40°, 50°, 52°, 57°, 60°, 63°, 68°, 79°, 82°, 84°, 89°, 93°, hanno costituito un nuovo battaglione, con la denominazione di 4° e composto delle compagnie 13ª, 14ª, 15ª, 16ª.

*Bersaglieri.* I reggimenti 4°, 8°, e 11° hanno costituito ciascuno un nuovo battaglione, con la denominazione rispettiva di 37°, 38°, e 39° e composto delle compagnie 13ª, 14ª e 15ª.

*Cavalleria.* Il reggimento cavalleggeri di Lodi (15°) ha costituito un 6° squadrone, il reggimento cavalleggeri di Lucca (16°) un 6° ed un 7° squadrone, e i reggimenti cavalleggeri di Piacenza (18°) e cavalleggeri Guide (19°) un 6° squadrone per ciascuno.

*Artiglieria*:

*a*) da campagna. I reggimenti 5° e 11° hanno costituito ciascuno una nuova batteria, con la denominazione di 7ª, ed i reggimenti 16°, 17°, 21° e 27° una batteria con la denominazione di 6ª,

*b*) da fortezza. Sono state formate le seguenti nuove compagnie: 3° reggimento: compagnie 13ª e 14ª; 6° reggimento: compagnie 11ª e 12ª; 7° reggimento: compagnie 10ª e 11ª; 10° reggimento: compagnie 10ª e 11ª.

*c*) da montagna. Il 1° reggimento ha costituito le nuove batterie 28ª e 29ª, il 2° reggimento le batterie 30ª, 31ª e 32ª, ed il 22° reggimento da campagna la batteria 33ª.

*Genio.* I reggimenti 1° e 2° (zappatori) hanno costituito ciascuno un 5° battaglione (13ª e 14ª compagnia) il 3° reggimento (telegrafisti) la compagnia 16ª, ed il 5° (minatori) la compagnia 13ª.

2. In esecuzione dell'articolo 2 della legge, a datare 1° corr. mese hanno cessato di far parte del battaglione specialisti l'attuale secondo reparto (aviazione) che forma il battaglione aviatori con sede a Torino, e l'attuale quarto reparto, che costituisce lo stabilimento di costruzioni ed esperienze aeronautiche, con sede in Roma.

Al servizio aeronautico militare provvedono pertanto:

*a)* il *battaglione specialisti del genio* (con la formazione determinata dall'allegato 1) al quale sono affidate le mansioni relative all'impiego dei parchi aerostatici da campagna e da fortezza, alla manovra dei dirigibili, all'uso della fotografia nelle sue varie applicazioni (telefotografia, fotogrammetria, ecc.), alla costruzione, manutenzione ed esercizio dei cantieri aeronautici (escluso quello di Vigna di Valle), al servizio aerologico, al servizio di produzione del gas H, agli studi per l'impiego della radiotelegrafia nell'aeronavigazione.

Pertanto, il battaglione specialisti, a modificazione di quanto era prescritto con la circolare n. 101 dell'anno 1911 che rimane abrogata, è così composto:

Comando (con ufficio materiale);

Reparto parchi aerostatici;

Reparto dirigibili;

Sezioni: fotografica, delle costruzioni edilizie, aerologica e radiotelegrafica.

Il *comando* è incaricato dell'amministrazione e della disciplina di tutto il personale militare e civile assegnato al battaglione; tuttavia il personale della 5ª compagnia specialisti (operai) dipende disciplinarmente dal direttore dello stabilimento di esperienze e costruzioni aeronautiche. All'amministrazione del materiale provvede in ispecial modo l'ufficio materiale, il quale sopraintende anche al servizio di produzione, compressione e provvista del gas H nell'officina di Borgo San Giovanni presso Brescia.

Il *reparto parchi aerostatici* è incaricato del servizio dei parchi aerostatici da campagna e da fortezza; ne fanno parte le quattro compagnie specialisti di manovra e la compagnia treno.

Il *reparto dirigibili* è incaricato dell'esercizio dei cantieri aeronautici e delle scuole piloti. Ad esso è preposto un ufficiale dell'esercito o della marina, e sono assegnati drappelli tratti dalle compagnie specialisti, i quali formano *sezioni dirigibili* in ragione di una per ogni cantiere. Possono esservi addetti anche reparti di marinai.

La *sezione fotografica* provvede al servizio fotografico da campo, a quello della telefotografia, della fotogrammetria, ed in genere di qualsiasi applicazione della fotografia dell'arte della guerra.

La *sezione costruzioni edilizie* è incaricata dei lavori per la costruzione e manutenzione dei manufatti vari, dei cantieri

aeronautici, osservatori, ecc. Il comandante del battaglione esercita su di essa le funzioni di direttore del genio.

La *sezione aerologica* provvede al servizio di esplorazione dell'atmosfera in relazione alla navigazione aerea; dispone, come stazione aerologica principale, dell'osservatorio presso Bracciano.

La *sezione radiotelegrafica* è incaricata degli studi per l'impiego della radiotelegrafia nella navigazione aerea.

*b*) lo *stabilimento di costruzioni ed esperienze aeronautiche*, (nella formazione determinata dall'allegato n. 2) il quale provvede alle varie incombenze d'indole tecnica per lo studio e la costruzione di tutti i materiali di manovra occorrenti al battaglione specialisti del genio pel disimpegno del servizio aeronautico.

Lo stabilimento predetto si compone di una direzione, di un ufficio d'amministrazione, di un cantiere aeronautico sperimentale (Vigna di Valle) e di vari reparti e sezioni il cui numero e le cui attribuzioni sono determinate da apposito regolamento di servizio interno da approvarsi dal Ministero.

Alla dipendenza diretta dello stabilimento, sia in linea tecnica, che disciplinare, è posta la 5ª compagnia specialisti (operai) del battaglione specialisti del genio, la quale, pur continuando a far parte organicamente e amministrativamente del battaglione, deve essere considerata come distaccata presso lo stabilimento.

Analogamente, dipenderanno direttamente in linea tecnica e disciplinare dalla direzione dello stabilimento le unità del battaglione specialisti che, per disposizioni del Ministero, sono distaccate presso il cantiere sperimentale di Vigna di Valle per le manovre occorrenti ai collaudi dei dirigibili.

*c*) il *battaglione aviatori* (la cui formazione è determinata dall'allegato n. 3), al quale sono affidate le mansioni di servizio relative alla manovra degli aeroplani, nonchè alle riparazioni e rinnovazioni degli apparecchi, allo studio di nuovi mezzi aviatori, ecc.

Il battaglione aviatori è così composto:

Comando;

Reparto di manovra con due compagnie aviatori;

Reparto tecnico.

Il *comando* ha sede in Torino, ed è incaricato dell'amministrazione e disciplina interna di tutto il personale militare e civile assegnato al battaglione.

Il *reparto di manovra* è incaricato del funzionamento delle scuole d'aviazione e delle squadriglie mobili d'aeroplani. Le

scuole d'aviazione attualmente in esercizio sono le seguenti: Somma Lombarda, Aviano, Pordenone e Mirafiori (presso Torino); le squadriglie mobili sono dislocate in determinati punti del territorio dello Stato. Le due compagnie aviatori hanno sede normalmente a Torino, e da queste vengono distaccate le sezioni occorrenti all'esercizio di ciascuna scuola d'aviazione o squadriglia mobile.

Il *reparto tecnico* provvede a tutte le incombenze d'indole tecnica relative allo svolgimento del servizio dell'aviazione, ed è formato di vari uffici per lo studio dei problemi relativi all'aviazione, per le esperienze e collaudi di apparecchi e motori, per le officine di riparazioni, pel gabinetto aerodinamico, per l'amministrazione del materiale, ecc. Apposito regolamento di servizio interno da approvarsi dal Ministero determinerà le attribuzioni dei singoli uffici.

*Il Ministro* — P. Spingardi.

ALLEGATO 1.

## *Tabella graduale e numerica provvisoria di formazione del* **battaglione specialisti del genio**.

(il battaglione è composto di 1 stato maggiore, 5 compagnie specialisti, di cui una operai, 1 sezione radiotelegrafica, 1 sezione fotografica e 1 compagnia treno) (*a*).

| | Stato maggiore | 4 comp. specialisti di manovra | Una compagnia specialisti operai | Una sezione radiotelegrafica | Una sezione fotografica | Una compagnia treno | Totale del battaglione |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comandante (colonnello o tenente colonnello) | 1 | » | » | » | » | » | 1 |
| Tenente colonnello o maggiore relatore | 1 | » | » | » | » | » | 1 |
| Capitani (aiutante maggiore in 1ª, comandanti di compagnia, di sezione e al materiale) | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 |
| Tenenti o sottotenenti (di compagnia, alle sezioni e a disposizione) | 2 | 12 | 2 | 3 | 1 | 2 | 22 |
| Capitano medico | 1 | » | » | » | » | » | 1 |
| Ufficiali inferiori d'amministrazione | 3 | » | » | » | » | » | 3 |
| Totali ufficiali | 12 | 16 | 3 | 4 | 2 | 3 | 40 |
| Ragionieri geometri del genio | 3 | » | » | » | » | » | 3 |
| Capitecnici d'artiglieria e del genio | » | » | » | » | 1 | » | 1 |
| Applicati delle amministrazioni dipendenti | 2 | » | » | » | » | » | 2 |
| Ufficiali d'ordine dei magazzini militari | 1 | » | » | » | » | » | 1 |
| Totale impiegati | 6 | » | » | » | 1 | » | 7 |

(*a*) Si fa cenno delle sole sezioni che hanno un organico di truppa.

*Segue* ALLEGATO 1.

| | Stato maggiore | 4 comp. specialisti di manovra | Una compagnia specialisti operai | Una sezione radiotelegrafica | Una sezione fotografica | Una compagnia treno | Totale del battaglione |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sottufficiali di carriera — Marescialli, marescialli capi e marescialli maggiori | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | » | 9 |
| Sottufficiali con cariche speciali (sergenti maggiori o marescialli dei tre gradi) — guarda magazzino | 1 | » | » | » | » | » | 1 |
| guarda parco | 1 | » | » | » | » | » | 1 |
| capo operaio del laboratorio di riparazione | 1 | » | » | » | » | » | 1 |
| maestro d'arme | 1 | » | » | » | » | » | 1 |
| trombettiere | 1 | » | » | » | » | » | 1 |
| contabili | 2 | » | » | » | » | » | 2 |
| d'armamento | 1 | » | » | » | » | » | 1 |
| Sergenti maggiori o marescialli | » | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 |
| Totale sottufficiali di carriera | 10 | 8 | 2 | 2 | 2 | 1 | 25 |
| Sergenti di leva o volontari (escluso il maniscalco) | » | 12 | 3 | 3 | 2 | 2 | 22 |
| Sergente maggiore, sergente o caporale maniscalco | » | » | » | » | » | 1 | 1 |
| Caporali maggiori di compagnia | » | 16 | 4 | 4 | 2 | 3 | 29 |
| Caporale maggiore o caporale di maggiorità | 2 | » | » | » | » | » | 2 |
| Caporali maggiori o caporali di contabilità | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 |
| Caporale maggiore o caporale aiutante di sanità | 1 | » | » | » | » | » | 1 |
| Caporali maggiori o caporali trombettieri | 2 | » | » | » | » | » | 2 |
| Caporali | » | 32 | 8 | 8 | 4 | 6 | 58 |
| Appuntati | » | » | » | » | » | 6 | 6 |
| Trombettieri | » | 8 | 2 | 2 | 1 | 2 | 15 |
| Sellaio | » | » | » | » | » | 1 | 1 |
| Soldati | 20 (1) | 404 | 129 | 80 | 24 | 66 | 720 |
| Totale sottufficiali e truppa | 39 | 484 | 149 | 100 | 33 | 89 | 894 |
| Quadrupedi | » | » | » | » | » | 80 | (2) 83 |

*Segue* ALLEGATO 1

(1) Due di essi sono di mestiere armaiolo od affini.
(2) Compresi 3 cavalli di carica per ufficiali.

**Note.** — *a*) Il battaglione specialisti del genio ed i servizi da esso dipendenti comprendono il comando, il riparto parchi areostatici, il riparto dirigibili, oltre alle sezioni varie.

*b*) Con disposizione ministeriale viene ripartito tra il comando i reparti e le sezioni suddette il personale indicato dalla presente tabella, completato, secondo le esigenze dei singoli servizi, da altro personale (ufficiali e truppa) delle varie armi e della R. marina.

*c*) Al battaglione sono assegnati ufficiali inferiori, richiamati dalla posizione di servizio ausiliario, per il servizio di magazzino, e per la gestione del materiale.

*d*) Al quadro organico del battaglione (personale di truppa) possono, per disposizione ministeriale, essere arrecate modificazioni in dipendenza della necessità del servizio.

*e*) Quando il battaglione ha allievi ufficiali di complemento o allievi sergenti in numero tale da formare un plotone, terra questo in forza allo stato maggiore, il quale avrà uno o due sergenti o sergenti maggiori in più dell'organico, tratti temporaneamente dalle compagnie.

ALLEGATO 2.

*Tabella graduale e numerica provvisoria di formazione dello* **stabilimento di esperienze e costruzioni aeronautiche**

| | |
|---|---|
| 1 | Direttore (tenente colonnello o maggiore del genio). |
| 2 | Capitani del genio. |
| 4 | Tenenti o sottotenenti del genio. |
| 1 | Tenente o sottotenente medico. |
| 8 | Totale ufficiali. |
| 2 | Capitecnici d'artiglieria e genio. |
| 2 | Disegnatori tecnici. |
| 4 | Totale impiegati civili. |

ALLEGATO 3.

## *Tabella graduale e numerica provvisoria di formazione del* **battaglione aviatori.**

(Il battaglione è composto di uno stato maggiore e di 2 compagnie aviatori).

| | Stato maggiore | 2 compagnie aviatori | Totali |
|---|---|---|---|
| Tenente colonnello (comandante) | 1 | » | 1 |
| Maggiore (relatore) | 1 | » | 1 |
| Capitani (aiut. magg. in 1°, comandanti di compagnia e a disposizione) | 10 | 2 | 12 |
| Tenenti e sottotenenti (di compagnia e a disposizione) | 18 | 6 | 24 |
| Tenenti e sottotenenti medici | 6 | » | 6 |
| Totale ufficiali | 36 | 8 | 44 |
| Sottufficiali di carriera: Marescialli (maggiori, capi, ordinari) | 3 | 2 | 5 |
| Sottufficiali di carriera: Sottufficiali con cariche speciali (sergenti maggiori o marescialli dei tre gradi): guardamagazzino | 1 | » | 1 |
| Sottufficiali di carriera: Sottufficiali con cariche speciali (sergenti maggiori o marescialli dei tre gradi): portalettere | 1 | » | 1 |
| Sottufficiali di carriera: Sottufficiali con cariche speciali (sergenti maggiori o marescialli dei tre gradi): capi operai al laboratorio di riparazione | 4 | » | 4 |
| Sottufficiali di carriera: Sottufficiali con cariche speciali (sergenti maggiori o marescialli dei tre gradi): maestro d'arma | 1 | » | 1 |
| Sottufficiali di carriera: Sottufficiali con cariche speciali (sergenti maggiori o marescialli dei tre gradi): di contabilità | 2 | » | 2 |
| Sottufficiali di carriera: Sottufficiali con cariche speciali (sergenti maggiori o marescialli dei tre gradi): d'armamento | 1 | » | 1 |
| Sottufficiali di carriera: Sergenti maggiori o marescialli | » | 2 | 2 |
| Totale sottufficiali di carriera | 13 | 4 | 17 |
| Sergenti di leva o volontari | » | 6 | 6 |
| Caporali maggiori di compagnia | » | 8 | 8 |
| Caporali maggiori o caporali di maggiorità | 1 | » | 1 |
| Caporali maggiori o caporali di contabilità | 2 | 2 | 4 |
| Caporali maggiori o caporali aiutanti di sanità | 4 | » | 4 |
| Caporali maggiori o caporali trombettieri | 1 | » | 1 |
| Caporali | » | 16 | 16 |
| Trombettieri | » | 6 | 6 |
| Soldati | (1) 18 | 220 | 238 |
| Totale sottufficiali e truppa | 39 | 262 | 301 |

(1) Due di essi di mestiere armaiuolo ed affini e fanno parte della squadra per la manutenzione delle armi, prescritta dall'istruzione sul servizio dei materiali del gruppo C presso i corpi.

**Note.** — *a*) Gli ufficiali addetti al battaglione esclusi i medici sono fuori quadro.

*b*) Il battaglione aviatori comprende un comando e due reparti: di manovra e tecnico.

*c*) Con disposizione ministeriale viene ripartito fra il comando ed i reparti predetti il personale indicato nella presente tabella, completato secondo le esigenze del servizio, da altro personale comandato (ufficiali e truppa) delle varie armi e della R. marina.

*d*) Al battaglione sono assegnati in numero variabile ufficiali richiamati dalla posizione ausiliaria per servizi di magazzino e consegnatari di materiale.

*e*) Al quadro organico del battaglione (truppa) possono, per ministeriale disposizione, essere arrecate modificazioni in dipendenza delle necessità del servizio.

N. **298.** — SERVIZIO DI COMMISSARIATO. — **Magazzini militari di distribuzione viveri da sottoporsi a riscontro effettivo.** — (Direzione generale servizi logistici ed amministrativi). — 30 giugno 1912.

Si notifica che i magazzini militari di distribuzione viveri, *alla diretta dipendenza degli uffici di commissariato*, i quali hanno gestione autonoma, s'intendono sottoposti, al pari dei panifici militari, al riscontro effettivo stabilito dalla legge 11 luglio 1897.

*Il Ministro* — P. SPINGARDI.

---

N. **299.** — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — **Norme circa le richieste al reclusorio militare dei taccuini mod. 154.** — (Direzione generale servizi logistici ed amministrativi). — 1° luglio 1912.

Il reclusorio militare ha provveduto alla ristampa del *taccuino per il rilascio di ordini scritti* mod. 154, il quale risulta ora formato di una *copertina* di tela inglese e di *fascicoli* composti ciascuno di 20 foglietti di carta quadrettata da inserire nella copertina stessa.

In attesa di apportare la relativa variante al catalogo degli stampati, si avvertono i corpi che nelle richieste mod. 311 dovranno inscrivere separatamente il fabbisogno delle copertine da quello dei fascicoli.

*Il Ministro* — P. SPINGARDI.

---

N. **300.** — PUBBLICAZIONI MILITARI. — **Nuove pubblicazioni dell'istituto geografico militare.** — (Segretariato generale). — 3 luglio 1912.

L'istituto geografico militare ha allestite e poste in vendita le seguenti nuove pubblicazioni:

Carta topografica del Regno d'Italia al 100,000, edizione a tratteggio:

Foglio 225 (Guspini);

Foglio 227 (Muravera).

Ciascun foglio L. 1,00.

*Il Ministro* — P. SPINGARDI.

N. **301.** — AVANZAMENTO. — **Limiti di anzianità per l'iscrizione degli ufficiali in congedo nei quadri di avanzamento per l'anno 1912.** — (Segretariato generale). — 4 luglio 1912

A mente delle prescrizioni contenute nel § 207 del regolamento per l'esecuzione della legge sull'avanzamento nel R. esercito, si indicano qui di seguito i limiti di anzianità entro i quali devono essere compresi gli ufficiali in congedo per la iscrizione sui quadri di avanzamento per il 1912.

Gli specchi di proposta di avanzamento e gli specchi di avanzamento relativi agli ufficiali suddetti dovranno giungere entro il 30 novembre p. v. al Ministero (Direzione generale personale ufficiali), ad eccezione di quelli relativi ai maggiori generali ed ai colonnelli che verranno inviati per il 20 ottobre al Gabinetto del ministro.

| | | |
|---|---|---|
| Maggiori generali a | tutto | il 1907; |
| Colonnelli | id. | il 1904; |
| Tenenti colonnelli | id. | il 1908; |
| Maggiori | id. | il 1907; |
| Capitani | id. | il 1901; |
| Tenenti | id. | il 1902; |
| Sottotenenti | id. | il 1907. |

*Il Ministro* — P. SPINGARDI.

---

N. **302.** — AVANZAMENTO. — **Dispensa dagli esami teorico-pratici od esperimenti per il giudizio di idoneità all'avanzamento degli ufficiali di complemento e della milizia territoriale.** — (Segretariato generale). — 5 luglio 1912.

In relazione al comma *c*) del n. 205 del regolamento per la esecuzione della legge sull'avanzamento, si avvertono le autorità interessate che per gli ufficiali di complemento o della milizia territoriale, i quali abbiano raggiunto l'anzianità di grado di seguito indicata, e che prestino un servizio di almeno 15 giorni o prendano parte all'intero svolgimento di qualcuna delle grandi esercitazioni (secondo le prescrizioni del n. 5 dell'*Atto* 184 del *giornale militare* del 1907) il servizio stesso dovrà tener luogo degli esami teorico-pratici o dell'esperimento prescritto per l'avanzamento.

Per detti ufficiali, pertanto, una commissione composta delle stesse autorità che concorrono normalmente alla compilazione delle note caratteristiche, dovrà esprimere, al termine del servizio prestato, il parere in merito all'idoneità all'avanzamento.

L'anzianità di grado che agli effetti della presente circolare dovrà essere raggiunta dagli ufficiali di cui si tratta, è la seguente:

Sottotenenti 4 anni, tenenti 10, capitani 12, maggiori 6.

*Il Ministro* — P. SPINGARDI.

---

N. **303**. — UFFICIALI IN CONGEDO. — MILITARI DI TRUPPA. — **Invio in congedo illimitato dei militari di 1ª categoria della classe 1889 richiamati alle armi col R. decreto 2 novembre 1911 e di altri militari che hanno compiuto la ferma o che si trovano in posizioni speciali.** — (Direzione generale leva e truppa). 5 luglio 1912.

1. Questo Ministero determina che il giorno *20 luglio corrente* sia iniziato in Libia e nei presidi dell'Egeo il rimpatrio e congedamento di tutti i richiamati della classe 1889.

Il rimpatrio avverrà gradatamente, secondo le istruzioni che saranno impartite dal comando del corpo d'occupazione della Libia e, per i presidi dell'Egeo, dal comando della 6ª divisione speciale, tenuto conto della particolare posizione in cui trovansi i richiamati da congedarsi e dei provvedimenti da prendersi per la loro sostituzione.

Pertanto, di mano in mano che tali richiamati giungeranno in Italia verranno avviati dal luogo di sbarco ai depositi e corpi cui si presentarono all'atto del richiamo, a cura dei quali dovranno essere congedati e rinviati alle loro case.

2. Il congedamento dei richiamati di detta classe che si trovano in Italia avrà luogo il 15 agosto p. v., prevedendosi che in quel giorno sarà presso che compiuto il rimpatrio e congedamento dei provenienti dalle truppe mobilitate.

3. Contemporaneamente e con lo stesso criterio stabilito dai precedenti numeri, dovranno essere congedati tutti gli altri militari della classe 1889 che, al termine della loro ferma o del periodo di servizio per essi stabilito, non furono licenziati dalle armi perchè a quel tempo era già avvenuto il richiamo della classe medesima.

Dal congedamento sono però esclusi i sergenti provenienti

dai caporali maggiori e caporali richiamati i quali hanno assunto la ferma di tre anni e l'obbligo di rimanere almeno un anno in servizio dopo conseguita la promozione a sergente.

4. Tutti indistintamente i militari di cui trattasi dovranno essere rinviati in congedo dagli stessi centri di mobilitazione cui si presentarono allorchè furono richiamati.

Pertanto, quelli di essi che, successivamente alla loro presentazione alle armi, siano stati trasferiti ad altro corpo, debbono essere fatti rientrare a quello cui si presentarono e dal quale vennero vestiti.

I richiamati dei distretti di complemento saranno dai corpi rinviati al distretto di provenienza, dal quale verranno poi diretti ai rispettivi comuni.

Il movimento per detti congedamenti verrà regolato dai comandi di presidio, eccezione fatta per i congedandi appartenenti ai reggimenti del continente con deposito staccato, per i quali provvederà, a suo tempo, il comando del corpo di stato maggiore (ufficio trasporti) con apposito ordine di movimento. I corpi interessati comunicheranno in tempo utile al predetto comando la forza esatta dei militari da congedarsi e le singole località in cui essi si trovano.

5. Insieme coi richiamati della classe 1889 verranno pure congedati:

*a*) i militari della classe stessa, appartenenti alla seconda parte del contingente di cavalleria che, pel fatto di aver impreso servizio nella prima quindicina del mese di aprile 1910, si trovano tuttora alle armi;

*b*) i volontari ordinari della classe medesima, che si trovano nelle condizioni previste dalla circolare n. 28161 del 10 giugno 1911 e che abbiano già compiuto 28 mesi di servizio effettivo sotto le armi, eccettuati beninteso quelli rivestiti del grado di sottufficiale, che debbono compiere la ferma di tre anni;

*c*) i militari assegnati o trasferiti alla 2ª o alla 3ª categoria per qualsiasi titolo, o prosciolti dall'arruolamento volontario in applicazione dell'art. 112 del vigente testo unico delle leggi sul reclutamento, stati trattenuti in servizio perchè appartenenti alle truppe mobilitate;

*d*) i militari ai quali sia stato riconosciuto titolo all'invio in congedo anticipato per motivi di famiglia, a senso del § 675 e seguenti dell'istruzione complementare al regolamento sul reclutamento, purchè abbiano compiuto un anno di effettivo servizio;

*e*) i militari, già ammessi a ritardare la presentazione in servizio per l'ultimo comma dell'art. 6 della legge 15 dicembre 1907, n. 763, i quali abbiano compiuto un anno di effettivo servizio;

*f*) i militari di 2ª categoria, chiamati alle armi nello scorso anno, che chiesero volontariamente di essere assegnati alle truppe mobilitate.

I comandi dei depositi e dei corpi — previ accurati accertamenti — compileranno e trasmetteranno prontamente alle rispettive unità mobilitate un elenco nominativo dei militari assegnati alle unità stesse e che si trovano in una delle posizioni specificate nelle varie lettere del presente numero, acciocchè i comandanti delle dette unità possano provvedere al loro rimpatrio ed invio in congedo.

Ad ogni buon fine si avverte che non potranno ottenere il rimpatrio ed il congedo stabilito nel presente numero i militari che si trovano in Libia e nell'Egeo, i quali verranno a compiere i periodi di servizio suaccennati o a conseguire l'assegnazione o il passaggio alla 2ª o alla 3ª categoria dopo avvenuto il rimpatrio della classe 1889. Essi dovranno quindi rimanere in servizio, a senso dell'articolo 133 del testo unico succitato, fino a che non siano emanate nuove disposizioni a loro riguardo.

6. I militari appartenenti a truppe mobilitate che, giusta la presente circolare, dovrebbero essere congedati, potranno, ove ne facciano domanda, rinunciare al rimpatrio ed al conseguente congedamento, purchè dichiarino di essere disposti a rimanere sotto le armi fino al termine della guerra, in analogia a quanto stabilisce l'art. 101 del citato testo unico delle leggi sul reclutamento.

Tale circostanza dovrà essere indicata sul rispettivo foglio matricolare con la seguente variazione: « *Trattenuto alle armi a sua domanda in applicazione del n. 6 della circolare n. 303 del 1912 . . . . . li . . . . . .* ».

7. Potranno altresì rinunciare all'invio in congedo i sergenti che vi abbiano titolo giusta le disposizioni della presente circolare, i quali, *avendo già compiuti tre anni di servizio*, aspirino a proseguire nella carriera delle armi. In questo caso, nel foglio matricolare, dovrà essere inscritta la seguente variazione: « *Trattenuto alle armi per proseguire nella carriera di sottufficiale . . . . . li . . . . . .* ».

8. All'atto dell'invio in congedo, tutti i militari cui si riferisce la presente circolare dovranno tornare effettivi al corpo o riparto dal quale debbono essere tenuti in forza, giusta le

vigenti tabelle di reclutamento e di mobilitazione del *luglio 1906* (modificate dalla 1ª, 2ª e 3ª serie di varianti successivamente diramate).

Tutte le variazioni matricolari relative al servizio prestato dai richiamati dovranno essere comunicate ai distretti dai rispettivi centri di mobilitazione; per quanto riguarda poi la variazione d'invio in congedo da inscriversi sui fogli matricolari dei militari ritornati dalla Libia o dall'Egeo si terrà presente quanto segue:

*a*) che pei militari, i quali saranno congedati il giorno stesso del loro sbarco, la variazione suaccennata sarà compilata in base alla formula 164 della tabella II annessa al regolamento per le matricole;

*b*) pei militari invece inviati in congedo posteriormente alla data di sbarco, la variazione di congedamento dovrà essere preceduta da quella di trasferimento al centro di mobilitazione, al quale si presentarono allorchè furono richiamati, ovvero - per i non richiamati — al corpo di provenienza, avvertendo che la relativa data deve corrispondere con quella dello sbarco.

9. I militari congedandi, che sono in licenza di convalescenza per infermità non provenienti da causa di servizio, debbono essere congedati in patria sotto la data stabilita dal precedente n. 2.

Quelli invece che furono inviati in licenza di convalescenza con assegno, a senso del § 45, lettera *b*), del regolamento sulle rassegne, per lesioni o infermità dipendenti da cause di servizio, debbono essere lasciati in tale posizione fino allo scadere della licenza, dovendosi poi esaminare se e quali diritti possano ad essi competere in dipendenza delle lesioni od infermità suddette.

10. Ai militari da congedarsi giusta la presente circolare non dovrà applicarsi quanto prescrive il n. 679, penultimo comma, del regolamento di disciplina. La disposizione di detto numero sarà però applicata ai militari indicati nelle lettere *b*), *d*) ed *e*) del precedente n. 5 e quindi nel computo del periodo di servizio stabilito dalle lettere stesse, non dovrà essere calcolato il tempo trascorso dai militari medesimi in prigione di rigore, durante la seconda metà del servizio totale da essi prestato.

I militari poi che siano stati proposti per una commissione di disciplina, o che si trovino in qualcuno degli altri casi di cui al § 934 del regolamento sul reclutamento, dovranno essere trattenuti sotto le armi in attesa che sia definita la loro posizione.

11. I comandi di corpo avranno cura che, in occasione del congedamento di cui trattasi, sia eseguito quanto è prescritto dagli articoli 2 e 4 del regolamento sulle dichiarazioni di residenza e sulle chiamate di controllo dei militari in congedo.

A tutti i congedandi dovranno essere fatte le spiegazioni, di cui alla circolare riservata n. 312 del 9 marzo scorso (*Direzione generale leva e truppa*), avente per oggetto: « Chiamata alle armi delle classi in congedo col mezzo della cartolina-precetto ».

Inoltre, i comandanti di corpo cureranno che ai libretti personali dei congedandi sia annesso il foglietto di notizie, di cui tratta il dispaccio-circolare n. 312 del 15 maggio scorso (*Direzione generale suddetta*).

12. Si avverte inoltre che i comandi di distretto provvederanno poi alla chiamata in servizio dei militari rilasciati in congedo provvisorio, a senso dell'ultimo alinea dell'art. 6 della legge 15 dicembre 1907, n. 763, per la circostanza d'aver avuto in servizio, allorchè fu chiamata alle armi la loro classe, un fratello cui, giusta la presente circolare, compete l'invio in congedo. La presentazione di detti militari dovrà aver luogo entro un mese dalla data d'invio in congedo del fratello.

13. Con gli stessi criteri stabiliti dai precedenti numeri 1 e 2, sarà altresì iniziato ed effettuato il rinvio in congedo dei sottotenenti di complemento, nati nell'anno 1889 e richiamati in servizio in seguito alla chiamata alle armi della corrispondente classe di leva, ad eccezione di quelli che si trovassero in servizio per effetto delle disposizioni contenute nella circolare n. 296 del corrente anno e che non avessero ultimato il servizio di prima nomina e di quelli che, facendo parte del corpo di occupazione della Libia o dei presidi dell'Egeo, aspirino alla nomina a sottotenente in servizio attivo permanente o dichiarino per iscritto di rinunciare al congedamento, per rimanere in servizio fino al termine della guerra.

I depositi dei corpi ai quali appartengono i sottotenenti di complemento da congedarsi dovranno segnalare al Ministero (*Direzione generale personale ufficiali*) le date del congedamento e, per quelli provenienti dalla Libia o dall'Egeo, anche la data dello sbarco in Italia.

**Norme amministrative.**

14. Per quanto riguarda le norme amministrative, da seguirsi pel congedamento stabilito con la presente circolare, dovrà osservarsi quanto appresso:

*a*) ai richiamati che sono in Italia verranno ritirati gli oggetti di vestiario e di equipaggiamento: essi saranno inviati in congedo con gli abiti civili che indossavano allorchè si presentarono ai corpi e che sono depositati nei magazzini reggimentali. Ove qualche corpo non avesse conservati tali indumenti civili, lascierà ai congedandi gli oggetti di corredo strettamente indispensabili e ben inteso delle ultime categorie, ed altrettanto sarà fatto per tutti quei congedandi che non siano richiamati.

Gli oggetti di corredo e di equipaggiamento verranno puliti, riattati e riassunti in carico secondo il disposto dell'articolo 319 del regolamento d'amministrazione. La galletta sarà possibilmente fatta consumare dagli stessi richiamati;

*b*) i richiamati che rientreranno dalla Libia o dall'Egeo porteranno la tenuta di tela e l'equipaggiamento individuale con una coperta da campo e le armi. Lasceranno ai corpi in Libia o nell'Egeo le tenute di panno (pastrani e mantelline comprese), le mantelline di tela impermeabile, le altre coperte da campo, le munizioni e le scatolette di carne in conserva. Ai depositi verseranno poi la coperta da campo, l'equipaggiamento e le armi. Riceveranno gli abiti civili come sopra è detto, conservando la tenuta di tela di cui sono provvisti;

*c*) i corpi si asterranno, d'ora innanzi, dal distribuire ai militari che dovranno essere congedati oggetti di corredo a titolo di rinnovazione, salvo casi di assoluto bisogno, ai quali dovrà ad ogni modo provvedersi con oggetti delle ultime classi;

*d*) ai congedandi da inviarsi all'estero non dovranno, in alcun caso, essere lasciati oggetti di divisa. È fatto obbligo alle autorità che provvedono al congedamento di assicurarsi, prima di rilasciare ai congedandi i documenti per il trasporto a tariffa militare sulle ferrovie o sul mare, che tale prescrizione sia stata pienamente osservata.

15. Per rendere, poi, più ordinata e regolare la contabilità delle spese di trasporto per i congedandi che rimpatriano dalla Libia o dall'Egeo, si dispone quanto appresso:

*a*) ogni singolo corpo o riparto dei presidi della Libia o dell'Egeo provvederà i rispettivi drappelli di congedandi del foglio di viaggio e del ruolino di marcia per ciascuna destinazione;

*b*) i drappelli di cui sopra partiranno dai presidi suddetti soddisfatti di ogni loro competenza fino a tutto il giorno d'imbarco;

*c*) il trasporto per mare (compresi i viveri di bordo da distribuirsi durante la traversata) dei drappelli che dalla Libia o dai presidi dell'Egeo rimpatriano con piroscafi postali avrà luogo in conto corrente; ciascun corpo dovrà rilasciare alla società di navigazione il prescritto documento di viaggio con l'indicazione. « Il trasporto si effettua in conto corrente ». Per i viaggi invece eseguiti con piroscafi di requisizione basterà che i capi drappello diano esattamente al comandante militare, o, in mancanza di esso, all'ufficiale più elevato in grado o più anziano la forza giornaliera del rispettivo drappello, che prende parte ai pasti a bordo, per dar modo di effettuare il regolare conteggio del vitto somministrato da ciascun piroscafo;

*d*) i comandi di presidio dei porti di sbarco, incaricandone uno o più corpi del presidio stesso, provvederanno, ai drappelli che devono proseguire il viaggio in ferrovia, il biglietto ferroviario dal posto di sbarco a destinazione, compilando, con la scorta dei fogli di viaggio, le necessarie richieste e prelevando, con pagamento diretto, i biglietti alla stazione di partenza; provvederanno altresì perchè agli stessi drappelli sia corrisposta l'indennità di trasferta dal giorno di sbarco a quello d'arrivo ai corpi o depositi ai quali sono effettivi, trattenendo su di essa l'importo dei viveri che potranno essere distribuiti nei luoghi di sosta e durante il viaggio in ferrovia;

*e*) le somministrazioni, di cui alla lettera *d*), saranno fatte risultare a tergo dei fogli di viaggio di ciascun drappello.

**Accompagnamento e disciplina dei drappelli in viaggio.**

16. Per quanto possibile, ed utilizzando anzitutto gli ufficiali e i graduati diretti in Libia e nell'Egeo coi complementi, i drappelli di congedandi saranno accompagnati — nei viaggi sia per ferrovia che per mare — secondo le norme del § 255 del regolamento sul servizio territoriale.

I comandi dei presidi della Libia o dell'Egeo potranno — in caso di bisogno — comandare ufficiali e graduati dei dipendenti reparti per l'accompagnamento di drappelli di congedandi, intendendosi però che tale personale sbarcando in Italia rimarrà a disposizione dell'intendenza di Napoli per ulteriori viaggi di complementi.

Ad evitare poi alcuni inconvenienti lamentati nel movimento pel congedamento della classe 1888 si ricordano le seguenti *prescrizioni:*

*a*) ogni ufficiale comandante di drappelli con varie destinazioni dovrà essere munito di uno speciale ruolino graduale nominativo di tutti i congedandi affidatigli, indipendentemente dai ruolini di marcia di cui sono provvisti i singoli drappelli;

*b*) i capi drappello, e specialmente gli ufficiali, debbono esercitare continua vigilanza sugli uomini loro affidati e curarne così il vettovagliamento, come l'ordine e la disciplina, *rispondendo* personalmente di tutti gli inconvenienti che potessero verificarsi;

*c*) l'ufficiale più elevato in grado o più anziano fra tutti i capi drappello assume le funzioni di comandante di tutte le truppe riunite sullo stesso piroscafo o sullo stesso treno. Egli quindi deve ingerirsi di *tutti* i drappelli e non solo degli uomini da lui direttamente dipendenti, come è nella lettera e nello spirito del regolamento sul servizio dei trasporti (ferrovia e mare). Spetta a lui, nei viaggi per mare, di utilizzare gli ufficiali a sua disposizione, raggruppando vari drappelli alla dipendenza di un ufficiale quando vi siano drappelli senza ufficiali.

In sostanza dovrà *assolutamente evitarsi* — come purtroppo è avvenuto nei recenti movimenti — che uomini sfuggano alla sorveglianza dei propri capi drappello, rendendosi anche irreperibili, e che dei capi drappello non si interessino di conoscere esattamente tutte le disposizioni che li riguardano e non si curino di farle osservare dai propri dipendenti. *Ogni ufficiale*, poi, deve ritenere come *doverosa iniziativa* quella di concorrere a mantenere l'ordine e la disciplina ed a facilitare le operazioni tutte relative al viaggio, quando se ne presenti l'occasione, anche per reparti che non dipendono da lui direttamente;

*d*) nei viaggi per mare le disposizioni del *còmandante militare* o del *capitano mercantile* del piroscafo hanno, per le truppe imbarcate, valore di *consegne* od *ordini tassativi* in relazione alle disposizioni del codice della marina mercantile;

*e*) per la giornata di sbarco i militari debbono ricevere viveri di bordo qualunque sia l'ora dello sbarco medesimo, sbarcando — crudi — i generi per i pasti che — in relazione all'ora dello sbarco — non si fossero potuti confezionare a bordo;

*f*) durante le soste e nei viaggi in ferrovia si dovranno osservare scrupolosamente gli ordini e le consegne dei comandi di presidi, commissioni militari di linea e comandi militari di stazione.

*Il Ministro* — P. SPINGARDI

Prezzo della presente dispensa L. 0 15

(1673) Roma 1912. — Tip. E. Voghera.

MINISTERO DELLA GUERRA

# GIORNALE MILITARE UFFICIALE

DISPENSA 30ª — 1912 — 13 luglio

1912 APRILE 4. - N. 304. — STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITÀ. — R. decreto n. 646 recante modificazioni al regolamento sugli stipendi ed assegni fissi per il R. esercito approvato con R. decreto 10 dicembre 1882 . *Pag.* 908

» 4 - » 305. — STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITÀ. — R. decreto n. 647 che modifica il R. decreto 19 aprile 1907, n. 201, per le indennità eventuali del R. esercito . . . . . » 913

1912 GIUGNO 28. - » 306. — STIPENDI ASSEGNI ED INDENNITÀ. — Legge n. 641 riguardante modificazioni al testo unico delle leggi sugli stipendi ed assegni fissi per il R. esercito . . . . . » 926

1912 LUGLIO 9. - » 307. — STIPENDI ASSEGNI ED INDENNITÀ. — Norme per l'applicazione dei decreti che modificano il regolamento sugli stipendi e assegni fissi per il R. esercito e il regolamento per le indennità eventuali; e della legge che modifica il testo unico delle leggi sugli stipendi ed assegni fissi. . . . . » 928

1912 MAGGIO 19. - » 308. — LEGGI E DECRETI RIFLETTENTI IL SERVIZIO GENERALE DELLO STATO. — R. decreto n. 554 col quale otto distretti amministrativi del Veneto vengono mutati in circondari ed ai rispettivi commissari distrettuali sono sostituiti i sottoprefetti . . . . . » 932

1912 GIUGNO 13. - » 309. — LEGGI E DECRETI RIFLETTENTI IL SERVIZIO GENERALE DELLO STATO. — Legge n. 555 sulla cittadinanza . . . . . » 936

» 23. - » 310. — CORPO NAZIONALE VOLONTARI CICLISTI ED AUTOMOBILISTI. — R. decreto che conferma nella carica il presidente del comitato centrale del corpo nazionale dei volontari ciclisti ed automobilisti . . . . . » 942

» 27. - » 311. — AVANZAMENTO. — Legge n. 699 che converte in legge il R. decreto 11 gennaio 1912, n. 2 relativo alla nomina ad ufficiale effettivo di sottotenenti di complemento e di sottufficiali del corpo di spedizione in Tripolitania e Cirenaica. . . . . » 943

» 27. - » 312. — MILITARI DI TRUPPA. — Legge n. 660 recante provvedimenti relativi a militari di truppa in posizioni speciali . . . . . » 944

» 30. - » 313. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Legge n. 689 riguardante la erogazione delle somme offerte dalla Nazione per l'incremento della flotta aerea . . . . . » 945

1912 LUGLIO 8. - » 314. — ARMI, MUNIZIONI E BUFFETTERIE. — Varianti alla circolare 225 del *giornale militare* 1910 . » 946

## ERRATA-CORRIGE.

Circolare n. 301, pag. 897. — In fine del titolo e del primo capoverso di detta circolare, *invece di:* 1912, *pongasi:* 1913.

Identica correzione va fatta nel sommario della dispensa a pag. 885.

1912 LUGLIO 8. - N. **315.** — CORRISPONDENZA UFFICIALE E SERVIZIO POSTALE E TELEGRAFICO. — Franchigia postale pei combattenti in Libia e nell'Egeo. — Franchigia telegrafica ai depositi dei corpi operanti in Libia e nell'Egeo. — Corrispondenza diretta a Rodi . . . . . *Pag.* 947

» 9. - » **316.** — MILITARI DI TRUPPA. — Trasferimento di capi armaiuoli nei reggimenti d'artiglieria da campagna di nuova formazione . . . . . » 947

» 10. - » **317.** — CIRCOSCRIZIONE TERRITORIALE MILITARE. — Circoscrizione territoriale per il servizio del genio » 948

» 10. - » **318.** — DISPOSIZIONI VARIE — Bande militari . . . . » 949

» 11. - » **319.** — AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — Posti disponibili nelle varie amministrazioni dello Stato, spettanti agli applicati delle amministrazioni militari dipendenti . . . . . » 949

» 11. - » **320.** — RECLUTAMENTO. — MILITARI DI TRUPPA. — Esclusione ed espulsione dal servizio militare . » » 952

» 11. - » **321.** — SERVIZIO SANITARIO. — Cure balneari . . . » » 955

» 11. - » **322** — DISPOSIZIONI VARIE. — Ripartizione fra i comandi di corpo d'armata della somma stanziata in bilancio per le conferenze agrarie » » 956

---

CIRCOLARE N. **304**. — STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITÀ. — **R. decreto n. 646 recante modificazioni al regolamento sugli stipendi e assegni fissi per il R. esercito, approvato con R. decreto 10 dicembre 1882.** — (Direzione generale servizi logistici ed amministrativi). — 4 aprile 1912 (1).

VITTORIO EMANUELE III, ECC. ECC., RE D'ITALIA.

Vista la legge sugli stipendi ed assegni fissi per il R. esercito, testo unico approvato col R. decreto 14 luglio 1898, n. 380, e modificato con le leggi 7 luglio 1901, n. 286; 2 giugno 1904, n. 216; 3 luglio 1904, nn. 300, 301 e 302; 8 luglio 1906, n. 305; 19 luglio 1906, n. 372; 30 dicembre 1906, n. 647; 21 marzo 1907, n. 84; 13 giugno 1907, n. 327; 14 luglio 1907, nn. 479, 483, 484 e 495; 5 gennaio 1908, n. 7; 2 luglio 1908, n. 328; 6 luglio 1908, n. 362; 8 maggio 1910, n. 226; 10 luglio 1910, n. 443; 17 luglio 1910, nn. 515, 530 e 549; 9 aprile 1911, n. 306; 25 giugno 1911, n. 611; 6 luglio 1911, nn. 683 e 690;

Vista la legge 17 luglio 1910, n. 511, relativa all'amministrazione e contabilità dei corpi, istituti e stabilimenti militari;

---

**(1) Della presente circolare e delle successive n. 305, 306 e 307 è fatto apposito estratto del quale sarà dall'ufficio d'amministrazione di personali militari vari inviato ai comandi, corpi, direzioni ed uffici un adeguato numero di esemplari determinato dal Ministero.**

Vista la legge 22 giugno 1911, n. 562, che approva lo stato di previsione della spesa del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario 1911-912;

Visto il R. decreto 28 ottobre 1904, n. 577, che istituisce i carabinieri aggiunti;

Visto il R. decreto 10 dicembre 1882, che approva il regolamento sugli stipendi ed assegni fissi per il R. esercito, modificato coi regi decreti 20 giugno 1886, 22 aprile 1888, 8 settembre 1889, 10 luglio 1890, 20 marzo 1892, 28 maggio 1899, 4 gennaio 1900 e 2 aprile 1908;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari della guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Agli articoli 7 e 9 del regolamento sugli stipendi ed assegni fissi per il R. esercito sono sostituiti i seguenti:

Art. 7. — *Assegno giornaliero dei sottufficiali, caporali e soldati, compresi quelli dell'arma dei carabinieri reali.*

§ 98. L'assegno giornaliero è dovuto ai sottufficiali, caporali e soldati per ogni giornata di servizio.

§ 99. L'assegno giornaliero continua:

*a*) ai sottufficiali di ogni arma e corpo ed agli uomini dell'arma dei carabinieri reali (compresi gli allievi carabinieri ed i carabinieri aggiunti) in licenza di convalescenza in seguito a rassegna per lesioni o infermità riportate per causa di servizio;

*b*) ai sottufficiali di ogni arma e corpo, agli appuntati dei carabinieri ed ai carabinieri raffermati, in licenza ordinaria e straordinaria, per un periodo di tempo non superiore a 60 giorni;

*c*) ai sottufficiali di ogni arma e corpo, agli appuntati dei carabinieri, ai carabinieri sieno o non raffermati, agli allievi carabinieri ed ai carabinieri aggiunti, in breve licenza, per tutta la durata della medesima;

*d*) ai sottufficiali di ogni arma e corpo ed agli uomini dell'arma dei carabinieri reali (esclusi gli allievi ed i carabinieri aggiunti) ricoverati in luoghi di cura;

*e*) agli invalidi del corpo invalidi e veterani in licenza speciale.

Gli allievi carabinieri nei casi previsti alle lettere *a*) e *c*) ricevono anche l'importo del vitto in contanti.

§ 100. L'assegno giornaliero è ridotto ai tre quinti per i sottufficiali detenuti in attesa di giudizio, salvo ad essi a ricevere la differenza quando vengano prosciolti dall'imputazione ch'era stata loro fatta.

§ 101. L'assegno giornaliero è sospeso:

*a*) ai sottufficiali, caporali e soldati che senza giustificate cause si assentano dal corpo, o ritardano a farvi ritorno;

*b*) ai caporali e soldati detenuti in attesa di giudizio.

§ 102. Nel caso di cui al comma *a*) del paragrafo precedente gli uomini che, rientrati al corpo, giustifichino l'assenza o il ritardo, riacquistano diritto agli assegni arretrati.

Così pure riacquistano diritto agli arretrati i caporali e soldati di cui al comma *b*) quando siano prosciolti dall'imputazione ch'era stata loro fatta.

§ 103. L'assegno giornaliero non è dovuto:

*a*) ai sottufficiali di ogni arma e corpo, agli appuntati dei carabinieri ed ai carabinieri raffermati, in licenza straordinaria, oltre il 60° giorno, salvo che si tratti di licenza di convalescenza in seguito a rassegna per lesioni o infermità riportate per causa di servizio;

*b*) ai carabinieri non raffermati, agli allievi carabinieri e ai carabinieri aggiunti, in licenza ordinaria e straordinaria, salvo nelle licenze di convalescenza di cui alla precedente lettera *a*);

*c*) ai caporali e soldati in licenza di qualsiasi specie;

*d*) ai caporali, soldati, allievi carabinieri e carabinieri aggiunti ricoverati in luoghi di cura;

*e*) ai caporali e soldati in viaggio isolato;

*f*) agli uomini i quali, per disposizioni speciali, devono ricevere gli assegni a carico di altre amministrazioni dello Stato.

§ 104. L'assegno giornaliero può essere sottoposto a ritenuta sino alla concorrenza di un quinto a sconto di addebiti per danni al corredo, per perdita e guasti di materiali e per assegni eventualmente ricevuti in più.

La ritenuta continua fino a che il debito sia estinto; è però sospesa per le truppe sul piede di guerra.

§ 105. L'assegno giornaliero dei militari dell'arma dei carabinieri reali, esclusi gli allievi ed i carabinieri aggiunti, è sottoposto alla ritenuta di lire 0,32, se dell'arma a cavallo, e di lire 0,28, se dell'arma a piedi, per le spese di vestiario,

salvo la restituzione, alla fine di ogni trimestre, della differenza tra le somme ritenute e l'importo delle spese del vestiario. Qualora le spese siano state superiori alle somme ritenute, il residuo debito va considerato come spesa fatta in conto del trimestre successivo.

§ 105 *bis*. L'assegno giornaliero dei sottufficiali delle altre armi e corpi è diminuito di lire 0,20 pei marescialli di qualunque grado e maestri d'arme di qualsiasi classe e di lire 0,12 per i sergenti maggiori e sergenti, per le spese di vestiario che sono fatte a conto diretto dell'amministrazione.

§ 105 *ter*. La decorrenza e la cessazione dell'assegno cominciano sempre dal giorno successivo a quello in cui avviene il cambiamento nella posizione degli uomini, cioè il fatto per il quale questi entrano a far parte della forza avente diritto ad assegno o cessano di appartenervi.

Valgono le stesse norme per i casi in cui l'assegno debba essere aumentato o diminuito.

§ 105 *quater*. Ai graduati delle classi richiamate dal congedo è dovuto l'assegno del grado, anche se risultino in eccedenza agli organici.

Pei richiamati rivestiti d'impiego speciale (zappatore, musicante, trombettiere, tamburino, maniscalco) l'assegno del grado stabilito per l'impiego stesso è dovuto solo quando gli impieghi siano previsti nel quadro organico e sempre quando i richiamati siano nuovamente incaricati dell'effettivo esercizio di esso impiego.

### Art. 9. — *Soprassoldi fissi per i sottufficiali, caporali e soldati.*

§ 114. I soprassoldi fissi stabiliti dalla tabella IX della legge sono dovuti ai sottufficiali, caporali e soldati per ogni giornata di effettiva presenza allo speciale servizio pel quale tali soprassoldi sono istituiti.

Non sono dovuti: durante le punizioni alla sala di disciplina (o prigione) di rigore; durante il ricovero nei luoghi di cura; durante le licenze o qualsiasi altra assenza.

§ 115. Il soprassoldo di cui alla lettera *b*) della tabella suddetta è dovuto agli uomini delle compagnie di sanità in servizio presso gli ospedali militari e stabilimenti dipendenti.

Tale soprassoldo è pagato alla mano:

*a*) *per metà* ai caporali e soldati, essendo l'altra metà devoluta al miglioramento della razione viveri;

*b*) *per intero* ai sottufficiali, ai caporali e soldati comandati altrove pel servizio d'infermiere.

Il soprassoldo spetta pure agli uomini di altri corpi comandati negli ospedali o stabilimenti dipendenti pel servizio di infermiere o per essere adibiti nell'impiego di caporale aiutante di sanità.

Il soprassoldo assegnato al caporale aiutante di sanità nei reggimenti può pure esser corrisposto al caporale o soldato che sia incaricato, con apposito ordine del giorno, di fare le veci di caporale aiutante di sanità, quando questi sia temporaneamente assente.

Il soprassoldo non è dovuto ai volontari di un anno ed agli attendenti.

§ 116. Il soprassoldo di cui alla lettera *c*) della tabella IX è dovuto agli uomini delle compagnie di sussistenza, in servizio presso le medesime oppure comandati altrove per prestazioni proprie del loro servizio tecnico.

Spetta pure agli uomini di altri corpi comandati temporaneamente per tali servizi presso le compagnie suddette.

Tale soprassoldo è pagato alla mano:

*a*) *per metà* ai caporali e soldati, essendo l'altra metà devoluta al miglioramento della razione viveri;

*b*) *per intero* ai sottufficiali, ai caporali e soldati comandati altrove per prestazioni tecniche.

Non spetta il soprassoldo alla mano ai militari allievi ufficiali o allievi sergenti, ai piantoni, alle ordinanze d'ufficio e agli attendenti. Ai militari allievi ufficiali e allievi sergenti è però pagata la metà del soprassoldo nel periodo che prestano servizio effettivo negli stabilimenti di commissariato.

§ 117. Il soprassoldo di cui alla lettera *d*) della tabella stessa spetta anche ai graduati d'altri corpi comandati a prestare servizio nelle compagnie di disciplina e stabilimenti militari di pena per ripianare le vacanze che si verificano nel personale di governo, e nei limiti dell'organico del personale medesimo.

Non spetta però agli aspiranti all'ammissione nel personale medesimo, durante l'esperimento.

§ 117 *bis*. I soprassoldi giornalieri pei carabinieri reali stabiliti dagli articoli 5 e 7 della legge 6 luglio 1911, n. 690, sono da considerarsi come un complemento all'assegno ordinario e vanno quindi regolati come quest'ultimo.

Art. 2.

Gli articoli 8 e 10 dello stesso regolamento sono abrogati.

Art. 3.

Il presente decreto entra in vigore dal 1° luglio 1911, salvo le eccezioni seguenti:

Ha la decorrenza dal 30 luglio 1911 la disposizione del § 117 *bis*; — dal 1° agosto 1911 quella del § 105 *bis*; — dal 1 aprile 1912 la disposizione del primo comma del § 117.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 4 aprile 1912.

VITTORIO EMANUELE

GIOLITTI.
P. SPINGARDI.

---

N. **305.** — STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITÀ. — **R. decreto n. 647 che modifica il R. decreto 19 aprile, 1907, n. 201, per le indennità eventuali del R. esercito.** — (Direzione generale servizi logistici ed amministrativi). — 4 aprile 1912.

VITTORIO EMANUELE III, ECC. ECC., RE D'ITALIA.

Visto l'art. 17 del testo unico delle leggi sugli stipendi ed assegni fissi per il R. esercito, approvato col R. decreto 14 luglio 1898, n. 380;

Vista la legge 17 luglio 1910, n. 511, relativa all'amministrazione e contabilità dei corpi, istituti e stabilimenti militari;

Vista la legge 22 giugno 1911, n. 562, che approva lo stato di previsione della spesa del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario 1911-912;

Vista la legge 6 luglio 1911, n. 683, sullo stato dei sottufficiali;

Vista la legge 6 luglio 1911, n. 690, relativa a provvedimenti per i sottufficiali e per i militari di truppa dell'arma dei carabinieri reali;

Visto il R. decreto 28 ottobre 1904, n. 577, che istituisce i carabinieri aggiunti;

Visto il R. decreto 19 aprile 1907, n. 201, che stabilisce le indennità eventuali per il R. esercito, modificato coi R. de-

creti 3 agosto 1908, n. 547; 23 giugno 1910, n. 473; 9 agosto 1910, n. 726; 28 ottobre 1910, n. 848; 29 dicembre 1910, n. 954 e 12 marzo 1911, n. 317;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari della guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Agli specchi annessi al R. decreto 19 aprile 1907, n 201, sono recate le seguenti modificazioni.

Nello specchio I:

È abolito il supplemento assegno per le razioni foraggio dei cavalli di truppa dell'arma dei carabinieri reali in accantonamento e in marcia;

Sono abolite le « indennità chilometriche per il trasporto del bagaglio » dei corpi e riparti in viaggio collettivo;

È soppressa la 3ª annotazione a complemento delle tariffe.

Nello specchio II:

Alle indennità di trasferta di 1ª e 2ª categoria stabilite per i marescialli, sergenti maggiori e sergenti sono sostituite le seguenti indennità di trasferta di 1ª categoria:

maresciallo di qualunque grado e maestro d'arme di qualunque classe, L. 1;

sergenti maggiori e sergenti, L. 0,50;

restando abolita l'annotazione riguardante gli aumenti giornalieri di cent. 30 pei sottufficiali non raffermati con premio.

Sono aggiunte le seguenti annotazioni:

5. L'indennità di trasferta pei caporali maggiori, caporali, appuntati e soldati delle varie armi e corpi tiene luogo dell'assegno e del vitto.

6. Pei sottufficiali di ogni arma e corpo e per i militari dell'arma dei carabinieri reali, compresi gli allievi e i carabinieri aggiunti, l'indennità di trasferta è data oltre all'assegno, e, per gli allievi carabinieri, all'importo del vitto.

È abolita la « indennità fissa ai corpi per sopperire alle spese di viaggio degli uomini di truppa isolati ».

Nello specchio III:

Al n. 1, lett. *c*): all'annotazione posta dopo la espressione: « Indennità mensile per spese di rappresentanza » è fatta

la seguente aggiunta: « e di lire 60 mensili quando rinunzia al beneficio dell'attendente »;

Il n. 12 *bis* è abolito;

Al n. 20 *f*), apporre la seguente annotazione:

(**) Il soprassoldo è portato a L. 1,25 dopo il primo anno intero di servizio isolato, ed a L. 1,50 dopo due anni interi dello stesso servizio isolato.

Il n. 22 è modificato nel modo seguente:

| | | |
|---|---|---|
| 22. Militari dei riparti ciclisti: | | |
| Sottufficiali . . . . . | L. 0,50 | Soprassoldo giornaliero di servizio (2). |
| Caporali e soldati . . . | » 0,10 | |
| Sottufficiali meccanici . | » 1,00 | |
| Caporali e soldati meccanici | » 0,40 | |

Al n. 30 *a*) e *b*) alla parola « militari », sostituire: « sottufficiali », togliere la chiamata (2) e cancellare l'annotazione 2) relativa.

Alle indennità d'ospedale previste nel n. 31 *a*) e *b*), sono sostituite le seguenti:

| | | |
|---|---|---|
| 31 *a*). Sergenti ricoverati in ospedali, infermerie di presidio e stabilimenti balneari militari . . . . . | L. 0,20 | Indennità giornaliera d'ospedale. |
| 31 *b*). Carabinieri aggiunti ricoverati in ospedali, infermerie di presidio e stabilimenti balneari militari . . . . . | » 0,40 | |

I n. 33 *a*) e *b*) sono aboliti.

Il n. 34 è abolito.

Tra le sedi indicate nel n. 36 *a*) è aggiunta quella di *Ozieri*.

Sono aggiunti i seguenti soprassoldi.

| | | |
|---|---|---|
| 6 *c*) ufficiali dei battaglioni bersaglieri ciclisti . . . . | L. 36,00 | Indennità mensile di servizio. |
| 6 *d*) ufficiali del battaglione automobilisti . . . . . | » 36,00 | |
| 10 *bis*. Ufficiali addetti ai comandi di stazione ed agli uffici di imbarco, nei periodi di grandi trasporti militari | L. 2,00 | Indennità giornaliera. |
| 10 *ter*. Ufficiali in campagna telefotografica nelle zone di frontiera, quando operano in località che superano l'altitudine di 2000 metri . . . | » 3,00 | Indennità giornaliera oltre al trattamento ordinario. |

| | | |
|---|---|---|
| 11 *bis*. Zappatori scelti e minatori scelti, non graduati, dei reggimenti zappatori e minatori del genio . . . . . | » 0,05 | Soprassoldo giornaliero di servizio (a). |
| 21 *d*). Appuntato carabiniere e carabiniere che assuma provvisoriamente il comando di una stazione nell'assenza del titolare . . . . . | » 0,50 | Soprassoldo giornaliero di servizio (1). |
| 25 *d*). Militari addetti al servizio delle riparazioni al vestiario ed alle calzature e a quello delle relative confezioni presso i corpi, quando il servizio è eseguito dall'amministrazione militare ad economia . . | » 0,10 | Mercede per ogni ora di lavoro (1). |
| 25 *e*). Militari che, per acquistare pratica, sono addetti alle piccole riparazioni al vestiario ed alle calzature presso i corpi di truppa, quando il servizio delle riparazioni è dato in appalto ad un capo operaio . . . | » 0,25 | Mercede per ogni otto ore di lavoro (1) |
| 25 *f*). Militari addetti al servizio delle riparazioni alle bardature presso i corpi, quando il servizio è affidato a un appaltatore . . . . . | » 0,10 | Mercede per ogni ora di lavoro (1) |
| 25 *g*). Allievi armaiuoli addetti al servizio delle riparazioni alle armi presso i corpi nei quali tale servizio è affidato al capo armaiuolo, e militari che, nei corpi sprovvisti di capo armaiuolo, attendono al servizio di armamento . | » 0,10 | Mercede per ogni ora di lavoro (1) |
| 29 *bis*. Militari dell'arma dei carabinieri reali comandati ad assistere alla macerazione del vecchio carteggio . . . | » 1,00 | Soprassoldo giornaliero a carico dell'amministrazione che richiede il servizio (1) |

| | | |
|---|---|---|
| 37. Militari del personale di governo o permanente dell'accademia militare, scuola militare e collegi militari (esclusi i palafrenieri): | | Supplemento al soprassoldo fisso stabilito dalla tabella IX della legge sugli stipendi ed assegni fissi. |
| Sottufficiali . . . . . | L. 0,40 | |
| Caporali, trombettieri e zappatori . . . . . | » 0,20 | |
| Soldati . . . . . | » 0,25 | |
| 38. Caporali e soldati, non in servizio isolato, che per ragioni di servizio non possano partecipare al rancio . . | » 0,40 | Supplemento pel vitto oltre l'importo del pane e dei viveri in contanti. |
| 39. Militari dell'arma dei carabinieri reali, compresi i carabinieri aggiunti, che debbano pernottare in altro comune ove non esiste stazione dell'arma . . . . . | » 0,60 | Indennità di pernottamento |
| 40. Militari delle compagnie di sanità, laureati in chimica o patentati in farmacia, incaricati dell'esercizio di una farmacia militare (eccettuati quelli addetti alle infermerie di presidio) . . . . . | » 0,50 | Soprassoldo giornaliero di servizio. |
| 41. Militari di ogni arma e corpo, nelle ricorrenze dell'anniversario della nascita di S. M. il Re, di S. M. la Regina Regnante, di S. M. la Regina Madre, di S. A. R. il Principe Ereditario, della festa nazionale del Regno e della festa militare del corpo: | | Soprassoldo di solennità cumulabile con qualunque altro assegno. |
| Sottufficiali . . . . . | L. 1,— | |
| Caporali e soldati . . . | » 0,15 | |

In corrispondenza del n. 11 *bis*, è apposta la seguente annotazione:

(*a*) Cumulabile, eventualmente, con le indennità di viaggio stabilite dallo specchio I.

Lo specchio IV è abolito.

In tutti i punti del R. decreto 19 aprile 1907, n. 201, e degli specchi annessivi, ove è detto: « uomini di truppa » e « truppa »; « maresciallo »; « maresciallo d'alloggio », deve

intendersi sostituito, rispettivamente: « sottufficiali, caporali e soldati »; « maresciallo di qualunque grado e maestro d'arme di qualunque classe »; « maresciallo d'alloggio di qualunque grado ».

Art. 2.

Sono approvate le norme annesse al presente decreto e firmate, d'ordine Nostro, dal ministro della guerra, le quali costituiranno parte integrante del regolamento per le indennità eventuali del R. esercito, approvato con R. decreto 19 aprile 1907, n. 201.

Art. 3.

Il presente decreto entra in vigore dal 1° luglio 1911, salvo le eccezioni seguenti:

Ha la decorrenza dal 30 luglio 1911 la soppressione del n. 33 *a*) e *b*) dello specchio III.

Ha la decorrenza dal 1° agosto 1911 la modificazione allo specchio II relativa alla istituzione dell'indennità di trasferta di 1ª categoria per i sottufficiali.

Hanno la decorrenza dal 1° aprile 1912:

i soprassoldi di cui ai nn. 1 *c*), 6 *c*), 6 *d*), 22, 25 *d*), 25 *f*), 25 *g*) e 29 *bis* dello stesso specchio III;

le modificazioni ai nn. 20 *f*) e 36 *a*) dello specchio medesimo;

la disposizione del 2° comma del § 1 delle annesse Norme.

Dalle date su indicate è abrogata ogni disposizione contraria a quelle che entrano in vigore con le date medesime.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 4 aprile 1912.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI.
P. SPINGARDI.

**NORME concernenti le indennità eventuali pel R. esercito, in aggiunta e a modificazione di quelle stabilite nel regolamento approvato col R. decreto 19 aprile 1907, n. 201.**

*A*) **Ufficiali ed impiegati.**

§ 1. Gl'impiegati civili dipendenti dall'amministrazione della guerra nei viaggi per servizio temporaneo hanno diritto alle

indennità eventuali secondo il grado militare cui sono assimilati. Nei trasferimenti definitivi di sede sono invece compensati a norma del R. decreto 1° novembre 1876, n. 3450.

Gli impiegati pei quali non esista assimilazione di rango a grado militare, nei viaggi per servizio temporaneo hanno diritto alle indennità da ufficiale subalterno.

§ 2. In occasione di movimenti collettivi di truppe per servizio di pubblica sicurezza e per grandi manovre, esercitazioni, campi d'istruzione e simili, non è dovuto alcun rimborso agli ufficiali pel trasporto del bagaglio, venendo questo spedito insieme con quello della truppa.

Negli altri viaggi per servizio collettivo (cambi di guarnigione o di distaccamento) è dovuto agli ufficiali, nei limiti di peso di cui allo specchio II, il rimborso della spesa che avrebbe sostenuta il corpo o riparto rispettivo se avesse fatto trasportare, insieme al proprio grosso bagaglio, quello degli ufficiali stessi, in base cioè al prezzo fissato dalla tariffa militare per la *grande* o la *piccola velocità*, secondo che con l'una o con l'altra velocità il corpo o riparto abbia fatto viaggiare il proprio grosso bagaglio.

Se poi il corpo o riparto, per recarsi ad un luogo al quale avrebbe potuto giungere per via di terra, abbia seguito in parte la via di mare, il rimborso agli ufficiali del trasporto del loro bagaglio può essere calcolato come se fosse stato compiuto intieramente per la via di terra, ma sempre in base alla tariffa militare per la piccola velocità e sempre che risulti che il bagaglio stesso abbia seguito tale via.

§ 3. L'indennità per la prima provvista di cavalli è estesa ai sottotenenti di nuova nomina provenienti dai sottufficiali dei carabinieri reali a cavallo.

§ 4. Alle indennità mensili di servizio agli ufficiali dei battaglioni bersaglieri ciclisti e del battaglione automobilisti stabilite al n. 6 *c*) e *d*) dello specchio III, sono applicabili le disposizioni dei §§ 153, 154 e 155 del regolamento per le indennità eventuali.

§ 5. L'indennità giornaliera stabilita al n. 10 *bis* dello specchio III è dovuta agli ufficiali addetti permanentemente od eventualmente ai comandi di stazione. È corrisposta nei soli periodi di grandi trasporti militari per chiamate o congedamenti di classi, per grandi manovre, per cambi di guarnigione e per altri movimenti di speciale importanza ordinati dal Ministero della guerra, e pei soli giorni nei quali ciascuna stazione è interessata nel movimento.

Lo stesso trattamento è dovuto agli ufficiali addetti o comandati agli uffici d'imbarco, nei casi di straordinari trasporti di materiali, previa però l'autorizzazione del comando del presidio.

*B*) **Sottufficiali, caporali e soldati.**

INDENNITÀ PER SERVIZI COLLETTIVI.

§ 6. L'indennità di marcia spettante ai caporali e soldati può essere, a giudizio del comandante, totalmente o per metà impiegata nel miglioramento del vitto.

Per le truppe in alta montagna l'aumento di centesimi 10 dovuto a senso dell'annotazione 2 allo specchio I è sempre impiegato per intero nel miglioramento del rancio.

Ai sottufficiali l'indennità di marcia e l'aumento d'alta montagna sono sempre pagati alla mano per intero, meno quando convivano al rancio dei caporali e soldati, nel qual caso non è loro dovuto nè l'aumento suddetto, nè la parte dell'indennità che viene impiegata nel miglioramento del vitto.

INDENNITÀ PER SERVIZI ISOLATI.

*a*) *Indennità di trasferta e assegni di trasporto.*

§ 7. L'indennità di trasferta è dovuta tanto pei viaggi sulle strade ordinarie quanto per quelli sulle ferrovie e sul mare, esclusi i casi nei quali il vitto è pagato direttamente dall'amministrazione.

§ 8. Dalla indennità di trasferta spettante ai militari va dedotto l'importo delle razioni pane e viveri ricevute all'atto della partenza o nel corso del viaggio.

I militari in servizio isolato che siano ammessi a convivere al rancio presso un corpo di truppa continuano a ricevere la indennità di trasferta, ma sotto la deduzione dell'importo del vitto ricevuto.

§ 9. L'indennità è corrisposta: nei viaggi per ferrovia e per mare, in ragione delle giornate che devono essere impiegate nel viaggio a norma degli orari stabiliti per ogni itinerario; nei viaggi per via ordinaria, in ragione delle tappe che si determinano dal luogo di partenza a quello di destinazione.

Per le vie ordinarie ogni tappa si determina con distanze di 25 chilometri, salvo l'ultima tappa, la quale può essere anche di una distanza minore.

§ 10. L'indennità corre anche durante i soggiorni dipendenti da cause giustificate di forza maggiore, come sarebbero la

mancata coincidenza di treni, l'interruzione di linee, l'attesa di imbarco e simili, esclusi i casi di cui al seguente § 11.

Se però il militare si sofferma presso un corpo e sia a questo aggregato od entra in un ospedale, cessa di ricevere l'indennità di trasferta dal giorno susseguente a quello in cui sospende il viaggio e ne riprende il diritto nel giorno stesso in cui debba rimettersi in cammino.

§ 11. Quando nei viaggi per mare deve essere scontata quarantena in un lazzaretto, durante la quarantena gli uomini non hanno diritto alla indennità di trasferta, ma ricevono il vitto dal lazzaretto per conto dell'amministrazione militare.

Se non vi è convenzione con questo per la somministrazione dei viveri, gli uomini hanno diritto, pei giorni di permanenza, alla indennità di trasferta.

Nello stabilire le giornate di permanenza nel lazzaretto, non si tien conto del giorno di sbarco; si computa invece il giorno in cui gli uomini sono lasciati in libertà o riprendono imbarco.

§ 12. I militari chiamati avanti ad autorità giudiziarie militari o citati presso un tribunale ordinario in causa penale (preture, tribunali, corti d'assise), sia come testimoni sia come inquisiti a piede libero, hanno diritto all'indennità di trasferta per tutta la durata dell'assenza ed agli assegni di trasporto.

Queste disposizioni non sono però applicabili ai militari dell'arma dei carabinieri reali, dovendo per essi applicarsi le disposizioni dell'art. 15 della *Tariffa giudiziaria in materia penale* 23 dicembre 1865, n. 2701.

§ 13. Ai militari dell'arma dei carabinieri reali nei viaggi per tramutamento di sede, per ammissione in luoghi di cura e per licenza senza diritto ad essegni è concesso il rimborso, sino al limite di chilogrammi 40, della spesa pel trasporto in ferrovia della cassetta d'equipaggiamento, e il rimborso delle spese effettivamente incontrate pel trasporto della cassetta stessa extra ferrovia; ciò, però, sempre quando il trasporto della cassetta sia necessario.

Questa disposizione non è applicabile ai marescialli nei trasferimenti definitivi o di durata superiore a 90 giorni, spettando ad essi le indennità fissate dallo specchio II.

§ 14. Le indennità di trasferta sono date secondo il grado, salvo quanto è stabilito dal § 25 pei richiamati dal congedo.

Ai sottufficiali sospesi dal grado spetta soltanto l'indennità da soldato.

Ai militari dell'arma dei carabinieri reali, compresi gli allievi carabinieri e carabinieri aggiunti, nei viaggi per recarsi

in congedo o al domicilio scelto nell'occasione del collocamento a riposo, è dovuta l'indennità di trasferta comune agli altri corpi, cioè: ai marescialli d'alloggio l'indennità da maresciallì; ai brigadieri l'indennità da sergente maggiore; ai vice brigadieri da sergente; agli appuntati e carabinieri da caporali, e agli allievi carabinieri e carabinieri aggiunti l'indennità da soldato.

§ 15. I militari inviati in licenza ordinaria o straordinaria senza assegni hanno diritto all'indennità di trasferta di 1ª categoria e al trasporto fino al comune cui sono diretti, e da questo alla sede del corpo o del distaccamento al ritorno.

Quelli che durante la licenza ordinaria o straordinaria o per un periodo di essa conservano l'assegno, non hanno diritto ad alcuna indennità salvo che siano richiamati per motivi di servizio nelle condizioni di cui al § 102 *d*) del regolamento per le indennità eventuali, nel qual caso sono applicabili le disposizioni del paragrafo medesimo.

§ 16. Ai caporali e soldati in breve licenza è dovuta l'indennità di trasferta di 2ª categoria per tutta la durata della licenza, compresi i giorni di viaggio per l'andata e pel ritorno, ma non spetta il rimborso delle spese di trasporto.

La stessa indennità spetta per un periodo non superiore a 30 giorni ai caporali musicanti in licenza ordinaria e straordinaria, escluso anche per essi il rimborso delle spese di trasporto.

I caporali e soldati in breve licenza, che passino in licenza ordinaria o straordinaria, perdono il diritto al trattamento di breve licenza anche rispetto ai giorni già trascorsi in tale posizione, e ricevono invece il trattamento stabilito per le licenze ordinarie e straordinarie.

I caporali e soldati in licenza di convalescenza in seguito a rassegna per lesioni o infermità riportate per causa di servizio ricevono l'indennità di trasferta di 2ª categoria per tutta la durata della licenza.

b) *Norme speciali per le reclute.*

§ 17. Le reclute residenti nel comune stesso del distretto hanno diritto, per il giorno della presentazione, purchè questa avvenga nelle ore antimeridiane del giorno fissato dal manifesto di chiamata, all'indennità di trasferta di 1ª categoria.

§ 18. Alle reclute provenienti da un comune diverso da quello del distretto sono dovuti gli *assegni di viaggio* (inden-

nità di trasferta di 1ª categoria per le giornate di viaggio e le spese pel trasporto a tariffa militare sulle ferrovie e sui piroscafi) dal comune di residenza al distretto. Perderanno però la indennità di trasferta pel giorno della presentazione se questa avvenga nelle ore pomeridiane del giorno fissato dal manifesto, salvo che il ritardo sia dovuto a cause non a loro imputabili.

Alle reclute provenienti da un comune diverso dal proprio non sono dovuti gli assegni di viaggio se esse non producono il foglio di congedo provvisorio (o foglio di riconoscimento) munito del « visto per la partenza » e della firma del sindaco del comune da cui provengono. Se però si presentino nelle ore antimeridiane del giorno fissato riceveranno pel giorno medesimo l'indennità di trasferta.

§ 19. Alle reclute provenienti dall'estero sono dovuti gli assegni di viaggio dalla frontiera al distretto semprechè risulti in modo certo la loro provenienza.

c) *Norme speciali per gli uomini inviati in congedo*

§ 20. Agli uomini avviati in congedo illimitato sono dovuti gli assegni di viaggio sino al comune nel quale concorsero alla leva.

§ 21. Anche ai congedandi, cui fosse concesso di recarsi in un comune diverso da quello in cui hanno concorso alla leva, sono dati gli assegni di viaggio sino al comune nel quale dichiarano di prendere dimora.

In questi casi gli assegni stessi non possono essere corrisposti se non in seguito ad autorizzazione scritta, data, individuo per individuo, dal comandante del corpo.

§ 22. Ai congedati che all'atto della chiamata della leva dimoravano in paese estero, se domandino di tornare all'estero gli assegni di viaggio sono dati sino alla frontiera, qualunque sia il luogo eletto per residenza fuori del Regno. Eguale trattamento, colle norme di cui al secondo comma del paragrafo precedente, può concedersi a quelli che all'atto della chiamata della leva dimoravano nel Regno, se domandino di andare all'estero.

Quando per recarsi all'estero debbano prendere imbarco, si considera come frontiera dello Stato il luogo in cui si passa a bordo.

§ 23. Pei congedati in modo assoluto o collocati a riposo, sono dovuti gli stessi mezzi di viaggio e colle stesse norme

stabilite pei mandati in congedo illimitato, osservando, pei militari dell'arma dei carabinieri reali collocati a riposo, quanto è stabilito dal precedente § 14.

d) *Norme speciali per gli uomini richiamati dal congedo.*

§ 24. Ai richiamati sono dovuti gli stessi assegni di viaggio e nello stesso modo che è prescritto per le reclute e pei congedati.

§ 25. Pel viaggio dal comune di residenza al luogo di presentazione, spetta per tutti i richiamati, qualunque ne sia il grado, l'indennità di trasferta da soldato. Pel viaggio nel rinvio in congedo, spettano le indennità del grado.

§ 26. Nel rinvio in congedo le indennità spettano solo fino al comune della precedente residenza.

Quando però la chiamata di una classe abbia avuto luogo coi procedimenti stabiliti per la mobilitazione cioè coll'ordine della presentazione immediata, le indennità di viaggio per l'invio in congedo, pei congedandi che al momento della chiamata si trovavano in altro comune, potranno dai comandanti di corpo anche essere concesse fino al comune di residenza. In questo caso occorre l'autorizzazione scritta, individuo per individuo, del comandante del corpo.

INDENNITÀ PER SERVIZI E POSIZIONI SPECIALI.

§ 27. Il soprassoldo stabilito dal n. 11 *bis* dello specchio III è dovuto per ogni giornata di presenza al corpo. Spetta soltanto ai militari non graduati, nominati zappatori e minatori scelti, con ordine del comandante del corpo.

§ 28. Il soprassoldo stabilito dal n. 21 *d)* dello specchio III è dovuto anche se il militare, per assumere il provvisorio comando della stazione, non debba assentarsi dalla propria sede.

§ 29. Il soprassoldo dei caporali e soldati dei riparti ciclisti (n. 22 dello specchio III), come pure quello dei sottufficiali dei riparti medesimi che convivono al rancio dei caporali e soldati, possono, a giudizio del comandante, essere totalmente o parzialmente impiegati nel miglioramento del vitto, con le norme, pei sottufficiali, di cui al § 6.

§ 30. La mercede di L. 0,25 per ogni otto ore di lavoro (n. 25 *e* dello specchio III) da corrispondersi ai militari addetti alle piccole riparazione al vestiario ed alle calzature presso i corpi quando il servizio delle riparazioni è affidato ad un capo operaio, è dovuta pel solo tempo in cui tali militari lavorano sotto la direzione e per conto del capo operaio.

§ 31. L'orario di lavoro, e conseguentemente il minimo e il massimo della rimunerazione giornaliera da corrispondersi in base alla mercede di lavoro stabilita dai n. 25 *f*) e *g*) dello specchio III ai militari addetti al servizio delle riparazioni alle bardature presso i corpi, quando il servizio è affidato a un appaltatore, agli allievi armaiuoli addetti al servizio delle riparazioni alle armi presso i corpi nei quali tale servizio è affidato al capo armaiuolo, e ai militari che, nei corpi sprovvisti di capo armaiuolo, attendono al servizio di armamento, è determinato dal consiglio d'amministrazione, coll'approvazione del comandante del corpo.

È in facoltà del consiglio d'amministrazione, su proposta dei singoli ufficiali preposti alla direzione e sorveglianza dei servizi di riparazione alle bardature e alle armi e al servizio di armamento, di ridurre alla metà od anche di sospendere, per dati periodi di tempo, il compenso a quei militari la cui produttività, per mancanza tanto di maestria quanto di attività, non corrisponda alle retribuzioni per essi stabilite, pur rimanendo per essi l'obbligo di lavorare per l'intero numero di ore come sopra determinato dal consiglio d'amministrazione.

§ 32. Il supplemento al soprassoldo fisso stabilito dalla tabella IX della legge sugli stipendi ed assegni fissi (n. 37 dello specchio III) è regolato nello stesso modo di tale soprassoldo.

§ 33. Il supplemento pel vitto, di cui al n. 38 dello specchio III, è dato ai caporali e soldati presenti (compresi, nelle marcie, quelli che precedono o seguono il corpo di 24 ore) che abbiano da attendere a servizi da compiersi necessariamente nelle ore del rancio, e sempre che non sia possibile o conveniente distribuir loro il vitto prima o dopo. È dovuto tale supplemento anche se i detti militari abbiano partecipato o possano partecipare ad un pasto.

Non spetta però il supplemento stesso agli uomini comandati di guardia a posti esterni lontani dal quartiere, agli attendenti, a coloro che siano esenti dal vitto, ai carabinieri reali e carabinieri aggiunti, nè ad intieri reparti o drappelli.

§ 34. L'indennità di pernottamento pei militari dell'arma dei carabinieri reali, compresi i carabinieri aggiunti, stabilita al n. 39 dello specchio III, è dovuta quando gli uomini sono comandati fuori della ordinaria residenza per operazioni proprie del servizio speciale dell'arma nel perimetro del rispettivo distretto, in ragione di ogni pernottamento fuori che importi un'assenza non minore di ore dodici, e semprechè non ricevano altra indennità a carico del Ministero dell'interno o dei municipi.

§ 35. Il soprassoldo di solennità (n. 41 dello specchio III) è dovuto ai presenti nel giorno della ricorrenza (compresi gli aggregati di qualunque arma), tranne soltanto i puniti colla prigione o sala di disciplina di rigore e gli individui in prigione o in sala in attesa di giudizio.

Spetta pure ai comandati altrove in servizio isolato ed agli uomini in viaggio per servizio.

Quando in uno stesso giorno ricorrono due solennità, è dovuto un solo soprassoldo.

Per tale soprassoldo sono inoltre applicabili le norme del § 29.

**Disposizioni varie.**

§ 36. In tutti i punti del regolamento per le indennità eventuali ove è detto: « uomini di truppa » e « truppa »; « maresciallo »; « maresciallo d'alloggio », deve intendersi sostituito rispettivamente: « sottufficiali, caporali e soldati »; « maresciallo di qualunque grado e maestro d'arme di qualunque classe »; « maresciallo d'alloggio di qualunque grado ».

§ 37. I §§ 170 *bis*, 187, 190 e 206 a 213 del regolamento pes le indennità eventuali sono soppressi.

Nel § 189 del regolamento medesimo è soppresso il primo comma, e nel secondo comma all'indicazione: « (n. 33 *b*) » è sostituita l'altra: « (n. 33 *c*) ».

§ 38. Fino a quando i battaglioni ciclisti e automobilisti non funzionino interamente come tali, l'indennità mensile e il soprassoldo giornaliero di cui ai §§ 4 e 29 delle presenti Norme saranno corrisposti soltanto agli ufficiali, sottufficiali, caporali e soldati di quei riparti dei battaglioni stessi che funzionino come ciclisti o automobilisti.

Visto: d'ordine di S. M.
*Il ministro della guerra*
P. SPINGARDI.

---

N. **306.** — STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITÀ — **Legge n. 641 riguardante modificazioni al testo unico delle leggi sugli stipendi ed assegni fissi per il R. esercito.** — (Direzione generale servizi logistici ed amministrativi). — 28 giugno 1912.

VITTORIO EMANUELE III, ECC. ECC., RE D'ITALIA.

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Al testo unico delle leggi sugli stipendi ed assegni fissi per il R. esercito, approvato con R. decreto 14 luglio 1898, n. 380, e modificato con le leggi 7 luglio 1901, n. 286; 2 giugno 1904, n. 216; 3 luglio 1904, nn. 300, 301 e 302; 8 luglio 1906, n. 305; 19 luglio 1906, n. 372; 30 dicembre 1906, n. 647; 21 marzo 1907, n. 84; 13 giugno 1907, n. 327; 14 luglio 1907, nn. 479, 483, 484 e 495; 5 gennaio 1908, n. 7; 2 luglio 1908, n. 328; 6 luglio 1908, n. 362; 8 maggio 1910, n. 226; 10 luglio 1910, n. 443; 17 luglio 1910, nn. 515, 530 e 549 e 9 aprile 1911, n. 306, sono recate le seguenti modificazioni.

Art. 2.

Nella tabella I al testo attuale, per quanto concerne i capi musica, sostituire: « Stipendi, indennità per servizio speciale per gli ufficiali dell'esercito permanente »:

« Maestro-direttore di banda, stipendio L. 2400 » (1).

Nella tabella IV:

1° al comma *e*) è aggiunto: « ispettore dei servizi di commissariato ».

2° è aggiunto il seguente comma:

*u*) « capitani di fanteria chiamati alle funzioni di direttore dei conti nei rispettivi reggimenti, sempre quando rinunzino a tenere cavallo di servizio, L. 500 ».

---

(1) Ai maestri direttori di banda spetta un aumento di stipendio di L. 400 dopo ciascuno dei primi quattro quadrienni di servizio.

Art. 3.

La tabella IX è soppressa.

**Disposizioni transitorie e generali.**

Art. 4.

La concessione dell'indennità di carica all'ispettore dei servizi di commissariato ha effetto dal 1° settembre 1910.

Art. 5.

Il Governo del Re è autorizzato a recare varianti fino al 30 giugno 1912, alle indennità eventuali per il tempo di pace, in temporanea eccezione all'art. 17 del testo unico delle leggi sugli stipendi ed assegni fissi.

Con decreto del ministro del tesoro saranno introdotte nello stato di previsione della spesa per l'esercizio 1911-912 le variazioni necessarie per l'attuazione della presente legge e per le varianti da apportarsi alle indennità eventuali.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 28 giugno 1912.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI.
P. SPINGARDI.

---

N. **307.** — STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITÀ. — **Norme per l'applicazione dei decreti che modificano il regolamento sugli stipendi e assegni fissi per il R. esercito e il regolamento per le indennità eventuali; e della legge che modifica il testo unico delle leggi sugli stipendi ed assegni fissi.** — (Direzione generale servizi logistici ed amministrativi). — 9 luglio 1912.

I.

*Avvertenze generali.*

1. Nelle precedenti circolari n. 304 e 305 sono riportati i regi decreti 4 aprile 1912, n. 646 e 647, che hanno tra l'altro, sanzionato quanto, con varie disposizioni ministeriali, fu dovuto stabilire provvisoriamente in relazione al nuovo sistema amministrativo entrato in vigore col 1° luglio 1911 in conseguenza dell'abolizione delle masse interne dei corpi.

Essendo successivamente intervenuta la legge 28 giugno 1912, n. 641 (circolare n. 306), che ha abolito la tabella IX del testo unico delle leggi sugli stipendi ed assegni fissi, i decreti suddetti sono stati opportunamente modificati con altro R. decreto attualmente in corso, col quale i soprassoldi già stabiliti dalla tabella IX sono stati trasportati fra le indennità eventuali con decorrenza dal 18 luglio 1912, giorno in cui entrerà in vigore la citata legge.

Nelle disposizioni che seguono sono intanto indicate le modificazioni a detti due decreti.

## II.

*Norme per l'applicazione del R. decreto 4 aprile 1912, n. 646 (circolare n. 304), che modifica il regolamento sugli stipendi ed assegni fissi.*

2. In relazione alla soppressione della tabella IX della legge sugli assegni fissi, restano dal 18 luglio 1912 soppressi anche i §§ 114, 115, 116 e 117 del relativo regolamento (circolare n. 304). Questi hanno perciò vigore dalle date indicate nell'art. 3 della circolare medesima fino a tutto il 17 luglio 1912, e fino a questa data i relativi soprassoldi saranno conteggiati nei rispettivi capitoli degli assegni.

Dal 18 luglio 1912 i soprassoldi già stabiliti dalla tabella IX continueranno ad essere corrisposti, nella stessa misura e colle stesse norme, come indennità eventuali, giusta il nuovo R. decreto in corso, di cui è cenno al n. 1, e saranno perciò conteggiati a carico del capitolo « Indennità per servizi e posizioni speciali » (n. 50 dell'esercizio 1912-913).

3. Il soprassoldo giornaliero di centesimi 60 pei graduati di altri corpi comandati a prestar servizio nelle compagnie di disciplina e negli stabilimenti militari di pena per ripianare le vacanze nell'organico (§ 117 della circolare n. 304) è dovuto in luogo del soprassoldo di centesimi 40 concesso ai graduati medesimi col n. 8 della circolare n. 179 del 1910, il quale perciò cessa di essere dovuto dal 1° aprile 1912.

4. I soprassoldi di cui al § 117 bis della circolare n. 304 continueranno ad essere dalle legioni dei carabinieri reali conteggiati, nell'esercizio 1912-913, a carico del capitolo « Carabinieri reali — Indennità eventuali ».

## III.

*Norme per l'applicazione del R. decreto 4 aprile 1912, n. 647 (circolare n. 305), che modifica il regolamento per le indennità eventuali.*

5. *Indennità di trasferta dei sottufficiali.* Per la liquidazione delle differenze dovute ai sottufficiali, giusta il n. 8 delle circolari 370 e 394 del 1911 sarà osservato quanto segue:

*a*) Pel periodo dal 1° al 31 luglio 1911, i sottufficiali che nei viaggi e servizi isolati abbiano ricevuto l'assegno giornaliero fissato dalla legge 17 luglio 1910, n. 530 (circolare 332 del 1910), riceveranno la differenza tra l'indennità di trasferta

di 1ª categoria stabilita dallo specchio II sulle indennità eventuali e l'assegno giornaliero suddetto, cioè centesimi 31 i marescialli e centesimi 23 i sergenti maggiori e sergenti.

*b*) Per i viaggi e servizi isolati compiuti dal 1° agosto in poi dovrà essere pagata ai sottufficiali l'indennità di trasferta stabilita dal R. decreto 4 aprile 1912, n. 647 (circolare n. 305).

Per ottenere il pagamento delle suddette differenze i sottufficiali presenteranno al comandante del reparto, cui appartengono, una nota in cui siano indicati i giorni pei quali le differenze sono dovute. I comandanti di riparto, dopo avere confrontato con la scorta dei ruolini tascabili le note degli interessati, le rimetteranno all'ufficio d'amministrazione che provvederà ai necessari accertamenti con la scorta delle matrici dei fogli di viaggio. Pei viaggi e servizi compiuti presso altri corpi si chiederanno opportune informazioni a questi ultimi che, fatti i necessari accertamenti, ne comunicheranno l'esito ai corpi richiedenti, i quali eseguiranno le liquidazioni sopra indicate.

Compiuti gli accertamenti, sarà eseguito il pagamento ai creditori ritirandone quietanza sulle note di cui sopra.

Per il conteggio sul rendiconto sarà compilato apposito elenco nominativo corredato dalle note dei sottufficiali.

La spesa sarà imputata al capitolo « Indennità e spese per viaggi e servizi collettivi ed isolati » (49 per l'esercizio 1912-913).

6. *Supplemento all'assegno giornaliero pel vitto pei sottufficiali dei reggimenti granatieri e delle compagnie pontieri* (n. 30 *a*) e *b*) dello specchio III). Dovrà essere conteggiato col mod. 33 (R. A.) e imputato al capitolo « Indennità per servizi e posizioni speciali » (50 per l'esercizio 1912-913).

Non spetta il supplemento quando i sottufficiali convivano al rancio dei caporali e soldati, essendo già la razione viveri corrispondentemente aumentata, giusta il § 111 dell'Istruzione per i servizi di commissariato militare — Libro II.

7. *Militari addetti ai comandi di stazione ed agli uffici di imbarco nei periodi di grandi trasporti militari.* In relazione all'indennità giornaliera stabilita nel n. 10 *bis* dello specchio III per gli ufficiali addetti ai comandi di stazione ed agli uffici d'imbarco nei periodi di grandi trasporti militari, si avverte che ai sottufficiali, caporali e soldati nelle stesse condizioni, è dovuto il soprassoldo di cui al n. 27 *b*) dello specchio medesimo.

8. *Mercedi di lavoro (n 25 d), e), f) e g) dello specchio III).* Vanno conteggiate nel modo seguente:

Quelle di cui alle lettere *d)* ed *e)*, a carico del capitolo « Corredo alle truppe » (n. 61 per l'esercizio 1912-913)

Quella della lettera *f)*, a carico del capitolo « Foraggi » (n 64).

Quella della lettera *g)* a carico del capitolo « Spese generali » (n. 57).

Le somme che gli appaltatori dei lavori di cui alle lettere *e)* ed *f)* sono tenuti a corrispondere, a norma dei contratti, a favore dell'amministrazione per l'opera dei militari, sono dai corpi conteggiate come proventi e versate a reintegrazione dei rispettivi capitoli del bilancio.

9. *Supplemento per il personale di governo o permanente dell'accademia, scuola militare e collegi militari* (n. 37 dello specchio III). Dal 1° luglio 1911 al 17 luglio 1912 va corrisposto separatamente dal soprassoldo fisso di cui alla tabella IX, lettera *a)*, della legge sugli assegni. Dal 18 luglio 1912 in poi formerà, insieme col detto soprassoldo, un'unica competenza da conteggiarsi per intero a carico del capitolo « Indennità per servizi e posizioni speciali ».

10. In relazione al § 6 delle *Norme* contenute nella circolare n. 305, l'indennità di marcia dovuta ai caporali e soldati è conteggiata sugli specchi numerici mod. 43 (R. A.) solo per la parte dovuta alla mano perchè non impiegata nel miglioramento del vitto. Nel disporre per tali miglioramenti di vitto si avrà cura, per semplicità di conteggio, che la quantità di viveri da prelevarsi in più dell'ordinario corrisponda alla metà o all'intero importo dell'indennità.

Pei sottufficiali l'indennità è conteggiata per intero, salvo per quelli conviventi al rancio dei caporali e soldati, pei quali sarà dedotta la quota impiegata nel miglioramento del rancio.

L'aumento di centesimi 10 per le truppe in alta montagna essendo sempre impiegato nel miglioramento del rancio, non sarà conteggiato sugli specchi numerici. Pei sottufficiali valgono le norme di cui al comma precedente.

11. Quando il soprassoldo pei militari dei riparti ciclisti (n. 22 dello specchio III) ed il soprassoldo di solennità (n. 41 dello specchio stesso) sono totalmente o parzialmente impiegati nel miglioramento del vitto, giusta la facoltà concessa al comandante del corpo dai §§ 29 e 35 delle *Norme* predette, sarà conteggiata la sola quota pagata alla mano, con norme analoghe a quelle del precedente n. 10.

III.

*Norme per l'applicazione della legge 28 giugno 1912, n. 641 (circolare n. 306), che modifica il testo unico delle leggi sugli stipendi e assegni fissi.*

12. Oltre a quanto è stabilito nei numeri precedenti, si avverte che in seguito al trattamento che con la legge suddetta viene fatto ai maestri direttori di banda, resta soppresso, dal 18 luglio 1912, l'*Atto* 37 del 1907 riguardante le « indennità ai capi musica con anzianità anteriore al 1° luglio 1904 ».

Ove, però, qualche maestro direttore di banda venisse, eccezionalmente, coll'applicazione della legge, a percepire assegni minori di quelli dei quali attualmente gode fra stipendio, aumenti triennali e indennità personale di cui al cennato *Atto*, conserverà, a carico dell'assegno per la musica, la differenza tra gli attuali assegni complessivi e quelli nuovi, fino a che con la maturazione di altro quadriennio di servizio la differenza medesima venga ad essere assorbita.

*Il Ministro* — P. SPINGARDI.

---

N. **308**. — LEGGI E DECRETI RIFLETTENTI IL SERVIZIO GENERALE DELLO STATO. — **R. decreto n. 554 col quale otto distretti amministrativi del Veneto vengono mutati in circondari ed ai rispettivi commissari distrettuali sono sostituiti i sottoprefetti.** — (Direzione generale leva e truppa). — 19 maggio 1912.

VITTORIO EMANUELE III, ECC. ECC., RE D'ITALIA.

Visto l'articolo 335, n. 2, del testo unico della legge comunale e provinciale approvato con Nostro decreto 21 maggio 1908, n. 269;

Ritenuta la opportunità di provvedere alla mutazione dei distretti delle provincie della Venezia in circondari, e alla sostituzione dei sottoprefetti ai commissari distrettuali, limitando, per ora, tale provvedimento ai soli commissariati distrettuali rimasti tuttora aperti, fra tutti quelli elencati nella tabella di reparto allegata al testo della legge comunale e provinciale, pubblicato nel Veneto col R. decreto 2 dicembre 1866, n. 3352;

Visto il voto favorevole dei Consigli delle provincie interessate;

Veduto il parere del Consiglio di Stato;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro, segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

I distretti delle provincie della Venezia, indicati nella seguente tabella, sono mutati in circondari, conservando il capoluogo attuale, e la circoscrizione vigente, quali risultano dalla tabella stessa.

| N. d'ordine | Distretti mutati in circondari | Provincie alle quali appartengono | COMUNI compresi nella circoscrizione del distretto mutato in circondario | Numero dei comuni |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Chioggia | Venezia | Chioggia — Cavarzere — Cona — Pellestrina. | 4 |
| 2 | Asiago | Vicenza | Asiago — Enego — Foza — Gallio — Lusiana — Roana — Rotzo — Treschè Conca. | 8 |
| 3 | Adria | Rovigo | Adria — Ariano nel Polesine — Bottrighe — Cà Emo — Contarina — Corbola — Donada — Lorèo — Papozze — Pettorazza — Porto Tolle — Rosolina — Taglio di Po. | 13 |
| 4 | Feltre | Belluno | Feltre — Alano di Piave — Arsiè — Cesio Maggiore — Fonzaso — Lamon — Lentiai — Pedavena — Quero — San Gregorio nelle Alpi — Santa Giustina Bellunese — Seren — Sovramonte — Vas. | 14 |
| 5 | Pieve di Cadore | Belluno | Pieve di Cadore — Auronzo — Borca — Calalzo — Cibiana — Comelico Superiore — Danta — Domegge — Lorenzago — Lozzo — Ospitale — Peraolo — San Nicolò in Comelico — San Pietro Cadore — Santo Stefano di Cadore — San Vito di Cadore — Sappada — Selva Bellunese — Valle di Cadore — Vigo — Vodo — Zoppè. | 22 |
| 6 | Cividale | Udine | Cividale nel Friuli — Attimis — Buttrio in Piano — Corno di Rosazzo — Drenchia — Faedis — Grimacco — Ipplis — Manzano — Moimacco — Povoletto — Premariacco — Prepotto — Remanzacco — Rodda — S. Giovanni di Manzano — S. Leonardo — S. Pietro al Natisone — Savogna — Stregna — Tarcetta — Torreano. | 22 |

| N. d'ordine | Distretti mutati in circondari | Provincie alle quali appartengono | COMUNI compresi nella circoscrizione del distretto mutato in circondario | Numero dei comuni |
|---|---|---|---|---|
| 7 | Pordenone | Udine | Pordenone — Andreis — Arba — Aviano — Azzano Decimo — Barcis — Brugnera — Budoja — Caneva — Cavasso Nuovo — Cimolais — Claut — Cordenons — Erto Casso — Fanna — Fiume — Fontana Fredda — Frisanco — Maniago — Montereale Cellina — Pasiano — Polcenigo — Porcia — Prata di Pordenone — Roveredo in Piano — Sacile — San Quirino — Vallenoncello — Vivaro — Zoppola | 30 |
| 8 | Tolmezzo | Udine | Tolmezzo — Amaro — Ampezzo — Arta — Cavazzo Carnico — Cercivento — Chiusaforte — Comeglians — Dogna — Enemonzo — Forni Avoltri — Forni di Sopra — Forni di Sotto — Lauco — Ligosullo — Moggio Udinese Ovaro — Paluzza — Paularo — Pontebba — Prato Carnico — Preone — Raccolana — Ravascletto — Ravèo — Resia — Resiutta — Rigolato — Sauris — Socchieve — Sutrio — Treppo Carnico — Verzegnis — Villa Santina — Zuglio. | 35 |

Art. 2.

Nei distretti suindicati, mutati in circondari, ai commissari distrettuali sono sostituiti i sottoprefetti, con tutte le attribuzioni e gli emolumenti assegnati a tale grado in tutti gli altri circondari del Regno.

Art. 3.

Il presente decreto andrà in vigore col 1° luglio 1912.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei de-

creti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 19 maggio 1912.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI.
TEDESCO.

---

Nei circondari istituiti nelle provincie venete in forza del R. decreto suddetto, il servizio della leva comincierà a funzionare a datare dal 1° gennaio 1913 e la direzione delle relative operazioni sarà a quella data assunta dai rispettivi sottoprefetti.

*Il Ministro* — P. SPINGARDI.

---

N. **309**. — LEGGI E DECRETI RIFLETTENTI IL SERVIZIO GENERALE DELLO STATO. — **Legge n. 555 sulla cittadinanza**. — (Direzione generale leva e truppa). — 13 giugno 1912.

VITTORIO EMANUELE III, ECC. ECC., RE D'ITALIA.

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

È cittadino per nascita:

1° il figlio di padre cittadino;

2° il figlio di madre cittadina se il padre è ignoto o non ha la cittadinanza italiana, nè quella di altro Stato, ovvero se il figlio non segue la cittadinanza del padre straniero secondo la legge dello Stato al quale questi appartiene;

3° chi è nato nel Regno se entrambi i genitori o sono ignoti o non hanno la cittadinanza italiana, nè quella di altro Stato, ovvero se il figlio non segue la cittadinanza dei genitori stranieri secondo la legge dello Stato al quale questi appartengono.

Il figlio di ignoti trovato in Italia si presume fino a prova in contrario nato nel Regno.

Art. 2.

Il riconoscimento o la dichiarazione giudiziale della filiazione durante la minore età del figlio che non sia emancipato, ne determina la cittadinanza secondo le norme della presente legge.

È a tale effetto prevalente la cittadinanza del padre, anche se la paternità sia riconosciuta o dichiarata posteriormente alla maternità.

Se il figlio riconosciuto o dichiarato è maggiorenne o emancipato, conserva il proprio stato di cittadinanza, ma può entro l'anno dal riconoscimento, o dalla dichiarazione giudiziale, dichiarare di eleggere la cittadinanza determinata dalla filiazione.

Le disposizioni del presente articolo si applicano anche ai figli la cui paternità o maternità consti in uno dei modi dell'art. 193 del codice civile.

Art. 3.

Lo straniero nato nel Regno o figlio di genitori quivi residenti da almeno dieci anni al tempo della sua nascita diviene cittadino:

1° se presta servizio militare nel Regno o accetta un impiego nello Stato;

2° se compiuto il 21° anno risiede nel Regno e dichiara entro il 22° anno di eleggere la cittadinanza italiana;

3° se risiede nel Regno da almeno dieci anni e non dichiara nel termine di cui al n. 2 di voler conservare la cittadinanza straniera.

Le disposizioni del presente articolo si applicano anche allo straniero del quale il padre o la madre o l'avo paterno siano stati cittadini per nascita.

Art. 4.

La cittadinanza italiana, comprendente il godimento dei diritti politici, può essere concessa per decreto reale, previo parere favorevole del Consiglio di Stato:

1° allo straniero che abbia prestato servizio per tre anni allo Stato italiano, anche all'estero;

2° allo straniero che risieda da almeno cinque anni nel Regno;

3° allo straniero che risieda da tre anni nel Regno ed abbia reso notevoli servigi all'Italia od abbia contratto matrimonio con una cittadina italiana;

4° dopo un anno di residenza a chi avrebbe potuto diventare cittadino italiano per beneficio di legge, se non avesse omesso di farne in tempo utile espressa dichiarazione.

Art. 5.

Il decreto reale di concessione non avrà effetto se la persona a cui la cittadinanza è conceduta non presti giuramento di essere fedele al Re e di osservare lo statuto e le altre leggi dello Stato.

Art. 6.

La cittadinanza può essere conceduta con legge speciale a chi abbia reso all'Italia servigi di eccezionale importanza.

Art. 7.

Salve speciali disposizioni da stipulare con trattati internazionali, il cittadino italiano nato e residente in uno Stato estero, dal quale sia ritenuto proprio cittadino per nascita, conserva la cittadinanza italiana, ma, divenuto maggiorenne o emancipato, può rinunziarvi.

Art. 8.

Perde la cittadinanza:

1° chi spontaneamente acquista una cittadinanza straniera e stabilisce o ha stabilito all'estero la propria residenza;

2° chi, avendo acquistata senza concorso di volontà propria una cittadinanza straniera, dichiari di rinunziare alla cittadinanza italiana, e stabilisca o abbia stabilito all'estero la propria residenza.

Può il governo nei casi indicati ai nn. 1 e 2 dispensare dalla condizione del trasferimento della residenza all'estero;

3° chi, avendo accettato impiego da un governo estero od essendo entrato al servizio militare di potenza estera, vi persista nonostante l'intimazione del governo italiano di abbandonare entro un termine fissato l'impiego o il servizio.

La perdita della cittadinanza nei casi preveduti da questo articolo non esime dagli obblighi del servizio militare, salve le facilitazioni concesse dalle leggi speciali.

Art. 9.

Chi ha perduta la cittadinanza a norma degli articoli 7 e 8 la riacquista:

1° se presti servizio militare nel Regno o accetti un impiego dello Stato;

2° se dichiari di rinunziare alla cittadinanza dello Stato a cui appartiene o provi di avere rinunziato all'impiego o al servizio militare all'estero esercitati nonostante divieto del governo italiano, ed in entrambi i casi abbia stabilito o stabilisca entro l'anno dalla rinuncia la propria residenza nel Regno;

3° dopo due anni di residenza nel Regno se la perdita della cittadinanza era derivata da acquisto di cittadinanza straniera.

Tuttavia nei casi indicati ai nn 2 e 3 sarà inefficace il riacquisto della cittadinanza se il governo lo inibisca. Tale facoltà potrà esercitarsi dal governo per ragioni gravi e su conforme parere del Consiglio di Stato entro il termine di tre mesi dal compimento delle condizioni stabilite nei detti nn. 2 e 3 se l'ultima cittadinanza straniera sia di uno Stato europeo, ed altrimenti entro il termine di sei mesi.

È ammesso il riacquisto della cittadinanza senz'obbligo di stabilire la residenza nel Regno, in favore di chi abbia da oltre due anni abbandonata la residenza nello Stato a cui apparteneva per trasferirla in altro Stato estero di cui non assuma la cittadinanza. In tale caso però è necessaria la preventiva permissione del riacquisto da parte del governo.

Art. 10.

La donna maritata non può assumere una cittadinanza diversa da quella del marito anche se esista separazione personale fra coniugi.

La donna straniera che si marita ad un cittadino acquista la cittadinanza italiana. La conserva anche vedova salvochè, ritenendo o trasportando all'estero la sua residenza, riacquisti la cittadinanza di origine.

La donna cittadina che si marita a uno straniero perde la cittadinanza italiana, semprechè il marito possieda una cittadinanza che pel fatto del matrimonio a lei si comunichi. In caso di scioglimento del matrimonio ritorna cittadina se risieda nel Regno o vi rientri, e dichiari in ambedue i casi di voler riacquistare la cittadinanza. Alla dichiarazione equivarrà

il fatto della residenza nel Regno protratta oltre un biennio dallo scioglimento, qualora non vi siano figli nati dal matrimonio predetto.

Art. 11.

Se il marito cittadino diviene straniero, la moglie che mantenga comune con lui la residenza, perde la cittadinanza italiana, semprechè acquisti quella del marito; ma può ricuperarla secondo le disposizioni dell'articolo precedente.

Se il marito straniero diviene cittadino, la moglie acquista la cittadinanza quando mantenga comune con lui la residenza.

Se però i coniugi siano legalmente separati e non esistano figli del loro matrimonio i quali, a termini dell'articolo successivo, acquistino la nuova cittadinanza del padre, può la moglie dichiarare di voler conservare la cittadinanza propria.

Art. 12.

I figli minori non emancipati di chi acquista o ricupera la cittadinanza divengono cittadini, salvo che risiedendo all'estero conservino, secondo la legge dello Stato a cui appartengono, la cittadinanza straniera. Il figlio però dello straniero per nascita, divenuto cittadino, può, entro l'anno dal raggiungimento della maggiore età o dalla conseguita emancipazione, dichiarare di eleggere la cittadinanza di origine.

I figli minori non emancipati di chi perde la cittadinanza divengono stranieri, quando abbiano comune la residenza col genitore esercente la patria potestà o la tutela legale, e acquistino la cittadinanza di uno Stato straniero. Saranno però loro applicabili le disposizioni degli articoli 3 e 9.

Le disposizioni del presente articolo si applicano anche nel caso che la madre esercente la patria potestà o la tutela legale sui figli abbia una cittadinanza diversa da quella del padre premorto. Non si applicano invece al caso in cui la madre esercente la patria potestà muti cittadinanza in conseguenza del passaggio a nuove nozze, rimanendo allora inalterata la cittadinanza di tutti i figli di primo letto.

Art. 13.

L'acquisto o il riacquisto della cittadinanza in tutti i casi precedentemente espressi, non ha effetto se non dal giorno successivo a quello in cui furono adempiute le condizioni e formalità stabilite.

Le domande e dichiarazioni di acquisto o riacquisto sono esenti da qualsiasi tassa e spesa.

Art. 14.

Chiunque risieda nel Regno, e non abbia la cittadinanza italiana, nè quella di un altro Stato, è soggetto alla legge italiana per quanto si riferisce all' esercizio dei diritti civili e agli obblighi del servizio militare.

Art. 15.

È equiparato al territorio del Regno, per gli effetti della presente legge, il territorio delle colonie italiane, salvo le disposizioni delle leggi speciali che le riguardano.

Art. 16.

Le dichiarazioni prevedute nella presente legge possono esser fatte all'ufficiale di stato civile del comune, dove il dichiarante ha stabilito o intende stabilire la propria residenza, o ad un regio agente diplomatico o consolare all'estero.

La facoltà di ricevere le dichiarazioni potrà essere estesa dal governo del Re ad altri pubblici ufficiali.

*Disposizioni transitorie.*

Art. 17.

Con l'entrata in vigore della presente legge sono abrogati gli articoli 4 a 15 del codi cecivile, l'art. 36 della legge sull'emigrazione 31 gennaio 1901, n. 23, la legge 17 maggio 1906, n. 217, e tutte le altre disposizioni contrarie alla presente legge.

Nulla però è innovato alle leggi esistenti riguardo alla concessione per decreto reale della cittadinanza comprendente il pieno godimento dei diritti politici agli italiani che non appartengono al Regno.

Restano salve le disposizioni delle convenzioni internazionali.

Art. 18.

Coloro che abbiano ottenuto la cittadinanza anteriormente alla presente legge, senza il godimento dei diritti politici, potranno conseguirla per decreto reale previo parere favorevole del Consiglio di Stato, quando concorrano le condizioni previste nell'art. 4.

Art. 19.

Lo stato di cittadinanza acquisito anteriormente alla presente legge non si modifica, se non pei fatti posteriori all'entrata in vigore di questa.

Ma coloro che, al momento dell'entrata in vigore della presente legge, hanno uno stato di cittadinanza diverso da quello che loro competerebbe secondo le disposizioni degli articoli precedenti, potranno entro l'anno dichiarare di eleggere la qualità di cittadino o di straniero, che sarebbe loro spettata secondo le disposizioni medesime.

Coloro a cui le disposizioni degli articoli precedenti attribuiscono il diritto di eleggere la qualità di cittadino o di straniero, potranno farne la dichiarazione entro un anno dal giorno dell'entrata in vigore della presente legge, anche se i termini siano scaduti, salvo che, potendo fare una dichiarazione analoga in forza della legge anteriore, abbiano omesso di farla.

Art. 20.

Il governo stabilirà con decreto reale, udito il parere del Consiglio di Stato, le norme per l'applicazione della presente legge, che entrerà in vigore il 1° luglio 1912.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 13 giugno 1912.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI.
DI SAN GIULIANO.
FINOCCHIARO-APRILE.
LEONARDI-CATTOLICA.
P. SPINGARDI.

---

N. **310.** — CORPO NAZIONALE VOLONTARI CICLISTI ED AUTOMOBILISTI. — **R. decreto che conferma nella carica il presidente del comitato centrale del corpo nazionale dei volontari ciclisti ed automobilisti.** — (Segretariato generale). — 23 giugno 1912.

VITTORIO EMANUELE III, ECC. ECC., RE D'ITALIA.

Vista la legge 16 febbraio 1908, n. 49, che istituisce il corpo nazionale dei volontari ciclisti e automobilisti;

Visto l'articolo 11 dello statuto del corpo approvato con R. decreto 10 marzo 1908, n. 142, modificato col R. decreto 18 giugno 1911, n. 1243;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari della guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

*Articolo unico.*

Il tenente generale

Ragni cav. Ottavio

è riconfermato nella carica di presidente del comitato centrale del corpo nazionale dei volontari ciclisti e automobilisti.

Il predetto Nostro ministro è incaricato dell'esecuzione del presente decreto, che sarà registrato alla Corte dei conti.

Dato a Roma, addì 23 giugno 1912.

VITTORIO EMANUELE.

P. SPINGARDI.

---

N. **311.** — AVANZAMENTO. — **Legge n. 699 che converte in legge il R. decreto 11 gennaio 1912, n. 2, relativo alla nomina ad ufficiale effettivo di sottotenenti di complemento e di sottufficiali del corpo di spedizione in Tripolitania e Cirenaica.** — (Segretariato generale). — 27 giugno 1912.

VITTORIO EMANUELE III, ECC. ECC, RE D'ITALIA.

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

È convertito in legge il R. decreto 11 gennaio 1912, n. 2, relativo alla nomina ad ufficiale effettivo di sottotenenti di complemento e di sottufficiali del corpo di spedizione in Tripolitania e Cirenaica.

Art 2.

Alle disposizioni contenute nel R. decreto indicato nel precedente articolo sono aggiunte le seguenti:

Il limite superiore di età per la nomina, in base alla presente legge, a tenente medico e veterinario è portato a 32 anni per i sottotenenti medici di complemento ed a 30 per quelli del corpo veterinario. I sottotenenti di complemento dei corpi amministrativi ed i marescialli delle compagnie di sussistenza, appartenenti al corpo di spedizione in Tripolitania e

Cirenaica, possono essere nominati sottotenenti effettivi di sussistenza indipendentemente dai titoli di studio e dagli esami prescritti dall'art. 4 della legge 17 luglio 1910, n. 531, previo il parere favorevole delle commissioni di avanzamento e purchè non oltrepassino il 36° anno di età e siano sottufficiali da almeno quattro anni.

I farmacisti militari di complemento del corpo di spedizione possono ottenere la nomina a farmacista militare effettivo, indipendentemente da ogni esame di concorso, previo il parere favorevole della commissione per l'ammissione del personale dei farmacisti militari effettivi.

I sottufficiali dell'arma dei carabinieri reali appartenenti al corpo di spedizione possono conseguire la nomina a sottotenente anche senza aver compiuto il corso di studi presso le scuole militari, purchè concorrano le condizioni indicate nella prima parte del presente articolo.

Le norme della presente legge sono applicabili anche a coloro i quali alla data della nomina ad ufficiale od a farmacista militare effettivo abbiano oltrepassato il limite superiore di età per essi stabilito, ma che non l'avessero raggiunto alla data dell'imbarco.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 27 giugno 1912.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI.
P. SPINGARDI.

---

N. **312**. — MILITARI DI TRUPPA. — **Legge n. 660 recante provvedimenti relativi a militari di truppa in posizioni speciali**. — (Direzione generale leva e truppa). — 27 giugno 1912.

VITTORIO EMANUELE III, ECC. ECC., RE D'ITALIA.

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

I caporali e soldati di artiglieria nominati operai militari od aiutanti telemetristi, i caporali e soldati di qualsiasi arma

o corpo nominati specialisti scelti in aeronautica ed i caporali e soldati che adempiono sotto le armi incarichi d'indole professionale specificati dal regolamento, possono contrarre il rissoldamento alle stesse condizioni e con gli stessi vantaggi previsti dalle disposizioni vigenti per i caporali e soldati di cavalleria e di artiglieria a cavallo.

Art. 2.

I militari che prestarono servizio nel corpo della R. guardia di finanza, in caso di richiamo alle armi per qualsiasi motivo, possono essere destinati a prestar servizio nella guardia stessa.

Art. 3.

All'art. 8 della legge 6 luglio 1911, n. 683, è aggiunto il seguente comma:

« Le promozioni a sergente maggiore ed ai vari gradi di maresciallo e di maestro d'arme dei sottufficiali delle truppe coloniali sono fatte dal comandante del R. corpo di truppe coloniali a cui appartengono ».

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 27 giugno 1912.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI.
P. SPINGARDI.

---

N. **313**. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — **Legge n. 689 riguardante la erogazione delle somme offerte dalla Nazione per l'incremento della flotta aerea.** — (Direzione generale artiglieria e genio). — 30 giugno 1912.

VITTORIO EMANUELE III, ECC. ECC., RE D'ITALIA.

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

*Articolo unico.*

Le somme che il Governo del Re riceverà dal Comitato centrale « per la flotta aerea d'Italia » incaricato di raccogliere offerte da cittadini e corpi morali per lo incremento della flotta aerea, saranno versate in tesoreria, con imputazione ad uno speciale capitolo dello stato di previsione della entrata, ed inscritte, con decreto del ministro del tesoro, in un apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero della guerra.

Per la erogazione delle dette somme saranno osservate le norme date col R. decreto 3 ottobre 1911, n. 1106, sanzionato con legge 4 aprile 1912, n. 306, dando, per quanto è possibile, preferenza all'industria nazionale.

Ordiniamo che la presente munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 30 giugno 1912.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI.
P. SPINGARDI.
TEDESCO.

---

N. **314.** — ARMI, MUNIZIONI E BUFETTERIE. — **Varianti alla circolare n. 225 del *giornale militare* 1910.** — (Direzione generale artiglieria e genio). — 8 luglio 1912.

Si invitano tutte le amministrazioni interessate a volere eseguire la seguente variante allo specchio che fa seguito alla circolare n. 225 del *giornale militare* del 1910.

A pag. 721 nel comma: « Cartucce », *in luogo di*:

VII — 21. — Cartucce a mitraglia per armi mod. 70 e 70/87 . . . . . L. 0,08

*porre*:

VII — 21-130. — Cartucce a mitraglia per armi mod. 70 e 70/87 . . . . . L. 0,08

*Il Ministro* — P. SPINGARDI.

N. **315**. - CORRISPONDENZA UFFICIALE E SERVIZIO POSTALE E TELEGRAFICO. — **Franchigia postale pei combattenti in Libia e nell'Egeo. — Franchigia telegrafica ai depositi dei corpi operanti in Libia e nell'Egeo. — Corrispondenza diretta a Rodi.** — (Direzione generale servizi logistici ed amministrativi). — 8 luglio 1912.

I. — Il Ministero delle poste e dei telegrafi ha così riassunto le concessioni eccezionali fatte per le corrispondenze dei militari di terra e di mare combattenti in Libia e nell'Egeo.

« Ai militari di terra e di mare operanti nelle isole dell'Egeo è concessa l'esenzione di tassa stabilita per quelli operanti in Libia e cioè pei militari di terra, l'esenzione è limitata alle corrispondenze da essi impostate purchè portino il bollo o timbro del riparto militare cui sono addetti o di un ufficio di posta militare; per quelli di mare l'esenzione, oltre alle corrispondenze da essi impostate e portanti il bollo o timbro di cui sovra, è estesa a quelle ad essi dirette a bordo delle R. navi, eventualmente non francate ».

II. — Lo stesso Ministero ha consentito che, per *la durata dell'attuale campagna*, i depositi di quei corpi che operano in Libia o nell'Egeo o vi hanno reparti, possano telegrafare *in franchigia*, alle famiglie dei militari combattenti, notizie a questi relative.

III. — Sulla corrispondenza diretta a *Rodi* non devesi mai omettere l'indicazione « *Egeo* », ad evitare che, come ripetutamente si è verificato, tale corrispondenza vada a *Rodi Garganico*.

*Il Ministro* — P. SPINGARDI.

---

N. **316**. — MILITARI DI TRUPPA. — **Trasferimento di capi armaiuoli nei reggimenti d'artiglieria da campagna di nuova formazione**. — (Direzione generale artiglieria e genio). — 9 luglio 1912.

Esaminate le domande qui pervenute a mente della circolare n. 200 del *giornale militare* c. a., tenuto conto delle regolari istanze già state inoltrate, da tempo, per ottenere la destinazione in un corpo con residenza fissa e considerate le ragioni addotte per concorrere all'assegnazione anzidetta, il Ministero

determina che, colla data del 1° agosto p. v. abbiano luogo i sottoindicati trasferimenti di capi armaiuoli:

Maresciallo maggiore C. A. Giuseppe Spinelli, dal 92° fanteria, trasferito al 25° artiglieria campagna.

Id. id. Luca Vitiello, dal 34° id., id. al 26° id. id.

Id. id. Bruno Sorrentino, dal 30° id., id. al 27° id. id.

Id. id. Francesco Campanella, dall'85° id., id. al 28° id. id.

Id. id. Giovanni Soletta, dal 29° id., id. al 32° id. id.

Id. id. Giuseppe Panvino, dal 69° id., id. al 36° id. id.

Id. id. Luigi Mussano, dal 54° id., id. al 1° id. pesante campale.

Id. id. Felice Foscaldi, dal 52° id., id. al 2° id. id. id.

Qualora, nel frattempo, pervenissero domande di trasferimento nei reggimenti di fanteria perdenti, per parte di altri capi armaiuoli, il Ministero ne darà avviso ai comandi di reggimento interessati. Passato il 1° agosto ed effettuati i movimenti sovraindicati, i reggimenti di fanteria perdenti, che non abbiano avuta altra comunicazione al riguardo, si riteranno autorizzati a procedere secondo le norme del § 8 dell'istruzione sul servizio dei materiali del gruppo *C*.

*Il Ministro* — P. SPINGARDI.

---

N. **317**. — CIRCOSCRIZIONE TERRITORIALE MILITARE. — **Circoscrizione territoriale per il servizio del genio.** — (Direzione generale artiglieria e genio). — 10 luglio 1912.

Alla tabella per la circoscrizione territoriale per il servizio del genio pubblicata in data 15 giugno 1912 sono apportate le seguenti varianti, per quanto riguarda la direzione del genio militare di Palermo.

| Direzione del genio | Sezioni | Uffici locali | *Annotazioni* |
|---|---|---|---|
| Palermo | 1ª Palermo | Girgenti | |
| | 2ª Palermo | Trapani | |
| | 3ª Palermo | Caltanissetta | |

*Il Ministro* — P. SPINGARDI.

N. **318**. — DISPOSIZIONI VARIE. — **Bande militari.** — (Direzione generale servizi logistici ed amministrativi). 10 luglio 1912.

Con riserva di pubblicare un fascicolo generale di aggiunte e varianti all'istruzione 23 dicembre 1908 per la costituzione ed il servizio delle bande dei reggimenti di fanteria di linea, il Ministero determina, frattanto, di adottare per le bande militari strumenti di sistema a pistone in luogo di quelli a cilindro (24 per ciascuna musica reggimentale) prescritti dalla istruzione stessa.

Perchè la sostituzione degli strumenti di ottone a bocchino, in uso, con i corrispondenti di sistema a pistone possa avvenire gradualmente e con uniformità di criterio presso tutti i corpi, si prescrivono le seguenti norme di immediata applicazione:

*a*) I comandi di reggimento assumendo in servizio un musicante effettivo suonatore di strumento a bocchino gli faranno un obbligo di provvedersi di uno strumento a pistone qualora già non lo possegga di tale sistema.

Eguale obbligo sarà fatto al musicante in caso di rinnovazione del proprio strumento.

*b*) Per quanto riguarda gli strumenti in distribuzione agli allievi ed aspiranti allievi le rinnovazioni che man mano si renderanno necessarie dovranno essere effettuate dai corpi acquistando esclusivamente strumenti di tipo a pistone.

*c*) Gli strumenti da acquistare dovranno in massima, ed essenzialmente per quanto concerne la forma, corrispondere alle prescrizioni contenute nella citata istruzione relative agli strumenti a cilindri, salvo quelle lievi differenze conseguenti al diverso sistema di macchina: soltanto per gli strumenti corrispondenti a quelli con quattro cilindri sarà ammesso che il quarto pistone sia collocato diversamente che il quarto cilindro, come in genere si pratica nella fabbricazione. I corni avranno i tre pistoni collocati a sinistra e la campana a destra.

*Il Ministro* — P. SPINGARDI.

---

N. **319**. — AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — **Posti disponibili nelle varie amministrazioni dello Stato, spettanti agli applicati delle amministrazioni militari dipendenti.** — (Direzione generale personali civili e affari generali). — 11 luglio 1912.

Si rende noto che sono disponibili i seguenti posti d'impiego, devoluti agli applicati delle amministrazioni militari dipen-

denti, pei quali non viene corrisposto dalle amministrazioni richiedenti, alcun assegno personale oltre lo stipendio.

1. *Un posto di applicato di 3ª classe nell'amministrazione centrale del Ministero delle finanze collo stipendio annuo di lire 1500*

A detto posto possono concorrere tutti gli applicati che seguono nel ruolo l'applicato Pietro Bellucci, ultimo proposto pel detto impiego ed esclusi Gaetano Siracusa, Paolo Ciattei, Giovanni Ferraro, Salvatore Distefano, Paolo Pagliarulo e Giuseppe Pensato, i quali sono stati proposti per altri impieghi.

2. *Dieci posti di applicato di 3ª classe nelle intendenze di finanza collo stipendio annuo di lire 1500 in qualunque residenza*

A detti posti possono concorrere tutti gli applicati che seguono nel ruolo l'applicato Francesco Antonio Ventura ultimo invitato per tale impiego colla circolare 44 del 31 gennaio 1912

Sono anche ammessi a concorrervi tutti i sottufficiali aspiranti all'impiego civile, che hanno, alla data della presente circolare, compiuto con favorevole risultato l'esperimento d'idoneità all'impiego di applicato delle amministrazioni militari dipendenti.

3. *Un posto di applicato di 3ª classe nella Corte dei conti collo stipendio annuo di lire 1500.*

A detto posto possono concorrere tutti gli applicati che seguono nel ruolo l'applicato Ferruccio Alberti ultimo nominato nel detto impiego ed esclusi Alfredo Miccio, Fernando Vandini, Pietro Bellucci, Gaetano Siracusa, Paolo Ciattei, Giovanni Ferraro, Salvatore Distefano, Paolo Pagliarulo e Giuseppe Pensato, i quali sono stati proposti per altri impieghi.

4. *Quattro posti d'ufficiale d'ordine di 3ª classe nel R. corpo del genio civile collo stipendio annuo di lire 1500 in qualunque residenza*

A detti posti possono concorrervi tutti gli applicati che seguono nel ruolo l'applicato Riccardo Fabbri, ultimo nominato nel detto impiego.

Sono anche ammessi a concorrervi tutti i sottufficiali aspiranti all'impiego civile che hanno, alla data della presente circolare, compiuto con favorevole risultato l'esperimento d'idoneità all'impiego di applicato delle amministrazioni militari dipendenti.

5. *Un posto di applicato di 3ª classe nella direzione generale del fondo per il culto collo stipendio annuo di lire 1500.*

A detto posto possono concorrere tutti gli applicati che seguono nel ruolo l'applicato Riccardo Fabbri, ultimo invitato pel detto impiego colla circolare 208 dell'8 maggio 1912

Sono anche ammessi a concorrervi tutti i sottufficiali aspiranti all'impiego civile che hanno, alla data della presente circolare, compiuto con favorevole risultato l'esperimento d'idoneità all'impiego di aplicato delle amministrazioni militari dipendenti.

6. *Un posto di ufficiale di delegazione del tesoro di 6ª classe coll'annuo stipendio di L. 1500 in qualunque residenza.*

A detto posto possono concorrere tutti gli applicati che seguono nel ruolo l'applicato Guasper Alongi ultimo nominato nel detto impiego ed esclusi Pietro Bellucci, Gaetano Siracusa, Paolo Ciattei, Giovanni Ferraro, Salvatore Distefano, Paolo Pagliarulo e Giuseppe Pensato, i quali sono stati proposti per altri impieghi.

7. *Dieci posti di applicato di 3ª classe nell'amministrazione provinciale dell'interno (prefetture e sottoprefetture) coll'annuo stipendio di L. 1500 in qualunque residenza.*

A detti posti possono concorrere tutti gli applicati che seguono nel ruolo l'applicato Riccardo Fabbri, ultimo invitato pel detto impiego colla circolare 121 del 23 marzo 1912.

Sono anche ammessi a concorrervi tutti i sottufficiali aspiranti all'impiego civile che hanno, alla data della presente circolare, compiuto con favorevole risultato, l'esperimento d'idoneità all'impiego di applicato delle amministrazioni militari dipendenti.

8. *Due posti di applicato di 3ª classe nell'amministrazione centrale della guerra collo stipendio annuo di lire 1500.*

Detti posti spettano agli applicati inscritti sulla lista per anzianità e vi possono concorrere quelli che furono invitati per lo stesso impiego colla circolare 161 del 1912 a cominciare Guglielmo Populini il quale segue nel guolo l'applicato Silvio Frattarelli ultimo proposto pel detto impiego.

Coloro che intendono concorrere ai posti d'impiego sopra indicati dovranno presentare alle autorità, da cui direttamente dipendono, apposita domanda su carta bollata, non più tardi del giorno *27 luglio 1912.*

Se però essi avessero già presentata domanda per qualcuno dei detti impieghi, già altra volta messi a concorso, la nuova domanda potrà essere fatta in carta non bollata, richiamando in essa la precedente.

In tale domanda dovrà essere chiaramente indicato l'impiego a cui si vuol concorrere ed in caso si voglia concorrere a più d'uno dei suddetti impieghi, vi si dovrà specificatamente indicare l'ordine di precedenza.

Scaduto il termine di tempo suindicato *27 luglio 1912* le predette autorità non dovranno accettare più domande. In ogni caso delle domande presentate posteriormente non sarà tenuto alcun conto.

Non sarà ugualmente tenuto conto delle domande che contenessero qualsiasi altra condizione, che fosse contraria a quelle sopra enunciate, ed in base alle quali vengono offerti gli impieghi.

Le autorità, ricevute le domande, vi apporranno il loro visto, e le trasmetteranno immediatamente con piego raccomandato al Ministero (Direzione generale personali civili e affari generali) unendovi, per gli applicati, le note informative mod. *A* anche se nominati da meno di sei mesi; e dell'avvenuta trasmissione ne avvertiranno il Ministero con telegramma.

Dopo che le domande saranno pervenute al Ministero, i concorrenti più anziani, riconosciuti idonei e meritevoli, saranno, in numero corrispondente a quello dei posti messi a concorso per ciascun impiego, proposti ai competenti Ministeri per le relative nomine.

*Avvertenza.* — Siccome gli applicati invitati per l'impiego nell'amministrazione centrale della guerra rilasciarono dichiarazione per concorrere all'impiego stesso in conformità dello art. 39 del regolamento 28 giugno 1888 sulla concessione degli impieghi, si avverte, che i medesimi, anche quando non intendono di conseguire la nomina a tale impiego, dovranno sempre rilasciare la relativa dichiarazione di rinunzia in carta non bollata. *Il Ministro* — P. SPINGARDI.

---

N. **320.** — RECLUTAMENTO. — MILITARI DI TRUPPA. — **Esclusioni ed espulsioni dal servizio militare.** — (Direzione generale leva e truppa). — 11 luglio 1912.

1. Per effetto dell'art 5 del nuovo testo unico delle leggi sul reclutamento del R. esercito, approvato con R. decreto 24 dicembre 1911, n. 1497, ed entrato in vigore il 17 marzo

1912, debbono essere esclusi dal servizio militare, od espulsi dall'esercito se già arruolati, gli individui condannati:

*a*) all'ergastolo;

*b*) alla reclusione per un tempo maggiore dei 5 anni, condanna che, giusta l'art. 31 del codice penale, ha per effetto l'interdizione perpetua dai pubblici uffici, tenuto però conto non del complesso della pena, ma della pena inflitta per ogni singolo reato, come prescrive l'art. 73 del codice stesso;

*c*) alla reclusione cui sia aggiunta l'interdizione perpetua dai pubblici uffici (tale aggiunta può aver luogo soltanto se si tratti dei reati previsti dagli art. 168, 169, 202, 212 e 229 del codice penale comune).

Siccome tale enumerazione di condanne differisce in molti casi da quella che dava luogo finora alla esclusione o all'espulsione in base all'art. 3 del testo unico delle leggi sul reclutamento del R. esercito approvato con R. decreto 6 agosto 1888, n. 5655, ed ai §§ 298 e 299 del regolamento relativo, approvato con R. decreto 2 luglio 1890, n. 6952, il Ministero, per evitare inesatte interpretazioni ed applicazioni e per regolare la competenza, dispone quanto segue:

2. Agli individui che abbiano riportato condanne per reati commessi prima del 17 marzo 1912 e con sentenze che siano divenute irrevocabili prima della data stessa, continueranno ad applicarsi le norme contenute nell'art. 3 del precitato testo unico del 1888 e nei §§ 298 e 299 del regolamento sul reclutamento del 1890. Al riguardo se si tratterà di inscritti di leva (cioè di *questioni di esclusione*) i prefetti e i sottoprefetti continueranno a seguire le modalità prescritte dal capo VIII della istruzione permanente per le operazioni della leva; se si tratterà di individui già arruolati (cioè di *questioni di espulsione*) i comandi di corpo e di distretto militare dovranno continuare a riferirne al Ministero, giusta il § 1054 del regolamento sul reclutamento.

3. Agli individui che abbiano riportato o riportino condanne per reati commessi prima del 17 marzo 1912, ma con sentenze divenute irrevocabili dopo tale data, si applicheranno le disposizioni più favorevoli al condannato, e cioè se, fra le disposizioni del testo unico del 1888 — esplicate dai §§ 298 e 299 del regolamento — e quelle del testo unico del 1911, le une importino esclusione e le altre no, si applicheranno le disposizioni che non importano esclusione. Se invece le une e le altre disposizioni importano esclusione, essi dovranno essere esclusi.

Per conseguenza i prefetti e i sottoprefetti, ogni qualvolta si presenterà per un inscritto di leva una *questione di esclusione* basata sopra condanne riportate nelle condizioni suesposte, esamineranno se le condanne siano:

*a*) alla detenzione (di qualunque durata);

*b*) alla reclusione per un tempo inferiore ai tre anni;

*c*) alla reclusione dai tre anni inclusivi ai 5 inclusivi e senza l'aggiunta dell'interdizione perpetua dai pubblici uffici;

*d*) alla reclusione dai 3 anni inclusivi ai 5 anni inclusivi con l'aggiunta dell'interdizione perpetua dai pubblici uffici;

*e*) alla reclusione per un tempo superiore ai 5 anni, ma non oltrepassante i 10 anni;

*f*) alla reclusione per un tempo superiore ai 10 anni;

*g*) all'ergastolo.

Nei casi di cui alle lettere *a*), *b*), *c*), sottoporranno la questione al consiglio di leva, perchè possa decidere in senso contrario alla esclusione; nei casi di cui alle lettere *f*) e *g*) sottoporranno pure la questione allo stesso consiglio, perchè possa decidere per l'esclusione; nei casi infine di cui alle lettere *d*) ed *e*) riferiranno al Ministero nei modi stabiliti dal § 66 della istruzione permanente per le operazioni della leva.

È da avvertire in proposito che se si tratterà di condanne complessive per più reati, si dovrà tener conto della pena inflitta per ogni singolo reato e non già del complesso della pena.

I prefetti e sottoprefetti riferiranno pure al Ministero, con le modalità del § 70 della istruzione citata, in tutti i casi di condanne riportate da giudici stranieri e, con le modalità di cui al § 66, in tutti i casi di condanne contumaciali. Riferiranno ugualmente al Ministero in tutti i casi complessi o dubbi.

Se le condanne siano state riportate da individui già arruolati (*questioni di espulsione*), i comandanti di corpo o di distretto militare continueranno a riferirne al Ministero, giusta il § 1054 del regolamento sul reclutamento.

4. Per gli individui che riportino condanne per reati commessi dopo il 17 marzo 1912, le norme dell'art. 5 del testo unico del 1911 avranno piena applicazione: per gli individui suddetti si dovrà, cioè, far luogo all'*esclusione* od all'*espulsione* ogni qualvolta si tratti di condanne:

*a*) all'ergastolo;

*b*) alla reclusione per un tempo maggiore di 5 anni, tenuto conto però delle condanne riportate pei singoli reati e non già delle condanne complessive;

*c*) alla reclusione per un tempo non maggiore dei 5 anni,

cui però sia aggiunta l'interdizione perpetua dai pubblici uffici (aggiunta che può aver luogo soltanto se si tratti dei reati di cui agli articoli 168, 169, 202, 212 e 229 del codice penale comune).

Se si tratterà di condanne di qualunque altro genere non si dovrà far luogo nè ad esclusione nè ad espulsione.

In tutti questi casi la decisione in materia di *esclusione* sarà senz'altro rimessa ai consigli di leva, senza che occorra, anzi, riferirne al Ministero, a meno che non si tratti di condanne contumaciali o di condanne riportate all'estero o in genere in questioni dubbie o complesse, nei quali casi i prefetti e sottoprefetti dovranno riferirne a questo Ministero. Se si tratterà poi di condanne riportate da individui già arruolati (*questioni di espulsione*) i comandi di corpo o di distretto militare dovranno continuare a riferirne al Ministero, giusta il § 1054 del regolamento sul reclutamento.

5. Il Ministero di grazia e giustizia ha diramato apposite istruzioni alle cancellerie dei tribunali penali e delle corti di appello affinchè negli estratti delle sentenze penali che esse debbono rilasciare, giusta i §§ 301 e 1053 del regolamento sul reclutamento e giusta la circolare di quel Ministero del 28 dicembre 1894, dichiarino sempre espressamente, nei casi di condanne alla pena della reclusione, se tale pena sia accompagnata o abbia per effetto l'interdizione perpetua dai pubblici uffici.

6. Le autorità prefettizie sono pregate di riprendere in esame le decisioni in materia di esclusione dal servizio militare emesse dai consigli di leva rispettivi durante la corrente leva, per vedere se le decisioni stesse siano conformi alle prescrizioni della presente circolare.

In caso negativo vorranno riferirne al Ministero, cui invieranno gli estratti delle sentenze e gli estratti delle liste di leva indicanti le decisioni prese.

*Il Ministro* — P. SPINGARDI.

---

N. **321.** — SERVIZIO SANITARIO. — **Cure balneari.** — (Direzione generale personale ufficiali). — 11 luglio 1912.

Questo Ministero fa conoscere che la Società Terme Agnano-Napoli, in Agnano, ha stabilito di concedere nel proprio stabilimento lo sconto del 50 % su tutte le cure agli appartenenti all'esercito e alla marina reduci dalla guerra.

*Il Ministro* — P. SPINGARDI.

N. **322.** — DISPOSIZIONI VARIE. — **Ripartizione fra i comandi di corpo d'armata della somma stanziata in bilancio per le conferenze agrarie.** — (Segretariato generale). — 11 luglio 1912.

La somma stanziata in bilancio per le conferenze agrarie nell'esercizio 1912-913 (capitolo 57, lettera *G*) viene così ripartita fra i comandi di corpo d'armata:

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| I | corpo | d'armata. . . . . | L. | 1.100 |
| II | » | » . . . . . | » | 1.700 |
| III | » | » . . . . . | » | 1.100 |
| IV | » | » . . . . . | » | 1.300 |
| V | » | » . . . . . | » | 1.000 |
| VI | » | » . . . . . | » | 1.200 |
| VII | » | » . . . . . | » | 900 |
| VIII | » | » . . . . . | » | 1.200 |
| IX | » | » . . . . . | » | 1.800 |
| X | » | » . . . . . | » | 1.500 |
| XI | » | » . . . . . | » | 1.000 |
| XII | » | » . . . . . | » | 1.200 |
| | | Totale. . . | L. | 15.000 |

*Il Ministro* — P. SPINGARDI.

Prezzo della presente dispensa L. 0,35

(1686) Roma 1912. — Tip. E. Voghera.

MINISTERO DELLA GUERRA

# GIORNALE MILITARE UFFICIALE

DISPENSA 31ª — 1912 — 20 luglio

1912 GIUGNO 23. - N. 323. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Legge n. 740 che approva la maggiore assegnazione straordinaria di lire 60,000,000 nello stato di previsione della spesa del Ministero della guerra, da ripartirsi in alcuni esercizi finanziari . . . . . Pag. 958

» 30. - » 324. — DISPOSIZIONI VARIE. — R. decreto che modifica la costituzione della commissione per l'esame dei ricorsi presentati da militari e funzionari dell'amministrazione militare contro provvedimenti del Ministero della guerra riguardanti le loro persone . . . . . » 959

1912 LUGLIO 14. - » 325. — RECLUTAMENTO. — R. decreto di nomina di membri della commissione per l'esame dei ricorsi contro le decisioni dei consigli di leva. » 960

» 15. - » 326. — EQUIPAGGIAMENTO. — Tenuta di tela bigia . . » 961

» 15. - » 327. — EQUIPAGGIAMENTO. — Borsa di pulizia di tela grigia. — Conto di costruzione relativo . . . » 961

» 17. - » 328. — PUBBLICAZIONI MILITARI. — Regolamento organico e regolamento generale per l'arma dei carabinieri reali. . . . . » 964

» 18. - » 329. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Arnesi da imballo . . . . . » 965

» 18. - » 330. — DISPOSIZIONI VARIE. — Circolare del Ministero del tesoro in data 30 giugno 1912, n. 467901, circa il credito agli impiegati delle pubbliche amministrazioni. . . . . » 965

» 18. - » 331. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Modificazioni alle contabilità dei corpi . . . . . » 968

» 18. - » 332. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Norme sul servizio dei proventi. . . . . » 969

» 18. - » 333. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Stampati per il servizio di leva . . . . . » 971

» 18. - » 334. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Contabilità del materiale e chiusura dei registri di magazzino e dei cambi definitivi di consegnatario. » 972

» 6. - » 335. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — R. decreto n. 774 che istituisce i consigli d'amministrazione del battaglione aviatori e dello stabilimento di esperienze e costruzioni aeronautiche . . » 976

## ERRATA-CORRIGE.

Circolare n. 191, pag. 385, riga 9ª. — Nella 2ª colonna, *in luogo di*: 1-20 agosto, *porre*: 26 luglio-10 agosto. — Nella 3ª colonna, *in luogo di*: Angera, *porre*: Viverone.

Circolare n. 307, pag. 931. — Nell'ultima parte del n. 8, *alle parole*: contoggiate come proventi e versate a reintegrazione dei rispettivi capitoli del bilancio, *sostituire*: dedotte dagli averi da pagare agli appaltatori medesimi.

Circolare n. 316, pag. 948, riga 10ª. — *In luogo di*: 69 id., *pongasi*: 89 id.

CIRCOLARE N. **323.** — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — **Legge n. 710 che approva la maggiore assegnazione straordinaria di lire 60,000,000 nello stato di previsione della spesa del Ministero della guerra, da ripartirsi in alcuni esercizi finanziari.** (Segretariato generale). — 23 giugno 1912.

VITTORIO EMANUELE III, ECC. ECC., RE D'ITALIA.

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

In aggiunta alle somme autorizzate dalle leggi 5 luglio 1908, n. 361 e 30 giugno 1909, n. 404, è approvata la maggiore assegnazione straordinaria di lire 60,000,000, da inscriversi nello stato di previsione della spesa del Ministero della guerra per lire 6,000,000 in ciascuno degli esercizi 1912-913 e 1913-914 e per lire 12,000,000 in ciascuno degli esercizi 1914-95 al 1917-918.

Il Governo del Re è autorizzato ad erogare la predetta somma di lire 60,000.000 con facoltà di determinare le assegnazioni dei vari capitoli in modo da non eccedere coi relativi aggruppamenti i limiti appresso indicati:

| | | |
|---|---|---|
| 1. Armi portatili, mitragliatrici e relative munizioni, accessori, bufetterie e trasporti relativi | L. | 6,000,000 |
| 2. Approvvigionamenti di mobilitazione, riparazione e trasporto dei medesimi . . . . . | » | 4,000,000 |
| 3. Artiglieria di gran potenza ed armamento delle difese costiere e terrestri, parco d'assedio, materiali, provviste e relativi trasporti per le dette artiglierie. . . . . | » | 15,000,000 |
| 4. Lavori, provviste e mezzi di trasporto per fortificazioni terrestri e costiere; strade ferrate ed opere militari . . . . . | » | 18,000,000 |
| 5. Costruzione di nuovi fabbricati militari, trasformazioni ed ampliamento di quelli esistenti, impianto e riordinamento di poligoni e di piazze d'armi ed acquisto d'immobili all'uopo occorrenti | » | 5,000,000 |
| 6. Acquisto di quadrupedi per la cavalleria, le artiglierie e le mitragliatrici . . . . . | » | 5,000,000 |
| 7. Somma a calcolo a disposizione . . . | » | 7,000,000 |
| | L. | 60,000,000 |

La ripartizione fra i capitoli dello stato di previsione della guerra, delle maggiori assegnazioni autorizzate col presente articolo, verrà fatta con decreto del ministro del tesoro per quanto riguarda l'esercizio 1912 913 e con le annuali leggi di bilancio per gli esercizi 1913-914 e seguenti fino al 1917-918.

Art. 2.

Per le spese autorizzate con la presente legge sono applicabili le disposizioni dell'art. 3 della legge 30 giugno 1909, n. 404 e dell'art. 4 della legge 10 luglio 1910, n. 422.

Qualora per gli esercizi dal 1912-913 al 1916-917 vengano a maturazione pagamenti in somme superiori a quelle stanziate in alcuni capitoli della parte straordinaria della spesa del Ministero della guerra il ministro del tesoro è autorizzato a far fronte alle eccedenze valendosi dei mezzi di tesoreria, consentiti dalle leggi vigenti, entro il limite della spesa complessivamente assegnata all'esercizio successivo e delle somme che risultassero disponibili pei pagamenti sopra altri capitoli dell'esercizio in corso, purchè col totale dei pagamenti non sia in alcun modo oltrepassato il totale degli stanziamenti di parte straordinaria dell'esercizio in corso e di quello successivo.

Ordiniamo che la presente munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 23 giugno 1912.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI.
P. SPINGARDI.
TEDESCO.

---

N. **324**. — DISPOSIZIONI VARIE. **R. decreto che modifica la costituzione della commissione per l'esame dei ricorsi presentati da militari e da funzionari della amministrazione militare contro provvedimenti del Ministero della guerra riguardanti le loro persone.** — (Gabinetto del ministro). — 30 giugno 1912.

VITTORIO EMANUELE III, ECC. ECC., RE D'ITALIA.

Visto il R. decreto 9 aprile 1908 relativo alla istituzione presso il Ministero della guerra di una commissione per l'esame dei ricorsi presentati da militari o da funzionari dell'ammi-

nistrazione militare contro provvedimenti del Ministero stesso riguardanti le loro persone;

Visti i regi decreti 10 gennaio 1909 e 3 novembre 1910, relativi alla costituzione della commissione stessa;

Ritenuta l'opportunità di chiamare promiscuamente a far parte di tale commissione un consigliere di Stato od un presidente di sezione del Consiglio di Stato;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari della guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

La commissione per l'esame dei ricorsi presentati da militari o da funzionari dell'amministrazione militare contro provvedimenti del Ministero della guerra riguardanti le loro persone, è composta:

di un tenente generale in attività di servizio od in congedo;

di un presidente di sezione del Consiglio di Stato o di un consigliere di Stato;

di un direttore o vice direttore generale o di un capo divisione del Ministero della guerra.

Farà le funzioni di segretario un ufficiale od un funzionario civile del Ministero.

La nomina delle persone componenti la commissione sarà fatta dal ministro della guerra.

Il predetto Nostro ministro è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà registrato alla Corte dei conti.

Dato a Roma, li 30 giugno 1912.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI.
P. SPINGARDI.

---

N. **325.** — RECLUTAMENTO. — **R. decreto di nomina di membri della commissione per l'esame dei ricorsi contro le decisioni dei consigli di leva.** — (Direzione generale leva e truppa). — 14 luglio 1912.

VITTORIO EMANUELE III, ECC. ECC., RE D'ITALIA.

Visto l'art. 15 del testo unico delle leggi sul reclutamento del R. esercito, approvato con R. decreto 24 dicembre 1911, n. 1497;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari della guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il tenente generale Corticelli cav. Carlo, stato con altro Nostro decreto collocato nella posizione di servizio ausiliario, il presidente di sezione del Consiglio di Stato Sandrelli comm. avv. Carlo, ed il consigliere di Stato Pellecchi comm. avv. Giuseppe, cessano rispettivamente dalla carica di presidente e di membri della commissione per l'esame dei ricorsi contro le decisioni dei consigli di leva.

Art. 2.

Il tenente generale D' Ottone cav. Fortunato, ed i consiglieri di Stato Avet conte comm. avv. Enrico e Pastore comm. avv. Carlo sono nominati rispettivamente presidente e membri della commissione anzidetta.

Il prefato Nostro ministro è incaricato dell'esecuzione del presente decreto, che sarà registrato alla Corte dei conti.

Dato a San Rossore, addì 14 luglio 1912.

VITTORIO EMANUELE.

P. SPINGARDI.

---

N. **326.** — EQUIPAGGIAMENTO — **Tenuta di tela bigia.** — (Direzione generale servizi logistici ed amministrativi). — 15 luglio 1912.

Per norma di tutte le amministrazioni dell'esercito si avverte che la nuova tenuta di tela bigia, di cui alla circolare 207 del *giornale militare* del corrente anno, sostituisce quelle finora in uso, e che perciò tutte le giubbe ed i pantaloni di tela da costruirsi devono essere conformi al nuovo modello.

*Il Ministro* — P. SPINGARDI.

---

N. **327.** — EQUIPAGGIAMENTO. — **Borsa di pulizia di tela grigia. — Conto di costruzione relativo.** — (Direzione servizi logistici ed amministrativi). — 15 luglio 1912.

È adottata una nuova borsa di pulizia di tela grigia, in luogo di quella di pelle, di cui nell'*Atto* 127 del 1900, modificato con *Atto* 95 del 1902, che continuerà però ad essere adoperata fino a consumazione.

**Borsa di pulizia di tela grigia.**

La borsa si compone di un pezzo di tela di cotone impermeabile color grigio da tasche, lungo mm. 320, che, per un tratto di mm. 270, ha forma rettangolare ed è largo mm. 180 e per un tratto di mm. 48 è foggiato a punta coi lati rettilinei. I lati della parte foggiata a punta, tutto il lato opposto alla punta, e parte dei due lati lunghi del rettangolo per un tratto di mm. 77 circa, sono ripiegati e cuciti in modo da formare un orlo largo mm. 6.

La parte rettangolare è ripiegata su sè stessa, forma la parte anteriore, il fondo a mantice, la parte posteriore e la mantellina la quale all'estremità foggiata a punta porta un nastro di cotone color grigio, lungo non meno di mm. 700, alto mm. 10 a 15, ripiegato su sè stesso e cucito nella sua parte mediana alla punta.

Due pezzi di tela color grigio, di forma trapezoidale, con un lato arrotondato, lunghi mm. 97 e larghi nel lato lungo mm. 74 e nel lato più corto arrotondato mm. 47, formano i fianchi della borsa. Il lato lungo viene ripiegato ad orlo per mm. 6.

Un rettangolo di tela lungo mm. 173 e largo mm. 97 è posto internamente nella borsa. Esso è cucito ai due lati della parte posteriore e nella parte inferiore; superiormente è ripiegato ad orlo per mm. 6.

Le dimensioni suddette si riferiscono ai pezzi scuciti.

*Dimensioni della borsa finita:*

Altezza della borsa chiusa, mm. 90 a 93.
Larghezza della borsa chiusa, mm. 175.

*Accessori della borsa di pulizia di tela grigia.*

La borsa contiene i seguenti accessori:

Un pettine, un ditale, un paio di forbici, un assortimento di bottoni ed un rocchetto.

*Pettine.* — È di corno, di forma rettangolare, a doppia dentiera. I denti sono fitti da una parte e radi dall'altra.

*Ditale.* — Ha forma tronco-conica con le pareti interne liscie di ottone e quelle esterne di ferro con intaccature per l'appoggio dell'ago.

*Forbici.* — Sono di acciaio, ben pulito, della lunghezza totale di mm. 120. Si compongono di due parti incrociate ed imperniate verso la loro metà. Dette parti sono temperate e taglienti nella parte superiore; in quella inferiore sono costituite dalle branche che terminano in due anelli leggermente svasati.

*Assortimento di bottoni.* — È composto delle sottoindicate quantità e qualità di bottoni:

Bottoni di frutto: 6 piccoli.

Bottoni di osso bianco: 4 mezzani, 2 piccoli e 4 per camicie.

Bottoni di carta compressa color grigio verde: 4 grandi e 4 piccoli.

Bottoni d'osso annerito: 4 mezzani.

*Rocchetto.* — È di legno di essenza forte, di forma cilindrica, vuoto all'interno per contenere aghi e spilli. È chiuso mediante un manico pure di ugual legno, che porta nella parte inferiore un punteruolo.

Il cilindro ha esternamente due incavature su cui sono avvolti 5 grammi, in complesso, di filo di lino o canapa nero e color grigio, ripartiti in quantità pressochè uguali.

La borsa completa da alpini e da artiglieria da montagna è in tutto uguale a quella comune, ma contiene in più di questa: un paio di laccioli di filato di cotone tinto in nero, del tipo descritto nella circolare n. 288 a pagina 932 del *giornale militare* del 1911; n. 5 chiodi con testa a tronco di piramide (detti bourriques, marca *B-F*) e n. 5 broches (marca *T*) descritti a pagina 51 della circolare n. 28 del 1912.

Il prezzo della

- borsa vuota di pulizia di tela grigia è di . . . . . L. 0,30
- borsa completa di pulizia comune di tela grigia è di . . . . . » 0,90
- borsa completa di pulizia di tela grigia da alpini e da artiglieria da montagna è di . . . . . » 1,10

La direzione di commissariato militare del I corpo d'armata disporrà affinchè il dipendente magazzino centrale militare provveda per la somministrazione ai corpi interessati dei campioni, non che dei modelli (patrons).

CONTO DI COSTRUZIONE *della borsa di pulizia di telà grigia.*

| INDICAZIONE DELLE MATERIE OCCORRENTI | Unità di misura | Quantità | Prezzo parziale | Importo |
|---|---|---|---|---|
| Tela di cotone impermeabile color grigio da tasche alta m. 0,66 . . . . . | M. | 0.15 | 1 10 | 0 165 |
| Nastro di cotone color grigio alto mm. 10 a 15 . . . . . | » | 0.70 | 0 02 | 0 014 |
| Mano d'opera . . . . . | — | — | — — | 0 121 |
| | | | Prezzo di costo L. | 0 30 |

NB. — La borsa di pulizia di tela grigia sarà costruita normalmente presso i singoli corpi dai rispettivi capi-sarti.

*Il Ministro* — P. SPINGARDI.

---

N. **328.** — PUBBLICAZIONI MILITARI. — **Regolamento organico e regolamento generale per l'arma dei carabinieri reali.** — (Segretariato generale). — 17 luglio 1912.

È stato pubblicato il volume contenente il regolamento organico ed il regolamento generale per l'arma dei carabinieri reali.

La distribuzione sarà fatta dall'ufficio d'amministrazione di personali militari vari nella misura seguente:

| | | | |
|---|---|---|---|
| Comando del corpo di stato maggiore . . . | copie | n. | 18 |
| Comandi di corpo d'armata . . . . . | » | » | 1 |
| Comandi di divisione territoriale. . . . . | » | » | 1 |
| Comando generale dell'arma dei carabinieri reali . . . . . | » | » | 12 |
| Comandi di legione . . . . . | » | » | 8 |
| Scuola allievi ufficiali carabinieri reali . . | » | » | 2 |
| Squadrone carabinieri guardie del Re. . . | » | » | 2 |
| Divisioni (o battaglioni dei carabinieri reali) | » | » | 1 |

Compagnie territoriali o depositi . . . . copie n. 1
Compagnie o squadroni della legione allievi » » 5
Tenenze, sezioni e stazioni. . . . . » » 1

La pubblicazione ha il numero d'ordine 101.
Il prezzo d'ogni esemplare è di L. 1,25.

*Il Ministro* — P. SPINGARDI.

---

N. **320**. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — **Arnesi da imballo**. — (Direzione generale servizi logistici ed amministrativi). — 18 luglio 1912.

A chiarimento della circolare 660 del 1911 si significa che i chiodi, lo spago, la carta e tutte le altre minuterie impiegate nell'imballo delle robe da spedire non vanno comprese nella richiesta di scarico di cui al n. 2 della circolare stessa, ma saranno dalle amministrazioni che le conservano nel carico scaricate al termine d'ogni trimestre insieme agli altri arnesi giusta il successivo n 4.

Gli arnesi in discorso vanno assunti in carico al prezzo indicato dal nomenclatore anche se vennero pagati un prezzo diverso.

*Il Ministro* — P. SPINGARDI.

---

N. **330**. — DISPOSIZIONI VARIE. — **Circolare del Ministero del tesoro in data 30 giugno 1912, n. 167901 circa il credito agli impiegati delle pubbliche amministrazioni.** — (Segretariato generale). — 18 luglio 1912.

Per opportuna informazione delle autorità militari e perchè ne sia data partecipazione ai funzionari ed ufficiali da esse dipendenti, si pubblica la seguente circolare del Ministero del tesoro (Direzione generale del tesoro — divisione VII), diretta a tutte le amministrazioni centrali e provinciali.

*Per il Ministro* — MIRABELLI.

« Con la legge 30 giugno 1908, n. 335, relativa al credito « agli impiegati delle amministrazioni pubbliche, il legislatore « ebbe principalmente di mira di eliminare gli intermediari, « i quali, ponendosi, sotto svariate denominazioni, fra gli onesti « istituti di credito e gli impiegati bisognosi, facevano ascendere « a misura grave l'onere di ogni operazione di mutuo.

« A raggiungere il predetto scopo furono dirette le disposi-
« zioni tendenti a limitare la facoltà di cessione a favore dei
« soli istituti indicati nell'art. 3 della menzionata legge, come
« quelli che offrono maggiore affidamento di serietà e di corret-
« tezza; le altre concernenti la costituzione di un fondo di ga-
« ranzia, che sostituisca l'assicurazione della vita dapprima in-
« dispensabile, e quelle infine contenute nel regolamento del
« 24 settembre 1908, n. 574, tendenti ad escludere ogni rapporto
« degli uffici governativi, per ciò che concerne il servizio delle
« cessioni di stipendio, con persone diverse dai singoli cedenti
« o dai loro cessionari.

« Tali cautele sono state in seguito rafforzate dalla disposi-
« zione dell'art. 4 della legge 13 luglio 1910, n. 444, che ha esteso
« agli operai dipendenti dallo Stato le disposizioni della legge
« 30 giugno 1908, n. 335, relative alla cedibilità degli stipendi
« degli impiegati dello Stato, e che appunto stabilisce che le
« cessioni consentite dalle predette leggi non possono avere altra
« garanzia che quella dello Stato. « Qualunque altra garanzia
« od assicurazione, sotto qualsiasi forma concepita, è nulla sia
« rispetto alle parti contraenti, sia nei rapporti con lo Stato il
« quale non risponde dei provvedimenti adottati in merito alle
« cessioni di stipendio o di mercedi che soltanto verso l'impie-
« gato cedente o verso l'istituto cessionario ». Senonchè co-
« loro che prima facevano prestiti a condizioni usurarie agli
« impiegati bisognosi, vedendo venir meno non soltanto la ga-
« ranzia che, con le cessione dello stipendio ammessa anche a
« loro favore dalla cessata legge del 7 luglio 1902, n. 276, ave-
« vano per i prestiti fatti, ma anche la facoltà di stipulare in
« nome proprio i contratti, nulla lasciarono di intentato per in-
« terporsi fra gli impiegati e i nuovi istituti sovventori.

« Pertanto, gli antichi speculatori, riunitisi per lo più in so-
« cietà, costituirono istituti, ai quali diedero titoli e denomi-
« nazioni atti a sorprendere spesso la buona fede degli impie-
« gati, specie di quelli lontani dai grandi centri, cui riesce im-
« possibile assumere informazioni dirette ed accertarsi della se-
« rietà e solidità di tali istituti. Così costituiti e nascondendo
« sempre la loro qualità di semplici intermediarî, con assidua ed
« estesa *réclame*, compiuta pure da sub-agenti cointeressati,
« fanno incetta dei documenti indispensabili all'impiegato per
« conchiudere l'operazione di mutuo (come ad esempio il « nulla
« osta » rilasciato dalla direzione generale del tesoro e i mo-
« delli 182 *T* rilasciati dall'ufficio pagatore dello stipendio),
« e costringono poi gli impiegati spinti dal bisogno a sotto-

« stare a gravose condizioni per la conclusione del contratto, « che essi a nome e in rappresentanza del cedente, da cui si « fanno rilasciare apposita delega, stipulano con alcuno degli « istituti autorizzati dalla legge ad accettare cessioni di sti- « pendi, facendosi anche autorizzare a riscuotere da questi ul- « timi il prezzo ricavato dalla cessione.

« Gravissimi sono i danni che da tale intervento illecito « derivano ai mutuatari, quali, ad esempio, le laute provvi- « gioni che essi richiedono per sè e per i loro sub-agenti (ta- « lora più di uno per una sola operazione), e gli anticipi che « essi con insistenza offrono anche se non chiesti, e che fanno « con denaro proprio all'impiegato per il breve tempo (quasi « mai superiore a un mese) occorrente per il compimento delle « pratiche necessarie alla stipulazione, registrazione ed accetta- « zione del contratto.

« Tali anticipi naturalmente sono fatti allo scopo di perce- « pire interessi che, in apparenza miti (si riferiscono a pochi « giorni), raggiungono invece un saggio che quasi sempre « oscilla tra il 30 ed il 40 per cento annuo e che in qualche « caso è stato anche di molto superiore. D'altra parte, oltre « al detto interesse, riscuotono anche premi di assicurazione « per i pretesi rischi diversi cui possono andare incontro per « l'anticipazione fatta durante il breve periodo poc'anzi ac- « cennato.

« Affinchè sia possibile ovviare a siffatti gravi inconve- « nienti i funzionari dovranno tener presente che gli istituti « di credito a favore dei quali può aver luogo la cessione « sono gli *Istituti di credito e di previdenza costituiti tra im- « piegati o salariati delle pubbliche amministrazioni, le Casse « di risparmio, le Società cooperative ed ordinarie di credito, « i Monti di pietà e le Società di assicurazione costituite o « legalmente esercenti in Italia. Sono escluse dalle società or- « dinarie di credito quelle costituite in nome collettivo o in « accomandita semplice.*

« Nella scelta dell'istituto mutuante dovrà quindi il funzio- « nario, prima ancora di inoltrare la domanda per ottenere « il « nulla-osta » assumere informazioni per accertarsi che esso « sia compreso in una delle predette categorie, e che tratti « *direttamente senza il tramite di rappresentanti o inter- « mediari.*

« Dovranno, quindi, diffidare di quelli che, mediante accu- « rata *réclame* per mezzo di giornali o di avvisi inviati a « domicilio, altro generalmente non sono che semplici inter- « mediari.

« Sovratutto dovranno rifiutarsi di sottoscrivere le deleghe « che ad essi venissero richieste per la riscossione del prezzo « della cessione; e sarà per loro preferibile di abbandonare « le pratiche già iniziate per l'operazione, e attendere il rin- « novo dei documenti per rifarla direttamente coll'istituto « cessionario, anzichè subire le dannose conseguenze sovra- « esposte.

« Per raggiungere lo scopo è però necessario che tutte le « amministrazioni sia centrali che provinciali, ma special- « mente queste ultime per quanto concerne i funzionari sparsi « nei piccoli centri, siano premurose nel prevenire e consigliare « i dipendenti impiegati sovra tale materia.

« E mentre pregansi le onorevoli amministrazioni centrali « di far inserire nel proprio bollettino ufficiale la presente « circolare, si raccomanda a tutte quelle provinciali di curarne « la maggiore divulgazione possibile ».

*Il Ministro del tesoro* — TEDESCO.

---

N. **331.** — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — **Modificazioni alle contabilità dei corpi.** — (Segretariato generale). — 18 luglio 1912.

Alle circolari 283 e 284 della dispensa 27ª del *giornale militare* corrente anno, si effettueranno le seguenti aggiunte e varianti:

1° *Conti correnti*, pag. 698, 2° e 3° capoverso: *dopo la parola*: Ministero, *si porrà in parentesi*: Ragioneria.

2° *Ritenute o versamenti a favore della società di previdenza e dell'istituto per gli orfani degli impiegati*, pag. 679 prima del § 20, *porre*: § 19 *bis*. L'ammontare delle somme ritenute o versate a favore della società di previdenza e dell'istituto per gli orfani degli impiegati debbono accreditarsi trimestralmente in conto corrente all'ufficio personali militari vari unendo al modello 96 separati elenchi (in duplice copia) delle persone che effettuarono i pagamenti e dell'importo da ciascuno pagato.

3° *Disposizioni che rimangono in vigore*, a pag. 813, dopo l'art. 12, *si aggiungerà*: « Rimangono in vigore tutte le circolari contenute nel *giornale militare* corrente anno ad eccezione delle tre sopra indicate ».

4° *Varianti alla circolare* 283.

*a*) a pag. 685, riga 14, *in luogo di*: modello 102, *porre*: modello 96.

*b*) a pag. 683, antipenultima riga, *in luogo di*: classe. *porre*: cassa.

*c*) a pag 702, riga 4 e 5, *in luogo di*: credito, *porre*: debito.

*d*) a pag. 702, riga 9, *invece di*: uscita conti, *porre*: entrata conti.

*e*) a pag. 702, riga 10, *invece di*: entrata conti correnti, *porre*: uscita conti correnti.

*f*) a pag. 781 — terza registrazione — cancellare dalle colonne 11 e 12 l'importo di lire 3 e porlo a colonne 10 e 13.

*g*) a pag. 677, riga 2 e 689, riga 13, *in luogo di*: modello 42, *porre*: mod. 47.

*h*) a pag. 755 al n. 15 progressivo, *porre*: (mod. 47), *invece di*: (mod. 42).

*i*) a pag. 675 riga quintultima, *in luogo di*: « Rimangone razioni », *porre*: « Razioni dovute al reparto ».

*Per il Ministro* — MIRABELLI.

---

N. **332.** — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — **Norme sul servizio dei proventi.** — (Segretariato generale). — 18 luglio 1912.

Si è di frequente rilevato che i corpi, per erronea interpretazione delle disposizioni in vigore, comprendono tra i proventi un numero notevole di partite che non hanno relazione con tale gestione e che compiono operazioni di conto corrente assolutamente inutili, data la nuova forma di contabilità.

Ad evitare siffatti inconvenienti si dànno le seguenti norme che dovranno essere tassativamente osservate:

1. I corpi debbono pagare ai capi operai l'importo di quanto è loro dovuto al netto delle somme da ritenersi loro per le materie prime e gli accessori prelevati pel servizio delle riparazioni (articolo 334 R. A.) per compensi dai medesimi dovuti all'amministrazione in corrispettivo dell'opera degli operai militari (articolo 337 R. A.), per le multe inflitte, ecc.

In conseguenza sul giornale di cassa va portata in uscita la somma effettivamente pagata, e nessuna partita deve essere portata a proventi (v. errata corrige circolare 307, 1912).

Invece per le somme dovute ai fornitori della paglia da lettiera i corpi tratterranno bensì sugli averi dei fornitori stessi l'importo del letame ritirato, ma sul giornale di cassa registreranno in uscita la somma lorda dovuta al fornitore ed in entrata quella trattenuta, che costituisce un vero provento a beneficio dell'erario.

2. L'importo dei viveri e generi di riserva consumati in luogo dei viveri ordinari (scatolette di carne in conserva, scatole di ventresca, scatole di condimento Torrigiani) ovvero della galletta consumata in luogo del pane, non deve essere conteggiata in entrata a proventi, ma semplicemente dimostrata nel modello 83 R. A., e ciò perchè la spesa per l'acquisto di viveri ordinari e di quelli di riserva, grava su uno stesso capitolo, come quella del pane e della galletta.

L'introito a proventi è invece necessario:

*a)* allorchè si consumano derrate acquistate a carico di un capitolo diverso da quello che provvede all'acquisto dei generi di ordinario consumo, e cioè galletta in luogo di pasta e, pei quadrupedi, galletta in luogo di avena (articoli 234, 261 e 262 R. A.).

*b)* per l'importo dei viveri di riserva somministrati alle reclute, ai militari in servizio isolato, ai congedandi provvisti di indennità di trasferta, per quello dei viveri di riserva consumati dagli ammalati negli ospedali (articolo 694) e dai carabinieri.

3. Allorchè i comandanti di corpo, valendosi della facoltà loro fatta dall'articolo 231 R. A. impiegano nel miglioramento del rancio tutta o parte dell'indennità di marcia, non deve aver luogo alcun conteggio nei proventi, ed i corpi debbono limitarsi, come è chiaramente esposto nella circolare n. 370 del 1911 a conteggiare la parte dell'indennità pagata alla mano.

A tal proposito si rammenta che l'aumento all'indennità di marcia e di accantonamento per le truppe in alta montagna deve essere sempre impiegato pel miglioramento del vitto, eccezione fatta per i sottufficiali che non convivano al rancio (circolare citata) ai quali va concesso alla mano.

4. La quota vestiario compresa nell'assegno giornaliero dei sottufficiali (articolo 10 legge n. 683 del 6 luglio 1911) non costituisce un provento ed i corpi debbono invece conteggiare l'assegno al netto della quota stessa (§ 105 *bis* circolare 304 *giornale militare* 1912).

5. Le spese di qualsiasi genere pei cavalli di truppa, ag-

gregati di altri corpi, devono essere sostenute direttamente dal corpo di aggregazione senza dar luogo ad operazioni di conto corrente e conseguentemente senza conteggio a proventi (articolo 258 R. A.).

Così pure le cessioni di effetti di corredo ad uomini di altri corpi e le spese sostenute per le riparazioni del vestiario degli uomini stessi, non devono dar luogo nè ad operazioni di conto corrente nè a conteggi a proventi, ma per le cessioni basta un semplice passaggio di carico (articolo 437 R. A.) e per le spese basta il conteggio a carico del capitolo corredo.

*Per il Ministro* — MIRABELLI.

---

N. **333.** — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — **Stampati per il servizio di leva.** — (Segretariato generale). — 18 luglio 1912.

A partire dall'esercizio finanziario 1912-913, tutti gli stampati necessari per il servizio di leva (compresi quindi gli stampati mod. 36 B del catalogo, che finora hanno dato luogo a separato conteggio) saranno distribuiti gratuitamente ai distretti militari, in più dell'ordinaria assegnazione che verrà fatta a norma dell'articolo 367 del regolamento d'amministrazione.

In conseguenza i distretti militari ne faranno richiesta al reclusorio militare con separato mod. 311 portante l'indicazione a carattere ben visibile « Stampati per il servizio di leva ».

A distribuzione compiuta, ed in ogni caso alla fine di ogni trimestre, il reclusorio farà tenere al Ministero (Direzione generale servizi logistici ed amministrativi — Divisione assegni) un prospetto dimostrativo e valutativo degli stampati in questione distribuiti, in base al quale verrà emesso il relativo mandato a carico del capitolo « Spese di leva, ecc. » per reintegrazione di fondi al capitolo « Allestimento stampati, ecc. »

Le somme che i distretti introiteranno dai comuni per stampati loro ceduti, saranno da essi compresi fra i proventi da versarsi in tesoreria a reintegrazione del capitolo « Spese di leva, ecc. » pel tramite della direzione di commissariato, giusta l'articolo 107 del regolamento d'amministrazione.

Resta pertanto abolita la circolare n. 607 del *giornale militare* 1911, nonchè ogni altra disposizione contraria al riguardo.

*Per il Ministro* — MIRABELLI.

N. **334**. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — **Contabilità del materiale e chiusura dei registri di magazzino nei cambi definitivi di consegnatario.** — (Direzione generale revisione dei conti). — 18 luglio 1912.

A complemento delle disposizioni date colle circolari n. 669 del 1911 e n. 78 del corrente anno, si comunicano le seguenti che dovranno essere osservate nella compilazione della contabilità dei materiali e nella chiusura dei registri.

1.

*Richieste di carico e di scarico.* — Le richieste di carico e scarico e le dichiarazioni di ricevuta su quelle di scarico dei materiali ceduti ad altri corpi, devono essere firmate dal consegnatario e vistate dal relatore.

Per le cessioni però fatte ad amministrazioni presso le quali il materiale è in carico al consiglio, come le direzioni e stabilimenti d'artiglieria e genio, l'istituto geografico militare, la farmacia centrale militare, i depositi d'allevamento cavalli, il comando degli stabilimenti militari di pena, le dichiarazioni di ricevuta devono essere firmate solamente dal relatore in rappresentenza del consiglio stesso, e per quelle fatte a stabilimenti di commissariato dal solo consegnatario.

In attesa che siano opportunamente modificati i moduli delle richieste per metterli in relazione col nuovo sistema d'amministrazione, nelle dichiarazioni esistenti in calce alle medesime, alle parole: *si ordina*, si sostituirà: *si effettua*.

Alle richieste di scarico di materiali addebitati, devono essere allegate le dichiarazioni dei comandanti di battaglione di cui l'art. 443 del regolamento d'amministrazione.

Pei materiali dichiarati fuori servizio o fuori uso ed assunti in carico ad altra categoria o ad altro gruppo (art. 452 e 453, 2° comma, del citato regolamento) devono allegarsi alle richieste di scarico gli atti deliberativi del consiglio per quanto riguarda gli oggetti di corredo e le autorizzazioni ministeriali per gli altri materiali.

Alle richieste relative allo scarico di materiali fuori uso venduti, si dovranno allegare le copie dei verbali di vendita o le copie degli atti deliberativi del consiglio, se la vendita fu eseguita in forma verbale.

2.

*Materiali acquistati coll'assegno per le spese d'ufficio* (apparecchi di rapida scrittura e riproduzione ed altri oggetti non

di giornaliero consumo). — Anche questi materiali devono essere inventariati fra quelli di proprietà dello Stato sul registro analitico mod. 1022-*A*, gruppo *B*, sebbene la spesa per il loro acquisto non figuri distintamente conteggiata sul rendiconto delle spese generali.

Nel quaderno delle spese fatte coll'assegno per le spese d'ufficio che il comandante del corpo deve tenere giusta il secondo comma dell'art 364 del regolamento d'amministrazione, dovrà indicarsi la data ed il numero d'ordine delle richieste colle quali gli oggetti furono assunti in carico.

3.

*Materiali della stessa specie e qualità acquistati durante l'esercizio a prezzi diversi, non compresi nel nomenclatore o nel modello per gl'inventarî.* — Sotto la data del 30 giugno devono essere diminuiti dal carico a prezzo d'acquisto insieme a quelli che fossero già in carico al principio dell'esercizio, e ripresi contemporaneamente in carico con una voce unica attribuendo loro il prezzo medio che risulta dividendo il prezzo complessivo per la quantità degli oggetti, abbandonando la terza cifra decimale, se inferiore a 5 millesimi, aumentando il prezzo di un centesimo se la terza cifra sia di 5 millesimi o superiore.

Il movimento di carico e scarico dovrà essere fatto con regolari richieste corredate da copia dell'atto deliberativo che autorizza il movimento.

Lo stesso dicasi pei materiali regolamentari pei quali sul nomenclatore o sul modello per gl'inventarî non risulti il prezzo unitario.

4.

*Oggetti di corredo ripresi in magazzino.* — Gli oggetti di corredo ritirati agli individui avviati in congedo, trasferiti a corpi di altra arma o che cessano altrimenti dal servizio, compresi quelli restituiti dai reparti in occasione delle ordinarie sostituzioni, saranno tenuti in evidenza sul registro delle robe di vestiario mod. 331; ed alla fine di ogni trimestre, gli oggetti stessi ripuliti e riattati, dovranno essere assunti in carico con regolari richieste sul registro analitico-riassuntivo del gruppo *A*, se classificati nuovi, ottimi, buoni, mediocri o fuori servizio, e sul registro analitico-riassuntivo del gruppo *C*, se fuori uso e da considerarsi come materiali di disfacimento.

5.

*Materiali fuori uso.* — I materiali di disfacimento ricavati da oggetti fuori uso non venduti immediatamente, devono essere presi in carico nel gruppo *C* alle voci corrispondenti anche se provenienti da altri gruppi del materiale.

6.

*Chiusura dei registri nel cambio definitivo del consegnatario.* — Nei casi di definitiva sostituzione nella carica di ufficiale di magazzino e nei cambi di guarnigione anche se lo stesso consegnatario, pur rimanendo nella stessa sede, passi alla dipendenza di una nuova amministrazione, devono essere chiusi e sistemati i registri sussidiari (interni) facendo risultare anche il materiale che trovasi fuori del magazzino, in consegna ai distaccamenti, ai reparti, uffici o per qualsiasi altro motivo, come dall'apposita dimostrazione che ne deve essere fatta in base ai documenti di ricevuta.

Su questi registri si apporrà la dichiarazione di cui all'art. 432, 3° comma del regolamento, la quale tiene luogo di verbale.

Il verbale dovrà però essere compilato qualora emergano differenze che non sia possibile di appianare.

I registri analitici mod. 1022-*A* saranno chiusi con rimanenza, la quale sarà riportata sotto la vigilanza del relatore sui registri analitici del consegnatario subentrante.

Sui registri mod. 1022-*B* chiusi, dovrà essere apposta la seguente dichiarazione tanto al termine dell'esercizio finanziario, quanto nei cambi di consegnatario:

« Il consegnatario sottoscritto dichiara che il suo carico al . . . . . , gli aumenti e le diminuzioni avvenute dal . . . al . . . . . ed il conseguente carico al. . . . sono nelle precise quantità e valore risultanti dal presente registro ».

*Il consegnatario*

. . . . . .

Visto: *Il relatore*

. . . . . .

In occasione del cambio di guarnigione del reggimento rimanendo alla sede lo stesso consegnatario, dopo la suaccennata dichiarazione sarà aggiunta la seguente:

« Il presente registro essendo stato chiuso in seguito al cambio di guarnigione del reggimento, il sottoscritto consegna-

tario restando ancora gestionario del magazzino d'arredamento, dichiara di avere riportato sul registro analitico mod. 1022 A dal . . . reggimento la rimanenza al . . . . ».

*Il consegnatario*

. . . . . .

Visto: *Il relatore*

. . . . . .

Quando invece la chiusura avviene per cambio di consegnatario, in luogo della precedente aggiunta sarà posta la seguente:

« Il presente registro essendo stato chiuso in seguito al cambio di consegnatario, si dichiara che il carico al . . . . fu passato al consegnatario subentrante, riportandolo sul registro successivo ».

*Il consegnatario subentrante* *Il consegnatario cessante*

. . . . . . . . . . . . . . . .

Visto: *Il relatore*

. . . . . .

Sul frontespizio del nuovo registro sarà posta la seguente dichiarazione:

« Il sottoscritto dichiara di avere in carico i materiali inventariati al principio della gestione, i quali furono riportati dalla rimanenza del precedente registro (gestione del . . . ) ».

*Il consegnatario*

. . . . . .

Visto: *Il relatore*

. . . . . .

7.

*Prospetto valutativo mod. 251.* — A parziale modificazione delle disposizioni esistenti nel regolamento d'amministrazione (ediz. 1898) ancora in vigore per la compilazione del prospetto valutativo, si avverte che:

1. le richieste di carico riflettenti materiali acquistati coi fondi delle anticipazioni devono essere applicate al titolo II;

2. le richieste di carico relative agli oggetti di corredo ripresi in magazzino siccome ritirati ai cessanti dal servizio devono essere applicate al titolo VIII;

3. le richieste di scarico riguardanti materiali addebitati e ceduti a pagamento, devono essere applicate al titolo II;

4. le richieste di scarico per medicinali consumati dagli ammalati ed impiegati per gli usi interni degli stabilimenti sa-

nitari, e per le vettovaglie di riserva consumate dalla truppa e dai quadrupedi, vanno applicate al titolo VIII; per i materiali impiegati nelle riparazioni al titolo IV.

Il prospetto valutativo dev'essere compilato anche nei cambi di consegnatario e quando in occasione del cambio di guarnigione il consegnatario debba chiudere il conto, perchè passato alla dipendenza di altro corpo.

Rimane invariata la compilazione e trasmissione semestrale del riepilogo a valore delle richieste di carico e scarico riflettenti i passaggi di materiali fra consegnatari (titolo VI).

Essendosi provveduto alla ristampa del prospetto valutativo mod. 251, i corpi richiederanno al reclusorio militare di Gaeta il numero di copie necessarie di detto prospetto.

*Disposizione transitoria.* — Le chiusure dei registri analitici-riassuntivi fatte in diverso modo in seguito a particolari istruzioni date ai singoli corpi dal Ministero non dovranno essere cambiate. *Il Ministro* — P. SPINGARDI.

---

N. **335**. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — **R. decreto n. 771 che istituisce i consigli d'amministrazione del battaglione aviatori e dello stabilimento di esperienze e costruzioni aeronautiche.** — (Direzione generale artiglieria e genio). — 6 luglio 1912.

VITTORIO EMANUELE III, ECC. ECC., RE D'ITALIA.

Vista la legge 17 luglio 1910, n. 511 sull'amministrazione e contabilità dei corpi, istituti e stabilimenti militari;

Visto il R. decreto 10 luglio 1911, n. 691 che istituì presso il battaglione specialisti del genio un consiglio d'amministrazione speciale per la gestione amministrativa e contabile dei lavori e del materiale inerenti alla costituzione della flotta aerea;

Visto l'art. 70 del regolamento per l'esecuzione della legge predetta, approvato con regio decreto 6 agosto 1911, n. 1413, col quale fu stabilita la composizione del consiglio d'amministrazione del battaglione suddetto;

Visto l'art. 1024 del ricordato regolamento, che dispone in via transitoria per la istituzione di uno speciale consiglio di amministrazione per la gestione dei lavori e del materiale per la flotta aerea;

Visto l'art. 2 della legge 27 giugno 1912, n. 698 che istituisce un « battaglione aviatori » ed aggiunge agli stabili-

menti del genio uno « stabilimento di esperienze e costruzioni aeronautiche »;

Riconosciuta l'opportunità di istituire gli organi per la gestione economica dei due nuovi enti creati colla citata legge;

Considerato che, con la formazione degli enti suddetti, la gestione economica dei lavori e del materiale inerenti alla costituzione della flotta aerea viene ripartita tra gli enti stessi ed il battaglione specialisti del genio, e che pertanto cessa la necessità di conservare presso il detto battaglione il consiglio d'amministrazione speciale per la flotta aerea;

Sentito il parere del Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari della guerra, d'accordo con quello del tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il consiglio d'amministrazione del battaglione aviatori è composto dell'ufficiale superiore che segue immediatamente in grado od anzianità il comandante del battaglione, presidente e relatore; di due capitani effettivi del battaglione, designati dal comandante, membri; e del direttore dei conti, segretario.

Il consiglio d'amministrazione dello « Stabilimento di esperienze e costruzioni aeronautiche » si compone: del direttore dello stabilimento predetto, presidente; dei due ufficiali del genio più elevati in grado o più anziani addetti allo stabilimento, membri; di un ragioniere geometra del genio, relatore; di altro ragioniere geometra del genio, segretario.

Art. 2.

Sono abrogati: il regio decreto 10 luglio 1911, n. 691 e l'articolo 1024 del regolamento per l'amministrazione e contabilità dei corpi, istituti e stabilimenti militari, approvato con regio decreto 6 agosto 1911, n. 1413, riguardanti la istituzione del consiglio d'amministrazione speciale per la flotta aerea presso il battaglione specialisti del genio.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a S. Rossore, addì 6 luglio 1912.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI.
P. SPINGARDI.
TEDESCO.

Prezzo della presente dispensa L. 0,15

(4700) Roma 1911. — Tip. E. Voghera.

MINISTERO DELLA GUERRA

# GIORNALE MILITARE UFFICIALE

DISPENSA 32ª — 1912 — 25 luglio

1912 LUGLIO 24 - N. 336. — UFFICIALI IN CONGEDO. — MILITARI DI TRUPPA. — MOBILITAZIONE E FORMAZIONE DI GUERRA. — Presentazione alle armi di militari di 1ª categoria della classe 1889 richiamati col R. decreto del 2 novembre 1911. . . . . Pag. 979

CIRCOLARE N. **336.** - UFFICIALI IN CONGEDO. — MILITARI DI TRUPPA. — MOBILITAZIONE E FORMAZIONE DI GUERRA. **Presentazione alle armi di militari di 1ª categoria della classe 1889 richiamati col R. decreto del 2 novembre 1911.** — (Direzione generale leva e truppa). — 24 luglio 1912.

1. Questo Ministero determina che il giorno 5 agosto p. v. abbia luogo la presentazione alle armi dei seguenti militari di 1ª categoria della classe 1889 richiamati col R. decreto del 2 novembre 1911 (circolare 560 dello scorso anno), presentazione che venne temporaneamente sospesa con le disposizioni inserite nel secondo e terzo alinea del n. 1 del manifesto allegato alla successiva circolare 561 e nel secondo alinea del n. 1 del manifesto annesso alla circolare 642:

*a*) militari ascritti agli alpini;

*b*) militari ascritti ai pontieri ed ai lagunari del genio;

*c*) militari ascritti alla fanteria di linea, ai bersaglieri, all'artiglieria da fortezza e da costa ed al genio (compreso il treno), i quali, per aver prestato servizio in corpi o reparti stanziati nel X e nel XII corpo d'armata, furono congedati il 25 ottobre 1911 anzichè il 3 settembre precedente.

Per i militari indicati in quest'ultima lettera i comandi dei distretti compileranno subito appositi *elenchi nominativi* e li invieranno prontamente ai comuni di loro residenza con invito ai sindaci di provvedere per la chiamata alle armi dei militari stessi mediante precetto personale.

Tutti i comandi dei distretti accerteranno con ogni cura se abbiano militari nella condizione indicata nella detta let-

tera *c*) per comprenderli nei cennati elenchi nominativi, i quali dovranno essere compilati con la massima diligenza allo scopo di evitare che qualcuno sfugga all'obbligo di presentarsi.

2. Tutti i distretti, attenendosi alle prescrizioni contenute nel § 726 della vigente istruzione complementare al regolamento sul reclutamento, faranno subito stampare e pubblicare il giorno 29 luglio corrente nei comuni di loro circoscrizione e nelle singole frazioni di essi, specialmente in prossimità delle chiese, un manifesto conforme all'unito modello (allegato n. 1).

Una copia del manifesto stesso dovrà rimanere affissa alla porta del distretto fino al giorno stabilito per la presentazione dei richiamati.

S'intende che i distretti che sono di complemento pei corpi e per le specialità a cui appartengono i richiamati, oppure che comprendono nel loro territorio un centro di mobilitazione al quale i richiamati debbono presentarsi direttamente, dovranno preparare, inoltre, con le norme date dai dispacci circolari in data 16 aprile e 3 agosto 1900, n. 8716, i prescritti manifesti speciali.

Una copia dei manifesti speciali compilati dai distretti dovrà rimanere affissa alla porta della caserma, ove hanno sede i centri di presentazione dei richiamati, fino al giorno stabilito per la loro presentazione, ed un'altra copia dovrà essere inviata al Ministero (*Direzione generale leva e truppa*).

Per cura poi dei reggimenti alpini, e con le norme del succitato § 726 dell'istruzione complementare, sarà pure pubblicato nei comuni dei rispettivi mandamenti di reclutamento un manifesto conforme all'unito modello (allegato n. 2), una copia del quale dovrà rimanere affissa alla porta della caserma, ove hanno sede i centri di presentazione dei richiamati, fino al giorno fissato per la loro presentazione.

3. La presentazione dei richiamati avverrà presso i centri stabiliti per la mobilitazione.

I richiamati saranno completamente vestiti ed equipaggiati presso i centri di mobilitazione ai quali si presenteranno.

Coloro che, per errore o per qualsiasi altro motivo, si presentassero ai distretti, saranno subito inviati dai distretti medesimi ai centri di mobilitazione, muniti, ove occorra, dei soli oggetti di viaggio, a similitudine di quanto viene praticato per i militari che normalmente debbono presentarsi ai distretti di complemento.

I richiamati saranno incorporati secondo le vigenti tabelle di mobilitazione.

4. Per tutte le operazioni inerenti alla chiamata si osserveranno le disposizioni contenute nel capo XXXII del regolamento sul reclutamento, quale fu modificato dal R. decreto 25 febbraio 1894, e nel capo XXIII dell'istruzione complementare al regolamento stesso, in quanto non siano contraddette dalle prescrizioni contenute nella presente circolare, avvertendo che la denuncia di diserzione, meno nei casi previsti dai §§ 760 e 761 della citata istruzione complementare, dovrà avvenire il 31 dicembre del corrente anno.

5. Coloro che invece di presentarsi nelle ore antimeridiane del giorno stabilito nel manifesto di chiamata si presentino nelle ore pomeridiane o nei giorni successivi, senza poter giustificare il ritardo, perderanno il diritto all'indennità di trasferta per il giorno della presentazione; perciò i corpi avvertiranno di rimborsare loro, quando ne sia il caso, soltanto la spesa di trasporto.

Ove l'indennità fosse già stata anticipata dai sindaci, ne ritorneranno l'importo sugli assegni di trasporto che siano dovuti, o, qualora si trattasse di somma superiore, porranno il di più a debito dei richiamati.

6. Per nessuna causa saranno concessi rinvii ad altra chiamata e nessuna dispensa potrà essere accordata all'infuori di quelle tassativamente specificate nel manifesto (allegato n. 1); epperò i comandanti di distretto non daranno corso alle domande di dispensa che per qualsiasi altro motivo fossero loro indirizzate.

Si soggiunge, ad ogni buon fine, che la dispensa pel fatto di avere un fratello in servizio sotto le armi deve concedersi soltanto nel caso in cui detto fratello si trovi attualmente a prestare effettivo servizio di 1ª categoria nel regio esercito o nella regia marina per fatto di leva e per compiervi l'ordinaria ferma. Pertanto, tale dispensa non compete ai richiamati se il fratello sotto le armi appartenga alla 2ª categoria o se, pur appartenendo alla 1ª categoria, sia venuto alle armi coi militari di 2ª categoria per ricevere l'istruzione militare. Anche il fratello che trovasi incorporato nella regia guardia di finanza dà titolo alla dispensa suaccennata, qualora sia accertato che egli, se non facesse parte di detta guardia, si troverebbe attualmente a compiere la propria ferma di leva nel regio esercito o nella regia marina.

Nel caso poi di due fratelli, ascritti entrambi alla classe 1889 e tenuti a presentarsi per effetto della presente circolare, i comandanti di distretto concederanno la dispensa a quello di essi che sarà designato dalla famiglia.

7. I richiamati che siano impiegati ferroviari e che trovinsi nelle condizioni previste dal primo alinea dell'art. 2 del regolamento sulle dispense dalle chiamate alle armi (13 aprile 1911) non debbono, per ora, presentarsi e sulla loro matricola dovrà iscriversi la variazione: « *Chiamato alle armi con R. decreto del 2 novembre 1911 e non giunto in applicazione dell'ultimo alinea dell'art. 2 del regolamento sulle dispense dalle chiamate alle armi per ragioni d'impiego* ».

Ove anche detti militari dovessero presentarsi in seguito, saranno date opportune disposizioni.

8. Trascorsi otto giorni da quello stabilito per la presentazione dei richiamati, ciascun centro di mobilitazione trasmetterà al rispettivo distretto di leva un elenco nominativo di quei militari che, senza giustificato motivo, non risposero alla chiamata, affinchè dai distretti stessi possa adempiersi a quanto è stabilito nei precitati capi del regolamento sul reclutamento e della relativa istruzione complementare circa i mancanti alla chiamata alle armi per mobilitazione.

Così pure, avvenuta la presentazione dei richiamati, i detti centri di mobilitazione avranno cura di fare le occorrenti comunicazioni ai rispettivi distretti di leva a riguardo di quei militari che, sebbene non effettivi al corpo cui si sono presentati, abbiano risposto alla chiamata coi militari appartenenti al corpo stesso.

9. I sottufficiali, i volontari ordinari ed i volontari di un anno, ascritti agli alpini, ai pontieri ed ai lagunari del genio ed appartenenti alla classe 1889, i quali verranno a terminare i propri obblighi di ferma mentre perdura la presenza alle armi dei militari richiamati della loro specialità e della loro classe, non dovranno beninteso essere congedati se non quando lo saranno i richiamati stessi.

10. I richiamati residenti all'estero con regolare nulla osta dell'autorità militare, e perciò dispensati per ora dall'obbligo di presentarsi, i quali rientrassero nel Regno mentre perdura il richiamo, dovranno essere subito precettati a presentarsi alle armi.

11. I soccorsi alle famiglie bisognose dei richiamati saranno concessi secondo le norme stabilite dal capo V e seguenti della relativa *Istruzione*, ma saranno corrisposti in *misura doppia* di quella fissata dal n. 4 della detta *Istruzione*, secondo fu cioè stabilito, per le famiglie dei militari della stessa classe 1889 già richiamati alle armi, con la circolare n. 20686 del 19 gennaio u. s., diretta ai comandi dei distretti militari.

In casi assolutamente eccezionali e pietosi, poi, il soccorso giornaliero potrà essere anche concesso (ove ben inteso i militari richiamati non abbiano moglie e figli) ai loro genitori, nella misura fissa e costante di L. 1 al giorno, secondo le norme date con la circolare succitata. È superfluo avvertire che tale soccorso sarà corrisposto dal giorno della presentazione alle armi del richiamato.

Si ricorda che la spesa relativa ai detti sussidi dovendo andare a carico del fondo straordinario stabilito per l'attuale guerra, i comandi dei distretti militari terranno ben separata tale spesa da quella per i soccorsi alle famiglie dei richiamati per istruzione.

*Ufficiali in congedo.*

12. Insieme con i militari di truppa dovranno presentarsi alle armi anche gli ufficiali di complemento, nati nell'anno 1889, degli alpini, dei pontieri e dei lagunari del genio.

*Disposizioni amministrative.*

13. I richiamati sono trattati nello stesso modo e con le stesse norme degli altri militari sotto le armi (art. 74 del regolamento d'amministrazione).

14. Quelli residenti in un distretto cui non appartengono per fatto di leva, i quali vengono considerati come appartenenti al distretto ove risiedono e perciò incorporati in corpi diversi da quelli a cui sono ascritti, vanno presi in forza dal corpo, presso il quale avviene l'incorporazione, tanto agli effetti amministrativi, quanto agli effetti matricolari.

15 I corpi debbono assumere i richiamati in forza come effettivi, iscrivendoli nei propri ruoli e comprendendoli nei vari documenti contabili insieme con gli uomini delle altre classi di 1ª categoria sotto le armi.

Essi verranno inoltre aggiunti sui ruolini tascabili delle compagnie.

16. I richiamati già rivestiti d'impiego speciale, i quali vengono a trovarsi, rispetto all'impiego che già coprivano, in eccedenza, agli organici, hanno diritto solamente al soldo ordinario del grado rispettivo

17. Ai richiamati sarà distribuito l'equipaggiamento individuale stabilito dai relativi specchi del *quaderno delle serie di vestiario* senza alcuna riduzione nella quantità degli og-

getti, eccezione fatta per le calzature che verranno distribuite in ragione di un solo paio, salvo a distribuire il secondo qualora se ne presenti il bisogno.

18. Per i piastrini di riconoscimento si osserveranno le norme della disposizione 70 del fascicolo n. 11 della *Raccolta* (bozze di stampa), riflettenti il caso di mobilitazione.

*Situazione sommaria.*

19. Entro otto giorni dalla data stabilita per la presentazione alle armi, tutti i corpi interessati invieranno al Ministero (*Direzione generale leva e truppa*) una situazione graduale numerica dei militari presentatisi in servizio.

20. Parimenti, entro otto giorni dalla data stessa, i distretti comunicheranno al Ministero (*Direzione generale leva e truppa*) il numero complessivo di coloro che hanno conseguito la dispensa dalla chiamata.

*Il Ministro* — P. SPINGARDI

ALLEGATO N. 1

## Distretto militare di . . . . .

# MANIFESTO

*per la presentazione alle armi di militari di 1ª categoria della classe 1889 in congedo illimitato.*

1. D'ordine del Ministro della guerra, si rende noto che i seguenti militari di 1ª categoria della classe 1889 in congedo illimitato, chiamati alle armi con R. decreto del 2 novembre 1911 e finora lasciati alle loro case, sono obbligati a presentarsi nelle *ore antimeridiane del giorno 5 agosto p. v.*:

*a*) militari ascritti agli alpini;

*b*) militari ascritti ai pontieri ed ai lagunari del genio;

*c*) militari ascritti alla fanteria di linea, ai bersaglieri, all'artiglieria da fortezza e da costa ed al genio (compreso il treno), i quali, per aver prestato servizio in corpi o reparti stanziati nel X e nel XII corpo d'armata, furono congedati il 25 ottobre 1911 anzichè il 3 settembre precedente.

Contemporaneamente ai militari suddetti, sono chiamati alle armi gli ufficiali di complemento, nati nell'anno 1889, appartenenti agli alpini, ai pontieri ed ai lagunari del genio.

2. Tutti i militari di truppa richiamati, che si trovano nel territorio di questo distretto, qualunque sia il loro distretto di leva, si presenteranno muniti del *foglio di congedo* e del *libretto personale*, se ne siano provvisti, nelle prime ore del mattino del giorno suindicato, al sindaco del comune in cui si trovano, il quale li invierà a destinazione, facendo distribuire le richieste di viaggio a coloro che debbono viaggiare su ferrovie, tramvie o linee di navigazione, sulle quali i militari hanno diritto al trasporto a tariffa ridotta (militare o speciale), nonchè un documento d'identificazione personale ove ne siano sprovvisti.

3. I richiamati, che si trovano nel comune in cui ha sede il corpo o reparto al quale debbono presentarsi, riceveranno per il giorno della presentazione, e semprechè questa avvenga nelle ore del mattino del giorno suindicato, l'indennità di trasferta di 1ª categoria (L. 1,20).

Gli altri riceveranno, appena giunti al corpo, l'indennità di trasferta di 1ª categoria per ciascuna giornata di viaggio. Non sarà però loro corrisposta l'indennità per il giorno della presentazione, quando, pur

avendo la possibilità di arrivare al corpo nelle ore antimeridiane del giorno stabilito, vi giungano o si presentino nelle ore pomeridiane o nel giorno successivo e non possano dimostrare che il ritardo avvenne indipendentemente dalla loro volontà.

I richiamati che, per recarsi dal comune al corpo o reparto, abbiano da viaggiare in ferrovia, per tramvia o per mare, riceveranno anche il rimborso delle spese di trasporto.

I richiamati che provengano da un comune che non sia quello del domicilio eletto, se non presenteranno il foglio di congedo (o, in mancanza di questo, un foglio di riconoscimento) munito del *Visto per la partenza* del sindaco del comune di provenienza, saranno considerati come provenienti dal comune sede del corpo o reparto e quindi riceveranno, per il giorno della presentazione e semprechè questa avvenga nelle ore del mattino, la sola indennità di trasferta di 1ª categoria senza diritto ad alcun rimborso per spese di viaggio.

4. Quei militari che, per infermità, non potessero presentarsi alle armi, sono tenuti a giustificare tale impossibilità mediante fede medica, confermata dal proprio sindaco, da inviarsi a questo comando e dovranno presentarsi non appena siano guariti. Protraendosi la malattia, la detta fede medica dovrà essere rinnovata ogni dieci giorni.

5. Sono dispensati dal presentarsi:

*a*) i militari che abbiano attualmente un fratello di 1ª categoria in servizio sotto le armi **per fatto di leva**. La dispensa, per altro, non compete al richiamato se il fratello di 1ª categoria è venuto alle armi con la 2ª categoria per ricevere l'istruzione militare, come pure se il fratello abbia titolo all'imminente invio in congedo giusta le disposizioni già all'uopo emanate. In quest'ultimo caso, il richiamato potrà ottenere dal comando del distretto di presentarsi alle armi entro la settimana successiva al ritorno in famiglia del fratello;

*b*) i militari che coprano, presso le varie amministrazioni o stabilimenti, uno degli impieghi o delle posizioni enumerate negli articoli 1 e 10 del *Regolamento sulle dispense dalle chiamate alle armi*, approvato con R. decreto 13 aprile 1911, n. 374.

La dispensa di cui alla lettera *a*) deve essere domandata al comando del distretto, nel territorio del quale il militare risiede.

6. I richiamati che si trovino all'estero con regolare *nulla osta* dell'autorità militare sono per ora dispensati dal rispondere alla chiamata, salvo ulteriori ordini in contrario.

7. Nessun'altra dispensa sarà concessa all'infuori di quelle indicate nei numeri 5 e 6, come non sarà concesso alcun rinvio ad altra chiamata. Saranno quindi considerate come non avvenute, e rimarranno perciò senza risposta, tutte le domande che a tale oggetto fossero presentate.

Si avverte infine che, ove venga a cessare il motivo pel quale fu concessa la dispensa prevista dal n. 5, il richiamato che la ottenne dovrà, entro la settimana successiva, presentarsi alle armi.

8. Conformemente alle disposizioni del codice penale per l'esercito, saranno dichiarati **disertori** coloro che, senza legittimo impedimento debitamente comprovato, indugeranno la loro presentazione.

9. Le famiglie bisognose dei militari richiamati alle armi possono ottenere il soccorso giornaliero all'uopo stabilito, che sarà loro pagato al lunedì di ogni settimana per cura dei rispettivi sindaci.

Il soccorso è concesso soltanto alle famiglie che risultino trovarsi in istato di vero ed assoluto bisogno e dovrà essere prontamente chiesto dai richiamati al loro giungere al corpo.

10. **Il presente manifesto serve di avviso personale a tutti i richiamati alle armi.**

. . . . , *addì 29 luglio 1912.*

IL COMANDANTE DEL DISTRETTO

ALLEGATO N. 2

## Comando del .... reggimento alpini

### MANIFESTO

*per la presentazione alle armi di militari di 1ª categoria della classe 1889 in congedo illimitato.*

1. D'ordine del Ministro della guerra si rende noto che i militari ascritti alla prima 1ª categoria della classe 1889 in congedo illimitato, appartenenti a tutti i reggimenti alpini, chiamati alle armi col R. decreto 2 novembre 1911 e finora lasciati alle loro case, sono obbligati a presentarsi nelle *ore antimeridiane del giorno* 5 *agosto p. v.*

Contemporaneamente ai militari suddetti sono chiamati gli ufficiali di complemento, nati nell'anno 1889, appartenenti agli alpini.

2. I militari di truppa richiamati dovranno presentarsi direttamente alle sedi dei rispettivi magazzini di battaglione, muniti del *foglio di congedo* e del *libretto personale* se ne siano provvisti.

Quelli che debbono valersi soltanto della strada ordinaria, si presenteranno alla sede del loro magazzino di battaglione nelle prime ore del mattino del giorno suindicato; oppure partiranno nelle prime ore del mattino del medesimo giorno dal comune ove si trovano, se questo dista più di una giornata di marcia dal magazzino al quale devono presentarsi.

Quelli che debbono viaggiare su ferrovie, tramvie o linee di navigazione, sulle quali i militari hanno diritto al trasporto a tariffa ridotta (militare o speciale), si presenteranno in detto giorno, nelle prime ore del mattino al sindaco del comune ove si trovano per ricevere le richieste di viaggio, nonchè un documento d'identificazione personale ove ne siano sprovvisti.

Per gli alpini del ... reggimento appartenenti ai sottonotati mandamenti (1), il magazzino al quale debbono presentarsi è indicato nella colonna a destra dei mandamenti (1) medesimi:

| MANDAMENTI (1) | LUOGO DI PRESENTAZIONE |
|---|---|
| | |

(1) O *distretti amministrativi*, per quanto riguarda il Veneto

4. Anche gli alpini appartenenti ad altri reggimenti, che si trovassero in uno dei mandamenti (1) sopraindicati, possono liberamente portarsi alla sede del magazzino alpini più vicino.

I richiamati che si trovano nel comune in cui ha sede il magazzino al quale debbono presentarsi, riceveranno per il giorno della presentazione, e semprechè questa avvenga nelle ore del mattino del giorno suindicato, l'indennità di trasferta di 1ª categoria (L. 1,20).

Gli altri riceveranno, appena giunti al magazzino, l'indennità di trasferta di 1ª categoria per ciascuna giornata di viaggio. Non sarà però loro corrisposto l'indennità per il giorno della presentazione quando, pur avendo la possibilità di arrivare al corpo nelle ore antimeridiane del giorno stabilito, vi giungano o si presentino nelle ore pomeridiane o nel giorno successivo e non possano dimostrare che il ritardo avvenne indipendentemente dalla loro volontà.

I richiamati che, per recarsi dal comune al magazzino, abbiano da viaggiare in ferrovia, per tramvia o per mare, riceveranno anche il rimborso delle spese di trasporto.

I richiamati che provengono da un comune che non sia quello del domicilio eletto, se non presenteranno il foglio di congedo (o, in mancanza, un foglio di riconoscimento) munito del *Visto per la partenza* del sindaco del comune di provenienza, saranno considerati come provenienti dal comune sede del magazzino alpino e cioè riceveranno per il giorno della presentazione, e semprechè questa avvenga nelle ore del mattino, la sola indennità di trasferta di 1ª categoria senza diritto ad alcun rimborso per spese di viaggio.

5. Per ogni altro particolare riflettente la chiamata, si rimandano gli interessati alle disposizioni contenute nell'altro manifesto di chiamata pubblicato contemporaneamente al presente da tutti i comandi dei distretti militari.

. . . . . , *addì 29 luglio 1912.*

IL COMANDANTE DEL REGGIMENTO

(1) O *distretti amministrativi*, per quanto riguarda il Veneto

Prezzo della presente dispensa L. 0,10

(1741) Roma 1912. — Tip. E. Voghera.

MINISTERO DELLA GUERRA

# GIORNALE MILITARE UFFICIALE

DISPENSA 38ª — 1912 — 27 luglio

1912 GIUGNO 9 - N. 333. — SCUOLE MILITARI. — PUBBLICAZIONI MILITARI. — R. decreto n. 774 che apporta alcune varianti al regolamento organico per le scuole militari . . . . . *Pag.* 992

1912 LUGLIO 24. - » 338. — SCUOLE MILITARI. — CONCORSI. — Ammissioni nella scuola militare e nell'accademia militare nell'anno 1913 . . . . . » 993

» 24. - » 339. — DIVISA DEGLI UFFICIALI. — Distintivi degli ufficiali del battaglione aviatori. . . . . » 996

» 24. - » 340. — TIRO A SEGNO NAZIONALE. — Norme amministrative per l'intervento dei militari e delle rappresentanze dei corpi alle gare di tiro a segno indette dalle società . . . . . » 996

» 24. - » 341. — ISTRUZIONI ED ESERCITAZIONI MILITARI. — SCUOLE MILITARI. — Ufficiali che hanno frequentato il corso della scuola centrale di artiglieria da fortezza. . . . . » 999

» 24. - » 342. — ARMI, MUNIZIONI E SUPPELLETTILI. — Adozione di guance di legno noce, per la pistola automatica mod. 910 . . . . . » 1000

» 25. - » 343. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Chiusura della gestione 1911-912 ed invio della contabilità mensile del luglio da parte delle amministrazioni non aventi gestione autonoma di cassa . . . . . » 1000

» 25. - » 344. — AVANZAMENTO. — CONCORSI. — Reclutamento dei capitani commissari . . . . . » 1002

» 25. - » 345. — TRASPORTI. — Passaggio alla rete dello Stato delle ferrovie Alessandria-Ovada, di Valsugana e Cremona-Borgo S. Donnino . . . . » 1003

» 25. - » 346. — TRASPORTI. — Indirizzo delle spedizioni destinate al 25° reggimento artiglieria da campagna . . . . . » 1004

» 25. - » 347. — DISPOSIZIONI VARIE. — Trasferimento da Piacenza a Genova del comando della 4ª compagnia di sanità . . . . . » 1004

» 25. - » 348. — AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — CONCORSI. — Risultato del concorso a posti di ragioniere d'artiglieria di 4ª classe . . . » 1004

» 26. - » 349. — TRASPORTI. — Viaggi con treni diretti e direttissimi di alcune categorie di persone fruenti della tariffa militare . . . . . » 1005

## ERRATA-CORRIGE.

Circolare n. 256, pag. 585. — *Alla dicitura:* Comandi di divisione, compagnia e tenenza dei carabinieri reali, *sostituire:* Comandi di divisione, compagnia, tenenza e sezione dei carabinieri reali.

CIRCOLARE N. **337.** — SCUOLE MILITARI. — PUBBLICAZIONI MILITARI. — **R. decreto n. 774 che apporta alcune varianti al regolamento organico per le scuole militari.** — (Segretariato generale). — 9 giugno 1912.

VITTORIO EMANUELE III, ECC., ECC., RE D'ITALIA.

Visto il R. decreto del 26 novembre 1899, che approva il regolamento organico per le scuole militari;

Visto il testo unico delle leggi sul reclutamento del regio esercito, approvato con R. decreto del 24 dicembre 1911, n. 1497;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari della guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Sono approvate le seguenti varianti al regolamento organico per le scuole militari:

Al n. 8 del capo I, parte II, *sostituire:*

*Arruolamento.* — Entrando nella scuola militare, gli allievi, che ancora non hanno concorso alla leva, o avendovi concorso siano stati dichiarati rivedibili o riformati, debbono contrarre arruolamento volontario.

Coloro, che sono stati già arruolati per fatto di leva in 1ª categoria, debbono obbligarsi alla ferma di tre anni, e debbono invece far passaggio, per libera elezione, alla 1ª categoria gli arruolati in 2ª o 3ª categoria.

Detti allievi possono essere ammessi a surrogare un fratello negli obblighi del servizio militare.

Gli allievi, che per speciali ragioni cessino di appartenere alla scuola militare e non abbiano tramandato ad un fratello diritto ad assegnazione alla 2ª categoria, possono chiedere, col non dissento rilasciato da chi esercita su di loro la patria potestà, il proscioglimento dal contratto arruolamento volontario o dalla ferma triennale assunta.

Al n. 8 del capo II, parte II, *sostituire:*

*Arruolamento.* — Entrando nell'accademia militare, gli allievi che ancora non hanno concorso alla leva, o avendovi concorso siano stati dichiarati rivedibili o riformati, debbono contrarre arruolamento volontario.

Coloro che sono stati già arruolati per fatto di leva in 1ª categoria, debbono obbligarsi alla ferma di tre anni, e debbono

invece far passaggio, per libera elezione, alla 1ª categoria gli arruolati in 2ª o 3ª categoria.

Detti allievi possono essere ammessi a surrogare un fratello negli obblighi del servizio militare.

Gli allievi, che per speciali ragioni cessino di appartenere all'accademia militare e non abbiano tramandato ad un fratello diritto ad assegnazione alla 2ª categoria, possono chiedere, col non dissento rilasciato da chi esercita su di loro la patria potestà, il proscioglimento dal contratto arruolamento volontario o dalla ferma triennale assunta.

Art. 2.

Il presente decreto sarà applicato a cominciare dall'ammissione che avrà luogo nella scuola e nell'accademia militare col 1° settembre p. v.

Gli attuali allievi della scuola militare e dell'accademia militare continueranno ad essere vincolati agli obblighi di servizio da essi contratti nel momento del loro ingresso, nei predetti istituti.

Tuttavia gli allievi attualmente vincolati alla ferma di leva i quali, nell'intento di procurare titolo di assegnazione alla 2ª categoria ad un fratello che debba concorrere o concorra alla leva, desiderassero assumere la ferma di tre anni, potranno essere ammessi a contrarre detta ferma con decorrenza dal loro ingresso nell'istituto.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 9 giugno 1912.

VITTORIO EMANUELE.

P. SPINGARDI.

---

N. **338.** — SCUOLE MILITARI. — CONCORSI. — **Ammissione nella scuola militare e nell'accademia militare nell'anno 1913.** — (Segretariato generale). — 24 luglio 1912.

Con riserva di pubblicare i particolari del concorso che verrà bandito prossimamente per l'ammissione di nuovi allievi al primo corso della scuola militare ed al primo e terzo corso

dell'accademia militare, si rende frattanto noto, per norma degli interessati, quanto segue:

1. L'ammissione al primo corso della scuola militare ed al primo corso dell'accademia militare avrà luogo il 1° febbraio 1913; quella straordinaria gratuita al terzo corso dell'accademia militare il 15 febbraio detto.

2. Gli aspiranti al primo corso della scuola militare provenienti dalle scuole secondarie e dai collegi militari dovranno tutti esser provvisti del consueto titolo di studio (licenza liceale o di istituto tecnico o di R. scuola di commercio) e non saranno assoggettati a speciali esami.

I sottufficiali verranno ammessi in base alle consuete norme regolamentari.

3. Gli aspiranti invece al primo corso dell'accademia militare dovranno sostenere un esame orale di matematica sul programma che viene ristampato di seguito alla presente circolare.

4. Le sedi e le date degli esami, il numero dei posti messi a concorso ed il tempo utile per la presentazione delle domande, verranno ulteriormente indicati. Si avverte però sin d'ora che tali prove avranno luogo nei mesi di ottobre-novembre p. v.

5. Per l'ammissione straordinaria gratuita al 3° corso dell'accademia militare si esigerà che i giovani comprovino con apposito certificato di aver frequentato presso le facoltà di scienze fisico matematiche di una R. università o istituto superiore di grado equivalente, i corsi, e superati gli esami speciali delle seguenti materie: fisica sperimentale (corso biennale), chimica inorganica ed organica, analisi algebrica, analisi infinitesimale, geometria analitica, geometria proiettiva e descrittiva con disegno

*Il Ministro* — P. SPINGARDI.

## Programma
## per l'esame di matematica per l'ammissione all'accademia militare.

*L'esame consisterà in una prova orale e verserà su tre numeri del seguente programma estratti a sorte, uno d'algebra, uno di geometria ed uno di trigonometria.*

*Durata massima dell'esame: 45 minuti.*

*Geometria complementare.*

1. Diagonale di un quadrato in funzione del lato. — Altezza e area d'un triangolo equilatero in funzione del lato. — Parte aurea di un

segmento dato e decagono regolare inscritto in un circolo dato. — Area di un triangolo in funzione dei lati. — Bisettrici interne di un triangolo. — Raggi del circolo circoscritto e del circolo inscritto in un triangolo. — Superficie laterale del tronco di piramide regolare a basi parallele — Volume del tronco di piramide a basi parallele. — Tronco di cono retto circolare a basi parallele.

2. Costruzione grafica di espressioni algebriche razionali e dei radicali di indice $2^n$ rappresentanti un segmento.

3. Angolo solido convesso. — Proprietà dei suoi angoli piani. — Angoli triedri supplementari. — Proprietà dei diedri di un angolo solido convesso. — Angolo sferico e suo arco misuratore. — Poligono sferico convesso e proprietà dei suoi lati e dei suoi angoli. — Suo eccesso e sua area.

*Algebra complementare.*

4. Risoluzioni di sistemi di equazioni riducibili al 2° grado. — Progressioni aritmetiche e geometriche. — Problemi di algebra e geometria la cui risoluzione dipende da equazioni di 2° grado.

5. Scomposizione di un trinomio di 2° grado in fattori e sue proprietà. — Disuguaglianze di 1° e 2° grado. — Questioni elementari di massimo o minimo.

6. Disposizioni, permutazioni, combinazioni di $m$ oggetti differenti. — Le combinazioni di $m$ oggetti differenti $K$ a $K$ sono tante quante le combinazioni di $m$ oggetti differenti $m-K$ a $m-K$. — Binomio di Newton e sue proprietà.

*Trigonometria.*

7. Somme e differenze di funzioni goniometriche omonime trasformate in prodotti e quozienti. — Equazioni trigonometriche.

8. In ogni triangolo: 1° il rapporto di due lati è uguale al rapporto dei seni degli angoli opposti; 2° il quadrato di un lato è uguale alla somma dei quadrati degli altri due lati meno il doppio prodotto di questi due lati per il coseno dell'angolo fra essi compreso; 3° la somma di due lati sta alla loro differenza come la tangente della semisomma dei due angoli opposti sta alla tangente della semidifferenza di questi due stessi angoli. — Area di un triangolo in funzione di due lati e dell'angolo compreso o di un lato e degli angoli. — Risoluzione di un triangolo obliquangolo.

9. Numeri complessi. — Modulo e argomento di un numero complesso. — Operazioni algebriche sui numeri complessi.

10. Relazioni fra i tre lati e un angolo di un triangolo sferico; fra due lati e i due angoli opposti; fra quattro elementi consecutivi; fra tre angoli e un lato. — Risoluzione di un triangolo sferico.

N. **339**. — DIVISA DEGLI UFFICIALI. — **Distintivi degli ufficiali del battaglione aviatori.** — (Segretariato generale). — (Con 2 tavole di disegno) (1). — 24 luglio 1912.

Con riserva di apportare le conseguenti aggiunte all'istruzione per la divisa degli ufficiali del R. esercito e di emanare disposizioni per la divisa della truppa, questo Ministero ha adottato i seguenti distintivi per gli ufficiali del battaglione aviatori:

*Ufficiali effettivi o comandati presso il battaglione aviatori.* — Gli ufficiali di tutte le armi e corpi effettivi o comandati presso il battaglione aviatori continueranno ad indossare la divisa del corpo di provenienza e porteranno, come distintivo speciale nel fregio del berretto, al posto del numero del reggimento o della croce di Savoia, un motorino con elica ricamato in oro (vedasi modello annesso, per l'arma di fanteria).

*Ufficiali aviatori col brevetto di pilota.* — Gli ufficiali che avranno conseguito il *primo brevetto di pilota*, porteranno, durante la loro permanenza al battaglione, come distintivo speciale della loro carica, un'aquila ricamata in oro (vedasi modello annesso), collocata nel mezzo di ciascuna delle due maniche della giubba, al posto stabilito per le stellette portate dagli aiutanti di campo di brigata e dagli ufficiali d'ordinanza.

Gli ufficiali che avranno conseguito il *secondo* brevetto (piloti militari) porteranno la stessa aquila sormontata da una corona reale ricamata in oro (vedasi disegno annesso).

*Il Ministro* — P. SPINGARDI.

(1) Le tavole di disegno verranno pubblicate con una prossima dispensa.

N. **340**. — TIRO A SEGNO NAZIONALE. — **Norme amministrative per l'intervento dei militari e delle rappresentanze dei corpi alle gare di tiro a segno indette dalle società.** — (Segretariato generale). — 24 luglio 1912.

Le società di tiro a segno comprendono spesso nei programmi delle loro gare delle categorie riservate ad ufficiali, militari di truppa ed a rappresentanze dei corpi. Per disciplinare in modo permanente il trattamento da farsi ai militari

che, compatibilmente con le esigenze del servizio e previa autorizzazione del Ministero, interverranno a dette gare, vengono impartite le seguenti norme amministrative:

*Ufficiali.*

1. Gli ufficiali designati dai corpi a concorrere come rappresentanti nelle gare di campionato e di rappresentanza riservate agli ufficiali, e che non siano residenti nel luogo ove si esegue la gara, avranno diritto agli ordinari assegni di viaggio e per il soggiorno, al trattamento stabilito dal § 50 del regolamento per le indennità eventuali.

I detti ufficiali potranno trattenersi, usufruendo delle predette indennità, nel luogo in cui si eseguono le gare per tutta la loro durata, compreso un giorno antecedente ed uno seguente, sempre quando complessivamente non si venga ad oltrepassare i sette giorni.

2. Agli ufficiali in effettivo servizio che intendono di intervenire volontariamente alle gare, quali tiratori isolati, sarà rimborsata la spesa del trasporto personale e del bagaglio in ferrovia e sui piroscafi, nella classe loro assegnata, tanto per l'andata quanto pel ritorno, esclusa però qualsiasi indennità personale.

I corpi rilasceranno pertanto ai detti ufficiali il prescritto certificato di viaggio, il quale dovrà essere vistato dalla presidenza della società ove hanno luogo le gare per comprovare l'intervento alle gare medesime.

3. Le tasse di serie e di iscrizione e qualsiasi altra spesa dipendente dall'applicazione del programma della gara, per gli ufficiali, saranno a loro carico.

*Sottufficiali, caporali e soldati.*

4. Le spese d'iscrizione per l'acquisto dei libretti, delle tessere e delle cartuccie e tutte quelle altre spese dipendenti dall'applicazione del programma della gara e riguardante i sottufficiali, caporali e soldati designati dai corpi a partecipare alle gare di campionato e di rappresentanza militare, saranno dai corpi medesimi imputate a carico del capitolo « Spese generali ».

5. I sottufficiali caporali e soldati predetti provenienti da località diverse dai luoghi ove si eseguono le gare saranno considerati pei giorni di viaggio e per quelli di soggiorno, in

servizio isolato. Essi pertanto oltre al rimborso delle spese di viaggio avranno diritto:

*a*) i sottufficiali all'assegno giornaliero del grado e all'indennità giornaliera di L. 1,00 se marescialli, di L. 0,50 se sergenti maggiori o sergenti;

*b*) i caporali e soldati all'indennità di trasferta di prima categoria stabilita dal regolamento per le indennità eventuali.

6. I militari appartenenti ai corpi di stanza nei luoghi in cui si eseguono le gare non hanno, in massima, diritto ad alcuna indennità. Però i caporali e soldati pei giorni in cui effettivamente prenderanno parte alle gare, riceveranno il supplemento vitto (L. 0,40) se parteciperanno ad un solo pasto in comune presso il corpo, ed i viveri in contanti e il predetto supplemento vitto se non possono partecipare ad alcun pasto.

7. *Intervento per proprio conto alle gare.* — I sottufficiali, caporali e soldati non residenti nei luoghi in cui si eseguono le gare, riceveranno il rimborso delle spese di viaggio, e durante i giorni di viaggio e in quelli di soggiorno, saranno considerati in breve licenza con diritto:

*a*) i sottufficiali agli ordinari assegni del grado;

*b*) i caporali e soldati all'indennità di trasferta di 2ª categoria stabilita dal regolamento per le indennità eventuali.

8. I militari appartenenti a corpi di stanza nel presidio in cui hanno luogo le gare, non hanno diritto ad alcuna indennità. Però i caporali e soldati che non parteciperanno al rancio riceveranno l'importo dei viveri in contanti.

*Premi.*

9. I premi conseguiti dalle rappresentanze dei corpi resteranno di proprietà dello Stato e saranno assunti in carico dai corpi cui le rappresentanze appartengono; quelli invece conseguiti nelle gare di campionato apparterranno ai militari che li avranno vinti, eccezione fatta pei premi di onore, per l'assegnazione dei quali al corpo o al militare dovrà decidersi dai comandanti dei corpi a seconda dello spirito dei rispettivi programmi delle gare, salvo la conferma del Ministero in caso di reclamo.

Le spese di trasporto dei premi suddetti saranno dai corpi imputate a carico del capitolo « Spese generali ».

*Per il Ministro* — MIRABELLI.

N. **341.** — ISTRUZIONI ED ESERCITAZIONI MILITARI. SCUOLE MILITARI. — **Ufficiali che hanno frequentato il corso della scuola centrale di artiglieria da fortezza.** — (Direzione generale personale ufficiali). — 24 luglio 1912.

A senso del disposto dell'*Atto* 233 del 1906 si comunica che i sottonotati ufficiali d'artiglieria e di stato maggiore (appartenenti al ruolo di artiglieria) hanno compiuto il corso della scuola centrale d'artiglieria da fortezza nell'anno 1912.

Segre cav. Roberto, capitano stato maggiore (2° periodo).
Du Lac cav. Alfredo, maggiore scuola applicazione artiglieria e genio.
Viola Carlo, capitano id. id. id.
Gigante Carlo, id. comando artiglieria fortezza Genova.
Locurcio cav. Antonio, colonnello 3° artiglieria fortezza (costa e fortezza) (2° periodo).
Armellini cav. Arturo, tenente colonnello 3° id. id. (id. id.).
Cecchi Edoardo, capitano 3° id. id. (id. id.).
Beleno Giuseppe, id. 5° id. id. (id. id.).
Ceccarelli cav. Carlo, maggiore 6° id. id.
Cordano Alessandro, capitano 6° id. id.
Mastellone Riccardo, id. 6° id. id.
Vandone Teresio, id. 6° id. id.
Avezza cav. Giuseppe, maggiore 7° id. id.
Rimini Cesare, capitano 7° id. id.
Abrate Giacomo, id. 7° id. id. (1° periodo).
Tucci cav. Edoardo, tenente colonnello 8° id. id.
Filippone cav. Antonio, capitano 8° id. id.
Bianchetti Pietro, id. 8° id. id.
Bernocco Giuseppe, id. 8 id. id.
Gazzini cav. Attila, maggiore 9° id. id.
Boldrin Giuseppe, capitano 9° id. id.
Filippi di Baldissero Vittorio, id. 9° id. id.
Graziani cav. Ludovico, maggiore 9° id. id. (2° periodo).
Merlini Saverio, capitano 9° id. id. (2° id.).
Gropplero Francesco, id. 9° id. id. (2° id.).
Lauritano cav. Antonio, colonnello 10° id. id. (assedio) (2° id.).
Ottolenghi cav. Attilio, maggiore 10° id. id. (id.) (2° id.).
Cornaro cav. Paolo, id. 10° id. (id.) (id.).
Ciampi Giulio, capitano 10° id. id. (id.).
Torella Giuseppe, id. 10° id. id. (id.).

*Il Ministro* — P. SPINGARDI.

N. **342.** — ARMI, MUNIZIONI E BUFETTERIE. **Adozione di guance di legno noce, per la pistola automatica mod. 910.** — (Direzione generale artiglieria e genio). — 24 luglio 1912.

Si avvertono i corpi tutti che, in seguito ad alcuni inconvenienti rilevati nell'impiego delle guance di ebanite di pistola automatica mod. 910, a causa della poca elasticità della ebanite stessa, è stato determinato di adottare, per l'anzidetta pistola, delle guance di legno noce, zigrinate ma non intagliate a disegno.

Dette guance di nuovo modello, saranno, però, messe in servizio solamente quando sarà ultimata la riserva di guance di ebanite esistente presso la fabbrica d'armi di Brescia. Pertanto, i corpi che avessero necessità di sostituire guance destre o sinistre, ne faranno richiesta alla predetta fabbrica d'armi che vi provvederà mediante distribuzione con richiesta di scarico.

I corpi poi se ne daranno scarico, di volta in volta, come di parti d'armi impiegate nelle lavorazioni.

Analogamente si regoleranno i corpi che avessero bisogno di sostituire altre parti della pistola, rivolgendone richiesta alla nominata fabbrica d'armi, la quale, però, distribuirà dette parti, a pagamento, colle consuete norme.

*Il Ministro* — P. SPINGARDI.

---

N. **343.** — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — **Chiusura della gestione 1911-912 ed invio della contabilità mensile del luglio da parte delle amministrazioni non aventi gestione autonoma di cassa.** — (Segretariato generale). — 25 luglio 1912.

Le amministrazioni che non hanno potuto effettuare il giorno 20 del corrente mese la prescritta chiusura definitiva del giornale di cassa del mese di giugno, sono autorizzate ad effettuarla entro il giorno 31 corrente.

Tale chiusura deve avvenire secondo le norme stabilite dalla circolare 278 del *giornale militare* 1911; le rimanenze che emergeranno dai tre conti cassa, dal conto « Fondo scorta e conti particolari » e dal conto « Anticipazioni e rendiconti » si trasporteranno, sotto la data del 31 medesimo, nel giornale del mese di luglio.

In detto giorno la chiusura dovrà effettuarsi a *qualunque stadio* si trovino le registrazioni relative alla gestione 1911-12 e *qualunque sia il numero dei documenti*, che ancora mancano per completare la gestione medesima.

Entro il giorno 5 del mese di agosto i corpi dovranno inviare alle direzioni di commissariato il prospetto mod. 4 R. A. ordinario e quello speciale, il mod. 10 R. A. (redatti sopra gli stampati in vigore per l'esercizio scaduto) corredati dai prescritti documenti, nonchè gli specchi relativi alle operazioni di conto corrente compiute nel 4° trimestre 1911-912.

Perchè successivamente all'invio dei mod. 4 R. A. alla direzione di commissariato non si verifichino degli spostamenti negli importi segnalati, prima di effettuare la chiusura definitiva, si dovrà controllare la perfetta concordanza fra i titoli di spesa e di entrata e la registrazione sul giornale.

Questa operazione deve farsi con scrupolosità ed esattezza, accertandosi nel contempo se furono tutti bene imputati ai quattro conti della « applicazione ». Qualora si riscontrassero errori, si provvederà ad eliminarli mediante opportune registrazioni di rettificazione. Effettuata la chiusura definitiva dovrà accertarsi se si verifichino le seguenti uguaglianze:

Colonna $4 + 6 + 8 =$ colonna $10 +$ saldo del conto « Anticipazioni e rendiconti », se l'ammontare della colonna 16 è superiore all'ammontare della colonna 17; oppure: colonna 10 — saldo del detto conto, in caso contrario. Naturalmente si dovrà procedere contemporaneamente alla verifica di cassa.

Le spese, che pur dovendo far parte dell'esercizio 1911-912 non furono potute comprendere nel giornale di giugno, debbono registrarsi sul giornale del mese in corso secondo le norme date colla circolare 283 del *giornale militare* per le spese dell'esercizio 1912-913. In proposito è da notare che esse dovranno consistere esclusivamente in rendiconti dei distaccamenti, giunti troppo in ritardo per essere registrati, inquantochè le spese fatte alla sede, potendo far parte della gestione dell'esercizio 1911-912 solo in quanto furono pagate entro il 30 giugno, necessariamente si trovano già registrate nel giornale di cassa. Può purtuttavia essere compresa fra quelle in questione qualche spesa effettuata alla sede e stata stralciata per essere regolarizzata.

Tutte le spese riferibili all'esercizio 1911-912 comprese nei giornali di cassa dell'esercizio in corso, saranno dal Ministero registrate in un'unica e separata colonna della ripartizione ed a svolgimento di tale registrazione verrà unito uno specchio

indicante i capitoli ai quali ciascun titolo deve imputarsi. Di tali spese il corpo darà notizia alla direzione di commissariato mediante apposito prospetto 4 R. A. (nuovo modello) suppletivo a quello di giugno e per esse compilerà i relativi rendiconti mod. 21 R. A. suppletivi.

Se nel compilare la situazione del fondo scorta pel mese di luglio, per effetto della incompleta chiusura dell'esercizio 1911-912 non si fossero potute accertare tutte le partite costituenti i conti particolari, e per tale ragione, o per qualsiasi altra causa, non si potesse ottenere la corrispondenza fra il mod. 93 e il giornale di cassa, dovrà aggiungersi ai crediti o ai debiti vari una partita per l'importo necessario per ottenere la detta corrispondenza, così motivandola: « saldo a credito (o a debito) di partite varie da determinarsi ». Tale partita sarà, eventualmente, ripetuta nella situazione dei mesi successivi finchè verrà eliminata naturalmente in seguito agli accertamenti che saranno successivamente compiuti.

Seguendo il procedimento sopra indicato nessun impedimento, traente origine dalla gestione dell'esercizio scaduto, ostacola l'invio della contabilità del mese di luglio entro il termine fissato dalla circolare 283 del *giornale militare* del corrente anno, poichè, ripetesi, il giornale del mese di giugno deve chiudersi in ogni modo entro il 31 c. m. e le partite rimaste sospese si registrano nel giornale del nuovo esercizio come se si fossero in questo effettuate.

Pertanto richiamasi in modo speciale all'attenzione dei comandanti di corpo il disposto del § 23 dell'art. 6 della circolare predetta, invitandoli ad usare, se necessario, di tutti i mezzi dei quali dispongono perchè l'invio della contabilità mensile non subisca ritardi.

*Il Ministro* — P. SPINGARDI.

---

N. **344.** — AVANZAMENTO. — CONCORSI. — **Reclutamento dei capitani commissari.** — (Direzione generale personale ufficiali). — 25 luglio 1912.

Nella seconda quindicina del venturo ottobre avrà inizio presso la scuola di guerra un corso speciale di commissariato (1912-1914), al quale potranno essere ammessi esclusivamente i tenenti di fanteria, di cavalleria, artiglieria, genio, sussistenza, amministrazione e del corpo contabile che all'epoca in cui si è chiuso il concorso stabilito dalla circolare n. 639 del 1911,

cioè al 31 gennaio u. s., facevano parte del corpo di occupazione della Libia o di riparti già mobilitati. Tali ufficiali dovranno soddisfare alla stessa condizione d'anzianità richiesta dalla circolare predetta, ossia aver compiuto cinque anni di grado al 30 settembre 1912.

Il numero degli ufficiali da ammettersi a tale corso è limitato a trenta.

Le domande di ammissione, corredate dalla copia dello stato di servizio, dovranno giungere al Ministero (Direzione generale personale ufficiali, divisione 2ª), non oltre il 31 agosto venturo.

L'ammissione verrà fatta colle modalità stabilite con la circolare 108 del marzo scorso, e pertanto gli aspiranti saranno giudicati in base al risultato degli esami scritti ed alla discussione orale dei temi svolti.

Gli esami scritti si effettueranno nei giorni 25 e 26 settembre p. v. Gli aspiranti che fanno ancora parte del corpo di occupazione effettueranno gli esami stessi presso il comando del X corpo d'armata.

La discussione orale dei temi svolti avrà luogo presso il comando della scuola di guerra, al quale i candidati si presenteranno il mattino dell'8 ottobre successivo.

I candidati giudicati idonei saranno senz'altro ammessi al corso, e al termine di questo verranno, nei limiti dell'organico, nominati capitani commissari e classificati insieme con gli ufficiali ammessi al corso accelerato iniziato lo scorso aprile, in modo che agli allievi dei due corsi sarà assegnata un'unica anzianità.

*Il Ministro* — P. SPINGARDI

---

N. **345.** — TRASPORTI. — **Passaggio alla rete dello Stato delle ferrovie Alessandria-Ovada, di Valsugana e Cremona-Borgo S. Donnino.** — (Direzione generale servizi logistici ed amministrativi). — 25 luglio 1912.

In virtù delle leggi 27 giugno u. s. il Governo ha proceduto al riscatto delle ferrovie Alessandria Ovada, della Valsugana (Mestre-Primolano-Confine) e Cremona-Borgo S. Donnino, le quali dal 1° andante hanno fatto passaggio alla Rete dello Stato.

Pertanto dall'allegato n. 1 parte I al regolamento pei trasporti militari sulle ferrovie del Regno (ed. 1911) dovranno

essere depennate le dette ferrovie inscritte sotto i n. 4, 15 e 16. È naturalmente inteso che ai viaggi ed ai trasporti sulle dette linee dovranno applicarsi le norme vigenti per tutte le altre esercitate dallo Stato, con il cumulo delle distanze agli effetti delle tariffe differenziali. (Concessione speciale C e trasporti di merci a piccola velocità).

*Il Ministro* — P. SPINGARDI.

---

N. **346.** — TRASPORTI. — **Indirizzo delle spedizioni destinate al 25° reggimento artiglieria da campagna.** — (Direzione generale servizi logistici ed amministrativi). — 25 luglio 1912.

Si avvertono le amministrazioni militari che tutte le spedizioni a grande od a piccola velocità destinate al 25° reggimento artiglieria da campagna, che ha sede in Rivoli, dovranno essere indirizzate ad Alpignano (fermo stazione).

Le dette amministrazioni faranno la relativa aggiunta alla nota (1) al n. 45 dell'*Istruzione pei trasporti ad economia delle merci dell'amministrazione militare* (ed. 1911).

*Il Ministro* — P. SPINGARDI.

---

N. **347.** — DISPOSIZIONI VARIE. — **Trasferimento da Piacenza a Genova del comando della 4ª compagnia di sanità.** — (Segretariato generale). — 25 luglio 1912.

Questo Ministero determina che, col 1° ottobre p. v., il comando della 4ª compagnia di sanità, col relativo ufficio matricola, si trasferisca dalla sede di Piacenza a quella di Genova.

*Il Ministro* — P. SPINGARDI.

---

N. **348.** — AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — CONCORSI. — **Risultato del concorso a posti di ragioniere d'artiglieria di 4ª classe.** — (Direzione generale personali civili e affari generali). — 25 luglio 1912.

IL MINISTRO DELLA GUERRA

Visto il testo unico delle leggi sullo stato degli impiegati civili approvato con R. decreto 22 novembre 1908, n. 693, nonchè il regolamento generale per l'esecuzione del testo

unico stesso approvato con R. decreto 24 novembre 1908, n. 750;

Vista la legge 17 luglio 1910, n. 549 relativa a provvedimenti per i personali civili tecnici di artiglieria e genio;

Visto il regolamento pei ragionieri d'artiglieria approvato con R. decreto 6 ottobre 1911, n. 1326;

Vista la circolare n. 46 del 1° febbraio 1912 con la quale fu indetto un concorso ad esami per la nomina di *otto* ragionieri d'artiglieria di 4ª classe;

Visti gli atti della commissione esaminatrice:

DECRETA:

Sono dichiarati vincitori del concorso ad otto posti di ragioniere di artiglieria di 4ª classe indetto con la circolare sopracitata:

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1° | Orlandi Armando . . . . | con punti | 8,4825 |
| 2° | Felicetti Pietro . . . . | » | 8,3267 |
| 3° | Libertino Romolo . . . . | » | 8,2067 |
| 4° | Rodriguez Raffaele . . . . | » | 8,1825 |
| 5° | Macchi Stefano . . . . | » | 8,0677 |
| 6° | Prosperi Federico . . . . | » | 8,0080 |
| 7° | Gamba Mario . . . . . | » | 7,8675 |
| 8° | Dell'Amore Angelo . . . . | » | 7,5300 |

*Il Ministro* — P. SPINGARDI.

---

N. **349.** — TRASPORTI. — **Viaggi con treni diretti e direttissimi di alcune categorie di persone fruenti della tariffa militare.** — (Direzione generale servizi logistici ed amministrativi). — 26 luglio 1912.

Per accordi intercorsi fra la direzione generale delle ferrovie dello Stato ed i Ministeri interessati, dal 1° agosto p. v. avranno effetto le seguenti varianti al regolamento pei trasporti militari sulle ferrovie:

1° al § 25 *aggiungere il seguente capoverso:*

« I capi operai e i capi lavoranti borghesi addetti alle officine ed agli stabilimenti del R. esercito e della R. marina (§17-*l*), nei viaggi *compensati* con indennità sono ammessi nella 2ª classe di tutti i treni, eccettuati i *direttissimi,* ferme le esclusioni e limitazioni di cui sopra ».

2° al § 26:

al primo capoverso *sostituire:* « Le seguenti persone viaggianti isolatamente sono trasportate nella 3ª classe dei treni accelerati, omnibus e misti: »;

al termine del paragrafo *aggiungere:* « Alle predette categorie di persone, fatta eccezione di quelle della lettera *g*), sono però estese le facilitazioni pei viaggi in 3ª classe coi treni *diretti* — *esclusi i direttissimi* — ammesse pei viaggiatori fruenti delle concessioni speciali IV, V, IX e XIII e risultanti dall'orario generale delle ferrovie dello Stato (*Condizioni generali di ammissione dei viaggiatori nei treni*).

3° al § 27 *aggiungere il seguente capoverso:*

« Dietro richiesta del comando del corpo di stato maggiore o delle commissioni militari di linea potranno altresì — pure in via eccezionale — essere ammessi reparti di forza anche superiore ai 20 uomini, con l'aggiunta di vetture di 3ª classe, in quella misura ed in quei treni diretti che saranno concordati, ad ogni cambiamento di orario, con la direzione generale delle ferrovie dello Stato ».

4° Ai primi tre capoversi del § 28 *sostituire:*

« I militari di truppa che accompagnano ufficiali generali o superiori *in viaggio per servizio* possono eccezionalmente essere ammessi nei treni *diretti* e *direttissimi* in 3ª classe o, quando questa non vi sia, anche in seconda, ferme le esclusioni e le limitazioni di cui al § 22.

« Uguale facilitazione *eccezionale*, ma limitatamente a quei treni *diretti* dai quali sarebbero esclusi (§ 26 u. c.), vale pei caporali e soldati che viaggiano isolatamente muniti di documento individuale e per i personali di servizio di cui al § 17-*l*:

« *a*) nei casi d'urgenza;

« *b*) quando accompagnino, in qualità di attendenti, ufficiali generali o superiori in viaggio per conto particolare o quando accompagnino ufficiali inferiori che — per motivi di salute — abbisognino di essere assistiti durante il viaggio;

« *c*) quando si tratti di ammalati o di convalescenti, nel qual caso i medesimi ed i militari che li accompagnano potranno prendere posto in 2ª classe, quand'anche i treni stessi abbiano vetture di 3ª classe (1), ferme le dispesizioni di cui alla nota 3 del § 17, lettera *m*) quando il viaggio debba essere effettuato in compartimento separato.

« La stessa facoltà di viaggiare in treni *diretti*, ma con l'obbligo di prendere posto in 2ª classe, è accordata agli operai e lavoranti borghesi nonchè ai vivandieri civili quando debbano muovere per motivi urgenti di servizio.

« La facoltà di valersi *eccezionalmente* dei treni *direttissimi* o *diretti* deve sempre risultare sul documento d'identità personale (foglio di viaggio) e sulla richiesta mod. *B* da esplicita dichiarazione motivata e firmata da chi li rilascia; però tale dichiarazione non occorre quando il viaggiatore sia ammesso in *treno diretto* a norma del § 26, ultimo capoverso.

---

Poichè, come risulta dalla seconda delle varianti sovra esposte (§ 26), alle categorie di viaggiatori di 3ª classe ivi menzionate è esteso l'uso dei treni diretti nei limiti istessi stabiliti dalle « *Condizioni generali di ammissione dei viaggiatori nei treni* » per le persone fruenti delle *concessioni speciali* IV, V, IX e XIII, per la prima attuazione del provvedimento i corpi, uffici e distaccamenti vari desumeranno dall'*Orario generale delle ferrovie dello Stato* al 1° agosto — anche se non vi sia esplicita menzione del nuovo provvedimento — un estratto dei treni e delle linee che a ciascuno di essi può interessare. L'estratto sarà poi tenuto a giorno ogni qual volta l'orario venga ripubblicato, ciò che, di regola, avviene semestralmente.

Per compilare tale estratto giova aver presente che le citate « *Condizioni* » contengono un elenco dei treni e delle linee di cui possono valersi i viaggiatori di cui sopra, elenco che considera tre casi distinti cioè:

*a) Treni* DIRETTI *che per una parte del loro percorso sono* ACCELERATI. In questi treni — che devonsi desumere dall'orario — l'ammissione è fatta alla condizione che il percorso richiesto dal viaggiatore si estenda almeno in parte al tronco dove il treno è accelerato;

*b) Treni e tratte particolarmente indicati.* Di questi treni sono naturalmente da escludere i DIRETTISSIMI, stampati di solito in carattere più marcato; i percorsi dei *diretti* ammessi sono quelli indicati di seguito ai numeri dei treni; così ad esempio:

11 — Genova-Pisa

indica l'ammessibilità nel *diretto* 11 soltanto dei viaggiatori che compiano l'intero percorso da Genova a Pisa;

8 e 14 = Roma-Pisa, Pisa-Genova, Genova-Torino

indica l'ammissione nei *diretti* 8 e 14 per i tre percorsi minimi in cui è stata divisa l'intera percorrenza Roma-Torino;

infine l'indicazione 25/27 sta a significare che l'itinerario Milano-Roma (che può essere suddiviso nelle tratte minime successivamente precisate), si inizia col diretto 25 (Milano-Bologna) e prosegue col coincidente 27 (Bologna-Roma),

*c) Linee sulle quali l'ammissione si estende a tutti i diretti, senza limitazione di percorsi.*

Le commissioni militari di linea, per mezzo dei comandi militari di stazione, procureranno che, specialmente nel primo periodo di attuazione del notevole provvedimento, sia esercitata una attenta vigilanza sui militari in viaggio, allo scopo di farli profittare il più largamente possibile della concessione, pur evitando abusi e conseguenti reclami da parte dell'amministrazione ferroviaria. Sarà bene però che anche i corpi procurino di indicare ai propri dipendenti, partenti isolatamente, i treni diretti utilizzabili per i viaggi da compiere.

Per l'attuazione poi della terza variante (§ 27), il comando del corpo di stato maggiore (*ufficio trasporti*) comunicherà alle commissioni militari di linea, ad ogni cambiamento d'orario, i treni *diretti* nei quali potranno *eccezionalmente* essere ammessi i drappelli di forza superiore a 20 uomini ed il numero massimo di vetture che si potranno aggiungere alla composizione ordinaria dei treni stessi.

Si intende che le richieste per tali trasporti saranno sempre rivolte, dalle competenti autorità, alle commissioni militari di linea.

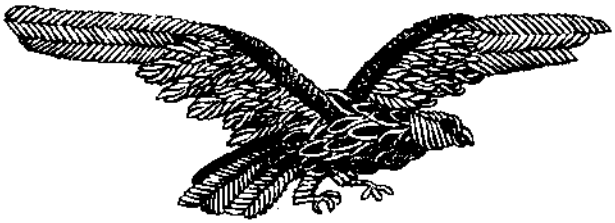
Della presente circolare saranno fatti estratti che le amministrazioni, gli stabilimenti, gli uffici ecc., dovranno chiedere all'ufficio d'amministrazione di personali militari vari nel numero di esemplari corrispondente a quello del regolamento suindicato.

*Il Ministro* — P. SPINGARDI.

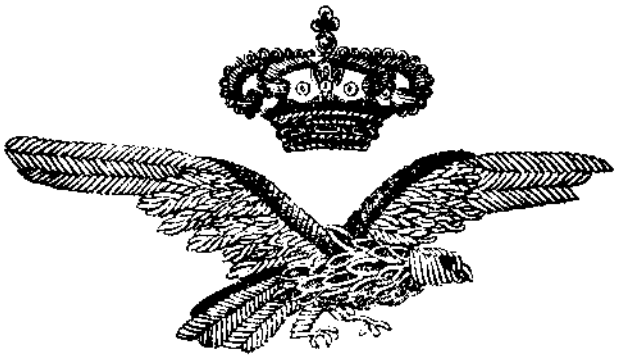
Prezzo della presente dispensa L. 0,15

(1748) Roma 1912. — Tip. E. Voghera.

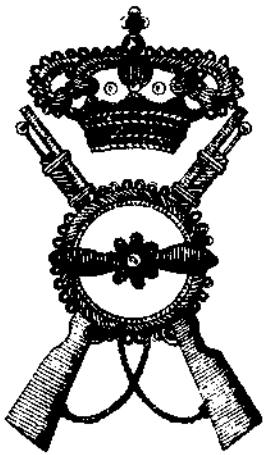
Distintivo per gli ufficiali aviatori col primo brevetto di pilota.



Distintivo per gli ufficiali aviatori col secondo brevetto (piloti militari).



Trofeo per l'ufficiale di fanteria
comandato presso il battaglione aviatori.



*Scala di* $^2/_3$

MINISTERO DELLA GUERRA

# GIORNALE MILITARE UFFICIALE

DISPENSA 34ª — 1912 — 8 agosto

1912 GIUGNO 23 - N. 350. — PENSIONI. — Legge n. 677 che istituisce pensioni privilegiate di guerra per gli ufficiali e militari di truppa del R. esercito e della R. marina . . . . . Pag. 1010

» 30. - » 351. — PENSIONI. — Legge n. 706 relativa al trattamento di pensione agli operai borghesi dipendenti dal Ministero della guerra assunti in servizio posteriormente al 15 luglio 1906 . » 1012

» 30. - » 352. — SERVIZIO SANITARIO. — Legge n. 740 concernente la protezione dei feriti e dei malati in guerra e la tutela dei segni internazionali di neutralità . . . . . » 1013

1912 LUGLIO 12. - » 353. — UFFICIALI IN CONGEDO. — MILITARI DI TRUPPA. — R. decreto n. 823 di chiamata alle armi per istruzione di militari di 1ª categoria in congedo illimitato ascritti all'artiglieria da montagna . . . . . » 1015

» 30. - » 354. — DISCIPLINA MILITARE. — DISPOSIZIONI VARIE. — Servizio di picchetto alla caserma. . . . . » 1016

» 30. - » 355. — PUBBLICAZIONI MILITARI. — Fascicoletto di aggiunte e varianti alla raccolta dei conti di costruzione di oggetti di corredo e di equipaggiamento generale . . . . . » 1016

» 30. - » 356. — PUBBLICAZIONI MILITARI. — Fascicolo III *bis* dell'istruzione sul servizio delle artiglierie d'assedio. . . . . » 1017

» 30. - » 357. — UFFICIALI IN CONGEDO. — Ufficiali di milizia territoriale automobilisti . . . . . » 1018

» 30. - » 358. — PUBBLICAZIONI MILITARI. — Aggiunte e varianti alla tariffa dei medicinali, degli oggetti di medicatura, delle sostanze accessorie ecc. . » 1018

» 31. - » 359. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Pagamento delle indennità d'entrata in campagna e di equipaggiamento . . . . . » 1019

1912 AGOSTO 1°. - » 360. — UFFICIALI IN CONGEDO. — MILITARI DI TRUPPA. — Chiamata alle armi per istruzione di militari in congedo illimitato ascritti all'artiglieria da montagna . . . . . » 1019

» 1°. - » 361. — DISPOSIZIONI VARIE. — Circolare del Ministero del tesoro in data 22 luglio 1912, n. 170766, relativa alla cedibilità degli stipendi e delle mercedi. . . . . » 1026

**Alla presente dispensa sono unite due tavole di disegno che fanno parte della circolare n. 339.**

1912 AGOSTO 2. - N **362**. — MILITARI DI TRUPPA. — Chiamata alle armi ed assegnazione ai corpi delle reclute di 1ª categoria della classe 1892 . . . . . *Pag.* 1028

» 2 - » **363**. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Somministrazione ai corpi ed uffici del R. esercito di materiali e di lavori per parte dell'officina di costruzione del genio militare di Pavia. . . » 1055

» 2. - » **364**. — DIVISA DEGLI UFFICIALI. — Abolizione della grande bardatura dei cavalli degli ufficiali . . . . » 1065

---

CIRCOLARE N. **350.** — PENSIONI. — **Legge n. 667 che istituisce pensioni privilegiate di guerra per gli ufficiali e militari di truppa del R. esercito e della R. marina.** — (Direzione generale personali civili e affari generali). — 23 giugno 1912.

VITTORIO EMANUELE III, ECC. ECC., RE D'ITALIA.

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Sono istituite pensioni privilegiate di guerra per gli ufficiali e militari di truppa del regio esercito e della regia marina combattenti nella campagna di guerra italo-turca e per tutte le altre future campagne di guerra.

Art. 2.

La liquidazione delle pensioni privilegiate ammesse col precedente articolo, sarà fatta nei modi stabiliti dagli articoli 100 e 101 della legge 21 febbraio 1895, n. 70 (testo unico), aumentate del quinto.

Per i militari di truppa dell'esercito e dell'armata le pensioni massime e minime che dovranno servire di base alla liquidazione saranno quelle fissate dalla tabella di cui all'articolo 8 della legge 2 luglio 1911, n. 621.

A questo effetto i gradi militari di truppa del regio esercito saranno equiparati a quelli del corpo reale equipaggi, in conformità della tabella annessa alla presente legge.

Le pensioni privilegiate saranno concesse soltanto a quei militari che abbiano diritto ad una pensione inferiore a L. 3000 annue e non potranno, ad ogni modo, superare le L. 3000.

Daranno diritto alla massima pensione privilegiata, oltre che la perdita intiera ed incurabile della vista, l'amputazione di due membri e la perdita assoluta ed incurabile dell'uso di due membri, tutte le altre infermità e lesioni organiche o funzionali, gravi, permanenti, le quali determinano uno stato di debilitamento, o di funzionale alterazione, equivalente a quello che consegue ad una infermità o lesione di prima categoria, e cagionino altresì un'assoluta incapacità a qualsiasi proficuo lavoro.

Art. 3.

La quota di pensione che spetta alla vedova o alla prole minorenne, al genitore quinquagenario, o alla madre vedova, ai fratelli minorenni orfani, e alle sorelle orfane minorenni nubili, sarà eguale alla metà della pensione di prima categoria che sarebbe spettata, giusta l'art. 2 della presente legge, al militare morto in guerra.

Art. 4.

La presente legge avrà effetto dal giorno 29 settembre 1911.

Art. 5.

La presente legge sarà applicabile agli individui appartenenti ai corpi e servizi ausiliari.

Con decreto reale, udito il Consiglio di Stato, saranno determinate le equiparazioni tra i gradi di questi personali e quelli del regio esercito.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 23 giugno 1912.

VITTORIO EMANUELE.

TEDESCO.
P. SPINGARDI.
LEONARDI-CATTOLICA.

TABELLA *di parificazione dei gradi dei militari di truppa della R. marina e del R. esercito.*

| Gradi dei militari di truppa nella R. marina | Gradi corrispondenti nel R. esercito |
|---|---|
| Nocchiere di 1ª e di 2ª classe, ed altri militari pareggiati a tal grado. | Maresciallo e maestro d'arme. |
| Secondo nocchiere, ed altri militari pareggiati a tal grado. | Furiere maggiore — Furiere — Sergente maggiore — Brigadiere dei RR. carabinieri — Sergente — Vice brigadiere dei RR. carabinieri. |
| Sotto nocchiere, ed altri militari pareggiati a tal grado. | Caporale maggiore — Appuntato dei RR. carabinieri — Caporale e carabiniere. |
| Marinaio scelto — Marinaio e comune di 1ª e 2ª classe di altre categorie. | Appuntato — Soldato e allievo carabiniere. |
| Mozzo — Comune di 3ª classe e di altre categorie. | — |

Visto d'ordine di Sua Maestà:

*Il Ministro del tesoro*
TEDESCO.

*Il Ministro della guerra*
P. SPINGARDI.

*Il Ministro della marina*
LEONARDI-CATTOLICA.

---

N. **351.** — PENSIONI. — **Legge n. 706 relativa al trattamento di pensione agli operai borghesi dipendenti dal Ministero della guerra assunti in servizio posteriormente al 15 luglio 1906.** — (Direzione generale personali civili e affari generali). — 30 giugno 1912.

VITTORIO EMANUELE III, ECC. ECC., RE D'ITALIA.

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Il trattamento di pensione agli operai borghesi dipendenti dal Ministero della guerra, assunti in servizio posteriormente

al 15 luglio 1906, che si trovino nelle condizioni di cui alla lettera *b*) dell'art. 154 del testo unico delle leggi sulle pensioni civili e militari, approvato con R. decreto 21 febbraio 1895, n. 70, modificato dalla legge 15 luglio 1906, n. 360, sarà regolato dal medesimo testo unico, fino a tanto che non si sarà provveduto all'iscrizione degli operai medesimi alla Cassa nazionale di previdenza per l'invalidità e la vecchiaia degli operai, a mente dell'art. 4 dell'anzidetta legge, n. 360 del 1906.

Le disposizioni del citato testo unico saranno altresì applicate alle famiglie degli operai che si trovino nelle condizioni sovraindicate.

Art. 2.

La disposizione contenuta nel precedente articolo ha effetto a datare dal 15 luglio 1906.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 30 giugno 1912.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI.
P. SPINGARDI.

---

N. **352.** — SERVIZIO SANITARIO. — **Legge n. 740 concernente la protezione dei feriti e dei malati in guerra e la tutela dei segni internazionali di neutralità.** — (Direzione generale personale ufficiali). — 30 giugno 1912.

VITTORIO EMANUELE III, ECC. ECC., RE D'ITALIA.

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

CAPO I.

*Dell'uso illecito del nome e dell'emblema della Croce rossa.*

Art. 1.

Chiunque, senza autorizzazione del Governo, adopera, come emblema, la Croce rossa in campo bianco, o fa uso della denominazione di « Croce Rossa » o « Croce di Ginevra » è

punito con gli arresti da uno a sei mesi o con l'ammenda da lire 300 a lire 2000.

Alla stessa pena soggiace chiunque contraffà o altera l'emblema o la denominazione su ricordate o le adopera in guisa da generare confusione od inganno.

Tali pene sono aumentate di un terzo se l'emblema o la denominazione di cui sopra si usano quale marchio o parte di marchio di fabbrica o di commercio, o come insegna o contrassegno in qualsiasi modo applicato, a scopo di lucro.

Art. 2.

I prodotti posti in commercio col segno della Croce rossa, non autorizzato o contraffatto, saranno confiscati

Art. 3.

Il divieto di cui all'art. 1 si estende anche ai marchi, insegne o contrassegni in uso all'entrata in vigore della presente legge.

Tuttavia i marchi, le insegne o i contrassegni in uso da un anno almeno all'entrata in vigore della presente legge, potranno ancora essere adoperati fino al 1° gennaio 1915.

Capo II.

*Della protezione dei feriti e dei malati in guerra.*

Art. 4.

Chiunque maltratta o spoglia infermi o feriti, ancorchè nemici, ovvero sottrae ad essi denaro od oggetti, è punito con la reclusione non inferiore ai cinque anni.

Se il fatto sia commesso con violenza alla persona, si applica la reclusione non inferiore ai quindici anni.

Se il colpevole sia un incaricato del trasporto o della assistenza dell'infermo o ferito, si applica la reclusione non inferiore ai quindici anni, e se il fatto sia commesso con violenza la pena è, secondo le circostanze, dell'ergastolo o della morte previa degradazione.

Art. 5.

È punito con la reclusione da tre a quindici anni chiunque in guerra, usurpa, contraffà o illecitamente fa uso:

1° delle insegne, del bracciale e delle denominazioni della « Croce Rossa » ed in genere di altri distintivi internazionali di neutralità;

2° dei segni che, in occasione del bombardamento, distinguono gli ospedali ed i luoghi in cui sono riuniti infermi o feriti;

3° dei segni destinati alla protezione dei bastimenti ospitalieri.

## CAPO III.

*Disposizioni diverse.*

### Art. 6.

I reati di cui agli articoli $4\frac{3}{4}$ e 5 sono di competenza dei tribunali militari.

### Art. 7.

Il Governo del Re è autorizzato ad estendere con decreto reale l'applicazione delle disposizioni della presente legge, relative alla protezione del nome e dell'emblema della Croce Rossa, a quegli altri emblemi, insegne e denominazioni analoghe, aventi lo stesso scopo, che fossero adottate da altri Stati, anche se non obbligati alla Convenzione di Ginevra, purchè tali Stati garantiscano la reciprocità.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 30 giugno 1912.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI.
P. SPINGARDI.

---

N. **353.** — UFFICIALI IN CONGEDO. — MILITARI DI TRUPPA. — **R. decreto n. 823 di chiamata alle armi per istruzione di militari di 1ª categoria in congedo illimitato ascritti all'artiglieria da montagna.** — (Direzione generale leva e truppa). — 22 luglio 1912.

VITTORIO EMANUELE III, ECC. ECC., RE D'ITALIA.

Visto l'art. 125 del testo unico delle leggi sul reclutamento del regio esercito, approvato con decreto reale del 24 dicembre 1911, n. 1497;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari della guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

*Articolo unico.*

Sono chiamati alle armi per istruzione nel corrente anno, per un periodo di 20 giorni, nei modi e nel tempo che, d'ordine Nostro, saranno stabiliti dal ministro della guerra, i militari di 1ª categoria delle classi 1882 (milizia mobile) e 1884 (esercito permanente), ascritti all'artiglieria da montagna, di tutti i distretti del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 22 luglio 1912.

VITTORIO EMANUELE.

P. SPINGARDI.

---

N. **354**. — DISCIPLINA MILITARE. — DISPOSIZIONI VARIE. — **Servizio di picchetto alla caserma.** — (Segretariato generale). — 30 luglio 1912.

A chiarimento del disposto dell'ultimo alinea del § 8 della istruzione sul servizio dei materiali del gruppo *C* (variante 25 maggio 1912) questo Ministero rende noto che la dispensa del sottufficiale d'armamento da tutti i servizi non riflette però il servizio di picchetto alla caserma, cui detto sottufficiale deve concorrere a norma della nota 2 al numero 8 del regolamento di servizio interno per le varie armi, e con le modalità stabilite in essa nota.

*Il Ministro* — P. SPINGARDI.

---

N. **355**. — PUBBLICAZIONI MILITARI. — **Fascicoletto di aggiunte e varianti alla raccolta dei conti di costruzione di oggetti di corredo e di equipaggiamento generale.** — (Direzione generale servizi logistici ed amministrativi). — 30 luglio 1912.

È pubblicato un fascicoletto contenente la 1ª serie di aggiunte e varianti alla raccolta dei conti di costruzione che

verrà distribuito alle amministrazioni militari nella quantità stabilita dalla circolare 256 c. a. dall'ufficio d'amministrazione di personali militari vari.

Il prezzo di ogni fascicoletto è di L. 0,15.

*Per il Ministro* — MIRABELLI.

---

N. **356.** — PUBBLICAZIONI MILITARI. — **Fascicolo III *bis* dell'istruzione sul servizio delle artiglierie d'assedio.** — (Direzione generale artiglieria e genio). — 30 luglio 1912.

È stato pubblicato il fascicolo III *bis* dell'istruzione sul servizio delle artiglierie d'assedio, che tratta delle installazioni a pozzi.

L'ufficio d'amministrazione di personali militari vari ne farà la distribuzione nel modo più sotto indicato, ed i reggimenti d'artiglieria da fortezza richiederanno inoltre al Ministero (Divisione artiglieria) le copie loro occorrenti per i comandi e reparti da formarsi solo in caso di mobilitazione.

| | | |
|---|---|---|
| Uffici di generale designato per il comando di un'armata in guerra — Comandi d'artiglieria da campagna — Scuola di guerra. . . . | copie n. | 1 |
| Comandi d'artiglieria da fortezza — Reggimenti d'artiglieria da campagna, campali pesanti, a cavallo e da montagna — Stabilimenti d'artiglieria . . . . . | » » | 2 |
| Scuole centrali d'artiglieria — Scuola militare — Direzione delle esperienze d'artiglieria. | » » | 4 |
| Ispettorato generale d'artiglieria — Ispettorato delle costruzioni d'artiglieria — Direzioni d'artiglieria di Spezia, Piacenza, Roma, Maddalena, Napoli, Taranto, Messina — Comando della scuola d'applicazione d'artiglieria e genio e dell'accademia militare (anche per i due istituti). . . . . | » » | 6 |
| Direzioni d'artiglieria di Torino, Alessandria, Genova, Mantova, Verona, Venezia. . . . | » » | 10 |
| Comando del corpo di stato maggiore . . | » » | 18 |
| Reggimenti d'artiglieria da fortezza 1°, 2°, 5°, 8°, 9°, 10 . . . . . | » » | 35 |
| Reggimenti d'artiglieria da fortezza 3°, 4°, 6°, 7° | » » | 50 |

La pubblicazione ha il numero d'ordine 102.

Il prezzo di ogni esemplare è di L. 0,40.

*Per il Ministro* — MIRABELLI.

N. **357.** — UFFICIALI IN CONGEDO. — **Ufficiali di milizia territoriale automobilisti.** — (Segretariato generale). — 30 luglio 1912.

Possono essere assegnati al servizio automobilistico ufficiali di milizia territoriale nel numero che verrà annualmente stabilito dal Ministero. Essi devono rispondere alle seguenti condizioni:

1. Possedere tutti i requisiti per la nomina ad ufficiali di milizia territoriale in un'arma qualunque, o essere già rivestiti di tale grado.

2. Superare con felice risultato l'esame stabilito dall'allegato n. 5 dell'istruzione sul servizio automobilistico, ed ove il numero degli aspiranti superi quello stabilito dal Ministero, verranno scelti i migliori classificati.

3. Compire il mese di servizio di prima nomina presso uno dei reparti automobilistici, ed ove abbiano già soddisfatto a tale compito, assoggettarsi ad altri 15 giorni di servizio presso uno dei reparti suddetti, durante l'anno della nomina.

Gli ufficiali di milizia territoriale automobilisti, sia nei richiami per istruzione, sia in quelli per mobilitazione verranno assegnati ai vari elementi del servizio automobilistico in campagna.

Si invitano le dipendenti autorità militari a dare a queste disposizioni la necessaria diffusione.

*Il Ministro* — P. SPINGARDI.

---

N. **358.** — PUBBLICAZIONI MILITARI. — **Aggiunte e varianti alla tariffa dei medicinali degli oggetti di medicatura, delle sostanze accessorie, ecc.** — (Direzione generale servizi logistici ed amministrativi). — 30 luglio 1912.

Alla tariffa dei medicinali, degli oggetti di medicatura, delle sostanze accessorie, ecc., sarà apportata la seguente aggiunta:

| Indicazione speciale | Numero categorico (Categoria III) | DENOMINAZIONE DELLE SOSTANZE | Unità di misura | Prezzo di tariffa L. | Prezzo di tariffa C. | Prezzo col 25 % L. | Prezzo col 25 % C. | NOTE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *0 | 3549 | Vioformio | kg. | 75 | 00 | 93 | 75 | In cartoni da 500 g. |

*Il Ministro* — P. SPINGARDI.

N. **359.** — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — **Pagamento delle indennità d'entrata in campagna e di equipaggiamento.** — (Direzione generale servizi logistici ed amministrativi). — 31 luglio 1912.

Per disciplinare in modo uniforme il pagamento delle indennità di entrata in campagna e di equipaggiamento spettanti agli ufficiali delle truppe operanti in Libia e nell'Egeo, si avverte che l'indennità d'entrata in campagna deve esser pagata dai corpi presso i quali gli ufficiali prestano servizio nel momento in cui ricevono la partecipazione ufficiale della loro destinazione alle truppe suddette, e l'indennità d'equipaggiamento deve essere pagata dai corpi presso i quali gli ufficiali si trovano in servizio allo scadere del quarto mese di permanenza nel territorio in cui si svolge la guerra.

*Il Ministro* — P. SPINGARDI.

---

N. **360.** — UFFICIALI IN CONGEDO. — MILITARI DI TRUPPA. — **Chiamata alle armi per istruzione di militari in congedo illimitato ascritti all'artiglieria da montagna.** — (Direzione generale leva e truppa), — 1° agosto 1912.

Art. 1. — *Chiamata alle armi.*

In esecuzione di quanto prescrive il R. decreto del 22 luglio u. s, n. 823 (circolare n. 353 del corrente anno), si dispone quanto appresso per la chiamata alle armi per istruzione dei militari indicati nel numero I dell'annesso modello di manifesto (allegato n. 1):

1. La presentazione dei richiamati ed il loro rinvio in congedo illimitato si effettueranno presso i centri stabiliti per la mobilitazione

2. I comandi di tutti i distretti, attenendosi alle prescrizioni contenute nel § 726 dell'istruzione complementare al regolamento sul reclutamento, faranno subito stampare e pubblicare, nei comuni di loro circoscrizione e nelle singole frazioni di essi, specialmente in prossimità delle chiese, un manifesto conforme all'unito modello (allegato n. 1).

I distretti che sono di complemento per l'artiglieria da montagna pubblicheranno, inoltre, con le norme date dai dispacci circolari in data 16 aprile e 3 agosto 1900, n. 8716, il prescritto manifesto speciale.

3. Saranno applicate, per il rimanente, ed in quanto possano esserlo, le disposizioni date nell'art. 1 dell'analoga circolare n. 274 del corrente anno.

Art. 2. — *Chiamata e presentazione degli ufficiali.*

4. Unitamente ai militari di truppa saranno richiamati, per mezzo del *Bollettino ufficiale*, gli ufficiali di complemento indicati nel numero I dell'annesso modello di manifesto (allegato n. 1).

Il giorno ed il luogo di presentazione alle armi degli ufficiali richiamati saranno indicati nel *Bollettino ufficiale*.

Anche per gli ufficiali saranno applicate le disposizioni date nell'art. 2 della circolare succitata n. 274 del corrente anno.

Art. 3. — *Assegnazione ed istruzione dei richiamati.*

5. L'assegnazione dei richiamati sarà effettuata secondo le norme attualmente vigenti per la mobilitazione, salvo le seguenti eccezioni:

I richiamati appartenenti ai distretti di complemento di Bergamo, Bologna, Brescia, Forlì e Ravenna saranno avviati al *centro di Bergamo* del 2° reggimento d'artiglieria da montagna; quelli dei distretti di complemento di Modena, Parma, Pistoia e Reggio Emilia al *centro di Vicenza* dello stesso reggimento; quelli dei distretti di complemento di Ferrara e Rovigo al *centro di Conegliano* del medesimo reggimento.

Le norme relative all'istruzione dei richiamati saranno impartite dall'Ispettorato delle truppe da montagna.

6. Nel resto saranno applicate le disposizioni date nell'art. 3 della circolare n. 274 del corrente anno, richiamando in modo speciale l'attenzione su quelle contenute nei numeri 16 e 17.

Art. 4. — *Congedamento.*

7. Tutti i richiamati verranno congedati dai centri di mobilitazione cui si presentarono e rinviati direttamente ai rispettivi comuni di residenza in modo che vi giungano non più tardi del giorno:

*20 settembre p. v.*, coloro che si presentarono alle armi il 1° dello stesso mese;

*9 ottobre p. v.*, coloro che si presentarono alle armi il 20 settembre precedente.

È superfluo avvertire che i richiamati dei distretti di complemento saranno dai corpi rinviati al distretto di provenienza, dal quale verranno poi diretti ai rispettivi comuni.

Il movimento per detti congedamenti sarà regolato dai comandi delle divisioni militari interessate.

Anche in occasione di tale congedamento i comandi di corpo non ometteranno di fare le raccomandazioni di cui è cenno nell'art. 4 dell'analoga circolare n. 274 del corrente anno.

Art. 5. — *Disposizioni varie.*

8. Saranno applicate, in quanto possano esserlo, quelle contenute nell'art. 6 della circolare n. 317 dello scorso anno.

*Il Ministro* — P. SPINGARDI.

ALLEGATO N. 1

## Comando del distretto militare di . . .

# MANIFESTO

*per la chiamata alle armi per istruzione di militari in congedo illimitato di 1ª categoria ascritti all'artiglieria da montagna.*

I. Per ordine di S. M. il Re sono chiamati alle armi, **per un periodo di 20 giorni:**

a) *il 1° settembre p. v.:*

1. I militari di 1ª categoria, della classe 1884 (esercito permanente), ascritti all'**artiglieria da montagna**, di tutti i distretti del Regno;

b) *il 20 settembre p. v.:*

2. i militari di 1ª categoria della classe 1882 (milizia mobile), ascritti all'**artiglieria da montagna**, di tutti i distretti del Regno.

Alle chiamate di cui sopra dovranno rispondere anche quei militari di 1ª categoria di classi in congedo illimitato dell'esercito permanente o di milizia mobile, ascritti all'artiglieria da montagna, che non risposero alla chiamata della loro classe per aver ottenuto il rinvio ad una chiamata successiva e si trovino tuttora in tale posizione.

Sono parimenti chiamati alle armi:

3. gli ufficiali di complemento, nati negli anni 1882 e 1884, ascritti all'**artiglieria da montagna**.

Alla chiamata anzidetta dovranno rispondere anche quegli ufficiali in congedo dell'artiglieria da montagna, che ottennero l'esenzione temporanea dalla chiamata alle armi per istruzione stata per loro indetta negli scorsi anni e che si trovino ancora in tale posizione.

Tutti gli ufficiali richiamati riceveranno, per cura del corpo cui sono effettivi, partecipazione della chiamata in servizio, della loro assegnazione e del giorno fissato per la presentazione alle armi, unitamente ad un estratto delle disposizioni riguardanti i motivi di dispensa o di esenzione dalla chiamata stessa.

Alla chiamata ed assegnazione di tutti gli ufficiali anzidetti sarà provveduto con pubblicazione sul *Bollettino ufficiale*.

II. La presentazione dei militari di truppa richiamati avrà luogo nelle prime ore del mattino dei giorni suindicati.

III. Tutti i militari di truppa richiamati alle armi dovranno presentarsi, nel giorno per essi stabilito, muniti del foglio di congedo e del libretto personale, ove ne siano provvisti, al sindaco del comune in cui si trovano, il quale li invierà a destinazione, distribuendo a coloro, che hanno da fare tratti di viaggio per ferrovia, per tramvia (che accordi facilitazioni di viaggio ai militari) o per mare, le richieste mod. *B* per il trasporto a tariffa militare, nonchè un documento d'identificazione personale, qualora ne siano sprovvisti.

IV. I richiamati, che si trovano nel comune in cui ha sede il distretto o il corpo al quale devono presentarsi, riceveranno per il giorno della presentazione, e semprechè si presentino nelle ore del mattino del giorno fissato, l'indennità di trasferta di 1ª categoria (L. 1,20).

Gli altri riceveranno, appena giunti al corpo, l'indennità di trasferta di 1ª categoria per ciascuna giornata di viaggio. Non sarà però loro corrisposta l'indennità per il giorno della presentazione quando, pur avendo la possibilità di arrivare al corpo nelle ore antimeridiane del giorno stabilito, vi giungano o si presentino nelle ore pomeridiane o nel giorno successivo e non possano dimostrare che il ritardo avvenne indipendentemente dalla loro volontà.

I richiamati che, per recarsi dal comune al distretto o al corpo, abbiano da viaggiare in ferrovia, per tramvia o per mare, riceveranno anche il rimborso delle spese di trasporto.

I richiamati che provengono da un comune che non sia quello del domicilio eletto, se non presenteranno il foglio di congedo (o, in mancanza di questo, un foglio di riconoscimento) munito del *Visto per la partenza* del sindaco del comune da cui provengono, saranno considerati come provenienti dal comune sede del distretto o del corpo e quindi riceveranno per il giorno della presentazione, e semprechè si presentino nelle ore del mattino, la sola indennità di trasferta di 1ª categoria senza diritto ad alcun rimborso per spese di viaggio.

V. I militari, che per infermità non potessero rispondere alla chiamata sotto le armi, sono tenuti a giustificare a questo comando tale impossibilità, mediante fede medica confermata dal proprio sindaco e dovranno presentarsi non appena siano guariti.

Protraendosi la malattia, la fede medica dovrà essere rinnovata allo scadere di 10 giorni, ed in base ad essa i militari saranno rinviati a presentarsi quando sarà chiamata all'istruzione un'altra classe di 1ª categoria della propria arma di esercito permanente o di milizia mobile, secondo che appartengano all'uno od all'altra.

Coloro invece che sono affetti da malattie od imperfezioni che non impediscano il viaggio, ovvero siano di difficile accertamento, sono obbligati a presentarsi, come tutti gli altri richiamati, perchè sia constatata la loro condizione fisica, e, ove occorra, siano proposti a rassegna o mandati in osservazione all'ospedale militare.

VI. Sono rinviati alla prima successiva chiamata di una classe di 1ª categoria, di esercito permanente o di milizia mobile, secondo che all'uno o all'altra appartengano, quei richiamati i quali comprovino in tempo, con documenti autentici, a questo distretto:

*a*) di dover dar esami per studi od impieghi durante il periodo dell'istruzione, senza che sia possibile di rimandare ad altro tempo gli esami stessi;

*b*) di aver perduto uno dei genitori o la moglie nei due mesi precedenti al giorno stabilito per la chiamata;

*c*) di avere alle armi un fratello richiamato per mobilitazione ovvero uno o più fratelli richiamati contemporaneamente in dipendenza del presente manifesto. In quest'ultimo caso il comando del distretto concederà, su designazione della famiglia, un rinvio se gli obbligati a presentarsi siano due o tre fratelli; due rinvii se siano quattro o più.

In via eccezionale, potranno inoltre ottenere il rinvio sopra specificato quei militari richiamati che, almeno *otto giorni* prima di quello fissato per la loro presentazione alle armi, comprovino, con speciale certificato del sindaco, al rispettivo distretto di leva od a quello di residenza, di essere in tali condizioni di fortuna, che la loro partenza sarebbe indubbiamente causa di grave disagio economico alle loro famiglie, le quali rimarrebbero prive dei mezzi di sussistenza.

Il comandante del distretto sarà giudice dell'opportunità di accogliere simili domande; però i rinvii concessi per questo motivo non potranno eccedere la proporzione del 4 % degli uomini effettivamente chiamati alle armi.

VII. Sono dispensati dal rispondere alla chiamata i militari di truppa che si trovino in una delle seguenti condizioni:

*a*) coprano uno degli impieghi o una delle posizioni enumerate negli art. 1 e 11 del Regolamento sulle dispense dalle chiamate alle armi, approvato con regio decreto del 13 aprile 1911, n. 374;

*b*) si trovino all'estero con regolare *nulla osta* dell'autorità militare;

*c*) provino di aver frequentato il tiro a segno nazionale per due periodi annuali d'istruzione, anche non consecutivi, purchè uno di essi sia stato compiuto nello scorso anno; avvertendo però che per ottenere l'esenzione dalla presente chiamata, quando se ne sia già ottenuta una, occorre avere eseguito altri due periodi di tiro posteriormente a quelli in base ai quali si ottenne la prima dispensa.

Per ottenere tale dispensa, i militari che vi hanno diritto dovranno inviare, per mezzo del sindaco del comune di loro residenza, al comando di questo distretto l'estratto autentico del proprio foglio di tiro, in modo che vi giunga almeno *otto giorni* prima di quello in cui debbono presentarsi alle armi.

Dal sindaco stesso poi riceveranno, prima del giorno stabilito per la presentazione, la notificazione se furono dispensati dalla chiamata o se dovranno presentarsi.

VIII. I richiamati, i quali siano muniti di **regolare certificato di idoneità alla condotta di automobili e motocicli**, rilasciato dalle prefetture del Regno, all'atto in cui si presentano alle armi dovranno dichiarare tale loro idoneità e produrre il relativo certificato, in base al quale saranno avviati a prestar servizio presso i riparti automobilisti del 6° reggimento genio.

IX. **Per ordine del ministro della guerra si avverte che sarà ineccezionalmente ritenuta come non avvenuta, *e rimarrà quindi senza risposta*, qualsiasi domanda di dispensa o di rinvio ad altra chiamata all'infuori dei casi specificati dal presente manifesto, come pure qualsiasi domanda per essere destinati a prender parte all'istruzione in un corpo diverso da quello a cui ciascun richiamato deve essere avviato.**

X. Le famiglie bisognose (moglie e figli legittimi o legittimati) dei militari richiamati alle armi possono ottenere il soccorso giornaliero in appresso indicato, che sarà loro pagato al lunedì di ogni settimana per cura del rispettivo sindaco:

| | Nei comuni capiluoghi di provincia, di circondario o di distretto amministrativo | Negli altri comuni |
|---|---|---|
| Per la moglie . . . . . L. | 0,50 | 0,40 |
| Per ogni figlio di età inferiore ai 12 anni e per ogni figlio di età superiore, inabile al lavoro. . . . . » | 0,25 | 0,20 |

Alla concessione del cennato soccorso provvede questo distretto.

XI. Coloro che, senza legittimi motivi debitamente comprovati, si presentassero nelle ore pomeridiane anziché in quelle antimeridiane del giorno stabilito, avranno l'obbligo di rimanere sotto le armi un giorno di più di quelli fissati per l'istruzione. Quelli poi che senza giustificati motivi ritardassero di uno o più giorni la loro presentazione saranno puniti disciplinarmente, ed inoltre trattenuti sotto le armi altrettanti giorni di più, quanti furono quelli del ritardo, ovvero dichiarati mancanti alla chiamata e deferiti ai tribunali militari se il ritardo fosse maggiore di 8 giorni

XII. Il presente manifesto serve di avviso personale a tutti i richiamati, i quali non potranno poi, in nessun caso, addurre a loro discolpa di non aver ricevuto il precetto individuale.

Ad ogni modo si avverte che negli uffici municipali del comune, in cui ciascun militare ha concorso alla leva, trovasi l'elenco nominativo dei militari del comune stesso che hanno obbligo di rispondere alla chiamata.

. ...., *addì* . . *agosto 1912.*

IL COMANDANTE DEL DISTRETTO

AVVERTENZA.

**Si avverte che il soccorso è concesso soltanto alle famiglie le quali si trovino in istato di vero ed assoluto bisogno e che spetta unicamente alla moglie legittima del richiamato ed ai figli legittimi o legittimati. Esso è pagato dai sindaci il lunedì di ogni settimana.**

**I richiamati, che si trovano con la loro famiglia in comune diverso dal proprio e che ritengano di essere nelle condizioni richieste per ottenere il soccorso, devono farne subito domanda al sindaco del comune in cui si trovano, fornendo tutte le indicazioni che credono utili allo scopo.**

**I richiamati, ai quali il distretto non abbia accordato il soccorso, hanno facoltà di ricorrere al comando della divisione militare territoriale, entro il termine perentorio di 10 giorni dal loro ritorno in famiglia, inoltrando domanda per mezzo del sindaco del comune di propria residenza.**

**I ricorsi presentati oltre tal giorno saranno senz'altro respinti.**

**L'ammontare dei soccorsi non riscosso entro il giorno 29 ottobre 1912 sarà prescritto.**

---

N. **361.** — DISPOSIZIONI VARIE. — **Circolare del Ministero del tesoro in data 22 luglio 1912, n. 170766, relativa alla cedibilità degli stipendi e delle mercedi.** — (Segretariato generale). — 1° agosto 1912.

Per opportuna informazione delle autorità militari e perchè ne sia data partecipazione ai personali da esse dipendenti, si pubblica la seguente circolare del Ministero del tesoro in data 22 luglio 1912, n. 170766 (Direzione generale del tesoro - divisione VII), diretta a tutte le amministrazioni centrali e provinciali.

*Per il Ministro* — MIRABELLI.

« Con gli articoli 7 della legge 30 giugno 1908, n. 335, e « 19 del regolamento 24 settembre 1908, n. 574, si accordano « a questa direzione generale 30 giorni, a partire dalla notifi- « cazione del contratto di cessione, per l'esame e l'accettazione « del contratto stesso.

« Il predetto periodo di tempo, che, per quanto è possibile, « si procura ordinariamente di abbreviare, occorre alle ammi- « nistrazioni da cui dipendono i funzionari cedenti per for- « nire le informazioni necessarie per l'accettazione del con- « tratto e per gli altri incombenti affidati dalla legge e dal « regolamento a questa direzione generale in ordine all'esame « ed all'accettazione predetti.

« Quindi non è possibile rilasciare la dichiarazione di accet- « tazione del contratto di cessione, appena questo venga no- « tificato.

« Ora si crede generalmente che non appena sia stato sot- « toscritto il contratto possa seguire l'immediato rilascio del « relativo benestare; e da ciò la frequenza con cui alla sotto- « scrizione stessa seguono intempestive sollecitazioni da parte « degli interessati per ottenere d'urgenza il rilascio del bene- « stare.

« Allo scopo di eliminare gli inconvenienti che derivano da « continue e molteplici sollecitazioni inutili, i funzionari do- « vranno tener presente anzitutto che il contratto da essi sot- « toscritto non è, di regola, notificato subito a questa dire- « zione generale, ma è inviato, per la firma del rappresentante « legale, all'istituto di credito a favore del quale la cessione « viene consentita, e perciò vi è una perdita di tempo che è « tanto più sensibile quando essi si servono dell'opera di in- « termediari anzichè trattare direttamente con gli istituti ces- « sionari.

« Dopo firmato dal legale rappresentante dell'istituto il con- « tratto va sottoposto alla formalità della registrazione, e final- « mente è notificato a questa direzione generale, la quale prov- « vede, come si è accennato, con la maggiore sollecitudine « possibile alla accettazione.

« Spesso, pertanto, avviene che, prima ancora che il con- « tratto sia pervenuto a questa direzione generale il cedente « ne solleciti il corso mentre dovrebbe piuttosto curare che l'i- « stituto cessionario lo notifichi subito al tesoro.

« Perciò, nell'interesse dei cedenti stessi, che possono intral- « ciare il regolare andamento della loro pratica con intempe- « stive sollecitazioni, si avvertono i funzionari che non po-

« tranno avere il desiderato effetto le sollecitazioni dirette a « questa direzione generale per il pronto rilascio del benestare, « il quale sarà spedito ai contraenti non appena l'amministra- « zione avrà ricevuto la notifica del contratto e avrà assunte « le necessarie informazioni relative al cedente.

« Nel caso invece in cui il periodo di un mese, stabilito dagli « articoli 7 e 19 della legge e regolamento sovraccennati, sia « trascorso senza che i cedenti abbiano avuto comunicazione « di un qualsiasi provvedimento e sempre però dopo che si « siano accertati presso l'istituto cessionario che il contratto sia « stato spedito, questa amministrazione non mancherà di te- « nere nella dovuta considerazione quelle sollecitazioni che le « perverranno per i relativi e pronti provvedimenti.

« Di quanto sopra le onorevoli amministrazioni centrali e « provinciali sono pregate di dare comunicazione ai dipendenti « impiegati affinchè, rendendosi conto delle ragioni suesposte, « si uniformino a quanto è oggetto della presente circolare, « che le onorevoli amministrazioni centrali sono inoltre pre- « gate di fare inserire nel proprio bollettino ufficiale ».

« *Il Direttore generale* — BROFFERIO ».

---

N. **362.** — MILITARI DI TRUPPA. — **Chiamata alle armi ed assegnazione ai corpi delle reclute di 1ª categoria della classe 1892.** — (Direzione generale leva e truppa). — 2 agosto 1912.

*Presentazione delle reclute.*

1. Questo Ministero determina che il 5 settembre prossimo si inizi la chiamata alle armi delle reclute di 1ª categoria della classe 1892, attualmente in congedo illimitato.

Con queste reclute si dovranno presentare:

*a*) i militari di classi precedenti lasciati in congedo provvisorio perchè avevano un fratello sotto le armi, sempre quando detto fratello sia stato congedato, o debba congedarsi durante la permanenza delle reclute ai distretti, e avendo peraltro presente il disposto del n. 27 della circolare n. 12860 del 31 maggio 1909 per quel che concerne quelli fra i detti militari che risiedano all'estero;

*b*) i militari di classi precedenti ammessi al ritardo del servizio come studenti universitari od allievi missionari, i quali abbiano compiuto il 26° anno di età, ovvero ultimato od ab-

bandonato gli studi, oppure, se allievi missionari, non abbiano ottenuta la dispensa dal servizio contemplata dall' art 96 del testo unico delle leggi sul reclutamento.

Analogamente a quanto è stato disposto per i militari di 2ª categoria della classe 1891, e per i militari della classe 1889 testè richiamati in servizio, residenti in Libia, questo Ministero determina che gli uomini che hanno obbligo di rispondere alla chiamata indetta con la presente circolare e che si trovano in Libia, o nell'isole dell' Egeo occupate dalle nostre truppe, potranno presentarsi al comando del presidio del luogo di loro residenza il quale li incorporerà nei dipendenti riparti, a seconda delle loro attitudini fisiche e professionali, facendo poi le necessarie comunicazioni al distretto di leva.

2. Il Ministero non ha ritenuto opportuno di valersi della facoltà concessagli dall'art. 119 del testo unico precitato, epperciò nessun militare di 1ª categoria della classe 1892 potrà essere lasciato in licenza straordinaria, qualunque sia il numero da esso avuto in sorte nell'estrazione avvenuta innanzi il consiglio di leva.

3. Allo scopo di conseguire le maggiori economie, i comandanti dei distretti di minore importanza procureranno, ove sia possibile, di diminuire la permanenza delle reclute al distretto, iniziando la chiamata qualche giorno dopo il 5 settembre.

Qualora invece qualche distretto, per eccedenza di contingente, per difetto di locali, per ragioni sanitarie o per altri motivi, ritenesse indispensabile iniziare le operazioni di chiamata prima del 5 settembre potrà farne domanda al comando del rispettivo corpo d'armata, il quale, fatti gli opportuni accertamenti, potrà autorizzare il distretto stesso ad anticipare di qualche giorno la chiamata.

4. Si ricorda ai comandanti di corpo d'armata che, qualora, per ragioni sanitarie, dovessero ritardare la chiamata alle armi delle reclute di qualche comune, dovranno informarne prontamente il Ministero (*Direzione generale leva e truppa*), giusta il disposto del § 31 dell'istruzione complementare.

*Manifesto ed ordine di presentazione.*

5. Il manifesto di chiamata alle armi sarà conforme all'allegato n. 1.

Di esso dovrà essere inviato un adeguato numero di copie a tutti i sindaci dei comuni compresi nel territorio di ciascun distretto, nonchè una copia al Ministero (*Direzione generale*

*leva e truppa*), ed una ai prefetti, sottoprefetti ed ai comandanti di circolo del corpo della R. guardia di finanza compresi nel territorio del distretto.

6. Per facilitare il reclutamento degli alpini il Ministero, a modificazione dell' ultimo capoverso del § 38 dell' istruzione complementare, lascia in facoltà dei comandanti dei distretti militari di chiamare le reclute dei comuni di tale specialità nell'ordine che essi riterranno più conveniente.

Però i distretti, prima di rendere definitiva la destinazione delle reclute ai battaglioni alpini ed inviare le reclute stesse a destinazione, aspetteranno che siasi presentato il contingente di tutti i comuni designati pel reclutamento dei singoli battaglioni.

*Permessi e licenze.*

7. I comandanti dei distretti, sulla loro responsabilità, sono autorizzati a concedere brevi licenze e permessi di pernottare fuori caserma alle reclute durante la loro permanenza ai distretti. Tali concessioni dovranno essere regolate in modo da non intralciare il regolare svolgimento delle operazioni di assegnazione, avuto riguardo alla capacità dei locali disponibili per l'alloggiamento delle reclute stesse, alla condotta di queste, ed alle esigenze della disciplina.

Le reclute poi che, dopo aver fatto l'esperimento come operai, sono trattenute al distretto in attesa che il Ministero provveda circa la loro assegnazione speciale, possono essere lasciate in licenza fino al 23 settembre.

Uguale concessione, con lo stesso limite, può farsi per le reclute date in nota ai distretti dai prefetti e dai sottoprefetti, come aventi diritto ad esenzione dal servizio di 1ª categoria, e per le quali, nella attesa delle relative decisioni del consiglio di leva, si terrà sospesa, fino alla data suddetta, la assegnazione ad un corpo.

Qualora il numero delle reclute che debbono recarsi alle case loro in breve licenza fosse rilevante, il comandante del distretto dovrà darne avviso in tempo utile alle stazioni di partenza.

I militari laureati in medicina e chirurgia, e quelli laureati in zooiatria, i quali aspirino alla nomina a sottotenente medico o veterinario di complemento, saranno lasciati in congedo per essere chiamati alle armi secondo disposizioni speciali che saranno in seguito emanate.

8. Alle reclute di cui al n. 4 del manifesto i comandanti dei distretti potranno concedere una proroga fino al termine

degli esami cui debbono presentarsi, non oltre però il 1° novembre.

9. In armonia a quanto dispone il n. 60, lettera *d*) del regolamento sulle licenze, quale fu modificato dal R. decreto del 22 gennaio 1911, il Ministero determina che le reclute le quali comprovino di aver perduto uno dei genitori o la moglie, da meno di sei mesi, siano, dai comandanti di distretto, lasciate in congedo illimitato provvisorio per la durata di giorni 30, a decorrere da quello in cui dovrebbe aver luogo la loro presentazione alle armi, facendone annotazione sul foglio di congedo.

Conseguentemente, deve ritenersi abrogato il § 39 dell'istruzione complementare.

*Congedo provvisorio alle reclute che hanno un fratello alle armi.*

10. I comandanti dei distretti dovranno impartire precisi ordini e vigilare affinchè, all'atto della presentazione, tutte le reclute siano invitate a dichiarare se abbiano un fratello sotto le armi per fatto di leva, e se il padre, o chi per esso, abbia presentato o presenti domanda per il loro rinvio in congedo provvisorio. In caso di risposta affermativa, si dovrà procedere sollecitamente all'accertamento del titolo (inclusa la prova della consanguineità legittima, data normalmente dal certificato di matrimonio dei genitori), sospendendo frattanto l'invio della recluta al corpo. In caso di risposta negativa, **si avvertirà che dopo la partenza pel corpo la domanda non sarebbe più ammessa, e nemmeno potrebbe poi concedersi il congedo anticipato al fratello che trovavasi precedentemente alle armi.**

Esplicite avvertenze analoghe dovranno in ogni modo farsi anche mediante appositi avvisi, da affiggersi in luoghi ed in forma tale da richiamare l'attenzione delle reclute.

Non sono tenute a presentarsi personalmente al distretto le reclute per le quali sia stato dimostrato il titolo al congedo provvisorio.

11. Nel determinare sull'esistenza del titolo al congedo provvisorio e sulla durata di questo (Capo XIV delle Norme per la prima applicazione della legge 15 dicembre 1907, n. 763), si dovrà tener presente che, giusta l'art. 108 del vigente testo unico delle leggi sul reclutamento, tale beneficio può essere concesso soltanto se, ed in quanto, la contemporaneità della chiamata o presenza alle armi dei due fratelli nell'esercito, o nel corpo reale equipaggi, *dipenda da fatto di leva.*

Se il fratello sotto le armi è arruolato volontario, o comunque ascritto a ferma superiore a quella di leva, egli procura titolo al congedo provvisorio soltanto nel caso e pel tempo in cui siano alle armi i militari della stessa sua classe di nascita e della stessa sua ferma di leva.

Parimenti, se uno dei fratelli, od entrambi, siansi presentati alle armi con una classe posteriore a quella di nascita, per qualunque motivo diverso dalla rivedibilità, (omissione o renitenza alla leva, rimandi, residenza all'estero, diserzione, ritardo dal servizio per ragioni di studi, ecc.), il congedo provvisorio non può essere concesso se non nel caso e pel tempo in cui si trovino alle armi i militari ascritti alla stessa loro classe di nascita e con eguale ferma.

Alle medesime condizioni preaccennate può derivare titolo al congedo provvisorio da un fratello in servizio nel corpo della regia guardia di finanza o delle guardie di città o degli agenti di custodia delle carceri, semprechè egli sia anche inscritto nei ruoli dell'esercito o del corpo reale equipaggi come arruolato di leva in prima categoria, e siano ancora alle armi i militari della stessa sua classe di nascita e della stessa sua ferma di leva.

12. Agli effetti delle precedenti disposizioni il militare in licenza straordinaria di convalescenza si considera come sotto le armi. Non si considera invece sotto le armi il militare in congedo provvisorio in attesa dell'apertura dei corsi allievi ufficiali o dei corsi d'istruzione pei volontari di un anno.

Le reclute a cui venga concesso il congedo provvisorio per la presenza alle armi di un fratello della classe 1890, o della classe 1891 con ferma di un anno, oppure per la presenza alle armi di un fratello richiamato della classe 1889, avranno obbligo di presentarsi alle armi entro 8 giorni dal congedamento del fratello.

La recluta che abbia l'unico suo fratello sotto le armi per istruzione coi militari di seconda categoria, può ottenere di rimanere in congedo provvisorio, coll'obbligo però di presentarsi alle armi entro 8 giorni dal rinvio in congedo del fratello.

Agli effetti di tale beneficio si dovranno considerare come non esistenti in famiglia i fratelli di età inferiore ai dodici anni.

La recluta della classe 1892 che abbia avuto un fratello morto sotto le armi, o disperso in seguito a combattimento, può rimanere in congedo provvisorio solo nel caso e pel tempo durante il quale il fratello avrebbe dovuto prestare ancora servizio per fatto di leva.

*Studenti ritardatari e studenti missionari.*

13. A complemento delle disposizioni di cui al § 523 del regolamento sul reclutamento, avvertesi che potranno fruire del beneficio del ritardo del servizio anche coloro che comprovino di essere inscritti agli istituti e corsi di cui al n. 2 del manifesto annesso alla presente circolare.

14. Il Ministero determina che il certificato di cui al § 247, lettera *b*) dell'istruzione per il servizio della leva all'estero, che gli studenti missionari debbono produrre per ottenere la ammissione al ritardo del servizio, dev'essere di data non anteriore al 15 agosto 1912.

*Allievi ufficiali.*

15. Le reclute ed i militari studenti ritardatari che aspirino all'ammissione *per titoli* ai corsi allievi ufficiali di complemento da iniziarsi il 1° gennaio 1913, o ai corsi allievi farmacisti di complemento da iniziarsi al 1° dicembre p. v., saranno lasciati in congedo illimitato provvisorio fino all'apertura dei detti corsi, purchè comprovino di possedere i richiesti titoli di studio.

Tale beneficio non può quindi essere esteso a coloro che si propongono di sottoporsi agli esami di coltura generale per ottenere l'ascrizione ad un corso allievi ufficiali di complemento.

Eguale provvedimento dovrà adottarsi per quei militari che abbiano iniziato le pratiche per farsi surrogare da un fratello che, avendone i *titoli*, intenda assumere servizio in qualità di allievo ufficiale di complemento, o di allievo farmacista militare di complemento.

I comandanti di distretto terranno però in evidenza i detti uomini, ed ove poi taluno di essi non consegua l'ammissione nei cennati corsi, dovrà precettarlo a presentarsi subito alle armi per essere assegnato ad un corpo reclutato dal distretto stesso, conforme alla sua attitudine ed occorrendo in soprannumero alle quote stabilite colle tabelle di assegnazione.

*Volontari ciclisti.*

16. Valendosi della facoltà concessagli dall'art. 124 del regolamento del *corpo nazionale dei volontari ciclisti ed automobilisti* (V. C A.) questo Ministero determina che gli uomini chiamati alle armi con la presente circolare, i quali comprovino di essere volontari ciclisti e di essere forniti del diploma

d'idoneità militare, di cui all'art. 54 del citato regolamento, siano ammessi a ritardare la loro venuta alle armi sino al 5 dicembre.

Avvertesi inoltre che, in virtù del citato art. 124, i detti volontari ciclisti, quando saranno giunti ai corpi, potranno essere ammessi direttamente ai corsi allievi caporali per essere promossi a tale grado al compimento del terzo mese di servizio.

*Tabelle di assegnazione.*

17. Le assegnazioni ai corpi saranno fatte in base alle tabelle numeriche d'assegnazione che il Ministero si riserva di inviare a ciascun distretto, per mezzo del comandante del rispettivo corpo d'armata.

18. Nel caso che non si potesse fornire ad un dato corpo l'intera quota di contingente con ferma di uno o di due anni per esso preventivata, i comandanti di distretto sono autorizzati a completare la quota stessa con reclute ascritte all'altra ferma, facendo però eccezione per la cavalleria, per l'artiglieria a cavallo, da campagna e da montagna e per il treno, poichè a queste armi e specialità di servizio non debbono essere assegnate reclute vincolate ad un solo anno di servizio.

Però, in analogia al § 82 dell'istruzione complementare, queste reclute potranno essere assegnate anche alle armi e specialità anzidette, qualora si vincolino a prestare due anni di servizio, rilasciandone apposita dichiarazione scritta.

19. *Si fa presente che, siccome i corpi non debbono prendere alcuna ingerenza diretta nelle assegnazioni individuali delle reclute, così essi debbono astenersi dal fare richieste nominative di reclute sia ai comandanti di distretto, sia al Ministero.*

*Granatieri.*

20. Il Ministero determina che, a modificazione del § 73 dell'istruzione complementare, il limite *minimo* della statura per l'assegnazione delle reclute ai granatieri sia portata da metri 1,76 a metri 1,77.

*Bersaglieri.*

21. Fra le reclute aspiranti all'assegnazione ai bersaglieri, a parità di condizioni, dovrà darsi la preferenza a quelle che comproveranno di essere ascritte ad un reparto del *corpo nazionale dei volontari ciclisti ed automobilisti* (V. C. A.) ed a coloro che proveranno di saper usare la bicicletta o che diano affidamento di divenire buoni ciclisti.

Le dette reclute debbono assegnarsi ai bersaglieri, quand'anche mancasse loro qualcuno dei requisiti prescritti dal § 75 dell'istruzione complementare.

22. Ai reggimenti bersaglieri saranno assegnati direttamente dai distretti, in base alle indicazioni che saranno poste nelle relative tabelle di assegnazione, coloro che comproveranno, con certificati, di saper condurre motociclette e coloro che, riconosciuti idonei nel prescritto esperimento ad esercitare il mestiere di meccanico od altro affine, comproveranno di essere pratici della costruzione o della riparazione di motocicli.

I detti operai potranno essere assegnati ai bersaglieri anche se non sono provvisti di tutti i requisiti richiesti per questa specialità, qualora ciò si renda necessario per completare la quota fissata.

*Alpini.*

23. A modificazione del 6° comma del § 77 dell'istruzione complementare, i distretti di reclutamento alpino *di complemento* invieranno la quota di contingente assegnata agli alpini, non più ai battaglioni, ma direttamente alla sede del comando del reggimento, il quale addiverrà poi al riparto della quota stessa fra i singoli battaglioni in base ai bisogni dei medesimi.

24. Fra gli uomini da assegnarsi agli alpini, i comandanti dei distretti procureranno di comprendere possibilmente qualche minatore, muratore e falegname.

25. Ad evitare gli inconvenienti verificatisi lo scorso anno, il Ministero raccomanda ai comandanti di distretto di visitare con maggiore cura le reclute da destinarsi agli alpini.

26. Facendo eccezione al primo comma del § 104 dell'istruzione complementare, gli operai ed i contabili da assegnarsi agli alpini dovranno avere i requisiti fisici richiesti per questa specialità di servizio.

27. I comandanti dei distretti di reclutamento alpino nel cui territorio è molto estesa la emigrazione temporanea sono autorizzati a completare le quote preventivate per gli alpini con le reclute che si presenteranno in ritardo.

*Cavalleria.*

28. Per le reclute che hanno spiccate attitudini professionali a servire nella cavalleria i distretti militari sono autorizzati a transigere sul loro peso, purchè non vengano oltrepassati i li-

miti di chilogrammi 65 per i lancieri, e chilogrammi 60 per i cavalleggeri.

29. Si richiama in modo speciale l'attenzione dei comandanti di distretto, perchè assegnino alla cavalleria reclute che abbiano *piena* e *perfetta* idoneità a servire in tale arma.

30. Tutte le reclute ascritte alla ferma di due anni che risultino essere cavalcanti, butteri, cavallari, scozzonatori di cavalli, allevatori di bestiame cavallino, o comunque pratici di cavalli bradi, se hanno i requisiti voluti per l'arma di cavalleria, debbono essere assegnate ai reggimenti dell'arma sopra accennata.

Quelle delle dette reclute, la cui statura raggiungesse soltanto il limite *minimo* per l'idoneità al servizio militare in genere, saranno assegnate ai cavalleggeri.

Avvenuto l'invio ai corpi, i comandanti di distretto segnaleranno le reclute di cui al presente numero, tanto al reggimento cui saranno assegnate, quanto al Ministero (*Direzione generale leva e truppa*).

*Artiglieria.*

31. Le reclute da assegnarsi alle batterie dell'artiglieria a cavallo non potranno avere un peso superiore ai 65 chilogrammi.

32. Le reclute da assegnarsi alle batterie dell'artiglieria campale pesante dovranno essere larghe di petto, robuste e bene sviluppate, con statura da m. 1,65 a m. 1,75.

I comandanti di distretto procureranno perchè una metà circa delle reclute da destinarsi alle dette batterie sia scelta fra coloro che, per professione, sono addetti a governo o condotta di cavalli e muli.

33. Si avverte, che non è necessario che le reclute che debbono assegnarsi all'artiglieria da fortezza in qualità di operai abbiano la statura e gli altri requisiti fisici richiesti per questa specialità.

34. Le quote fissate per l'artiglieria da fortezza debbono essere date al completo, eppertanto, qualora i comandanti di distretto incontrassero difficoltà nel fornire le dette quote, sono autorizzati a transigere alquanto sui requisiti fisici fissati per tale specialità.

35. Se le assegnazioni di operai fatte dai distretti non risultassero sufficienti ad assicurare il servizio di operai di batteria, i comandanti di corpo potranno inviare al corso prescritto dalla istruzione sulla conservazione del materiale d'ar-

tiglieria quei militari che, pur non essendo stati assegnati come operai, siano ritenuti, per professione ed intelligenza, atti a frequentarlo.

Qualora lo ritengano necessario, i detti comandanti potranno disporre che i militari in parola vengano sottoposti, prima dell'invio al corso e presso i corpi stessi, ad un esperimento di saggio.

*Genio.*

36. Le reclute da assegnare alle varie specialità del genio in qualità di operai dovranno scegliersi *possibilmente* fra quelle che posseggono i requisiti fisici richiesti per le specialità stesse.

37. Nell'assegnazione agli zappatori dovrà darsi la precedenza alle reclute che, oltre ad avere i requisiti fisici richiesti per tale specialità, sappiano scrivere celeremente sotto dettatura e con buona calligrafia; e ad ogni modo i comandanti dei distretti procureranno perchè il numero di queste reclute non sia inferiore *al quarto* della quota indicata nelle tabelle di assegnazione per la specialità in parola.

38. Si raccomanda la stretta osservanza delle disposizioni contenute nel secondo comma del § 89 dell'istruzione complementare, per assicurare agli zappatori il numero di barcaiuoli ad essi necessario.

39. In conformità alle disposizioni di cui al § 93 dell'istruzione complementare, gli uomini da assegnare ai pontieri debbono essere di costituzione manifestamente robusta.

40. Tutti i distretti assegneranno al 3° reggimento genio, in soprannumero alle quote stabilite con le tabelle numeriche di assegnazione, le reclute, di buona condotta morale e politica, che comproveranno di avere conoscenza del servizio radio-telegrafico.

41. A modificazione del § 90 dell'istruzione complementare, si avverte che alle compagnie telegrafisti del 3° reggimento genio debbono assegnarsi anche reclute con ferma di un anno.

42. Per assicurare il reclutamento dei telegrafisti del 3° reggimento genio, i distretti aventi sede nei capiluoghi di divisione, terranno a disposizione del comandante di detto reggimento *non meno* di 18 reclute di cui: 4 con ferma di un anno e 14 con ferma di due anni, e tutti gli altri distretti *almeno* 10 reclute di cui: 2 con ferma di un anno e 8 con ferma di due anni, aventi i prescritti requisiti professionali o di studio; avvertendo che per quanto si riferisce alla loro statura si potrà usare la maggior tolleranza, in riguardo

specialmente a coloro che per i loro studi diano affidamento di divenire abili trasmettitori.

Tutte queste reclute dovranno avere il *visus normale* in ambo gli occhi.

43. Gli uomini trattenuti ai distretti a disposizione del 3° reggimento genio (telegrafisti) e del 6° reggimento genio (ferrovieri) debbono essere segnalati ai detti corpi *numericamente e mai nominativamente.*

Analogamente a quanto è stabilito dal § 91 dell'istruzione complementare, per le segnalazioni riguardanti i telegrafisti tenuti a disposizione del 3° genio, i comandanti dei distretti segnaleranno al comandante del 6° genio gli uomini di cui al § 96 della precitata istruzione con un telegramma così concepito:

« *Tenuti a disposizione macchinisti..... fochisti..... frenatori..... deviatori..... meccanici di officine ferroviarie..... cantonieri..... ecc., ecc.* ».

44. Con le tabelle numeriche di assegnazione, sarà disposto da quali distretti, ed in quale misura, dovranno essere assegnati al 6° reggimento genio i falegnami pratici nei lavori di grosso (segantini, squadratori, ecc.), i muratori ed i contabili occorrenti al reggimento stesso.

In conseguenza, i distretti capiluoghi di divisione non dovranno più trattenere a disposizione del comandante del 6° reggimento genio gli uomini di cui è cenno nel § 97 dell'istruzione complementare.

45. A parziale modificazione dei §§ 104 e 105 dell'istruzione complementare, il Ministero determina che l'assegnazione individuale delle reclute che risulteranno essere *guidatori patentati di automobili o meccanici automobilisti*, sia fatta direttamente dai comandanti di distretto osservando le seguenti norme:

*a*) Le reclute munite di patente prefettizia per condurre automobili saranno anzitutto assegnate ai corpi ai quali il relativo distretto deve fornire guidatori di automobili giusta la tabella di assegnazione.

Dopo fatte queste assegnazioni, tutte le rimanenti reclute provviste di tale patente, e che risulteranno di buoni precedenti morali e politici, saranno assegnate al 6° reggimento genio.

Quelle delle dette rimanenti reclute appartenenti ai distretti del II, III, IV, V e IX corpo d'armata saranno prontamente avviate alla sede del comando del reggimento in Torino; e quelle

appartenenti ai distretti del I, VI, VII, VIII, X, XI e XII corpo d'armata saranno invece prontamente avviate al distaccamento del reggimento stesso in Roma.

*b*) I distretti che, in conformità della tabella di assegnazione, debbono assegnare al 6° reggimento genio meccanici automobilisti, sceglieranno questi operai fra le reclute che, oltre ad essere state riconosciute idonee ad esercitare il mestiere di meccanico od aggiustatore-meccanico nel prescritto esperimento pratico, comproveranno anche, con regolare certificato, di avere esercitato tale mestiere nel ramo automobilistico.

Agli operai automobilisti che risulteranno essere ascritti ad un reparto del *corpo nazionale dei volontari ciclisti ed automobilisti* (V. C. A.) dovrà darsi la preferenza nell'assegnazione alle compagnie automobilisti del 6° reggimento genio.

46. Le reclute assegnate al 6° reggimento genio come guidatori di automobili, giunte che saranno al corpo, verranno sottoposte ad un accurato esame, ed il comandante del reggimento, nonchè il comandante del distaccamento del reggimento stesso in Roma, dopo tale esame trasferiranno ad altri corpi le meno idonee e le esuberanti, e preferibilmente: nei bersaglieri, quelle pratiche di motociclette; nel 4° reggimento genio, quelle che conoscono i canotti automobili.

47. Ove sia richiesto dall'interesse del servizio, potranno essere trattenute, come effettive, nelle compagnie automobilisti del 6° reggimento genio, anche le reclute che avessero soltanto la metà del *visus*.

48. Nell'elenco prescritto dal § 107 dell'istruzione complementare i distretti indicheranno quali dei verniciatori, fonditori, e stagnai trattenuti a disposizione del Ministero abbiano lavorato nella costruzione o riparazione di automobili.

49. I distretti di reclutamento delle compagnie treno del 1°, 2°, 3° e 5° reggimento genio procureranno che un terzo delle reclute da assegnare a tali compagnie abbia attitudine a marciare in montagna.

### *Aviatori.*

50. Tutti i distretti assegneranno ed invieranno direttamente a Torino, alla sede del battaglione aviatori, le reclute che, con speciali certificati, comproveranno di essere pratiche della costruzione e riparazione di aeroplani, o di avere seguito qualche corso di aviazione.

*Sussistenza.*

51. Alle compagnie di sussistenza debbono essere assegnate soltanto le reclute che abbiano tutti i requisiti professionali all'uopo richiesti e buoni requisiti fisici e morali.

Gli uomini da assegnarsi alle compagnie stesse per il servizio generale debbono avere soltanto la idoneità al servizio militare in genere, ed essere possibilmente, pizzicagnoli, droghieri, pastai, facchini, manovali, ecc.

*Operai.*

52. A modificazione del 3° comma del § 104 dell'istruzione complementare, il Ministero determina che l'assegnazione delle reclute di mestiere *meccanico* od *aggiustatore-meccanico* sia fatta direttamente dai comandanti di distretto in base alle indicazioni che saranno poste nelle relative tabelle numeriche di assegnazione.

Qualora i comandanti di distretto incontrassero difficoltà nel fornire le quote di operai di detto mestiere indicate nelle tabelle summenzionate, essi provvederanno, giusta il § 106 della istruzione precitata, con destinazioni di buoni operai esercenti mestieri affini (limatori, fabbri, tornitori in metallo, ecc.).

53. Le reclute esercenti il mestiere di *cordaio* e quello di *cestaio* non dovranno essere sottoposte ad alcun esperimento, bastando a comprovare l'esercizio di tale professione un certificato del sindaco o del capo dell'opificio in cui hanno lavorato.

Facendo eccezione a quanto è disposto dal § 104 dell'istruzione complementare, il Ministero avoca a sè l'assegnazione di detti operai; perciò, i comandi dei distretti comprenderanno gli uomini stessi negli elenchi di cui alla lettera *d*) del successivo § 107.

Avvertesi inoltre che per le reclute di mestiere *carpentiere*, da comprendersi negli elenchi suindicati, dovrà accennarsi se siano pratiche nella *costruzione di barche* e se lavorino in *legno* od in *ferro*.

Per i fochisti messi a disposizione del Ministero i distretti indicheranno nella colonna *Annotazioni* dell'elenco relativo, se abbiano prestato servizio nelle ferrovie, negli stabilimenti industriali, nella marina mercantile, ecc.

54. Analogamente a quanto fu fatto nello scorso anno, per le reclute da avviarsi presso gli stabilimenti per l'esecuzione del lavoro di saggio, il Ministero determina:

*a*) che i distretti inviino gli inscritti ai detti stabilimenti *a piccoli gruppi* e che l'invio stesso sia iniziato *fin dal primo giorno* della chiamata;

*b*) che gli inscritti avviati ad uno stesso stabilimento siano accompagnati da un graduato quando il loro numero sia superiore a dieci;

*c*) che gli inscritti non siano fatti giungere agli stabilimenti nei giorni festivi, e dopo le ore 12 negli altri giorni.

55. L'elenco prescritto dalla lettera b) del § 107 dell'istruzione complementare deve essere conforme all'allegato n. 3, ed esso dovrà trasmettersi per attergato.

*Guardie di finanza.*

56. Analogamente a quanto è stato praticato in passato, tutte le reclute hanno facoltà di imprendere direttamente servizio nel corpo della R. guardia di finanza fino al giorno precedente a quello fissato per la loro presentazione al distretto.

Durante la permanenza ai distretti sono ammesse a far domanda di passaggio nel suddetto corpo solamente le reclute che rimangano disponibili dopo fatte le assegnazioni alla cavalleria, all'artiglieria a cavallo, da campagna e da montagna, agli alpini ed al genio.

Tali reclute saranno trattenute al distretto in attesa dell'esito definitivo delle pratiche per l'ammissione nella detta guardia. Le loro domande dovranno esser trasmesse *d'urgenza* ai competenti circoli.

Il corpo della R. guardia di finanza potrà inviare ai distretti qualche ufficiale o qualche graduato per ricevere le reclute che ottengano l'ammissione nel corpo stesso.

Al detto ufficiale o graduato sarà dal comandante del distretto consegnato il foglio matricolare relativo alle reclute onde trattasi.

La recluta che, dopo giunta alla legione allievi guardie di finanza, non fosse accettata, verrà segnalata al comandante del rispettivo distretto di leva il quale, in base alla tabella di assegnazione, indicherà alla legione stessa il corpo a cui la detta recluta deve essere assegnata, ed al quale sarà poi avviata a cura e spese del corpo della R. guardia di finanza.

Le reclute, dopo giunte al corpo, fatta eccezione ben inteso, per quelle assegnate alle specialità di cui sopra, saranno tuttavia ammesse a far domanda di passaggio nella guardia in parola.

Tali domande dovranno essere redatte su carta bollata da 50 centesimi e presentate al comandante del corpo, il quale avvertirà gli aspiranti che la ferma triennale, che essi sono tenuti a contrarre come guardie di finanza, decorrerà dal giorno in cui giungeranno effettivamente alla legione allievi e nel quale firmeranno l'atto di arruolamento.

Le pratiche relative al passaggio nella R. guardia di finanza devono svolgersi direttamente tra i corpi del R. esercito ed il comando della legione allievi.

I corpi hanno facoltà di sospendere l'invio delle domande, qualora il numero dei trasferimenti si elevi eventualmente ad una quota tale da pregiudicare il buon andamento del servizio, o qualora esistano altri motivi, veramente speciali, che dovranno, però, essere volta per volta rappresentati al Ministero.

*Reclute isolate.*

57. Qualora, dopo un mese dall'inizio della chiamata, rimanessero ancora presso i distretti reclute in attesa di assegnazione ai carabinieri reali, od alle guardie di finanza, il comandante del distretto potrà assegnarle ad uno dei corpi indicati nella relativa tabella nel caso che preveda che le pratiche per l'ammissione della recluta stessa alle dette specialità di servizio non possa essere decisa entro lo spazio di pochi giorni.

Queste reclute però, anzichè inviarsi subito a destinazione, saranno invece aggregate temporaneamente ad un corpo che trovasi nella stessa sede, o nelle vicinanze della sede del distretto.

Dopo poi che sarà stato preso un definitivo provvedimento in merito alla domanda di ammissione nei carabinieri o nelle guardie di finanza, le reclute in questione saranno subito inviate al corpo prescelto, od a quello al quale fossero già state assegnate dal comandante del proprio distretto.

58. Le reclute che chiesero l'ammissione nell'arma dei reali carabinieri o nella R. guardia di finanza, oppure ai corsi allievi ufficiali e allievi farmacisti militari di complemento, o che aspiravano all'assegnazione ai corpi in qualità di operai, e che non conseguirono per qualsiasi ragione l'ammissione o l'assegnazione da esse chiesta, nonchè le reclute che si presenteranno ai distretti dopo la partenza dei contingenti pei corpi, potranno essere assegnate alle armi e corpi speciali sempre quando presentino spiccate attitudini per prestarvi servizio.

Tali assegnazioni potranno aver luogo anche in soprannu-

mero alle quote stabilite con le tabelle numeriche di assegnazione.

Le reclute che si presentassero alle armi prima della diramazione delle tabelle numeriche d'assegnazione della classe ventura saranno destinate ai corpi in base alle tabelle numeriche della classe 1892.

*Disertori.*

59. A parziale modificazione delle norme emanate per la prima applicazione della legge 15 dicembre 1907, n. 763, e con le quali furono modificate le disposizioni contenute nel § 697 del regolamento sul reclutamento, si determina che i militari di cui all'art. 11 della predetta legge, imputati di diserzione per non aver risposto alla chiamata alle armi della loro classe, debbano, dai distretti cui si presentano, essere assegnati effettivi ad uno dei corpi normalmente reclutati dal rispettivo distretto di leva.

Il comandante del distretto però, anzichè avviare senz'altro il militare al corpo cui venne assegnato, lo invierà in aggregazione ad un corpo stanziato possibilmente nella sede del tribunale che dovrà giudicarlo, o almeno in località non lontana.

A giudizio ultimato il militare stesso, se assolto, sarà senz'altro avviato al corpo cui fu assegnato in conto del proprio distretto di leva; se condannato, sarà avviato al corpo stesso soltanto dopo l'espiazione della pena.

*Amministrazione e contabilità delle reclute presso i distretti.*

60. Per l'amministrazione delle reclute presso i distretti, saranno osservate le norme degli articoli 749 e seguenti del regolamento d'amministrazione e quelle di cui al n. 17 Capo 2° della circolare n. 284 del corrente anno.

*Personale per l'accompagnamento.*

61. I corpi che avessero capitani in eccedenza, facendo eccezione al disposto del § 23 della istruzione complementare, potranno inviare ai distretti, pel ricevimento delle reclute, capitani in luogo di subalterni.

Questi capitani dovranno essere scelti fra i meno anziani del corpo che li invia.

Per ricevere ed accompagnare le reclute, i corpi invieranno ai distretti di preferenza sergenti e sergenti maggiori, anzichè marescialli.

Quando i distretti non fossero in grado di fornire loro alloggio conveniente, i marescialli potranno dai rispettivi comandanti di distretto essere autorizzati ad alloggiare fuori caserma.

I marescialli dovendo accompagnare le reclute sono obbligati, per ragioni di servizio, a viaggiare in 3ª classe e prendere posto nelle stesse vetture o negli stessi scompartimenti dei piroscafi ove si trovano gli uomini che devono accompagnare, perchè non venga meno sui medesimi la vigilanza immediata e personale che si reputa necessaria.

62. A modificazione del § 24 della istruzione complementare, si determina che i comandanti di corpo, presi gli opportuni accordi con i comandanti di distretto, facciano arrivare ai distretti il personale per il ricevimento ed accompagnamento del contingente ad essi assegnato soltanto due giorni prima di quello fissato per la partenza del contingente stesso dal distretto.

63. In conseguenza delle disposizioni di cui nel precedente numero, si determina pure che, per coadiuvare il personale dei distretti nel ricevere le reclute e mantenerne la disciplina, i comandanti di divisione militare comandino temporaneamente ai dipendenti distretti, e nella misura strettamente necessaria, alcuni ufficiali ed alcuni militari di truppa possibilmente del rispettivo presidio.

Questi ufficiali e militari di truppa dovranno essere scelti con la massima cura, e per nessuna ragione essi saranno mutati finchè siano in corso le operazioni di chiamata e di assegnazione.

*Ordine di movimento per l'invio ai corpi.*

64. L'invio delle reclute ai corpi sarà iniziato il giorno 15 settembre p. v. secondo gli ordini di movimento che verranno emanati dal comando del corpo di stato maggiore.

65. Il comando del corpo di stato maggiore potrà, per qualche distretto, far iniziare l'invio ai corpi prima del 15 settembre qualora fosse ciò necessario in conseguenza di speciali esigenze di servizio o di alloggiamento.

66. Le reclute dei distretti di Cagliari e di Sassari che saranno assegnate ai riparti stanziati nell'isola, verranno avviate alle rispettive sedi appena resa definitiva la loro assegnazione.

*Reclute trasferite in 2ª categoria.*

67. I militari che, dopo esser stati incorporati, ottengano l'assegnazione, oppure il passaggio alla 2ª categoria, dovranno

dal comando del corpo essere avvertiti che possono, a loro domanda, essere trattenuti sotto le armi fino al compimento di quattro mesi di servizio per conseguire a suo tempo la dispensa dalla chiamata all'istruzione della 2ª categoria della loro classe.

Nella matricola di coloro che fossero così trattenuti alle armi, dopo la variazione di assegnazione alla 2ª categoria, si riporterà la seguente variazione:

« Ammesso a compiere l'istruzione per anticipazione con gli uomini di 1ª categoria della classe 1892. — Circolare n. 362 del 2 agosto 1912.

Dopo il congedamento, questi militari dovranno essere trasferiti effettivi agli enti ai quali devono appartenere, secondo i criteri di massima stabiliti con la circolare n. 37-R. del 20 giugno 1911 (*Direzione generale leva e truppa*).

*Certificati penali.*

68. A modificazione dell'ultima parte del n. 5 della circolare 178 del 1908, si avverte che i comandi dei distretti militari, all'atto dell'invio delle reclute ai corpi, potranno limitarsi a spedire ai corpi stessi i certificati da cui risultino carichi penali e trattenere quelli contenenti dichiarazioni negative, che costituiscono il maggior numero, per potere a miglior agio compiere il lavoro di classificazione, verificare se i certificati (positivi o negativi) siano pervenuti per tutte le reclute, decidere quali debbano essere conservati o annullati, ecc.

Anche questi certificati contenenti dichiarazioni negative dovranno essere spediti ai corpi appena sia possibile e in ogni caso non più tardi di un mese dall'arrivo delle reclute ai corpi stessi.

All'atto dell'invio ai corpi dei certificati contenenti carichi penali, i comandi dei distretti militari verificheranno se i militari abbiano riportato condanne a pene superiori ai 3 anni di detenzione o di reclusione. — In caso affermativo, ne riferiranno al Ministero, il quale esaminerà se i militari stessi debbano essere espulsi dall'esercito.

*Disposizioni matricolari.*

69. Nella variazione di assegnazione delle reclute che chiesero di servire in cavalleria, artiglieria a cavallo, da campagna e da montagna e nel treno, vincolatesi volontariamente alla ferma di 2 anni, dovrà farsi cenno dell'obbligo che esse hanno spontaneamente assunto.

70. Ad eliminare inconvenienti simili a quelli verificatisi in passato, per erronee segnalazioni fatte dai distretti o dai corpi coi ruolini di marcia mod. n. 720 del catalogo e coi corrispondenti avvisi di arrivo, questo Ministero avverte che dovranno essere esattamente osservate le norme stabilite per la compilazione di tali documenti.

I distretti cioè avranno cura di inscrivere negli indicati ruolini soltanto le reclute che risulteranno far parte dei drappelli al momento della loro partenza pei corpi, e rimetteranno ai comandanti dei drappelli stessi unicamente i rispettivi fogli matricolari coi certificati penali, come è prescritto dal § 65 del regolamento per le matricole.

I corpi, nel compilare gli avvisi di arrivo, vi indicheranno nominativamente, se ne sarà il caso, quegli individui che, essendo compresi nei ruolini di marcia, non giungessero a destinazione, e per quale motivo.

Per gli ammalati provvederanno perchè essi siano visitati da un ufficiale medico, e proposti a rassegna, ove occorra.

71. I comandi dei distretti terranno presente che le reclute arruolate all'estero in seguito a rimando ottenuto a senso dei §§ 124 e 125 dell'istruzione per il servizio della leva all'estero, dovendo considerarsi alla stessa stregua di quelle provenienti dai rivedibili, debbono essere ascritte alla ferma di un anno.

72. Si fa viva raccomandazione ai distretti di provvedere, d'accordo coi sindaci, e con le autorità prefettizie, perchè la sistemazione della posizione dei giovani reduci dall'estero abbia luogo con la massima sollecitudine, ed in ogni modo non oltre il 31 dicembre corrente anno, affinchè, essi possano il giorno stesso iniziare il servizio militare.

*Rendiconto delle assegnazioni.*

73. Nello specchio *A* dei modelli 25 e $25^{bis}$ dovranno dimostrarsi distintamente:

*a*) gli uomini che saranno lasciati in congedo provvisorio per avere un fratello sotto le armi;

*b*) le reclute assegnate alla R. guardia di finanza;

*c*) le reclute che ottennero l'ammissione in qualità di allievi nella scuola o nella accademia militare;

*d*) le reclute mancanti perchè residenti all'estero.

Gli uomini venuti alle armi prima della chiamata della classe (allievi-musicanti, allievi caporali, allievi-carabinieri, reduci dall'estero, ecc.) dovranno dimostrarsi nello specchio *B*

dei detti modelli 25 e 25$^{bis}$, a seconda del corpo nel quale im- presero servizio.

74. Gli uomini di 1ª categoria di classi precedenti, lasciati in congedo provvisorio per effetto dell'art. 108 del testo unico della legge sul reclutamento, i quali si presenteranno alle armi con la classe 1892, saranno dimostrati separatamente suddivisi per classi su speciali moduli 25 e 25$^{bis}$ da tracciarsi a mano.

—

**Della presente circolare saranno distribuite in estratto ad ogni distretto 5 copie per cura dell'ufficio d'amministrazione di personali militari vari.**

*Il Ministro* — P. SPINGARDI.

ALLEGATO N. 1

## Comando del distretto militare di . . . . . .

# MANIFESTO

*per la chiamata alle armi delle reclute di 1ª categoria della classe 1892.*

Secondo gli ordini emanati dal ministro della guerra, il sottoscritto prescrive quanto segue:

1. Gli uomini arruolati in *1ª categoria nella leva sulla classe 1892* sono chiamati alle armi.

Essi dovranno presentarsi a questo distretto nelle ore antimeridiane dei giorni indicati alla quarta colonna dello specchio che fa seguito al presente manifesto.

Con i detti uomini dovranno pure presentarsi:

a) *i militari di classi precedenti lasciati in congedo illimitato provvisorio*, perchè avevano un fratello sotto le armi, semprequando detto fratello sia stato congedato o debba congedarsi durante la permanenza delle reclute ai distretti:

b) *i militari di classi precedenti* ammessi al ritardo del servizio come studenti universitari od allievi missionari i quali abbiano compiuto il 26° anno di età, ovvero ultimato od abbandonato gli studi, oppure, se allievi missionari, non abbiano ottenuta la dispensa dal servizio contemplata dall'art. 96 del testo unico delle leggi sul reclutamento.

2. Possono ottenere di ritardare la prestazione del servizio quelli dei militari chiamati i quali comprovino di essere studenti regolari delle università del Regno e degli istituti enumerati nel § 523 del regolamento sul reclutamento.

A complemento delle disposizioni di cui al precitato § 523 avvertesi che di uguale beneficio potranno fruire:

*a*) gli allievi dell'istituto di belle arti di Roma inscritti al *secondo periodo* del corso comune di disegno di figura, di scultura e di architettura, ovvero ai *corsi superiori* di pittura, di scultura, e di decorazione;

*b*) gli allievi dell'istituto provinciale di belle arti di Siena inscritti nei *corsi superiori* di architettura;

*c*) gli allievi della scuola dell'arte della medaglia istituita presso la R. Zecca di Roma;

*d*) gli allievi del R. istituto superiore di studi commerciali ed amministrativi di Roma (compresa la scuola di discipline amministrative applicate);

*e*) gli allievi dei R. istituti di magistero per l'educazione fisica di Roma, Torino e Napoli.

I detti studenti debbono presentare, insieme al certificato di studi, il libretto d'inscrizione al tiro a segno, comprovante che hanno preso parte alle prescritte lezioni, conseguendovi la voluta idoneità.

Sono dispensati da quest'obbligo quei militari che siano domiciliati in comuni dove non siavi istituito tiro a segno da almeno 2 anni.

Possono fruire altresì del beneficio del ritardo gli allievi missionari, nonchè le reclute che comprovino, mediante certificati di studi, autenticati dalle autorità consolari italiane, di essere studenti di università estere o di istituti stranieri, che, per l'importanza degli studi che vi si compiono, siano da considerarsi come assimilati alle università del Regno.

3. Gli aspiranti al ritardo del servizio i quali non abbiano compiute le pratiche per ottenere l'ammissione al detto ritardo prima del giorno fissato per la loro presentazione, hanno l'obbligo di costituirsi come tutti gli altri chiamati, salvo che abbiano prodotto regolare domanda di ammissione *per titoli di studio* ai corsi allievi ufficiali o farmacisti militari di complemento, a senso del n. 10.

4. Coloro che non si trovino in grado di valersi del beneficio di cui al successivo n. 10 e che comprovino, con documenti autentici rilasciati dalle competenti autorità scolastiche, governative o pareggiate, che debbono sostenere esami entro i mesi di settembre e di ottobre, potranno ottenere, dal comandante del distretto, una proroga alla presentazione che li ponga in grado di sostenere gli esami stessi; proroga che ad ogni modo, non potrà andare oltre il 1° novembre.

5. Le reclute che comprovino di essere volontari ciclisti, e di essere fornite del *diploma di idoneità militare* di cui all'art 54 del regolamento per il corpo nazionale dei volontari ciclisti ed automobilisti, facendone domanda al comandante del distretto, potranno ritardare la loro presentazione alle armi fino al 5 dicembre prossimo.

Giunte ai corpi, tali reclute potranno chiedere di essere ammesse direttamente nei corsi di allievi caporali.

6. Per nessun altro titolo oltre quelli suindicati verranno accordate proroghe alla presentazione alle armi, e le domande che a tale scopo venissero fatte resteranno prive di risposta.

7. Le reclute che *si trovano nel comune in cui ha sede questo distretto militare*, dovranno presentarsi direttamente a questo comando,

col foglio provvisorio di congedo illimitato di cui furono provviste, nelle *ore antimeridiane* del giorno . . . . . .

Tutte le altre si presenteranno in tempo opportuno al sindaco del comune di residenza per essere riunite in drappelli ed avviate a questo comando, a cui dovranno presentarsi munite del loro foglio provvisorio di congedo illimitato.

Le reclute chiamate alle armi, che avessero smarrito il foglio provvisorio di congedo illimitato, dovranno sempre presentarsi al sindaco del comune di residenza, il quale, accertatosi della loro identità le munirà di analogo foglio di riconoscimento che tenga luogo di quello.

8. Le reclute residenti nel comune di questo distretto riceveranno per il giorno della presentazione, purchè questa *avvenga nelle ore antimeridiane* del giorno prescritto, l'indennità di trasferta di 1ª categoria di lire 1,20.

Le reclute provenienti da altri comuni, giunte a questo distretto, avranno il rimborso delle spese di trasporto a tariffa militare sulle ferrovie e sui piroscafi, e l'indennità di trasferta di 1ª categoria (lire 1,20 al giorno) per ogni giornata di viaggio. Perderanno però l'indennità di trasferta pel giorno della presentazione, se questa avvenga nelle ore pomeridiane del giorno prescritto, salvo che il ritardo sia dovuto a cause non a loro imputabili.

Alle reclute provenienti da un comune diverso dal proprio non sono dovuti, nè il rimborso delle spese di trasporto, nè l'indennità di trasferta, se non producono il foglio provvisorio di congedo (o il foglio di riconoscimento) munito del « Visto per la partenza » e della firma del sindaco del comune da cui provengono.

Se però, pur essendo sprovviste di tale documento, si presentano nelle ore antimeridiane del giorno stabilito riceveranno pel giorno medesimo l'indennità di trasferta (lire 1,20).

Le reclute provenienti dall'estero avranno diritto, con le norme sopra indicate, al rimborso delle spese di trasporto a tariffa militare e all'indennità di trasferta di lire 1,20 al giorno dalla frontiera o dal porto di sbarco al distretto, semprechè giungano provviste di documenti che attestino in modo certo la loro provenienza.

Quelle che fossero sprovviste di tale documento riceveranno solo l'indennità di trasferta pel giorno della presentazione, semprechè questa avvenga nelle ore antimeridiane del giorno stabilito.

9. I militari che si presenteranno alle armi nei giorni fissati con il presente manifesto, i quali chiederanno l'ammissione al volontariato di un anno e compiranno tutte le pratiche relative durante la permanenza al distretto, dovranno essere rinviati in congedo per imprendere servizio alla data del 1° dicembre venturo in cui si inizieranno i corsi d'istruzione per i volontari di un anno, con decorrenza della ferma dalla data stessa.

10. Le reclute ed i militari studenti ritardatari che aspirino all'ammissione ai corsi allievi ufficiali o allievi farmacisti militari di complemento saranno lasciati in congedo provvisorio fino all'apertura dei detti corsi purchè comprovino di possedere i richiesti titoli di studio.

11. Si avverte che la ferma dei militari ammessi nell'arma dei carabinieri reali è stata ridotta a tre anni.

**Le reclute potranno avere dal comandante del distretto e dall'ufficiale del carabinieri dettagliate informazioni sui vantaggi di varia natura che si hanno attualmente con l'assegnazione alla predetta arma.**

**12. Sarà concesso di rimanere in congedo illimitato provvisorio, a domanda del padre o di chi legalmente ne faccia le veci, alle reclute che, all'atto della presente chiamata, abbiano un fratello sotto le armi o chiamato contemporaneamente alle armi, semprechè la contemporaneità della presenza o chiamata sotto le insegne dipenda da fatto di leva e non esclusivamente da obblighi assunti volontariamente o da ritardo nell'arruolamento di leva o nella prestazione del servizio, dovuto a motivi personali.**

**Le domande di congedo provvisorio corredate dal certificato di matrimonio dei genitori, debbono essere presentate al comando del distretto, per mezzo dell'autorità comunale, prima del giorno stabilito per la presentazione alle armi.**

**Non saranno prese in esame quelle domande che fossero presentate, sia al distretto, sia al corpo, o sia al Ministero, dopo avvenuta la partenza delle reclute pei corpi.**

**Si avverte che dalla rinuncia della recluta al congedo provvisorio, o dalla mancata concessione di tale beneficio per ritardo nella domanda, non deriverà alcun titolo per l'invio in congedo anticipato al fratello che trovasi sotto le armi.**

13. La pubblicazione di questo manifesto impone a tutti i chiamati l'obbligo di obbedire e non sarà tenuta per valida discolpa il pretesto di non aver ricevuto personalmente l'ordine di partire.

| COMUNI (1) | CIRCONDARI ai quali i comuni appartengono (2) | GIORNI della presentazione dei militari al sindaco del comune (3) | Giorni d'arrivo al distretto (4) |
|---|---|---|---|
| | | | |

. . addì . . . . . 1912.

IL COMANDANTE DEL DISTRETTO.

ALLEGATO N. 2.

ELENCO *degli oggetti che debbono essere distribuiti a ciascuna reclutа dai distretti.*

| DESIGNAZIONE DEGLI OGGETTI | Quantità |
|---|---|
| Asciugatoi | 1 |
| Berretti di panno per fatica o berretti di panno grigio verde (*a*) | 1 |
| Borracce | 1 |
| Cucchiai | 1 |
| Gavette (*b*) | 1 |
| Farsetti a maglia | 1 |
| Fazzoletti | 1 |
| Sacchetti per arnesi di vestiario fuori uso | 1 |
| Tazze di lamiere | 1 |
| Coperte da campo (*c*) | 1 |

(*a*) *Feltz* ai bersaglieri da prelevarsi dai più vicini depositi della specialità
(*b*) *Grandi* per gli uomini destinati all'artiglieria da montagna ed agli alpini da prelevarsi dai più vicini centri di mobilitazione di detta specialità e degli alpini.
(*c*) Alle reclute che dovranno effettuare viaggi per mare con piroscafi straordinari (corse apposite) saranno distribuite due coperte da campo.

*NB.* — Circa l'uso del berretto per parte delle reclute dovranno essere rigorosamente osservate le disposizioni impartite, per mezzo dei comandi di corpo d'armata, con la circolare litografata del 12 novembre 1900, n. 36 bis.

## AVVERTENZE.

1°) I berretti da fatica per la cavalleria, i berretti da fatica con visiera, oppure quelli di panno grigio-verde senza coprinuca, le borracce con cinghia lunga o corta e i sacchetti per arnesi fuori uso dovranno essere prelevati dai depositi locali o, dove questi non li abbiano, dai corpi cui le reclute devono essere assegnate.

2°) I distretti di Cagliari e Sassari equipaggeranno le reclute in modo analogo a quelle degli altri distretti.

3°) I reggimenti di fanteria di linea consegneranno i *fregi da berretto* al personale incaricato di ricevere le reclute, per essere distribuiti alle medesime.

ALLEGATO N. 3.
(*Recto*)

# DISTRETTO MILITARE DI . . . . . .

## Elenco delle reclute della classe 1892 inviate all'esperimento.

| N. d'ordine | CASATO E NOME | Numero di estrazione | Mandamento di leva | Statura | | Ferma (anni) | Mestiere dichiarato | Specialità di mestiere pel quale fu riconosciuto veramente adatto. | Classificazione di merito | *ANNOTAZIONI* (appunto sulla condotta morale e politica). |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | m. | cm. | | | | | |
| | | | | | | | | | | |

(1)
Bollo d'ufficio

*Il Comandante del distretto*

. . . . . .

(1) Dello stabilimento, direzione o reggimento presso cui venne compiuto l'esperimento.

ALLEGATO N. 3
(*Verso*)

. . . . . .

. . . . . .

*N. . . . di Prot.*

Si trasmette al . . . . . .
. . . . . .
. . . . . .
. . . . . .
coll'esito dell' esperimento subìto dalle entro descritte reclute, a senso del § . . . . dell'istruzione complementare al regolamento sul reclutamento.
. . . . . .
. . . . . .

. . . . . li . . . . . 1912

*Il* . . . . . .
. . . . . .

**Comando del Distretto militare**
*di* . . . . . .

UFFICIO COMANDO

*N. . . di Prot.*

Si trasmette al . . . . . .
. . . . . .
. . . . . .
. . . . . .
. . . . . .
in. . . . . copia a senso e per gli effetti del § . . . . . dell'istruzione complementare al regolamento sul reclutamento.
. . . . . .
. . . . . .
. . . . . .
. . . . . .

. . . . . li . . . . . 1912

*Il Comandante del distretto*

N. **363**. - AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — **Somministrazione ai corpi ed uffici del R. esercito di materiali e di lavori per parte dell'officina di costruzione del genio militare di Pavia.** — (Direzione generale artiglieria e genio). — 2 agosto 1912.

1. Tutti i corpi ed uffici del R. esercito hanno facoltà di rivolgere direttamente alla direzione dell'officina di costruzione del genio militare di Pavia le richieste di somministrazioni riflettenti i seguenti materiali e lavori.

*a*) *Apparati* ed altri materiali del tipo regolamentare riguardanti il servizio telegrafico, elettrico, ottico ed il servizio telefonico, in sostituzione di quelli di dotazione, dichiarati fuori servizio. Parti di ricambio, materie di consumo e lavori di riparazione riflettenti i detti materiali.

*b*) *Materiali* vari di tipo regolamentare in uso per i riparti e servizi del genio che vengono costruiti dalla predetta officina.

*c*) *Parti di ricambio* di biciclette già costruite dall'officina predetta, comprese le parti di gomma.

2. Le riparazioni di biciclette regolamentari verranno eseguite direttamente dai corpi ed uffici valendosi dei propri laboratori o di quelli dei reparti bersaglieri ciclisti, od anche dell'opera di privati assuntori ai quali però non potranno essere corrisposti compensi superiori a quelli fissati dalla tariffa che fa seguito alla presente circolare.

3. I corpi ed uffici del R. esercito dovranno astenersi dal richiedere alla predetta direzione la provvista di biciclette complete, sia per sostituire quelle di dotazione dichiarate fuori servizio, sia per conto di ufficiali ed impiegati, nonchè i materiali indicati nel seguente elenco, i quali possono acquistarsi dal commercio:

| Categoria | Numero categorico | DESIGNAZIONE DEGLI OGGETTI |
|---|---|---|
| X | 21 | Ferro in filo mezzano. |
| » | 22 | Ferro in filo sottile. |
| » | 56 | Rame in filo sottile. |
| » | 68 | Stagno in verghe. |
| » | 249 | Chiodi da legname, mezzani. |
| » | 343 | Punte di filo di ferro grandi. |
| » | 344 | Punte di filo di ferro mezzane. |
| » | 345 | Punte di filo di ferro piccole. |
| » | 377 | Viti del n. 2 da legnami. |
| » | 378 | Viti del n. 3 da legnami. |
| » | 379 | Viti del n. 4 da legnami. |
| » | 383 | Viti di ottone da legnami assortite. |
| XI | 51 | Candele steariche. |
| » | 66 | Carta a smeriglio ordinaria in fogli. |
| » | 67 | Carta a smeriglio scelta in fogli. |
| » | 86 | Carta protocollo bianca. |
| » | 106 | Ceralacca comune. |
| » | 253 | Inchiostro. |
| » | 256 | Inchiostro oleoso. |
| » | 279 | Lucignoli tessuti. |
| » | 295 | Nastro di filo della larghezza di mm. 10. |
| » | 296 | Nastro di filo della larghezza di mm. 20. |
| » | 372 | Petrolio. |
| » | 400 | Cloridrato d'ammoniaca (sale ammoniaco). |
| » | 441 | Spago diverso. |
| » | 466 | Stracci di tela lisciviata. |

| Categoria | Numero categorico | DESIGNAZIONE DEGLI OGGETTI |
|---|---|---|
| XI | 561 | Untume per carreggio. |
| » | 685 | Cloruro d'ammonio puro. |
| XII | 9037 | Misure di lunghezza, di legno pieghevoli di m. 1. |
| » | 9044 | Misure di lunghezza, di nastro, a rotella da m. 5 a 10. |
| » | 9045 | Misure di lunghezza, di nastro, a rotella da m. 10 a 20. |
| XIV | 761 | Succhielli assortiti, da mm. 5 a 10. |
| » | 763 | Succhiellini assortiti, da mm. 1 a 5. |
| » | 1199 | Lime a taglio grosso, da 4 al mazzo. |
| » | 1200 | Lime a taglio mezzano, da cm. 10 a 20. |
| » | 1201 | Lime a taglio mezzano, da cm. 20 a 30. |
| » | 1202 | Lime a taglio mezzano, da cm. 30 a 40. |
| » | 1203 | Lime a taglio mezzano, da cm. 40 a 50. |
| » | 1204 | Lime a taglio mezzano, piccole. |
| XVII | 491 | Mastelletti cerchiati di ferro. |
| » | 492 | Mastelletti di legno. |
| » | 493 | Mastelli cerchiati di ferro. |
| » | 494 | Mastelli di legno |
| » | 682 | Secchie di legno |
| » | 684 | Secchie di tela. |
| » | 687 | Secchielli di ferro. |
| » | 692 | Secchielli di tela. |
| » | 850 | Tubi di vetro per candeliere a riverbero. |
| XXI | 29 | Bastoncini di guttaperca. |
| » | 31 | Bicchieri per pila italiana. |
| » | 55 | Cacciaviti con manico di legno. |
| » | 62 | Carta da calco in foglietti. |

| Categoria | Numero categorico | DESIGNAZIONE DEGLI OGGETTI |
|---|---|---|
| XXI | 113 | Conglomerati per pile Flessner, con serrafilo. |
| » | 139 | Elementi di pila Flessner. |
| » | 141 | Elementi di pila italiana. |
| » | 143 | Elementi di pila Leclanchè a vaso poroso. |
| » | 158 | Filo di ferro zincato del diametro di mm. 1,0 a 1,8. |
| » | 161 | Filo di ferro zincato del n. 11 di mm. 3,17. |
| » | 554 | Fiammiferi al vento. |
| » | 555 | Fiammiferi amorfi. |
| » | 587 | Occhiali di vetro annerito, con astuccio. |
| » | 657 | Carburo di calcio preparato col glucosio. |
| XXIII | 534 | Siringhe di vetro assortite. |
| » | 911 | Calamai da tasca di vetro. |
| » | 912 | Calamai diversi. |
| » | 940 | Doppi decimetri di legno. |
| » | 943 | Gomma elastica in pezzetti. |
| » | 944 | Gomma raspante bianca. |
| » | 951 | Matite assortite. |
| » | 969 | Pennini metallici. |
| » | 971 | Portapenne. |
| » | 980 | Righe piane, diverse. |
| » | 981 | Righe quadrelle di legno, assortite. |
| » | 1000 | Squadre da tavolino, di legno, assortite. |
| » | 1015 | Temperini comuni con stecca. |
| » | 1026 | Gomme per cancellare, in bastoni. |
| » | 1027 | Matite copiative. |

4. La direzione dell'officina di costruzione del genio eseguirà il più sollecitamente possibile le provviste ed i lavori predetti con i fondi che le sono all'uopo assegnati, trasmettendo poscia ai corpi ed uffici la nota mod. 125 (Istruzione 1° marzo 1902) in duplice esemplare.

È obbligo delle amministrazioni interessate di restituire *al più presto* alla direzione suddetta una delle copie della nota in parola firmata per accettazione.

Tutte le spese inerenti all'esecuzione delle provviste o dei lavori, comprese anche quelle relative all'imballaggio ed alla spedizione, sono a carico del corpo od ufficio richiedente, tenendo presente che:

*a*) nell'addebito da farsi dall'officina non sarà tenuto conto delle spese per le spedizioni a mezzo ferrovia per le quali deve essere rilasciata la prescritta richiesta di spedizione in *conto corrente* secondo le disposizioni contenute nella circolare n. 243 del *giornale militare*, anno 1908;

*b*) invece, per quanto riguarda il trasporto dei materiali ceduti ad ufficiali od impiegati, anche la spesa di trasporto dovrà essere compresa nell'addebito. Tali spedizioni non dovranno essere eseguite in conto corrente, ma a pagamento in partenza, mediante produzione della richiesta mod. C parte 3ª.

5. La liquidazione delle somministrazioni di materiali e lavori viene effettuata secondo le seguenti norme:

*a*) a pagamento *non immediato* per le somministrazioni che si riferiscono al materiale regolamentare in caricamento ai corpi od uffici del R. esercito;

*b*) a pagamento *immediato* per le somministrazioni fatte per conto di ufficiali, impiegati o privati.

6. La liquidazione delle somministrazioni e riparazioni a pagamento non immediato è regolata secondo le norme dell'art 350 del regolamento di amministrazione.

Fanno eccezione le direzioni ed i reggimenti del genio che, per le spese da imputarsi al capitolo ordinario del genio, provvedono alla liquidazione in parola a senso dei §§ 944 e 946 dell'istruzione 1° marzo 1902.

7 Per la liquidazione a pagamento immediato, *contemporaneamente* alla restituzione alla direzione dell'officina della nota mod. 125 firmata per accettazione, viene provveduto al pagamento mediante operazione di conto corrente od in contanti, escludendo assolutamente quello con versamento diretto in tesoreria

L'officina verserà poi trimestralmente in tesoreria l'ammon-

tare delle somme riscosse per somministrazioni a pagamento immediato, trasmettendo al Ministero la relativa quietanza.

8. Durante il mese di giugno tutte le somministrazioni e ripartizioni suddette saranno sospese. I corpi ed uffici potranno tuttavia far pervenire nel mese stesso alla direzione dell'officina del genio le richieste di materiali dei quali abbisognano, rimanendo inteso che tali richieste verranno soddisfatte al più presto nell'esercizio finanziario successivo.

9. Le richieste di somministrazioni che, pur essendo di competenza della direzione dell'officina del genio, si riferiscono ad aumenti di dotazioni di materiali, dovranno essere rivolte a questo Ministero (divisione genio) per le sue determinazioni.

10. La circolare n. 234 del 1910 è abrogata.

*Il Ministro* — P. Spingardi.

## TARIFFA *dei prezzi massimi da corrispondersi a privati assuntori per le varie riparazioni e sostituzioni alle biciclette militari regolamentari a norma dell'art. 347 del regolamento d'amministrazione.*

(Nei prezzi delle sostituzioni di parti nuove non è compreso il costo delle parti sostituite, per le quali si applica la tariffa relativa, qualora le parti stesse siano prelevate dall'officina di costruzione del genio militare di Pavia).

| Numero della tariffa | INDICAZIONE DELLE RIPARAZIONI | Prezzo L. | Prezzo C. | *Osservazioni* |
|---|---|---|---|---|
| | *Telaio.* | | | |
| 1 | Raddrizzatura di un tubo quando non vi siano ammaccature e non occorra dissaldare alcun manicotto . . . . | 0 | 85 | Il prezzo s'intende per ciascun tubo raddrizzato. |
| 2 | Raddrizzatura di un tubo previa dissaldatura di un manicotto . . . . . | 1 | 75 | |
| 3 | Sostituzione di un tubo . . . . . | 2 | 75 | Nel prezzo è compreso l'importo del tubo. |
| 4 | Sostituzione della calotta gemella del congegno motore . . . . . | 0 | 75 | |
| 5 | Sostituzione di una calotta per sfere di sterzo . . . . . | 0 | 35 | |
| 6 | Sostituzione di un manicotto di sterzo. | 2 | 20 | |
| 7 | Riquadratura semplice del telaio . . . | 1 | 65 | |
| 8 | Verniciatura a fuoco del telaio (previa raschiatura) . . . . . | 3 | 50 | Compresa la vernice. |
| 9 | Smontatura e rimontatura del telaio per eseguire alcune delle riparazioni sopranotate . . . . . | 0 | 60 | |
| | *Forcellone.* | | | |
| 10 | Sostituzione del gambo del forcellone . | 3 | 30 | È compreso il prezzo del tubo e del fodero. |
| 11 | Sostituzione di un fodero del forcellone | 3 | 30 | |
| 12 | Raddrizzatura del gambo del forcellone. | 0 | 75 | |
| 13 | Raddrizzatura di un fodero del forcellone . . . . . | 0 | 70 | |

| Numero della tariffa | INDICAZIONE DELLE RIPARAZIONI | Prezzo L. | Prezzo C. | Osservazioni |
|---|---|---|---|---|
| 14 | Sostituzione del cono inferiore per sfere del forcellone . . . . . | 0 | 35 | |
| 15 | Riquadratura semplice del forcellone . | 0 | 70 | |
| 16 | Verniciatura a fuoco del forcellone (previa raschiatura) . . . . . | 1 | 00 | Compresa la vernice. |
| 17 | Smontatura e rimontatura del forcellone per eseguire alcune delle riparazioni sopranotate . . . . . | 0 | 30 | |
| | *Ruota.* | | | |
| 18 | Raddrizzatura del cerchio . . . . . | 0 | 80 | |
| 19 | Sostituzione del cerchio . . . . . | 2 | 75 | |
| 20 | Sostituzione di un raggio . . . . . | 0 | 20 | |
| 21 | Sostituzione di più raggi in una stessa ruota . . . . . | 0 | 18 | Cadauno. |
| 22 | Sostituzione di uno o più dadi a testa per raggi . . . . . | 0 | 06 | |
| 23 | Applicazione di un anello per sfere . . | 0 | 15 | |
| 24 | Smontatura e rimontatura completa di una ruota e relativa centratura . . | 2 | 00 | |
| 25 | Centratura parziale di una ruota . . . | 0 | 50 | |
| 26 | Rattoppatura di un foro alla camera d'aria . . . . . | 0 | 20 | |
| 27 | Rattoppatura di un taglio alla camera d'aria. . . . . | 0 | 35 | |
| 28 | Rattoppatura di un taglio alla copertura | 0 | 35 | |
| 29 | Sostituzione di una valvola alla camera d'aria . . . . . | 0 | 25 | |
| 30 | Smontatura e rimontatura di una camera d'aria per essere riparata . . . . . | 0 | 20 | |
| 31 | Verniciatura a fuoco di una ruota . . | 0 | 55 | Compresa la vernice. |

| Numero della tariffa | INDICAZIONE DELLE RIPARAZIONI | Prezzo L. | Prezzo C. | Osservazioni |
|---|---|---|---|---|
| | *Congegno motore.* | | | |
| 32 | Raddrizzatura dell'asse del congegno motore . . . . . | 0 | 45 | |
| 33 | Applicazione di un anello fermasfere . | 0 | 20 | |
| 34 | Smontatura e rimontatura dell'asse del congegno motore . . . . . | 0 | 50 | |
| | *Pedaliere.* | | | |
| 35 | Raddrizzatura di una pedivella . . . | 0 | 70 | |
| 36 | Raddrizzatura di una ruota dentata . | 0 | 45 | |
| 37 | Sostituzione di una pedivella . . . . | 0 | 20 | |
| 38 | Sostituzione di una ruota dentata . . | 0 | 25 | |
| 39 | Sostituzione di una chiavardetta ferma ruota dentata . . . . . | 0 | 10 | |
| 40 | Sostituzione di una chiavardetta ferma pedivella . . . . . | 0 | 10 | |
| 41 | Smontatura e rimontatura del congegno motore . . . . . | 0 | 15 | |
| | *Pedali.* | | | |
| 42 | Raddrizzatura dell'asse del pedale . . | 0 | 35 | |
| 43 | Raddrizzatura della cassa del pedale . | 0 | 55 | |
| 44 | Smontatura e rimontatura del pedale. . | 0 | 20 | |
| | *Catena.* | | | |
| 45 | Sostituzione di una maglia (cadaun pezzo) | 0 | 10 | |
| 46 | Sostituzione di un perno . . . . . | 0 | 10 | |
| 47 | Sostituzione della chiavardetta . . . . | 0 | 10 | |
| 48 | Pulitura e lubrificatura completa di una catena . . . . . | 0 | 40 | Compreso il petrolio occorrente. |

| Numero della tariffa | INDICAZIONE DELLE RIPARAZIONI | Prezzo L. | Prezzo C. | Osservazioni |
|---|---|---|---|---|
| | *Tendi catena.* | | | |
| 49 | Raddrizzatura di un tendi catena . . . | 0 | 15 | |
| | *Porta sella.* | | | |
| 50 | Togliere le ammaccature ad un porta-sella . . . . . | 0 | 30 | |
| | *Sella.* | | | |
| 51 | Raddrizzatura di una molla . . . . . | 0 | 15 | |
| 52 | Raddrizzatura di una bandella arcuata . | 0 | 20 | |
| 53 | Sostituzione di una molla . . . . . | 0 | 45 | |
| 54 | Sostituzione della parte in cuoio . . . | 1 | 00 | Nel prezzo sono compresi i chiodi di rame. |
| | *Manubrio.* | | | |
| 55 | Toglimento delle ammaccature ad un manubrio . . . . . | 0 | 60 | |
| 56 | Riquadratura del manubrio . . . . . | 0 | 60 | |
| 57 | Sostituzione di una impugnatura al manubrio . . . . . | 0 | 20 | |
| | *Freno.* | | | |
| 58 | Raddrizzatura della leva del freno . . | 0 | 25 | |
| 59 | Raddrizzatura dell' asta tubolare del freno . . . . . | 0 | 30 | |
| 60 | Raddrizzatura della dentiera del freno . | 0 | 20 | |
| 61 | Sostituzione di una scatola della molla del freno . . . . . | 0 | 20 | |
| 62 | Sostituzione di una suola del freno . . | 0 | 15 | |
| 63 | Smontatura e rimontatura del freno. . | 0 | 50 | |
| | *Campanello.* | | | |
| 64 | Sostituzione della molla del campanello | 0 | 25 | |
| 65 | Riparazione del movimento del campanello . . . . . | 0 | 40 | |

| Numero della tariffa | INDICAZIONE DELLE RIPARAZIONI | Prezzo L. | Prezzo C. | Osservazioni |
|---|---|---|---|---|
| | *Borsetta.* | | | |
| 66 | Sostituzione del congegno di chiusura della borsetta . . . . . | 0 | 20 | |
| 67 | Sostituzione del congegno ferma pompa | 0 | 20 | |
| | *Pompa.* | | | |
| 68 | Sostituzione della guarnizione dello stantuffo della pompa . . . . . | 0 | 20 | |
| 69 | Sostituzione del tubetto di gomma della pompa . . . . . | 0 | 20 | |
| 70 | Pulitura interna ed esterna di una bicicletta previa scomposizione completa | 4 | 50 | |

N. **364**. — DIVISA DEGLI UFFICIALI. — **Abolizione della grande bardatura dei cavalli degli ufficiali.** — (Segretariato generale). — 2 agosto 1912.

Con riserva di apportare le relative varianti alla « Istruzione per la divisa degli ufficiali del R. esercito » ed al « Regolamento sull'uniforme » questo Ministero determina che sia abolita la grande bardatura dei cavalli degli ufficiali.

Nei casi per i quali è ora prescritta la grande bardatura sarà d'ora innanzi usata la bardatura ordinaria.

Nessuna variante dovrà essere apportata alla « Istruzione per la divisa degli ufficiali dell'arma dei carabinieri reali » ed alla « Istruzione sull'affardellamento e sulla bardatura per i carabinieri reali ».

*Il Ministro* — P. SPINGARDI.

Prezzo della presente dispensa L. 0,25

(1723) Roma 1912. — Tip. E. Voghera.

MINISTERO DELLA GUERRA

# GIORNALE MILITARE UFFICIALE

DISPENSA 35ª — 1912 — 10 agosto

1912 GIUGNO 15 - N. 365. — ONORIFICENZE E RICOMPENSE. — R. decreto n. 822, che modifica l'art. 3 del R. decreto 8 novembre 1900, n. 368, sulla istituzione di una croce per anzianità di servizio . . . . Pag. 1066

» 30. - » 366. — STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITÀ. — R. decreto n. 807, che modifica il R. decreto 19 aprile 1907, n. 201, per le indennità eventuali del R. esercito . . . . . » 1068

1912 AGOSTO 5. - » 367. — DISCIPLINA MILITARE. — Compilazione di documenti caratteristici degli ufficiali mobilitati . » 1075

» 5. - » 368. — CORRISPONDENZA UFFICIALE E SERVIZIO POSTALE E TELEGRAFICO. — Carteggio d'ufficio col corpo di occupazione della Libia. . . . . » 1076

» 6. - » 369. — PENSIONI. — Dichiarazioni da farsi in occasione di domande di collocamento a riposo . . . » 1077

» 6. - » 370. — AVANZAMENTO. — MILITARI DI TRUPPA. — Promozione nei vari gradi dei sottufficiali del corpo di occupazione della Libia . . . . . » 1078

» 6. - » 371. — TRASPORTI. — Facilitazioni di viaggio a favore dei professori incaricati delle scuole militari. » 1078

» 7. - » 372. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Esonero dal pagamento di retta per gli ufficiali e impiegati ricoverati negli ospedali militari per essere sottoposti a visite medico-legali . . . » 1079

» 7. - » 373. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Conteggio delle indennità per servizi e posizioni speciali . . . . . » 1079

» 8. - » 374. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Somministrazione dei comuni alle truppe . . . . . » 1079

» 8. - » 375. — AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — Posti disponibili nelle varie amministrazioni dello Stato, spettanti agli applicati delle amministrazioni militari dipendenti . . . . » 1080

» 8. - » 376. — PUBBLICAZIONI MILITARI. — Nuove pubblicazioni dell'istituto geografico militare. . . . . » 1082

» 8. - » 377. — CORRISPONDENZA UFFICIALE E SERVIZIO POSTALE E TELEGRAFICO. — Indirizzo della corrispondenza destinata a taluni comandi permanenti di stazione. . . . . » 1083

» 8. - » 378. — DISPOSIZIONI VARIE. — Offerte di posti gratuiti in istituti di educazione per i figli dei militari morti nella campagna di guerra contro la Turchia . . . . . » 1083

» 9. - » 379. — RECLUTAMENTO. — Arruolamenti volontari di un anno ed ammissioni al volontariato stesso per l'anno 1912. . . . . » 1085

» 9. - » 380. — AVANZAMENTO. — Dispensa dagli esami teorico-pratici ed esperimenti per il giudizio di idoneità all'avanzamento degli ufficiali di complemento e della milizia territoriale . . . . . » 1092

CIRCOLARE N. **365.** — ONORIFICENZE E RICOMPENSE. — **R. decreto n. 822, che modifica l'art. 3 del R. decreto 8 novembre 1900, n. 358 sulla istituzione di una croce per anzianità di servizio.** — (Segretariato generale). — 15 giugno 1912.

VITTORIO EMANUELE III, ECC. ECC., RE D'ITALIA.

Visto il R. decreto 8 novembre 1900, n. 358, che istituisce una croce per anzianità di servizio;

Visto il R. decreto 29 luglio 1906, n. 470, che autorizza a portare il nastro in luogo delle medaglie commemorative e la croce per anzianità di servizio;

Sulla proposta dei Nostri ministri segretari di Stato per gli affari della guerra e della marina;

Abbiamo decretato e decretiamo:

*Articolo unico.*

All'art. 3 del R. decreto n. 358, in data 8 novembre 1900, che istituisce una croce per anzianità di servizio,

*aggiungere:*

« della stessa croce d'argento, sormontata da corona reale, i militari di truppa che abbiano prestato 25 anni di servizio attivo ».

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 15 giugno 1912.

VITTORIO EMANUELE.

P. SPINGARDI.
LEONARDI CATTOLICA.

---

N. **366.** — STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITÀ. — **R. decreto n. 807 che modifica il R. decreto 19 aprile 1907, n. 201, per le indennità eventuali del R. esercito.** — (Direzione generale servizi logistici ed amministrativi). — 30 giugno 1912 — (1).

VITTORIO EMANUELE III, ECC. ECC., RE D'ITALIA.

Vista la legge sugli stipendi ed assegni fissi per il R. esercito, testo unico approvato con R. decreto 14 luglio 1898, n. 380, e modificato con le leggi 7 luglio 1901, n. 286; 2 giu-

(1) Della presente circolare è fatto apposito estratto, del quale sarà dall'ufficio d'amministrazione di personali militari vari inviato ai comandi, corpi, direzioni ed uffici un adeguato numero di esemplari determinato dal Ministero.

gno 1904, n. 216; 3 luglio 1904, nn. 300, 301 e 302; 8 luglio 1906, n. 305; 19 luglio 1906, n. 372; 30 dicembre 1906, n. 647; 21 marzo 1907, n 84; 13 giugno 1907, n. 327; 14 luglio 1907, nn. 479, 483, 484 e 495; 5 gennaio 1908, n. 7; 2 luglio 1908, n. 328; 6 luglio 1908, n. 362; 8 maggio 1910, n. 226; 10 luglio 1910, n. 443; 17 luglio 1910, nn. 515, 530 e 549; 9 aprile 1911, n. 306; 25 giugno 1911, n. 611; 6 luglio 1911, nn. 683 e 690; 28 giugno 1912, n. 641;

Vista la legge 17 luglio 1910, n. 511, relativa all'amministrazione e contabilità dei corpi, istituti e stabilimenti militari;

Vista la legge 28 marzo 1912, n. 231, che approva lo stato di previsione della spesa del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario 1912-913;

Visto il R. decreto 10 dicembre 1882, che approva il regolamento sugli stipendi ed assegni fissi per il R. esercito, modificato coi regi decreti 20 giugno 1886, 22 aprile 1888, 8 settembre 1889, 10 luglio 1890, 20 marzo 1892, 28 maggio 1899, 4 gennaio 1900, 2 aprile 1908 e 4 aprile 1912, n. 646;

Visto il R. decreto 19 aprile 1907, n. 201, che stabilisce le indennità eventuali per il R. esercito, modificato coi regi decreti 3 agosto 1908, n. 547; 23 giugno 1910, n. 473; 3 agosto 1910, n. 726; 28 ottobre 1910, n 848; 29 dicembre 1910, n. 954; 12 marzo 1911, n. 317 e 4 aprile 1912, n. 647;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari della guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

L'art. 3 del R. decreto 19 aprile 1907, n. 201, *è sostituito dal seguente:*

« Per il temporaneo soggiorno in determinate residenze, o per eventuali posizioni speciali, e pei servizi di presidio che importino frequenti gite, possono stabilirsi per ogni esercizio finanziario appositi soprassoldi ed indennità ».

Art. 2.

Nello specchio III annesso al R. decreto 19 aprile 1907, n. 201, il n. 37 *è soppresso e sono aggiunti i numeri seguenti:*

| | |
|---|---|
| 42. Ufficiale medico incaricato del servizio sanitario presso le varie caserme dei carabinieri reali dei presidi di Torino, Milano e Genova . . . L. 1,00 | Soprassoldo giornaliero di servizio |

| | | |
|---|---|---|
| 43. Ufficiale medico direttore del servizio militare nello stabilimento balneare di Salsomaggiore . . . . | L. 3,50 | Soprassoldo giornaliero di servizio per il tempo in cui è aperto lo stabilimento. |
| 44. Ufficiale veterinario incaricato del servizio in tutto il presidio di Genova . . . . . | » 1,00 | |
| 45. Ufficiali ed impiegati addetti alla direzione delle esperienze d'artiglieria in Ciriè: | | |
| Ufficiali superiori . . . . . | » 3,00 | |
| Ufficiali inferiori . . . . . | » 2,50 | |
| 46. Capotecnico incaricato della lavorazione della pertite nel laboratorio dipendente dall'officina di costruzione d'artiglieria di Piacenza . . . . | » 2,00 | |
| 47. Ufficiali e impiegati dello stabilimento di Casaralta: | | |
| Ufficiale superiore commissario, direttore dello stabilimento. | » 2,00 | |
| Ufficiale inferiore commissario, vicedirettore. . . . . | » 1,50 | |
| Consegnatario ed applicato . | » 1,00 | Soprassoldo giornaliero di servizio. |
| 48. Membri della commissione di collaudo presso la fabbrica di munizioni della *Società Metallurgica Italiana* in Bardalone Pistoiese: | | |
| Ufficiali ed impiegati assimilati | L. 5,00 | |
| Applicato . . . . . | » 4,00 | |
| 49. Ufficiale d'ordine addetto al magazzino succursale di casermaggio nella caserma Serraglio al Lido in Venezia. . . . . | » 1,00 | |
| 50. Capotecnico addetto al servizio della torre corazzata Umberto I nell'isola di Palmaria (Spezia). . . | » 1,00 | |
| 51. Applicato della direzione del genio di Roma incaricato del mantenimento delle reti telegrafiche e telefoniche militari in detta città . . | » 1,50 | |
| 52. Ufficiali ed impiegati dei riparti ferrovieri e pontieri del genio accasermati alle batterie Nomentana e Tevere in Roma. . . . . | » 0,50 | |

53. Ufficiali della sezione fotografica del battaglione specialisti del genio al forte Monte Mario in Roma . L. 1,00

54. Ufficiale del battaglione specialisti del genio incaricato della direzione del laboratorio della Balduina in Roma e della consegna dei parchi areostatici e foto-elettrici . . . » 1,00

55. Ufficiali, impiegati e sottufficiali del comando della scuola centrale d'artiglieria da campagna (Nettuno) e del riparto pel servizio della scuola, ufficiali medici e veterinari comandati alla scuola:

| | | |
|---|---|---|
| Ufficiali superiori . . . . . | » | 3,00 |
| Ufficiali inferiori . . . . . | » | 2,50 |
| Applicato . . . . . | » | 2,00 |
| Assistente del genio. . . . | » | 2,00 |
| Sottufficiali . . . . . | » | 0,40 |

56. Ufficiali ed impiegati della sezione staccata d'artiglieria in Bracciano: Soprassoldo giornaliero di servizio.

| | | |
|---|---|---|
| Ufficiale capo sezione . . . | » | 2,50 |
| Applicato della sezione. . . | » | 2.00 |

57. Ufficiali, impiegati e sottufficiali del polverificio sul Liri:

| | | |
|---|---|---|
| Ufficiali superiori ed assimilati | » | 3,00 |
| Ufficiali inferiori ed assimilati. Disegnatori tecnici. . . . | » | 2,50 |
| Applicati ed assistenti del genio | » | 2,00 |

(*Per gli ufficiali ed impiegati non provvisti di alloggio il soprassoldo è aumentato di cent. 75*).

| | | |
|---|---|---|
| Marescialli in servizio d' ordinanza . . . . . | » | 1,50 |

58. Ufficiale e capotecnico della fabbrica d'armi di Terni che fanno parte della commissione collaudatrice dei materiali prodotti dalle acciaierie per conto dell'amministrazione militare » 1,00

59. Ufficiali ed impiegati residenti o distaccati nell'Estuario di La Maddalena:

| | | |
|---|---|---|
| Ufficiali superiori ed assimilati | L. 3,00 | |
| Ufficiali inferiori ed assimilati. Disegnatori tecnici. . . . | » 2,50 | |
| Applicati ed assistenti del genio | » 2,00 | |
| 60. Capotecnico addetto al servizio della torre corazzata Vittorio Emanuele III in Taranto . . . . . | » 1,00 | |
| 61. Ufficiali e impiegati del magazzino di casermaggio di Bocca di Falco in Palermo: | | Soprassoldo giornaliero di servizio. |
| Consegnatario del magazzino. | » 1,00 | |
| Applicato ed ufficiale d'ordine addetti al magazzino. . . . | » 0,50 | |
| 62. Marescialli (due) incaricati in modo permanente della vigilanza, in Roma, sui militari di truppa fuori servizio . . . . . | » 1,00 | |
| 63. Militari (esclusi i palafrenieri) del personale di governo o permanente dell'accademia militare, scuola militare e collegi militari: | | Soprassoldo giornaliero di servizio (1). |
| Sottufficiali . . . . . | » 0,50 | |
| Caporali e soldati. . . . . | » 0,25 | |
| 64. Militari (esclusi i palafrenieri) del personale di governo o permanente della scuola d'applicazione d'artiglieria e genio, scuola d'applicazione di sanità militare, scuola d'applicazione di fanteria, scuola d'applicazione di cavalleria e scuola magistrale militare di scherma e di educazione fisica (esclusi i sottufficiali maestri di scherma, coadiutori): | | Soprassoldo giornaliero di servizio (1). |
| Sottufficiali . . . . . | » 0,10 | |
| Caporali, trombettieri e zappatori . . . . . | » 0,05 | |
| 65. Militari delle compagnie di sanità: | | |
| Sottufficiali . . . . . | L. 0,20 | |
| Caporali e soldati: | | Soprassoldo giornaliero di servizio (2). |
| se convivono al rancio delle compagnie di sanità . . | » 0,10 | |
| se non convivono al rancio delle compagnie di sanità . . | » 0,20 | |

| | | |
|---|---|---|
| 66. Caporali maggiori o caporali aiutanti di sanità nei reggimenti . . | L. 0,20 | Soprassoldo giornaliero di servizio (1). |
| 67. Militari delle compagnie di sussistenza: | | |
| Sottufficiali . . . . . | » 0,20 | |
| Caporali e soldati: | | Soprassoldo giornaliero di servizio (2). |
| se convivono al rancio delle compagnie di sussistenza | » 0,10 | |
| se non convivono al rancio delle compagnie di sussistenza | » 0,20 | |
| 68. Sottufficiali, caporali ed appuntati del personale di governo degli stabilimenti militari di pena e delle compagnie di disciplina . . . . | » 0,60 | Soprassoldo giornaliero di servizio. |
| 69. Sottufficiali istruttori di scherma coadiutori presso la scuola magistrale militare di scherma e di educazione fisica . . . . . | » 1,65 | Soprassoldo giornaliero di servizio. |

In corrispondenza dei nn. 63, 64 e 66 *è apposta la seguente annotazione*:

(1) Cumulabile, eventualmente, colle indennità di viaggio stabilite dallo specchio I.

In corrispondenza dei nn. 65 e 67 *è apposta la seguente annotazione*:

(2) Cumulabile, eventualmente, con le indennità di viaggio stabilite dagli specchi I e II.

Art. 3.

Sono approvate le Norme annesse al presente decreto e firmate, d'ordine Nostro, dal ministro della guerra, le quali costituiranno parte integrante del regolamento per le indennità eventuali del R. esercito, approvato con R. decreto 19 aprile 1907, n. 201.

Art. 4.

Nel regolamento sugli stipendi ed assegni fissi per il R esercito, approvato con R. decreto 10 dicembre 1882, sono soppressi i §§ 114, 115, 116 e 117 dell'art. 9, modificati con R. decreto 4 aprile 1912, n. 646.

Art. 5.

Il presente decreto entra in vigore dal 1° luglio 1912 per quanto riguarda l'art. 1 e i soprassoldi di cui ai numeri 42 a

62 inclusi dell'art. 2; e dal giorno in cui entrerà in vigore la legge 28 giugno 1912, n. 641, per quanto riguarda i soprassoldi di cui ai numeri 63 a 69 inclusi dello stesso art. 2, e l'art. 4. Le Norme annesse al presente decreto entrano in vigore dal 1° luglio 1912 in quanto si riferiscono ai soprassoldi di cui ai predetti numeri 42 a 62; e dal giorno in cui entrerà in vigore la legge 28 giugno 1912, n. 641, in quanto riguardano i soprassoldi di cui ai numeri 63 a 69 (*).

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 giugno 1912.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI.

P. SPINGARDI.

**NORME concernenti le indennità eventuali pel R. esercito, in aggiunta a quelle stabilite nel regolamento approvato col R. decreto 19 aprile 1907, n. 201.**

§ 1. I soprassoldi giornalieri di servizio stabiliti dai nn. 42 a 69 inclusi dallo specchio III sono dovuti per ogni giornata di effettiva presenza allo speciale servizio pel quale tali soprassoldi sono istituiti.

Non sono perciò dovuti: durante il ricovero nei luoghi di cura; durante le licenze o qualsiasi altra assenza, anche se motivata da ragioni di servizio; e, pei sottufficiali, caporali e soldati, durante le punizioni alla sala di disciplina (o prigione) di rigore; e, in generale, in tutti i casi in cui gli aventi diritto non possano per qualsiasi motivo attendere ai servizi medesimi.

§ 2. Il soprassoldo di cui al n. 55 spetta pure agli ufficiali ed impiegati temporaneamente comandati in servizio isolato, per esperienze, presso la scuola centrale d'artiglieria da campagna, dal giorno successivo a quello in cui cessa per loro il diritto all'indennità di trasferta.

§ 3. Il soprassoldo di cui al n. 65 è dovuto agli uomini delle compagnie di sanità in servizio presso gli ospedali mi-

(*) *N. B. La legge 28 giugno 1912 n. 641 è entrata in vigore, per questa parte, dal 18 luglio u. s.*

litari e stabilimenti dipendenti o comandati altrove pel servizio d'infermiere.

Spetta pure agli uomini di altri corpi comandati negli ospedali o stabilimenti dipendenti pel servizio di infermiere o per essere adibiti nell'impiego di caporale aiutante di sanità.

Il soprassoldo non è dovuto ai volontari di un anno ed agli attendenti.

§ 4. Il soprassoldo di cui al n. 66, assegnato al caporale aiutante di sanità nei reggimenti, può pur essere corrisposto al caporale o soldato che sia incaricato, con apposito ordine del giorno, di fare le veci di caporale aiutante di sanità, quando questi sia temporaneamente assente.

§ 5. Il soprassoldo di cui al n. 67 è dovuto agli uomini delle compagnie di sussistenza in servizio presso le medesime oppure comandati altrove per prestazioni proprie del loro servizio tecnico.

Spetta pure agli uomini di altri corpi comandati temporaneamente per tali servizi presso le compagnie suddette.

Non spetta il soprassoldo ai militari allievi ufficiali o allievi sergenti, ai piantoni, alle ordinanze d'ufficio e agli attendenti. Ai militari allievi ufficiali e allievi sergenti è però pagato il soprassoldo di cent. 10 nel periodo che prestano servizio effettivo negli stabilimenti di commissariato.

§ 6. Il soprassoldo di cui al n. 68 spetta anche ai militari d'altri corpi comandati a prestare servizio nelle compagnie di disciplina e stabilimenti militari di pena per ripianare le vacanze che si verificano nel personale di governo, e nei limiti dell'organico del personale medesimo

Non spetta però agli aspiranti all'ammissione nel personale medesimo, durante l'esperimento.

---

Il § 32 delle Norme annesse al R. decreto 4 aprile 1912, n. 647 *è soppresso.*

Visto: d'ordine di S. M.
*Il Ministro della guerra*
P. SPINGARDI.

---

N. **367**. — DISCIPLINA MILITARE. — **Compilazione di documenti caratteristici degli ufficiali mobilitati.** — (Segretariato generale). — 5 agosto 1912.

È intendimento di questo Ministero che, tanto nell'interesse generale del servizio, quanto per meritata soddisfazione

degli ufficiali che hanno partecipato e partecipano all'attuale guerra, rimanga traccia di tutti i servizi da essi prestati e quindi di tutti i giudizi che, sull'opera loro, possono emettere i rispettivi superiori.

Dovendosi anzitutto provvedere per quegli ufficiali che rimpatriarono definitivamente, o che, pur continuando a fare parte del corpo d'occupazione furono trasferiti, taluni anche più volte, da uno ad altro reparto, o comando, o servizio, questo Ministero determina intanto che per gli ufficiali ora menzionati siano osservate le norme seguenti:

1° Ogni corpo, reparto, comando od ufficio, in base ai propri ruolini, farà compilare dai superiori, che li ebbero per un motivo qualsiasi alla diretta dipendenza, un rapporto personale sul servizio prestato dagli ufficiali.

2° I rapporti compilati in duplice copia (ed in triplice pei carabinieri), annotati quando sia possibile dagli ordinari revisori, verranno trasmessi ai comandi delle divisioni territoriali del Regno, se riguardano ufficiali già rimpatriati, ed ai comandi di divisione speciali o dei presidi della Libia e dell'Egeo, nella cui giurisdizione trovansi attualmente gli ufficiali che hanno cambiato di reparto o di servizio. I comandi suddetti, a loro volta, ne cureranno il recapito agli enti che in tempi ordinari hanno in consegna i libretti personali, i quali enti ne tratterranno una copia per il libretto e manderanno l'altra al Ministero (al comando generale dell'arma dei carabinieri reali la terza copia pei carabinieri).

3° I comandanti di corpo e capi di servizio accoglieranno e daranno corso alle domande dei dipendenti ufficiali, intese ad ottenere la compilazione del rapporto personale che li riguarda, e che, per dimenticanza, non fosse pervenuto. Tali domande dovranno contenere i necessari appunti sul servizio prestato presso le truppe mobilitate.

4° Tali norme saranno d'ora in poi osservate per tutti gli ufficiali che per qualsiasi motivo vengano a cambiare il loro superiore diretto. *Il Ministro* — P. SPINGARDI.

---

N. **368.** — CORRISPONDENZA UFFICIALE E SERVIZIO POSTALE E TELEGRAFICO. — **Carteggio di ufficio col corpo di occupazione della Libia.** — (Segretariato generale). — 5 agosto 1912.

Presso il comando del corpo di occupazione della Libia si è moltiplicato in misura eccezionale il carteggio d'ufficio, con grave perdita di tempo, che è necessario di evitare.

Risulta infatti che giungono a quel comando richieste di notizie circa le destinazioni di ufficiali e sottufficiali nuovi promossi, copie di note caratteristiche, richieste di dati vari e persino pieghi chiusi da recapitare a singoli individui obbligando ad un lungo e spesso infruttuoso lavoro.

Il comando predetto per evitare tale eccessiva affluenza di carteggio ha disposto che le autorità da esso dipendenti inviino direttamente a quelle competenti del Regno, come viene praticato in Italia dai comandi di corpo d'armata, tutte le pratiche riflettenti gli oggetti seguenti:

Domande e pratiche varie che non hanno attinenza con l'avanzamento; ammissioni a corsi vari d'istruzione; ammissioni a concorsi vari; destinazioni preferite; destinazioni a corpi di futura formazione per la Libia; regi assentimenti per contrarre matrimonio; richieste d'indennizzi e competenze ad ufficiali; richieste di certificati e documenti vari; dimissioni di grado; e simili;

Passaggi di categoria e congedi della truppa pei quali deve decidere il Ministero.

Ratferme;

Verbali di perdite materiali di proprietà dello Stato per casi di forza maggiore.

Da parte sua, questo Ministero dispone che le autorità militari del Regno si astengano dall'inviare pel tramite del comando del corpo di occupazione o degli altri comandi della Libia, quelle pratiche per le quali, non essendo prescritto il corso gerarchico in Italia, non è necessario che i comandi predetti ne abbiano cognizione,

Sopratutto non si dovranno assolutamente indirizzare pieghi, per il recapito, ad autorità od a militari da essi dipendenti, spettando l'istradamento della corrispondenza esclusivamente agli uffici postali e non ai comandi superiori.

*Il Ministro* — P. SPINGARDI.

---

N. **369.** – PENSIONI. – **Dichiarazione da farsi in occasione di domande di collocamento a riposo.** — (Gabinetto del ministro). — 6 agosto 1912.

A complemento di quanto venne notificato con la circolare 278 corrente anno, e per opportuna norma delle dipendenti autorità, si avverte che la IV sezione della Corte dei conti, a soluzione di quesito sottopostole, ha deliberato che anche

le domande di collocamento a riposo degli operai borghesi dell'amministrazione militare debbano contenere od avere allegata una dichiarazione che attesti non avere essi ricevuto direttamente od indirettamente invito a presentare le domande stesse.

*Il Ministro* — P. SPINGARDI.

---

N. **370.** AVANZAMENTO. MILITARI DI TRUPPA. — **Promozione nei vari gradi dei sottufficiali del corpo d'occupazione della Libia.** (Segretariato generale). — 6 agosto 1912.

Per evitare l'inconveniente del ritardo nello svolgimento delle pratiche relative alle promozioni dei sottufficiali del corpo d'occupazione, dovuto alla distanza ed ai limitati mezzi di comunicazione fra i vari distaccamenti, si delegano al comando del I corpo d'armata speciale ed ai comandi di presidio retti da un ufficiale generale, le attribuzioni riguardanti le promozioni nei vari gradi dei sottufficiali di cui all'art. 8 della legge 6 luglio 1911, n. 683 e che erano finora devolute al comando del corpo di occupazione.

*Il Ministro* — P. SPINGARDI.

---

N. **371.** — TRASPORTI. - **Facilitazioni di viaggio a vore dei professori incaricati delle scuole militari.** — (Direzione generale servizi logistici ed amministrativi). — 6 agosto 1912.

La direzione generale delle ferrovie dello Stato ha consentito che nella tabella n. 4 degli « Elenchi degli impiegati ed agenti ammessi a fruire della concessione *C* » (allegato n. 3 alla disposizione 4 del fascicolo n. 18 della Raccolta-Trasporti) alla voce « professori straordinari » sia sostituita quella di « professori incaricati ».

Per conseguenza i « professori incaricati » nominati tali con decreto ministeriale purchè in servizio da almeno un anno saranno ammessi a fruire della concessione speciale *C* e potranno rivolgere le richieste di libretti di viaggio (personale e di famiglia) a norma della disposizione n. 18 del citato fascicolo.

*Il Ministro* — P. SPINGARDI.

N. **372** — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — **Esonero dal pagamento di retta per gli ufficiali e impiegati ricoverati negli ospedali militari per essere sottoposti a visite medico-legali.** — (Direzione generale servizi logistici ed amministrativi). — 7 agosto 1912.

Allorquando ufficiali del R. esercito ed impiegati dell'amministrazione militare vengono, d'ordine superiore, fatti ricoverare in ospedali militari per essere sottoposti a visite medico-legali, le spese di mantenimento debbono andare a carico di quelle di funzionamento degli ospedali stessi.

In conseguenza gli ufficiali ed impiegati non debbono in tali casi pagare alcuna retta.

*Il Ministro* — P. SPINGARDI.

---

N. **373**. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — **Conteggio delle indennità per servizi e posizioni speciali.** (Direzione generale servizi logistici ed amministrativi). — 7 agosto 1912.

A datare dal 1° agosto 1912 tutte le indennità per servizi e posizioni speciali contemplate nello specchio III del regolamento sulle indennità eventuali, che devono essere conteggiate a carico del capitolo 50 del bilancio, saranno dimostrate sul *giornale di contabilità* come praticavasi in passato per i soli soprassoldi fissi, e nelle colonne già riservate ai detti soprassoldi.

Il rimborso alla cassa delle indennità pagate sarà dai riparti chiesto mensilmente con un unico specchio mod. 33 R. A. sul quale sarà indicata solamente la denominazione delle varie indennità pagate ed il loro totale, riepilogando poi i vari totali in una cifra unica ed allegando allo specchio stesso quei documenti giustificativi che eventualmente si trovassero presso il riparto.

*Il Ministro* P. SPINGARDI.

---

N. **374**. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — **Somministrazione dei comuni alle truppe.** — (Direzione generale servizi logistici ed amministrativi). — 8 agosto 1912.

Nell'elenco dei comuni del territorio veneto e mantovano, di cui all'allegato *G* dell'istruzione per l'esecuzione del R. decreto 26 marzo 1899, n 155 (*Atto* 104 del 1899) deve aggiun-

gersi il comune di Resia (Udine), nel quale il reddito medio mensile di una camera abitabile raggiunge le lire otto.

Quindi d'ora innanzi saranno corrisposti al comune di Resia per gli alloggi completi, che eventualmente fornirà agli ufficiali, i compensi stabiliti dall'allegato *E* alla istruzione, pei comuni del territorio veneto e mantovano ascritti alla 1ª classe.

*Il Ministro* — P. SPINGARDI.

---

N. **375.** — AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — **Posti disponibili nelle varie amministrazioni dello Stato, spettanti agli applicati delle amministrazioni militari dipendenti.** — (Direzione generale personali civili e affari generali). — 8 agosto 1912.

Si rende noto che sono disponibili i seguenti posti d'impiego, devoluti agli applicati delle amministrazioni militari dipendenti, pei quali posti non viene corrisposto dalle amministrazioni richiedenti, alcun assegno personale oltre lo stipendio:

1. *Un posto di applicato di 3ª classe nell'amministrazione delle carceri collo stipendio annuo di L. 1500 in qualsiasi residenza.*

A detto posto possono concorrere tutti gli applicati che seguono nel ruolo l'applicato Francescantonio Ventura ultimo invitato per detto impiego colla circolare 44 del 31 gennaio 1912.

Sono anche ammessi a concorrervi tutti i sottufficiali aspiranti all'impiego civile che hanno alla data della presente circolare compiuto con favorevole risultato l'esperimento d'idoneità all'impiego di applicato delle amministrazioni militari dipendenti.

2. *Tre posti di applicato di 3ª classe nell'amministrazione centrale del Ministero del tesoro collo stipendio annuo di L. 1500.*

A detti posti possono concorrere tutti gli applicati che seguono nel ruolo l'applicato Enrico Maltese ultimo nominato a detto impiego ed esclusi Carlo Santoro, Francesco Pignataro, Vincenzo Redanò, Pietro Giarrizzo e Vasco Guardenti, i quali sono stati proposti per altri impieghi.

3. *Un posto di applicato di 3ª classe nelle Regie avvocature erariali collo stipendio annuo di L. 1500 nella residenza di Catanzaro.*

A detto posto possono concorrere tutti gli applicati che seguono l'applicato Giuseppe Scarlata ultimo nominato al detto impiego, ed esclusi Vincenzo Redanò, Pietro Giarrizzo e Vasco Guardenti, i quali sono stati proposti per altri impieghi.

4. *Due posti di ufficiali di ragioneria di 3ª classe nelle intendenze di finanza coll'annuo stipendio di L. 1500 in qualsiasi residenza.*

A detti posti possono concorrere tutti gli applicati che seguono nel ruolo l'applicato Candido Calzia ultimo nominato al detto impiego ed esclusi Francesco Pignataro, Vincenzo Redanò, Pietro Giarrizzo e Vasco Guardenti, i quali sono stati proposti per altri impieghi.

5. *Tre pòsti di applicato di 3ª classe nell'amministrazione centrale del Ministero dell'istruzione collo stipendio annuo di L. 1500.*

A detti posti possono concorrere tutti gli applicati che seguono nel ruolo l'applicato Antonio Puglielli ultimo nominato al detto impiego ed esclusi Carlo Santoro, Francesco Pignataro, Vincenzo Redanò, Pietro Giarrizzo e Vasco Guardenti, i quali sono stati proposti per altri impieghi.

Coloro che intendono concorrere ai posti d'impiego sopra indicati dovranno presentare alle autorità da cui dipendono, apposita domanda su carta bollata, non più tardi del giorno *22 agosto 1912*.

Se però essi avessero già presentata domanda per qualcuno dei detti impieghi, già altra volta messi a concorso, la nuova domanda potrà essere fatta in carta non bollata, richiamando in essa la precedente.

In tale domanda dovrà essere chiaramente indicato l'impiego a cui si vuol concorrere, ed in caso si voglia concorrere a più d'uno dei suddetti impieghi vi si dovrà specificatamente indicare l'ordine di precedenza.

Scaduto il termine di tempo suindicato (*22 agosto 1912*) le predette autorità non dovranno più accettare domande. In ogni caso delle domande presentate posteriormente non sarà tenuto alcun conto.

Non sarà egualmente tenuto conto delle domande che contenessero qualsiasi altra condizione, che fosse contraria a quelle

sopra enunciate, ed in base alle quali vengono offerti gli impieghi.

Le autorità, ricevute le domande, vi apporranno il loro visto, e le trasmetteranno immediatamente con piego raccomandato al Ministero (Direzione generale personali civili e affari generali) unendovi per gli applicati le note informative modello *A* anche se nominati da meno di sei mesi; e dell'avvenuta trasmissione ne avvertiranno il Ministero con telegramma.

Dopo che le domande saranno pervenute al Ministero, i concorrenti più anziani, riconosciuti idonei e meritevoli, saranno, in numero corrispondente a quello dei posti messi a concorso per ciascuno impiego, proposti ai competenti Ministeri per le relative nomine.

*Avvertenza.*

Siccome gli applicati invitati per l'amministrazione centrale del tesoro fino a Umberto Malagoli compreso, rilasciarono dichiarazione per concorrere all'impiego di cui trattasi, in conformità dell'art. 39 del regolamento 28 giugno 1888 sulla concessione degli impieghi, si avverte che i medesimi anche quando non intendano di conseguire la nomina al detto impiego, dovranno sempre rilasciare la relativa dichiarazione di rinuncia su carta non bollata; mentre per gli applicati che seguono il Malagoli non occorre tale dichiarazione.

*Il Ministro* — P. SPINGARDI.

---

N. **376**. — PUBBLICAZIONI MILITARI. — **Nuove pubblicazioni dell'istituto geografico militare**. — (Segretariato generale). — 8 agosto 1912.

L'istituto geografico militare ha allestite e poste in vendita le seguenti pubblicazioni:

Nuova carta del Regno d'Italia alla scala 1 : 100.000;

Edizione policroma a curve e sfumo;
Edizione policroma a curve senza sfumo;

Foglio 155 - S. Severo;
Id. 156 - S. Marco in Lamis;
Id. 173 - Benevento;

Foglio 198 - Campagna;
Id. 199 - Potenza.

Prezzo di ciascun foglio sciolto dell'edizione policroma a sfumo . . . . . L. 1.00

Prezzo di ciascun foglio sciolto dell'edizione policroma senza sfumo . . . . . » 0,50

*Il Ministro* — P. SPINGARDI.

---

N. **377**. — CORRISPONDENZA UFFICIALE E SERVIZIO POSTALE E TELEGRAFICO. — **Indirizzo della corrispondenza destinata a taluni comandi permanenti di stazione.** — (Direzione generale servizi logistici ed amministrativi). — 8 agosto 1912.

Ad evitare disguidi e conseguenti ritardi nella consegna della corrispondenza destinata ai comandi permanenti di stazione di Torino, Milano, Verona, Genova, Firenze, Roma e Napoli, gli indirizzi dovranno essere completati con l'indicazione della stazione ove ciascuno dei detti comandi ha sede, nel modo seguente:

Torino P. N.
Milano C.
Verona P. V.
Genova P. P.
Firenze S. M. N.
Roma T.
Napoli C.

*Il Ministro* — P. SPINGARDI.

---

N. **378**. — DISPOSIZIONI VARIE. — **Offerte di posti gratuiti in istituti di educazione per i figli dei militari morti nella campagna di guerra contro la Turchia.** — (Segretariato generale). — 8 agosto 1912.

Facendo seguito alle circolari n. 14, 80 e 183 del corrente anno, si pubblicano le altre offerte sinora pervenute, affinchè i corpi possano darne partecipazione alle famiglie interessate:

1. — *Istituto maschile S. Celso in Milano.*

Quattro posti gratuiti per figli di militari appartenenti al III corpo d'armata caduti in Libia.

I concorrenti debbono essere nati in Lombardia e figli di Lombardi, di età fra i 7 e i 14 anni, di condizione nulla tenenti e debbono frequentare le scuole pubbliche di Milano. Schiarimenti e domande, sino al 15 agosto, al comando del III corpo d'armata.

2. — *R. Collegio della Guastalla in Milano.*

Quattro posti gratuiti per figlie di ufficiali caduti nell'attuale guerra. Età dai 9 agli 11 anni. È condizione essenziale che il padre e l'avo paterno abbiano appartenuto ad uno dei comuni costituenti l'antico Ducato di Milano, secondo il compartimento territoriale dell'anno 1757. Possono chiedersi maggiori notizie ai comandi di corpo d'armata, cui sono stati trasmessi da questo Ministero esemplari dell'avviso di concorso.

3. — *Collegio militarizzato A. Gabelli in Udine.*

Sei posti gratuiti a favore di maschi orfani di ufficiali e sottufficiali caduti nella presente guerra. Schiarimenti da chiedersi direttamente all'amministrazione del collegio.

*Il Ministro* — P. SPINGARDI.

---

N. **379.** — RECLUTAMENTO. — **Arruolamenti volontari di un anno ed ammissioni al volontariato stesso per l'anno 1912.** — (Direzione generale leva e truppa). — 9 agosto 1912.

1. A senso del § 734 del regolamento sul reclutamento, questo Ministero determina che vi sia quest'anno un solo corso normale d'istruzione pei volontari di un anno, che avrà principio alla data del 1° dicembre, e quindi tutte le pratiche relative a tali arruolamenti volontari dovranno dagli aspiranti essere compiute non più tardi del 30 novembre p. v.

2. Giusta il n. 9 del manifesto annesso alla circolare 362 del corrente anno gli uomini chiamati alle armi con la circolare stessa e che facciano domanda e che compiano tutte le pratiche prescritte per l'ammissione al volontariato di un anno durante la loro permanenza al distretto, dovranno, dopo ottenuta tale ammissione, essere rinviati in congedo per imprendere poi servizio alla data del 1° dicembre p. v., cioè all'inizio del predetto corso, con decorrenza della ferma dalla data stessa.

3. I militari invece che, a senso dell'art. 104 del testo unico delle leggi sul reclutamento domandino entro il primo mese

del loro effettivo incorporamento, ed ottengano di essere ammessi al volontariato di un anno, devono continuare, nella nuova qualità, il servizio ormai intrapreso e la loro ferma speciale decorrerà dal giorno stabilito per la loro presentazione alle armi.

I militari oradetti dovranno però compiere il volontariato nell'arma della quale fanno parte; ma potranno far passaggio ad altro reggimento di loro scelta della medesima arma.

I comandanti di corpo, ricevuta la domanda d'ammissione al volontariato di un anno entro il termine prescritto, inviteranno i militari interessati a produrre d'urgenza i necessari documenti, affinchè la loro ammissione al detto volontariato possa effettuarsi nel termine del primo mese dall'incorporamento.

Ove però taluno, pur avendo presentata la domanda di ammissione al volontariato di un anno corredata dei prescritti documenti nel suaccennato termine di tempo, non abbia potuto assumere il volontariato stesso per causa assolutamente indipendente dalla sua volontà, potrà essere ammesso egualmente a tale volontariato, previa autorizzazione di questo Ministero, a cui i comandanti di corpo in questi casi dovranno trasmettere i documenti prodotti e indicare le cause del ritardo.

4. Gli arruolamenti e le ammissioni al volontariato di un anno si effettuano normalmente presso le sedi dei corpi e specialità di servizio indicati nel § 740 del regolamento sul reclutamento e presso i gruppi di artiglieria da costa della Sardegna, di Taranto e di Gaeta, presso il battaglione specialisti del genio ed il battaglione aviatori.

È però in facoltà dei comandi di corpo d'armata di non effettuare, ove ciò sia reclamato da speciali esigenze di servizio, il corso volontari di un anno presso i reparti rimasti alla sede dei reggimenti mobilitati. Detti comandi emaneranno direttamente le disposizioni opportune, dandone notizia per conoscenza al ministero (Divisione 2ª leva). Gli interessati saranno informati di tali provvedimenti per cura dei corpi cui fecero la loro domanda.

5. Avvertesi che presso il distaccamento di Palermo del reggimento di cavalleria stanziato in Napoli può anche essere direttamente contratto l'arruolamento volontario di un anno da coloro che intendono di compiere il servizio in quel distaccamento.

Così pure presso il distaccamento di Roma del battaglione automobilisti del reggimento ferrovieri del genio potranno

ammettersi direttamente volontari di un anno che soddisfaciano alle condizioni richieste dal capo VI della istruzione pel servizio automobilistico (edizione 1907) e riportate al n. 4 del manifesto che fa seguito alla presente circolare.

È però da tener presente che per essere ammessi nelle compagnie automobilisti (alla sede del battaglione in Torino o al distaccamento di Roma) i volontari di un anno devono dimostrare di essere perfettamente abili a condurre macchine automobili e di avere una perfetta conoscenza teorica delle macchine stesse, in modo che la loro istruzione nel periodo di ferma possa essere rivolta alle altre istruzioni necessarie per potere trarre profitto da tali volontari di un anno quali eventuali ufficiali di complemento.

6. Tutto quanto è stabilito per gli arruolamenti e le ammissioni al volontariato di un anno dalle vigenti disposizioni, dalla presente circolare e dal manifesto che vi fa seguito, deve anche ritenersi riferibile ai comandi dei menzionati distaccamenti e gruppi.

E poichè i distaccamenti e i gruppi di cui sopra non hanno consiglio d'amministrazione, le pratiche per i predetti arruolamenti volontari dovranno essere compiute con le norme stabilite dal § 276 della istruzione complementare per gli aspiranti all'arruolamento volontario di un anno col ritardo del servizio, che si presentino ad un distretto militare di seconda classe.

7. In relazione al disposto dal § 753 del regolamento sul reclutamento, questo Ministero determina quanto appresso circa il numero dei volontari di un anno che possono essere ammessi nei vari corpi nel corrente anno:

*a*) I corpi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio possono ammettere sino a sei volontari di un anno per compagnia, squadrone o batteria, fatta eccezione per le compagnie componenti il battaglione lagunari del 4° genio, nelle quali non potrà essere ammesso alcun volontario di un anno. Avvertesi però che nella specialità treno dell'artiglieria da campagna e a cavallo gli arruolamenti e le ammissioni al volontariato di un anno potranno effettuarsi soltanto presso i reggimenti aventi compagnie treno presenti alla sede, e in ragione di non più di sei per ogni compagnia che si trovi alla sede stessa.

Per le compagnie treno dell'arma del genio il numero dei volontari di un anno presenti alle armi non deve essere maggiore di due per ogni compagnia.

*b*) Nel battaglione specialisti del genio il numero dei volontari di un anno non dovrà superare il numero di 30 e nel battaglione aviatori quello di 5 per ogni compagnia.

*c*) Nelle compagnie di sanità il numero dei volontari di un anno studenti in medicina non potrà essere maggiore di dodici per ciascun ospedale militare principale. Illimitato sarà invece il numero di coloro che siano forniti degli altri titoli di studio o professionali di cui al § 278 della istruzione complementare.

8. Per quanto riguarda l'accertamento della idoneità fisica degli aspiranti al volontariato di un anno e la procedura da seguirsi nel far luogo alle ammissioni al volontariato stesso, i corpi e i distretti dovranno attenersi alle norme date nei n. 6, 7, 8 e 9 dell'analoga circolare pubblicata nel 1909 (n. 354 del 25 agosto detto anno).

9. Non sono ammessi al volontariato di un anno quei volontari ordinari che abbiano procurato l'assegnazione alla 2ª categoria di un fratello e ciò nell'interesse delle loro famiglie, dappoichè in caso diverso dovrebbe essere revocata tale assegnazione alla 2ª catogoria nel termine di tempo fissato dall'art. 74, terzo comma, del testo unico delle leggi sul reclutamento.

10. I comandanti di distretti militari, appena ricevuta la presente circolare, faranno stampare e pubblicare l'annesso manifesto.

*Il Ministro* — P. SPINGARDI.

## Comando del distretto militare di . . .

# MANIFESTO

*per gli arruolamenti volontari di un anno nel R. esercito per l'anno 1912.*

D'ordine del Ministero della guerra, il sottoscritto notifica quanto segue in ordine agli arruolamenti volontari di un anno nel R. esercito per l'anno 1912.

1. I giovani che hanno compiuto 17 anni di età e che non siano stati ancora arruolati dal consiglio di leva possono contrarre l'arruolamento volontario di un anno con l'obbligo di imprendere il servizio alla data del 1° dicembre p. v., purchè compiano tutte le relative pratiche, compreso il versamento della tassa, non più tardi del 30 novembre.

2. La domanda per l'arruolamento volontario di un anno deve essere redatta su carta da bollo da centesimi 50 e presentata al comando del corpo presso il quale deve aver luogo il detto arruolamento, corredata dai seguenti documenti:

*a*) certificato di nascita;

*b*) certificato di penalità rilasciato dal tribunale civile e penale nella cui giurisdizione è nato il giovane, ovvero rilasciato dal tribunale di Roma, se l'aspirante sia nato all'estero; se sia naturalizzato italiano il certificato dovrà essere rilasciato dal tribunale nel cui circondario l'aspirante ha prestato giuramento;

*c*) attestazione di buona condotta rilasciata dal sindaco del comune in cui il giovane ha domicilio, o dai sindaci dei vari comuni in cui egli abbia dimorato negli ultimi 12 mesi, e vidimata dal prefetto o sottoprefetto (mod. n. 23 del regolamento sul reclutamento);

*d*) atto di consenso all'arruolamento, rilasciato dal padre o da chi esercita legalmente sull'aspirante la patria potestà.

I giovani nati all'estero debbono inoltre produrre un atto di notorietà rilasciato dal sindaco, da cui consti che essi sono cittadini italiani.

Per evitare le spese di viaggio di andata e quelle del ritorno nel caso in cui il richiedente non potesse contrarre l'arruolamento per difetto dei voluti requisiti o per mancanza di posti disponibili, sarà opportuno che gli aspiranti a tale arruolamento, qualora non risiedano nella stessa città nella quale ha stanza il corpo prescelto,

trasmettano prima al comando del corpo stesso la domanda e i documenti di cui sopra è cenno, e rimangano in attesa della risposta.

3. Per quanto riguarda l'obbligo del tiro a segno, di cui al n. 1 dell'art. 102 del testo unico delle leggi sul reclutamento, gli aspiranti al volontariato di un anno dovranno, oltre ai documenti di cui ai numeri precedenti, presentare, secondo i casi, l'uno o l'altro dei seguenti:

*a*) una dichiarazione del sindaco del comune di domicilio, dalla quale risulti che nel comune stesso non vi è tiro a segno, istituito almeno da due anni;

*b*) il libretto di tiro, modello n. 1, prescritto dal compendio di istruzioni militari per le società di tiro a segno nazionale, da cui risulti che hanno seguito, in un anno qualsiasi, tutte le otto lezioni del tiro stesso col fucile modello 1891.

Gli aspiranti volontari, poi, che chiedono di ritardare l'anno di servizio fino al 26° anno di età, dovranno, oltre alla esecuzione delle suddette lezioni, provare altresì di aver raggiunto il limite minimo di idoneità, cioè di avere ottenuto nelle ultime sei lezioni complessivamente una somma di bersagli colpiti e punti ottenuti eguale o superiore a 46.

I comandanti dei corpi e dei distretti sono però autorizzati ad ammettere al volontariato di un anno senza la facoltà del ritardo del servizio quei giovani che siano mancanti del requisito del tiro a segno, purchè gli aspiranti comprovino di essere ascritti ad una società di tiro, mediante l'esibizione del relativo libretto.

4. Gli arruolamenti volontari di un anno sono aperti, salvo quanto è detto nell'ultimo alinea del presente numero:

in tutti i reggimenti di fanteria di linea, bersaglieri, alpini, artiglieria e genio (escluso il battaglione lagunari) ovunque stanziati e presso i gruppi d'artiglieria da costa della Sardegna, di Taranto e di Gaeta;

nel battaglione specialisti del genio e nel battaglione aviatori esclusivamente per quei giovani che, per i loro requisiti e per le loro attitudini, diano affidamento, a giudizio dei comandanti di detti battaglioni, di potervi prestare un utile servizio;

nel battaglione automobilisti del 6° reggimento genio (ferrovieri) — alla sede in Torino o al distaccamento di Roma — limitatamente a coloro che dimostrino di essere perfettamente abili a condurre macchine automobili e di avere una perfetta conoscenza teorica delle macchine stesse. — A tale uopo gli aspiranti, unitamente ai consueti documenti, dovranno presentare: o la licenza per condurre rilasciata dalle prefetture del Regno, ovvero, in mancanza di tale licenza, una domanda di assoggettarsi ad un esame teorico-pratico; dovranno inoltre presentare i certificati comprovanti i loro titoli di studio e requisiti professionali;

in tutti i reggimenti di cavalleria, limitatamente però a coloro che daranno prova di possedere sufficiente conoscenza dell'equitazione, mediante apposito esperimento teorico-pratico cui saranno sottoposti presso la sede del reggimento prescelto, secondo il programma all'uopo stabilito;

nelle compagnie di sanità, presso la direzione dell'ospedale militare principale in cui l'aspirante intende compiere l'anno di volontariato, purchè però esso comprovi di avere ultimato almeno il secondo corso universitario di medicina od abbia compiuti i tre corsi universitari di farmacia o della facoltà di chimica e farmacia, oppure abbia conseguito la laurea in chimica pura o in chimica industriale od anche dimostri di essere ministro di un culto religioso qualunque, e, se di quello cattolico, d'essere insignito degli ordini maggiori.

Gli arruolamenti di volontari di un anno potranno aver luogo anche direttamente presso il distaccamento in Palermo del reggimento di cavalleria che ha sede in Napoli, per quegli aspiranti che desiderano di compiere il servizio in cavalleria restando nell'isola.

Altrettanto dicasi per i gruppi d'artiglieria da costa distaccati a Gaeta, a Taranto e alla Maddalena. Presso i comandi di tali gruppi potranno quindi compiersi direttamente le pratiche per l'arruolamento volontario di un anno da coloro che intendano prestare la ferma nei gruppi stessi.

Si avverte che, ove, a giudizio e per disposizione dei comandi di corpo d'armata, non potesse effettuarsi il corso volontari di un anno presso i reparti rimasti alla sede dei reggimenti mobilitati, quei volontari di un anno che avessero chiesto di prestare servizio in uno di tali reggimenti sarebbero assegnati ad altro corpo viciniore, a loro scelta.

5. I volontari ammessi nel battaglione automobilisti del 6° reggimento genio (ferrovieri) che, durante il corso d'istruzione, dimostrassero di non avere sufficiente attitudine per divenire ottimi automobilisti, saranno trasferiti nelle compagnie ferrovieri od anche negli altri corpi dell'arma del genio.

6. Gli inscritti della leva sulla classe 1892, stati arruolati in 1ª categoria dai rispettivi consigli di leva ed i militari studenti ritardatari di classi precedenti che ne facciano domanda e compiano tutte le pratiche prescritte per l'ammissione al volontariato di un anno durante la loro permanenza al distretto, saranno, dopo ottenuta l'ammissione a tale arruolamento, rinviati in congedo per imprendere poi servizio alla data del 1° dicembre p. v., all'inizio del predetto corso, con decorrenza della ferma dalla data stessa.

I militari invece che, a senso dell'articolo 104 del testo unico delle leggi sul reclutamento, domandino, entro il primo mese dal loro

effettivo incorporamento, ed ottengano di essere ammessi al volontariato di un anno, devono continuare, nella nuova qualità, il servizio ormai intrapreso; e la loro ferma speciale decorrerà dal giorno stabilito per la loro venuta alle armi.

Questi ultimi però dovranno compiere il volontariato di un anno nell'arma propria, ma potranno far passaggio ad altro reggimento di loro scelta della medesima arma.

Tutti indistintamente i sopra detti inscritti e militari aspiranti al volontariato di un anno dovranno unire alla domanda i documenti indicati alle lettere *b*) e *c*) del n. 2 del presente manifesto, nonché uno di quelli richiesti dal successivo n. 3 relativi all'obbligo del tiro a segno.

7. Trascorso il primo mese dall'incorporamento, gli inscritti e militari di cui al numero precedente, i quali non avessero presentato regolare domanda di ammissione al volontariato di un anno, sono a termini di legge decaduti dalla facoltà di assumere il volontariato e quindi dovranno ultimare sotto le armi la ferma loro spettante per fatto di leva.

8. Tutti indistintamente gli inscritti della classe 1892, arruolati in 1ª categoria, che si trovino nelle condizioni di cui all'art. 105 del testo unico delle leggi sul reclutamento, potranno essere ammessi al volontariato di un anno col ritardo del servizio al 26° anno di età anche all'atto della loro presentazione alle armi con le reclute e anche dopo effettuato il loro incorporamento, purchè non sia trascorso il termine fissato dall'art. 104 del testo unico succitato. Gli aspiranti a tale ammissione dovranno unire alla domanda, oltre ai documenti di cui al numero 6, anche uno dei seguenti:

*a*) un certificato degli studi in corso rilasciato per ordine del rettore dell'università o del direttore della scuola superiore tecnica o commerciale, o dell'istituto assimilato, se invocano il ritardo per la qualità di studenti di tali scuole od istituti;

*b*) un'attestazione rilasciata dal sindaco, dalla quale risulti esplicitamente che stiano imparando un mestiere, un'arte o professione, od attendano a studi da cui non possano essere distolti, ovvero siano necessari per il governo di uno stabilimento agricolo, industriale o commerciale, a senso dei n. 1 e 2 dell'art. 105 succitato.

9. Gli aspiranti all'arruolamento od all'ammissione come volontari di un anno dovranno assoggettarsi agli esami di cui al paragrafo 744 del regolamento sul reclutamento; ne saranno però dispensati qualora esibiscano, insieme alla domanda per l'ammissione al volontariato di un anno, il certificato di passaggio dal 1° al 2° anno di liceo o d'istituto tecnico, governativi o pareggiati, o il certificato comprovante il compimento di corsi di studi a questi superiori.

10. La tassa per gli arruolamenti volontari di un anno fu con Regio decreto del 18 gennaio 1912, n. 40, fissata per l'anno in corso in lire 2000 per l'arma di cavalleria e in lire 1500 per le altre armi.

11. Il versamento eseguito per la tassa dell'arruolamento non produce alcun effetto se la quietanza di tesoreria non sia rimessa al comandante del corpo o distretto presso il quale devesi effettuare l'arruolamento o l'ammissione al volontariato di un anno.

12. Non saranno ammessi al volontariato di un anno quei volontari ordinari che abbiano procurato l'assegnazione alla 2ª categoria di un fratello e ciò nell'interesse delle loro famiglie, dappoichè in caso diverso dovrebbe essere revocata tale assegnazione alla 2ª categoria nel termine fissato dall'art. 74, terzo comma, del testo unico delle leggi sul reclutamento.

. . . . *addì* . . .

IL COMANDANTE DEL DISTRETTO.

---

N. **380.** — AVANZAMENTO. — **Dispensa dagli esami teorico-pratici ed esperimenti per il giudizio di idoneità all'avanzamento degli ufficiali di complemento e della milizia territoriale.** — (Segretariato generale). — 9 agosto 1912.

A parziale modificazione della circolare n. 32 del corrente anno si indicano qui di seguito i limiti di anzianità di grado che dovranno essere raggiunti dagli ufficiali di complemento e della milizia territoriale, per ottenere la dispensa dagli esami teorico-pratici o dell'esperimento prescritto per l'avanzamento, qualora prestino un servizio di almeno 15 giorni o prendano parte all'intero svolgimento di qualcuna delle grandi esercitazioni (secondo le prescrizioni del n. 5 dell'*Atto* 184 del *giornale militare* del 1907):

Sottotenenti 4 anni; tenenti 8; capitani 10; maggiori 4.

Si ricorda che al termine del servizio prestato per detti ufficiali dovrà essere espresso il parere in merito all'idoneità all'avanzamento da una commissione composta dalle stesse autorità che concorrono normalmente alla compilazione delle note caratteristiche.

*Il Ministro* — P. SPINGARDI.

Prezzo della presente dispensa L. 0,25

(4750) Roma 1912. — Tip. E. Voghera.

MINISTERO DELLA GUERRA

# GIORNALE MILITARE UFFICIALE

DISPENSA 36ª — 1912 — 17 agosto

1912 AGOSTO 12. - N. **381**. — DISCIPLINA MILITARE. — DISPOSIZIONI VARIE. — Esenzione degli ufficiali combattenti, investiti di funzioni contabili, dai vari servizi. . . . *Pag.* 1093

» 14. - » **382**. — SCUOLE MILITARI. — Sottufficiali chiamati agli esami orali per l'ammissione al corso speciale accelerato presso la scuola militare e sottufficiali del corpo d'occupazione in Libia o nell'Egeo ammessi, senza esami, al corso stesso. » 1094

» 14. - » **383**. — AVANZAMENTO. — Composizione della commissione per gli esami speciali per l'avanzamento a scelta dei tenenti delle varie armi . . . . » 1100

» 14. - » **384**. — SCUOLE MILITARI. — Ammissione dei sottufficiali alla scuola magistrale militare di scherma e di educazione fisica . . . . . » 1101

» 16. - » **385**. — CAVALLI. — Distribuzione di cavalli d'agevolezza di categoria speciale *B* (irlandesi). . . » 1102

» 16. - » **386**. — CORPO NAZIONALE DEI VOLONTARI CICLISTI ED AUTOMOBILISTI. — Esito degli esami dei capo-reparti da riconfermarsi nel grado e dei volontari aspiranti alla nomina di capo plotone . » 1105

» 16. - » **387**. — CONCORSI. — SCUOLE MILITARI. — Concorso per la nomina d'insegnanti militari titolari presso la scuola di guerra . . . . . » 1105

» 16. - » **388**. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Somministrazione di stampati ai corpi. — Modelli di nuova adozione. . . . . » 1106

CIRCOLARE N. **381**. — DISCIPLINA MILITARE. — DISPOSIZIONI VARIE. — **Esenzione degli ufficiali combattenti, investiti di funzioni contabili, dai vari servizi.** — (Segretariato generale). — 12 agosto 1912.

Allo scopo di assicurare il regolare e continuo funzionamento amministrativo dei corpi e con riserva di introdurre le relative varianti nel regolamento di disciplina militare, e nel regolamento di servizio interne per le varie armi, questo

Ministero determina che gli ufficiali combattenti chiamati a disimpegnare, anche temporaneamente, funzioni contabili, siano dispensati da tutti i servizi propri agli ufficiali combattenti.

*Il Ministro* — P. SPINGARDI.

---

N. **382.** — SCUOLE MILITARI. — **Sottufficiali chiamati agli esami orali per l'ammissione al corso speciale accelerato presso la scuola militare e sottufficiali del corpo d'occupazione in Libia o nell'Egeo ammessi, senza esami, al corso stesso.** — (Segretariato generale). — 14 agosto 1912.

I sottufficiali qui appresso nominati (elenco *A*) avendo nell'esperimento scritto, di cui nella circolare del 25 giugno u. s., n. 288, conseguito l'idoneità, sono chiamati agli esami orali che avranno principio il 25 corrente mese presso la scuola militare.

Essi, armati di sola sciabola, dovranno essere fatti partire per la scuola stessa, in modo da potervisi presentare il giorno 24 corrente mese soddisfatti di ogni loro competenza fino al giorno stesso e saranno presi in aggregazione da quell'istituto.

I sottufficiali appartenenti al R. corpo di truppe coloniali dell'Eritrea, sosterranno gli esami orali presso il comando del R. corpo di truppe coloniali, a mente del prescritto della parte 2ª, capo I, n 24 del regolamento organico per le scuole militari.

I sottufficiali dell'elenco *B* che fanno parte del corpo d'occupazione in Libia e nell'Egeo sono invece senz'altro ammessi alla scuola militare, alla quale passeranno effettivi dal 1° settembre p. v.; quelli tra essi però che appartengono all'arma di cavalleria saranno, dopo tre mesi dalla loro presentazione alla scuola, sottoposti ad un nuovo esperimento di equitazione, e i non idonei dovranno rientrare al proprio reggimento.

I comandanti dei depositi cui appartengono sottufficiali dell'elenco *B* dovranno ottemperare alle norme contenute nei numeri 31 e 32 della disposizione 12 del fascicolo n. 12 della raccolta di disposizioni permanenti.

*Per il Ministro* — MIRABELLI.

ELENCO A

*Sottufficiali chiamati agli esami orali presso la scuola militare.*

**Arma di fanteria.**

Riggi Luigi, sergente maggiore 2° granatieri.
Guiducci Mario, id. 1° fanteria.
Forza Giulio, id. 1° id.
Ruiz y Ballestreros Giuseppe, id. 8° id.
Colecchia Pasquale, id. 19° id.
Di Natale Alberto, id. 21° id.
Civoli Bruno, id. 21° id.
Mantero Umberto, id. 21° id.
Berna Renato, id. 27° id.
Salvi Quinziano, id. 31° id.
Montobbio Luciano, id. 32° id.
Castelfranco Ezio, id. 36° id.
Alati Attilio, id. 39° id.
Balzani Nicola, id. 39° id.
Guida Guido, id. 39° id.
Mola Gennaro, id. 39° id.
Fischetti Giuseppe, id. 45° id.
Bargone Pietro, id. 51° id.
Losito Attilio, id. 51° id.
Di Stefano Vincenzo, id. 51° id.
Rampi Mario, id. 53° id.
Coni Erminio, id. 58° id.
Brucalassi Aldo, id. 61° id.
Marone Alfredo, id. 61° id.
Fommei Alfredo, sergente maggiore 66° fanteria.
Carboni Alberto, id. 68° id.
Guzzardi Cesare, id. 71° id.
Piazzi Giacinto, id. 81° id.
Manna Adelmo, id. 87° id.
Carella Nicola, id. 88° id.
Rizzo Cesario, id. 90° id.
La Viola Mario, id. stabilimenti militari di pena.
Belli Bello, id. 1° bersaglieri.
Bordero Giuseppe Maria, id. 1° id.
Pellegrini Bruno, id. 1° id.
Martini Vittorio, id. 2° id.
Tadisi Mario, id. 5° id.
Paglia Angelo, id. 5° id.
Munghioli Gino, id. 11° id.
Vitolo Roberto, id. 11° id.
Primiero Paolo, sergente 12° id.
Carfagna Matteo, sergente maggiore 3° alpini.
Gambini Andrea, id. 3° id.
Monticone Giovanni, sergente 3° id.

**Arma di cavalleria.**

Forattini Giuseppe, sergente maggiore reggimento Nizza cavalleria (1°).
Marini Francesco, id. id. Savoia id. (3°).
Lenzuolo Luigi, id. id. Savoia id. (3°).
Ferrighi Luigi, sergente reggimento Savoia cavalleria (3°).
Pozzoli Leopoldo, sergente maggiore id. lancieri di Novara (5°).
Poccetti Weis Wohort, id. id. id. di Montebello (8°).

Dispotico Vincenzo, sergente maggiore reggimento lancieri di Firenze (9°).
Ricciulli Aristide, id. id. id. di Firenze (9°).
Raimondi Edoardo, sergente id. id. Vittorio Emanuele II (10°)
Micheli Giuseppe, sergente maggiore id. cavalleggeri di Saluzzo (12°).
Mattioli Renato, id. id. id. di Saluzzo (12°).
Borsoni Manlio, sergente maggiere reggimento cavalleggeri di Alessandria (14°).
Durini Carlo, id. id. id. di Lodi (15°).
Zanoli Gaetano, id. id. id. di Roma (20°).
Tani Ermo, id. id. lancieri di Mantova (25°).
Dettori Ferdinando, id. id. cavalleggeri di Treviso (28°).

**Arma di artiglieria.**

Leopardi Augusto, sergente maggiore 2° artiglieria campagna.
Fergnani Medardo, id. 3° id. id.
Peano Luigi, sergente 5° id. id.
Arpinelli Anacleto, sergente maggiore 6° id. id.
Zoppi Ernesto, sergente 7° id. id.
Miglio Pasquale, sergente maggiore 8° id. id
Vallone Riccardo, sergente 10° id. id.
Iannoni Sebastianini Fabio, sergente maggiore 13° id. id.
Tancredi Luigi, sergente 13° id. id.
Luzzi Tito, id. 13° id. id.
Cremonini Giuseppe, sergente maggiore 14° artiglieria campagna.
Grillantini Gio. Battista, id. 15° id. id.
Bardini Pietro, id. 19° id. id.
Margarone Salvatore, sergente 22° id. id.
Giorgi Federico, sergente maggiore 23° id. id.
Chiatante Giuseppe, id. 4° id. fortezza (costa).
Marinelli Alfredo, sergente 4° id. id. (id.).
Zezon Gaetano, sergente maggiore 6° id. id.
Spiazzi Eugenio, sergente 9° id. id.

**Arma del genio.**

Palma Francesco, sergente 2° genio (zappatori).
Marino Orfeo, sergente maggiore 3° id. (telegrafisti).
Bernicoli Pietro, id. 3° id. (id).
Caldonazzo Marcello, sergente maggiore 4° (pontieri).
Biancardi Alberto, id. 6° id. (ferrovieri).

ELENCO B.

*Sottufficiali del corpo di occupazione in Libia o nell'Egeo ammessi, senza esami, al corso speciale accelerato della scuola militare.*

Arma di fanteria.

Rossi Giuseppe, sergente maggiore 1° granatieri.
Broise Ettore, id. 1° id.
Centaro Giulio, id. 2° id.
Ricci Camillo, id. 4° fanteria.
Ortenzi Quintilio, id. 4° id.
Crispini Gaetano, id. 4° id.
Fronteddu Bartolomeo, id. 4° id.
Guzzetti Alfredo, id. 6° id.
Albanese Antonio, id. 6° id.
Imbriani Francesco, id. 6° id.
Milazzo Francesco, id. 6° id.
Bozzini Arturo, id. 6° id.
Amighini Giovanni, id. 6° id.
Scognamiglio Guglielmo, id. 15° id. (addetto quartiere generale 1ª divisione speciale).
Di Stefano Sebastiano, id. 18° id.
Valmori Arrigo, id. 18° id.
Rivolta Mario, id. 18° id
Hoffman Carmelo, id. 18° id.
Aiello Pietro, id. 18° id.
Pascucci Ottorino, id. 20° id.
La Camera Alberto, id. 20° id.
Di Dio Egidio, id. 20° id.
Colaneri Renato, id 20° id.
Antonini Angelo, id. 20° id.
De Asmundis Giuseppe, sergente 20° id.
Vettori Gino, sergente maggiore 22° id.
Calcaguini Estense Celio, sergente maggiore 22° fanteria.
Luciano Antonio, id. 22° id.
Schneider Giuseppe, id. 22° id.
Pianelli Giovanni, sergente 22° id.
Tuscano Filippo, sergente maggiore 22° id. (addetto comando 4ª divisione speciale).
Ragucci Pasquale, id. 22° id.
Marletto Federico, id. 23° id.
De Sanctis Federico, id. 23° id.
Baccari Alessandro, id. 23° id.
Rossi Emilio, id. 26° id.
Diana Giulio, id. 26° id.
Frau Mario, id. 26° id.
Combi Mario, id. 26° id.
Barbaro Antonio, id. 30° id.
Panunzi Giacomo, id. 30° id.
Garozzo Filippo, id. 30° id.
Parisi Antonio, id. 30° id.
Sorrentino Ernesto, id. 30° id.
Losco Nicola, id. 30° id.
De Concilis Giuseppe, id. 30° id.
Bertolini Riccardo, id. 35° id.
Torrese Alberto, id. 35° id.
Costa Ezio, id. 35° id.
Di Molfetta Giuseppe, id. 35° id.

Quinto Amedeo, sergente maggiore 35° fanteria.
D'Angeloantonio Tommaso, id. 35° id.
Ferrari Armando, sergente 37° id.
Bartolucci Domenico, sergente maggiore 37° id.
Palombella Tiberio, id. 37° id.
Bozzani Francesco, id. 37° id.
Tinto Eugenio, id. 40° id.
Raffa Domenico, id. 40° id.
Bergamo Adelchi, id. 40° id.
Olivero Vincenzo, id. 40° id.
Petroziello Enrico, id. 40° id.
Prandi Mario, id. 50° id.
Di Natale Vincenzo, id. 50° id.
Monaco Samuele, id. 50° id.
Costanzo Agostino, id. 50° id.
Santi Angelo, id. 52° id.
Fancelli Guglielmo, id. 52° id.
Pinnarò Giulio, id. 52° id.
Persiani Enrico, id. 52° id.
Galeone Romolo, maresciallo 57° id.
Lanzetti Dante, sergente maggiore 60° id.
Montanari Vittore, id. 60° id.
Cappelli Giuseppe, id. 60° id.
Pelosi Giovanni, id. 63° id.
Di Iorio Francesco, id. 63° id.
Bruno Guglielmo, id. 63° id.
Sesta Calogero, id. 63° id.
De Stefano Antonio, id. 63° id.
Fabbri Ugo, id. 63° id.
Chironi Michele, id. 68° id.
Foschini Bernardino, id. 68° id.
Picenna Pasquale, sergente maggiore 79° fanteria.
Pellegrino Salvatore, id. 79° id.
Franceschini Giovanni, id. 79° id.
Menghini Orazio, id. 79° id.
Ravenna Giovanni Maria, id. 79° id.
Gasparini Gio. Battista, id. 79° id.
Vignati Umberto, id. 81° id.
Terlizzi Alberto, sergente 81° id.
Bellante Emilio, sergente maggiore 82° id.
Brenci Enrico, id. 82° id.
Russo Michele, id. 82° id.
Milazzo Gaetano, id. 84° id.
Solenni Giuseppe, id. 84° id.
Sabatini Diego, id. 84° id.
Tulù Mario, id. 84° id.
Motta Francesco, id. 84° id.
Matteoni Matteo, id. 89° id.
Gallippi Domenico, id. 93° id.
Giacchetti Vittorio, id. 93° id.
Sormani Giuseppe, id. 93° id.
Palomba Raffaele, id. 4° bersaglieri.
Rosiello Angelo, id. 4° id.
Scarcina Alberto, id. 4° id.
Romeo Gaetano, id. 7° id.
Berardelli Giuseppe, id. 8° id.
Dini Azeglio, id. 8° id.
Magrini Agostino, id. 8° id.
Guerrieri Felice, id. 8° id.
Vincitorio Umberto, id. 8° id.
Grimaldi Giuseppe, id. 11° id.
De Cosa Riccardo, id. 11° id.
Zanchi Giov. Battista, id. 11° id.
Racchi Giuseppe, id. 11° id.

Severi Cassio Edgardo, sergente maggiore 2° alpini.
Gobbo Gio. Battista, maresciallo 2° id.
Mion Francesco, sergente maggiore 3° id.
Vigliano Gaetano, id. 3° id.
Bajma Paolo, sergente maggiore 3° alpini.
Baudino Augusto, id. 4° id.
Morello Valentino, id. 4° id.
Pedercini Carlo, id. 5° id.
Marchi Igino, id. 6° id.

**Arma di cavalleria.**

Salsa Egidio, sergente maggiore reggimento lancieri di Novara (5°).
Ninni Gaetano, id. id. id. di Firenze (9°).
Cerboneschi Eugenio, id. id. id. di Firenze (9°).
Tommasoni Igino, id. id. cavalleggieri di Lodi (15°).
Sardella Agostino, sergente id. id. di Lucca (16°).
Follieri Alberto, sergente maggiore id. id. di Piacenza (18°).
Bianchi Giacinto, id. id. id. di Piacenza (18°).
D'Alessandro Mario, id. id. id. di Piacenza (18°).
Fannucci Cesare, id. id. id. Guide (19°).
Lomaglio Francesco, sergente id. id. Guide (19°).

**Arma di artiglieria.**

Sterbini Mario, sergente maggiore 2° reggimento artiglieria speciale.
Stramignoni Gio. Battista, id. 2° artiglieria campagna.
Gennari Romeo, sergente 2° id. id.
Ion Giovanni, sergente maggiore 3° reggimento artiglieria speciale.
Dessena Angelo, id. 7° artiglieria campagna.
Mattiotti Lorenzo, sergente 16° id. campagna.
Buffa Edoardo, id. 22° id. id.
Farroni Raffaele, id. 24° id. id.
Pellicci Guido, sergente maggiore gruppo artiglieria campagna.
Chiarini Bruno, id. id. id. id.
Farfaneti Ermenegildo, sergente maggiore gruppo artiglieria campagna.
Mameli Ettore, id. 1° artiglieria fortezza (costa).
Lanfranco Teofilo, id. 6° id. id.
Mastrorilli Vittorio, id. 10° id. id.
Bicchetti Michele, id. 21° id. campagna.
Palai Gildo, id. 21° id. id.
Ciolfi Gennaro, id. reggimento artiglieria Bengasi.
Parrella Roberto, id. id. id. montagna speciale.
Grati Giulio, id. gruppo batterie 906 della V divisione speciale.

**Arma del genio.**

Ferrari Angelo, sergente maggiore 1° genio (zappatori).
Concaro Alberto, id. 1° id.
Donati Settimio, sergente maggiore 5° genio.
Laudani Francesco, id. 6° id. (ferrovieri).

N. **383**. — AVANZAMENTO. — **Composizione della commissione per gli esami speciali per l'avanzamento a scelta dei tenenti delle varie armi**. — (Segretariato generale). — 14 agosto 1912.

Con riferimento alla circolare n. 89 del *giornale militare ufficiale* del 1910 e alla circolare n. 282 del 20 giugno 1912, la commissione per gli esami a scelta per i tenenti di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio è composta come segue:

*Presidente.*

Tenente generale Barattieri di San Pietro conte Paolo, comandante in 2° del corpo di stato maggiore.

*Membri effettivi.*

Maggiore generale Rainaldi nobile di Treia cav. Luigi, comandante della brigata di fanteria Torino.
Colonnello Sardagna cav. Filiberto, comandante del 2° reggimento granatieri.
Colonnello Giustetti cav. Umberto, direzione del genio militare di Alessandria.
Tenente colonnello Lunghi cav. Oddone, reggimento cavalleggeri di Caserta (17°).
Maggiore Giuria cav. Ettore, scuola centrale di artiglieria da campagna.

*Membri supplenti.*

Tenente colonnello Chierchia cav. Raffaele, direzione del genio militare di Roma, comandato al comando del corpo di stato maggiore.
Maggiore Chenal cav. Giuseppe, reggimento Piemonte reale cavalleria (2°).
Maggiore Falcone cav. Antonio, scuola centrale di artiglieria da fortezza.

*Membro supplente e segretario.*

Maggiore Bucalo cav. Giuseppe, 2° reggimento bersaglieri.

Le autorità militari disporranno perchè gli ufficiali sopra indicati non siano comandati in servizio che li rendano indisponibili nell'epoca in cui la commissione dovrà compiere i suoi lavori e cioè dal 26 agosto al 5 settembre per gli esami preliminari e dal 4 al 24 dicembre per gli esami definitivi.

*Per il Ministro* — MIRABELLI.

---

N. **384**. — SCUOLE MILITARI. — **Ammissione dei sottufficiali alla scuola magistrale militare di scherma e di educazione fisica.** — (Segretariato generale). — 14 agosto 1912.

1. Col 1° ottobre p. v. s'inizierà, presso la scuola magistrale militare di scherma e di educazione fisica, l'ordinario corso per il conseguimento della nomina a maestro militare di educazione fisica (ginnastica e scherma) presso i corpi ed istituti militari.

In tale corso, che si svolgerà in base alle disposizioni della parte V del regolamento organico per le scuole militari, approvato con R. decreto 6 luglio 1911 e dello speciale regolamento per detta scuola, potranno essere ammessi 25 sottufficiali, i quali dovranno avere almeno grado di sergente maggiore e soddisfare pienamente a tutte le altre condizioni richieste dai numeri 5 e 6 della citata parte V del regolamento organico.

2. I comandanti di corpo, compresi quelli dislocati nella Libia, non più tardi del 5 settembre p. v. trasmetteranno, ai rispettivi comandanti di divisione territoriale, le proposte di ammissione, senza limitazione di numero, corredate dai documenti prescritti dai succitati regolamenti e dalle domande degli aspiranti.

3. Ciascun comandante di divisione dovrà poi, nel più breve termine possibile, proporre, a sua volta, al Ministero, quei sottufficiali, senza limitazione di numero, che, a suo giudizio, riuniscano i requisiti voluti, inoltrando le carte ad essi relative, ovvero partecipare che non ha alcun sottufficiale da proporre.

Per la constatazione di tali requisiti si dovrà avere speciale riguardo:

*a*) alla coltura generale, alla condotta, al carattere ed alla educazione degli aspiranti.

Le commissioni d'avanzamento dovranno accertarsi dal grado di coltura generale, o in base ai titoli di studio posseduti dagli aspiranti, o mediante quelle prove che fossero ritenute più opportune, in relazione all'esame di ammissione che ciascun aspirante dovrà sostenere e che consiste in una prova scritta di lettere italiane ed una prova di aritmetica.

*b*) alla robustezza di costituzione, alla regolarità dello sviluppo muscolare e scheletrico, e, in complesso, alla dimostrata attitudine speciale, sia per la scherma, sia per la ginnastica, in modo che i sottufficiali proposti risultino perfettamente atti ad ambedue i rami di insegnamento

4. L'ammissione alla scuola non importa alcuna esonerazione dal grado rivestito all'atto dell'ammissione stessa ed i sottufficiali allievi potranno, durante i corsi, conseguire quelle promozioni che loro spettassero in base all'anzianità di grado.

I sottufficiali poi che, dopo il prescritto mese di esperimento, saranno trattenuti definitivamente alla scuola, dovranno sottoscrivere una dichiarazione con cui si obbligheranno a rimanere in servizio per altri due anni, almeno, dalla data in cui verranno licenziati dalla scuola, per aver compiuto l'intero corso con buon successo.

*Il Ministro* — P. SPINGARDI.

---

N. **385.** — CAVALLI. — **Distribuzione di cavalli d'agevolezza di categoria speciale B (irlandesi) ad ufficiali d'artiglieria.** — (Ispettorato ippico). — 16 agosto 1912.

Questo Ministero rende noto che alla prossima distribuzione di cavalli d'agevolezza di cat. spec. B (irlandesi) che avrà luogo nella prima quindicina di ottobre p. v.; rispettivamente presso il deposito di acclimazione di Fossano e quello di Cecina, saranno ammessi a concorrere gli ufficiali generali in servizio d'artiglieria, quelli di stato maggiore e tutti gli altri ufficiali d'artiglieria, eccettuati quelli del ruolo tecnico e del treno.

Le domande in carta da bollo da lire una dovranno pervenire al Ministero (Ispettorato ippico-Ufficio amministrativo)

direttamente dai corpi, cui gli ufficiali appartengono, non più tardi del giorno 10 settembre p. v. Si avverte a questo riguardo che le domande che pervenissero oltre tale giorno non saranno in alcun modo prese in considerazione.

Nelle domande gli ufficiali dovranno indicare *la data dell'ultima anticipazione ottenuta per l'acquisto di un cavallo di agevolezza dal commercio, l'ammontare del loro debito verso il conto rimonta ed il numero dei cavalli posseduti. Inoltre dichiareranno se vennero ammessi a precedenti distribuzioni ed in quale anno, e nell'affermativa se abbiano o no prelevato il cavallo. Potranno altresì indicare in quale dei due depositi di acclimazione desiderano essere ammessi alla distribuzione dei cavalli di cui sopra ed il Ministero nel limite del possibile procurerà di contentarli.*

Qualora talun ufficiale fosse provvisto di un numero di cavalli uguale a quello delle razioni foraggio, cui ha diritto, dovrà far conoscere se intende disfarsi di qualcuno di essi e per quali motivi. Questi però dovranno essere constatati dal comandante del corpo o capo di servizio che esprimerà in merito il suo parere.

Si rammenta, ad ogni buon fine, che, se le domande pervenissero in numero maggiore dei cavalli distribuendi, verrà data la preferenza agli ufficiali che per speciali circostanze, da indicarsi nelle domande medesime, si trovassero in possesso di un minor numero di cavalli ed a coloro che non furono ammessi a precedenti distribuzioni o vi furono ammessi in data più remota degli altri concorrenti.

Non si terrà conto delle domande intese a sostituire ufficiali che intendessero recedere dalla domanda già inoltrata.

Con la circostanza si fa presente che l'uso dei telegrammi di Stato, per i prelevamenti dei cavalli medesimi, deve essere limitato esclusivamente ai casi urgentissimi ed imminenti.

*Il prezzo di ogni cavallo oscillerà tra le L. 1250 e le 1700 circa.*

Si fa presente che anche in questa distribuzione, ad eliminare disparità di trattamento pel trasporto dei cavalli prelevati alle sedi di guarnigione degli ufficiali acquirenti, verrà stabilito, qualunque sia la distanza, un prezzo medio comune da ragguagliarsi sulla spesa complessiva di trasporto dei cavalli stessi.

Si soggiunge infine che i cavalli che saranno distribuiti ai singoli ufficiali, residenti in un medesimo luogo, dovranno essere spediti alle rispettive sedi per capo e non per gruppi,

poichè quest'ultima facilitazione è riservata esclusivamente al trasporto di cavalli per ragioni di servizio.

La distribuzione di cavalli di cui sopra trattasi sarà effettuata sotto l'osservanza delle norme contenute nel titolo XIII, capo II del regolamento d'amministrazione e nell'*Atto* 179 del 1899, modificato da quello 177 del 1901, in quanto queste non siano contrarie alle disposizioni del regolamento d'amministrazione predetto.

*Per il Ministro* — MIRABELLI.

---

N. **386**. — CORPO NAZIONALE DEI VOLONTARI CICLISTI ED AUTOMOBILISTI. — **Esito degli esami dei capo-reparti da riconfermarsi nel grado e dei volontari aspiranti alla nomina di capo-plotone.** — (Segretariato generale). — 16 agosto 1912.

Si rende noto che in seguito agli esami che hanno avuto luogo a Verona ed a Roma ai sensi della circolare n. 211 del *giornale militare* corrente anno, sono stati dichiarati idonei, e quindi riconfermati nel rispettivo grado, conservando l'anzianità della data del brevetto di nomina, i seguenti capi-reparti:

*Comitato provinciale di Alessandria.* — Bertotti Marziano Vincenzo, capo-plotone.

*Comitato provinciale di Bari.* — Pezzano Giuseppe, capo-plotone.

*Comitato provinciale di Cuneo.* — Brunet Ferdinando, capo-plotone — De Santis Ernesto, capo compagnia — Lemmi Nazzareno, capo-plotone.

*Comitato provinciale di Firenze.* — Iacopozzi Gino, capo-plotone.

*Comitato provinciale di Livorno.* — Ascoli Gustavo, capo-plotone — Ridi Giulio Cesare, capo-plotone.

*Comitato provinciale di Lucca.* — Lucchesi Luigi, capo-plotone.

*Comitato provinciale di Mantova.* — Giannantoni Vezio, capo-plotone.

*Comitato provinciale di Milano.* — Barbero Enrico, capo-plotone — Cavestri Enrico capo-compagnia — Molteni Ferruccio, capo plotone — Orlandi Paolo, capo-compagnia — Pretto Leone, capo-plotone — Zanetti Cesare, capo-compagnia.

*Comitato provinciale di Palermo.* — Maugiardi Mauro Enrico, capo-plotone.

*Comitato provinciale di Pavia.* — Fantaguzzi Orazio, capo-plotone — Gobbi Belcredi Emilio, capo-battaglione.

*Comitato provinciale di Perugia.* — Bini Pietro, capo-plotone Antonozzi Italo, capo plotone.

*Comitato provinciale di Piacenza.* — Buttini Mario, capo-plotone.

*Comitato provinciale di Roma.* — Buondonno Alfredo, capo-compagnia — Parisi Romeo, capo-plotone.

*Comitato provinciale di San Remo.* — Scotto Italo, capo-plotone.

*Comitato provinciale di Teramo.* — Fraticelli Italo, capo-plotone.

*Comitato provinciale di Torino.* — Perla Vincenzo, capo-plotone.

*Comitato provinciale di Verona.* — Marastoni Cesare, capo-plotone — Scudellari Aristide, capo-plotone — Terzaghi Alberto, capo-plotone.

---

In seguito agli esami stessi sono stati dichiarati idonei al grado di capo-plotone i seguenti volontari ciclisti:

*Comitato provinciale di Alessandria.* — Cortona Francesco Vittorio.

*Comitato provinciale di Avellino.* — Pulzone Lorenzo.

*Comitato provinciale di Bologna.* — Ferrari Gino Ambrogio.

*Comitato provinciale di Brescia.* — Rinaldini Arrigo — Vigliani Agostino.

*Comitato provinciale di Como.* — Fossati Angelo.

*Comitato provinciale di Cuneo.* — Bonzo Enrico — Brunet Cesare — Cassinelli Carlo — Odifreddi Pietro — Sabbia Virginio.

*Comitato provinciale di Ferrara.* — Melloni Bruto — Pellati Gaetano — Raiteri Anselmo.

*Comitato provinciale di Genova.* — Cogliandro Luigi — Giglioli Vladimiro.

*Comitato provinciale di Milano.* — Racah Paolo.

*Comitato provinciale di Novara.* — Zanfa Oscar.

*Comitato provinciale di Perugia.* — Cecchini Emilio — Schiavoni Amedeo.

*Comitato provinciale di Piacenza.* — Novara Emilio.

*Comitato provinciale di San Remo.* — Capoduro Pietro.

*Comitato provinciale di Torino.* — Cirincione Vittorio — Peracchione Alessandro — Turati Cesare.

*Comitato provinciale di Udine.* — Casoli Pietro — Pilotti Carlo.

*Per il Ministro* — MIRABELLI.

N. **387.** — CONCORSI. — SCUOLE MILITARI. — **Concorsi per la nomina d'insegnanti militari presso la scuola di guerra.** — (Segretariato generale). — 16 agosto 1912.

Secondo le norme fissate dalla disposizione 7 fascicolo 12/R è indetto per il prossimo anno scolastico 1912-1913 il concorso per la nomina ad un posto d'insegnante titolare di comunicazioni presso la scuola di guerra.

Al detto concorso possono partecipare ufficiali di qualunque arma o corpo, aventi il grado di tenente colonnello o maggiore.

Le domande degli aspiranti dovranno pervenire al Ministero (Segretariato generale — divisione stato maggiore) non più tardi del 30 settembre p. v.; e, per norma degli interessati, si avverte che la prova definitiva avrà luogo alla fine di novembre 1912, in quel giorno che verrà in seguito fissato.

*Per il Ministro* — MIRABELLI.

---

N. **388.** — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — **Somministrazione di stampati ai corpi. — Modelli di nuova adozione.** — (Direzione generale servizi logistici ed amministrativi). — 16 agosto 1912.

Sono adottati per le legioni carabinieri reali i seguenti nuovi modelli:

Mod. 90 R. A. — *Conto del vestiario* (con fogli intermedi).

È trimestrale e serve a tener conto delle partite che interessano la contabilità del vestiario separatamente per ogni stazione, stato maggiore, riparto allievi, riparto mobilitato e per lo squadrone guardie del Re.

Mod. 91 R. A. — *Certificato dei viaggi e servizi isolati.*

È mensile e sostituisce gli attuali fogli di viaggio, mod 202 e gli ordini di pernottamento

Serve a dimostrare i viaggi ed i servizi isolati per ogni sottufficiale e militare di truppa delle stazioni e degli stati maggiori, e le indennità che ne conseguono.

Mod. 92 R. A. — *Riepilogo dei certificati mensili per viaggi e servizi isolati.*

Serve a riepilogare mese per mese, per ogni comando d'ufficiale, i certificati mod. 91 R. A.

In dipendenza dell'adozione dei suddetti modelli sono stati in corrispondenza modificati il *prospetto dimostrativo degli assegni*, mod. 51 R. A., il *foglio nominativo di paga*, mod. 53 R. A. ed il *riepilogo dei fogli paga*, mod. 54 R. A.

Sono soppressi, lo *specchio delle indennità eventuali* modello 52 R. A. ed il *giornale di contabilità e conto del vestiario* mod. 62 R. A.

La legione ed i riparti allievi ed i riparti mobilitati faranno uso d'ora innanzi del *giornale di contabilità* mod. 63 R. A. in uso presso gli altri corpi.

Sarà conseguentemente effettuata nelle dotazioni di mobilitazione la sostituzione dei giornali mod. 62 R. A. col modello 63 R. A., aggiungendo alle medesime il conto del vestiario mod. 90 R. A.

I nuovi modelli e quelli stati modificati dovranno dalle legioni essere adoperati tutti insieme a datare dal mese di ottobre p. v.

Le legioni che avessero in fondo una rilevante quantità di stampati di vecchia edizione o di quelli stati soppressi, sono autorizzate ad usare i medesimi anche dopo il mese di ottobre e nel caso che mancasse qualche modello per pareggiare la quantità occorrente, potranno richiedere al reclusorio gli stampati di vecchio tipo che a tal uopo occorressero.

Ad ogni modo si avverte che gli stampati di nuova adozione o modificati non dovranno essere usati promiscuamente con quelli già in uso.

È soppresso per tutti i corpi il *giornale di contabilità pei riparti provvisori* mod. 718 e il relativo *foglio paga* mod. 719, i quali sono rispettivamente sostituiti dal *giornale di contabilità* mod. 63 R. A. comune a tutti i riparti, e dal *foglio paga* mod. 36 R. A. e dagli altri documenti che sono adoperati per riscuotere dalla cassa i vari assegni dovuti ai militari del riparto.

Sarà al più presto eseguita la necessaria sostituzione nelle dotazioni di mobilitazione.

Sono infine soppressi i modelli 518 A e 518-B in uso presso i depositi allevamento cavalli, dovendo essere usato in loro vece il mod. 1022-A.

*Per il Ministro* — MIRABELLI.

Prezzo della presente dispensa L. 0,10

(1763) Roma 1912. — Tip. E. Voghera.

MINISTERO DELLA GUERRA

# GIORNALE MILITARE UFFICIALE

DISPENSA 37ª — 1912 — 21 agosto

1912 LUGLIO 18. - N. **389**. — STATO DEGLI UFFICIALI. — Legge n. 806 sullo stato degli ufficiali del regio esercito e della regia marina. . . . . *Pag.* 1109

» 18. - » **390**. — STATO DEGLI UFFICIALI. — R. decreto n. 867 che approva il regolamento per l'applicazione della legge 18 luglio 1912, n. 806 sullo stato degli ufficiali del regio esercito e della regia marina » 1133

CIRCOLARE N. **389**. — STATO DEGLI UFFICIALI. — **Legge n. 806 sullo stato degli ufficiali del regio esercito e della regia marina.** — (Segretariato generale). — 18 luglio 1912.

VITTORIO EMANUELE III, ECC. ECC., RE D'ITALIA.

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

## Stato degli ufficiali del regio esercito e della regia marina

## PARTE PRIMA.

**Degli ufficiali in servizio attivo permanente.**

### TITOLO I.

**Del grado.**

Art. 1.

Il grado conferito con decreto reale costituisce lo stato dell'ufficiale.
Il grado è distinto dall'impiego.

Art. 2.

L'ufficiale non può perdere il grado se non per rinunzia accettata con decreto reale, o per una delle cause seguenti:
*a*) Perdita della cittadinanza;

*b*) Condanna:

1° per delitto, ad una pena restrittiva della libertà personale per un tempo maggiore di tre anni, eccettuato il caso indicato negli articoli 239 e 242 del codice penale comune;

2° per alcuno dei delitti preveduti negli articoli 168, 335, 345, 346, 402, 403, 404, 413, 415 e 418 del codice penale comune, e negli articoli dall'856 all'861 del codice di commercio;

3° per qualsiasi delitto, ad una pena restrittiva della libertà personale di qualunque durata, quando siavi congiunta, come pena o effetto penale, la interdizione perpetua o temporanea dai pubblici uffici; ovvero siavi aggiunta, per sanzione di legge o per disposizione del giudice, la sottoposizione del condannato alla vigilanza speciale dell'autorità di pubblica sicurezza;

4° alla degradazione, destituzione o dimissione, come pena o effetto penale, per un reato preveduto nella legge penale militare;

*c*) Rimozione:

1° per offesa alla Sacra persona del Re, a una delle persone della Famiglia Reale o al Reggente durante la reggenza: per manifestazione pubblica di una opinione ostile alle istituzioni fondamentali dello Stato; per eccitamento alla disobbedienza alle leggi dello Stato e all'odio fra le varie classi sociali; per partecipazione ad un'associazione diretta a scopi ostili alle istituzioni fondamentali dello Stato o in qualsiasi modo in evidente contrasto col giuramento prestato come ufficiale;

2° per mancanza contro l'onore o per mancanza grave contro il decoro del grado, ovvero per mala condotta abituale;

*d*) Eliminazione dai ruoli:

1° per persistenza nelle cause che motivarono la sospensione dall'impiego; oppure per nuove cause che diano ragione alla sospensione dall'impiego oltre l'anno;

2° per negligenza abituale, ovvero per mancanza grave in servizio o contro la disciplina.

Art. 3.

Per l'applicazione delle disposizioni contenute nell'articolo precedente, si osservano rispettivamente le norme seguenti:

*a*) nel caso di condanna, la perdita del grado si verifica dal giorno in cui la sentenza è divenuta irrevocabile; ma, se trattisi di sentenza contumaciale pronunziata dalla Corte d'assise o da un giudice militare, si verifica dopo trascorsi tre mesi dall'affissione della sentenza.

La condanna pronunziata da un giudice straniero produce la perdita del grado, quando, in seguito a domanda del ministro della guerra o della marina, sentito il Consiglio di Stato, la sezione d'accusa della Corte d'appello di Roma abbia dichiarato che il procedimento fu regolare secondo le leggi dello Stato straniero e che la condanna è tale, che, per le disposizioni della legge italiana, importerebbe la perdita del grado;

*b*) la rimozione e la eliminazione dai ruoli sono applicate con decreto reale, previo conforme parere di un Consiglio di disciplina.

## TITOLO II.

### Dell'impiego.

### Capo I.

*Disposizioni generali.*

Art. 4.

L'impiego non può cessare nè essere tolto o sospeso all'ufficiale, se non nei casi e nei modi stabiliti dalla legge.

Art. 5.

Rispetto all'impiego, l'ufficiale in servizio attivo permanente può essere:

*a*) in servizio effettivo;
*b*) in disponibilità;
*c*) in aspettativa;
*d*) dispensato dal servizio attivo permanente.

### Capo II.

*Del servizio effettivo.*

Art. 6.

Il servizio effettivo è la posizione dell'ufficiale:

*a*) che appartiene ad uno dei quadri organici del regio esercito o della regia marina, ed è provveduto d'impiego secondo tale quadro;

*b*) che cessa temporaneamente dalla predetta condizione per essere incaricato di un servizio speciale o di una missione.

## Capo III.

*Della disponibilità.*

Art. 7.

La disponibilità è la posizione dell'ufficiale idoneo al servizio, collocato temporaneamente fuori dei quadri organici del regio esercito o della regia marina e non provveduto d'impiego; ed è speciale agli ufficiali generali, agli ufficiali ammiragli o di grado corrispondente dei corpi militari della regia marina ed ai comandanti di corpo o capi di servizio.

Art. 8.

La disponibilità è applicata per decreto reale, in seguito a deliberazione presa in Consiglio dei ministri.

Art. 9.

Il richiamo in servizio effettivo degli ufficiali in disponibilità è attuato mediante decreto reale.

## Capo IV.

*Dell'aspettativa.*

§ 1. — *Nozione e cause dell'aspettativa.*

Art. 10.

L'aspettativa è la posizione dell'ufficiale idoneo al servizio, collocato temporaneamente fuori dei quadri organici del regio esercito o della regia marina, e non provveduto d'impiego.

Art. 11.

L'ufficiale non può essere collocato in aspettativa se non per una delle seguenti cause:

*a*) riduzione di quadri;

*b*) ritorno da prigionia di guerra, se i quadri trovinsi al completo;

*c*) infermità temporanee provenienti da cause di servizio;

*d*) infermità temporanee non provenienti da cause di servizio;

*e*) motivi speciali, a domanda dell'ufficiale;

*f*) sospensione dall'impiego.

Le cause indicate alle lettere *c*), *d*) ed *e*) debbono essere giustificate nei modi stabiliti da regolamento approvato con decreto reale.

§ 2. — *Aspettativa per riduzione di quadri, per ritorno da prigionia di guerra o per infermità temporanee provenienti da cause di servizio.*

Art. 12.

Verificandosi una riduzione di quadri, sono collocati in aspettativa, per ciascun grado, gli ufficiali che eccedano i rispettivi quadri, ed a preferenza quelli che ne facciano domanda, eccettuando, in ogni caso, gli iscritti sul quadro di avanzamento.

Art. 13.

Nei collocamenti d'autorità in aspettativa per riduzione di quadri, si osserva un turno per ciascun grado, incominciando sempre dagli ufficiali meno anziani ed eccettuando, fino all'esaurimento del turno, gli ufficiali che, nel grado medesimo, siano stati altra volta collocati di autorità in aspettativa per la stessa causa.

Art. 14.

Gli ufficiali collocati in aspettativa per riduzione di quadri, per ritorno da prigionia di guerra, o per infermità temporanee provenienti da cause di servizio, hanno diritto ad occupare due terzi dei posti che si rendano vacanti nei rispettivi quadri e gradi, nell'ordine di data del loro collocamento in aspettativa, e, a parità di data, nell'ordine di anzianità del grado.

Nondimeno gli ufficiali, ai quali per ragione di anzianità spetti l'inscrizione nel quadro di avanzamento, debbono essere richiamati immediatamente in servizio effettivo, e, ove manchino i posti, altri ufficiali del quadro e grado rispettivo sono collocati in aspettativa per riduzione di quadri.

Art. 15.

La durata dell'aspettativa per riduzione di quadri o per ritorno da prigionia di guerra non può essere protratta per un tempo maggiore di due anni, a decorrere dalla data del collocamento in aspettativa.

Trascorso tale termine, l'ufficiale dev'essere richiamato in servizio effettivo, e, ove manchi il posto, si applica la disposizione contenuta nel capoverso dell'articolo precedente.

Art. 16.

Le disposizioni dell'articolo precedente si applicano pure agli ufficiali collocati in aspettativa per infermità temporanee provenienti da cause di servizio.

Se al termine dei due anni perduri la causa dell'aspettativa, il richiamo in servizio è protratto sino a quando tale causa non sia cessata; ma in nessun caso la durata complessiva dell'aspettativa può essere maggiore di tre anni.

§ 3. — *Aspettativa per infermità temporanee non provenienti da cause di servizio o per motivi speciali.*

Art. 17.

La durata dell'aspettativa per infermità temporanee non provenienti da cause di servizio o per motivi speciali è determinata dal decreto di collocamento in aspettativa, ma non può essere inferiore a quattro mesi; nè può essere superiore ai tre anni se per infermità, o ai due anni se per motivi speciali.

Art. 18.

Al termine dell'aspettativa per una delle cause indicate nell'articolo precedente, l'ufficiale è trasferito in aspettativa per riduzione di quadri; ma il tempo utile per il richiamo in servizio decorre soltanto dalla data di tale trasferimento.

In ogni caso, quando la durata complessiva delle aspettative abbia raggiunto il limite massimo di tre anni, l'ufficiale dev'essere richiamato in servizio effettivo, occupando il primo posto vacante.

Art. 19.

L'ufficiale, che già sia stato in aspettativa per motivi speciali, non può esservi ricollocato se non siano decorsi almeno due anni dal suo richiamo in servizio.

§ 4. — *Aspettativa per sospensione dall'impiego.*

Art. 20.

L'ufficiale collocato in aspettativa per sospensione dall'impiego non può rimanere in tale posizione per una durata maggiore di un anno.

Nondimeno tale durata può essere protratta per un tempo non superiore ad un altro anno, in seguito al verdetto di un Consiglio di disciplina.

Durante il primo anno, il posto dell'ufficiale sospeso è conservato vacante, salvo che debba essere occupato per esigenze di servizio.

Art. 21.

L'ufficiale collocato in aspettativa per sospensione dall'impiego perderà nel ruolo organico cui appartiene un numero di posti proporzionato alla durata dell'aspettativa.

Il regolamento stabilirà per ogni ruolo e grado tale proporzione e le modalità dell'applicazione.

Le disposizioni di questo articolo sono applicate anche agli ufficiali che, nei casi stabiliti dalle vigenti leggi, incorrono in perdita di anzianità di grado.

Art. 22.

L'ufficiale collocato in aspettativa per sospensione dall'impiego ha diritto, durante il primo anno della sospensione, ad essere sottoposto ad un Consiglio di disciplina, il quale esprimerà parere se debba essere confermato nell'aspettativa per sospensione.

Art. 23.

Se la sospensione cessa durante il primo anno, l'ufficiale è richiamato immediatamente in servizio effettivo; ma, ove manchi il posto, è trasferito in aspettativa per riduzione di quadri, con diritto ad occupare il primo posto che si faccia vacante nel rispettivo quadro e grado.

Se la sospensione dall'impiego cessa oltre il primo anno, l'ufficiale è trasferito in aspettativa per riduzione di quadri, e la sua posizione è regolata analogamente all'art. 18.

Art. 24.

Fuori dei casi indicati nell'art. 2 e salvo le disposizioni della legge penale militare, le condanne proferite in applicazione della legge penale comune hanno per effetto la sospensione dall'impiego quando la pena inflitta sia la reclusione, la detenzione o l'arresto per un tempo non inferiore ai due mesi.

Art. 25.

È in facoltà del ministro di collocare in aspettativa per sospensione dall'impiego l'ufficiale sottoposto a procedimento penale, fin dal giorno della emissione del mandato di cattura o di comparizione, e per tutta la durata del procedimento.

Se il procedimento ha termine con ordinanza o sentenza definitiva che escluda l'esistenza del fatto imputato, o, pur ammettendolo, escluda che l'ufficiale vi abbia preso parte, questi cessa di essere sospeso ed è reintegrato nei suoi diritti. In tutti gli altri casi di assoluzione o di non farsi luogo a procedere, anche per difetto o desistenza d'istanza privata, l'ufficiale può essere sottoposto a provvedimenti disciplinari.

L'ufficiale sospeso dall'impiego perchè sottoposto a procedimento penale, non ha diritto d'invocare il verdetto del Consiglio di disciplina contemplato nell'art. 22.

§ 5. — *Disposizioni comuni alle varie aspettative.*

Art 26.

Verificandosi una causa diversa da quella che determinò l'aspettativa, l'ufficiale può essere trasferito ad altra aspettativa, purchè complessivamente non si ecceda il limite di tre anni.

Art. 27.

Nel caso di chiamata alle armi per mobilitazione o per altre eventualità non ordinarie, gli ufficiali in aspettativa possono essere richiamati immediatamente in servizio.

Art. 28.

I collocamenti in aspettativa, le successive proroghe, i trasferimenti da una ad altra aspettativa ed i richiami in servizio effettivo, sono attuati mediante decreto reale.

Il decreto reale, col quale l'ufficiale è collocato in aspettativa, deve sempre indicarne la causa, e, ove trattisi di aspettativa per sospensione dall'impiego, deve inoltre contenere la motivazione del provvedimento ed essere accompagnato da relazione del ministro della guerra o della marina.

Capo V.

*Della dispensa dal servizio attivo permanente.*

Art. 29.

La dispensa dal servizio attivo permanente non può essere data se non in seguito a domanda dell'ufficiale, o per una delle cause seguenti:

*a*) per collocamento in posizione ausiliaria o a riposo, secondo le norme delle leggi relative;

*b*) per riforma, in conseguenza di infermità permanenti ovvero temporanee quando sia trascorso il termine massimo dell'aspettativa a norma degli articoli 16 e 17 della presente legge;

*c*) per collocamento in congedo provvisorio, secondo le norme dell'apposita legge;

*d*) per avere contratto matrimonio senza il regio assentimento, ovvero unione matrimoniale col solo rito religioso (legge 24 dicembre 1896).

Art. 30.

Le cause di dispensa dal servizio attivo permanente indicate nell'articolo precedente debbono essere accertate nei modi stabiliti per regolamento approvato con decreto reale.

La dispensa dal servizio attivo permanente è data per decreto reale, in cui è indicata la causa del provvedimento.

## TITOLO III.

### Del Consiglio di disciplina

### Capo I.

### *Ordinamento*

#### § 1. — *Disposizioni generali.*

Art. 31.

I Consigli di disciplina per gli ufficiali del regio esercito e della regia marina si compongono di sette membri di vario grado, secondo il grado dell'ufficiale sottoposto al Consiglio, conformemente alle tabelle annesse alla presente legge.

Art. 32.

L'ufficiale del regio esercito o della regia marina, qualunque ne sia il grado, non può essere sottoposto a Consiglio di disciplina, se non per decisione del ministro della guerra o della marina, salvo i casi indicati agli articoli 45 e 51.

Art. 33.

Il Consiglio di disciplina, consultando esclusivamente la propria convinzione ed il sentimento dell'onore e del dovere, esprime il suo avviso se, in base alla condotta o ai fatti set-

toposti al suo esame, l'ufficiale possa o non possa continuare a servire col suo grado nell'esercito o nell'armata.

Art. 34.

Quando, per un medesimo fatto, o più fatti connessi, siano sottoposti allo stesso Consiglio di disciplina ufficiali di grado diverso, il Consiglio è composto secondo il grado più elevato dell'ufficiale sottoposto a Consiglio.

Nessuno dei membri può essere di grado inferiore a quello dell'ufficiale sottoposto a Consiglio, e, a parità di grado, di minore anzianità.

Art. 35.

I nomi degli ufficiali che debbono comporre il Consiglio sono estratti a sorte fra gli ufficiali che si trovano nella posizione di servizio effettivo con le norme seguenti:

Se l'ufficiale sottoposto a Consiglio appartiene allo stato maggiore generale, al corpo di stato maggiore, alle armi dei carabinieri reali, di fanteria, di cavalleria, di artiglieria e genio del regio esercito, il presidente ed almeno quattro membri debbono appartenere a qualsiasi di questi corpi ed armi.

Egualmente se si tratta di ufficiali dello stato maggiore generale della regia marina, il presidente ed almeno quattro membri debbono appartenere al corpo stesso.

Se l'ufficiale sottoposto al Consiglio non appartiene ai corpi od armi suddetti, almeno quattro membri del Consiglio debbono, sempre che possibile, appartenere al corpo od arma cui è ascritto l'ufficiale.

Ove siano sottoposti al Consiglio ufficiali di corpi diversi, un membro almeno del Consiglio deve, sempre che possibile, appartenere a ciascuno dei corpi cui sono ascritti gli ufficiali, ma in nessun caso potrà per ciascuno dei corpi stessi superarsi il numero di tre.

Art. 36.

Se, per un medesimo fatto o più fatti connessi, siano sottoposti ad uno stesso Consiglio ufficiali del regio esercito e ufficiali della regia marina, l'ordine per la convocazione del Consiglio di disciplina è emanato dal ministro della guerra o della marina, secondo che il più elevato in grado o il più anziano degli ufficiali sottoposti a Consiglio appartenga al regio esercito o alla regia marina. I nomi degli ufficiali che

debbono comporre il Consiglio sono estratti alternativamente e la sorte determina l'ordine della estrazione.

Anche in questo caso si applicano le disposizioni degli articoli precedenti; e il Consiglio si forma e si aduna nei modi e nei luoghi stabiliti dalla presente legge secondo il grado più elevato, e, a parità di grado, secondo la maggiore anzianità.

Art. 37.

Non sono compresi nella estrazione a sorte i nomi degli ufficiali:

*a*) che esercitano le funzioni di ministro o sottosegretario di Stato, e di capi di stato maggiore del regio esercito e della regia marina;

*b*) che appartengono alla casa militare del Re o di alcuna fra le persone della famiglia Reale;

*c*) che sono addetti al Ministero della guerra o della marina o al comando generale dell'arma dei carabinieri reali, o che fanno parte del Consiglio superiore di marina, o che sono membri della Commissione di cui all'art. 70;

*d*) che esercitano le funzioni di capo di stato maggiore di corpo d'armata o divisione militare, ovvero di dipartimento o comando militare marittimo, o di forze navali;

*e*) che sono allievi delle scuole militari.

Art. 38.

Non possono far parte del Consiglio di disciplina:

*a*) gli ufficiali che fra loro siano parenti od affini sino al terzo grado inclusivamente;

*b*) l'offeso o danneggiato, e gli ufficiali che siano parenti od affini, sino al quarto grado inclusivamente, con l'ufficiale sottoposto al Consiglio o con l'offeso o danneggiato;

*c*) l'autore del rapporto o l'incaricato della inchiesta che determinarono la convocazione del Consiglio, e chi per ufficio diede parere in merito;

*d*) il comandante del corpo o della nave, della compagnia o squadra cui l'ufficiale appartiene, il presidente e il relatore del consiglio d'amministrazione per l'ufficiale che vi era addetto come membro od ufficiale contabile, e l'ufficiale in secondo della nave a bordo della quale trovavasi l'ufficiale;

*e*) gli ufficiali che in qualsiasi modo abbiano avuto parte in un precedente giudizio penale o disciplinare per lo stesso

fatto, ovvero siano indicati quali testimoni nel giudizio disciplinare di cui trattasi.

Art. 39.

L'ufficiale sottoposto a Consiglio ha facoltà di ricusare due membri senza obbligo di dichiararne i motivi; e se gli ufficiali sottoposti al Consiglio siano due o più, eguale facoltà spetta a ciascuno di essi.

Tale facoltà non può esercitarsi che per una volta sola e fino al terzo giorno successivo a quello della comunicazione che all'ufficiale dovrà farsi dei nomi estratti.

Art. 40.

Il Consiglio è presieduto da quello fra i suoi membri che è più elevato in grado, e, a parità di grado, di maggiore anzianità.

Il relatore del Consiglio sarà eletto dai membri del Consiglio stesso e dovrà essere sempre di grado superiore a quello dell'ufficiale sottoposto a Consiglio.

Art. 41.

L'ufficiale sottoposto a Consiglio, quando sia presente, può farsi assistere da un ufficiale di qualunque grado o rango, purchè inferiore a quello del presidente del Consiglio di disciplina e purchè compreso nella lista dalla quale vengono sorteggiati gli ufficiali del suo grado che debbono far parte del Consiglio.

§ 2. — *Disposizioni speciali per il regio esercito.*

Art. 42.

Per gli ufficiali inferiori e superiori, il Consiglio di disciplina si forma e si aduna alla sede del comando della divisione militare, nella cui circoscrizione territoriale risiede l'ufficiale sottoposto al Consiglio: e se, per un medesimo fatto o più fatti connessi, siano sottoposti ad uno stesso Consiglio ufficiali residenti in divisioni diverse, il Consiglio si forma e si aduna alla sede del comando della divisione nella cui circoscrizione risiede l'ufficiale di grado più elevato, e, a parità di grado, di maggiore anzianità.

Per formare il Consiglio sono compresi nella estrazione a sorte tutti gli ufficiali del grado richiesto residenti nella circoscrizione territoriale della divisione militare.

Se il numero di essi per ciascun grado non superi il numero di ufficiali da estrarsi per la composizione del Consiglio,

sono compresi nella estrazione a sorte tutti gli altri ufficiali di quel grado del corpo d'armata, e, ove occorra, anche quelli residenti nella divisione il cui capoluogo è più vicino, e successivamente, con lo stesso criterio di vicinanza di spazio, in altre divisioni.

Art. 43.

Per gli ufficiali generali, il Consiglio di disciplina si forma e si aduna presso il Ministero della guerra.

Per formare il Consiglio sono compresi nella estrazione a sorte tutti gli ufficiali generali del regio esercito rivestiti del grado richiesto.

In mancanza di essi, la estrazione a sorte è fatta fra gli ufficiali generali rivestiti del grado superiore a quello dell'ufficiale sottoposto al Consiglio, e, ove occorra, anche fra gli ufficiali ammiragli della regia marina del grado o dell'anzianità corrispondente.

Art. 44.

L'estrazione a sorte dei nomi degli ufficiali che debbono comporre il Consiglio è fatta:

*a*) se l'ufficiale sottoposto al Consiglio sia un ufficiale inferiore o superiore, dal capo di stato maggiore della divisione o da chi ne fa le veci, alla presenza del comandante la divisione e del più anziano maggior generale, o, in mancanza di questi, dell'ufficiale superiore più elevato in grado o più anziano, residente e presente nel capoluogo della divisione stessa;

*b*) se l'ufficiale sottoposto a Consiglio sia un ufficiale generale, dall'ufficiale generale meno anziano presente alla capitale, alla presenza del comandante il corpo d'armata e del maggior generale più anziano, residente e presente nel capoluogo del corpo d'armata stesso.

Art. 45.

Per gli ufficiali delle regie truppe dislocate nei presidii delle colonie o spedite all'estero, e per gli ufficiali appartenenti ad armi e corpi mobilitati, l'ordinamento del Consiglio di disciplina è stabilito da speciali regolamenti approvati con decreto reale; ferme le precedenti disposizioni d'ordine generale.

Ove per deficienza di ufficiali nei luoghi suindicati non possa comporsi il Consiglio di disciplina, questo si radunerà nel Regno.

§ 8. — *Disposizioni speciali per la regia marina.*

Art. 46.

Per gli ufficiali inferiori e superiori, il Consiglio di disciplina si forma e si aduna alla sede del comando in capo di dipartimento, o alla sede del comando militare marittimo, dal quale rispettivamente dipende l'ufficiale sottoposto al Consiglio; e se, per un medesimo fatto o più fatti connessi, siano sottoposti ad uno stesso Consiglio ufficiali che non dipendono dallo stesso dipartimento o comando, il Consiglio si forma e si aduna alla sede del comando in capo del dipartimento, o alla sede del comando militare marittimo, dal quale dipende l'ufficiale di grado più elevato, e, a parità di grado, di maggiore anzianità.

Per formare il Consiglio sono compresi nell'estrazione a sorte tutti gli ufficiali del grado richiesto, che dipendono dallo stesso comando in capo di dipartimento o dallo stesso comando militare marittimo, e sono presenti alla sede del rispettivo comando.

Se il numero di essi, per ciascun grado, non superi il numero degli ufficiali da estrarsi per la composizione del Consiglio, sono compresi nell'estrazione a sorte gli ufficiali di quel grado del più vicino dipartimento o comando militare marittimo, come sopra designati, e, ove occorra, successivamente degli altri dipartimenti o comandi militari marittimi.

Art. 47.

Per gli ufficiali inferiori e superiori imbarcati su navi facenti parte di forze navali autonome, il Consiglio di disciplina si forma e si aduna sulla nave del comandante la forza navale, e, nel caso di navi distaccate, su quella del comandante sott'ordini ovvero del comandante superiore.

Per formare il Consiglio sono compresi nella estrazione a sorte tutti gli ufficiali del grado richiesto imbarcati sulle navi che compongono la forza navale, dal comando della quale dipende l'ufficiale sottoposto al Consiglio e che si trovano allo stesso ancoraggio, porto o rada.

Se il numero di essi, per ciascun grado, non superi il numero di ufficiali da estrarsi per la composizione del Consiglio, sono compresi nella estrazione a sorte gli ufficiali di quel grado del più vicino dipartimento o comando militare marittimo, e, ove occorra, successivamente, degli altri dipartimenti

o comandi militari marittimi designati come nell'articolo precedente.

Art. 48.

Per gli ufficiali ammiragli il Consiglio di disciplina si forma e si aduna presso il Ministero della marina.

Per formare il Consiglio sono compresi nella estrazione a sorte tutti gli ufficiali ammiragli della regia marina rivestiti del grado richiesto.

In mancanza di essi l'estrazione a sorte è fatta fra gli ufficiali ammiragli del grado superiore a quello dell'ufficiale sottoposto al Consiglio, e, ove occorra, anche fra gli ufficiali generali del regio esercito del grado o dell'anzianità corrispondente.

Art. 49.

Se l'ufficiale sottoposto al Consiglio sia un ufficiale inferiore o superiore, l'estrazione a sorte dei nomi degli ufficiali che debbono comporre il Consiglio è fatta:

*a*) nel caso preveduto nell'art. 46, dal capo di stato maggiore (o da chi ne fa le veci) del comando in capo del dipartimento o comando militare marittimo, alla presenza del comandante in capo del dipartimento o comandante militare marittimo e del più anziano contrammiraglio, o, in sua mancanza, dall'ufficiale superiore, più elevato in grado o più anziano, residente e presente nella sede dove si raduna il Consiglio;

*b*) nel caso preveduto nell'art. 47, dal comandante della forza navale e, ove si tratti di navi distaccate, dal comandante sott'ordini, ovvero dal comandante superiore, assistiti dai due ufficiali che li seguono immediatamente in grado od in anzianità.

Art. 50.

Se l'ufficiale sottoposto al Consiglio sia un ufficiale ammiraglio, l'estrazione a sorte dei nomi degli ufficiali che debbono comporre il Consiglio è fatta dal segretario del Consiglio superiore di marina alla presenza del presidente di detto Consiglio e del contrammiraglio più anziano residente e presente nella capitale.

Art. 51.

Per gli ufficiali imbarcati su navi all'estero, ovvero destinati a servizi organizzati a terra nelle colonie o fuori del territorio dello Stato, ovvero su navi mobilitate, l'ordinamento

del Consiglio di disciplina è stabilito da speciali regolamenti approvati con decreto reale, ferme restando le precedenti disposizioni d'ordine generale.

Ove per deficienza di ufficiali nei luoghi suindicati non possa comporsi il Consiglio di disciplina, questo si radunerà nel Regno.

## Capo II.

### *Procedura.*

#### § 1. — *Atti preliminari.*

#### Art. 52.

L'ordine per la convocazione del Consiglio di disciplina è trasmesso dal ministro della guerra o della marina, accompagnandolo coi rapporti, inchieste e con ogni altro documento utile alla manifestazione della verità, all'autorità militare, che, a norma degli articoli 44, 49, 50, deve provvedere alla estrazione a sorte per la formazione del Consiglio di disciplina.

#### Art. 53.

Compiuta l'estrazione, l'autorità militare, che vi ha presieduto, invita gli ufficiali, designati dalla sorte per comporre il Consiglio, a dichiarare se trovinsi in alcuno dei casi d'incompatibilità indicati nell'art. 38; e fa inoltre comunicare all'ufficiale sottoposto a Consiglio i nomi dei membri estratti a sorte.

Surrogati poscia, ove occorra, e mediante nuova estrazione a sorte, gli ufficiali incompatibili, infermi od altrimenti impediti, l'autorità che ha presieduto alla estrazione a sorte notifica la composizione del Consiglio di disciplina al presidente di esso e gli rimette i rapporti, le inchieste e gli altri documenti ricevuti dall'autorità che ha emanato l'ordine per la convocazione del Consiglio.

Se l'ufficiale vorrà valersi della facoltà di cui all'art. 41, dovrà, entro il termine di giorni tre da quello della suaccennata comunicazione, indicare al presidente del Consiglio di disciplina il nome dell'ufficiale da lui scelto per essere assistito durante il procedimento disciplinare e trasmettergli al tempo stesso l'accettazione scritta di quest'ultimo.

Il presidente convoca il Consiglio di disciplina per la nomina del relatore oppure ne promuove la nomina a mezzo di

schede da inviarsi per lettera quando i membri del Consiglio di disciplina non siano tutti residenti nella sede ove si convoca il Consiglio.

La definitiva composizione del Consiglio è anche notificata all'ufficiale.

Ai documenti devono essere uniti lo stato di servizio e delle punizioni dell'ufficiale, e le sue note caratteristiche.

Art. 54.

Il presidente del Consiglio di disciplina esamina gli atti, e, occorrendo, provvede che, a cura del relatore, sia raccolto ogni altro elemento di fatto, dichiarazione di testimoni o documenti, sia a carico che a discarico, che egli reputi necessario od utile per mettere il Consiglio in grado di pronunziare il suo verdetto con piena conoscenza dei fatti che si attribuiscono all'ufficiale sottoposto al Consiglio.

I membri del Consiglio di disciplina dovranno prendere conoscenza di tutti gli atti due giorni prima della convocazione del Consiglio.

Art. 55.

Il relatore comunica all'ufficiale sottoposto al Consiglio i rapporti, le inchieste e gli altri documenti ricevuti dall'autorità che ha emanato l'ordine per la convocazione del Consiglio, nonchè le informazioni assunte per disposizione del presidente del Consiglio, a norma dell'articolo precedente

L'ufficiale sottoposto a Consiglio, insieme all'ufficiale che eventualmente lo assista ed alla presenza del relatore, può esaminare gli atti suindicati o prendere nota dei punti salienti, e, nel termine di tre giorni successivi a quello della comunicazione, può fare le sue istanze al presidente del Consiglio di disciplina.

Art. 56.

È affidato all'onore e alla coscienza del presidente la facoltà di accogliere o respingere le istanze dell'ufficiale per la produzione di nuovi documenti o l'audizione di altre persone in aggiunta a quelle esaminate, ovvero per altri oggetti concernenti il procedimento disciplinare di cui trattasi.

Art. 57.

Esaurite, se ammesse, le nuove indagini, il relatore ne unisce i documenti relativi a quelli precedenti, redigendo l'indice generale di essi.

Art. 58.

L'ufficiale, almeno tre giorni prima della riunione del consiglio, alla presenza del relatore, può riesaminare, insieme all'ufficiale che eventualmente lo assista, tutti gli atti, fra i quali l'elenco delle persone chiamate dal presidente, in virtù dei suoi poteri discrezionali, a testimoniare, sia a carico che a discarico, e prenderne gli appunti che ravvisa opportuni alla sua difesa, ma non è ammesso a fare nuove istanze; salvo, in ogni caso, l'esercizio delle facoltà discrezionali del presidente del Consiglio di disciplina.

Art. 59.

Il presidente indica le persone che devono comparire a deporre avanti al Consiglio, stabilisce il giorno e l'ora della sua riunione e può anche prorogarle.

§ 2. — *Discussione.*

Art. 60.

Le sedute del Consiglio di disciplina sono tenute a porte chiuse.

Art 61.

Adunato il Consiglio, il presidente fa chiamare l'ufficiale che vi è sottoposto.

Ove l'ufficiale non si presenti senza giustificare un legittimo impedimento, il Consiglio delibera non ostante la sua assenza, facendone menzione nel processo verbale.

In questo caso, neanche l'ufficiale che assiste quello sottoposto a procedimento disciplinare, potrà intervenire alle udienze del Consiglio.

Art. 62.

Il presidente invita il relatore a leggere l'ordine di convocazione del Consiglio e i documenti che riguardano il procedimento disciplinare, i quali rimangono a disposizione del consiglio durante la seduta e dovranno essere firmati da tutti i componenti di esso.

Dopo tale lettura il presidente interroga l'ufficiale sul fatto che gli si ascrive.

Art. 63.

Le persone chiamate a deporre avanti al Consiglio sono introdotte una dopo l'altra nell'ordine stabilito dal presidente, e fanno separatamente le loro attestazioni al Consiglio.

Il presidente può domandare ad esse e all'ufficiale sottoposto al Consiglio gli schiarimenti che ritiene necessari; i membri del Consiglio, l'ufficiale sottoposto a procedimento disciplinare e quello che eventualmente lo assista possono chiederli per organo del presidente.

Dopo ciascuna deposizione il presidente domanda all'ufficiale sottoposto a Consiglio se abbia da fare osservazioni.

Nel verbale delle sedute sono esposte le dichiarazioni delle persone udite e le osservazioni dell'ufficiale sottoposto al Consiglio.

Art. 64.

Ultimato l'esame delle persone chiamate a deporre, il presidente dà facoltà all'ufficiale sottoposto a Consiglio ed a quello che eventualmente lo assista, di esporre le ragioni a difesa.

Le richieste dell'ufficiale e le ragioni addotte a propria giustificazione sono riassunte in calce alla sua giustificazione scritta e sono controfirmate da esso e dall'ufficiale che eventualmente lo assiste.

Il presidente unisce questo allegato al verbale, ed espone, in foglio a parte, le ragioni per le quali non abbia creduto accogliere nuovi documenti o ammettere nuove testimonianze, che furono richieste dall'ufficiale.

Dopo ciò il presidente dichiara terminata la discussione, e invita l'ufficiale a ritirarsi.

§ 3. — *Deliberazione.*

Art. 65.

Terminata la discussione, il Consiglio deve immediatamente deliberare.

Nulladimeno, ove durante la discussione siano emerse nuove circostanze che modifichino sostanzialmente il fatto ascritto all'ufficiale, il Consiglio sospende la seduta ed il presidente rimette gli atti per via gerarchica al Ministero che ha emanato l'ordine per la convocazione del Consiglio.

Art. 66.

Le questioni da sottoporsi alla votazione del Consiglio sono stabilite dal Ministero che ha emanato l'ordine di convocazione del Consiglio, ed il Consiglio non può deliberare sopra altre questioni.

Art. 67.

Quando trattisi di rimozione o di eliminazione dai ruoli, la questione deve essere posta con la formola: « Il signor .... è nel caso di essere rimosso per .....? ovvero: eliminato dai ruoli per .....? », enunciando rispettivamente la causa indicata dal Ministero che ha emanato l'ordine di convocazione del Consiglio e che, a norma delle lettere *c*) e *d*) dell'art. 2, importa la rimozione o la eliminazione dai ruoli.

Quando trattisi di sospensione, per il caso di cui all'art. 20, la questione è posta con la formola: « Il signor ..... in aspettativa per sospensione dall'impiego è nel caso di essere confermato in tale sospensione oltre l'anno? »; per il caso di cui all'art. 22, la questione è posta con la formola: « Il signor ..... in aspettativa per sospensione dall'impiego, è nel caso di essere confermato in tale sospensione? ».

Art. 68.

La votazione è fatta a voti segreti e per ordine inverso di grado e anzianità.

Art. 69.

Il parere del Consiglio viene enunciato nel verbale delle sedute, che, redatto dal relatore, è sottoscritto da tutti i membri.

Il Consiglio, espresso il suo parere, è sciolto di pien diritto; e tutti gli atti e documenti del procedimento disciplinare sono sempre inviati per via gerarchica al Ministero competente.

Art. 70.

Il ministro deve sottoporre gli atti della procedura all'esame di apposita Commissione consultiva, prima di emettere la sua decisione, per assicurarsi soltanto che siano osservate nello svolgimento della procedura tutte le disposizioni di legge e di regolamento.

Il parere emesso dal Consiglio di disciplina non può essere modificato dal ministro se non in favore dell'ufficiale.

# PARTE SECONDA.

**Degli ufficiali in congedo.**

## TITOLO I.

**Del grado.**

### Art. 71.

Fuori dei casi preveduti nel numero 1° lettera *d*) dell'articolo 2, le disposizioni contenute nel titolo I, parte prima, della presente legge, si applicano anche agli ufficiali in congedo.

Incorre inoltre nella perdita del grado l'ufficiale in congedo:

*a*) che venga a trovarsi in posizione sociale incompatibile col decoro del grado;

*b*) che, trasgredendo le norme dei regolamenti, si trovi non provveduto degli oggetti componenti la divisa militare;

*c*) che risulti irreperibile;

*d*) che, senza giustificati motivi, non si presenti alle armi per prestare il servizio di prima nomina;

*e*) che, in tempo di pace, non obbedisca, senza giustificati motivi, alla chiamata in servizio;

*f*) che, senza autorizzazione, assuma servizio militare presso uno Stato estero.

### Art. 72.

Nei casi indicati nel capoverso dell'articolo precedente, la perdita del grado è dichiarata mediante decreto reale, previo conforme parere di un Consiglio di disciplina nei casi di cui alle lettere *a*), *d*), *e*) ed *f*); e secondo le norme stabilite dai regolamenti militari, approvati con decreto reale, negli altri casi.

## TITOLO II.

**Dell'impiego.**

### Art. 73.

Rispetto all'impiego, l'ufficiale in congedo può trovarsi in una delle seguenti posizioni:

1° fuori servizio;

2° in servizio temporaneo;

3° dispensato da ogni eventuale servizio.

Normalmente l'ufficiale in congedo è fuori servizio, ed anche in tale posizione è soggetto alle speciali disposizioni di carattere disciplinare che saranno stabilite con decreto reale.

Art. 74.

L'ufficiale in congedo, fuori servizio, non è provveduto di impiego. Esso è però inscritto in determinati ruoli per eventuali servizi, secondo la categoria cui appartiene ed a norma delle leggi speciali.

Art. 75.

L'ufficiale in congedo, allorchè è chiamato a prestare servizio temporaneo, è provveduto d'impiego durante la permanenza in servizio e può anche, per quel tempo, appartenere a quadri organici del regio esercito o della regia marina.

Art. 76.

È dispensato da ogni eventuale servizio l'ufficiale in congedo che, avendo cessato definitivamente dal servizio in base a leggi speciali, non può, in nessun caso, essere provveduto d'impiego.

Art. 77.

L'ufficiale in congedo non può essere dispensato da ogni eventuale servizio, se non per una delle cause seguenti:

*a*) per rinunzia, accettata con decreto reale, fermo il disposto delle leggi sull'obbligo generale del servizio militare;

*b*) per età, nei limiti stabiliti dalle leggi speciali;

*c*) per infermità, nei casi e nei modi determinati dalle leggi speciali e dai regolamenti approvati con decreto reale.

La dispensa è dichiarata mediante decreto reale, che ne indicherà la causa.

## TITOLO III.

### Del Consiglio di disciplina.

Art. 78.

Quando debba convocarsi un Consiglio di disciplina per ufficiali in congedo, si applicano le stesse disposizioni contenute nel titolo III, parte prima, della presente legge.

Disposizioni finali e transitorie.

Art. 79.

Nulla è innovato per quanto si riferisce agli speciali collocamenti in aspettativa, stabiliti dalle leggi 3 luglio 1902, n. 247, 19 luglio 1909, n. 493 e 17 luglio 1910, n. 531.

Art. 80.

Agli ufficiali che, alla data della promulgazione della presente legge, si trovino nelle condizioni di dover incorrere in perdita di anzianità di grado, saranno applicate le disposizioni contenute nell'art. 21, semprequando non risulti più favorevole l'applicazione dell'art. 53 della legge 2 luglio 1896, n. 254.

Art. 81.

I Consigli di disciplina che, all'atto della promulgazione della presente legge, siano già stati disposti o convocati o siano in corso senza avere pronunciato il proprio parere, saranno riconvocati in base alla presente legge

Saranno pure riconvocati in base alla presente legge i Consigli di disciplina che abbiano già espresso il loro parere, nel solo caso però che questo non sia stato favorevole all'ufficiale.

Art. 82.

Il governo del Re è autorizzato a dare le disposizioni per l'applicazione della presente legge e per il suo coordinamento con le altre leggi dello Stato, udito il Consiglio di Stato.

Nelle predette disposizioni verranno altresì indicati i titoli necessari pel conseguimento del grado di ufficiale nelle varie categorie.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a San Rossore, addì 18 luglio 1912

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI.
P SPINGARDI.
LEONARDI-CATTOLICA.

## Tabella della composizione del Consiglio di disciplina.

*A*) PER GLI UFFICIALI DEL REGIO ESERCITO.

| GRADO dell'ufficiale sottoposto al Consiglio | Grado e numero degli ufficiali che compongono il Consiglio | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Tenente generale | Maggiore generale | Colonnello | Tenente colonnello | Maggiore | Capitano | Tenente | Sottotenente |
| Sottotenente . . . . . | — | — | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 |
| Tenente . . . . . | — | — | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | — |
| Capitano . . . . . | — | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | — | — |
| Maggiore . . . . . | — | 1 | 1 | 3 | 2 | — | — | — |
| Tenente colonnello . . . | — | 1 | 3 | 3 | — | — | — | — |
| Colonnello. . . . . | 1 | 3 | 3 | — | — | — | — | — |
| Maggiore generale . . . . | 4 | 3 | — | — | — | — | — | — |
| Tenente generale . . . . | 7 | — | — | — | — | — | — | — |

*B*) PER GLI UFFICIALI DELLA REGIA MARINA.

| GRADO dell'ufficiale sottoposto al Consiglio | Grado e numero degli ufficiali che compongono il Consiglio | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Vice-ammiraglio | Contrammiraglio | Capitano di vascello | Capitano di fregata | Capitano di corvetta | Tenente di vascello | Sottotenente di vascello | Guardia marina |
| Guardia marina . . . . | — | — | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 |
| Sottotenente di vascello . | — | — | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | — |
| Tenente di vascello . . . | — | — | 1 | 1 | 3 | 2 | — | — |
| Capitano di corvetta . . | — | 1 | 1 | 3 | 2 | — | — | — |
| Capitano di fregata. . . | — | 1 | 3 | 3 | — | — | — | — |
| Capitano di vascello . . | 1 | 3 | 3 | — | — | — | — | — |
| Contrammiraglio. . . . | 4 | 3 | — | — | — | — | — | — |
| Vice-ammiraglio . . . . | 7 | — | — | — | — | — | — | — |

Visto, d'ordine di Sua Maestà:

*Il Ministro della guerra*
P. SPINGARDI.

*Il Ministro della marina*
LEONARDI CATTOLICA.

N. **390.** — STATO DEGLI UFFICIALI. — **R. decreto n. 807 che approva il regolamento per l'applicazione della legge 18 luglio 1912, n. 806, sullo stato degli ufficiali del regio esercito e della regia marina.** — (Segretariato generale). — 18 luglio 1912.

VITTORIO EMANUELE III, ECC. ECC., RE D'ITALIA.

Visto l'art. 82 della legge 18 luglio 1912, n. 806, sullo stato degli ufficiali che autorizza il Governo a dare le disposizioni per l'applicazione della legge stessa e per il suo coordinamento con le altre leggi dello Stato;

Udito il Consiglio di Stato;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta dei Nostri ministri, segretari di Stato per la guerra e la marina;

Abbiamo decretato e decretiamo:

## PARTE PRIMA.

**Degli ufficiali in servizio attivo permanente.**

### TITOLO I.

**Del grado.**

Art. 1.

L'ufficiale assume i doveri inerenti al suo stato dal giorno della partecipazione ufficiale del decreto reale di nomina.

Art. 2.

L'ufficiale che intenda rinunziare al grado deve farne esplicita domanda per via gerarchica, e senza indicarne i motivi, al Ministero della guerra o della marina.

La rinunzia al grado non ha effetto che con la sua accettazione.

La rinunzia ha effetto dal giorno successivo alla partecipazione ufficiale del decreto reale col quale è accettata.

L'accettazione della rinunzia estingue l'azione disciplinare.

La facoltà di chiedere la rinunzia al grado è sospesa dal giorno in cui è dichiarata la mobilitazione.

Art. 3.

La perdita della cittadinanza, quale causa di perdita del grado, si verifica negli stessi casi nei quali è sancita dalla legge generale sulla cittadinanza.

I pubblici ufficiali nel Regno e i regi agenti diplomatici o consolari all'estero, quando abbiano notizia che un ufficiale si trovi in alcuno dei casi di perdita della cittadinanza, debbono riferirne al Ministero della guerra o della marina.

Il Ministero, esaurite le opportune indagini, contesta il fatto, mediante nota speciale, all'ufficiale interessato e gli prefigge un termine per le sue osservazioni a difesa.

Trascorso tale termine, il Ministero promuove il decreto reale che dichiara la incorsa perdita del grado, dandone poscia partecipazione all'ufficiale.

Il riacquisto della cittadinanza non importa la reintegrazione nel grado.

Art. 4.

Nel caso preveduto dall'art. 2 lettera *b*) n. 1 della legge, per determinare se l'ufficiale condannato, per più delitti concorrenti, a pena restrittiva maggiore di tre anni, sia incorso nella perdita del grado per effetto della condanna, si deve tener conto soltanto della pena applicata per il reato più grave.

In caso di condanna condizionale, la sospensione nella esecuzione della pena non esclude l'effetto della perdita del grado.

Art. 5.

Quando con sentenza contumaciale della Corte d'assise o di un giudice militare sia stata pronunziata contro un ufficiale una condanna che ha per effetto la perdita del grado, i procuratori generali del Re e gli avvocati fiscali militari trasmetteranno al Ministero della guerra o della marina copia integrale della sentenza, con attestazione della sua regolare affissione per tre mesi.

Indi il Ministero provvederà per la dichiarazione della incorsa perdita del grado.

Se, dopo trascorsi i tre mesi, l'ufficiale si presenta volontariamente ed è arrestato, egli rientra nel possesso del grado dal giorno della presentazione o dell'arresto; fermi gli effetti per il periodo anteriore alla di lui comparsa in giudizio.

Art. 6.

I regi agenti diplomatici o consolari all'estero debbono spedire al Ministero della guerra o della marina una copia di ogni sentenza in materia penale, divenuta irrevocabile, che all'estero sia stata pronunziata contro ufficiali.

Il ministro, esaminata la sentenza, può ordinare che l'ufficiale sia sottoposto a Consiglio di disciplina: se la decisione è di condanna, in ogni caso; se la decisione è di proscioglimento, quando il giudice non escluse la esistenza del fatto o non escluse che l'ufficiale vi prese parte.

Art. 7.

Se contro un ufficiale sia stata pronunziata all'estero una condanna che secondo la legge italiana avrebbe per effetto la perdita del grado, e il ministro, giudicando non essere il caso di sottoporre l'ufficiale a Consiglio di disciplina, ritenga per altro opportuno sia dichiarato che egli è incorso nella perdita del grado, richiederà al Consiglio di Stato il parere sulla opportunità di tale dichiarazione, e indi invierà la sua rappresentanza al procuratore generale del Re presso la Corte d'appello di Roma, affinchè promuova dalla sezione di accusa la decisione richiesta dall'art. 3, lettera *a*) della legge.

Per il giudizio della sezione di accusa, si osserveranno, in quanto siano applicabili, le disposizioni che il codice di procedura penale stabilisce per le materie di sua competenza.

In seguito alla dichiarazione della sezione di accusa, la perdita del grado si applica con decreto reale, a decorrere dalla data della dichiarazione.

Art. 8.

Nel caso preveduto dall'articolo precedente, ove la sezione di accusa dichiari che il procedimento non fu regolare secondo le leggi dello Stato straniero o che la condanna non è tale che, per le disposizioni della legge italiana, importi la perdita del grado, il ministro può, anche in questo caso, sottoporre l'ufficiale a Consiglio di disciplina per il fatto ritenuto nella sentenza.

Art. 9.

Il decreto reale di rimozione o di eliminazione dai ruoli sarà accompagnato da relazione ministeriale, la quale indicherà specificamente il fatto che determina il provvedimento, e il

decreto enuncerà il motivo speciale che, secondo le disposizioni dell'art. 2, lettere *c*) e *d*) della legge, produce la perdita del grado.

La rimozione e la eliminazione dai ruoli hanno effetto dal giorno successivo alla partecipazione del decreto all'ufficiale.

## TITOLO II.

### Dell'impiego.

### Capo I.

*Del servizio effettivo.*

#### Art. 10.

La posizione di servizio effettivo è conferita all'ufficiale o con decreto reale o con decreto ministeriale o con altro provvedimento, secondo le disposizioni delle leggi e dei regolamenti speciali.

### Capo II.

*Della disponibilità.*

#### Art. 11.

La disponibilità è data d'autorità dal Governo, senza che ne dichiari i motivi.

La durata della disponibilità è indeterminata.

### Capo III.

*Dell'aspettativa.*

§ 1. — *Nozione e cause dell'aspettativa.*

#### Art. 12.

L'ufficiale non può essere collocato in aspettativa se non per una delle cause stabilite dalla legge.

L'aspettativa speciale, istituita con la legge 3 luglio 1902, n. 247, per gli ufficiali dell'esercito, è regolata dalle leggi e dai regolamenti speciali.

§ 2. *Aspettativa per riduzione di quadri e per ritorno da prigionia di guerra.*

Art. 13.

La decorrenza dell'aspettativa per riduzione di quadri o per ritorno da prigionia di guerra è stabilita dal relativo decreto reale.

§ 3. — *Aspettativa per infermità temporanee provenienti o non da cause di servizio.*

Art. 14.

L'ufficiale può essere collocato in aspettativa per infermità temporanee provenienti o non da cause di servizio, sia in seguito a sua domanda, sia di autorità e ancorchè non abbia fruito delle licenze stabilite dai relativi regolamenti.

L'aspettativa per infermità non provenienti da cause di servizio non può essere concessa che a mesi interi.

Art. 15.

La domanda dell'ufficiale dev'essere diretta al Ministero della guerra o della marina e trasmessa per via gerarchica.

Il comandante di corpo o l'autorità da cui direttamente dipende l'ufficiale dovrà inoltrarla corredata dagli atti sanitari di cui al seguente articolo.

Art. 16.

Quando il ministro ritenga di collocare un ufficiale in aspettativa per infermità, qualunque ne sia la causa, promoverà d'ufficio gli occorrenti atti sanitari.

Gli atti sanitari avranno luogo secondo le norme, in quanto siano applicabili, contenute nei titoli III o IV del regolamento per l'esecuzione del testo unico delle leggi sulle pensioni civili e militari, e dovranno accertare se l'infermità renda indispensabile, e per quanto tempo, la esonerazione dell'ufficiale dal servizio.

Art. 17.

Le norme indicate nei due articoli precedenti si osservano anche nei casi di proroga della aspettativa.

Le proroghe dell'aspettativa per infermità non provenienti da cause di servizio sono concesse a mesi interi; quelle a domanda non possono essere inferiori a due mesi.

Art. 18.

Le stesse norme indicate nell'art. 16 si osservano anche per gli atti sanitari occorrenti a determinare il richiamo in servizio effettivo degli ufficiali in aspettativa per infermità; applicate, in ogni caso, le disposizioni dell'art. 54 del regolamento per l'esecuzione del testo unico delle leggi sulle pensioni civili e militari.

Art. 19.

L'ufficiale collocato in aspettativa per infermità non provenienti da cause di servizio non può far domanda di essere richiamato in servizio con anticipazione se non dopo trascorsi quattro mesi dalla data del collocamento in tale posizione.

Art. 20.

È riservata al Ministero la facoltà di stabilire, caso per caso, le regole e i modi di applicazione per gli atti sanitari cui debbono sottoporsi gli ufficiali residenti all'estero.

§ 4. — *Aspettativa per motivi speciali.*

Art. 21.

L'ufficiale non può essere collocato in aspettativa per motivi speciali se non siano decorsi almeno due anni dalla data della sua nomina in servizio attivo permanente.

Art. 22.

La domanda di aspettativa per motivi speciali dev'essere corredata, per quanto è possibile, da documenti che la giustificano.

Le autorità che trasmettono la domanda devono, in ogni caso, esprimere il loro parere sull'accoglimento o meno della domanda.

L'aspettativa per motivi speciali può essere negata o fatta cessare, semprechè ciò sia richiesto da ragioni di servizio.

Art. 23.

Le disposizioni dell'art. 14 secondo comma, dell'art. 17 secondo comma e quelle dell'art. 19 si applicano anche all'aspettativa per motivi speciali.

§ 5. — *Aspettativa per sospensione dall'impiego.*

Art. 24.

Nel caso dell'art. 20 della legge, quando il Ministero non intenda proporre, durante il primo anno di sospensione, il richiamo in servizio dell'ufficiale sospeso, provvederà affinchè alla scadenza dell'anno un Consiglio di disciplina dichiari se l'ufficiale sia nel caso di essere confermato nella sospensione oltre l'anno.

Se il verdetto del Consiglio di disciplina è favorevole all'ufficiale, il richiamo in servizio decorre dal giorno successivo a quello della scadenza dell'anno di aspettativa.

Art. 25.

Nel caso di cui all'art. 22 della legge il Consiglio di disciplina non giudica della sospensione già inflitta, ma dichiara soltanto se questa debba o no essere confermata.

Quando il Consiglio di disciplina abbia espresso parere che l'ufficiale non debba essere confermato nell'aspettativa per sospensione, il richiamo in servizio dovrà decorrere dal giorno successivo a quello in cui il Consiglio ha espresso tale parere.

Art. 26.

Nel caso indicato dall'art. 24 della legge e quando il ministro, in applicazione dell'art. 70, capoverso, della legge stessa abbia modificato in favore dell'ufficiale un verdetto di rimozione o di eliminazione dai ruoli, l'ufficiale sospeso non ha diritto di invocare il Consiglio di disciplina di cui all'art. 22 della legge.

Art. 27.

Se gli ufficiali in aspettativa per riduzione di quadri provenienti dai sospesi da non oltre un anno siano due o più, saranno richiamati in servizio nell'ordine in cui sono stati trasferiti in aspettativa per riduzione di quadri, e, a parità di data di trasferimento, avrà la precedenza chi sia rimasto sospeso per minor tempo.

Art. 28.

L'aspettativa per sospensione dall'impiego, di cui all'art. 24 della legge, si applica per tutta la durata della pena.

Nel caso di concorso di pene che, cumulate, raggiungano o superino i due mesi, la sospensione dall'impiego si applica per

tutta la durata complessiva delle pene stesse, benchè ciascuna di esse non raggiunga i due mesi.

## Art. 29.

Per l'applicazione dell'art. 21 della legge si osservano le norme seguenti:

*a*) la perdita dei posti di cui all'articolo stesso sarà eguale, per ogni anno di permanenza in aspettativa per sospensione dall'impiego, al numero risultante dalla media quinquennale delle promozioni verificatesi nel grado del ruolo organico cui appartiene l'ufficiale collocato in aspettativa per sospensione dall'impiego. Per ogni mese di permanenza in aspettativa per sospensione dall'impiego tale perdita dovrà corrispondere alla dodicesima parte della perdita annuale;

*b*) nello stabilire la media quinquennale e il dodicesimo di cui alla lettera precedente si calcoleranno come unità le frazioni superiori od eguali alla metà: in ogni caso le frazioni inferiori dovranno essere trascurate;

*c*) al principio di ogni anno il ministro della guerra e quello della marina provocheranno, rispettivamente, un decreto reale nel quale dovrà essere riportata la media numerica delle promozioni effettuatesi nell'ultimo quinquennio per ogni grado di ciascun ruolo. Per formare tale media si terrà esclusivamente conto della data dei decreti delle promozioni verificatesi dal 1° gennaio al 31 dicembre di ciascuno degli ultimi cinque anni;

*d*) quando il numero dei posti perduti dall'ufficiale collocato in aspettativa per sospensione dall'impiego risulti superiore di due o più a quello degli ufficiali meno anziani che lo seguono nel ruolo del suo grado, l'anzianità dell'ufficiale rimarrà sospesa e verrà fissata dopo che con le promozioni nel grado stesso si sarà raggiunto il numero dei posti perduti;

*e*) se l'ufficiale collocato in aspettativa per sospensione dall'impiego non può pel grado e ruolo cui appartiene conseguire ulteriori promozioni in servizio attivo permanente, la perdita dei posti sarà eguale alla media quinquennale delle vacanze verificatesi in quel grado dello stesso ruolo calcolata e stabilita con le norme e nei modi indicati nelle precedenti lettere *a*), *b*), *c*), *d*);

*f*) le disposizioni delle precedenti lettere *a*), *b*), *c*), *d*), *e*) sono applicate anche agli ufficiali che nei casi stabiliti dalle vigenti leggi incorrono in perdita di anzianità di grado.

§ 6. — *Disposizioni comuni alle varie aspettative.*

Art. 30.

L'aspettativa non può eccedere complessivamente il limite di tre anni, salvo nei casi previsti dagli articoli 24, 25 e 29 lettera *b*) della legge.

Art. 31.

L'ufficiale, che già sia stato in aspettativa per motivi speciali, può esservi ricollocato benchè non siano decorsi due anni dal suo richiamo in servizio, quando questo sia avvenuto con anticipazione per una delle cause prevedute dall'art. 27 della legge.

Capo IV.

*Della dispensa dal servizio attivo permanente.*

Art. 32.

L'ufficiale che intende di essere dispensato dal servizio attivo permanente deve farne esplicita domanda, per via gerarchica, al Ministero della guerra o della marina.

La dispensa non ha effetto che con la sua accettazione.

La dispensa ha effetto dal giorno successivo alla partecipazione ufficiale del decreto reale col quale è accettata.

La facoltà di chiedere la dispensa è sospesa dal giorno in cui è dichiarata la mobilitazione.

Art. 33.

L'attitudine a prestare uno dei servizi speciali che l'ufficiale deve possedere a norma delle leggi speciali per essere collocato in posizione ausiliaria deve essere dichiarata: per gli ufficiali del regio esercito, dalle autorità militari dalle quali essi gerarchicamente dipendono; per gli ufficiali della regia marina, dal Consiglio superiore di marina, costituito in Commissione di avanzamento.

Nel caso di collocamento in posizione ausiliaria di ufficiali che si trovano in aspettativa per infermità, occorre inoltre una dichiarazione delle competenti autorità medico-militari.

Art. 34.

Le cause di dispensa dal servizio attivo permanente per collocamento a riposo, ovvero per riforma, sono accertate nei modi stabiliti dalle leggi e dai regolamenti sulle pensioni.

Art. 35.

Le cause di dispensa dal servizio attivo permanente per avere l'ufficiale contratto matrimonio senza il regio assentimento, ovvero unione matrimoniale col solo rito religioso, sono accertate nei modi stabiliti dagli articoli 4, 5, 6, 7 ed 8 del regolamento approvato con regio decreto 28 luglio 1911, n. 894, sia per gli ufficiali del regio esercito, che per quelli della regia marina.

## TITOLO III.

### Del Consiglio di disciplina.

### Capo I.

### *Della convocazione del Consiglio.*

§ 1. — *Disposizioni per il regio esercito.*

Art. 36.

La convocazione del Consiglio di disciplina è ordinata dal ministro della guerra, sia d'ufficio, sia in seguito a proposta dei comandanti di corpo o dei capi di servizio o di altra autorità militare superiore.

L'ufficiale non può chiedere di essere sottoposto a Consiglio di disciplina, salvo il caso dell'art. 22 della legge.

Art. 37.

Quando un comandante di corpo o capo di servizio, o altra autorità militare superiore, ritenga di proporre che un ufficiale dipendente in servizio attivo permanente sia sottoposto a Consiglio di disciplina trasmetterà, per via gerarchica, al ministro della guerra, un rapporto particolareggiato della mancanza, commessa dall'ufficiale e dei motivi della proposta, accompagnato da tutti quei documenti che valgano a provare la mancanza e ad illuminare il ministro.

Le autorità militari superiori, nel dar corso a tale rapporto, esprimeranno in foglio a parte il loro parere sul proposto provvedimento.

Art. 38.

Se il ministro decide che l'ufficiale sia sottoposto a Consiglio di disciplina, ne fa espressa dichiarazione che sottoscrive, e trasmette l'ordine di convocazione del Consiglio:

*a*) se l'ufficiale sottoposto a Consiglio è un ufficiale infe-

riore o superiore, al comandante della divisione militare nella cui circoscrizione territoriale risiede l'ufficiale;

*b*) se l'ufficiale sottoposto a Consiglio è un ufficiale generale, al comandante del corpo di armata della capitale.

Art. 39.

Quando più ufficiali siano concorsi in uno stesso fatto, ovvero trattisi di fatti connessi, è convocato un unico Consiglio di disciplina per tutti gli ufficiali, e l'ordine di convocazione viene trasmesso al comandante della divisione nella cui circoscrizione territoriale risiede l'ufficiale di grado più elevato, e, a parità di grado, di maggiore anzianità.

Se fra gli ufficiali sottoposti a Consiglio si trovi un ufficiale generale, l'ordine di convocazione è trasmesso al comandante del corpo d'armata della capitale.

§ 2. — *Disposizioni per la regia marina.*

Art. 40.

La convocazione del Consiglio di disciplina è ordinata dal ministro della marina, sia di ufficio, sia in seguito a proposta dei comandi in capo di dipartimento o comandi militari marittimi o di altra superiore autorità militare marittima.

L'ufficiale non può chiedere di essere sottoposto a Consiglio di disciplina, salvo il caso dell'art. 22 della legge.

Art. 41.

Quando un comandante in capo di dipartimento o altra superiore autorità militare marittima ritenga di proporre che un ufficiale dipendente in servizio attivo permanente sia sottoposto a Consiglio di disciplina, trasmetterà per via gerarchica al ministro della marina un rapporto particolareggiato della mancanza commessa dall'ufficiale e dei motivi della proposta, accompagnato da tutti quei documenti che valgano a provare la mancanza e ad illuminare il ministro.

Le autorità militari superiori, nel dar corso a tale rapporto, esprimeranno in foglio a parte il loro parere sul proposto provvedimento.

Art. 42.

Se il ministro decide che l'ufficiale sia sottoposto a Consiglio di disciplina, ne fa espressa dichiarazione che sottoscrive, e trasmette l'ordine di convocazione del Consiglio:

*a*) se l'ufficiale sottoposto a Consiglio è un ufficiale infe-

riore o superiore, al comando in capo del dipartimento o al comando militare marittimo dal quale rispettivamente dipende l'ufficiale, e se questi è imbarcato, al comandante indicato nell'art 49 lettera *b*) della legge;

*b*) se l'ufficiale sottoposto a Consiglio è un ufficiale ammiraglio o di grado corrispondente, al presidente del Consiglio superiore di marina.

Art 43

Quando più ufficiali siano concorsi in uno stesso fatto, ovvero trattisi di fatti connessi, è convocato un unico Consiglio di disciplina per tutti gli ufficiali; e l'ordine di convocazione viene trasmesso al comando in capo del dipartimento o al comando militare marittimo dal quale dipende l'ufficiale di grado più elevato e, a parità di grado, di maggiore anzianità.

Se fra gli ufficiali sottoposti a Consiglio si trovi un ufficiale ammiraglio o di grado corrispondente, l'ordine di convocazione è trasmesso al presidente del Consiglio superiore di marina.

§ 3. — *Disposizioni comuni al regio esercito e alla regia marina.*

Art. 44.

Se uno o più ufficiali del regio esercito ed uno o più ufficiali della regia marina siano concorsi in uno stesso fatto, ovvero trattisi di fatti connessi, sarà convocato un unico Consiglio di disciplina per tutti gli ufficiali; e l'ordine di convocazione emanerà dal ministro della guerra o della marina secondo che il più elevato in grado o il più anziano degli ufficiali sottoposti a Consiglio appartenga al regio esercito o alla regia marina.

Art. 45.

In tutti i casi preveduti negli articoli precedenti il ministro, insieme all'ordine di convocazione del Consiglio, invierà anche i rapporti, le inchieste e ogni altro documento atto ad illuminare il Consiglio, indicando in pari tempo in foglio separato la questione o le questioni sulle quali il Consiglio dovrà deliberare.

L'autorità che riceve i documenti disporrà che ad essi siano unite le note caratteristiche dell'ufficiale.

## Capo II.

### *Della composizione del Consiglio.*

§ 1. — *Composizione del Consiglio per gli ufficiali inferiori e superiori del regio esercito.*

#### Art. 46.

Per la estrazione a sorte dei nomi degli ufficiali che debbono comporre il Consiglio, sono compilate e tenute a giorno presso ogni comando di divisione militare territoriale distinte liste, per ciascun grado e in ordine di anzianità, di tutti gli ufficiali in servizio effettivo e di qualsiasi corpo ed arma che per ragione di servizio hanno la loro abituale dimora nel territorio della divisione.

Oltre alle liste generali suddette, sono sopra di esse compilate due serie di liste speciali, in ordine di grado e di anzianità: una promiscua per gli ufficiali del corpo di stato maggiore, e delle armi dei carabinieri reali, di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio; l'altra distinta per ciascuno dei corpi sanitario, veterinario, di commissariato e di amministrazione.

#### Art. 47.

Ricevuto l'ordine di convocazione del Consiglio, il comandante della divisione militare, con l'assistenza del maggior generale più anziano e del capo di stato maggiore della divisione, procede alla revisione delle liste generali e delle due serie di liste speciali:

*a*) accertando che esse comprendano tutti gli ufficiali residenti nel territorio della divisione;

*b*) togliendo dalle liste i nomi degli ufficiali infermi e di quelli che si trovano in alcuno dei casi di cui agli articoli 34, 37 e 38 della legge;

*c*) verificando se in conformità delle liste il numero degli ufficiali per ciascun grado supera il numero degli ufficiali da estrarsi per la composizione del Consiglio.

Se a termini dell'articolo 42 della legge, per insufficienza del numero di ufficiali in un grado, siasi aggiunta alla lista della divisione la lista degli ufficiali di quel grado appartenente ad altra divisione, le operazioni di cui alle lettere *a*) e *b*) debbono compiersi anche riguardo alla lista aggiunta.

Art. 48.

Compiuta la revisione delle liste, si procede separatamente alla estrazione di ciascun nome dei membri del Consiglio nel modo seguente:

1° si prende la lista del grado dalla quale secondo l'articolo 35 della legge e la tabella annessavi deve estrarsi uno dei membri del Consiglio, e si riportano tutti i nomi della lista sopra cartellini che, arrotolati, vengono deposti in un'urna;

2° indi si riscontra il numero dei nomi compresi nella lista col numero dei cartellini deposti nell'urna, e, riconosciuto che il numero dei cartellini è in perfetta corrispondenza col numero dei nomi, si comincia l'estrazione;

3° a tale effetto il capo di stato maggiore, alla presenza del comandante della divisione e del maggiore generale più anziano, estrae dall'urna un cartellino e lo porge al comandante della divisione che, apertolo, indica il nome estratto;

4° fatta la estrazione di uno dei membri del Consiglio, si estraggono uno alla volta gli altri membri dello stesso grado;

5° esaurita la estrazione dei membri dello stesso grado, si vuota l'urna e si passa alla estrazione degli altri membri osservando le stesse norme stabilite dai precedenti numeri 1°, 2°, 3° e 4°.

Il primo nome da estrarsi è quello del presidente del Consiglio. Per gli altri membri, quando essi debbano o possano essere di diverso corpo od arma, la sorte determina l'ordine della estrazione.

Art. 49.

Se l'ufficiale sottoposto a Consiglio appartiene al corpo di stato maggiore o ad alcuna delle armi dei carabinieri reali, di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio, i nomi del presidente e di quattro membri si estraggono indistintamente fra gli ufficiali del corpo e delle armi suddette: e i nomi degli altri due membri si estraggono fra gli altri ufficiali di tutte le armi e di tutti i corpi dell'esercito.

Art. 50.

Se l'ufficiale sottoposto a Consiglio appartiene al corpo sanitario, veterinario, di commissariato o di amministrazione, si estrae il nome del presidente fra gli ufficiali di tutte le armi e di tutti i corpi dell'esercito: i nomi di quattro membri si estraggono fra gli ufficiali dello stesso corpo cui è ascritto

l'ufficiale sottoposto a Consiglio: e i nomi degli altri due membri si estraggono fra gli ufficiali di tutte le armi e di tutti i corpi dell'esercito.

Art. 51.

Ove siano insieme sottoposti ad unico Consiglio uno o più ufficiali del corpo di stato maggiore, o dell'arma dei carabinieri reali, di fanteria, cavalleria, artiglieria o genio, ed uno o più ufficiali del corpo sanitario, veterinario, di commissariato, di amministrazione, i nomi del presidente e di quattro membri del Consiglio sono estratti fra gli ufficiali del corpo di stato maggiore e delle armi dei carabinieri reali, di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio.

I nomi degli altri due membri del Consiglio sono estratti entrambi fra gli ufficiali dello stesso corpo, sanitario, veterinario, di commissariato o amministrazione, cui appartiene l'ufficiale sottoposto a Consiglio. Se siano sottoposti a Consiglio due ufficiali di due di questi corpi, i nomi dei due membri del Consiglio sono estratti uno per ciascun corpo. Se siano sottoposti a Consiglio tre o più ufficiali di tre o più di questi corpi, saranno sorteggiati i due corpi dai quali debbono estrarsi i nomi dei due membri del Consiglio.

Art. 52.

Fuori dei casi preveduti nei tre articoli precedenti, ove siano insieme sottoposti ad unico Consiglio due o più ufficiali di corpi diversi, ascritti ai corpi sanitario, veterinario, di commissariato, o amministrazione, il nome del presidente si estrae fra gli ufficiali di tutte le armi e di tutti i corpi dell'esercito: i nomi di quattro membri si estraggono fra gli ufficiali dei corpi ai quali sono ascritti gli ufficiali sottoposti a Consiglio. La sorte determina l'ordine di estrazione fra i vari corpi.

Se gli ufficiali di corpi diversi sottoposti a Consiglio:

*a*) siano due, i nomi dei quattro membri vengono estratti due per ciascun corpo cui gli ufficiali rispettivamente appartengono;

*b*) siano tre, la sorte stabilirà da quale corpo debbono estrarsi i nomi di due dei quattro membri del Consiglio;

*c*) siano quattro, da ciascuno dei quattro corpi sarà estratto il nome di un membro del Consiglio.

I nomi degli altri due membri del Consiglio si estraggono tra gli ufficiali di tutte le armi e di tutti i corpi dell'esercito.

Art. 53.

Le disposizioni degli articoli 51 e 52 si applicano anche nel caso in cui gli ufficiali sottoposti a Consiglio siano di grado diverso.

Art. 54.

Dell'adempimento delle disposizioni contenute negli articoli dal 47 al 53 si farà constare con apposito atto, che sarà firmato da tutti gli intervenuti nella revisione delle liste e nelle operazioni della estrazione.

Art. 55.

Terminata l'estrazione dei nomi dei sette membri del Consiglio di disciplina, il comandante della divisione militare territoriale:

*a*) partecipa ai membri del Consiglio tale designazione, e li invita a dichiarare prontamente se trovansi in alcuno dei casi indicati nell'art. 38 della legge;

*b*) comunica i nomi dei membri all'ufficiale sottoposto a Consiglio, avvertendolo che egli ha la facoltà di ricusarne due, e può esercitarla fino al terzo giorno successivo a questa comunicazione.

Avuta la dichiarazione di cui alla lettera *a*) e scaduto il termine indicato alla lettera *b*), il comandante della divisione surroga i membri incompatibili e ricusati, mediante nuova estrazione a sorte negli stessi modi e con le stesse norme stabilite negli articoli precedenti.

Quando debba farsi luogo a surrogazione per incompatibilità per le cause di cui alla lettera *a*) dell'art. 38 della legge, è sostituito il membro ultimo estratto.

Dopo ciò il comandante della divisione notifica la composizione del Consiglio di disciplina al presidente e gli rimette i rapporti, le inchieste e gli altri documenti ricevuti dal Ministero.

Art. 56.

L'ufficiale designato dalla sorte a membro del Consiglio di disciplina non può esimersi dall'esercitarne l'ufficio.

L'ufficio di membro del Consiglio non cessa se l'ufficiale:

*a*) sia trasferito, distaccato, comandato o in licenza, in altra divisione;

*b*) sia promosso a grado superiore;

*c*) sia dal servizio effettivo collocato in altra posizione;

*d*) venga a trovarsi in alcuno dei casi di cui nell'art. 37 della legge, salvo quello di nomina a ministro o sottosegretario di Stato, nelle quali ipotesi si applica la disposizione del successivo capoverso.

Cessa dall'ufficio, ed è surrogato mediante estrazione a sorte, negli stessi modi e con le stesse norme stabilite negli articoli precedenti, l'ufficiale infermo, sospeso dall'impiego, privato del grado, detenuto per mandato di cattura, agli arresti di rigore o in fortezza, o che venga riconosciuto di trovarsi in alcuno dei casi indicati nell'art. 38 della legge.

Art. 57.

Il presidente del Consiglio di disciplina, avuta la notificazione della composizione del Consiglio, lo convoca in adunanza preliminare per la scelta del relatore.

L'elezione del relatore è fatta a mezzo di schede; i membri assenti l'invieranno per lettera al presidente del Consiglio.

L'ufficiale eletto non può esimersi dall'accettarne l'incarico.

Eletto il relatore, il presidente partecipa all'ufficiale sottoposto a Consiglio la nomina del relatore e la definitiva costituzione del Consiglio.

Art. 58.

Se l'ufficiale sottoposto a Consiglio di disciplina intende farsi assistere da altro ufficiale, nelle condizioni stabilite dall'art. 41 della legge, deve dichiararlo al presidente nel termine stabilito dall'art. 53, e trasmettergli l'accettazione scritta dell'ufficiale da lui prescelto.

Il presidente, accertata la regolarità della scelta, ne dà partecipazione all'ufficiale indicato.

§ 2. — *Composizione del Consiglio per gli ufficiali generali del regio esercito.*

Art. 59.

Per la estrazione a sorte dei nomi degli ufficiali che debbono comporre il Consiglio di disciplina sono compilate e tenute a giorno presso il Ministero della guerra distinte liste, per grado e in ordine di anzianità, di tutti gli ufficiali generali del regio esercito in servizio effettivo.

Art. 60.

Ricevuto l'ordine di convocazione del Consiglio il comandante del corpo d'armata della capitale, con l'assistenza degli

ufficiali generali indicati nell'art. 44 lettera *b*) della legge, procede alla revisione delle liste, togliendone i nomi degli ufficiali infermi e di quelli che si trovano in alcuno dei casi di cui agli articoli 34, 37 e 38 della legge.

Art. 61.

Stabilite le liste degli eleggibili, ne sono riportati i nomi sopra cartellini che, arrotolati, vengono deposti in un'urna.

Riscontrato ad ogni estrazione il numero dei nomi compresi nella lista col numero dei cartellini deposti nell'urna e trovato esatto, l'ufficiale generale meno anziano, alla presenza del comandante del corpo d'armata e del maggior generale più anziano, estrae dall'urna uno alla volta i cartellini corrispondenti al numero degli ufficiali richiesto.

Dell'adempimento delle operazioni stabilite in questo e nel precedente articolo si farà constare con apposito atto che sarà firmato da tutti gli intervenuti.

Art. 62.

Le disposizioni degli articoli 55, 56, 57 e 58 si applicano anche nella composizione del Consiglio di disciplina per gli ufficiali generali, e le attribuzioni del comandante della divisione militare ivi indicate sono esercitate dal comandante del corpo d'armata.

§ 3. — *Composizione del Consiglio per gli ufficiali inferiori e superiori della regia marina*

Art. 63.

Per la estrazione a sorte dei nomi degli ufficiali che debbono comporre il Consiglio sono compilate e tenute a giorno in ogni comando in capo di dipartimento ed in ogni comando militare marittimo distinte liste, per ciascun grado e in ordine di anzianità, di tutti gli ufficiali in servizio effettivo della regia marina, dipendenti dallo stesso comando in capo di dipartimento o dallo stesso comando militare marittimo, e presenti alla sede del rispettivo comando.

Oltre alle suddette liste generali sono sopra di esse compilate e tenute a giorno due serie di liste speciali, in ordine di grado e di anzianità; una per gli ufficiali del corpo di stato maggiore generale e l'altra distinta per ciascuno dei corpi del genio navale, sanitario, di commissariato e del corpo reale equipaggi.

Art. 64.

Ricevuto l'ordine di convocazione del Consiglio, il comandante in capo del dipartimento o il comandante militare marittimo, con l'assistenza degli ufficiali indicati nella lettera *c*) dell'art. 49 della legge, procede alla revisione delle liste:

*a*) accertando che esse comprendano tutti gli ufficiali dipendenti e presenti alla sede del rispettivo comando;

*b*) togliendo dalle liste i nomi degli ufficiali infermi e di quelli che si trovano in alcuno dei casi di cui agli articoli 34, 37 e 38 della legge;

*c*) verificando se, in conformità delle liste, il numero degli ufficiali per ciascun grado supera il numero degli ufficiali da estrarsi per la composizione del Consiglio.

Se a termini dell'art. 46 della legge, per insufficienza del numero degli ufficiali in un grado, siasi aggiunta alla lista del dipartimento o comando militare marittimo la lista degli ufficiali di quel grado appartenenti ad altro dipartimento o comando militare marittimo, le operazioni di cui alle lettere *a*) e *b*) debbono compiersi anche riguardo alla lista aggiunta.

Art 65.

Se l'ufficiale sottoposto a Consiglio appartiene al corpo dello stato maggiore generale, i nomi del presidente e di quattro membri si estraggono fra gli ufficiali del corpo stesso, e i nomi degli altri due membri del Consiglio si estraggono fra gli ufficiali di tutti i corpi della regia marina.

Art. 66.

Se l'ufficiale sottoposto a Consiglio appartiene al corpo del genio navale, sanitario o commissariato o del corpo reale equipaggi, si estrae il nome del presidente fra gli ufficiali di tutti i corpi della regia marina; i nomi di quattro membri si estraggono fra gli ufficiali dello stesso corpo cui è ascritto l'ufficiale sottoposto a Consiglio; e i nomi degli ultimi due membri del Consiglio si estraggono fra gli ufficiali di tutti i corpi della regia marina.

Art. 67.

Ove siano insieme sottoposti ad unico Consiglio uno o più ufficiali del corpo dello stato maggiore generale ed uno o più ufficiali del corpo del genio navale, sanitario, del commissariato o del corpo reale equipaggi, i nomi del presidente e di

quattro membri del Consiglio sono estratti fra gli ufficiali del corpo dello stato maggiore generale.

I nomi degli altri due membri del Consiglio sono estratti entrambi fra gli ufficiali dello stesso corpo del genio navale, sanitario, di commissariato o del corpo reale equipaggi cui appartiene l'ufficiale sottoposto a Consiglio.

Se siano sottoposti a Consiglio due ufficiali di due di questi corpi, i nomi dei due membri del Consiglio sono estratti uno per ciascun corpo. Se siano sottoposti a Consiglio tre o più ufficiali di tre o più di questi corpi, saranno sorteggiati i due corpi dai quali debbono estrarsi i nomi dei due membri del Consiglio.

Art. 68.

Fuori dei casi preveduti nei tre articoli precedenti, ove siano insieme sottoposti ad unico Consiglio due o più ufficiali di corpi diversi, ascritti ai corpi del genio navale, sanitario, di commissariato o del corpo reale equipaggi, il nome del presidente si estrae fra gli ufficiali di tutti i corpi della regia marina, indi si estraggono i nomi di quattro membri fra gli ufficiali dei corpi ai quali sono ascritti gli ufficiali sottoposti a Consiglio. La sorte determina l'ordine di estrazione fra i vari corpi.

Se gli ufficiali di corpi diversi sottoposti a Consiglio:

*a*) siano due, i nomi dei quattro membri vengono estratti due per ciascun corpo cui gli ufficiali rispettivamente appartengono;

*b*) siano tre, la sorte stabilirà da quale corpo debbano estrarsi i nomi di due dei quattro membri del Consiglio;

*c*) siano quattro, da ciascuno dei quattro corpi sarà estratto il nome di un membro del Consiglio.

I nomi degli altri due membri del Consiglio si estraggono fra gli ufficiali di tutti i corpi della regia marina.

Art. 69.

Le disposizioni degli articoli 67 e 68 si applicano anche nel caso in cui gli ufficiali sottoposti a Consiglio siano di grado diverso.

Art. 70.

Dell'adempimento delle disposizioni contenute negli articoli dal 64 al 69 si farà constare con apposito atto, che sarà firmato da tutti gli intervenuti nella revisione delle liste e nelle operazioni della estrazione.

Art. 71.

Le norme di cui negli articoli 48, 55, 56, 57 e 58 si osservano anche nella composizione del Consiglio di disciplina per gli ufficiali inferiori e superiori della regia marina, e le attribuzioni del comandante della divisione militare e del capo di stato maggiore, ivi indicate, sono esercitate dal comandante in capo del dipartimento e dal rispettivo capo di stato maggiore.

Art. 72.

Per la composizione del Consiglio di disciplina riguardo ad ufficiali inferiori o superiori imbarcati, si applicano le stesse disposizioni degli articoli precedenti, osservate le norme speciali stabilite negli articoli 47, 49 lettera *b)* della legge.

§ 4. — *Composizione del Consiglio per gli ufficiali ammiragli e gradi corrispondenti.*

Art. 73.

Per la estrazione a sorte dei nomi degli ufficiali che debbono comporre il Consiglio di disciplina, sono compilate e tenute a giorno presso il Ministero della marina distinte liste, per grado e in ordine di anzianità, di tutti gli ufficiali ammiragli e gradi corrispondenti della regia marina in servizio effettivo.

Art. 74.

Ricevuto l'ordine di convocazione del Consiglio, il presidente del Consiglio superiore di marina, con l'assistenza degli ufficiali indicati nell'art. 50 della legge, procede alla revisione delle liste, togliendone i nomi degli ufficiali infermi e di quelli che si trovano in alcuno dei casi di cui agli articoli 34, 37 e 38 della legge.

Art. 75.

Stabilite le liste degli eleggibili, ne sono riportati i nomi sopra cartellini che, arrotolati, vengono deposti in un'urna.

Riscontrato, ad ogni estrazione, il numero dei nomi compresi nella lista col numero dei cartellini deposti nell'urna e trovato esatto, il segretario del Consiglio superiore di marina, alla presenza del presidente e del contrammiraglio più anziano, estrae dall'urna uno alla volta i cartellini corrispondenti al numero degli ufficiali richiesto.

Dell'adempimento delle operazioni stabilite in questo e nel precedente articolo si farà constare con apposito atto che sarà firmato da tutti gli intervenuti.

Art. 76.

Le disposizioni degli articoli 55, 56, 57 e 58 si applicano anche nella composizione del Consiglio di disciplina per gli ufficiali ammiragli e gradi corrispondenti, e le attribuzioni del comandante della divisione militare, ivi indicate, sono esercitate dal presidente del Consiglio superiore di marina.

§ 5. — *Disposizione comune al regio esercito e alla regia marina.*

Art. 77.

Se uno o più ufficiali del regio esercito e uno o più ufficiali della regia marina siano sottoposti ad un unico Consiglio di disciplina si applicano le stesse disposizioni degli articoli precedenti, osservate le norme speciali di cui nell'art. 36 della legge.

## Capo III.

## *Della procedura del Consiglio.*

§ 1. — *Atti preliminari.*

Art. 78.

Il presidente del Consiglio di disciplina, avvenuta la definitiva costituzione del Consiglio, esamina l'incartamento rimessogli ai sensi dell'art. 53 della legge, ed accerta se è corredato dei documenti necessari e se contiene tutti gli elementi di fatto per il giudizio del Consiglio.

Se il presidente trova che l'incartamento è completo in ogni sua parte, dispone che sia senz'altro comunicato dal relatore all'ufficiale sottoposto a Consiglio.

Se invece il presidente ritiene utile raccogliere altri elementi o completare quelli già raccolti, chiamando ad esame altre persone o richiedendo altri documenti o provvedendo per altri oggetti riguardanti il procedimento disciplinare, ne delega l'adempimento al relatore del Consiglio.

Assunte queste informazioni e riconosciute sufficienti dal presidente del Consiglio, il relatore le unisce all'incartamento, e, formato di tutti gli atti e documenti un fascicolo con in-

dice generale cronologico, lo comunica all'ufficiale sottoposto a Consiglio, che di tale comunicazione rilascerà dichiarazione scritta.

Art. 79.

Il fascicolo degli atti e documenti è in custodia del relatore.

L'ufficiale sottoposto a Consiglio può, alla presenza del relatore, esaminare il fascicolo e prenderne gli appunti che crede opportuni, ma non può trasportarlo nè estrarne copia.

Anche l'ufficiale assistente può, alla presenza del relatore, esaminare il fascicolo e prenderne appunti, ma insieme con l'ufficiale sottoposto a Consiglio.

Art. 80.

L'ufficiale sottoposto a Consiglio, nei tre giorni successivi a quello della fattagli comunicazione del fascicolo degli atti e documenti, può proporre al presidente del Consiglio le sue istanze sulla presentazione di altri documenti o sull'esame di altre persone o sopra altri oggetti riferentisi al procedimento disciplinare.

Le istanze debbono farsi per iscritto; sono firmate dall'ufficiale sottoposto a Consiglio e controfirmate dall'ufficiale che lo assiste.

Se il presidente le accoglie, si provvede con le stesse norme e negli stessi modi stabiliti dagli ultimi due capoversi del precedente art. 78.

Se invece il presidente le respinge, la sua decisione è incensurabile, nè le istanze possono essere sottoposte al Consiglio: ma il presidente esporrà in foglio a parte le ragioni per le quali ritenne di doverle respingere.

L'ufficiale assistente non può fare istanze se non in nome e col consenso espresso dell'ufficiale sottoposto a Consiglio.

Art. 81.

L'ufficiale sottoposto a Consiglio, almeno tre giorni prima della discussione, può riesaminare tutti gli atti e documenti, osservate le norme prescritte dal precedente art. 79; ma non può fare nuove istanze.

Art. 82.

Il presidente del Consiglio di disciplina può sempre disporre che con le stesse norme e negli stessi modi indicati nel precedente art. 78 siano raccolti altri elementi di fatto, a carico

o a discarico, che egli ritenga necessari alla manifestazione della verità.

Art. 83.

Due giorni prima della discussione tutti i membri del Consiglio, compreso il presidente e il relatore, prenderanno conoscenza degli atti e documenti, apponendovi poscia la propria firma.

Art. 84.

Il presidente del Consiglio indica le persone che devono comparire avanti il Consiglio, delegando il relatore per i provvedimenti necessari alla loro chiamata.

Se il presidente fra le persone chiamate a deporre non comprende una o più di quelle la cui presentazione all'udienza sia stata formalmente richiesta dall'ufficiale sottoposto a Consiglio, esporrà in foglio a parte i motivi della sua decisione.

Art. 85.

La riunione del Consiglio per la discussione è stabilita dopo che sia stato esaurito ogni incombente istruttorio.

Il presidente fissa e, occorrendo, proroga il giorno e l'ora della riunione del Consiglio, avvertendone i membri, l'ufficiale sottoposto a Consiglio e l'ufficiale che lo assiste.

§ 2. — *Discussione.*

Art. 86.

Adunatosi il Consiglio con l'intervento di tutti i suoi membri, il presidente fa chiamare l'ufficiale sottoposto a Consiglio.

Se egli non si presenta nè adduce alcun impedimento, si procede senz'altro alla discussione. Se egli invece adduce qualche impedimento, il presidente dispone per le indagini che ritiene opportune ad accertarlo, e, ove riconosca la legittimità dell'impedimento, rimanda la discussione ad altro giorno.

Se l'ufficiale sottoposto a Consiglio abbia scelto un ufficiale per farsi assistere, e questi sia impedito, è in facoltà del presidente di rinviare la discussione o di ordinare che abbia luogo egualmente. In questo secondo caso però l'ufficiale sottoposto a Consiglio può farsi assistere da altro ufficiale che abbia i requisiti di cui nell'art. 41 della legge, e che possa immediatamente intervenire alla seduta del Consiglio.

Di quanto sopra sarà fatta menzione nel processo verbale della seduta del Consiglio.

Art. 87.

Il relatore legge i documenti che gli vengono indicati dal presidente fra quelli già compresi negli atti e comunicati all'ufficiale e firmati dai membri del Consiglio.

Nessun documento nuovo può all'udienza essere presentato o richiesto dall'ufficiale sottoposto al Consiglio, salvo l'esercizio delle facoltà discrezionali del presidente.

Art. 88.

Esaurita la lettura dei documenti, il presidente interroga l'ufficiale sul fatto che gli è ascritto.

In ogni momento della discussione, il presidente può far ritirare dall'udienza uno o più ufficiali sottoposti a Consiglio per interrogarli separatamente. In questo caso il presidente, dopo aver fatto rientrare l'ufficiale, lo interroga, indi, prima di procedere ad altri atti, lo informa delle circostanze risultate nella sua assenza.

In ogni caso le risposte dell'ufficiale sono riassunte dal relatore nel verbale della seduta.

Art. 89.

Compiuto l'interrogatorio dell'ufficiale sottoposto a Consiglio, si procede all'esame delle persone chiamate a deporre, osservate le norme stabilite dall'art. 63 della legge.

Se una o più persone chiamate non si presentano a deporre, il presidente, sentito l'ufficiale sottoposto a Consiglio e consultati i membri del Consiglio, decide se debbasi procedere oltre nella discussione ovvero rimandarla ad altro giorno.

L'ufficiale sottoposto a Consiglio non può all'udienza richiedere l'esame di altre persone diverse o in aggiunta a quelle chiamate ai sensi del precedente art. 80; salvo l'esercizio delle facoltà discrezionali del presidente.

Art. 90.

Terminato l'esame delle persone chiamate a deporre, il presidente dà facoltà all'ufficiale assistente di svolgere le ragioni in difesa dell'ufficiale sottoposto a Consiglio; che avrà poscia per ultimo la parola.

Se le ragioni svolte a difesa da entrambi gli ufficiali si trovano esposte in uno scritto, questo viene unito in allegato al verbale delle sedute; se sono invece esclusivamente orali, vengono riassunte per iscritto dagli stessi ufficiali e, da essi firmate, sono annesse al verbale.

Dopo ciò il presidente dichiara terminata la discussione e invita l'ufficiale sottoposto a Consiglio e il suo assistente a ritirarsi.

Art. 91.

La discussione deve essere continuata fino alla deliberazione del Consiglio; ma la seduta può essere sospesa, d'ordine del presidente, negli intervalli necessari per il riposo dei membri del Consiglio o per altre circostanze.

Se la discussione non può compiersi in una sola seduta, sarà continuata in sedute immediatamente successive.

§ 3. — *Deliberazione.*

Art. 92

Terminata la discussione il Consiglio deve immediatamente deliberare.

Il presidente, senza accennare ai risultati della discussione, dà lettura ai membri del Consiglio del foglio della questione o delle questioni stabilite dal ministro e nello stesso ordine le sottopone distintamente alla votazione dei membri del Consiglio.

A tale effetto ciascun membro del Consiglio, ricevute per ogni questione due pallottole sopra una delle quali è scritto *sì* e sull'altra *no*, ne depone una in apposita urna, in modo che rimanga segreto il tenore del suo voto.

Il presidente, per ogni questione, alla presenza degli altri membri del Consiglio, fatto lo spoglio dei voti, dichiara l'esito della votazione, che scrive immediatamente accanto alla questione votata.

Il foglio delle questioni, firmato dal presidente e dagli altri membri del Consiglio, viene indi allegato al verbale della seduta.

Art. 93.

Il verbale della seduta sarà conforme all'annesso modello, e dovrà essere compilato dal relatore non oltre il secondo giorno successivo alla deliberazione del Consiglio.

Il verbale sarà firmato, oltrechè dal presidente e dal relatore, anche dagli altri membri del Consiglio.

Art. 94.

Firmato il verbale della seduta, il presidente del Consiglio spedirà, per via gerarchica, tutti gli atti e documenti del procedimento disciplinare al Ministero competente.

le autorità militari gerarchiche, trasmettendoli, esprimeranno in foglio a parte il loro parere sull'andamento che ebbe il procedimento disciplinare e sul verdetto del Consiglio.

Se l'ufficiale sottoposto a Consiglio appartiene all'arma dei carabinieri reali, fra i pareri suddetti dovrà essere compreso anche quello del comandante generale dell'arma dei carabinieri reali.

Art. 95.

I membri del Consiglio di disciplina debbono osservare il segreto sul contenuto degli atti e documenti del procedimento disciplinare, nonchè sulla discussione avvenuta, sui voti espressi e sul verdetto del Consiglio.

Gli atti e i documenti del procedimento disciplinare non possono essere comunicati se non all'autorità competente, che ne faccia legale richiesta.

Art. 96.

Ricevuti gli atti del procedimento disciplinare, il ministro li sottopone all'esame di apposita Commissione; la quale, senza apprezzare il merito dei fatti e del verdetto, dovrà esprimere il suo parere sulla regolarità della convocazione, composizione e procedura del Consiglio.

La Commissione è composta di un tenente generale o viceammiraglio che la presiede, e di sei membri: un maggior generale, un contrammiraglio, un direttore generale del Ministero della guerra, un consigliere della Corte d'appello giudice del tribunale supremo di guerra e marina, un sostituto avvocato generale militare e un sostituto avvocato generale erariale.

Sono membri supplenti un maggior generale, un vice direttore generale del Ministero della guerra e un capo divisione del Ministero della marina.

Presso la Commissione è costituito un ufficio di segreteria, composto di un capo sezione del Ministero della guerra e di due primi segretari, uno del Ministero della guerra e l'altro del Ministero della marina.

La Commissione è permanente, viene nominata con decreto reale ed ha sede presso il Ministero della guerra.

Art. 97.

Il ministro, tenuto conto del parere della Commissione di cui nell'articolo precedente, può annullare il procedimento di-

sciplinare e ordinare la convocazione di un altro Consiglio di disciplina.

Quando il ministro, tenute conto del parere della Commissione stessa, ritenga regolare il procedimento disciplinare, dà corso al provvedimento proposto dal Consiglio di disciplina; salvo l'esercizio della facoltà conferitagli dalla seconda parte dell'art. 70 della legge.

# PARTE SECONDA.

**Degli ufficiali in congedo**

## TITOLO I.

**Del grado.**

### Art. 98.

Le disposizioni contenute nel titolo I, parte prima, del presente decreto si applicano anche agli ufficiali in congedo.

## TITOLO II.

**Dell'impiego.**

### Art. 99.

Le posizioni dell'ufficiale in congedo sono:

*a*) fuori servizio;
*b*) in servizio temporaneo;
*c*) dispensato da ogni eventuale servizio.

### Art. 100.

Per ottenere la dispensa da ogni eventuale servizio per rinunzia, l'ufficiale in congedo deve farne domanda, per via gerarchica e indicandone i motivi, al Ministero della guerra o della marina.

### Art. 101.

La dispensa da ogni eventuale servizio per età decorre dal giorno in cui l'ufficiale in congedo ha raggiunto l'età fissata dalle leggi speciali indipendentemente dalla data del decreto col quale la dispensa viene dichiarata.

### Art. 102.

L'ufficiale in congedo può essere dispensato da ogni eventuale servizio per infermità sia in seguito a domanda, sia di

autorità. L'infermità deve essere di carattere permanente ed accertata con le norme e nei modi stabiliti dal precedente art. 16.

## TITOLO III.

### Del Consiglio di disciplina.

Art. 103.

Le disposizioni contenute nel titolo III, parte prima, del presente decreto, si applicano anche ai Consigli di disciplina per gli ufficiali in congedo.

### Disposizioni transitorie.

Art. 104.

Per l'applicazione delle disposizioni contenute nell'art. 80 della legge il ministro della guerra e quello della marina provocheranno, contemporaneamente all'entrata in vigore del presente decreto, il rispettivo decreto reale di cui all'art. 29 lettera *c*) per stabilire le medie quinquennali prescritte dall'articolo stesso lettera *a*) ed *e*) pel periodo che va dal 1° gennaio 1907 al 31 dicembre 1911.

Art. 105.

Le disposizioni della nuova legge sullo stato degli ufficiali che si riferiscono ai Consigli di disciplina si applicano ai procedimenti disciplinari in corso.

Le stesse disposizioni si applicano anche ai procedimenti disciplinari nei quali il Consiglio di disciplina abbia espresso il suo parere e questo non sia favorevole all'ufficiale, quando nel giorno della pubblicazione della legge non sia già intervenuta sul parere stesso la decisione del ministro.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 18 luglio 1912.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI.
SPINGARDI.
LEONARDI CATTOLICA.

## VERBALE

### della seduta del Consiglio di disciplina.

L'anno . . . . il giorno . . . del mese di . . . . . alle ore . . . . nella città di . . . . . e precisamente nella casa posta in via . . . . . numero . . .;

Il Consiglio di disciplina, convocato per decisione del ministro della guerra (o della marina) come dal dispaccio di data . . . . . direzione generale . . . . . n. . . . per esprimere il parere sulla questione . . . . . .;

Formato secondo la legge . . . . . ed il regio decreto . . . . . sullo stato degli ufficiali, e composto come dal verbale in data . . . . . di estrazione a sorte dei membri del Consiglio;

Si è adunato con l'intervento di tutti i suoi membri nelle persone dei;

Sig. . . . . presidente
» . . . . . membro
» . . . . . »
» . . . . . »
» . . . . . »
» . . . . . »
» . . . . . »

Il predetto signor . . . . . esercita le funzioni di relatore, come dall'atto di elezione in data . . . . .

Il presidente fa chiamare l'ufficiale sottoposto a Consiglio signor . . . . . che è stato introdotto nella sala delle sedute (1). Esso è assistito dall'ufficiale signor (2) . . . . . che è ammesso nella sala e siede accanto all'ufficiale sottoposto a Consiglio.

Il relatore, in seguito ad invito del presidente, ha dato lettura al consiglio degli articoli 2, 3, 20, 22, 33 della legge . . . . . e sulla indicazione del presidente ha letto i fogli n. . . . . del fascicolo degli atti e documenti del procedimento disciplinare (3).

---

(1) Se l'ufficiale sottoposto a Consiglio non si presenta, se ne fa menzione nel verbale, a norma e secondo i casi di cui all'art. 86 del regio decreto. . . . . .

(2) Se l'ufficiale sottoposto a Consiglio non ha scelto alcun ufficiale assistente, o se questi è impedito, se ne fa cenno nel verbale e secondo i casi di cui all'art. 86 del regio decreto. . . . . .

(3) Se si verifica il caso di cui all'art. 87 del regio decreto. . . . . se ne fa menzione nel verbale.

Terminata questa lettura, il presidente ha interrogato l'ufficiale sottoposto a Consiglio sul fatto che gli è ascritto, ed egli ha risposto che (4) . . . . . .

Dopo interrogato l'ufficiale sottoposto a Consiglio, il presidente ha fatto introdurre nella sala, successivamente e separatamente, le sottonominate persone chiamate a deporre avanti al Consiglio, avvertendo i membri del Consiglio, l'ufficiale signor . . . . . che vi è sottoposto, e l'ufficiale assistente signor . . . . . che essi potranno chiedere a tali persone gli schiarimenti che ritengano necessari ma soltanto per organo del presidente.

Il signor (5) . . . . . così interrogato, ha dichiarato: . . . . . (6).

Dopo ciascuna deposizione il presidente ha domandato all'ufficiale sottoposto a consiglio se avesse da fare osservazioni, ed egli ha risposto (7). . . . . .

Ultimato l'esame delle persone chiamate a deporre, il presidente le ha fatte ritirare in una sala vicina e ha dato facoltà all'ufficiale assistente di esporre le ragioni a difesa dell'ufficiale sottoposto a Consiglio; il quale ha poscia avuto per ultimo la parola (8).

Dopo ciò il presidente ha dichiarato terminata la discussione ed ha fatto ritirare l'ufficiale sottoposto a Consiglio e l'ufficiale che lo ha assistito.

Immediatamente il presidente, senza accennare ai risultati della discussione, ha proposto al Consiglio la questione seguente:

« . . . . . ».

Ciascun membro ha votato allo scrutinio segreto, deponendo nell'urna una delle due pallottole che ha ricevuto a questo effetto, sull'una delle quali è scritto *Si* e sull'altra *No*.

Compiuta la votazione, il presidente, alla presenza di tutti i membri del Consiglio, ha fatto lo spoglio dei voti, che ha presentato il seguente risultato:

*Si* (ovvero *No*), ecc., all'unanimità (ovvero alla maggioranza di. . . voti contro . . .) sulla prima questione;

---

(4) Riferisce la discolpa dell'ufficiale. Se si verifica il caso di cui all'art. 88 del regio decreto. . . . . ne farà menzione nel verbale.

(5) Riportare il cognome, il nome e la qualità della persona che ha deposto.

(6) E così di seguito per tutte le persone che hanno deposto. La deposizione dev'essere riportata in termini concisi ma in modo completo quanto alla sostanza.

(7) Enunciare la risposta data dall'ufficiale a ciascuna deposizione.

(8) Delle ragioni esposte a difesa, sia dall'uno che dall'altro ufficiale, deve farsi cenno nel verbale secondo le norme stabilite dall'art. 90 del regio decreto. . . . . .

*Si* (ovvero *No*), ecc., sulla seconda questione (9).

Indi il presidente ha scritto il risultato della votazione a margine delle questioni votate, e ha dichiarato che, a parere del Consiglio, il signor. . . . . si trova (o non si trova) nel caso di. . . . . .

Fatta questa dichiarazione il presidente ha sciolto il Consiglio.

Fatto a . . . . . .

Firme:

. . . . . .
. . . . . .
. . . . . .
. . . . . .
. . . . . .
. . . . . .
. . . . . .

(9) E così di seguito per le altre questioni qualora sulle precedenti questioni il verdetto fosse stato negativo.

# INDICE

## PARTE PRIMA

**Degli ufficiali in servizio attivo permanente.**


TITOLO I. — Del grado (art. 1-9).
TITOLO II. — Dell'impiego:
CAPO I. — Del servizio effettivo (art. 10).
CAPO II. — Della disponibilità (art 11).
CAPO III. — Della aspettativa:
§ 1. — Nozione e cause della aspettativa (art. 12).
§ 2. — Aspettativa per riduzione di quadri e per ritorno da prigionia di guerra (art. 13).
§ 3. — Aspettativa per infermità temporanee provenienti o non da causa di servizio (art. 14-20)
§ 4. — Aspettativa per motivi speciali (art. 21-23).
§ 5. — Aspettativa per sospensione dall'impiego (art. 24-29).
§ 6. — Disposizioni comuni alle varie aspettative (art. 30-31).
CAPO IV. — Della dispensa dal servizio attivo permanente (art.32-35).
TITOLO III. — Del Consiglio di disciplina:
CAPO I. — Della convocazione del Consiglio:
§ 1. — Disposizioni per il regio esercito (art. 36-39).
§ 2. — Disposizioni per la regia marina (art. 40-43).
§ 3. — Disposizioni comuni al regio esercito e alla regia marina (art. 44-45).
CAPO II. — Della composizione del Consiglio:
§ 1. — Composizione del Consiglio per gli ufficiali inferiori e superiori del regio esercito (art. 46-58).
§ 2. — Composizione del Consiglio per gli ufficiali generali (art. 59-62).
§ 3. — Composizione del Consiglio per gli ufficiali inferiori e superiori della regia marina (art. 63-72).
§ 4. — Composizione del Consiglio per gli ufficiali ammiragli e gradi corrispondenti (art. 73-76).
§ 5. — Disposizioni comuni al regio esercito e alla regia marina (art. 77).
CAPO III. — Della procedura del Consiglio:
§ 1. — Atti preliminari (art. 78-85).
§ 2. — Discussione (art. 86-91).
§ 3. — Deliberazione (art. 92-97).

## PARTE SECONDA

### Degli ufficiali in congedo.

TITOLO I. — Del grado (art. 98).
TITOLO II. — Dell'impiego (art. 99-102).
TITOLO III. — Del Consiglio di disciplina (art. 103).
DISPOSIZIONI TRANSITORIE (art. 104-105).

---

VERBALE DELLA SEDUTA DEL CONSIGLIO DI DISCIPLINA.

Visto, d'ordine di Sua Maestà:

*Il Ministro della guerra*
P. SPINGARDI.

*Il Ministro della marina*
LEONARDI-CATTOLICA.

Prezzo della presente dispensa L. **0.35**

(1774) Roma 1912 — Tip. E. Voghera.

MINISTERO DELLA GUERRA

# GIORNALE MILITARE UFFICIALE

DISPENSA 38ª — 1912 — 21 agosto

1912 AGOSTO 20 - N. 391. — SCUOLE MILITARI. — Ammissione di nuovi allievi alla scuola militare ed all'accademia militare. *Pag.* 1167

CIRCOLARE N. **391.** — SCUOLE MILITARI. — **Ammissione di nuovi allievi alla scuola militare ed all'accademia militare.** — (Segretariato generale). — 20 agosto 1912.

1. Sono chiamati all'ammissione al 1° corso della scuola militare gli allievi licenziati dai collegi militari e gli altri giovani, provenienti dagli istituti civili, nominati negli specchi *A* e *B*, che parteciparono al concorso di cui alla circolare n. 145 del 4 aprile c. a.

2. Sono chiamati all'ammissione al 1° corso dell'accademia militare gli allievi licenziati dai collegi militari, e gli altri giovani provenienti dagli istituti tecnici (sezione fisico-matematica) e dai licei, nominati nello specchio *C*, i quali parteciparono al concorso di cui sopra.

3. Nello specchio *C* sono elencati per ordine di graduatoria i giovani meglio classificati fra quelli risultati in soprannumero ai posti da conferirsi per l'accademia militare. Essi sono lasciati a disposizione di detto istituto per coprire quei posti che si rendessero eventualmente vacanti per eliminazioni degli iscritti nello specchio *C*. Il comando dell' accademia per la loro chiamata si rivolgerà direttamente ai distretti o ai collegi militari di provenienza, i quali ne avvertiranno telegraficamente gli interessati e disporranno per il loro invio all'accademia.

4. Gli ammittendi alla scuola militare si presenteranno al comando di quell'istituto nelle ore antimeridiane dei giorni sottoindicati e nell'ordine seguente:

Il 1° settembre p. v., gli aspiranti all'arma di fanteria che

inoltrarono domanda per mezzo dei comandi di distretto compresi nella circoscrizione dei corpi d'armata I, II, III, IV, V e VI.

Il 2 settembre p. v., gli aspiranti all'arma di fanteria che inoltrarono domanda per mezzo dei comandi di distretto compresi nella circoscrizione dei corpi d'armata VII, VIII, IX, X, XI e XII.

Il 3 settembre p. v., gli aspiranti all'arma di fanteria provenienti dai collegi militari e dai militari sotto le armi, e *tutti* gli aspiranti all'arma di cavalleria compresi nello specchio *B*.

5. Gli ammittendi all'accademia iscritti nello specchio *C* si presenteranno al comando di quell'istituto nelle ore antimeridiane del 1° settembre p. v.

Quelli elencati nello specchio $C^1$ rimarranno in attesa della eventuale chiamata a senso del precedente n. 3.

6. L'ammissione rimane subordinata all'esito della seconda visita medica, che sarà passata presso il comando dei predetti istituti da apposite commissioni sanitarie.

A modificazione di quanto è disposto dal n. 25 comma 2° del regolamento d'ammissione (edizione 22 aprile 1903) tali commissioni sanitarie, anzichè da un ufficiale medico ispettore di sanità militare, dovranno essere presiedute dal direttore di sanità militare del rispettivo corpo d'armata, il quale dovrà essere sostituito, quale membro di detta commissione, da un ufficiale superiore medico dell'ospedale militare dipendente, da delegarsi dal comando del corpo d'armata.

Gli aspiranti dichiarati non idonei in tale visita potranno, ove ne facciano immediata richiesta ai comandi degli istituti interessati, essere sottoposti ad una visita definitiva presso l'ispettorato di sanità militare, al quale pertanto i comandi stessi trasmetteranno le relative domande, unendovi il verbale della visita eseguita e gli altri documenti che fossero del caso.

7. Per l'arma di cavalleria i posti disponibili saranno assegnati, secondo l'ordine d'iscrizione, agli aspiranti indicati nello specchio *B*. Quelli che risultino non idonei al servizio speciale dell'arma od in soprannumero potranno, ove lo chiedano, essere assegnati dal comando della scuola senz'altre all'arma di fanteria.

8. Gli aspiranti all'arma di cavalleria dovranno depositare nella cassa della scuola militare la somma di L. 2000 od un titolo di rendita al portatore per un capitale equivalente entro il termine che verrà indicato dal comando della scuola.

9. A norma del regolamento pei trasporti militari sulle ferrovie gli ammittendi hanno diritto al trasporto a tariffa militare sulle linee ferroviarie esercitate dallo Stato nonchè sulle ferrovie secondarie menzionate in detto regolamento, pel viaggio che debbono compiere per recarsi all'accademia od alla scuola ed eventualmente per far ritorno in residenza quando non venissero definitivamente ammessi. Essi possono viaggiare in 2ª o 3ª classe con tutti i treni che ammettano viaggiatori a tariffa militare. Nei viaggi sul mare i predetti ammittendi hanno diritto al trasporto a tariffa militare in qualunque classe.

Per ottenere l'applicazione della tariffa militare nei viaggi sulle ferrovie e sul mare, deve prodursi la richiesta mod. *B* che verrà rilasciata dal comando del distretto militare per mezzo del quale i giovani inoltrarono la domanda di ammissione. Come documento di identificazione personale, servirà l'avviso di ammissione all'accademia od alla scuola, e per l'eventuale ritorno una dichiarazione del comando dello stesso istituto, comprovante che il giovine non vi fu ammesso.

10. Tutti i giovani chiamati all'ammissione avranno diritto a mezza pensione gratuita per merito personale che conserveranno anche nell'anno successivo, qualora ottengano la promozione al corso superiore nella 1ª sessione di esame.

La concessione dell'altra mezza pensione gratuita per benemerenza di famiglia per coloro che si trovano nelle condizioni volute per ottenere tale beneficio, risulta dagli specchi annessi alla presente circolare.

11. Delle suespresse disposizioni, come pure delle concessioni di mezze pensioni gratuite indicate negli specchi, dovrà essere d'urgenza dato avviso personale: agli allievi dei collegi militari, dai rispettivi comandi; agli altri, dai comandi di distretto o di corpo che ne inoltrarono le domande di ammissione al concorso.

Nel fare ai singoli interessati le comunicazioni che li riguardano, i comandi di distretto o di corpo dovranno pure avvertirli che non saranno accettati nell'istituto se non verseranno subito l'importo dell'assegno di 1° corredo e la somma dovuta, secondo il regolamento per le ammissioni ai collegi, alla scuola ed all'accademia militare come quota trimestrale anticipata per pensione e per manutenzione e rinnovazione del corredo, fatta deduzione della quota di pensione corrispondente alla mezza pensione gratuita ottenuta.

12. I documenti dei giovani che non furono compresi tra

gli ammittendi all'accademia od alla scuola militare verranno restituiti agli interessati pel tramite dei comandi di collegio, di distretto o di corpo che li avevano trasmessi al Ministero e verrà caso per caso indicato il motivo del non accoglimento dell'istanza.

13. Per norma degli interessati si avverte che il numero dei posti da conferirsi agli aspiranti alla scuola militare per l'arma di fanteria viene portato da 300 a 400, e quello dei posti per l'arma di cavalleria da 30 a 40. Il numero dei posti da conferirsi nell'accademia militare rimane invariato nella cifra di 125.

*Il Ministro* — P. SPINGARDI.

SPECCHIO A

## AMMITTENDI *alla scuola militare*

*che hanno chiesto l'assegnazione all'arma di fanteria.*

| Numero d'ordine | COGNOME E NOME | Collegio, distretto o corpo da cui pervenne la domanda | Mezza pensione gratuita per benemerenze di famiglia | *Annotazioni* |
|---|---|---|---|---|
| | **Giovani provenienti dai collegi militari.** | | | |
| 1 | Gallo Giovanni . . . . | Collegio Roma . . | » | |
| 2 | Pecori Augusto . . . | Id. Roma . . | » | |
| 3 | Paolucci Amilcare. . . | Id. Roma . . | » | |
| 4 | Potestà Mario . . . . | Id. Roma . . | » | |
| 5 | Sibilla Massiera Giulio . | Id. Roma . . | » | |
| 6 | Barone Giuseppe . . . | Id. Roma . . | » | |
| 7 | Fabre Giuseppe . . . | Id. Roma . . | » | |
| 8 | Lazzarini Umberto . . | Id. Napoli . | 1 | |
| 9 | Gloria Mario. . . . . | Id. Roma . . | 1 | |
| 10 | Scolari Gaetano . . . | Id. Roma . . | » | |
| 11 | Fucci Salvatore. . . . | Id. Napoli . . | » | |
| 12 | Paolini Francesco. . . | Id. Roma . . | » | |
| 13 | Broccoli Michele . . . | Id. Napoli . . | » | |
| 14 | Pizzi Enrico . . . . . | Id. Roma . . | 1 | |
| 15 | De Maria Renato . . . | Id. Napoli . . | » | |
| 16 | Celani Adone . . . . | Id. Roma . . | » | |
| 17 | Minghelli-Vaini Giuseppe | Id. Roma . . | » | |
| 18 | De Vita Luigi . . . . | Id. Napoli . . | » | |
| 19 | Barela Carlo . . . . | Id. Napoli . . | » | |

| Numero d'ordine | COGNOME E NOME | Collegio, distretto o corpo da cui pervenne la domanda | Mezza pensione gratuita per benemerenze di famiglia | *Annotazioni* |
|---|---|---|---|---|
| 20 | Croce Vittorio . . . . | Collegio Roma. . | » | |
| 21 | Mercolino Ermanno . . | Id. Napoli . . | » | |
| 22 | Mancini Udilio . . . . | Id. Roma . . | » | |
| 23 | Santulli Lorenzo . . . | Id. Napoli . . | 1 | |
| 24 | Mezzena Vezio . . . . | Id. Roma . . | 1 | |
| 25 | Carretto Pietro . . . . | Id. Roma . . | 1 | |
| 26 | Capece-Tomaselli Pietro | Id. Napoli . . | » | |
| 27 | Carbone Scipione . . . | Id. Napoli . . | » | |
| 28 | Chef Umberto . . . . | Id. Napoli . . | » | |
| 29 | Castelli Paolo Emilio . | Id. Roma . . | » | |
| 30 | Vassarotti Giuseppe . . | Id. Roma . . | » | |
| 31 | Cortese Federico . . . | Id. Roma . . | » | |
| 32 | Moro Gino . . . . . | Id. Roma . . | » | |
| 33 | Zacutti Achille . . . . | Id. Roma . . | » | |
| 34 | Montalto Mariano. . . | Id. Napoli . . | » | |
| 35 | Jannarone Nicola . . . | Id. Napoli . . | » | |
| 36 | Papa Massimiliano . . | Id. Roma. . . | » | |
| 37 | Lagorio Eugenio . . . | Id. Roma . . | » | |
| 38 | Puglia Gaetano. . . . | Id. Roma . . | » | |
| 39 | Conti Giulio . . . . . | Id. Napoli . . | » | |
| 40 | Angelini Ignazio . . . | Id. Roma . . | » | |
| | **Giovani provenienti da istituti civili.** | | | |
| | 1) *Licenziati con dispensa dall'esame in tutte le materie* (1). | | | |
| 41 | Alfieri Mario. . . . . | Distretto Ancona . | » | |
| 42 | Armandi Manfredo . . | Id. Napoli . . | » | |
| 43 | Barresi Salvatore. . . | Id. Siracusa . | » | |
| 44 | Barucchi Enrico . . . | Id. Torino . . | 1 | |

(1) Elencati per ordine alfabetico.

| Numero d'ordine | COGNOME E NOME | Collegio, distretto o corpo da cui pervenne la domanda | Mezza pensione gratuita per benemerenze di famiglia | Annotazioni |
|---|---|---|---|---|
| 45 | Bernardini Oronzo . . | Distretto Lecce . . | » | |
| 46 | Bianchi Gildo . . . . | Id. Alessand. | » | |
| 47 | Brocato Vincenzo . . | Id. Cefalù. . | » | |
| 48 | Brunelli Angelo . . . | Id. Ferrara . | 1 | |
| 49 | Capozzi Costantino . . | Id. Foggia . | 1 | |
| 50 | Charenn Luigi . . . . | Id. Pinerolo. | » | |
| 51 | Costanzi Mario. . . . | Id. Teramo . | » | |
| 52 | Cossu Luigino . . . | Id. Cagliari . | 1 | |
| 53 | Dabove Demetrio . . . | Id. Savona. . | » | |
| 54 | Foà Raffaele. . . . . | Id. Novara . | » | |
| 55 | Garro Francesco . . . | Id. Ascoli Pic. | 1 | |
| 56 | Laneri Mario . . . . | Id. Napoli . | 1 | |
| 57 | Luciano Celso . . . . | Id. Pinerolo. | » | |
| 58 | Magliano Emilio . . . | Id. Genova . | 1 | |
| 59 | Mezzo Angelo . . . . | Id Torino . . | » | |
| 60 | Mignano Paolo. . . . | Id. Brescia . | » | |
| 61 | Molli-Boffa Giulio . . . | Id. Torino . . | » | |
| 62 | Mutarello Carlo . . . | Id. Salerno . | » | |
| 63 | Nicolosi Angelo . . . | Id. Palermo . | » | |
| 64 | Pautassi Giuseppe . . | Id. Torino . . | » | |
| 65 | Parisi Antonino . . . | Id. Catania. . | » | |
| 66 | Piacquadio Antonio . . | Id. Benevento | » | |
| 67 | Pichi Giorgio . . . . | Id. Torino . . | » | |
| 68 | Pieri Piero . . . . . | Id. Belluno . | 1 | |
| 69 | Polizio Dante . . . . | Id. Roma . . | 1 | |
| 70 | Puntoni Lino . . . . | Id. Bologna . | 1 | |
| 71 | Quarantotti Renato . . | 52° fanteria . . | » | |
| 72 | Ranchetti Riccardo . . | Distretto Palermo . | » | |

| Numero d'ordine | COGNOME E NOME | Collegio, distretto o corpo da cui pervenne la domanda | Mezza pensione gratuita per benemerenze di famiglia | *Annotazioni* |
|---|---|---|---|---|
| 73 | Romairone Bartolomeo . | Distretto Genova . | » | |
| 74 | Rosso Ubaldino . . . | Id. Bologna . | 1 | |
| 75 | Rostirolla Carlo . . . | Id. Ancona . | » | |
| 76 | Schiavotti Ulderico . . | Id. Chieti . . | » | |
| 77 | Segre Ugo . . . . . | Id. Torino . . | » | |
| 78 | Seraglia Alberto . . . | Id. Bologna . | 1 | |
| 79 | Stegher Italo . . . . | Id. Forlì . . | 1 | |
| 80 | Tonchia Ottavio . . . | Id. Verona . | 1 | |
| 81 | Travaglio Mario . . . | Id. Mondovì. | » | |
| 82 | Vaudano Michele . . . | Id. Gaeta . . | 1 | |
| | 1) *Licenziati in un'unica sessione d'esami* (1) | | | |
| 83 | Acerbo Vincenzo . . . | Distretto Caserta. . | 1 | |
| 84 | Agosteo Luigi . . . . | Id. Pavia. . | » | |
| 85 | Aichino Attilio . . . . | Id. Mondovì. | » | |
| 86 | Amatrudi Vittorio. . . | 15° fanteria. . . . . | » | |
| 87 | Angelini Giuseppe . . | Distretto Catanzaro | » | |
| 88 | Assisi Mario . . . . | id. Roma . . | 1 | |
| 89 | Astorri Guido . . . . | Id. Piacenza. | 1 | |
| 90 | Bagna Pier Giuseppe . | Id. Cuneo . . | 1 | |
| 91 | Balboni Mario . . . . | Id. Ferrara . | 1 | |
| 92 | Barba Guido . . . . | Id. Campob. | 1 | |
| 93 | Barbacini Athos . . . | Id. Parma . . | » | |
| 94 | Barbaria Domenico . . | Id. Savona . | » | |
| 95 | Barbero Pietro. . . . | Id. Torino . . | » | |
| 96 | Bardi Amilcare . . . | Id. Torino . . | 1 | |
| 97 | Basso Matteo . . . . | Id. Mondovì. | » | |
| 98 | Beisone Eugenio . . . | Id. Torino . . | » | |

(1) Elencati per ordine alfabetico.

| Numero d'ordine | COGNOME E NOME | Collegio, distretto o corpo da cui pervenne la domanda | Mezza pensione gratuita per benemerenze di famiglia | *Annotazioni* |
|---|---|---|---|---|
| 99 | Bellone Umberto . . . | Distretto Torino . . | » | |
| 100 | Berardi Renato . . . | Id. Messina . | 1 | |
| 101 | Bernardini Pietro . . . | Id. Roma . . | » | |
| 102 | Berrettini Umberto . . | Id. Roma . . | 1 | |
| 103 | Bertotti Mario . . . . | Id. Alessand. | 1 | |
| 104 | Bianchi Giuseppe . . . | Id. Verona . | 1 | |
| 105 | Bianchini Vittorio . . | Id. Frosinone | 1 | |
| 106 | Biancoli Mario . . . . | Id. Firenze . | 1 | |
| 107 | Bicci Raffaele . . . . | Id. Barletta . | » | |
| 108 | Bocchi Roberto . . . | id. Firenze . | » | |
| 109 | Bogliaccino Orazio . . | Id. Catanzaro | » | |
| 110 | Bonardi Eugenio . . . | Id. Torino . . | » | |
| 111 | Bonfatti Luigi . . . . | Id. Modena . | 1 | |
| 112 | Bonola Augusto . . . | Id. Brescia . | 1 | |
| 113 | Bordiga Pietro Paolo . | Id. Cuneo . . | » | |
| 114 | Borelli Italo . . . . . | Id. Casale . . | » | |
| 115 | Bovone Angelo . . . . | Id. Voghera. | » | |
| 116 | Bova Renato . . . . | Id. Napoli . . | 1 | |
| 117 | Bragantini Antonio . . | Id. Verona . | » | |
| 118 | Bresciani Luigi . . . | Id. Brescia . | » | |
| 119 | Broccoli Umberto . . | Id. Napoli . . | » | |
| 120 | Brunetti Guido . . . . | Id. Cuneo . . | » | |
| 121 | Bruno Attilio . . . . | Id. Torino . . | » | |
| 122 | Brustia Giuseppe . . . | Id. Pavia . . | » | |
| 123 | Bruzzione Alerico . . | Id. Mondovì. | » | |
| 124 | Bucciarelli Serafino . . | Id. Frosinone | » | |
| 125 | Buccini Erberto . . . | Id. Campob. | » | |

| Numero d'ordine | COGNOME E NOME | Collegio, distretto o corpo da cui pervenne la domanda | Mezza pensione gratuita per benemerenze di famiglia | *Annotazioni* |
|---|---|---|---|---|
| 126 | Caffaro Ettore . . . . | Distretto Reggio C. | » | |
| 127 | Caliguri Francesco Saverio . . . . . | Id. Ravenna. | » | |
| 128 | Calvino Vincenzo . . . | Id. Napoli . . | » | |
| 129 | Camussi Giuseppe . . | Id. Torino . . | » | |
| 130 | Cantando Giustino . . | Id. Campob. | » | |
| 131 | Capitani Renato . . . | Id. Modena . | » | |
| 132 | Carecchio Attilio . . . | Id. Ivrea. . . | » | |
| 133 | Caselli Nicolao . . . . | Id. Pinerolo . | » | |
| 134 | Caretto Aminto . . . | Id. Vercelli . | » | |
| 135 | Carrozzi Giovanni . | Id. Novara . | » | |
| 136 | Casetti Fedele . . . . | Id. Varese. . | » | |
| 137 | Cassulo Pietro . . . . | Id. Voghera. | » | |
| 138 | Cavallero Mario . . . | Id. Treviso . | 1 | |
| 139 | Cavazzoni Giacomo . . | Id. Reggio E. | » | |
| 140 | Cavazzuti Gaetano . . | Id. Modena . | » | |
| 141 | Celi Roberto . . . . | Id. Bari . . . | 1 | |
| 142 | Celloni Mario . . . . | Id. Cuneo . . | 1 | |
| 143 | Cerrato Domenico . . | Id. Torino . . | » | |
| 144 | Chiampo Mario . . . | Id. Mondovì . | » | |
| 145 | Chibbaro Mario . . . | Id. Cuneo . . | 1 | |
| 146 | Cimino Gesualdo . . . | Id. Napoli . . | » | |
| 147 | Cirelli Alberto . . . . | Id. Benevento | » | |
| 148 | Clementi Antonio . . . | Id. Roma . . | » | |
| 149 | Cocco Antonio . . . . | Id. Padova . . | 1 | |
| 150 | Colpani Gustavo . . . | Id. Novara . . | » | |
| 151 | Corner Stefano . . . . | Id. Reggio E. | 1 | |
| 152 | Corradi Egidio . . . . | Id. Cremona. | » | |

| Numero d'ordine | COGNOME E NOME | Collegio, distretto o corpo da cui pervenne la domanda | Mezza pensione gratuita per benemerenza di famiglia | *Annotazioni* |
|---|---|---|---|---|
| 153 | Correra Franc. Saverio | Distretto Caserta . | » | |
| 154 | Crapanzano Salvatore . | Id. Girgenti . | » | |
| 155 | Cremonese Alessandro . | Id. Macerata | » | |
| 156 | Cusmano Giuseppe . . | Id. Forlì . . . | 1 | |
| 157 | D'Agata Gaetano . . . | Comando regia guardie di finanza . . . | » | |
| 158 | Dalmasso Giacomo . . | Distretto Cuneo . . | » | |
| 159 | Dal Negro Pier Luigi. . | Id. Mondovì. | 1 | |
| 160 | Damiani Raffaele . . . | Id. Brescia. . | » | |
| 161 | De Juliis Pasquale . . | Id. Benevento | » | |
| 162 | De Lorenzis Ugo . . . | Id. Siena. . . | » | |
| 163 | De Luca Filomeno . . | Id. Caserta . | 1 | |
| 164 | De Paola Mario . . . | Id. Napoli . . | » | |
| 165 | De Santis Franc. Paolo . | Id. Foggia . | » | |
| 166 | Di Cristina Niccolò . . | Id. Palermo. | » | |
| 167 | Eula Edoardo . . . . | Id. Cuneo. . . | 1 | |
| 168 | Fabi Enrico . . . . . | Id. Ancona . | 1 | |
| 169 | Fabiani Carlo . . . . | Id. Avellino . | » | |
| 170 | Fantoni Euclide . . . | Id. Roma . . | » | |
| 171 | Ferrari Fernando. . . | Id. Regg. Emil. | » | |
| 172 | Ferrè Teresio . . . . | Id. Torino. . | 1 | |
| 173 | Ferrero Antonio . . . | Id. Pinerolo. | » | |
| 174 | Folegatti Giulio. . . . | Id. Rovigo. . | » | |
| 175 | Franciosini Luigi . . . | Id. Pinerolo. | 1 | |
| 176 | Fratta Mario . . . . | Id. Piacenza. | 1 | |
| 177 | Frevola Raffaele . . . | Id. Napoli . . | » | |
| 178 | Gaipa Adolfo. . . . . | Id. Palermo. | 1 | |

| Numero d'ordine | COGNOME E NOME | Collegio, distretto o corpo da cui pervenne la domanda | Mezza pensione gratuita per benemerenze di famiglia | *Annotazioni* |
|---|---|---|---|---|
| 179 | Gallazzi Alessandro . . | Distretto Mantova . | » | |
| 180 | Galli Angelo . . . . . | Id. Roma . . | » | |
| 181 | Gallico Guido . . . . | Id. Genova . . | 1 | |
| 182 | Gariglio Diego . . . . | Id. Torino . . | » | |
| 183 | Garofalo Vincenzo . . | id. Palermo . | » | |
| 184 | Gatti Eugenio . . . . | Id. Torino . . | » | |
| 185 | Gentile Nicola . . . . | Id. Bari . . | » | |
| 186 | Ghirardi Giuseppe . . . | Id. Padova . | » | |
| 187 | Giannotti Mario . . . | Id. Bari . . . | 1 | |
| 188 | Gino Luigi. . . . . | Id. Mondovì . | » | |
| 189 | Gioia Flavio . . . . . | Id. Napoli . . | » | |
| 190 | Giorgi Giuseppe . . . | Id. Alessandr. | » | |
| 191 | Gola Ugo . . . . . | Id. Voghera . | 1 | |
| 192 | Gravina Pellegrino . . | Id. Avellino . | » | |
| 193 | Grosso Pietro . . . . | Id. Genova . | » | |
| 194 | Guadagnini Mario. . . | Id. Venezia . | 1 | |
| 195 | Guasconi Aldo . . . . | Id. Livorno . | » | |
| 196 | Gullo Rocco . . . . . | Id. Palermo . | » | |
| 197 | Laera Alfonso . . . . | Id. Milano . . | 1 | |
| 198 | Landi Giuseppe. . . . | Id. Arezzo . . | » | |
| 199 | Lanfranco Luigi . . | Id. Torino . . | 1 | |
| 200 | Lannutti Sebastiano . . | Id. Chieti . . . | » | |
| 201 | Laudati Antonio . . . | Id. Bari . . . | » | |
| 202 | Lega Vittorio . . . . | Id. Ravenna . | 1 | |
| 203 | Lelli Alfredo. . . . . | Id. Roma . . | » | |
| 204 | Leonetti Vincenzo . . | 17° fanteria . . . . . | 1 | |
| 205 | Lerda Giuseppe. . . . | Distretto Mondovì . | » | |

| Numero d'ordine | COGNOME E NOME | Collegio, distretto o corpo da cui pervenne la domanda | Mezza pensione gratuita per benemerenze di famiglia | *Annotazioni* |
|---|---|---|---|---|
| 206 | Levi Giulio . . . . . | Distretto Rovigo. . | » | |
| 207 | Levi Mario . . . . . | Id. Roma . . | 1 | |
| 208 | Loasses Mario . . . . | Id. Napoli . . | 1 | |
| 209 | Lodati Roberto. . . . | Id. Caserta . | » | |
| 210 | Lorusso Giuseppe. . . | Id. Barletta . | 1 | |
| 211 | Lubelli Luigi. . . . . | Id. Napoli . . | » | |
| 212 | Maccagno Giovanni . . | Id. Cuneo . . | 1 | |
| 213 | Maiellaro Geremia. . . | Id. Roma . . | » | |
| 214 | Mainardi Luigi. . . . | Id. Savona. . | » | |
| 215 | Maineri Giovanni . . . | Id Savona. . | » | |
| 216 | Malaspina Umberto . . | Id. Piacenza. | » | |
| 217 | Maltese Giuseppe. . . | Id. Siracusa. | » | |
| 218 | Malvani Mario . . . . | Id. Aquila . . | » | |
| 219 | Manca Ernesto. . . . | Id. Sassari. . | 1 | |
| 220 | Manfredi Felice . . . | Id. Mondovì. | » | |
| 221 | Manfredini Umberto. . | Id. Verona. . | 1 | |
| 222 | Manzone Giovanni . . | Id. Mondovi. | 1 | |
| 223 | Marcias Ernesto . . . | Id. Cagliari . | 1 | |
| 224 | Marchini Angelo . . . | Id. Torino . . | 1 | |
| 225 | Mariani Francesco . . | Id. Arezzo . . | » | |
| 226 | Marioni Nazzareno . . | Id. Forlì . . . | » | |
| 227 | Massobrio Giov Battista | Id. Alessandr. | » | |
| 228 | Medi Goffredo . . . . | Id. Ancona . | » | |
| 229 | Meloni Luigi . . . . | Id. Cagliari . | | |
| 230 | Minervini Giulio. . . . | Id. Caserta . | » | |
| 231 | Moccia Giuseppe . . | Id. Palermo. | | |
| 232 | Moggio Teodoro . . . | Id. Bologna . | | |

| Numero d'ordine | COGNOME E NOME | Collegio, distretto o corpo da cui pervenne la domanda | Mezza pensione gratuita per benemerenze di famiglia | Annotazioni |
|---|---|---|---|---|
| 233 | Mondino Antonio . . . | Distretto Cuneo . . | 1 | |
| 234 | Morisciano Gregorio. . | Id. Catanzaro | » | |
| 235 | Moro Emanuele . . . | Id. Savona . . | » | |
| 236 | Murè Luigi . . . . . | Id. Siracusa. | » | |
| 237 | Negri Mario . . . . . | Id. Piacenza. | » | |
| 238 | Nigra Giuseppe. . . . | Id. Sassari. . | » | |
| 239 | Odella Carlo . . . . . | Id. Casale . . | 1 | |
| 240 | Oletta Luigi . . . . . | Id. Casale . . | » | |
| 241 | Olivero Carlo . . . . | Id. Cuneo . . | » | |
| 242 | Olivero Francesco Umberto. . . . . | Id. Cuneo . . | 1 | |
| 243 | Oppizzi Mario . . . . | Id. Milano. . | » | |
| 244 | Orrù Giorgio . . . . | Id. Cagliari . | » | |
| 245 | Padovani Gino . . . . | Id Treviso . | » | |
| 246 | Pagoni Giuseppe . . . | Id. Bari . . . | » | |
| 247 | Pallotta Eraldo. . . . | Id. Ancona . | » | |
| 248 | Passerini Giulio . . . | Id. Firenze . | 1 | |
| 249 | Petrella Vincenzo . . . | Id. Campob. . | » | |
| 250 | Pezziardi-Micca Ignazio | Id. Pinerolo. | » | |
| 251 | Pino Enrico . . . . . | Id. Mondovì. | 1 | |
| 252 | Pintaldi Santo . . . . | Id. Siracusa. | » | |
| 253 | Poletti Mario . . . . | Id. Pavia . . | 1 | |
| 254 | Pollano Gabriele . . . | Id. Gaeta . . | » | |
| 255 | Prarolan Ugo . . . . | Id. Vicenza . | 1 | |
| 256 | Presti Ottavio . . . . | Id. Verona . | 1 | |
| 257 | Pucci Alfredo . . . . | Id. Lucca . . | » | |
| 258 | Quadri Francesco. . . | Id. Milano. . | » | |
| 259 | Raschi Enrico . . . . | Id. Parma. . | » | |
| 260 | Regé Ennio . . . . . | Id. Milano. . | » | |

| Numero d'ordine | COGNOME E NOME | Collegio, distretto o corpo da cui pervenne la domanda | Mezza pensione gratuita per benemerenze di famiglia | Annotazioni |
|---|---|---|---|---|
| 261 | Remagni Biante . . . | Distretto Verona. . | » | |
| 262 | Reynaud Carlo. . . . | Id. Pinerolo. | 1 | |
| 263 | Romanelli Francesco . | Id. Roma . . | » | |
| 264 | Rossi Francesco . . . | Id. Bologna . | 1 | |
| 265 | Rossi Luigi . . . . . | Id. Napoli . . | » | |
| 266 | Russo Cosimo . . . . | Id. Messina . | » | |
| 267 | Sabelli Vincenzo . . . | Id. Teramo . | » | |
| 268 | Sacchetti Renzo . . . | Id. Orvieto . | » | |
| 269 | Sagnato Antonio . . . | Id. Savona. . | » | |
| 270 | Salerno Giovanni Battista . . . . . | Id. Napoli . . | 1 | |
| 271 | Scalamandrè Giuseppe . | Id. Caserta . | » | |
| 272 | Scaglione Umberto . . | Id. Catania . | 1 | |
| 273 | Scarlatti Enrico . . . | Id. Roma . . | 1 | |
| 274 | Schiavo Giovanni . . . | 8° bersaglieri . . . . | 1 | |
| 275 | Sega Remo . . . . . | Distretto Verona. . | 1 | |
| 276 | Seghini Giovanni . . . | Id. Piacenza. | » | |
| 277 | Sigismondi Goffredo . . | Id. Chieti . . | » | |
| 278 | Simoni Gino . . . . . | Id. Livorno . | » | |
| 279 | Sirchia Salvatore . . . | Id. Palermo. | 1 | |
| 280 | Sisto Giacomo . . . . | Id. Campag. | 1 | |
| 281 | Sotti Luigi . . . . . | Id. Casale . . | » | |
| 282 | Spata Giuseppe . . . | Id. Catania . | » | |
| 283 | Taffiorelli Tommaso. . | Id. Roma . . | » | |
| 284 | Tamburello Arturo . . | Id. Palermo. | 1 | |
| 285 | Tantillo Pietro . . . . | Id. Roma . . | » | |
| 286 | Timossi Lelio . . . . | Id. Firenze . | 1 | |
| 287 | Tomaselli Enrico . . . | Id. Salerno. . | 1 | |

| Numero d'ordine | COGNOME E NOME | Collegio, distretto o corpo da cui pervenne la domanda | Mezza pensione gratuita per benemerenze di famiglia | *Annotazioni* |
|---|---|---|---|---|
| 288 | Torre Luigi . . . . . | Distretto Alessand. | » | |
| 289 | Travaglianti Salvatore . | Id. Catania. . | » | |
| 290 | Trevisani Emilio . . . | Id. Avellino. | » | |
| 291 | Trivioli Antonio . . . | Id. Piacenza. | » | |
| 292 | Uberti Amedeo. . . . | Id. Verona. . | » | |
| 293 | Vallauri Valerio . . | Id. Torino. . | » | |
| 294 | Valsecchi Giuseppe . . | Id. Siena . . | 1 | |
| 295 | Vandelli Renzo. . . . | Ie. Macerata. | » | |
| 296 | Verna Gildo. . . . . | Id. Livorno . | 1 | |
| 297 | Vesin Claudio . . . . | Id. Torino. . | 1 | |
| 298 | Vicinanza Vincenzo . . | Id. Salerno . | » | |
| 299 | Vinaj Alberto . . . . | Id. Napoli . . | 1 | |
| 300 | Vincitorio Vittorio . . | Id. Napoli . . | 1 | |
| 301 | Vitale Ernesto . . . . | Id. Avellino. | » | |
| 302 | Vitale Salvatore . . . | Id. Mondovì. | » | |
| 303 | Vitullo Aldo . . . . . | Id. Macerata | 1 | |
| 304 | Volpe Giuseppe. . . . | Id. Macerata | 1 | |
| 305 | Volpe Vito . . . . . | Id. Macerata | 1 | |
| 306 | Zambone Arrigo . . . | Id. Bologna . | » | |
| 307 | Zamboni Attilio. . . . | Id. Perugia . | » | |
| 308 | Zanetti Francesco. . . | Id. Brescia . | 1 | |
| 309 | Zuccone Ettore. . . . | Id. Casale . . | » | |

| Numero d'ordine | COGNOME E NOME | Collegio, distretto o corpo da cui pervenne la domanda | Mezza pensione gratuita per benemerenze di famiglia | *Annotazioni* |
|---|---|---|---|---|
| | 3) *Licenziati in diverse sessioni di esami* (1) | | | |
| 310 | Acuto Giovanni . . . | Distretto Casale. . | » | |
| 311 | Allietta Giovanni . . . | Id. Cuneo . . | 1 | |
| 312 | Amato Sebastiano. . . | Id. Siracusa. | » | |
| 313 | Atella Carlo. . . . . | Id. Cosenza . | » | |
| 314 | Baglini Delio . . . . | Id. Lucca. . | 1 | |
| 315 | Ballaira Bartolomeo . . | Id. Mondovì. | » | |
| 316 | Barrella Gaetano . . . | Id. Salerno . | 1 | |
| 317 | Barone Vincenzo . . . | Id. Palermo. | » | |
| 318 | Battista Giulio . . . . | Id. Napoli . . | 1 | |
| 319 | Bauchiero Lodovico . . | Id. Cuneo. . | 1 | |
| 320 | Bellabarba Gino . . . . | Id. Bologna . | 1 | |
| 321 | Bergonzi Pietro. . . . | Id. Milano . | » | |
| 322 | Bernini Ernesto . . . | Id. Torino. . | » | |
| 323 | Bianco Giuseppe . . . | 93° fanteria . . . . . | » | |
| 324 | Boero Filippo . . . . | Distretto Torino . . | 1 | |
| 325 | Bonanno Nicolino . . . | Direzione commiss. VIII corpo d'arm. | » | |
| 326 | Bottini Armando . . . | Distretto Alessand. | » | |
| 327 | Bramardi Luigi. . . . | Id. Cuneo. . | » | |
| 328 | Bua Giammaria. . . . | Id. Sassari. . | 1 | |
| 329 | Butazzi Angiolo . . . | Id. Livorno . | » | |
| 330 | Cacciatore Tommaso . . | Id. Roma. . . | 1 | |

(1) Elencati per ordine alfabetico.

| Numero d'ordine | COGNOME E NOME | Collegio, distretto o corpo da cui pervenne la domanda | Mezza pensione gratuita per benemerenze di famiglia | *Annotazioni* |
|---|---|---|---|---|
| 331 | Calvetti Anselmo . . . | Distretto Ravenna. | » | |
| 332 | Carbone Carlo . . . . | Comando regia guardi finanza . . . . . | » | |
| 333 | Carpitella Giuseppe . . | Distretto Trapani . | » | |
| 334 | Caruso Domenico. . . | Id. Cosenza. | » | |
| 335 | Catardi Raffaele . . . | Id. Sassari . | » | |
| 336 | Cesaris Angelo . . . | Id. Pinerolo. | » | |
| 337 | Chimenti Giovanni . . | Id. Palermo. | 1 | |
| 338 | Ciampi Guido . . . . | 3° bersaglieri. . . . | » | |
| 339 | Cianciolo Emilio . . . | Distretto Foggia . | 1 | |
| 340 | Conti Enzo Luigi . . . | Id. Gaeta . . | » | |
| 341 | Cora Ugo. . . . . | Id. Torino. . | » | |
| 342 | Corrias Renato. . . . | Id. Cagliari . | » | |
| 343 | Crosio Giuseppe . . . | Id. Vercelli . | » | |
| 344 | Cutrì Bruno . . . . | Id. Caserta . | 1 | |
| 345 | De-Lis-Gigli Decio . . | Id. Chieti. . | » | |
| 346 | De Feo Giuseppe. . . | Id. Caserta . | 1 | |
| 347 | Demontis Vittorio. . . | Id. Sassari . | 1 | |
| 348 | De Simone Giuseppe. . | Id. Milano. . | » | |
| 349 | Dellacà Giuseppe . . . | Id. Voghera. | » | |
| 350 | Frasca Federico . . . | Id. Foggia . | » | |
| 351 | Faravelli Raffaele. . . | Id. Voghera. | » | |
| 352 | Ferrario Renato . . . | Id. Novara . | » | |
| 353 | Flick Giuseppe . . . . | Id. Torino. . | » | |
| 354 | Gabbrielli Gabriele . . | Id. Livorno . | 1 | |
| 355 | Gabrielli Michele . . . | Id. Foggia . | 1 | |
| 356 | Gallarotti Oreste . . . | Id. Novara . | 1 | |
| 357 | Garbellotto Giovanni . . | Id. Treviso . | » | |
| 358 | Gatti Raul . . . . . | Id. Bergamo. | » | |

| Numero d'ordine | COGNOME E NOME | Collegio, distretto o corpo da cui pervenne la domanda | Mezza pensione gratuita per benemerenze di famiglia | *Annotazioni* |
|---|---|---|---|---|
| 359 | Germano Luigi. . . . | Distretto Mondovì. | » | |
| 360 | Gigante Gaetano . . . | Id. Trapani . | » | |
| 361 | Goglia Giuseppe . . . | 81° fanteria . . . | 1 | |
| 362 | Gorgolini Pietro . . . | 42° id. . . . . | » | |
| 363 | Grassano Nicola . . . | Distretto Taranto . | » | |
| 364 | Grilli Michele . . . . | Id. Foggia . | » | |
| 365 | Grillo Antonio . . . . | Id. Palermo. | » | |
| 366 | Imoda Francesco . . . | Id. Torino . | » | |
| 367 | Lavigna Alberto . . . | Id. Benevento | » | |
| 368 | Lippa Gaetano . . . . | 80° fanteria . . . | » | |
| 369 | Lojacono Vitantonio . . | Distretto Bari . . | » | |
| 370 | Malenchini Guido . . . | Id. Lucca. . | 1 | |
| 371 | Malerba Agatino . . . | Id. Catania . | » | |
| 372 | Mancini Mario. . . . | 32° fanteria . . . | 1 | |
| 373 | Martinelli Alfonso. . . | Distretto Barletta . | » | |
| 374 | Martinelli Mario . . . | Id. Modena . | » | |
| 375 | Martines Giuseppe . . | Id. Siracusa . | » | |
| 376 | Mattirolo Leone . . . | Id. Torino . | 1 | |
| 377 | Micaletti Raffaele . . . | Id. Napoli . . | » | |
| 378 | Monge Mario . . . . | Id. Cuneo. . | » | |
| 379 | Morgante Giuseppe . . | 2° fanteria. . . . | » | |
| 380 | Mutarelli Erich. . . . | Distretto Benevento | » | |
| 381 | Naldoni Giovanni . . . | Id. Firenze . | » | |
| 382 | Nasi Giovanni . . . . | Id. Mondovì. | » | |
| 383 | Natali Ferdinando. . . | Id. Napoli . | 1 | |
| 384 | Nicola Giorgio . . . . | Id. Torino . | 1 | |
| 385 | Nuzzolesi Gennaro . . | Id. Barletta . | » | |
| 386 | Orlando Giuseppe . . . | Id. Palermo. | » | |

| Numero d'ordine | COGNOME E NOME | Collegio, distretto o corpo da cui pervenne la domanda | Mezza pensione gratuita per benemerenze di famiglia | *Annotazioni* |
|---|---|---|---|---|
| 387 | Palatini Gerolamo. . . | Distretto Padova . | » | |
| 388 | Palazzo Attilio . . . . | Id. Torino . | » | |
| 389 | Pannitti Alfonso . . . . | Id. Massa. . | » | |
| 390 | Parodi Emanuele . . . | Id. Savona . | » | |
| 391 | Parodini Vincenzo. . . | 90° fanteria . . . | » | |
| 392 | Passacantando Corrad. . | 70° id. . . . . | » | |
| 393 | Patroni Alfredo . . . . | 90° id. . . . . | » | |
| 394 | Pedoni Antonio. . . . | Distretto Roma . . . | 1 | |
| 395 | Perotti Lorenzo . . . | Id. Torino . | » | |
| 396 | Piccoli Aldo . . . . . | Id. Sacile. . | » | |
| 397 | Pisceria Eugenio . . . | Id. Torino . | 1 | |
| 398 | Pitone Luigi . . . . . | Id. Foggia . | » | |
| 399 | Ponte Giorgio . . . . | Id. Palermo. | 1 | |
| 400 | Principe Salvatore. . . | Id. Benevento | » | |
| 401 | Prunas Oliviero . . . . | Id. Cagliari . | » | |
| 402 | Radassao Vercingetorige | Id. Napoli . | » | |
| 403 | Raimondo Pietro . . . | Id. Milano . | » | |
| 404 | Rao-Torres Ugo . . . | Id Cagliari . | » | |
| 405 | Ricci Ezio Giuseppe . . | Id. Sassari . | » | |
| 406 | Righi Renato . . . . . | Id. Modena . | » | |
| 407 | Romeo Paolo . . . . . | Id. Napoli . . | 1 | |
| 408 | Rossi Ernesto . . . . | Id. Livorno . | 1 | |
| 409 | Rossi Sergio. . . . . | Id. Firenze . | » | |
| 410 | Ruffino Ugo . . . . . | Id. Torino . | » | |
| 411 | Ruggeri Filippo . . . | Id. Palermo . | » | |
| 412 | Sacramoso Leonello . . | 10° bersaglieri . . | » | |
| 413 | Salvati Giorgio . . . . . | Id. Napoli. . | » | |
| 414 | Savattone Lorenzo . . | Id. Savona . | » | |

| Numero d'ordine | COGNOME E NOME | Collegio, distretto o corpo da cui pervenne la domanda | Mezza pensione gratuita per benemerenze di famiglia | *Annotazioni* |
|---|---|---|---|---|
| 415 | Sbacchi Umberto . . . | Distretto Macerata | » | |
| 416 | Scagliotto Arturo . . . | Id. Torino . | » | |
| 417 | Scalfari Antonino . . . | Id. Catanzaro | » | |
| 418 | Schininà Silvestro. . . | Id. Siracusa . | » | |
| 419 | Scibelli Ettore . . . . | Id. Napoli . | 1 | |
| 420 | Sinopoli Umberto . . . | Id. Girgenti . | 1 | |
| 421 | Sisto Giovanni . . . . | Id. Sassari . | » | |
| 422 | Sonsini Italo . . . . . | Id. Aquila. . | » | |
| 423 | Sorbara Giuseppe. . . | 2° bersaglieri . . . | » | |
| 424 | Sorrentino Ugo. . . . | Distretto Napoli. . | 1 | |
| 425 | Spanò Edmondo . . . | Id. Milano . | » | |
| 426 | Spinelli Guido . . . . | Id. Napoli. . | » | |
| 427 | Spremolla Nicola . . . | Id. Avellino . | 1 | |
| 428 | Stampacchia Mario . . | Id. Genova . | 1 | |
| 429 | Tassone Giuseppe. . . | 81° fanteria . . . . . | » | |
| 430 | Trippitelli Giuseppe Antonio . . . . . | Distretto Sulmona . | » | |
| 431 | Vantadori Alfredo. . . | Id. Bologna . | » | |
| 432 | Verzone Eugenio . . . | Id. Vercelli . | 1 | |
| 433 | Zallio Vittorio . . . . | 92° fanteria . . . . . | 1 | |
| 434 | Zanetti Marino . . . . | Distretto Roma . . | » | |
| 435 | Zizzo Marco . . . . . | Id. Palermo . | 1 | |

SPECCHIO B

## AMMITTENDI *alla scuola militare che hanno chiesto l'assegnazione all'arma di cavalleria.*

| Numero d'ordine | COGNOME E NOME | Collegio, distretto o corpo da cui pervenne la domanda | Mezza pensione gratuita per benemerenze di famiglia | *Annotazioni* |
|---|---|---|---|---|
| | **Giovani provenienti dai collegi militari.** | | | |
| 1 | Fossombroni Enrico . . | Collegio Roma . . | » | |
| 2 | Notarbartolo Bernardo . | Id. Roma . . | » | |
| 3 | Bortini Enrico . . . . | Id. Roma . . | » | |
| 4 | Amoroso Nicola . . . | Id. Napoli . . | » | |
| 5 | Pizzolotto Tito . . . . | Id. Roma . . | 1 | |
| 6 | Maifreni Guido . . . . | Id. Roma . . | » | |
| 7 | Abbamonte Orazio . . | Id. Napoli . . | » | |
| 8 | Luzzi Achille . . . . | Id. Roma . . | » | |
| 9 | De Cadilhac Achille . . | Id. Roma . . | » | |
| 10 | Pastore Mario . . . . | Id. Napoli . . | » | |
| 11 | Pallavicini Luigi . . . | Id. Roma . . | 1 | |
| 12 | Vannutelli Guido . . . | Id. Roma . . | » | |
| 13 | Di Puccio Guido . . . | Id. Roma . . | » | |
| 14 | Masini Italo . . . . . | Id. Roma . . | 1 | |
| 15 | Palmieri Giovanni. . . | Id. Roma . . | 1 | |
| 16 | Rasponi Fabrizio . . . | Id. Roma . . | » | |
| | **Giovani provenienti da istituti civili.** | | | |
| | 1) *Dispensati in tutte le materie.* | | | |
| 17 | Lampertico Angelo . . | Distretto Vicenza . | » | |
| 18 | Borsarelli di Rifreddo Alfonso . . . . . | Id. Torino . . | 1 | |
| 19 | Costa di Polonghera Casimiro . . . . . | Id. Torino . . | » | |
| 20 | Bettoni-Cazzago Alessandro . . . . . | Lancieri di Montebello (8°) . . . . | » | |

| Numero d'ordine | COGNOME E NOME | Collegio, distretto o corpo da cui pervenne la domanda | Mezza pensione gratuita per benemerenze di famiglia | *Annotazioni* |
|---|---|---|---|---|
| | 2) *Licenziati in un'unica sessione d'esami.* | | | |
| 21 | Ricardi di Netro Federico . . . . . | Distretto Torino . . | » | |
| 22 | Cavalli Giuseppe . . . | Id. Bergamo | » | |
| 23 | Di Tocco Agostino . . | Id. Firenze. . | 1 | |
| 24 | Zibetti Giovanni . . . | Id. Novara . | » | |
| 25 | Curreno Giuseppe. . . | Id. Torino. . | » | |
| 26 | Formigli Francesco . . | Id. Firenze . | » | |
| 27 | Pezzillo Giuseppe. . . | Id. Napoli . . | 1 | |
| 28 | Brignone Filippo . . . | Id. Pinerolo. | » | |
| 29 | * Sirtori Gualtiero. . . | Id. Milano . . | » | |
| 30 | Marenesi Manlio . . . | Id. Padova. . | » | |
| 31 | Dolza Domenico . . . | Id. Vicenza . | » | |
| 32 | Da Zara Guido. . . . | Id. Padova. . | » | |
| 33 | Pasquale Raffaele. . . | Id. Campobass. | » | |
| 34 | Sugliano Antonio . . . | Id. Roma . . | » | |
| 35 | Clerico Augusto . . . | Id. Torino . . | » | |
| 36 | Cazzulino Leone . . . | Id. Casale . . | » | |
| 37 | Denaro Vincenzo . . . | Id. Palermo. | 1 | |
| 38 | Rampi Nicola . . . . | Id Pavia. . . | 1 | |
| 39 | Gerbino Angelo . . . | Id. Torino. . | 1 | |
| 40 | Nussi Alfredo . . . . | Id. Sacile . . | » | |
| 41 | Ubertis Albano Giovanni | Id. Casale . . | 1 | |
| 42 | De Vita Agostino. . . | Id. Beneven. | 1 | |
| 43 | Garolla Mario . . . . | Id. Napoli . . | » | |
| 44 | Bassi Giancarlo . . . | Id. Milano. . | 1 | |
| 45 | Reina Euplio . . . . | Id. Catania . | » | |
| 46 | Notarbartolo Giovanni . | Id. Palermo. | » | |
| 47 | Lombardi Alberto. . . | Id. Cuneo . . | » | |

| Numero d'ordine | COGNOME E NOME | Collegio, distretto o corpo da cui pervenne la domanda | Mezza pensione gratuita per benemerenze di famiglia | *Annotazioni* |
|---|---|---|---|---|
| 48 | D'Oria di Ciriè Tommaso | Distretto Pavia. . . | » | |
| 49 | Moschetti Ezio. . . . | Id. Torino. . | » | |
| 50 | Blanchetti Lanfranco . | Id. Torino . . | 1 | |

3) *Licenziati in diverse sessioni d'esami.*

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 51 | Ferrari-Ardicini Alfredo | Distretto Novara. . | » | |
| 52 | Stortiglione Luigi. . . | Id. Torino. . | 1 | |
| 53 | Volpe Giovanni. . . . | Id. Palermo. | » | |
| 54 | Medin Giovanni Battista | Id. Padova . | » | |
| 55 | Marchetti di Muriaglio Edoardo . . . . . | Id. Torino. . | » | |
| 56 | Germano Ilario. . . . | Id. Alessand. | » | |
| 57 | Cavalli Pasquale . . . | Id. Napoli . . | » | |
| 58 | Pallavicino Ferdinando. | Id. Roma . . | » | |
| 59 | Lombardi di Lomborgo Carlo. . . . . | Id. Torino. . | » | |
| 60 | Stefanucci Guido . . . | Id. Ascoli Pic. | » | |
| 61 | Vitale Salvatore . . . | Id. Avellino. | » | |
| 62 | Testa Ugo . . . . . | Id. Torino. . | » | |
| 63 | Gonella-Pacchiotti Agostino . . . . . | Id. Cuneo . . | 1 | |
| 64 | Zamorani Mario . . . | Lanc. di Mant. 25° | » | |
| 65 | Bocci Raul . . . . . | Distretto Ancona . | » | |
| 66 | Martelli Giuseppe. . . | Id. Firenze . | » | |
| 67 | Sergardi Lodovico. . . | Id. Siena. . . | » | |

SPECCHIO **C**.

## AMMITTENDI *all'accademia militare.*

| Numero d'ordine | COGNOME E NOME | Collegio, distretto o corpo da cui pervenne la domanda | Mezza pensione gratuita per benemerenze di famiglia | *Annotazioni* |
|---|---|---|---|---|
| | 1) *Licenziati con dispensa dall'esame in tutte le materie.* | | | |
| 1 | Amerio Francesco. . . | Collegio Roma . . | » | |
| 2 | Angeletti Luigi. . . . | Distretto Roma. . . | 1 | |
| 3 | Ascoli Arrigo . . . . | Id. Ancona . | » | |
| 4 | Albert Alessandro. . . | Id. Torino . . | » | |
| 5 | Adamo Giovanni Benedetto. . . . . | Id. Caltanis. . | » | |
| 6 | Ballarino Giuseppe . . | Id. Casale . . | » | |
| 7 | Barletta Gesualdo. . . | Id. Ancona . | 1 | |
| 8 | Bernardo Giuseppe . . | Id. Caltanis. . | » | |
| 9 | Butera Cataldo. . . . | Id. Torino . . | » | |
| 10 | Bartiromo Salvatore. . | Id. Massa . . | 1 | |
| 11 | Basil Massimiliano . . | Id. Voghera. | » | |
| 12 | Barile Francesco . . . | Id. Barletta . | » | |
| 13 | Cafaro Nicola . . . . | Id. Bari . . . | » | |
| 14 | Camosso Michele . . . | Id. Pinerolo . | » | |
| 15 | Carasso Filippo . . . | Id. Torino . . | 1 | |
| 16 | Castellano Giuseppe . . | Id. Palermo . | 1 | |

| Numero d'ordine | COGNOME E NOME | Collegio, distretto o corpo da cui pervenne la domanda | Mezza pensione gratuita per benemerenze di famiglia | *Annotazioni* |
|---|---|---|---|---|
| 17 | Crema Enrico . . . . | Distretto Reggio Emilia . . | » | |
| 18 | Candido Francesco . . | Id. Lecce . . | 1 | |
| 19 | Chierico Giovanni. . . | Id. Bari . . . | » | |
| 20 | Calligaris Luigi. . . . | Id. Verona. . | 1 | |
| 21 | Carlevaro Enzo . . . | Id. Nola . . . | 1 | |
| 22 | Corulli Giovanni . . . | Id. Palermo. | » | |
| 23 | D'Elia Vincenzo . . . | Id. Potenza . | 1 | |
| 24 | De Negri Giuseppe . . | Id. Voghera . | » | |
| 25 | De Marco Gesualdo . . | Id. Siracusa. | 1 | |
| 26 | De Pasqua Michele . . | Id. Bologna . | » | |
| 27 | D'Angelo Armando . . | Id. Chieti. . . | » | |
| 28 | Di Raimondo Giovanni . | Id Siracusa. | » | |
| 29 | Drago Michele . . . . | Id. Siracusa. | 1 | |
| 30 | Ferrari Augusto . . . | Id. Verona. . | » | |
| 31 | Forte Rocco . . . . . | Id Catanzaro | 1 | |
| 32 | Formica Pompilio. . . | Id. Lecce . . | » | |
| 33 | Federico Ruggero dei conti di Villalta. . . | Id. Cuneo . . | 1 | |
| 34 | Giglio Armando. . . . | Collegio Roma . . | » | |
| 35 | Giovannone Giuseppe . | Id. Roma . . | 1 | |
| 36 | Grande Ferruccio . . | Distretto Lecce . . | 1 | |
| 37 | Gandin Aldo . . . . . | Id. Orvieto. . | 1 | |
| 38 | Guccione Giovanni . . | Id. Caltanis. | » | |
| 39 | Gallo Giovanni . . . . | Id. Milano . . | 1 | |
| 40 | Geraci Ottavio . . . . | Id. Girgenti . | » | |
| 41 | Hugo Pier Luigi . . . | Id. Torino . . | 1 | |
| 42 | Kossler Willy Guglielmo | Id. Firenze . | » | |
| 43 | Kovarich Ettore . . . | Id. Verona. . | » | |

| Numero d'ordine | COGNOME E NOME | Collegio, distretto o corpo da cui pervenne la domanda | Mezza pensione gratuita per benemerenze di famiglia | *Annotazioni* |
|---|---|---|---|---|
| 44 | Jalla Luigi . . . . . | Distretto Firenze . | » | |
| 45 | La Paglia Alfonso. . . | Id. Catania. . | 1 | |
| 46 | Livi Ugo Carlo. . . . | Id. Roma . . | 1 | |
| 47 | Lanciani Mario . . . . | Id. Chieti . . | » | |
| 48 | La Marca Angelo. . . | Id. Catania . | » | |
| 49 | Matteucci Aldo . . . . | Id. Ancona . | 1 | |
| 50 | Maceratini Giuseppe. . | Id. Ancona . | » | |
| 51 | Mastandrea Pasquale . | Id. Napoli . . | » | |
| 52 | Mazza Pietro . . . . | Id. Torino . . | 1 | |
| 53 | Mattioli Enrico. . . . | Id. Caserta . | » | |
| 54 | Mesturini Eugenio . . | Id. Cuneo . . | 1 | |
| 55 | Mondani Ernesto . . . | Id. Gaeta. . . | » | |
| 56 | Mancinelli Giuseppe . . | Id. Pesaro. . | » | |
| 57 | Mottola Nicola . . . . | Id. Catanzaro | » | |
| 58 | Maugeri Antonino. . . | Id. Caltanis.. | 1 | |
| 59 | Niccolini Mario. . . . | Id. Alessand. | 1 | |
| 60 | Notari Alberto . . . . | Id. Reggio Emilia. . | » | |
| 61 | Nasi Roberto . . . . | Id. Torino . . | 1 | |
| 62 | Nizza Umberto. . . . | Id. Torino . . | » | |
| 63 | Ortona Giulio . . . . | Id. Ancona . | 1 | |
| 64 | Poli Mario . . . . . | Id. Torino . . | 1 | |
| 65 | Peruzzini Giovanni . . | Id. Ancona . | » | |
| 66 | Pedrizzi Alberto . . . | Id. Caserta . | 1 | |
| 67 | Pasetti Ugo . . . . . | Id. Milano . . | » | |
| 68 | Pichi Luigi . . . . . | Id. Ancona. . | » | |
| 69 | Riccardi Pietro. . . . | Id. Alessand. | 1 | |
| 70 | Rondoni Enrico . . . | Id. Firenze . | 1 | |
| 71 | Rossani Francesco . . | Id. Palermo . | 1 | |

| Numero d'ordine | COGNOME E NOME | Collegio, distretto o corpo da cui pervenne la domanda | Mezza pensione gratuita per benemerenze di famiglia | *Annotazioni* |
|---|---|---|---|---|
| 72 | Siffredi Giacomo . . . | Distretto Spoleto . | 1 | |
| 73 | Supino Paolo . . . . | Id. Roma . . | » | |
| 74 | Schultheis-Brandi Francesco Saverio. . . . | Id. Roma . . | » | |
| 75 | Sichera Enrico . . . . | Id. Palermo . | » | |
| 76 | Simoncelli Mario . . . | Id. Ancona. . | 1 | |
| 77 | Stefano Giuseppe . . | Id. Bologna . | 1 | |
| 78 | Sacco Ettore. . . . . | Id. Torino. . | » | |
| 79 | Toraldo Riccardo . . . | Collegio Roma . . | » | |
| 80 | Tomaselli Attilio . . . | Distretto Venezia . | 1 | |
| 81 | Tramontin Giuseppe. . | Id. Firenze . | » | |
| 82 | Thea Mario . . . . . | Id Torino . . | » | |
| 83 | Utili Umberto . . . . | Id. Livorno . | 1 | |
| 84 | Vernaci Rodolfo . . . | Id. Palermo . | » | |
| 85 | Velardi Vincenzo . . . | Id. Napoli . . | 1 | |
| 86 | Vianello Fausto . . . | Id. Venezia . | » | |
| 87 | Vacchi Alfredo. . . . | Id. Bologna . | 1 | |
| 88 | Zuretti Giovanni . . . | Id. Palermo. | 1 | |

2) *Licenziati in un'unica sessione d'esami.*

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 89 | Sbriscia-Fioretti Antonio | Distretto Ancona . | » | |
| 90 | Viriglio Giuseppe . . . | Id. Sassari. . | » | |
| 91 | De Matteis Vincenzo . | Id. Milano. . | » | |

| Numero d'ordine | COGNOME E NOME | Collegio, distretto o corpo da cui pervenne la domanda | Mezza pensione gratuita per benemerenze di famiglia | *Annotazioni* |
|---|---|---|---|---|
| 92 | Astraldi Stefano . . . | Distretto Savona. . | 1 | |
| 93 | Moro Federico Carlo . | Id. Bologna . | 1 | |
| 94 | Rosa-Colombo Carlo. | Id. Alessand. | » | |
| 95 | Rosina Alessandro . | Id. Mantova. | » | |
| 96 | Zambelli Giuseppe. . . | Id. Lodi . . | » | |
| 97 | Galio Annibale . . . . | Id. Torino . . | » | |
| 98 | Cassano Lorenzo . . . | Id. Foggia. . | » | |
| 99 | Paladini Eugenio . . . | Id. Roma . . | 1 | |
| 100 | Leopardi Guido. . . . | Id. Verona . | 1 | |
| 101 | Ramella Francesco . . | Id. Savona. . | 1 | |
| 102 | Roberti Giulio . . . . | Id. Torino. . | 1 | |
| 103 | Pizzo Ferruccio . . . | Collegio Roma . . | 1 | |
| 104 | Boglione Gabriele. . . | Distretto Firenze . | » | |
| 105 | Clivio Enrico . . . . | Id. Lodi . . . | 1 | |
| 106 | Giua Giovanni. . . . | Id. Sassari. . | » | |
| 107 | Infante Mario . . . . | Id. Livorno . | 1 | |
| 108 | Mazzoni Gennaro. . . | Id. Caserta . | » | |
| 109 | Mauceri Salvatore . . | Id. Siracusa. | » | |
| 110 | Pasquali Aldo . . . . | Id. Ancona . | 1 | |
| 111 | Raviola Luigi . . . . | Id. Novara. . | 1 | |
| 112 | Rosati Carlo. . . . . | Id. Barletta . | » | |
| 113 | Tacchi Vincenzo . . . | Id. Parma. . | 1 | |
| 114 | Vandone Aldo . . . . | Id. Savona. . | » | |
| 115 | Di Fonzo Michele . . | Collegio Roma . . | » | |
| 116 | Boverio Ernesto . . . | Distretto Casale . . | » | |
| 117 | Bartolani Giuseppe . . | Id. Arezzo. . | 1 | |
| 118 | Perrone Carlo . . . . | Id. Roma . . | 1 | |
| 119 | Passino Giomaria . . . | Id. Cagliari . | » | |

| Numero d'ordine | COGNOME E NOME | Collegio, distretto o corpo da cui pervenne la domanda | Mezza pensione gratuita per benemerenze di famiglia | *Annotazioni* |
|---|---|---|---|---|
| 120 | Rostagno Carlo . . . | Distretto Piacenza. | 1 | |
| 121 | Ferrero Arnaldo . . . | Id. Torino . | 1 | |
| 122 | Ferrario Alberto . . . | Id. Torino . | 1 | |
| 123 | Pescatore Enrico . . . | Id. Firenze . | 1 | |
| 124 | Raiola-Pescarini Antonio. . . . . | Collegio Napoli . . | » | |
| 125 | Ferrara Pasquale. . . | Distretto Palermo. | « | |

SPECCHIO C'

—

CONCORRENTI *all'ammissione all'accademia militare risultati in soprannumero, a disposizione del comando di detto istituto, che possono esservi ammessi qualora rimangano posti disponibili.*

| Numero d'ordine | COGNOME E NOME | Collegio, distretto o corpo da cui pervenne la domanda | Mezza pensione gratuita per benemerenze di famiglia | Accetta l'assegnazione alla scuola militare | | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | si | no | |
| 1 | Taberna Giovanni Battista. | Dis. Torino . | » | — | no | |
| 2 | Della Monica Italo. | Id. Firenze. | 1 | si | — | |
| 3 | Reghini Gino. . . | Id. Firenze. | 1 | — | no | |
| 4 | Schiller Emilio . . | Id. Forlì . . | 1 | si | — | |
| 5 | Romanelli Leopoldo | Id. Genova. | 1 | — | no | |
| 6 | Primieri Clemente . | Id. Torino . | 1 | si | — | |
| 7 | Della Valle Guido . | Id. Bologna. | 1 | — | no | |
| 8 | Becucci Gastone. . | Id. Firenze. | » | — | no | |
| 9 | Biagioli Biagio . . | Id. Siena. . | » | — | no | |
| 10 | Ghelli Cesare. . . | Coll. Napoli . | » | — | no | |
| 11 | Pelaez Luigi. . . | Dis. Roma. . | 1 | — | no | |
| 12 | Landini Romeo . . | Id. Roma. . | » | — | no | |
| 13 | Minniti Giuseppe . | Id. Roma. . | « | — | no | |
| 14 | Tromby Felice . . | Id. Venezia. | 1 | — | no | |
| 15 | Tosi Giunio . . . | Id. Arezzo . | 1 | — | no | |
| 16 | Lamedica Michele . | Id. Foggia . | » | — | no | |

| Numero d'ordine | COGNOME E NOME | Collegio, distretto o corpo da cui pervenne la domanda | Mezza pensione gratuita per benemerenze di famiglia | Accetta l'assegnazione alla scuola militare | | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | si | no | |
| 17 | Balzano Enrico | Dis. Massa | 1 | — | no | |
| 18 | Longo Ferdinando | Coll. Napoli | 1 | — | no | |
| 19 | Molinari Achille | Id. Napoli | » | — | no | |
| 20 | Cantarini Ave | Dis. Brescia | » | — | no | |
| 21 | De Simone Corrado | Id. Napoli | 1 | si | — | |
| 22 | Sirtori Gualtiero | Id. Milano | 1 | si | — | |
| 23 | Rossoni Giovanni | Id. Frosinone | 1 | si | — | |
| 24 | Tessarotto Nino | Id. Venezia | » | — | no | |
| 25 | Tron Ernesto | Id. Savona | » | — | no | |
| 26 | Sterbini Filippo | Id. Frosinone | » | — | no | |
| 27 | Bettolio Mario | Id. Cuneo | » | si | — | |
| 28 | Bedon Giuseppe | Id. Ferrara | 1 | si | — | |
| 29 | Amodio Mario | Coll. Napoli | 1 | — | no | |
| 30 | Griseri Pietro | Dis. Mondovì | » | si | — | |
| 31 | Gay Cesare | Id. Pinerolo | » | — | no | |
| 32 | Colacicchi Decio | Id. Frosinone | » | — | no | |
| 33 | Piazzoli Eugenio | Id. Milano | » | — | no | |
| 34 | Montesi Giuseppe | Id. Frosinone | » | — | no | |

Prezzo della presente dispensa **L. 0,15**.

(1775) Roma 1912 — Tip. Enrico Voghera

MINISTERO DELLA GUERRA

# GIORNALE MILITARE UFFICIALE

DISPENSA 39ª — 1912 — 24 agosto

1912 LUGLIO 25. - N. 392. — AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO. — R decreto n 873 che concerne la sostituzione nei corrispondenti ruoli organici degli impiegati civili dipendenti dall'amministrazione militare inviati in Libia o nell'Egeo, nonché l'aumento alle tabelle organiche dei personali civili tecnici di artiglieria e genio occorrenti ai servizi dell'aeronautica militare . . . . . *Pag.* 1200

1912 AGOSTO 22. - » 393. — AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — Nuovi impieghi ai quali possono concorrere i sottufficiali . . . . . » 1202

» 22. - » 394. — PUBBLICAZIONI MILITARI. — Prima serie di varianti al regolamento pel servizio sanitario militare territoriale . . . . . » 1203

» 22. - » 395. — RECLUTAMENTO. — Arruolamenti di volontari ordinari nei corpi del R. esercito . . . . . » 1203

» 22. - » 396. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ — Conti correnti . . . . . » 1210

» 23. - » 397 — CAVALLI. — Distribuzione di cavalli d'agevolezza di categoria speciale *B* (irlandesi) ad ufficiali di cavalleria . . . . . » 1214

» 23. - » 398. — CONCORSI. — Concorso per l'ammissione al corso di pilotaggio di aeronavi presso il battaglione specialisti del genio . . . . . » 1212

» 23. - » 399. — CONCORSI. — Concorso per l'ammissione al corso di costruzioni aeronautiche presso il battaglione specialisti del genio . . . . . » 1213

——— AVVISO. — Corrispondenza postale e telegrafica col deposito allevamento cavalli di Portovecchio . . » 1214

## ERRATA-CORRIGE.

Circolare n. 388, pag. 1107. — Nella prima riga, *dopo le parole:* Sono soppressi, *inserire:* gli ordini di pernottamento ed il registro riepilogativo (o elenco) degli ordini di pernottamento mod. 748,

Circolare n. 390, pag. 1134. — Nella seconda riga dell'ultimo capoverso dell'art. 5, *invece di:* ed è arrestato, *sostituire:* od è arrestato.

CIRCOLARE N **393**. — AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO. — **R. decreto n. 873 che concerne la sostituzione nei corrispondenti ruoli organici degli impiegati civili dipendenti dall'amministrazione militare inviati in Libia o nell'Egeo, nonchè l'aumento alle tabelle organiche dei personali civili tecnici di artiglieria e del genio occorrenti ai servizi dell'aeronautica militare.** — (Direzione generale personali civili e affari generali). — 25 luglio 1912.

VITTORIO EMANUELE III, ECC. ECC., RE D'ITALIA.

Ritenuta la necessità e l'urgenza di sostituire nei corrispondenti ruoli organici gli impiegati dell'amministrazione militare destinati nella Libia ed in altri luoghi militarmente occupati dall'Italia, e di aumentare le tabelle organiche dei personali civili tecnici d'artiglieria e del genio del numero di impiegati occorrenti pei servizi di nuova formazione relativi all'aeronautica militare;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari della guerra di concerto col ministro del tesoro:

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Gli impiegati civili dell'amministrazione centrale della guerra e delle amministrazioni militari dipendenti che siano inviati nella Libia o nell'Egeo, possono essere collocati temporaneamente fuori dei rispettivi ruoli organici. I loro posti sono in tal caso dichiarati vacanti e le competenze ad essi spettanti saranno a carico dei fondi destinati alle spese per la spedizione in Tripolitania e Cirenaica.

I detti impiegati mantengono in ogni caso il grado che avevano nel loro ruolo e conservano tutti i loro diritti di carriera.

I posti che per le suespresse disposizioni risulteranno vacanti nei ruoli dei personali civili tecnici d'artiglieria e del genio, verranno ricoperti senza che siano applicabili le disposizioni di cui all'articolo 6 della legge 17 luglio 1910, n. 549.

Art. 2.

Alle vigenti tabelle XX, XXI, XXII e XXIII della legge di ordinamento dell'esercito e dei servizi dipendenti dall'amministrazione della guerra, sono apportati i seguenti aumenti nel numero degli impiegati dei varî gradi e classi, in dipendenza dei servizi di nuova formazione relativi all'aeronautica militare:

TABELLA XX. — *Dei ragionieri geometri del genio.*

Primi ragionieri geometri: 1 di 1ª, 1 di 2ª classe.
Ragionieri geometri: 2 di 1ª, 1 di 2ª, 1 di 3ª, 1 di 4ª classe.

TABELLA XXI. — *Dei ragionieri d'artiglieria.*

Primi ragionieri: 1 di 1ª, 1 di 2ª classe.
Ragionieri: 1 di 1ª, 1 di 2ª, 1 di 3ª, 1 di 4ª classe.

TABELLA XXII. — *Dei capitecnici d'artiglieria e genio.*

Primi capitecnici: 1 di 1ª classe.
Capitecnici: 1 di 1ª, 1 di 2ª, 1 di 3ª classe.

TABELLA XXIII. — *Dei disegnatori tecnici.*

Disegnatori tecnici capi: 1 di 1ª, 1 di 2ª, 1 di 3ª classe,
Disegnatori tecnici: 1 di 1ª classe.

I posti che per effetto degli aumenti contemplati dal presente articolo risulteranno vacanti nei rispettivi ruoli organici, verranno ricoperti senza che siano applicabili le disposizioni dell'articolo 6 della legge 17 luglio 1910, n. 549.

Art. 3.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 25 luglio 1912.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI.
P. SPINGARDI.
TEDESCO.

N. **393**. — AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — **Nuovi impieghi ai quali possono concorrere i sottufficiali.** — (Direzione generale personali civili e affari generali). — 22 agosto 1912.

In applicazione dell'art. 20 della legge sullo stato dei sottufficiali 6 luglio 1911, n. 683, sono devoluti ai sottufficiali i sottoindicati impieghi per i quali non vi sono aspiranti fra gli applicati delle amministrazioni militari dipendenti:

1° *Ministero dell'interno.* - Applicato di 3ª classe nell'amministrazione provinciale (prefetture e sottoprefetture). Stipendio L. 1500.

2° *Ministero dell'interno.* - Applicato di 3ª classe nell'amministrazione delle carceri e dei riformatorî. Stipendio L. 1500.

3° *Ministero di grazia e giustizia e dei culti.* - Applicato di 3ª classe nella direzione generale del fondo per il culto. Stipendio L. 1500.

4° *Ministero delle finanze.* - Applicato di 3ª classe nelle intendenze di finanza. Stipendio L. 1500.

5° *Ministero dei lavori pubblici.* - Ufficiale d'ordine di 3ª classe nel corpo del genio civile. Stipendio L. 1500.

Potranno concorrere a tali impieghi tanto i sottufficiali che hanno già acquistato il diritto all'impiego quanto quelli che, in avvenire, verranno ad acquistarne il diritto.

Devesi però tener presente che i sottufficiali che già hanno fatto domanda d'impiego e sono in attesa di conseguirlo, volendo concorrere anche ai predetti impieghi dovranno presentare la relativa domanda non più tardi del 15 settembre prossimo e saranno presi in nota secondo l'ordine con cui si trovano inscritti sul registro degli aspiranti ad impieghi.

Le domande invece presentate dopo il 15 settembre del corrente anno saranno registrate nel modo stabilito dall'articolo 12 del regolamento 28 giugno 1888 e cioè dalla data della presentazione.

Tutte le domande dovranno contenere l'indicazione relativa all'accettazione di qualsiasi destinazione di residenza (eccettuato per l'impiego di applicato alla direzione generale del fondo per il culto che ha sede fissa); avvertendo che gli impieghi vi dovranno essere trascritti in ordine di preferenza.

Le autorità militari che hanno alla loro dipendenza sottufficiali aspiranti ad impiego, tanto in esperimento quanto in attesa di nomina, notificheranno loro senza indugio la presente

circolare, facendosi rilasciare esplicita dichiarazione di averne presa conoscenza.

Parimente la circolare dovrà essere notificata ai sottufficiali che acquisteranno diritto all'impiego civile posteriormente alla data della presente.

*Il Ministro* — P. SPINGARDI.

---

N. **394**. — PUBBLICAZIONI MILITARI. — **Prima serie di varianti al regolamento pel servizio sanitario militare territoriale**. — (Direzione generale personale ufficiali). — 22 agosto 1912.

Si è pubblicato il primo fascicoletto di varianti al regolamento pel servizio sanitario militare territoriale.

I comandi, corpi, direzioni ed uffici chiederanno all'ufficio d'amministrazione di personali militari vari il numero di esemplari di cui abbisognano.

Il prezzo di ogni esemplare è di centesimi 5.

*Il Ministro* — P. SPINGARDI.

---

N. **395**. — RECLUTAMENTO. — **Arruolamenti di volontari ordinari nei corpi del R. esercito**. — (Direzione generale leva e truppa). — 22 agosto 1912.

In relazione al disposto del § 709 del regolamento sul reclutamento, questo Ministero determina quanto appresso circa l'arruolamento dei volontari ordinari nei corpi del R. esercito per l'anno in corso:

1. L'arruolamento sarà aperto dal 1° settembre p. v. a tutto il 31 dicembre 1912 presso i corpi delle varie armi in cui, a senso del § 708 del citato regolamento, sono ammessi volontari ordinari, presso il battaglione specialisti ed il battaglione aviatori.

Questa disposizione non è però applicabile agli arruolamenti volontari nell'arma dei carabinieri reali e agli arruolamenti volontari ordinari degli aspiranti a prestare servizio nelle musiche dei reggimenti di fanteria in qualità di musicanti effettivi oppure di allievi o di aspiranti allievi musicanti, i quali arruolamenti rimangono aperti in massima durante tutto

l'anno, salvo disposizioni in contrario che venissero in seguito emanate dal Ministero.

A tale riguardo stimasi opportuno avvertire che le facilitazioni che, giusta il § 218 della istruzione complementare al regolamento sul reclutamento, sono fatte per l'arruolamento dei musicanti effettivi, devono essere estese anche a coloro che aspirano a contrarre l'arruolamento volontario in qualità di allievi o di aspiranti allievi musicanti.

Così pure avvertesi che gli aspiranti all'arruolamento volontario nell'arma dei carabinieri che comprovino di essere indigenti, sono ammessi in via eccezionale a presentare l'atto di assenso di chi esercita la patria potestà in carta libera ai sensi dell'articolo 22, n. 2, della legge sul bollo. In questi casi poi non occorre che la domanda scritta, che essi credessero di presentare, sia redatta in carta da bollo, non prescrivendo il regolamento sul reclutamento una regolare domanda per gli aspiranti allo arruolamento volontario ordinario, ed essendo all'uopo sufficiente la dichiarazione verbale che devono fare avanti il consiglio di amministrazione del corpo.

2. Il numero dei volontari ordinari che nel periodo di tempo indicato al precedente numero 1 possono essere ammessi in servizio è: di *trenta* per ogni reggimento di fanteria di linea, di artiglieria da campagna e da montagna e del genio — fatta, pel 3° reggimento genio (telegrafisti) e 6° reggimento genio (ferrovieri) l'eccezione di cui al seguente n. 4 — e di *quaranta* per ogni reggimento bersaglieri, alpini e d'artiglieria da fortezza. Per il battaglione specialisti del genio e per il battaglione aviatori dispone pure il successivo n. 4. Illimitato è infine il numero dei volontari che possono essere ammessi nei reggimenti di cavalleria e di artiglieria a cavallo.

Nei quantitativi rispettivamente su indicati devono, a senso del § 710 del regolamento sul reclutamento, computarsi i militari di 2ª e di 3ª categoria ammessi in servizio in seguito a passaggio in 1ª categoria per libera elezione, dovendo tali passaggi effettuarsi esclusivamente nel periodo di tempo in cui restano aperti gli arruolamenti volontari ordinari, ai quali essi sono a tutti gli effetti equiparati.

In detti numeri non devono invece essere computati i giovani ammessi all'arruolamento volontario ordinario in qualità di musicanti (effettivi, allievi od aspiranti allievi). Resta inteso però che nel procedere all'arruolamento di tali musicanti non si dovrà oltrepassare l'organico stabilito dal § 1 dell'Istruzione per la costituzione e il servizio delle bande dei reggimenti di fanteria di linea.

3. Come è detto al precedente n. 2, *illimitato* è il numero dei volontari ordinari che possono essere ammessi in ogni reggimento di cavalleria e di artiglieria a cavallo.

Però il Ministero si riserva per la cavalleria la facoltà di trasferire i nuovi ammessi in reggimenti diversi da quelli prescelti nel caso in cui risultasse necessario di equiparare la forza dei volontari fra i vari corpi dell'arma.

A tal uopo, appena chiuso l'arruolamento, i comandanti dei reggimenti di cavalleria trasmetteranno al Ministero (Direzione generale leva e truppa) un elenco nominativo dei volontari ordinari ammessi, con l'indicazione della classe di nascita e del distretto militare cui rispettivamente appartengono per fatto di leva. In tale elenco si dovrà pure dichiarare se i nuovi ammessi siano idonei pei lancieri o pei cavalleggieri e indicare tre reggimenti della rispettiva specialità, nei quali i volontari preferirebbero essere destinati in caso di trasferimento.

Per quanto riguarda l'idoneità fisica degli aspiranti all'arruolamento in cavalleria, i consigli di amministrazione terranno conto delle nuove norme stabilite circa il peso delle reclute da assegnarsi all'arma medesima e di cui nelle modificazioni introdotte nell'agosto del 1908 nell' istruzione complementare al regolamento sul reclutamento.

L'eccedenza di peso a cui alludesi nell'ultima parte del § 81 della citata istruzione potrà essere consentita solamente quando l'aspirante possegga in modo spiccato l'attitudine all'equitazione. Ad ogni modo non si potrà superare il peso di 65 kg. per i lancieri e di 60 kg. per i cavalleggeri.

Per l'arruolamento nei reggimenti bersaglieri, si darà la preferenza agli aspiranti che sappiano usare la bicicletta.

4. È lasciato in facoltà dei comandi del 3° e 6 reggimento genio, del battaglione specialisti e del battaglione aviatori di stabilire il numero massimo dei volontari ordinari da ammettersi nei corpi.

Però gli ammittendi dovranno possedere i requisiti necessari per prestare un utile servizio nella specialità prescelta e le ammissioni dovranno farsi esclusivamente *a scelta* fra i vari aspiranti. A tal uopo il termine utile per la presentazione delle relative domande sarà limitato dal 1° settembre al 31 ottobre 1912, onde dare modo ai consigli di amministrazione dei predetti corpi di procedere nella prima quindicina di novembre alla *scelta* basandosi sui titoli di studio e professionali degli aspiranti.

Qualora poi dopo questa prima ammissione risultassero delle

vacanze per mancati arruolamenti, i consigli di amministrazione predetti potranno far luogo sino a tutto il 30 novembre ad ammissioni suppletive mediante un'ulteriore scelta.

Allo scopo poi di evitare l'affluenza presso i corpi di cui trattasi di giovani che non posseggano la voluta idoneità fisica, i comandi dei distretti sono autorizzati a procedere in via eccezionale ad una visita preliminare degli aspiranti per accertare le loro condizioni fisiche. In caso di constatata idoneità, i comandi di distretto rilascieranno agli aspiranti medesimi la relativa dichiarazione medica che dovrà unirsi agli altri documenti da inviarsi al 3° e 6° reggimento genio, al battaglione specialisti ed al battaglione aviatori.

Il comando del 6° reggimento genio potrà anche dare disposizioni perchè gli arruolamenti di giovani residenti in Roma o nelle vicinanze e che soddisfacciano alle volute condizioni siano ammessi direttamente dal distaccamento automobilisti che ha appunto sede nella capitale. In questi casi gli arruolamenti dovranno effettuarsi dal consiglio di amministrazione di un reggimento ivi stanziato con le norme di cui al § 276 della istruzione complementare. Analogamente il comando del 3° reggimento artiglieria da fortezza, di stanza a Roma, potrà dare disposizioni perchè gli arruolamenti di giovani residenti in Sardegna, e aspiranti all'ammissione nei due gruppi di compagnie da costa distaccate alla Maddalena, siano ammessi direttamente da tali gruppi, i quali in tal caso si uniformeranno alle norme stabilite dal citato § 276 dell'istruzione complementare.

5. Per quanto riguarda la procedura da seguirsi per gli arruolamenti dei volontari ordinari, i corpi si atterranno alle norme dettate nei numeri 5, 6 e 7 dell'analoga circolare pubblicata nel 1909 (n. 355 del *giornale militare*). Anche in quest'anno i comandi di corpo, alla data di chiusura degli arruolamenti, trasmetteranno al Ministero (II divisione leva) un elenco numerico dei giovani ammessi in qualità di volontari ordinari con l'indicazione della classe a cui appartengono per ragione di età.

6. I comandi dei distretti militari, al ricevere della presente circolare, faranno stampare e pubblicare l'annesso manifesto in ordine agli arruolamenti onde trattasi.

*Il Ministro* — P. SPINGARDI.

**Comando del distretto militare di . . . . . .**

# MANIFESTO

*per gli arruolamenti volontari ordinari nel R. esercito.*

D'ordine del Ministero della guerra il sottoscritto notifica quanto appresso circa gli arruolamenti volontari ordinari nel R. Esercito:

1. Gli arruolamenti volontari ordinari saranno aperti dal 1° settembre al 31 dicembre 1912, in tutti i reggimenti di fanteria di linea, bersaglieri, alpini, di cavalleria, d'artiglieria e genio, nei due gruppi di compagnie da costa distaccate alla Maddalena, nel battaglione specialisti del genio e nel battaglione aviatori.

2. Nell'arma dei carabinieri reali gli arruolamenti volontari sono ammessi, salvo nuove disposizioni in contrario, anche all'infuori del termine di tempo suindicato.

A tal riguardo si fa presente che recenti disposizioni legislative hanno ridotto la ferma dei militari arruolati nell'arma dei carabinieri reali da cinque a tre anni; e che al termine di essa i militari stessi possono essere ammessi a tre successive rafferme triennali con premio, durante le quali usufruiscono: per la prima il premio annuo di L. 200, per la seconda di L. 300 e per la terza di L. 400. Al termine di ciascuna di queste tre rafferme si acquista inoltre diritto ad una indennità che è rispettivamente, di L. 1000, 2000 e 3000.

Oltracciò sono stati recati notevoli miglioramenti nella carriera dei carabinieri reali, sia accelerando l'avanzamento mediante aumenti di organico, sia aumentando alcuni assegni; miglioramenti i quali poi si ripercuotono sul trattamento di pensione.

3. Sono ammessi durante l'anno anche gli arruolamenti volontari ordinari dei giovani di professione musicanti, che aspirino a prestare servizio nelle musiche dei reggimenti di fanteria.

4. Gli aspiranti all'arruolamento volontario devono avere compiuto l'età di 18 anni e presentare i seguenti documenti:

*a*) certificato di nascita;

*b*) certificato di penalità rilasciato dal tribunale civile e penale nella cui giurisdizione è nato il giovane, ovvero rilasciato dal tribunale di Roma se l'aspirante sia nato all'estero; se sia naturalizzato italiano il certificato dovrà essere rilasciato dal tribunale nel cui circondario l'aspirante ha prestato giuramento;

*c*) attestazione di buona condotta rilasciata dal sindaco del comune in cui il giovane ha domicilio o dai sindaci dei vari comuni in cui egli

abbia dimorato negli ultimi 12 mesi e vidimata dal prefetto o sottoprefetto (mod. n. 23 del regolamento sul reclutamento);

*d*) atto di consenso all'arruolamento, rilasciato dal padre o da chi esercita legalmente sull'aspirante la patria potestà.

I giovani nati all'estero devono inoltre produrre un atto di notorietà rilasciato dal sindaco da cui consti che essi sono cittadini italiani.

Ai detti arruolamenti volontari ordinari possono essere ammessi, purchè non abbiano oltrepassato il 26° anno di età, anche quei giovani che, avendo già concorso alla leva, siano stati riformati o dichiarati rivedibili dai propri consigli di leva o in rassegna, purchè, beninteso, sia cessata la causa che diede luogo alla riforma o alla dichiarazione di rivedibilità.

5. Giusta le vigenti disposizioni, gli aspiranti all'arruolamento volontario ordinario devono presentarsi *direttamente* al comando del corpo in cui desiderano assumere servizio. Le spese per recarsi alla sede del corpo stesso sono intieramente a loro carico, salvo per coloro che aspirano all'arruolamento nei carabinieri o come musicanti, i quali per cura dei distretti militari sono muniti dei mezzi di viaggio. Quindi, per evitare le spese del viaggio di andata e quelle del ritorno nel caso in cui il richiedente non potesse contrarre l'arruolamento per difetto dei voluti requisiti morali o per mancanza di posti disponibili, sarà opportuno che gli aspiranti all'arruolamento, qualora non risiedano nella stessa città in cui ha stanza il corpo prescelto, trasmettano prima al comando del corpo stesso la domanda, con tutti i prescritti documenti, e rimangano in attesa della risposta.

6. Illimitato è il numero dei volontari che potranno essere ammessi in ogni reggimento di cavalleria e di artiglieria a cavallo. Però il Ministero della guerra si riserva la facoltà di trasferire i nuovi arruolati in reggimenti diversi da quelli prescelti nel caso in cui ciò si rendesse necessario per equiparare la forza dei volontari fra i vari corpi dell'arma di cavalleria.

7. Si crede opportuno rendere noti i vantaggi che (oltre quello comune a tutti i volontari ordinari, di poter cioè procurare ad un fratello l'assegnazione alla 2ª categoria alle condizioni stabilite dagli articoli 66 e 74 del vigente testo unico delle leggi sul reclutamento) sono concessi, durante il 3° anno di ferma, ai volontari ordinari che si arruolano in cavalleria o nell'artiglieria a cavallo.

Ai volontari ordinari che prestano servizio nelle dette armi è concessa durante il 3° anno di ferma una speciale indennità, che viene annualmente fissata con decreto reale, e che fino al 31 dicembre del corrente anno sarà di lire 600 per tutti i riassoldati e di lire 700 per quelli dei detti militari che verranno destinati a prestar servizio in un deposito allevamento cavalli. Per il tempo successivo al 31 di-

cembre p. v. tale indennità non è stata ancora stabilita ma non sarà certamente inferiore alle somme suddette. Dell'accennata indennità una piccola quota sarà pagata giornalmente agli aventi diritto: il resto verrà loro corrisposto al termine dell'anno di servizio. È lasciato poi in facoltà dei volontari stessi di rinunciare alla riscossione delle quote giornaliere di modo che al termine del 3° anno di ferma possano percepire l'intera indennità.

Al termine del 3° anno di ferma i volontari ordinari potranno assumere successivi riassoldamenti della durata di un anno con diritto alle predette indennità per ciascun anno di riassoldamento.

S'intende che la concessione di tali benefici è subordinata al fatto che i detti volontari non si valgano della facoltà, che eventualmente venisse concessa, di essere inviati in congedo per anticipazione.

8. Nel 3° e 6° reggimento genio, nel battaglione specialisti del genio e nel battaglione aviatori gli arruolamenti si effettueranno esclusivamente *a scelta* fra i vari aspiranti in base ai titoli di studio e professionali.

Per conseguenza coloro che intendono assumere servizio in detti corpi dovranno presentare le domande documentate *non più tardi del 31 ottobre 1912*, in modo da permettere ai rispettivi consigli di amministrazione di operare la scelta nella prima quindicina del successivo mese di novembre e d'invitare i dichiarati ammissibili a recarsi alle sedi dei corpi medesimi per compiervi le prescritte pratiche di arruolamento.

Gli aspiranti all'arruolamento nel 3° reggimento genio devono avere una statura non inferiore a m. 1,60, fatta eccezione per coloro che daranno prova di conoscere bene la trasmissione e il ricevimento dell'apparato telegrafico Morse, pei quali è sufficiente la statura di m. 1,55. Essi inoltre, se concorrenti alla specialità telegrafisti, devono sapere leggere e scrivere correttamente e correntemente sotto dettatura con chiara calligrafia.

Gli aspiranti all'arruolamento nel 6° reggimento genio (ferrovieri) devono avere una statura non inferiore a m. 1,65, fatta eccezione per i macchinisti e fuochisti patentati, pei quali è sufficiente la statura minima di m. 1,60.

Tanto per l'ammissione nel 3° reggimento genio, (telegrafisti) quanto per l'ammissione nel 6° reggimento genio (ferrovieri) occorre che gli aspiranti posseggano ottima vista in ambo gli occhi tanto da poter leggere lo stampato con lettere alte millimetri 7 ½. Per l'arruolamento nei ferrovieri è necessario inoltre distinguere bene i colori e per l'ammissione nella specialità radio-telegrafisti del battaglione specialisti è necessario avere ottimo udito.

Gli aspiranti medesimi, ove lo desiderino, potranno essere sottoposti

a visita medica preliminare presso i rispettivi distretti di residenza allo scopo di accertare la loro idoneità fisica.

9. I giovani che aspirano all'ammissione nei carabinieri reali potranno inviare la domanda alle legioni dell'arma, oppure ai comandanti dei distretti militari nel cui territorio risiedono, ai quali, in caso di risposta favorevole, potranno poi presentarsi per compiere le pratiche occorrenti. Altrettanto dicasi per gli aspiranti a prestare servizio nelle musiche dei reggimenti di fanteria, i quali possono essere avviati al corpo che li ha richiesti per cura dei distretti militari nella cui circoscrizione risiedono.

10. Si fa presente infine che non è intendimento del Ministero di valersi della facoltà, fattagli dalla legge, di istituire cioè corsi allievi sergenti, desiderando che il mezzo normale di reclutare i sergenti debba essere di trarli, oltre che dai militari di leva, dai volontari ordinari.

Essi volontari ordinari, conseguito il grado di caporale o caporale maggiore, potranno essere ammessi a frequentare presso i propri corpi speciali corsi d'istruzione che li abilitino ad ottenere la promozione a sergente, rimanendo vincolati alla ferma di tre anni già assunta. Una volta ottenuta la promozione a sergente, detti caporali o caporali maggiori volontari ordinari, oltre al vantaggio morale di aver progredito rapidamente nella gerarchia militare, si assicureranno il non indifferente utile economico della somma di lire 1000 cui acquisteranno diritto al compimento del terzo anno di ferma.

A questi vantaggi di carattere economico e morale se ne aggiunge poi un altro che si risolve a favore delle loro famiglie, quello cioè del diritto all'assegnazione alla 2ª categoria che spetta al fratello consanguineo di un sergente a senso dell'art. 66 del testo unico delle leggi sul reclutamento più sopra citato ed alle condizioni ivi stabilite.

. . . . addì . . . agosto 1912.

IL COMANDANTE DEL DISTRETTO

---

N. **396**. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — **Conti correnti.** — (Segretariato generale). — 22 agosto 1912.

Per facilità di controllo e di ricerche si prescrive che nelle parti 3ª e 4ª dei modelli 96 R. A. l'amministrazione compilatrice e quella ricevente pongano l'indicazione del numero col quale l'operazione venne registrata sul giornale di cassa, nonchè l'indicazione del mese (per le amministrazioni non aventi gestione autonoma di cassa) o del trimestre (per le ammini-

strazioni aventi tale autonomia) al quale appartiene il fascicolo del giornale di cassa nel quale avvenne la registrazione.

Richiamasi inoltre l'attenzione delle amministrazioni sul fatto che molte delle parti 4ª dei modelli 96 R. A. pervengono senza la indicazione del numero dell'operazione di conto corrente, numero che, è bene ricordarlo, deve essere progressivo per esercizio finanziario.

*Il Ministro* — P. SPINGARDI.

---

N. 397. — CAVALLI. — **Distribuzione di cavalli d'agevolezza di categoria speciale B (irlandesi) ad ufficiali di cavalleria.** — (Ispettorato ippico). — 23 agosto 1912.

Questo Ministero rende noto che alla prossima distribuzione annuale di cavalli d'agevolezza di categoria speciale *B* (irlandesi), che avrà luogo nella prima decade di ottobre p. v. presso il comando della scuola di applicazione di cavalleria in Pinerolo, saranno ammessi a concorrere gli ufficiali generali (meno quelli in servizio di artiglieria), quelli di stato maggiore e tutti gli ufficiali di cavalleria.

Le domande in carta da bollo da lire una dovranno pervenire al Ministero (ispettorato ippico - ufficio amministrativo), direttamente dai corpi, cui gli ufficiali appartengono, non più tardi del giorno 20 settembre p. v.

Si avverte a questo riguardo che le domande che pervenissero oltre tale giorno non saranno in alcun modo prese in considerazione.

Così pure non sarà tenuto conto di quelle intese a sostituire ufficiali che intendessero recedere dalla domanda già inoltrata.

Con la circostanza si fa presente che l'uso dei telegrammi di Stato relativi a prelevamenti di cavalli d'agevolezza deve essere limitato esclusivamente ai casi urgentissimi ed imminenti.

Nelle domande gli ufficiali dovranno indicare la data dell'ultima anticipazione ottenuta per l'acquisto di un cavallo d'agevolezza dal commercio, l'ammontare del loro debito verso il conto rimonta ed il numero dei cavalli posseduti. Dichiareranno inoltre se vennero ammessi a precedenti distribuzioni ed in quale anno, e, nell'affermativa, se abbiano o no prelevato il cavallo.

Si avverte, ad ogni buon fine, che, se le domande pervenissero in numero maggiore dei cavalli distribuendi, verrà data

la preferenza agli ufficiali che per speciali circostanze, le quali dovranno all'uopo indicarsi nelle domande stesse, si trovassero in possesso di un minor numero di cavalli ed a coloro che non avessero potuto fruire di precedenti distribuzioni o ne abbiano fruito in data più remota degli altri concorrenti.

Qualora talun ufficiale fosse provvisto di un numero di cavalli uguale a quello delle razioni foraggio, cui ha diritto, dovrà far conoscere se intende disfarsi di qualcuno di essi e per quali motivi. Questi però dovranno essere constatati dal comandante del corpo o capo di servizio che esprimerà il parere se la domanda possa essere presa in considerazione.

Il prezzo di ogni cavallo, stabilito in base al rispettivo valore reale commerciale, oscillerà fra le lire 1330 e le 2640.

Si fa presente che, anche in quest'anno, ad eliminare disparità di trattamento pel trasporto di cavalli prelevati alle sedi di guarnigione degli ufficiali acquirenti verrà stabilito, qualunque sia la distanza, un prezzo medio comune da ragguagliarsi sulla spesa complessiva di trasporto dei cavalli medesimi.

Inoltre si soggiunge che i cavalli che saranno distribuiti ai singoli ufficiali, residenti in un medesimo luogo, dovranno essere spediti alle rispettive sedi per capo e non per gruppi, poichè quest'ultima facilitazione è riservata esclusivamente al trasporto di cavalli per ragioni di servizio.

La distribuzione di cavalli di cui trattasi sarà effettuata sotto l'osservanza delle norme stabilite dal titolo XIII capo II del regolamento d'amministrazione e dall'*Atto* 179 del 1899, modificato da quello 177 del 1901.

*Il Ministro* — P. SPINGARDI.

---

N. **398.** — CONCORSI. - **Concorso per l'ammissione al corso di costruzioni aeronautiche presso il battaglione specialisti del genio.** — (Direzione generale artiglieria e genio). — 23 agosto 1912.

In conformità delle disposizioni emanate colla circolare n. 408 del 10 agosto 1911, è indetto anche per l'anno scolastico 1912-1913 un concorso per l'ammissione di otto allievi al corso suddetto, che verrà iniziato presso il battaglione specialisti del genio a partire dal prossimo mese di novembre.

Il concorso rimane subordinato a tutte le norme e condizioni sancite nella richiamata circolare, avvertendo che la

prova di cui al capoverso *C*) — nozioni di termodinamica — è soltanto orale e che quella di cui al capoverso *D*) — nozioni di chimica applicata — è soppressa.

Resta inoltre stabilito che i certificati penali, di buona condotta e di sana costituzione debbono essere di data non anteriore al 15 maggio 1912.

Gli esami di ammissione avranno luogo in Roma nel detto mese di novembre.

*Il Ministro* — P. SPINGARDI.

---

N. **399**. – CONCORSI. — **Concorso per l'ammissione al corso di pilotaggio di aeronavi presso il battaglione specialisti del genio.** — (Direzione generale artiglieria e genio). — 23 agosto 1912.

È istituito presso il battaglione specialisti del genio, a partire da novembre 1912, un corso di pilotaggio destinato ad impartire una speciale istruzione scientifica e tecnica occorrente alla navigazione aerea.

Il corso è ripartito in due periodi.

All'ammissione al primo periodo potranno concorrere gli ufficiali del R. esercito, di ogni arma, purchè di età non superiore ad anni trentacinque. Il numero dei posti è di 15.

Potranno presentarsi ad un concorso per l'ammissione diretta al secondo periodo (purchè siano di età non superiore ad anni trentasei):

*a*) gli ufficiali del R. esercito che abbiano compiuta con successo la scuola d'applicazione d'artiglieria e genio;

*b*) gli ufficiali della R. marina.

Il numero dei posti è 15.

Il concorso sarà per esami.

Gli esami d'ammissione al primo periodo consisteranno nelle seguenti prove:

*a*) matematica (scritto e orale);

*b*) fisica (orale);

*c*) cultura generale militare (scritto).

Gli esami d'ammissione al secondo periodo consisteranno nelle seguenti prove:

*A*) matematica (scritto e orale);

*B*) meccanica (scritto e orale);

*C*) cultura generale militare (scritta).

Programmi particolareggiati e chiarimenti potranno richiedersi alla segreteria della scuola, presso il battaglione specialisti.

Le domande dovranno, entro il 20 ottobre 1912, essere presentate ai comandanti di corpo o di distaccamento, che le trasmetteranno direttamente al Ministero, corredandole di ampie notizie relative al carattere ed alle attitudini fisiche dei concorrenti.

L'ammissione al corso sarà subordinata a speciale visita medica, da passarsi per cura dei relativi corpi, analogamente a quanto fu prescritto per la scuola piloti aviatori (circolare 689 del 22 dicembre 1911).

*Il Ministro* — P. SPINGARDI.

# AVVISO

**Corrispondenza postale e telegrafica col deposito allevamento cavalli di Portovecchio.** — La frazione di S. Martino in Spino, ove risiede il deposito allevamento cavalli di Portovecchio, è stata collegata coll'ufficio telegrafico di Mirandola a mezzo di una linea telefonica, mediante la quale vengono trasmessi telegrammi tanto privati che di Stato.

Per ottenere un più sollecito recapito, si stima opportuno avvisare le autorità militari che la corrispondenza telegrafica diretta al predetto deposito dovrà, d'ora innanzi, essere indirizzata al « Deposito allevamento cavalli » *Mirandola*, e le lettere ed i materiali continueranno ad essere diretti al « Deposito allevamento cavalli di Portovecchio » *Sermide* (Mantova).

**Prezzo della presente dispensa L. 0,10**

(1782) Roma 1912. — Tip. E. Voghera.

MINISTERO DELLA GUERRA

# GIORNALE MILITARE UFFICIALE

DISPENSA 40ª — 1912 — 31 agosto

1912 MAGGIO 30. - N. 400. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — R. decreto n. 880 relativo al personale operaio degli stabilimenti militari di pena . . . . . *Pag.* 1216

1912 LUGLIO 6. - » 401 — STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITÀ. — R. decreto n. 873 col quale vengono stabilite le indennità al personale comandato alle esperienze con gli aerostati, con apparecchi di telegrafia ottica, afila e di fotografia, o a compiere voli con aeroplani od ascensioni libere con dirigibili o palloni sferici, ovvero comandati al servizio dei cantieri aeronautici, dei campi d'aviazione e delle stazioni aerologiche . . . . » 1218

1912 AGOSTO 10. - » 402. — STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITÀ. — Decreto ministeriale che stabilisce l'assegno per spese riservate dei corpi per l'esercizio finanziario 1912-13 . . . . . » 1221

» 10. - » 403. — STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITÀ. — Decreto ministeriale che stabilisce l'assegno per le spese d'ufficio, durante l'esercizio 1912-913 per le scuole militari . . . . . » 1222

» 28. - » 404. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Ritenuta per imposta di ricchezza mobile sugli assegni per trasporto del bagaglio degli ufficiali . . . . . » 1223

» 28. - » 405 — SERVIZIO D'ARTIGLIERIA — MILITARI DI TRUPPA. — Costituzione di personale guardafili per la vigilanza e la manutenzione delle reti telefoniche militari adibite ai servizi d'artiglieria delle piazze forti, sbarramenti e parchi d'assedio. . . . . » 1224

» 28. - » 406. — SERVIZIO D'ARTIGLIERIA — MILITARI DI TRUPPA. — Personale operai militari per la custodia, manutenzione e riparazione del materiale presso i reggimenti di artiglieria campali leggeri e pesanti, da montagna ed a cavallo. . » 1232

» 29. - » 407. — AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI — CONCORSI. — Concorso a posti di ragioniere geometra di 4ª classe del genio militare . . » 1234

» 29 - » 408. — AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI — CONCORSI. — Concorso a posti di ragioniere d'artiglieria di 4ª classe. . . . . » 1235

» 30. - » 409. — MILITARI DI TRUPPA. — Corsi allievi ufficiali ed allievi farmacisti militari di complemento ed ammissione in servizio presso alcune direzioni di sanità militare e presso alcuni reggimenti d'arma a cavallo di aspiranti alla nomina a sottotenente medico o veterinario di complemento . . . . . » 1242

» 30. - » 410. — AVANZAMENTO. — Composizione delle commissioni d'avanzamento di grado superiore per gli ufficiali in servizio permanente . . . . » 1263

——— AVVISO. — Risultato dei concorsi indetti dalla *Rivista d'artiglieria e genio* . . . . . » 1266

——— AVVISO. — Concorsi a premio indetti dalla *Rivista d'artiglieria e genio* . . . . . » 1266

CIRCOLARE N. **400.** — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — **R. decreto n. 880 relativo al personale operaio degli stabilimenti militari di pena.** — (Direzione generale servizi logistici ed amministrativi). 30 maggio 1912.

VITTORIO EMANUELE III, ECC. ECC., RE D'ITALIA.

Vista la legge 17 luglio 1910, n. 511 relativa all'amministrazione e contabilità dei corpi, istituti e stabilimenti militari;

Visto l'art. 741 del relativo regolamento approvato con R. decreto 6 agosto 1911, n. 1413;

Visto il regolamente sugli operai borghesi dipendenti dal Ministero della guerra approvato con R. decreto 10 dicembre 1908, n. 820, modificato col successivo R. decreto 22 giugno 1911, n. 796;

Sentito il Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari della guerra:

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il personale civile per il servizio dei laboratori degli stabilimenti militari di pena è stabilito dalla seguente tabella:

N. 1 Proto tipografo;
» 1 Capo meccanico;
» 1 Capo legatore;
» 1 Capo sarto;
» 1 Capo calzolaio;
» 1 Capo lattaio e stagnaio;
» 1 Capo falegname;
» 6 Tipografi compositori;
» 6 Capi macchina;
» 1 Meccanico;
» 1 Legatore;
» 1 Inserviente.

Art. 2.

Al personale di cui all'articolo precedente è applicabile il regolamento per gli operai borghesi dipendenti dal Ministero della guerra, tenuto presente, per il trattamento di riposo, l'art. 46 della legge 17 luglio 1910, n. 511.

Art. 3.

In dipendenza di quanto dispone l'art. 2 le qualifiche spettanti al personale predetto in relazione a quelle prescritte dalle tabelle *A* e *B* annesse al regolamento per gli operai borghesi, sono stabilite come appresso:

| | |
|---|---|
| Proto tipografo<br>Capo meccanico | Capi operai di 1ª categoria. |
| Capo legatore<br>Capo sarto<br>Capo calzolaio<br>Capo lattaio e stagnaio<br>Capo falegname | Capi operai di 3ª categoria. |
| Tipografo compositore<br>Capo macchina<br>Meccanico | Operai di 1ª categoria. |
| Legatore<br>Inserviente | Operai di 3ª categoria. |

Art. 4.

In dipendenza di quanto dispone l'art. 3 la denominazione dei capi operai di 3ª categoria portata dalla tabella *B* annessa al regolamento per gli operai borghesi dipendenti dal Ministero della guerra deve ritenersi modificata come appresso:

« Capi operai panettieri e capi d'arte degli stabilimenti militari di pena ».

Art. 5.

Per la retribuzione dovuta al predetto personale è applicabile il disposto dal § 60 del regolamento suddetto.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 maggio 1912.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI.
P. SPINGARDI.

N. **401**. — STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITÀ. — **R. decreto n. 873 col quale vengono stabilite le indennità al personale comandato alle esperienze con gli aerostati, con apparecchi di telegrafia ottica, afila e di fotografia, o a compiere voli con aeroplani od ascensioni libere con dirigibili o palloni sferici, ovvero comandati al servizio dei cantieri aeronautici, dei campi d'aviazione e delle stazioni aerologiche.** — (Direzione generale artiglieria e genio). — 6 luglio 1912.

VITTORIO EMANUELE III, ECC. ECC., RE D'ITALIA.

Visto il testo unico delle leggi sugli stipendi ed assegni fissi per il R. esercito, approvato con R. decreto 14 luglio 1898, n. 380;

Visto il R. decreto 19 aprile 1907, n. 201, che stabilisce le indennità eventuali per il R esercito, modificato coi regi decreti 3 agosto 1908, n. 547; 23 giugno 1910, n. 473; 9 agosto 1910, n. 726; 28 ottobre 1910. n. 848; 29 dicembre 1910, n. 954; 12 marzo 1911, n. 317, e 4 aprile 1912, n. 647;

Vista la legge 28 marzo 1912 n. 231, che approva lo stato di previsione della spesa del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario 1912-1913;

Visto il R. decreto 25 settembre 1911, n. 1265, che stabilisce le speciali indennità giornaliere a favore del personale navigante del R. esercito e della R. marina, addetto al servizio aeronautico militare;

Riconosciuta la convenienza di disciplinare le indennità da corrispondersi al personale comandato alle esperienze con gli areostati e cogli apparecchi di telegrafia ottica, di telegrafia afila, e di fotografia, o a compiere voli con aeroplani od ascensioni libere con dirigibili o palloni sferici, ovvero addetto al servizio dei cantieri aeronautici, dei campi di aviazione e delle stazioni aerologiche;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari della guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Agli ufficiali comandati alle esercitazioni ed esperienze con gli aerostati e con gli apparecchi di telegrafia ottica, di telegrafia afila e di fotografia, fatte a non meno di chilometri 5

dalla città o dal luogo di residenza, è corrisposta l'indennità chilometrica. Agli uomini di truppa nelle identiche circostanze è corrisposto un soprassoldo di cent. 50 se sottufficiali, di cent. 25 se caporali o soldati.

Art. 2.

Agli ufficiali ed agli impiegati civili comandati a compiere voli con aeroplani od ascensioni con dirigibili o con palloni sferici sono concesse le seguenti indennità:

a) *Voli con aeroplani:*

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 1° | della durata di oltre 2 ore | . . . . . | L. | 20 |
| 2° | » » | da mezz'ora a due ore . . . . | » | 10 |
| 3° | » » | minore di mezz'ora . . . . . | » | 5 |

b) *Ascensioni con dirigibili:*

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 1° | della durata di oltre 3 ore | . . . . . | L. | 20 |
| 2° | » » | da 1 a 3 ore . . . . . | » | 10 |
| 3° | » » | minore di 1 ora . . . . . | » | 5 |

c) *Ascensioni libere con palloni sferici:*

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 1° | della durata di oltre 6 ore | . . . . . | L. | 20 |
| 2° | » » | da 2 a 6 ore. . . . . | » | 10 |
| 3° | » » | minore di 2 ore . . . . . | » | 5 |

Per gli uomini di truppa e per gli operai, nelle medesime circostanze, le indennità suindicate sono rispettivamente ridotte alla *metà*, se sottufficiali o capi-operai, ed al *quarto* se caporali, soldati od operai.

Art. 3.

Le indennità stabilite al numero precedente sono cumulabili con le ordinarie indennità di viaggio, a norma dello specchio II annesso al R. decreto 19 aprile 1907, n. 201, per le indennità eventuali, nei soli casi in cui l'aeroplano, il dirigibile od il pallone sferico atterrino in un punto distante almeno 10 chilometri da quello di partenza ed il ritorno si debba effettuare con altri mezzi di comunicazione.

Art. 4.

Le indennità stabilite tanto per i voli con l'aeroplano quanto per le ascensioni con i dirigibili o con palloni sferici, non sono cumulabili fra loro, cosicchè l'ufficiale che compie in uno

stesso giorno due o più voli od ascensioni ha diritto soltanto alla indennità maggiore corrispondente al volo ed alla ascensione di maggior durata.

Le indennità stesse non sono altresì cumulabili con le speciali indennità giornaliere stabilite con R. decreto n. 1265 in data 25 settembre 1911, a favore del personale navigante del R. esercito e della R. marina.

Art. 5.

Agli ufficiali ed impiegati civili addetti al servizio dei cantieri areonautici, dei campi d'aviazione e delle stazioni aerologiche, sono concesse le seguenti indennità giornaliere:

*a*) Ufficiali superiori . . . . . L. 3,00
*b*) Id. inferiori . . . . . » 2,50
*c*) Impiegati civili di artiglieria e genio . . . » 2,50
*d*) Applicati . . . . . » 2,00

Tali indennità non sono cumulabili fra loro, nè con altre indennità o rimborsi di spese e rimangono sospese durante il ricovero in luoghi di cura, durante le licenze di qualunque specie e durante le assenze per cause di servizio, salvo sempre la eccezione di cui appresso.

L'ufficiale od impiegato, che riceve una delle indennità suddette, se, per ragioni di servizio, si debba allontanare dalla sua residenza senza pernottare fuori della medesima, continua a percepire la sola indennità suindicata, più, se il percorso raggiunge o supera i 10 chilometri, il rimborso delle spese di ferrovia e di tramvia, ovvero, mancando questi mezzi di trasporto, l'indennità chilometrica.

Art. 6.

Le disposizioni contenute nel presente decreto hanno vigore dal 1° luglio 1912,

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a S. Rossore, addì 6 luglio 1912.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI.
P. SPINGARDI.

N. **402.** — STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITÀ. — **Decreto ministeriale che stabilisce l'assegno per spese riservate dei corpi per l'esercizio finanziario 1912-913.** - - (Direzione generale servizi logistici ed amministrativi). — 10 agosto 1912.

IL MINISTRO DELLA GUERRA

Vista la legge 17 luglio 1910, n. 511 relativa all'amministrazione e contabilità dei corpi, istituti e stabilimenti militari;

Visto l'art. 363 del relativo regolamento, approvato con R. decreto 6 agosto 1911, n. 1413;

Vista la legge 28 marzo 1912 n. 231 che approva lo stato di previsione della spesa del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario 1912-913;

DECRETA:

Art. 1.

L'assegno per le spese di natura riservata pei corpi, durante il predetto esercizio, è stabilito nella misura seguente:

| | |
|---|---|
| Reggimenti di fanteria di linea, granatieri e bersaglieri | L. 300 |
| Reggimenti alpini | » 400 |
| Comando degli stabilimenti militari di pena | » 400 |
| Reggimenti di cavalleria | » 300 |
| Reggimenti d'artiglieria da campagna | » 300 |
| Reggimenti d'artiglieria pesante campale | » 300 |
| Reggimento d'artiglieria a cavallo | » 300 |
| Reggimenti d'artiglieria da fortezza | » 300 |
| Reggimenti d'artiglieria da montagna | » 400 |
| Reggimenti del genio e battaglione specialisti del genio | » 300 |
| Battaglione aviatori | » 200 |
| Corpo invalidi e veterani | » 100 |
| Istituto geografico militare | » 400 |
| Ospedali militari principali (per le compagnie di sanità) | » 50 |
| Scuole d'applicazione di fanteria e di cavalleria | » 200 |
| Altre scuole ed i collegi militari | » 100 |

*Direzioni di commissariato militare*
*(per le compagnie di sussistenza)*:

Direzioni di Ancona e Bari . . . . . L. 75
Tutte le altre (1) . . . . . » 100

Art. 2.

Alle spese di cui all'articolo precedente sarà provveduto coi fondi stanziati al capitolo 57 dello stato di previsione della spesa del Ministero della guerra per l'esercizio 1912-913.

Il presente decreto sarà presentato per la registrazione alla Corte dei conti.

Roma, addì 10 agosto 1912.

*Il Ministro* — P. SPINGARDI.

(1) Per la direzione di commissariato del IX corpo d'armata, l'assegno è di L. 125 per provvedere anche al plotone di Cagliari.

---

N. **403**. — STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITÀ. — **Decreto ministeriale che stabilisce l'assegno per le spese d'ufficio, durante l'esercizio 1912-913 per le scuole militari.** — (Direzione generale servizi logistici ed amministrativi). — 10 agosto 1912.

IL MINISTRO DELLA GUERRA

Vista la legge 17 luglio 1910, n. 511 relativa all'amministrazione e contabilità dei corpi, istituti e stabilimenti militari;

Visti gli articoli 364, 878 e 893 del relativo regolamento, approvato con R. decreto 6 agosto 1911, n. 1413;

Vista la legge 28 marzo 1912, n. 231, che approva lo stato di previsione della spesa del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario 1912-913;

DECRETA:

Art. 1.

L'assegno per le spese d'ufficio durante l'esercizio finanziario 1912-913 per le scuole militari è stabilito nella misura seguente:

Scuola di guerra . . . . . L. 8,500
Id. d'applicazione di fanteria . . . . . » 2,200
Id. id. di cavalleria. . . . . » 4,400

| | | |
|---|---|---|
| Scuola d'applicazione d'artiglieria e genio . . | L. | 4,000 |
| Id. id. di sanità militare. . . | » | 2,700 |
| Scuola militare . . . . . | » | 3,700 |
| Accademia militare . . . . . | » | 2,300 |
| Collegio militare di Roma. . . . . | » | 900 |
| Id. id. di Napoli . . . . . | » | 900 |
| Scuola magistrale di scherma e di educazione fisica . . . . . | » | 500 |
| Totale. . . | L. | 30,100 |

Art. 2.

Alle spese di cui all'articolo precedente sarà provveduto coi fondi stanziati al capitolo 55 dello stato di previsione della spesa del Ministero della guerra per l'esercizio 1912-913.

Art. 3.

Nel caso che le assegnazioni stabilite siano riconosciute, per qualche circostanza, assolutamente insufficienti, il Ministero ha facoltà di accrescerle, caso per caso, nei limiti delle somme stanziate nel predetto capitolo di bilancio.

Il presente decreto sarà presentato per la registrazione alla Corte dei conti.

Roma, addì 10 agosto 1912.

*Il Ministro* — P. SPINGARDI.

---

N. **404**. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — **Ritenuta per imposta di ricchezza mobile sugli assegni per trasporto del bagaglio degli ufficiali**. — (Direzione generale servizi logistici ed amministrativi). — 28 agosto 1912.

In seguito a determinazione presa dal Ministero delle finanze in conformità degli articoli 11 della legge 24 agosto 1877, n. 4021 e 3 della legge 22 luglio 1894, n. 339, le indennità per il trasporto del bagaglio degli ufficiali in *servizio isolato*, devono essere assoggettate alla ritenuta per imposta di ricchezza mobile, tanto se le indennità stesse sono dovute a carico del bilancio della guerra, quanto se dovute a carico del bilancio di altri Ministeri.

Sulle predette indennità dovrà pertanto essere, d'ora in avanti, applicata l'imposta nella misura del 7,65 per cento (compresa l'addizionale).

Invece, il rimborso della spesa pel trasporto del bagaglio nei *servizi collettivi*, di cui al § 2 delle norme annesse al R. decreto 4 aprile 1912, n. 647 (circolare n. 305), è esente dalla predetta imposta.

*Il Ministro* — P. SPINGARDI.

---

N. **405**. — SERVIZIO D'ARTIGLIERIA. — MILITARI DI TRUPPA. — **Costituzione di personale guardafili per la vigilanza e la manutenzione delle reti telefoniche militari adibite ai servizi d'artiglieria delle piazze forti, sbarramenti e parchi d'assedio.** — (Direzione generale artiglieria e genio). — 28 agosto 1912.

1. Presso ogni reggimento d'artiglieria da fortezza è istituito un personale fisso incaricato dell'impianto, della vigilanza e manutenzione delle reti e degli apparati telefonici di pertinenza del servizio di artiglieria delle piazze forti, degli sbarramenti e dei parchi d'assedio.

2. Il suddetto personale è costituito: dai capi guardafili in servizio permanente, reclutati come è detto al n. 8 e seguenti della presente circolare e dai guardafili tratti dalle classi di leva e dai volontari ordinari, dopo un periodo di istruzione militare della durata di 4 mesi ed un susseguente corso di abilitazione.

3. In caso di mobilitazione il personale è completato dai capi guardafili e guardafili chiamati dal congedo.

Quando avviene il richiamo alle armi per istruzione o per altri motivi, i capi guardafili e guardafili provenienti dal congedo vengono normalmente destinati al servizio speciale di manutenzione delle linee telefoniche a solo scopo d'istruzione senza però essere dispensati dal prender parte alle principali esercitazioni compiute dai richiamati della loro classe.

4. I capi guardafili permanenti portano il distintivo in oro di elettricista, applicato sulla manica sinistra del cappotto e della giubba di panno e di tela; i guardafili portano lo stesso distintivo di lana gialla; i richiamati dal congedo portano lo stesso distintivo di cui erano fregiati all'atto del congedamento.

5. Il personale fisso per il servizio di guardafili che deve trovarsi presso ogni reggimento è determinato dal Ministero

in base ai bisogni delle singole piazze, sbarramenti e parchi d'assedio. Esso è assegnato allo stato maggiore dei gruppi o del reggimento, ed eccezionalmente alle compagnie secondo le speciali esigenze di ogni piazza o sbarramento.

6. I compiti del personale guardafili sono indicati nella istruzione sulle comunicazioni telefoniche, ottiche ed acustiche per l'artiglieria da fortezza.

Esso viene assegnato ad una piazza o sbarramento, normalmente in modo stabile: solo eventualmente, e per disposizione del Ministero, potrà essere trasferito da una ad altra residenza.

7. La costituzione del personale guardafili è attuata per cura dei reggimenti interessati nel seguente modo:

*a*) richiedendo al Ministero l'assegnazione dei graduati in servizio permanente (capi guardafili) che venissero a mancare;

*b*) scegliendo nelle singole compagnie i soldati delle classi di leva e volontari ordinari che si ritengono atti a raggiungere la qualifica di guardafili.

8. Quando occorre l'assunzione in servizio di capi guardafili permanenti il Ministero indice apposito concorso, al quale possono prendere parte i militari sotto le armi od in congedo ed i cittadini che abbiano i requisiti necessari. Nello stesso manifesto di concorso saranno indicate le prove alle quali gli aspiranti devono sottostare.

9. La nomina a capo guardafili avrà luogo dopo un periodo di esperimento favorevole della durata di tre mesi.

10. Tutti gli individui che sono ammessi ad aspirare alla nomina a capo guardafili e che non si trovino già sotto le armi, devono assumere all'atto dell'ammissione o riammissione in servizio:

la ferma di anni 5, se militari in congedo illimitato;

la ferma di anni 3, come arruolamento volontario se non hanno concorso alla leva o siano già riformati.

Coloro che al termine dell'esperimento di cui al precedente n. 9 non venissero riconosciuti idonei alla nomina a capo guardafili saranno prosciolti senz'altro dalle contratte ferme di 5 o di 3 anni e saranno inviati in congedo eccezione fatta per i volontari ordinari non provenienti dai raffermati, i quali sasanno, o prosciolti temporaneamente, ovvero trattenuti alle armi per compiere senz'altro gli obblighi di leva loro spettanti, a seconda che non sia stata ancora aperta la leva sulla loro classe o che, nel frattempo, lo sia stata.

11. I militari alle armi non sottufficiali, ammessi nel per-

sonale dei capi-guardafili, continuano negli obblighi di servizio loro spettanti per fatto di leva o per arruolamento volontario, salvo ad assumere la ferma di 5 anni al termine di detti obblighi se intendono continuare nel servizio.

12. La ferma di 5 anni contratta da coloro che sono ammessi nel personale suindicato è rescindibile a domanda, di anno in anno, compatibilmente con le esigenze del servizio. È anche rescindibile d'autorità qualora i militari non siano più giudicati idonei per qualsivoglia motivo, alle loro mansioni e non possono essere trasferiti ad altra specialità di servizio.

13. I capi guardafili rivestiti del grado di sottufficiale sono sottoposti integralmente al trattamento stabilito dal testo unico delle leggi sullo stato dei sottufficiali.

14. Il militare che è nominato capo guardafili è promosso al grado di caporale, di caporal maggiore o di sergente, non appena abbia raggiunto il tempo minimo di servizio stabilito dalla legge e dal regolamento sull'avanzamento, qualora soddisfi a tutte le altre condizioni necessarie per l'avanzamento.

I sergenti saranno poi promossi sergenti maggiori, come gli altri professionisti, quando siano stati promossi i colleghi addetti alle truppe ed alle cariche speciali che li precedono nel quadro d'avanzamento, giusta l'articolo 7 della legge 6 luglio 1911, n. 683, e conseguiranno gli altri gradi appena abbiano raggiunto i limiti di servizio e di grado stabiliti dalla legge medesima, sempre che, ben inteso, abbiano i voluti requisiti.

Il militare che è nominato guardafili è promosso al grado di caporale — quando ne abbia i requisiti — e poscia a quello di caporale maggiore in ordine di merito, limitatamente ai posti disponibili determinati come è indicato nel numero seguente.

15. I graduati della categoria dei capi guardafili e dei guardafili, sono da considerarsi in eccedenza dell'organico stabilito dalle tabelle graduali e numeriche dei reparti.

Il loro numero è fissato come segue:

*a*) sottufficiali — quanti saranno i capi guardafili;
*b*) caporali maggiori — il doppio dei capi guardafili;
*c*) caporali — il quadruplo dei capi guardafili.

Le vacanze nei vari gradi potranno essere compensate da una corrispondente eccedenza negli organici dei gradi immediatamente inferiori.

16. Al personale della categoria dei guardafili, oltre agli assegni del grado, vengono corrisposti i compensi e le gratificazioni seguenti:

A) — *Capi guardafili.*

| | | |
|---|---|---|
| 1° Paga oraria in ragione dell'orario medio di 10 ore al giorno per tutte le giornate di permanenza al corpo | Di prima nomina . . L. | 0,20 |
| | Con 3 anni di servizio speciale quale capo guardafili . . . . . » | 0,25 |
| | Con 6 anni di servizio quale capo guardafili » | 0,30 |
| | Con oltre 9 anni di servizio quale capo guardafili » | 0,35 |

2° Gratificazioni annuali di lire 100 per il buon governo degli impianti telefonici. Quest'ultima gratificazione è suscettibile di soppressione o riduzione quando la manutenzione delle reti non fosse convenientemente curata e comunque avvenisse che il capo guardafili lasci a desiderare nel disimpegno delle sue particolari mansioni.

B) — *Guardafili.*

Un soprassoldo giornaliero di lire 0,25 sotto forma di indennità eventuale cumulabile eventualmente con le indennità di viaggio stabilite dagli specchi I e II del regolamento sulle indennità eventuali emanate con R. decreto n. 201 in data 19 aprile 1907.

Ai capi guardafili e guardafili che prestano servizio presso forti e stazioni isolate, quali saranno designate caso per caso dal Ministero su proposta dell'ispettorato generale d'artiglieria, e sempre che non possano effettivamente convivere alla mensa (i sottufficiali) ed al rancio in comune (i caporali e soldati) con qualche drappello di truppa, saranno corrisposti i seguenti supplementi:

Ai capi guardafili un aumento di centesimi cinque sulla paga oraria;

Ai guardafili un secondo soprassoldo giornaliero di centesimi 25.

17. Gli individui che saranno ammessi ad aspirare alla carica di capo guardafili dovranno compiere un corso di esperimento e di abilitazione di 3 mesi, quelli di essi che non provengono dai militari sotto le armi, riceveranno sotto forma di paga oraria, un compenso di lire 1,50 per ogni giornata di presenza al corpo. Essi potranno ottenere a loro domanda il vitto in contanti e potranno continuare a vestire l'abito borghese fino al termine dell'esperimento; in tal caso non rice-

veranno in distribuzione gli effetti di vestiario militare e solo potranno ricevere la calzatura

18. Il pagamento dei compensi e delle gratificazioni è fatto dai singoli reggimenti d'artiglieria da fortezza, per quanto si riferisce alle paghe operai, dimostrandone l'ammontare quindicinale mediante lo specchio mod. 11 del regolamento per il servizio del materiale d'artiglieria 9 aprile 1896.

L'importo di tali documenti sarà spesato a carico delle anticipazioni accordate dal Ministero per il servizio del materiale.

Le gratificazioni annuali saranno corrisposte il 31 dicembre od all'atto del congedo in proporzione della durata del servizio effettivamente prestato durante l'anno cadente.

Non saranno corrisposte ai capi guardafili esonerati dalla carica per menomate attitudini alla carica stessa.

Le gratificazioni saranno ridotte di una o più quote corrispondenti al decimo del loro massimo ammontare, nella misura che sarà determinata d'accordo fra il comando del reggimento e la direzione d'artiglieria interessata, per quegli individui che avranno dimostrata insufficiente cura del materiale in consegna o lasciato comunque a desiderare nel disimpegno delle loro particolari mansioni.

19. I capi guardafili dopo 12 anni di servizio sotto le armi potranno contrarre matrimonio, senza limitazione di numero.

**Disposizioni transitorie.**

20. Gli individui ammessi ad aspirare alla nomina a capo guardafili nel 1° concorso indetto col seguente manifesto, e che non siano già militari in servizio sotto le armi, riceveranno fino alla nomina al grado di sergente una gratificazione giornaliera pari alla differenza fra l'assegno del grado che rivestono (compreso l'importo del vitto) e l'assegno di sergente.

21 Per cura del comando del 3° reggimento artiglieria da fortezza sarà provveduto alla pubblicazione del manifesto di ammissione al 1° concorso per la nomina a capo guardafili. Lo stesso reggimento provvederà, poi, a tutte le pratiche relative all'ammissione del personale suddetto secondo le speciali istruzioni che riceverà in proposito dall'ispettore generale d'artiglieria.

*Il Ministro* — P. SPINGARDI.

## Comando del 3° reggimento artiglieria da fortezza.

(Costa e fortezza)

---

# MANIFESTO

*per l'assunzione in servizio di capi guardafili nel personale dei reggimenti di artiglieria da fortezza.*

I.

D'ordine del Ministero della guerra, il sottoscritto notifica che sino a tutto il giorno . . . . . , è aperto un concorso nel personale fisso dei reggimenti sottonotati pel servizio di impianto, di vigilanza e di manutenzione delle reti telefoniche militari:

| Numero del reggimento | Sede del reggimento | Numero dei posti disponibili | Località ove saranno dislocati i guardafili | *Annotazioni* |
|---|---|---|---|---|
| 1° | Genova . . . | 2 | Genova — Savona. | Le indicazioni relative alle località ove sarà assegnato il personale sono soltanto generiche, dovendo il personale stesso rimanere dislocato presso le opere e le piazze secondo le varie esigenze. |
| 2° | Spezia . . . | 2 | Spezia — M.° Argentario. | |
| 3° | Roma . . . | 2 | Gaeta — Maddalena. | |
| 4° | Messina . . . | 4 | Messina — Reggio Calabria — Brindisi — Taranto. | |
| 5° | Venezia . . . | 3 | Venezia — Ancona. | |
| 6° | Torino . . . | 4 | Alpi Cozie — Alta Valtellina. Giudicarie — Alt. 7 Comuni. | |
| 7° | Alessandria. . | 2 | Alpi Marittime. | |
| 8° | Bologna . . . | 2 | Tagliamento. | |
| 9° | Verona . . . | 2 | Monti Lessini — Rivoli. | |
| 10° | Piacenza . . | 1 | Piacenza. | |

II.

Sono ammessi al concorso predetto:

*a*) i militari sotto le armi, sia delle classi di leva, sia volontari ordinari o raffermati, a qualunque arma o corpo appartengano;

*b*) i militari in congedo, già ascritti a reparti di artiglieria da costa e da fortezza o del genio;

*c*) i giovani licenziati dalle scuole professionali di arti e mestieri, o con requisiti equipollenti, e che non abbiano superata l'età di 28 anni.

III.

Gli aspiranti debbono dimostrare di possedere l'attitudine a frequentare lo speciale corso di esperimento al quale devono sottostare.

La dimostrazione delle qualità possedute dai candidati è fatta:

con titoli di qualunque genere e specialmente delle scuole professionali di elettricità o di diplomi dell'amministrazione delle poste e dei telegrafi;

con prove pratiche.

Queste ultime sono date presso i reggimenti e corpi, che l'ispettorato generale d'artiglieria farà conoscere ai singoli interessati, e comprendono:

*a*) un componimento scritto (durata 3 ore) avente per oggetto la compilazione di un rapporto od una relazione in merito al servizio telefonico;

*b*) un problema di aritmetica nel quale si dovrà dar prova di conoscere le 4 operazioni fondamentali coi numeri decimali e frazionari;

*c*) la compilazione di uno schizzo, dedotto da una carta topografica, avente per oggetto la rappresentazione dei corsi d'acqua, delle elevazioni di terreno, delle strade, dei caseggiati, ecc.;

*d*) un primo esame orale sui seguenti argomenti:

costituzione di un apparato telefonico da muro e da campo;

pile diverse impiegate negli impianti telefonici;

quadri indicatori;

sviluppo delle linee telefoniche permanenti e volanti;

*e*) un secondo esame orale, nel quale, oltre a fornire schiarimenti sui lavori scritti, si dovrà dar prova della conoscenza delle carte topografiche;

*f*) una prova pratica per dimostrare di saper mettere in stato di funzionamento una linea telefonica.

IV.

Coloro che intendono prender parte al concorso debbono farne domanda al 3° reggimento da fortezza in Roma, corredandola degli attestati comprovanti l'attitudine professionale e dei documenti pre-

scritti per assumere l'arruolamento volontario o per la riammissione in servizio.

L'ispettorato generale di artiglieria farà conoscere, per il tramite del 3° reggimento predetto l'esito della domanda stessa, indicando il giorno e le località ove gli aspiranti ammessi devono presentarsi per le prove di cui al numero precedente.

V.

I concorrenti riconosciuti idonei alle dette prove saranno ammessi, nel limite di una volta e mezza il numero dei posti disponibili, a compiere un corso di esperimento di tre mesi, presso il 3° reggimento da fortezza dopo aver assunto, se non sono militari:

la ferma di anni 5, se provenienti dai militari in congedo;

la ferma di anni 3, se non ancora sottoposti agli obblighi di servizio militare, ovvero già riformati di classi di leva sotto le armi od in congedo.

La ferma di anni 5 è rescindibile, sotto speciali condizioni, di anno in anno, a domanda o di autorità. È del pari rescissa la ferma di 5 anni o di anni 3 di tutti coloro che, non sottoposti ad altri obblighi di servizio, non sono riconosciuti idonei al termine dell'esperimento di tre mesi sopradetto.

VI.

Il personale dei capi guardafili gode i seguenti vantaggi:

1° avanzamento nei gradi di truppa con permanenza minima in ciascun grado della gerarchia, a norma di legge;

2° assegni del grado raggiunto (massimo di lire 6,90 al giorno e due premi di lire 1000);

3° soprappaga giornaliera iniziale di lire 2, aumentabile di 0,50 ad ogni triennio, sino al massimo di lire 3,50;

4° gratificazioni annuali per il buon governo degli impianti telefonici di lire 100;

5° autorizzazione di contrarre matrimonio dopo 12 anni di servizio, senza limitazione di numero.

VII.

Agli individui ammessi a compiere l'esperimento di tre mesi, e che non siano sotto le armi, è concesso:

*a*) il rimborso della spesa di viaggio per recarsi a Roma; come gli operai dipendenti dall'amministrazione militare;

*b*) una retribuzione giornaliera di lire 1,50, oltre gli assegni del grado;

*c*) la facoltà di percepire il vitto in contanti e di vestire l'abito borghese fino al termine dell'esperimento.

VIII.

Tutti coloro che, dopo l'esperimento di tre mesi, sono ammessi definitivamente nel personale fisso ricevono una gratificazione giornaliera pari alla differenza fra l'assegno del grado che rivestono (compreso l'importo del vitto) e l'assegno di sergente fino al conseguimento di tale grado.

Roma,

*Il Comandante del reggimento.*

*N.B.* — Gli aspiranti che desiderano ulteriori schiarimenti sul concorso, come sulla posizione che verranno ad acquistare, potranno prendere visione presso i distretti militari, stabilimenti e corpi della circolare n. 405 del *giornale militare* del 1912, la quale è anche in vendita presso l'editore Voghera in Roma, al prezzo di lire 0,35.

---

N. **406.** — SERVIZIO D'ARTIGLIERIA. — MILITARI DI TRUPPA. — **Personale operai militari per la custodia, manutenzione e riparazione del materiale presso i reggimenti di artiglieria campali leggeri e pesanti, da montagna ed a cavallo.** — (Direzione generale artiglieria e genio). — 28 agosto 1912.

Il Ministero ha determinato che per la custodia, manutenzione e riparazione del materiale presso i reggimenti campali leggeri e pesanti da montagna ed a cavallo sia assegnato il personale operai militari nella misura stabilita con il seguente organico:

*Un capo operaio reggimentale* (maresciallo) per la direzione di tutti i lavori relativi al materiale di artiglieria che si eseguiscono in special modo presso il laboratorio di riparazione sotto le direttive dell'ufficiale addetto all'ufficio materiale.

A tale capo operaio spetta pure la sorveglianza sui lavori eseguiti dagli operai delle batterie; ma questa dovrà esercitarla secondo gli ordini ad esso impartiti dall'ufficiale addetto all'ufficio materiale, il quale si uniformerà, in riguardo, alle norme che ciascun comando di reggimento dovrà all'uopo impartire; tenendo presenti le speciali esigenze della disciplina e quelle di servizio in ciascuna batteria.

I capi operai reggimentali potranno essere di 1ª e 2ª classe; ed avranno una paga oraria eccezionale di lire 0,32 se di 1ª classe, di lire 0,28 se di 2ª classe.

I capi operai di 2ª classe non potranno promuoversi alla 1ª se non dopo 5 anni di servizio nei laboratori reggimentali

Si intende quindi che tutti gli attuali capi operai che hanno già compiuti i 5 anni di servizio di che sopra, dovranno essere classificati senz'altro di 1ª classe.

*9 operai* da adibire in modo permanente al laboratorio reggimentale, dei quali: 1 sellaio, 2 falegnami, 3 fabbri o fucinatori, 1 stagnaio, 1 aggiustatore meccanico ed 1 tornitore.

Tali operai saranno scelti tra gli allievi di cui si terrà in seguito parola disposti a riassoldarsi a senso della legge 27 giugno 1912, n. 660 (circolare 312 del *giornale militare* c. a).

Tutti indistintamente tali operai saranno classificati di 1ª classe assegnando loro una paga eccezionale oraria di lire 0,14, lire 0,12, lire 0,10 a seconda gli anni di servizio quali operai; avvertendo che non potrà essere concessa la paga superiore prima di 2 anni di godimento di quella inferiore.

*Capo operaio di batteria.* Se ne assegna uno per batteria, e saranno graduati (caporale maggiore o sottufficiali).

Saranno classificati di 1ª, 2ª e 3ª classe con paga oraria in base a 10 ore di lavoro di lire 0,25, lire 0,20 e lire 0,15; avvertendo pure che non potrà essere concessa la paga superiore prima di 3 anni di godimento di quella inferiore.

*Operai di batteria.* Se ne assegnano 3 per batteria (1 per i lavori in legno, 1 aggiustatore meccanico, 1 per i lavori in ferro o fucinatore). Di essi 2 saranno effettivi e riassoldati, l'altro sarà considerato allievo, e non percepirà mercede speciale alcuna.

Agli operai di batteria saranno assegnate classificazioni e paghe uguali a quelle degli operai di laboratorio corrispondendogli però il compenso per non oltre 6 ore giornaliere; salvo quando sono chiamati a lavorare presso il laboratorio di riparazione, nel qual caso i compensi degli effettivi saranno ragguagliati all'orario realmente compiuto, corrispondendo agli allievi la mercede di picchetto.

Dei due operai di batteria effettivi uno potrà essere caporale.

Ai capi operai di batteria, agli operai del laboratorio ed agli operai di batteria effettivi i comandanti di reggimento potranno concedere l'esenzione dal rancio e tutte quelle altre facilitazioni che di regola si possono concedere ai sottufficiali.

A complemento di quanto è stato esposto si prescrive:

1° L'organico indicato si completerà presso ciascun reggimento mano a mano che verranno ad esso assegnati operai.

2° L'operaio da riassoldare sarà sottoposto ad un esame teorico pratico sulla base di quello prescritto per la nomina a caporale operaio. Detto esame sarà fatto alla presenza di una

commissione reggimentale composta del relatore, dell'ufficiale al materiale, di un capitano di batteria; e con il sussidio del capo operaio del laboratorio

Detta commissione terrà anche conto della condotta serbata dall'esaminando durante il servizio prestato, facendone oggetto di esclusione nel caso che tale condotta non sia stata esemplare, tanto in servizio che fuori servizio.

3° Per essere nominati capi operai di batteria i concorrenti dovranno subire un esame di prova simile a quello prescritto per essere nominato capo operaio reggimentale, ed avere, di conseguenza, frequentato il prescritto corso di 6 mesi.

Qualora sia il caso di nominare il capo operaio reggimentale, esso sarà scelto per merito tra i capi operai di batteria. Questi potranno avere il grado di sottufficiale previa decisione della commissione di avanzamento.

4° Dei 3 operai di batteria uno per turno mensile dovrà essere comandato al laboratorio reggimentale esonerandolo durante tale turno da qualsiasi altro servizio.

In ogni caso tutti gli operai effettivi sia del laboratorio che di batteria saranno in modo assoluto dispensati dai servizi di guardia.

5° L'orario di lavoro per il laboratorio reggimentale sarà normalmente di ore 10. Per eseguire un orario superiore in casi eccezionali, i reggimenti dovranno ottenere il consentimento del rispettivo comando d'artiglieria.

6° Le disposizioni emanate con la presente circolare andranno in vigore a principiare dal 1° ottobre p. v.

*Il Ministro* — P. Spingardi.

---

N. **407**. — AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — CONCORSI. — **Concorso a posti di ragioniere geometra di 4ª classe del genio militare** — (Direzione generale personali civili e affari generali). — 29 agosto 1912.

IL MINISTRO DELLA GUERRA

Visto il testo unico delle leggi sullo stato degli impiegati civili approvato con R. decreto 22 novembre 1908 n. 693;

Visto il regolamento generale per l'esecuzione del predetto testo unico approvato con R. decreto 24 novembre 1908, n. 756;

Vista la legge 17 luglio 1910, n. 549, relativa a provvedimenti per i personali civili tecnici di artiglieria e del genio;

Visto il R. decreto 25 luglio 1912, n. 873, che autorizza la sostituzione degli impiegati civili dell'amministrazione militare destinati in Libia e nell'Egeo e provvede all'aumento dei ruoli dei personali civili tecnici d'artiglieria e del genio in dipendenza dei nuovi servizi relativi all'aeronautica militare;

Visti i decreti ministeriali 20 marzo e 13 giugno 1912 coi quali fu indetto un concorso ad esami per la nomina di dieci ragionieri geometri del genio militare di 4ª classe con l'annuo stipendio di L. 2000;

DECRETA:

I posti di ragioniere geometra di 4ª classe messi a concorso coi precitati decreti 20 marzo e 13 giugno 1912, sono aumentati da *dieci* a *ventinove*.

È concessa una proroga fino al 20 settembre 1912 per la presentazione delle domande di ammissione al concorso, corredate dal titolo di studio (diploma e certificato di licenza liceale o d'istituto tecnico) e dagli altri documenti indicati nel decreto ministeriale del 20 marzo 1912.

*Il Ministro* — P. SPINGARDI

---

N. **408.** — AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI — CONCORSI — **Concorso a posti di ragioniere d'artiglieria di 4ª classe.** — (Direzione generale personali civili e affari generali). — 29 agosto 1912.

IL MINISTRO DELLA GUERRA

Visto il testo unico delle leggi sullo stato degli impiegati civili approvato con R. decreto 22 novembre 1908 n. 693, nonchè il regolamento per l'applicazione del testo unico stesso approvato con R. decreto 24 novembre 1908 n 756;

Vista la legge 17 luglio 1910 n. 549 relativa a provvedimenti per i personali civili tecnici di artiglieria e genio;

Visto il R decreto 25 luglio 1912 n. 873, che autorizza la sostituzione degli impiegati civili dell'amministrazione militare destinati in Libia e nell'Egeo e provvede all'aumento dei ruoli dei personali civili tecnici d'artiglieria e del genio

in dipendenza dei nuovi servizi relativi all'aeronautica militare;

Visto il regolamento pei ragionieri d'artiglieria approvato con R. decreto 6 ottobre 1911 n. 1326;

DECRETA:

1. È indetto un concorso ad esami per la nomina di 12 ragionieri d'artiglieria di 4ª classe con l'annuo stipendio di L. 2000.

2. Per essere ammessi al concorso gli aspiranti dovranno aver compiuto alla data del presente decreto, 18 anni di età e non aver superato i 28 anni.

3. Coloro che intendono prendere parte al concorso dovranno farne domanda al Ministero della guerra su carta bollata da L. 1 presentandola al comando del distretto più vicino, il quale dovrà accertare che l'istanza e i documenti annessi siano in tutto conformi alle prescrizioni del presente decreto.

Le domande conterranno l'indicazione della direzione d'artiglieria presso la quale i candidati desiderano sostenere le prove scritte.

4. Le istanze che giungessero ai singoli distretti dopo 40 giorni dalla data di questo decreto o che entro questo limite di tempo non fossero completate con tutti i documenti prescritti, saranno respinte come inammissibili.

5. Le domande dovranno essere corredate dai seguenti documenti redatti su carta da bollo:

*a*) copia autentica dell'atto di nascita legalizzata;

*b*) certificato di cittadinanza italiana;

*c*) certificato di penalità;

*d*) certificato di buona condotta rilasciato dal sindaco del comune di abituale residenza del concorrente e debitamente legalizzato.

I certificati di cui alle lettere *c*) e *d*) devono essere di data non anteriore di 3 mesi a quella del presente decreto;

*e*) foglio di congedo illimitato oppure certificato di esito di leva o d'iscrizione sulle liste di leva;

*f*) certificato medico rilasciato gratuitamente da un ufficiale medico fra quelli addetti a corpi o stabilimenti del R. esercito che comprovi che l'aspirante sia di sana e robusta costituzione fisica, esente da difetti incompatibili con le funzioni di ragioniere d'artiglieria;

*g*) diploma originale di licenza liceale o di istituto tec-

nico; oppure un certificato dal quale risulti che l'aspirante ha conseguito la licenza di uno dei due istituti;

*h*) fotografia del candidato di data abbastanza recente, da lui firmata, da servire all'accertamento della identità personale.

6. I comandi di distretto dopo un preliminare esame della domanda e dei documenti li trasmetteranno al Ministero, il quale per mezzo degli stessi distretti militari, che avranno ricevute le domande, farà conoscere agli interessati se siano o no stati ammessi al concorso, indicando altresì per gli ammessi al concorso il giorno e l'ora in cui saranno iniziate le prove

7 Gli esami consistono in prove scritte ed orali in base al programma allegato al presente decreto.

Le prove scritte precedono quelle orali e sono date alle sedi delle direzioni d'artiglieria in base ai temi che dal presidente della commissione esaminatrice saranno spediti in pieghi sigillati da aprirsi alla presenza dei candidati al momento dell'esame.

I lavori dei candidati con le rispettive minute, saranno al termine della prova spediti con pieghi raccomandati al presidente della commissione esaminatrice.

Le prove orali avranno luogo in Roma.

Il Ministero parteciperà a tempo opportuno ai candidati la data delle prove stesse.

8. La commissione esaminatrice viene nominata dal Ministero ed è così composta e ripartita:

un presidente della commissione, ispettore di artiglieria;

un segretario della commissione (senza voto) primo ragioniere di artiglieria;

due o più sottocommissioni, composte ognuna di un presidente e due membri, ufficiali superiori, ragionieri capi di artiglieria o primi ragionieri di 1ª classe.

In ciascuna sottocommissione funzionerà da segretario il membro meno elevato in grado o meno anziano.

9. Per ciascuna materia ogni commissario dispone di 10 punti. Il quoziente della divisione della somma di tutti i punti, per il numero dei votanti, costituisce il punto medio ottenuto dal candidato nella materia.

10. Al termine di ciascuna seduta il segretario di ogni sottocommissione compila e rimette al presidente della commissione un processo verbale firmato da tutti i membri e contenente per ciascun candidato i punti medi ottenuti.

11. Il Ministero, ricevute le opportune comunicazioni dal presidente della commissione esaminatrice, dispone per l'ammissione alle prove orali di quei candidati i quali in ciascuna delle prove scritte abbiano riportato un punto medio non inferiore ai 6/10, oppure una media complessiva non inferiore ai 7/10 qualora in qualcuna delle prove abbiano conseguito un punto inferiore ai 6/10 ma uguale o superiore ai 5/10.

La media complessiva si ottiene moltiplicando i punti medi riportati nelle singole materie per i rispettivi coefficienti di importanza e dividendo la somma dei prodotti così ottenuti per quella dei coefficienti.

12. Nelle prove orali ogni candidato estrae a sorte uno o più numeri di ciascuna parte del programma, secondo che sarà stabilito dal presidente della commissione esaminatrice.

Il candidato è tenuto a rispondere più specialmente sugli argomenti indicati nei numeri estratti, ma la commissione ha facoltà d'interrogarlo anche sulla restante parte di ciascun programma. È idoneo il candidato che per ciascuna prova orale abbia riportato un punto non inferiore ai 6/10.

13 La media definitiva si ottiene in modo analogo a quello indicato nel secondo capoverso del n. 11.

14. Il risultato definitivo del concorso è notificato ai singoli candidati e sono pubblicati nel *giornale militare ufficiale* i nomi di quelli risultati idonei entro il numero dei posti pei quali venne indetto il concorso, i quali soli acquistano il diritto alla nomina.

15. I concorrenti sono posti in avvertenza che, se verranno nominati all'impiego di cui trattasi, non potranno invocare in loro favore le leggi ora esistenti sulle pensioni, ma soltanto le norme della istituenda cassa di previdenza.

*Il Ministro* — P. SPINGARDI.

## PROGRAMMA per gli esami di concorso ai posti di ragioniere d'artiglieria di 4ª classe.

### Materie d'esame.

| Numero del programma | MATERIE sulle quali si svolgono gli esami | Se l'esame è scritto o orale | Durata dell'esame (1) | Coefficiente |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Componimento italiano . . . | scritto | 4 | 30 |
| 2 | Aritmetica bancaria e commerciale . . . . . | scritto | 6 | 25 |
| | | orale | ½ | 25 |
| 3 | Legge e regolamento sulla contabilità generale dello Stato. | scritto | 6 | 25 |
| | | orale | ½ | 25 |
| 4 | Contabilità col metodo delle scritture per bilancio . . . | scritto | 6 | 25 |
| | | orale | ½ | 25 |
| 5 | Elementi di diritto. . . . . | orale | ½ | 20 |

(1) La durata delle prove scritte deve computarsi dal momento in cui termina la dettatura dei temi.

### PROGRAMMA N. 1.

**Componimento italiano.**

I candidati svolgeranno un tema determinato.

Nel voto sarà tenuto conto essenzialmente della spontaneità e della chiarezza dello stile e della proprietà della lingua. I candidati dovranno consegnare anche la minuta del lavoro fatto.

### PROGRAMMA N. 2.

**Aritmetica.**

I candidati svolgeranno in iscritto una questione ed un problema su argomento determinato attinente all'aritmetica commerciale e bancaria, dando prova di conoscere e di sapere

impiegare ragionatamente le varie regole di calcolo ed un esame pratico di contabilità.

La commissione dovrà tener conto, oltrechè dell'esattezza con la quale le singole operazioni saranno state svolte, altresì del valore e dell'opportunità degli argomenti che dovranno accompagnarle, in ordine al concetto del tema.

Nell'esame orale la commissione farà interrogazioni per assicurarsi che il candidato sappia prontamente eseguire calcoli di numeri interi e decimali o frazionari, calcoli di proporzioni applicati e conteggi di paghe operai a cottimo ed altri quesiti di contabilità.

### Programma N. 3.

**Legge e regolamento sulla contabilità generale dello Stato.**

1. Beni dello Stato. Demanio pubblico. Inventario dei beni del demanio. Beni patrimoniali immobili, mobili, disponibili e non disponibili, fruttiferi e non fruttiferi.

2. Generalità sui contratti per servizio pubblico.

Licitazione e trattative private. Servizi ad economia. Incanti pubblici, varie forme, procedimento.

3. Bilancio di previsione, suo scopo, sua forma, parte ordinaria, parte straordinaria.

4. Delle entrate, da chi sono amministrate, suoi stati, accertamento. Debito pubblico consolidato o fluttuante. Sistemi in uso per la emissione dei prestiti, come si estinguono.

5. Buoni del tesoro, limite; pratiche per la emissione, girate, riscossione, prescrizione, smarrimento, rinnovazione.

6. Delle spese, impegno, liquidazione, pagamento, incumbenti relativi. Mandati diretti individuali e collettivi, a disposizione, di anticipazione. Spese fisse pagabili con ruoli.

7. Assestamento del bilancio. Rendiconto generale consuntivo. Anno finanziario, sua materia, sue fasi.

### Programma N. 4.

**Contabilità col metodo delle scritture per bilancio.**

1. Personalità dell'azienda commerciale — Patrimonio e sua valutazione — Inventario.

2. Scopo della tenuta dei libri — Tenuta dei libri con scrittura semplice e loro chiusura — Rendiconto — Forme della scrittura semplice.

3. Tenuta dei libri con scrittura doppia — Libri necessari alla partita doppia comune — Libri ausiliari — Chiusura dei conti di partita doppia — Errori e correzioni — Inventario finale e rendiconto — Bilancio di verificazione.

4. Scrittura doppia di conti semplici — Scrittura doppia riassuntiva — Giornale mastro.

5. Logismografia, suoi caratteri — Apertura dei conti — Registrazione e verificazione delle operazioni — Chiusura dei conti.

6. Conti personali — Conti sintetici ed analitici semplici e reciproci.

7. Applicazione della scrittura doppia alle varie specie di aziende commerciali ed industriali.

*Annotazioni.*

I temi da assegnarsi per gli esami scritti sui due programmi n. 3 e 4 dovranno riferirsi possibilmente a più numeri dei programmi stessi.

PROGRAMMA N. 5.

**Elementi di diritto.**

Diritto amministrativo.

1. Divisione e attribuzioni di ciascun Ministero, specie di quello della guerra — Organi consultivi generali dei Ministeri — Uffici provinciali dipendenti dalle amministrazioni centrali e loro attribuzioni.

2. Consiglio di Stato — Corte dei conti — Loro composizione e attribuzioni rispettive — Comune — Provincia — Opere pie — Camere di commercio — Casse di previdenza e di assicurazione.

Diritto civile.

3. Domicilio civile e residenza — Beni immobili e mobili — Specie e requisiti dei contratti — Della capacità delle parti contraenti — Dell'oggetto dei contratti e loro effetti — Interpretazione dei contratti — Atto pubblico e scritture private — Copie degli atti pubblici e privati — Contratto di vendita e contratto di permuta, loro forma e natura.

Diritto commerciale.

4. Degli atti di commercio — Commercianti — Libri di commercio — Società commerciali — Società in nome collettivo, in accomandita semplice, in accomandita per azioni e anonime — Società cooperative — Associazioni commerciali — Associazioni in partecipazione — Associazioni di mutua assicurazione — Contratto di compra vendita nel diritto commerciale —

Cambiali e suoi requisiti — Girata — Accettazione — Avallo — Duplicati — Copia di cambiali — Scadenza pagamento — Protesto — Rivalsa — Cambiali smarrite — Ordine in derrate — Assegno bancario — Fedi di credito — Vaglia cambiari — Contratto di noleggio per trasporto di merci — Avarie e contribuzioni — Polizze di carico — Contratto di assicurazione contro i rischi della navigazione.

---

N. **409.** — MILITARI DI TRUPPA. — **Corsi allievi ufficiali ed allievi farmacisti militari di complemento ed ammissione in servizio presso alcune direzioni di sanità militare e presso alcuni reggimenti d'arma a cavallo di aspiranti alla nomina a sottotenente medico e veterinario di complemento.** — (Direzione generale leva e truppa). — 30 agosto 1912.

ART. 1. — DISPOSIZIONI RELATIVE AI CORSI ALLIEVI UFFICIALI DI COMPLEMENTO.

1. Il *1° gennaio 1913* saranno iniziati i corsi allievi ufficiali di complemento di tutte le armi e corpi (eccezione fatta per i corpi sanitario e veterinario, cui provvede il successivo art. 3, e per i corsi allievi farmacisti militari di complemento, cui si riferisce l'art. 4) presso i reggimenti, battaglioni e direzioni indicati nell'unito modello di manifesto, che i distretti militari faranno stampare e pubblicare nei comuni compresi nella loro circoscrizione.

2. Le ammissioni e lo svolgimento di tali corsi saranno regolati dalle seguenti norme:

**Titoli di studio.** — Passaggio dal 1° al 2° corso di liceo o d'istituto tecnico (o titolo equipollente) ovvero esame di coltura generale per tutte le armi e corpi, salvo le eccezioni appresso indicate e con preferenza, per i corsi di *commissariato*, di *sussistenza* e di *amministrazione*, agli aspiranti forniti di licenza liceale o d'istituto tecnico o di titolo equipollente.

Per i corsi dell'arma del *genio* (escluso il treno), istituiti presso i vari reggimenti, il diploma di licenza in scienze fisico-matematiche (2° anno di università) con preferenza agli aspiranti muniti di un titolo superiore. Per il corso *allievi ufficiali di complemento areonauti*, istituito presso il battaglione specialisti del genio, la laurea in ingegneria, in matematica o in fisica.

**Requisiti.** — *Età minima:* 18 anni compiuti all'inizio del corso.

*Età massima:* tale che al momento della nomina a sottotenente gli allievi non abbiano superato il limite massimo (28 anni) consentito dall'art. 4 della legge sull'avanzamento nel regio esercito per conseguire il grado di ufficiale.

*Cittadinanza italiana.*

*Attitudine fisica:* quella prescritta per gli inscritti di leva per l'arma o specialità cui aspira l'allievo, senza tener conto della speciale statura, eccezione fatta per gli aspiranti ai corsi bersaglieri, che, come è prescritto dal § 720 del regolamento sul reclutamento, debbono raggiungere la statura di m. 1,62.

*Moralità e posizione sociale:* in relazione col decoro del grado di ufficiale.

**Inizio dei corsi.** — 1° gennaio.

**Servizio di truppa.** — 3 mesi da soldato, 4 mesi da caporale, 5 mesi da sergente.

**Servizio di prima nomina da ufficiale.** — 3 mesi per gli allievi vincolati alla ferma di un anno, i quali potranno prestare questo servizio entro i due anni successivi alla nomina; 7 mesi circa per gli allievi vincolati a ferma maggiore.

**Nomina a caporale.** — *Primo esame* nella terza decade di marzo e nomina a caporale degli idonei col 1° aprile, salvo, per gli allievi già militari alle armi, l'osservanza di quanto dispone per essi il § 362 dell'Istruzione complementare al regolamento sul reclutamento.

*Esame di riparazione* nella terza decade di maggio e nomina a caporale degli idonei col 1° giugno.

**Nomina a sergente** — *Primo esame* nella terza decade di luglio; nomina a sergente degli idonei, che contino 4 mesi di anzianità da caporale, col 1° agosto (salvo, per gli allievi già rivestiti del grado di caporale all'inizio del corso, l'osservanza di quanto dispone per essi il § 373 dell'Istruzione complementare al regolamento sul reclutamento) e loro destinazione ai corpi pel servizio pratico da sergente, durante il quale essi verranno istruiti nella scherma di sciabola.

Gli allievi dei corsi dell'artiglieria e del genio, escluso il treno, nei primi due mesi di servizio da sergente continueranno il completamento del corso teorico d'istruzione, prendendo parte anche alle istruzioni pratiche compatibilmente con le esigenze della loro istruzione teorica; il 1° ottobre saranno destinati a riparti della rispettiva arma pel servizio pratico da sergente.

La facoltà data ai comandi di corpo d'armata dal § 374 del-

l'istruzione complementare, relativamente all'assegnazione degli allievi promossi al grado di sergente, deve ritenersi modificata nel senso che gli allievi dovranno essere normalmente destinati solo a reggimenti che hanno sede nel rispettivo corpo d'armata, salvo quanto è disposto qui appresso per gli allievi dei corsi di commissariato e di sussistenza. È fatta, peraltro, facoltà ai comandi di corpo d'armata di trasferire anche a reggimenti non dipendenti, e senza richiedere l'autorizzazione del Ministero, gli allievi che ne facciano loro domanda per ragioni eccezionali, riferentisi a circostanze verificatesi posteriormente all'inizio dei corsi.

Gli allievi del corso di sussistenza con sede in Torino verranno ripartiti, all'atto della nomina a sergente, tra le direzioni di commissariato militare dei primi sei corpi d'armata e quelli del corso con sede in Bari tra le direzioni degli altri sei. Gli allievi del corso di commissariato con sede in Firenze saranno, invece, ripartiti, all'atto della nomina stessa, tra tutte le direzioni predette.

Infine il Ministero si riserva la facoltà di effettuare, all'atto della promozione a sergente e qualora lo ritenesse necessario per esigenze di servizio, il passaggio d'arma e di specialità di singoli allievi.

*Esame di riparazione* nella terza decade di settembre. Gli idonei saranno nominati sergenti e destinati ai corpi allorchè conteranno 6 mesi di anzianità da caporale, e cioè, il 1° ottobre quelli promossi caporali il 1° aprile, ed il 1° dicembre quelli promossi caporali il 1° giugno.

**Corso teorico complementare.** — Il 15 novembre gli allievi ufficiali dell'arma di fanteria e di cavalleria saranno riuniti alla sede del corpo d'armata per compiervi un breve corso teorico complementare di preparazione agli esami di idoneità a sottotenente di complemento.

Gli allievi del treno di artiglieria e del genio, di commissariato, di sussistenza e di amministrazione compiranno tutto il periodo di servizio da sergente presso i corpi e gli uffici cui furono destinati all'atto della loro nomina a sergente. Per la scherma verranno inviati ad un corpo del presidio.

**Esami d'idoneità a sottotenente.** — Avranno luogo nella *seconda decade di dicembre*. Terminati gli esami, gli allievi dichiarati idonei e promovibili saranno inviati in licenza in attesa della nomina ad ufficiale, sempre quando abbiano già compiuto cinque mesi di servizio da sergente.

Gli allievi con ferma d'un anno, però, compiuti gli esami

e purchè contino cinque mesi di servizio da sergente, saranno inviati in congedo illimitato, a meno che non li superino e desiderino prender parte agli esami di riparazione.

Gli esami di riparazione per la nomina a sottotenente di complemento avranno luogo nell'*ultima decade di febbraio*. Gli allievi che in questi esami saranno dichiarati idonei e promovibili saranno inviati in licenza con le stesse norme indicate sopra; i non idonei e quelli dichiarati definitivamente non promovibili rientreranno ai corpi e cesseranno dalla qualità di allievi ufficiali.

3. Se il corpo non avesse personale d'ufficiali adatto al servizio dei corsi allievi ufficiali provvederà il Ministero.

I corsi allievi ufficiali (personale di governo ed allievi) dipendono amministrativamente dal reggimento presso il quale sono costituiti e tengono la contabilità con le norme stabilite per i battaglioni. Per l'istruzione e la disciplina devono essere considerati come corpi autonomi sotto la diretta vigilanza del comandante del corpo d'armata.

In occasione dei cambi di guarnigione il corso allievi ufficiali fa passaggio amministrativamente al corpo subentrante insieme col personale di governo. Di questo quella parte destinata dal Ministero in modo permanente continua nel reparto e vi rimane anche nei corsi successivi: invece quella parte fornita dal reggimento rimane soltanto fino alla fine del corso di istruzione; potrà però a sua domanda continuare anche nel corso successivo.

Il personale di governo usufruisce di massima delle licenze nel periodo tra il termine d'un corso e l'inizio d'un altro. In questo periodo presta servizio presso il corpo al quale è aggregato od anche presso il proprio corpo, se risiede nella stessa città.

4. Per la soluzione delle altre questioni concernenti i corsi allievi ufficiali di complemento si seguiranno di massima le norme del capo XI della citata Istruzione complementare, in quanto non siano modificate dalla presente circolare e dal manifesto che ad essa fa seguito.

A chiarimento poi dei §§ 352, 365, 380 e 417 dell'Istruzione suddetta si avverte che gli allievi ufficiali di complemento ascritti alla ferma di un anno, perchè rivedibili di leve precedenti, i quali per una ragione qualsiasi cessino dalla qualità che rivestono, saranno tenuti a compiere per intero sotto le armi la loro ferma e quindi non potranno essere congedati prima del 31 dicembre dell'anno in cui la loro ferma verrà a sca-

dere, giusta il disposto dall'ultimo alinea dell'art. 114 del vigente testo unico delle leggi sul reclutamento.

Si stima anzi opportuno che i comandi di distretto rendano edotti di tale prescrizione gli aspiranti vincolati alla ferma di un anno, all'atto in cui presentano la domanda, e che facciano risultare, con apposita annotazione, firmata dagli interessati, da apporsi sulla domanda stessa, che tale avvertimento venne fatto.

5. Allo scopo di porre sempre meglio in grado gli allievi ufficiali di complemento di disimpegnare in modo irreprensibile, dopo nominati ufficiali, le loro mansioni, specialmente in manovra e nel servizio di campagna, si raccomanda di evitare che gran parte del tempo assegnato per i corsi venga dedicato a superflue ripetizioni di argomenti propri all'istruzione del soldato, essendo invece necessario di attendere maggiormente a ciò che costituisce la vera istruzione professionale dell'ufficiale.

Nello svolgimento delle istruzioni si seguiranno i programmi d'insegnamento allegati all'Istruzione complementare, quali furono modificati con la circolare 19 dicembre 1911, n. 20751 (*Direzione generale leva e truppa*), che sarà cura del Ministero di trasmettere ai corpi cui non fu inviata lo scorso anno, perchè non ebbero l'incarico di costituire il corso allievi ufficiali.

6. Il tempo utile per la presentazione delle domande documentate di ammissione ai corsi allievi ufficiali di complemento scade, secondo il manifesto, il 30 novembre p. v. I distretti daranno tuttavia corso alle domande presentate nel termine suindicato che siano sprovviste del titolo di studio. Però tali domande si riterranno come decadute qualora il detto titolo non venga prodotto entro il *31 dicembre successivo*.

I comandi di distretto potranno accogliere anche le domande di ammissione corredate da certificati di studio rilasciati dai rettori, presidi o direttori degli istituti d'istruzione, nei quali gli aspiranti conseguirono il titolo di studio richiesto, purchè i certificati stessi siano prodotti con riserva di presentare poi il titolo di studio originale.

7. Per le ammissioni ai corsi nei quali è limitato il numero degli allievi, i comandi dei corpi rispettivi avranno cura di informare sollecitamente i comandi di distretto della chiusura delle ammissioni appena sia stato raggiunto il numero di allievi stabilito, restituendo nel tempo stesso ai distretti di provenienza le domande esuberanti.

Tale disposizione non riguarda i corsi del genio, di commissariato, di sussistenza e d'amministrazione, devendo i coman-

danti dei corpi rispettivi scegliere gli ammittendi tra gli aspiranti provvisti dei migliori titoli di studio. A tal fine i comandanti di distretto dovranno curare perchè entro il giorno 3 dicembre i corpi anziaccennati ricevano tutte le domande di ammissione, corredate del titolo di studio. I comandi di corpo entro il successivo giorno 5 dovranno procedere alla scelta suddetta, restituendo quindi subito ai distretti di provenienza le domande esuberanti. La scelta degli aspiranti da ammettersi nel corso allievi ufficiali di complemento areonauti del genio sarà fatta da una speciale commissione, a facilitare il compito della quale gli aspiranti dovranno produrre — oltre agli altri titoli di cui fossero provvisti — un certificato dei punti ottenuti in tutti gli esami speciali ed in quello di laurea.

8. I comandi di distretto, ai quali siano state respinte domande di ammissione ad un corso per mancanza di posti, dovranno subito informarne gli interessati affinchè i medesimi, ove lo desiderino, possano scegliere un altro corso, pel quale abbiano i titoli e i requisiti voluti, e i distretti stessi compiranno sollecitamente le relative pratiche d'ammissione.

9. La visita medica degli aspiranti dovrà essere molto accurata, specialmente per gli aspiranti a corsi di armi a cavallo. Per facilitare tale compito, inteso specialmente a ridurre il numero delle visite di controllo presso gli ospedali militari, le direzioni di sanità militare, nel destinare gli ufficiali medici al servizio dei distretti nella circostanza delle ammissioni di cui trattasi, terranno presente, in modo speciale, quanto prescrive la circolare n. 794 del 26 febbraio 1903 dell'ispettorato di sanità militare. Agli ufficiali medici poi che verranno destinati all'accennato servizio dovrà specialmente, dalle direzioni stesse, essere data cognizione dei criteri che, giusta la mentovata circolare, dovranno seguire nelle visite degli aspiranti di cui trattasi.

Si raccomanda particolarmente che la visita agli aspiranti all'ammissione nel corso allievi ufficiali di complemento areonauti del genio sia fatta con scrupoloso rigore, dichiarando idonei soltanto coloro che, in modo non dubbio, risultino in possesso di tutte le qualità necessarie per disimpegnare lo speciale servizio al quale dovranno essere adibiti.

Ove nella detta visita sia riconosciuta nell'aspirante qualche infermità o imperfezione di difficile accertamento, il distretto potrà inviare l'aspirante all' ospedale militare perchè vi sia sottoposto a visita collegiale. Però, se l'ospedale militare trovasi in località diversa da quella della sede del distretto, la

spesa di viaggio a tariffa militare dovrà essere sostenuta dallo stesso aspirante, trattandosi di un provvedimento preso nell'esclusivo suo interesse.

10. L'esperimento d'equitazione prescritto per gli aspiranti all'ammissione nei corsi di cavalleria avrà luogo innanzi ad apposita commissione nominata dal comando del corpo d'armata, allorchè gli aspiranti si presenteranno al reggimento di cavalleria per esservi ammessi in servizio come allievi ufficiali.

La commissione esaminatrice pronuncerà il suo giudizio sull'abilità dell'aspirante, uniformandosi al criterio di massima a cui è inteso il relativo programma.

Gli aspiranti, che nell'esperimento non si dimostrassero idonei, dovranno essere subito interpellati se desiderino di essere ammessi in altro corso per cui abbiano i voluti titoli e requisiti, nel qual caso verranno senz'altro avviati alla sede del corpo prescelto.

11. I distretti militari avranno cura di richiedere prontamente le dichiarazioni del casellario giudiziale prescritte dal n. 10 della circolare 178 del *giornale militare ufficiale* del 1908.

I comandanti di corpo d'armata, poi, se le notizie avute sulla condotta morale e politica degli aspiranti dessero luogo a dubbi, assumeranno più precise notizie per mezzo dell'arma dei carabinieri e dell'autorità politica.

I comandanti stessi provvederanno altresì perchè tutti i corpi dipendenti istruiscano con la dovuta sollecitudine le domande di ammissione, affinchè questa possa essere decisa, in ogni modo, per tutti gli aspiranti, entro il mese di dicembre.

12. Nei casi in cui la domanda di ammissione ai corsi d'istruzione sia stata presentata ad un distretto diverso da quello cui il richiedente appartiene per fatto di leva, e sia stata respinta a causa delle sfavorevoli informazioni avute, il comando del distretto che ricevette la domanda dovrà informarne subito quello del distretto di leva.

13. L'arruolamento o l'incorporazione di tutti gli allievi dovranno essere effettuati sotto la data del 31 dicembre p. v. ed a questa data quindi tutte le pratiche di ammissione dovranno essere compiute.

Sotto questa stessa data dovranno, agli effetti matricolari, considerarsi come arruolati o incorporati anche coloro che, per una ragione qualsiasi indipendente dalla loro volontà, si presentino al corpo con ritardo.

14. I documenti presentati dagli aspiranti allievi ufficiali di complemento, eccettuati quelli prodotti a scopo di surrogazione,

debbono essere conservati, secondo quanto è stabilito dal § 70, secondo comma, del *Regolamento per le matricole*, esclusi i titoli originali di studio, che dovranno, ad ammissione compiuta, essere restituiti agli interessati, secondo il prescritto del § 333 della già citata Istruzione complementare, e dei certificati di nascita, i quali dovranno essere trasmessi al Ministero insieme con gli altri documenti richiesti a corredo degli elenchi relativi all'esito dell'esame d'idoneità a sottotenente di complemento.

Le domande d'ammissione saranno invece conservate presso i comandi di corpo d'armata.

15. I corpi terranno presente che la variazione matricolare relativa alla nomina a caporale ed a sergente degli allievi dovrà essere redatta con la data del giorno antecedente a quello in cui deve aver effetto la promozione, giusta quanto prescrive l'art. 83 del vigente Regolamento d'amministrazione.

16. Per l'assegnazione dei punti di classificazione negli esami per la promozione degli allievi ai gradi di truppa si dovrà, conforme alle disposizioni dell'*Atto* n. 114 del 1907, tenere anche conto, nel punto medio di classifica, dell'autorevolezza e della condotta. A modificazione però dell'ultimo comma di tale *Atto*, avvertesi che per essere dichiarato idoneo il candidato dovrà aver riportato l'idoneità in ogni singolo esame ed esperimento, nel giudizio sulla autorevolezza e nel giudizio sulla condotta.

Gli allievi risultati idonei negli esami a sottotenente di complemento dovranno, con apposite dichiarazioni scritte, indicare tre corpi nei quali desiderino di essere a preferenza assegnati per compiere il servizio di prima nomina. Anche tali dichiarazioni dovranno essere trasmesse al Ministero a corredo degli elenchi relativi all'esito degli esami d'idoneità anzidetti.

### Art. 2. — Aspiranti allievi ufficiali di complemento che fanno parte delle truppe mobilitate.

17. I militari che si trovano a far parte di truppe mobilitate in Libia o nell'Egeo non potranno ottenere l'ammissione ai corsi allievi ufficiali di complemento.

Peraltro, coloro che siano provvisti dei *titoli di studio* indicati nel precedente n. 2 potranno ottenere di essere considerati rivestiti della qualità di allievi ufficiali di complemento e quindi essere promossi caporali e sergenti — negli stessi limiti di tempo fissati dal detto n. 2 — in base al solo giudi-

zio della commissione d'avanzamento, pronunciato tenendo conto delle prove date in campagna da ciascun aspirante.

Coloro che non fossero giudicati meritevoli della promozione una prima volta, potranno essere nuovamente giudicati, con le stesse modalità, nel periodo di tempo indicato nel n. 2 in cui gli allievi dei corsi d'istruzione sosterranno l'esame di riparazione per ciascuno dei gradi predetti. Gli esclusi dall'avanzamento per la seconda volta, cesseranno dalla speciale qualità di allievo ufficiale di complemento di cui erano rivestiti.

Allorchè poi gli aspiranti di cui trattasi compiranno cinque mesi di anzianità nel grado di sergente, le commissioni d'avanzamento si pronunceranno sulla loro idoneità a conseguire la nomina a sottotenente di complemento, e assegneranno a ciascuno un punto di merito compreso tra 10 e 20 per gli idonei e tra 0 e 9 per i non idonei.

La relativa deliberazione, corredata della copia del foglio matricolare mod. 59 degli interessati, dovrà, a suo tempo, essere trasmessa al Ministero pel tramite delle autorità gerarchiche di ciascun presidio della Libia o dell'Egeo, che dovranno esprimere al riguardo il proprio parere.

Le commissioni d'avanzamento e le autorità gerarchiche predette dovranno inoltre pronunciarsi sulla durata dell'ulteriore esperimento da concedersi agli aspiranti che al termine del servizio col grado di sergente fossero giudicati non meritevoli temporaneamente della nomina a sottotenente di complemento.

18. Per l'esecuzione delle speciali norme stabilite col precedente numero, i comandi dei reggimenti e reparti e le direzioni dei servizi che si trovano in Libia o nell'Egeo porteranno a conoscenza dei militari dipendenti le norme predette, avvertendo loro che, se desiderano fruirne, dovranno farne domanda entro il *15 novembre p. v.*, producendo il titolo di studio di cui sono provvisti.

I comandi e le direzioni stesse, appena ricevute le domande le trasmetteranno, insieme ai relativi titoli di studio, al rispettivo deposito o ente in Italia dal quale gli aspiranti sono tenuti in forza.

I depositi e gli enti preaccennati, verificato che il titolo di studio prodotto sia valido per l'ammissione ai corsi allievi ufficiali di complemento, accerteranno d'ufficio se i singoli aspiranti soddisfano ai requisiti di età, di cittadinanza, di moralità e posizione sociale stabiliti dal precedente n. 2, e trasmetteranno

poi le domande corredate del titolo di studio e delle notizie raccolte al comando del corpo d'armata, cui spetta di provvedere, in analogia al disposto dal § 333 dell'istruzione complementare al regolamento sul reclutamento, avvertendo però che non occorre siano unite, a corredo delle proposte di esclusione — da trasmettersi al Ministero giusta il penultimo alinea del detto paragrafo — le deliberazioni delle commissioni d'avanzamento.

Avuta partecipazione della determinazione ministeriale, il comando di corpo d'armata la comunicherà al deposito od all'ente da cui ebbe la proposta.

19. Entro i primi dieci giorni di gennaio p. v. i comandi dei reggimenti e reparti e le direzioni dei servizi mobilitati trasmetteranno al Ministero (*direzione generale leva e truppa*), pel tramite del comando del presidio della Libia o dell'Egeo da cui dipendono, l'elenco nominativo dei militari che ottennero di rivestire la qualità di allievo ufficiale di complemento. Segnaleranno poi, a tempo debito, direttamente al Ministero il nome degli allievi che conseguirono la promozione a caporale ed a sergente.

S'intende che agli allievi ufficiali di complemento di cui trattasi dovranno applicarsi, in quanto sia possibile, tenuto conto della loro speciale posizione e delle speciali norme stabilite coi precedenti numeri 17 e 18, le disposizione che, giusta la presente circolare, regolano i normali corsi allievi ufficiali di complemento.

Ad ogni buon fine si avverte però che il diverso modo di addestramento e di accertamento dell'idoneità alla nomina a caporale, a sergente e quindi a sottotenente di complemento degli aspiranti in parola non deve affatto portare con sè alcuna indulgenza nel giudizio, essendo anzi in guerra più che in pace, necessario di conferire i gradi soltanto a chi ne ha la piena attitudine.

20. Per l'avanzamento a sottotenente di complemento degli allievi ufficiali provenienti dai corsi d'istruzione istituiti in Italia e che venissero, dopo promossi sergenti, assegnati alle truppe mobilitate, si provvederà con le stesse norme impartite col dispaccio n. 20751 del 28 novembre 1911, diretto al comando del corpo d'occupazione della Libia e trasmesso in copia al comando della 6ª divisione speciale col dispaccio di pari numero in data 12 agosto 1912. Le norme stesse saranno altresì applicate ai sergenti allievi ufficiali di complemento provenienti dai corsi iniziati il 1° gennaio 1912, eventualmente inviati in Libia o nell'Egeo.

Art. 3. — DISPOSIZIONI RELATIVE AGLI ASPIRANTI ALLA NOMINA A SOTTOTENENTE MEDICO E VETERINARIO DI COMPLEMENTO.

21. Non sarà istituito presso la scuola di applicazione di sanità militare il corso allievi ufficiali medici di complemento, nè presso la scuola di applicazione di cavalleria quello allievi ufficiali veterinari di complemento, essendo stato stabilito di nominare i laureati in medicina e chirurgia ed i laureati in zooiatria rispettivamente sottotenenti medici e veterinari di complemento, prima di far loro frequentare le scuole d'applicazione suddette.

La loro nomina a tale grado dovrà pertanto avvenire, per i medici, in base al comma *d*) del § 184 e, per i veterinari, in base al comma *d*) del § 185 del regolamento sull'avanzamento nel regio esercito, dopo un servizio di tre mesi che verrà prestato dai primi presso una direzione di sanità militare e dai secondi presso un reggimento d'arma a cavallo.

Per la durata di tale servizio non dovrà essere usato loro alcun trattamento speciale a riguardo del vestiario e del vitto, non essendo applicabili al caso le disposizioni degli articoli 895 e 896 del regolamento d'amministrazione.

Durante il servizio predetto gli aspiranti dovranno essenzialmente seguire un corso d'istruzione militare, in base al quale saranno giudicati circa l'idoneità al grado di sottotenente di complemento.

Gli idonei saranno promossi, al termine del preaccennato periodo di servizio, al grado suddetto, col quale dovranno frequentare un corso tecnico della durata di quattro mesi, o presso la scuola d'applicazione di sanità militare o presso quella d'applicazione di cavalleria, secondo la specialità cui appartengono.

Compiuto il corso tecnico, i sottotenenti saranno trasferiti ai reggimenti e corpi per compiervi il servizio di prima nomina che avrà la durata di *sei mesi circa* per coloro che siano vincolati alla ferma di un anno, e di *dodici mesi circa* per coloro che siano vincolati a ferma maggiore. In detto periodo di servizio non va computato il tempo trascorso presso le scuole.

Ad evitare però che qualche sottotenente di complemento trascuri di seguire i corsi delle scuole predette colla voluta assiduità, si determina che quelli che non ne superino gli esami finali dovranno ripeterli dopo tre mesi, riservandosi questo Ministero di trattenerli in servizio tre mesi di più.

22. Come è stabilito dall'annesso manifesto, i corsi d'istruzione militare per gli aspiranti alla nomina a sottotenente me-

dico o veterinario di complemento, saranno iniziati il *1° dicembre 1912*, rispettivamente presso le direzioni di sanità militari e presso i reggimenti d'arma a cavallo designati nello specchio inserito nel manifesto stesso.

Non dovranno essere ammessi ai corsi in parola gli aspiranti che, al termine del corso non potrebbero conseguire — in relazione al disposto dell'art. 4 della legge sull'avanzamento nel regio esercito — la nomina a sottotenente medico o a sottotenente veterinario di complemento per aver superato a quel tempo rispettivamente il 30° o il 28° anno di età.

Il termine utile per la presentazione delle domande documentate scade il *20 novembre prossimo*, ma i comandi di distretto daranno tuttavia corso alle domande presentate nel termine suindicato che siano sprovviste del titolo di studio. Peraltro tali domande si terranno come decadute qualora il detto titolo non venga prodotto entro il *30 novembre detto*.

23. Anche per gli aspiranti alla nomina a sottotenente medico o veterinario di complemento dovrà essere adempiuto a quanto prescrive il precedente n. 11 per gli allievi ufficiali di complemento delle altre armi e specialità, però, in base alle risultanze delle informazioni, non dovrà essere preso nessun provvedimento nei riguardi dell'ammissione al corso d'istruzione militare, che potrà essere seguito da tutti. Le risultanze stesse dovranno invece essere tenute presenti allorchè si giudicherà sulla idoneità dei singoli allievi a conseguire il grado di sottotenente di complemento.

24. Le direzioni di sanità militare ed i comandanti dei reggimenti presso i quali avrà luogo l'ammissione in servizio degli aspiranti di cui trattasi, trasmetteranno, entro il *10 dicembre venturo* al Ministero (*Direzione generale personale ufficiali*) l'elenco nominativo degli aspiranti ammessi.

Trasmetteranno poi (alla suddetta Direzione generale) entro l'ultima decade del mese di febbraio 1913, e seguendo la via gerarchica, le proposte relative alla promovibilità dei singoli aspiranti al grado di sottotenente di complemento.

Le proposte dovranno essere corredate, oltre che della copia del foglio matricolare (mod. 59), anche del certificato di nascita legalizzato e della dichiarazione indicata nell'ultimo alinea del precedente n. 16.

Gli aspiranti che non conseguissero il grado di sottotenente di complemento, dovranno compiere la propria ferma di leva; per analogia potrà però essere loro applicato il disposto dal § 353 dell'Istruzione complementare al regolamento sul reclutamento, ove si trovino nelle condizioni ivi indicate.

Art. 4. — Disposizioni relative ai corsi allievi farmacisti militari di complemento.

25. Il *1° dicembre p. v.* saranno iniziati altresì i corsi allievi farmacisti militari di complemento presso le direzioni di sanità militare, come è indicato nell'unito modello di manifesto.

Le ammissioni e lo svolgimento dei suddetti corsi saranno regolati dalle norme che furono stabilite con la circolare n. 474 del 1911, avvertendo peraltro che, sebbene nel manifesto sia stabilito che il termine utile per la presentazione delle documentate domande scade il 31 ottobre p. v., i distretti daranno corso anche alle domande sprovviste del titolo di studio, salvo a ritenerle decadute qualora questo non venga presentato entro il 30 novembre successivo.

A modificazione, però, di quanto è disposto dal n. 6 di tale circolare è lasciata facoltà ai comandi di corpo d'armata di trasferire, anche ad altre compagnie di sanità, gli allievi promossi sergenti che ne facciano loro domanda per ragioni eccezionali, riferentisi a circostanze verificatesi posteriormente all'inizio dei corsi. Pertanto, dette domande non dovranno più essere segnalate al Ministero per la sua decisione.

Così pure, in relazione all'ultimo alinea dell'art. 114 del vigente testo unico delle leggi sul reclutamento, il secondo comma del n. 8 della circolare sopra ricordata deve intendersi modificato in conformità di quanto è stabilito per gli allievi ufficiali di complemento, dal secondo comma del n. 4 della presente circolare.

*Il Ministro* — P. Spingardi.

## Distretto militare di . . . . . .

# MANIFESTO

*per le ammissioni ai corsi allievi ufficiali ed allievi farmacisti militari di complemento e per l'ammissione in servizio degli aspiranti alla nomina a sottotenente medico e veterinario di complemento.*

1. D'ordine del ministro della guerra, si notifica che sono aperte, fino a tutto il giorno *30 novembre p. v.*, le ammissioni ai corsi allievi ufciali di complemento, di tutte le armi e corpi, che avranno principio il *1° gennaio 1913*, eccezione fatta per i corpi sanitario e veterinario, cui provvede il numero seguente, e per i corsi allievi farmacisti militari di complemento, cui si riferisce il successivo numero 3.

2. I laureati in medicina e chirurgia o in zooiatria, che aspirano a conseguire la nomina a sottotenente medico o veterinario di complemento, non saranno ammessi, prima di conseguire la nomina stessa, a frequentare, come in passato, lo speciale corso d'istruzione istituito, rispettivamente, presso la scuola d'applicazione di sanità militare e presso la scuola d'applicazione di cavalleria.

Potranno invece chiedere, entro il *20 novembre prossimo*, di essere ammessi a prestar servizio presso una delle direzioni di sanità militare (se laureati in medicina e chirurgia) o presso uno dei reggimenti d'arma a cavallo (se laureati in zooiatria), indicati nello specchio inserito nel presente manifesto, per seguirvi un corso d'istruzione militare della durata di tre mesi, che avrà principio il *1° dicembre successivo* ed al termine del quale, se giudicati idonei e meritevoli, saranno nominati senz'altro sottotenenti di complemento.

Ottenuta la nomina, saranno poi tenuti a frequentare con detto grado, e secondo la rispettiva specialità, un corso tecnico della durata di quattro mesi presso la scuola d'applicazione di sanità militare in Firenze ovvero presso quella d'applicazione di cavalleria in Pinerolo, dopo di che saranno assegnati a prestar servizio nei vari reggimenti e corpi, per un periodo di sei mesi circa, quelli vincolati alla ferma di un anno, e per dodici mesi circa, quelli vincolati a ferma maggiore.

Coloro che non superassero gli esami finali delle predette scuole dovranno ripeterli dopo tre mesi e potranno essere trattenuti in servizio tre mesi di più.

3. Fino a tutto il *31 ottobre prossimo* saranno altresì aperte le ammissioni ai corsi allievi farmacisti militari di complemento che saranno costituiti il *1° dicembre successivo* presso tutte le direzioni di sanità militare.

Gli allievi di questi corsi, ove conseguano la voluta idoneità nei prescritti esami, saranno promossi caporali al compimento dei primi tre mesi del corso e sergenti al compimento del terzo mese di anzianità nel grado di caporale. Col grado di sergente presteranno quattro mesi di servizio, dopo di che, ove ne siano dichiarati idonei e meritevoli, saranno nominati farmacisti militari di complemento di 3ª classe. Con tale grado gli allievi vincolati alla ferma di un anno dovranno prestare almeno tre mesi di servizio; tutti gli altri potranno essere tenuti a compiere la ferma di leva.

4. I corsi allievi ufficiali in tutte le altre armi e corpi saranno di un solo tipo.

Gli allievi idonei e meritevoli saranno nominati caporali dopo 3 mesi e sergenti dopo altri 4.

Conseguito il grado di sergente, saranno destinati ai reggimenti e riparti dell'arma rispettiva per compiervi un servizio complessivo di circa 5 mesi. È peraltro in facoltà del Ministero di trasferire singoli allievi da un'arma o specialità ad un'altra. Terminati gli esami d'idoneità a sottotenente, che avranno luogo nella seconda decade di dicembre, gli allievi saranno inviati in licenza in attesa della nomina a sottotenente di complemento, eccettuati gli allievi vincolati alla ferma d'un anno, che saranno inviati in congedo. Per gli allievi delle armi di artiglieria e del genio la destinazione ai reparti della rispettiva specialità avverrà dopo due mesi dalla promozione a sergente. Il servizio di prima nomina col grado di sottotenente di complemento sarà di circa 7 mesi; però, per i vincolati alla ferma d'un anno, sarà di 3 mesi e potrà essere prestato entro due anni dalla nomina.

5. I titoli di studio per l'ammissione in tutti i corsi allievi ufficiali di complemento, eccettuati quelli del genio (escluso il treno), sono la pagella di passaggio al 2° corso di liceo o d'istituto tecnico, o altro titolo equipollente, ovvero anche l'aver superato l'esame di coltura generale prescritto dall'allegato n. 4 dell'Istruzione complementare al regolamento sul reclutamento.

Questi esami di coltura generale avranno luogo presso il comando di corpo d'armata, nella circoscrizione del quale risiede l'aspirante, entro la seconda quindicina di dicembre.

Per l'ammissione ai corsi di commissariato, di sussistenza e d'amministrazione saranno preferiti gli aspiranti forniti di licenza liceale o di istituto tecnico o di altro titolo equipollente.

Gli aspiranti all'ammissione nei corsi del genio (escluso il treno) dovranno possedere almeno il diploma di licenza in scienze fisico-matematiche (2° anno di università), ma saranno preferiti coloro che siano provvisti di un titolo di studi superiore. Gli aspiranti al corso allievi ufficiali di complemento areonauti, che verrà istituito presso il battaglione specialisti del genio, dovranno produrre la laurea in ingegneria, in matematica o in fisica.

6. Saranno ritenuti equipollenti al passaggio al 2° corso di liceo o d'istituto tecnico i seguenti titoli di studio:

Licenza delle scuole industriali di Belluno, Benevento, Fermo, Pisa e Vicenza;

Licenza della scuola di commercio presso il R. Istituto industriale di Torino;

Licenza delle scuole normali che abilita all'insegnamento elementare;

Licenza delle scuole minerarie di Agordo, Caltanissetta, Carrara e Iglesias;

Licenza delle varie sezioni degli istituti nautici, conseguita dopo il 1896;

Licenza dal 5° corso della scuola tecnica professionale « Leonardo da Vinci » di Firenze;

Licenza della R. Conceria - Scuola italiana stazione sperimentale per l'industria delle pelli ed affini di Torino;

Licenza di uno dei corsi professionali della R. scuola professionale Lorenzo Cobianchi in Intra;

Certificato di ottenuto passaggio al 3° o al 4° corso delle scuola di viticoltura ed enologia di Alba, Avellino, Catania e Conegliano;

Pagella di conseguito passaggio al 4° o al 5° anno di corso dell'Istituto tecnico industriale di Bergamo;

Certificato d'inscrizione al 2° corso della sezione inferiore annessa alla R. Scuola superiore di commercio in Bari;

Certificato d'ammissione al regio istituto di scienze sociali « Cesare Alfieri » in Firenze;

Licenza conseguita in uno dei seguenti istituti: Scuola di arti e mestieri Umberto I di Bari, Scuola professionale di Biella, Istituto « Aldini Valeriani » per le arti e mestieri di Bologna, Scuola professionale di Foggia, Istituto « Omar » di Novara e Scuola di arti e mestieri di Avellino;

Certificato di promozione al secondo anno di corso delle regie scuole medie commerciali;

Certificato di promozione al 2° anno del corso medio della regia scuola industriale « Alessandro Volta » in Napoli;

Licenza della scuola di commercio « Ugolino Vivaldi » di Genova, conseguita a decorrere dall'anno scolastico 1909-910;

Patente di perito nella fabbricazione dei tessuti, rilasciata dalla regia scuola di tessitura in Napoli.

7. Saranno ritenuti equipollenti alla licenza liceale o di istituto tecnico i titoli di studio conseguiti, *dopo un anno di regolare frequenza*, presso gli istituti seguenti:

Scuola preparatoria presso l'istituto tecnico superiore di Milano;

Scuola agraria annessa all'Università di Pisa;

Regio istituto di scienze sociali « Cesare Alfieri » in Firenze.

Saranno pure ritenuti equipollenti a detta licenza i seguenti titoli:

Inscrizione al primo corso delle Regie scuole superiori di agricoltura di Milano e di Portici e del Regio Istituto agrario sperimentale di Perugia;

Licenza del corso superiore delle scuole di viticoltura ed enologia di Alba, Avellino, Catania e Conegliano;

Licenza dell'Istituto forestale di Vallombrosa;

Certificato di ammissione alle Scuole superiori di commercio di Bari, Genova, Torino e Venezia;

Licenza della Scuola di commercio annessa al Regio Istituto internazionale di Torino e della Scuola di commercio « Leon Battista Alberti » in Firenze;

Licenza delle regie scuole medie commerciali.

8. Gli aspiranti all'ammissione nei corsi dell'arma di cavalleria, oltre ad essere provvisti degli altri requisiti richiesti, dovranno dar prova di una certa conoscenza dell'equitazione, mediante un esperimento teorico-pratico, a cui saranno sottoposti allorquando si presenteranno al reggimento.

Essi potranno prender conoscenza del programma del detto esperimento allorchè presenteranno la domanda al distretto militare.

Per la specialità di *artiglieria a cavallo* non si istituisce un corso allievi ufficiali. Potranno però essere destinati al reggimento d'artiglieria a cavallo sino dalla prima nomina gli ufficiali di complemento che abbiano seguito un corso di artiglieria da campagna, distinguendosi per istruzione professionale e per abilità nel cavalcare.

9. Possono essere ammessi ai vari corsi d'istruzione indicati nel presente manifesto, qualora posseggano i requisiti necessari:

*a*) gli inscritti della leva in corso sulla classe 1892, anche se provenienti da leve anteriori, purchè i consigli di leva si siano già pronunciati a loro riguardo;

*b*) i militari ammessi a ritardare il servizio come studenti di università;

*c*) i giovani che al 31 dicembre 1912 abbiano compiuto l'età di 18 anni, ma non abbiano concorso alla leva e chiedano di arruolarsi volontariamente o come surrogati di fratello;

*d*) i caporali e soldati che si trovino già in servizio sotto le armi, esclusi quelli vincolati alla ferma di 5 anni, o alla ferma di 3 anni stabilita pei sottufficiali, o alla ferma speciale dei regi corpi di truppe coloniali. Per costoro l'ammissione non potrà aver luogo che in un corso della stessa arma e specialità cui appartengono;

*e*) i militari, non sottufficiali, di 1ª categoria, che chiedano la riammissione in servizio;

*f*) i militari, non sottufficiali, di 2ª e di 3ª categoria in congedo illimitato che non superino l'età di 26 anni e possano quindi conseguire il passaggio per libera elezione in 1ª categoria;

*g*) i volontari di un anno, siano o non ritardatari.

Non saranno ammessi nei corsi allievi ufficiali quegli aspiranti che, per ragione della loro età, non potrebbero poi al termine del corso d'istruzione conseguire la nomina a sottotenente di complemento, per aver superato a quel tempo il limite massimo di età (28 anni) consentito dall'art. 4 della legge sull'avanzamento.

Così pure non saranno ammessi ai corsi d'istruzione militare per essi stabiliti gli aspiranti alla nomina a sottotenente medico e veterinario di complemento che al termine del corso non potrebbero conseguire la nomina, per aver superato rispettivamente il 30° o il 28° anno di età.

10. Gli aspiranti che non siano militari sotto le armi debbono presentarsi in tempo utile e con la domanda in carta da bollo da L. 0,50, corredata di tutti i documenti di cui appresso, al comando del distretto militare in cui risiedono. Nella domanda dovrà essere indicato chiaramente il corso d'istruzione in cui si chiede l'ammissione.

Gli aspiranti al corso allievi ufficiali di complemento areonauti dovranno produrre, oltre al titolo di studio indicato al precedente n. 5, un certificato dei punti ottenuti in tutti gli esami speciali ed in quello di laurea. Essi potranno inoltre presentare tutti quegli altri titoli, di cui fossero provvisti, onde se ne possa tener conto nel fare la scelta degli ammittendi.

I laureati in medicina e chirurgia ed i laureati in zooiatria che desiderino seguire il corso d'istruzione per essi stabilito come è indicato nel precedente n. 2, debbono produrre, insieme agli altri documenti prescritti, il diploma originale di laurea od un certificato di ottenuta laurea rilasciati dal preside della facoltà o dal rettore ed inoltre un certificato dei punti di merito in essa riportati.

Gli aspiranti allievi farmacisti militari di complemento dovranno produrre o il diploma di laurea in chimica e farmacia, o il diploma di farmacista, ovvero il certificato d'inscrizione al 4° anno d'università, se studenti in farmacia, o quello d'inscrizione al 5° anno, se studenti in chimica e farmacia.

11. I documenti da presentarsi a corredo della domanda d'ammissione sono i seguenti:

Per *tutti gli aspiranti:*

*a*) titolo di studio richiesto pel corso in cui si chiede l'ammissione, avvertendo che ove trattisi di studi compiuti presso un liceo od un istituto tecnico pareggiato, esso titolo dovrà contenere la dichiarazione da cui risulti che il liceo o l'istituto era pareggiato a quelli governativi nell'anno scolastico in cui fu ottenuto il titolo che si esibisce.

Tale dichiarazione sarà confermata dal *visto* del provveditore agli studi quando si tratti di studi compiuti in un liceo, o dal *visto* del presidente della giunta di vigilanza per quelli compiuti in un istituto tecnico.

Se trattisi di studi compiuti all'estero, dovrà al relativo titolo essere unita un'autorizzazione del Ministero della guerra, che deve essere preventivamente domandata dagli aspiranti, a mezzo del distretto;

*b*) certificato di nascita legalizzato dal presidente del competente tribunale civile.

Per gli *aspiranti all'arruolamento volontario:*

*a*) certificato generale rilasciato dall'ufficio del casellario giudiziario;

*b*) attestazione di moralità e buona condotta rilasciata dal sindaco del comune in cui l'aspirante ha domicilio o dai sindaci dei vari comuni in cui egli abbia dimorato negli ultimi 12 mesi. Questa attestazione deve essere vidimata dal prefetto o sottoprefetto del rispettivo circondario;

*c*) atto di consenso all'arruolamento di chi esercita sull'aspirante la patria potestà.

Quegli aspiranti che siano nati all'estero, dovranno presentare un atto di notorietà, od anche un certificato del sindaco, da cui consti che sono cittadini del Regno o tali considerati a' termini delle leggi vigenti.

Per gli *inscritti della leva della classe 1892 arruolati in 1ª categoria:*

*a*) foglio di congedo illimitato provvisorio, modello n. 4 del catalogo;

*b*) i documenti di cui alle lettere *a*) e *b*), prescritti per i volontari.

Per i *militari alle armi:*

solo il certificato di studi compiuti e quello di nascita legalizzato.

Per i *militari in congedo illimitato* di 1ª, di 2ª e di 3ª categoria, compresi i militari studenti ritardatari:

il foglio di congedo illimitato e i documenti di cui alle lettere *a*) e *b*), prescritti pei volontari.

Se trattisi di un militare di 2ª o di 3ª categoria, che non abbia ancora compiuto il 21° anno di età, anche l'atto di consenso della persona di famiglia per riguardo alla quale fu assegnato alla 2ª o alla 3ª categoria.

Per i *giovani che hanno compiuto il 18° anno di età e per i militari di 2ª o di 3ª categoria che aspirano all'ammissione ai detti corsi in qualità di surrogati di fratelli militari di 1ª categoria:*

oltre i documenti sopra indicati, la domanda di surrogazione redatta su carta da bollo da L. 0,50, firmata da entrambi i fratelli, ed il certificato d'inscrizione sulle liste di leva se trattasi di surrogazione semplice, o il foglio di congedo illimitato se trattasi di surrogazione per iscambio di categoria.

Tutti i detti documenti sono soggetti alla tassa di bollo.

12. Gli aspiranti dichiarati ammissibili ai corsi suddetti, che non siano già militari alle armi, dovranno presentarsi in servizio, nel giorno che verrà loro indicato, al distretto cui produssero la domanda; il distretto stesso li invierà a destinazione, munendoli dei necessari documenti di viaggio.

Coloro che chiedano l'ammissione in un corso che non sia il più vicino alla sede del distretto, fra quelli della specialità di servizio cui l'aspirante è ammesso, dovranno però compiere il viaggio a tariffa militare a proprie spese.

13. Il Ministero della guerra si riserva la facoltà, secondo le esigenze del servizio, di riunire insieme più corsi di una stessa arma e specialità, ovvero di sdoppiare quei corsi nei quali il numero di allievi ammessi fosse troppo grande.

14. Tanto il Ministero quanto le altre autorità militari considereranno come non avvenute, e lasceranno perciò senza risposta, tutte le domande di ammissione ai corsi allievi ufficiali presentate da giovani che al giorno 31 dicembre 1912 non avranno compiuto il 18° anno d'età.

## Corsi allievi ufficiali di complemento.

**Fanteria di linea** *(allievi: numero illimitato)*.

| | Reggimento | | Reggimento |
|---|---|---|---|
| Alessandria | 38° | Milano | 8° |
| Bari | 9° | Padova | 58° |
| Bologna | 35° | Palermo | 86° |
| Caserta | 15° | Perugia | 51° |
| Fano | 94° | Roma | 81° |
| Firenze | 70° | Torino | 92° |
| Genova | 96° | | |

**Bersaglieri** (*allievi: numero illimitato*).

| | Reggimento | | Reggimento |
|---|---|---|---|
| Ancona | 5° | Roma | 2° |

**Alpini** (*allievi: numero illimitato*).

| | Reggimento | | Reggimento |
|---|---|---|---|
| Milano | 5° | Verona | 6° |
| Torino | 3° | | |

**Cavalleria** (*allievi: 30 per reggimento*).

| | | | |
|---|---|---|---|
| Firenze | Regg. cavalleggeri di Treviso (28). | Milano | Regg. Savoia cavalleria (3°). |

**Artiglieria** (*allievi: numero illimitato*).

| | | | |
|---|---|---|---|
| Brescia | 16° reggimento da campagna. | Roma | 3° reggimento da fortezza. |
| Napoli | 21° reggimento da campagna | Torino | 1° reggimento da montagna. |
| Genova | 1° reggimento da fortezza (costa). | | |

**Genio**.

| | | | |
|---|---|---|---|
| Firenze | 3° reggimento telegrafisti (*30 allievi*) | Piacenza | 4° reggimento pontieri (*20 allievi*). |
| Pavia | 1° reggimento zappatori (*40 allievi*). | Roma | Battaglione specialisti (*8 allievi*). |
| | | Torino | 6° reggimento ferrovieri (*10 allievi*). |

**Treno d'artiglieria** (*45 allievi*).

Caserta — 10° reggimento da campagna.

**Treno del genio** (*15 allievi*).

Casale Monferrato — 2° reggimento zappatori.

**Ufficiali commissari** (*40 allievi*).

Firenze — Direzione di commissariato.

**Ufficiali di sussistenza** (*30 allievi per corso*)

| | | | |
|---|---|---|---|
| Bari . . . . . | Direzione di commissariato. | Torino . . . . | Direzione di commissariato. |

**Ufficiali d'amministrazione** (*40 allievi per corso*).

| | | | |
|---|---|---|---|
| Bologna . . . | Direzione di commissariato. | Roma . . . . | Direzione di commissariato. |

CORSI D'ISTRUZIONE MILITARE PER GLI ASPIRANTI ALLA NOMINA A SOTTOTENENTE DI COMPLEMENTO NEL CORPO SANITARIO E VETERINARIO.

**Corpo sanitario** (*aspiranti: numero illimitato*).

Direzioni di sanità militare di: Bologna, Napoli, Palermo, Roma e Torino.

**Corpo veterinario** (*aspiranti: numero illimitato*).

| | | | |
|---|---|---|---|
| Lucca . . . . | Regg. cavalleg. di Alessandria (14°) | Santa Maria Ca-Vetere . . . | Regg. cavalleggeri Umberto I (23°) |
| Milano . . . | Regg. cavalleggeri di Roma (20°) | | |

CORSI ALLIEVI FARMACISTI MILITARI DI COMPLEMENTO.

Direzioni di sanità militare di: Alessandria, Ancona, Bari, Bologna, Firenze, Genova, Milano, Napoli, Palermo, Roma, Torino e Verona.

. . . . , *addì* . . *settembre 1912.*

*Il Comandante del distretto.*

---

N. **410**. — AVANZAMENTO. — **Composizione delle commissioni d'avanzamento di grado superiore per gli ufficiali in servizio permanente.** — (Segretariato generale). — 30 agosto 1912.

Lo specchio recante la composizione delle commissioni di avanzamento di grado superiore, per gli ufficiali in servizio permanente annesso all'*Atto* 171 del 1907 (pag. 584 e 585) è abrogato e sostituito col seguente.

*Il Ministro* — P. SPINGARDI.

## *Composizione delle commissioni*

**UFFICIALI**

| Colonnelli ed ufficiali generali | | Ufficiali fino al grado di tenente colonnello incluso, appartenenti ai comandi, corpi, reparti, direzioni, stabilimenti, ecc. stanziati nel territorio di ciascun corpo d'armata, esclusi quelli di stato maggiore e quelli di artiglieria adibiti permanentemente al servizio tecnico dell'arma. | |
|---|---|---|---|
| Capo di stato maggiore dell'esercito. | | Comandante di corpo d'armata. | |
| Comandanti designati d'armata. | | Comandanti di divisione territoriale. | |
| Comandanti di corpo d'armata. | | Comandante di divisione di cavalleria | Ciascuno a sua volta, per giudicare gli ufficiali dipendenti. |
| Comandante generale dell'arma dei carabinieri reali. | Ciascuno a sua volta, per giudicare gli ufficiali della rispettiva arma o corpo. | Comandante di brigata. | |
| Ispettore generale di cavalleria. | | Comandante d'artiglieria. | |
| Ispettore generale d'artiglieria. | | Comandante del genio. | |
| Ispettore generale del genio. | | Capo d'istituto (con grado di generale). | |
| Ispettore capo di sanità militare. | | Comandante di brigata, designato, per gli ufficiali dei bersaglieri e dei distretti. | |
| Ispettore dei servizi di commissariato. | | Maggior generale competente addetto al comando generale dell'arma. | Per giudicare gli ufficiali superiori dei carabinieri reali. |
| Ispettore delle truppe da montagna. | Per giudicare gli ufficiali degli alpini e dell'artiglieria da montagna. | Comandante di corpo. | |
| Ispettore delle costruzioni di artiglieria. | Per giudicare gli ufficiali adibiti permanentemente al servizio tecnico dell'arma. | Comandante di distaccamento (se il comando del corpo ha sede in altro corpo d'armata). | Ciascuno a sua volta, per giudicare gli ufficiali inferiori dipendenti. |
| | | Capo servizio. | |
| | | Direttore di sanità, o ufficiale superiore veterinario addetto al comando del corpo d'armata, per giudicare gli ufficiali del rispettivo corpo. | |

*l'avanzamento di grado superiore.*

| A GIUDICARE | | | |
|---|---|---|---|
| Ufficiali fino al grado di tenente colonnello incluso, addetti e comandati al Ministero della guerra, degli ispettorati e del comando generale dell'arma dei carabinieri reali, esclusi quelli di stato maggiore e quelli di artiglieria adibiti permanentemente al servizio tecnico dell'arma. | Ufficiali fino al grado di tenente colonnello incluso del corpo di stato maggiore, e addetti e comandati al comando del corpo di stato maggiore. | Ufficiali fino al grado di tenente colonnello incluso, delle colonie e comandati all'estero. | Ufficiali fino al grado di tenente colonnello incluso, adibiti permanentemente al servizio tecnico di artiglieria. |
| Comandante del corpo d'armata di Roma.<br>Comandante della divisione di Roma.<br>Capo della divisione stato maggiore (per gli ufficiali dipendenti e per gli altri ufficiali del Ministero non indicati nel presente specchio).<br>Capo dell'ufficio di ispezione veterinaria (per gli ufficiali dipendenti).<br>Direttore generale personale ufficiali (per gli ufficiali dipendenti e per quelli della direzione generale leva e truppa).<br>Direttore generale d'artiglieria e genio (per gli ufficiali dipendenti e per quelli della direzione generale personale civili e affari generali).<br>Direttore generale dei servizi logistici ed amministrativi (per gli ufficiali dipendenti e per quelli della direzione generale revisione conti).<br>Ispettore del servizio ippico (per gli ufficiali dell'ispettorato).<br>Comandante generale dell'arma dei carabinieri reali (per gli ufficiali del comando generale dell'arma) (1).<br>Ispettore generale di cavalleria (per gli ufficiali dell'ispettorato) (1).<br>Ispettore generale d'artiglieria (per gli ufficiali dell'ispettorato) (1).<br>Ispettore generale del genio (per gli ufficiali dell'ispettorato) (1).<br>Ispettore capo di sanità militare (per gli ufficiali dell'ispettorato) (1).<br>Ispettore dei servizi di commissariato (per gli ufficiali dell'ispettorato). | Capo di stato maggiore dell'esercito.<br>Comandante in 2° del corpo di stato maggiore.<br>Ufficiale generale addetto al comando del corpo di stato maggiore. | Tre ufficiali generali (uno dei quali avente rango di comandante di corpo d'armata) da designarsi annualmente dal Ministero. | Ispettore generale d'artiglieria.<br>Ispettore delle costruzioni di artiglieria.<br>Ufficiale generale addetto all'ispettorato delle costruzioni d'artiglieria.<br>Direttori principali aventi grado di maggior generale, o, se colonnelli, già inscritti sul quadro d'avanzamento. |

(1) Assume la presidenza della commissione, se è più anziano del comandante del corpo d'armata di Roma.

# AVVISI

**Risultato dei concorsi indetti dalla *Rivista d'artiglieria e genio*** (1). — La commissione giudicatrice dei concorsi n. 1 e n. 2 indetti dalla *Rivista di artiglieria e genio*, ha dichiarato meritevoli della medaglia d'oro e del relativo assegno di lire cinquecento le memorie contrassegnate coi motti:

*Viribus unitis* (concorso n. 1);
*Post nubila Phoebus* (concorso n. 2).

Aperte le relative schede, si è trovato che autori di dette memorie erano: per la prima i capitani d'artiglieria (stato maggiore) Scipioni sig. Scipione e Ago sig. Pietro; per la seconda il maggiore di artiglieria Ottolenghi cav. Attilio.

La commissione giudicatrice del concorso n. 3 ha dichiarato meritevole della medaglia d'oro e del relativo assegno di lire cinquecento la memoria contrassegnata col motto:

*Usque dum vivam et ultra.*

Aperta la relativa scheda si è trovato che autore di detta memoria era il capitano del genio Bardeloni cav. Cesare.

A norma delle condizioni del concorso, le memorie non premiate rimangono a disposizione dei rispettivi autori fino al 1° dicembre prossimo. Gli autori potranno richiederle facendo conoscere alla direzione della *Rivista* il loro nome ed il motto adottato. La direzione, dopo avere aperto le buste corrispondenti, restituirà i manoscritti.

I manoscritti non ritirati entro il suaccennato limite di tempo saranno distrutti, insieme con le buste relative, che non verranno aperte.

---

**Concorsi a premio indetti dalla *Rivista d'artiglieria e genio*.** — La *Rivista di artiglieria e genio* indice per il prossimo anno 1913 tre concorsi a premio, per altrettante memorie da pubblicarsi come articoli, sopra i temi seguenti:

N. 1. — *Il defilamento in relazione alle missioni che incombono alle batterie campali nel combattimento.*

---

(1) V. *Giornale militare ufficiale* 1911 pag. 1679.

N. 2. — *Armamento delle opere costiere. Loro azione per respingere l'attacco di una flotta moderna.*

N. 3. — *Necessità della ventilazione artificiale nelle odierne opere di difesa, specialmente di fronte agli effetti dei gas prodotti dallo scoppio dei proietti, e modo di ottenerla.*

I temi di cui ai numeri 1 e 2 sono stati fissati dall'ispettorato generale di artiglieria; quello di cui al n. 3 dall'ispettorato generale del genio.

Per ogni concorso è stabilito un premio unico consistente in una medaglia d'oro con un assegno di L. 500; potranno essere anche concesse alcune medaglie d'argento.

I concorsi sono regolati dalle disposizioni seguenti:

1. Tutti i concorsi sono aperti agli ufficiali di tutte le armi in servizio attivo ed in congedo.

2. I concorrenti debbono svolgere il tema con una memoria inedita originale scritta in lingua italiana, con carattere chiaramente leggibile, ma non di pugno del concorrente; sarà preferibile la scrittura a macchina. La memoria dovrà avere tale estensione da non oltrepassare 50 pagine, quando sia stampata coi caratteri adoperati per gli articoli della *Rivista;* alla memoria potranno essere aggiunti disegni, anche rappresentati da semplici schizzi, purchè sufficientemente chiari.

3. Ogni memoria dovrà essere contrassegnata da un motto, ma non portare alcuna indicazione circa l'autore; essa verrà chiusa in una busta sigillata, la quale non dovrà contenere che la memoria stessa.

Una seconda busta, pure sigillata, conterrà un biglietto, contrassegnato dallo stesso motto e portante il nome, il grado dell'autore ed il corpo a cui appartiene o il suo indirizzo.

Sulla prima busta dovrà essere esclusivamente scritto: « Contiene la memoria pel concorso n. . . . . indetto dalla *Rivista d'artiglieria e genio*, contrassegnata col motto . . . »; e sulla seconda: « Contiene il nome dell'autore della memoria, pel concorso n. . . . . indetto dalla *Rivista d'artiglieria e genio*, contrassegnata col motto . . . . ».

Neppure le indicazioni su queste buste dovranno essere di pugno del concorrente.

Le due buste dovranno poi, riunite in uno stesso plico chiuso, essere direttamente spedite per mezzo della posta, e non per mezzo dei corpi o comandi dai quali i concorrenti dipendono, alla direzione della *Rivista d'artiglieria e genio* (Roma, via degli Astalli, n. 15); ne sarà data ricevuta per

mezzo della pubblicazione dei rispettivi motti sulla *Rivista* stessa e sul *Giornale militare ufficiale*.

4. Il limite di tempo per la presentazione delle memorie è fissato al 30 aprile 1913.

5. Saranno escluse dal concorso quelle memorie che non soddisfacessero completamente alle condizioni esposte nei numeri 2, 3 e 4.

6. Le memorie presentate saranno esaminate, rispettivamente per ciascun concorso, da una commissione nominata dai competenti ispettorati generali.

Ogni commissione esaminerà i lavori che le saranno sottoposti nel modo che crederà più opportuno.

La commissione potrà:

*a*) indicare la memoria che a maggioranza di voti ritiene meritevole di premio;

*b*) dichiarare che fra le memorie presentate non ve n'è alcuna meritevole di premio;

*c*) dichiarare che vi sono più memorie aventi un egual valore e quindi egualmente meritevoli di premio;

*d*) indicare alcune memorie (non più di tre per ogni concorso), che pur non avendo conseguito il premio, presentano per qualche ragione uno speciale valore e meritano la medaglia d'argento.

Il giudizio della commissione è inappellabile.

7. Appena le commissioni avranno fatto conoscere i loro giudizi, saranno aperte le buste sigillate contenenti i nomi degli autori e relative ai lavori indicati come meritevoli del premio, o della medaglia d'argento; i nomi dei rispettivi autori saranno pubblicati nella *Rivista* e nel *Giornale militare ufficiale*. Per gli autori ai quali è stata assegnata una medaglia d'argento, si chiederà però prima la loro autorizzazione.

Saranno anche immediatamente inviati i premi. Nel caso di cui alla lettera *c*), tutti gli autori delle memorie giudicate di egual valore avranno diritto alla medaglia d'oro; ma l'assegno in danaro sarà diviso in parti uguali fra loro.

8. Le memorie premiate con medaglia d'oro diverranno proprietà della *Rivista* e saranno da essa pubblicate senza dare altro compenso agli autori.

La Direzione della *Rivista* si riserva la facoltà di pubblicare, secondo l'opportunità, tutte od alcune delle memorie di cui alla lettera *d*); le memorie pubblicate diverranno anche esse proprietà della *Rivista* e gli autori riceveranno un compenso non inferiore a L. 150. Se la pubblicazione non avviene, queste memorie saranno restituite agli autori.

9. Le memorie non premiate, o non distinte con medaglia d'argento, rimarranno a disposizione degli autori per tre mesi dopo la pubblicazione dell'esito dei concorsi. Gli autori potranno richiederle facendo conoscere alla direzione della *Rivista* il loro nome ed il motto adottato. La direzione dopo aver aperto le buste corrispondenti restituirà i manoscritti.

I manoscritti non ritirati entro il suaccennato limite di tempo saranno distrutti, insieme con le buste relative, che non verranno aperte.

Prezzo della presente dispensa L. 0,35

(1798) Roma 1913. — Tip. E. Voghera.

MINISTERO DELLA GUERRA

# GIORNALE MILITARE UFFICIALE

DISPENSA 41ª — 1912 — 7 settembre

1912 AGOSTO 9. - N. 411. — PENSIONI. — R. decreto n. 914 riguardante le pensioni per le famiglie dei presunti morti nella guerra italo-turca . . . . . *Pag.* 1272

1912 SETTEMBRE 2. - » 412. — MOBILITAZIONE E FORMAZIONE DI GUERRA. — DISPOSIZIONI VARIE. — R. decreto n. 955 col quale sono nominati il comandante del corpo d'occupazione in Tripolitania e il comandante del corpo d'occupazione in Cirenaica . . . . . » 1273

» 3. - » 413. — ONORIFICENZE. — Norme per l'esecuzione del R. decreto 15 giugno 1912, n. 822 che modifica l'art. 3 del R. decreto 8 novembre 1908, n. 358 sulla istituzione di una croce per anzianità di servizio. . . . . » 1274

» 3. - » 414. — CONCORSI. — SCUOLE MILITARI. — Concorso per la nomina d'insegnante militare aggiunto presso l'accademia militare . . . . . » 1275

» 3. - » 415. — ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO. — Passaggio di una compagnia treno dal 2° al 3° reggimento genio . . . . . » 1275

» 4. - » 416. — CONCORSI. — Visite mediche agli aspiranti all'ammissione al concorso per la nomina di 33 tenenti medici e per 10 posti di sottotenente commissario nella R. marina. . . . . » 1275

» 5. - » 417. — PUBBLICAZIONI MILITARI. — Nuove pubblicazioni dell'istituto geografico militare. . . . . » 1276

» 6. - » 418. — AVANZAMENTO. — Esami di idoneità all'avanzamento ad anzianità ed a scelta dei tenenti del corpo di commissariato (ruolo di sussistenza) e dei tenenti d'amministrazione . . » 1276

## ERRATA-CORRIGE.

Circolare n. 380, pag. 1092. — Nella prima riga, *invece di:* circolare n. 32, *leggasi:* circolare n. 302.

CIRCOLARE N. 411. — PENSIONI. — **R. decreto n. 911 riguardante le pensioni per le famiglie dei presunti morti nella guerra italo-turca.** — (Direzione generale personali civili e affari generali). — 9 agosto 1912.

VITTORIO EMANUELE III, ECC. ECC., RE D'ITALIA.

Viste le leggi 2 luglio 1896, n. 256 e 23 giugno 1912, n. 667;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro del tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Le disposizioni degli articoli 1, 2 e 3 della legge 2 luglio 1896, n. 256 riguardante le pensioni per le famiglie dei presunti morti nella guerra d'Africa sono estese, con gli effetti della legge 23 giugno 1912, n. 667, sulle pensioni privilegiate di guerra, alle famiglie dei presunti morti nella guerra italo-turca.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Sant'Anna di Valdieri, addì 9 agosto 1912.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI.
TEDESCO.

---

N. 412. — MOBILITAZIONE E FORMAZIONE DI GUERRA. — DISPOSIZIONI VARIE. — **R. decreto n. 955 col quale sono nominati il comandante del corpo d'occupazione in Tripolitania e il comandante del corpo d'occupazione in Cirenaica.** — (Segretariato generale). — 2 settembre 1912.

VITTORIO EMANUELE III, ECC. ECC., RE D'ITALIA.

Visto il Nostro decreto 8 ottobre 1911, n. 1128 col quale vengono fissate le attribuzioni del comandante del corpo di spedizione in Tripolitania e Cirenaica;

Visto il Nostro decreto 8 ottobre 1911 col quale il tenente generale Caneva cav. Carlo, designato per il comando di un'armata in guerra, è nominato comandante del corpo di spedizione in Tripolitania e Cirenaica;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del presidente del Consiglio dei ministri e dei ministri degli affari esteri, della guerra e della marina;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il tenente generale Caneva cav. Carlo, designato pel comando di un'armata in guerra, è esonerato dalla carica di comandante del corpo di spedizione in Tripolitania e Cirenaica.

Art. 2.

Il tenente generale Ragni cav. Ottavio, comandante di corpo d'armata, è nominato comandante del corpo d'occupazione in Tripolitania.

Art. 3.

Il tenente generale Briccola cav. Ottavio, comandante di divisione, è incaricato del comando del corpo d'occupazione in Cirenaica.

Art. 4.

Le attribuzioni dei comandanti dei corpi d'occupazione in Tripolitania e in Cirenaica sono, per quanto riguarda i rispettivi territori, le medesime che col Nostro decreto 8 ottobre 1911, n. 1128 sopra citato erano stabilite per il comandante del corpo di spedizione in Tripolitania e Cirenaica.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Sant'Anna di Valdieri, addì 2 settembre 1912.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI.
DI SAN GIULIANO.
P. SPINGARDI.
LEONARDI-CATTOLICA.

N. **413**. — ONORIFICENZE. — **Norme per l'esecuzione del R. decreto 15 giugno 1912, n. 822 che modifica l'articolo 3 del R. decreto 8 novembre 1900, n. 358 sulla istituzione di una croce per anzianità di servizio.** — (Direzione generale leva e truppa). — 3 settembre 1912.

In relazione al R. decreto 15 giugno p. p. n. 822 che modifica l'art. 3 del precedente R. decreto 8 novembre 1900, n. 358 sulla istituzione di una croce per anzianità di servizio, questo Ministero, tenuto presente quanto venne prescritto dalla disposizione n. 47/1 del fascicolo 9 della Raccolta, stabilisce quanto appresso:

I militari di truppa, fregiati della croce d'argento per anzianità di servizio, che all'atto della pubblicazione del R. decreto 15 giugno 1912, n. 358, contavano 24 anni e 6 mesi e 1 giorno di servizio attivo, che non siano stati promossi ufficiali dopo conseguita quella onorificenza e che non siano divenuti immeritevoli di fregiarsene, sono autorizzati ad aggiungere alla croce stessa la Corona Reale, del medesimo metallo, uguale nella forma e nelle dimensioni a quella adottata per gli ufficiali con 40 anni di servizio.

Analoga autorizzazione è fatta ai detti militari che dopo il 15 giugno 1912 abbiano raggiunta o raggiungeranno tale anzianità di servizio.

Nel computo del servizio successivo a 15 anni 6 mesi e 1 giorno, saranno tenute presenti le regole e le eccezioni contenute nella disposizione già citata, per quanto siano applicabili ai sottufficiali.

La procedura per le relative proposte sarà quella stabilita dalla ricordata disposizione, secondo che trattisi di militari in servizio attivo, in congedo o prosciolti definitivamente da ogni obbligo di servizio militare.

Sulla matricola dei militari od ex militari di truppa, ai quali è applicato il precitato decreto, sarà inscritta la seguente variazione:

« Autorizzato in base al R. decreto 15 giugno 1912, n. 822 ad aggiungere la Corona Reale alla croce d'argento di cui è fregiato. — Determinazione ministeriale del..... »

*Il Ministro* — P. Spingardi.

N. **414**. — CONCORSI. SCUOLE MILITARI. — **Concorso per la nomina d'insegnante militare aggiunto presso l'accademia militare.** — (Segretariato generale). — 3 settembre 1912.

Secondo le norme fissate dalla disposizione 7 fascicolo 12 R è indetto per il prossimo anno scolastico 1912-913 il concorso per la nomina ad un posto d'insegnante militare aggiunto di topografia presso l'accademia militare.

Al detto concorso possono partecipare ufficiali inferiori di ogni arma aventi il grado di tenente.

Le domande degli aspiranti dovranno pervenire al Ministero (Segretariato generale — Divisione stato maggiore) non più tardi del 30 settembre corrente, e per norma degli interessati, si avverte che la prova definitiva avrà luogo presso la sede dell'istituto nella prima decade del mese di novembre p. v. in quel giorno che verrà in seguito fissato

*Il Ministro* — P. SPINGARDI.

N. **415**. — ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO. **Passaggio di una compagnia treno del 2° al 3° reggimento genio.** — (Segretariato generale). — 3 settembre 1912.

Questo Ministero determina che, entro il mese di novembre p. v., e sotto la data che più precisamente sarà fissata d'accordo tra il comando del II e quello dell'VIII corpo d'armata, la 1ª compagnia treno del 2° reggimento genio (zappatori) si trasferisca da Casale a Firenze, passando, in pari tempo a far parte del 3° reggimento genio (telegrafisti) colla denominazione di 2ª compagnia treno.

Contemporaneamente la 2ª compagnia treno del 2° reggimento assumerà la denominazione di compagnia treno, senza numerazione, e l'attuale compagnia treno del 3° reggimento, quella di 1ª compagnia treno.

*Il Ministro* — P. SPINGARDI.

N. **416**. — CONCORSI. — **Visite mediche agli aspiranti all'ammissione al concorso per la nomina di 33 tenenti medici e per 10 posti di sottotenente commissario nella R. marina.** (Direzione generale personale ufficiali). — 4 settembre 1912.

In seguito ad accordi presi col Ministero della marina, queste Ministero avverte che gli aspiranti all'ammissione ai

concorsi indetti per la nomina di 33 tenenti medici e di 10 sottotenenti commissari nella R. marina, concorsi che rimarranno aperti rispettivamente fino al 20 ottobre e 16 gennaio p. v., possono essere sottoposti a visita medica presso i comandi dei corpi e gli stabilimenti sanitari del R. esercito, con le identiche norme stabilite nei precedenti simili concorsi con le circolari 469 del 1910 e 321 del 1911.

*Il Ministro* — P. SPINGARDI.

---

N. **417**. — PUBBLICAZIONI MILITARI. — **Nuove pubblicazioni dell'istituto geografico militare.** — (Segretariato generale). — 5 settembre 1912.

L'istituto geografico militare ha allestite e poste in vendita le seguenti pubblicazioni:

Levate di campagna per la costruzione della carta topografica del Regno d'Italia alla scala 1 : 25,000.

24-I — S. O (Maniago).

24-I — N. E (Pielungo.

Per ciascuna tavoletta L. 0,40.

*N. B.* Le sopranotate tavolette sostituiscono i corrispondenti ingrandimenti fotomeccanici al 25,000 ed i quadranti al 50,000 che rimangono perciò aboliti.

*Il Ministro* — P. SPINGARDI.

---

N. **418**. — AVANZAMENTO. — **Esami di idoneità all'avanzamento ad anzianità ed a scelta dei tenenti del corpo di commissariato (ruolo di sussistenza) e dei tenenti di amministrazione.** — (Direzione generale personale ufficiali). — 6 settembre 1912.

Nel mese di novembre del corrente anno, e nei giorni che il Ministero si riserva di indicare, avranno luogo, colle norme stabilite nella circolare 440 del 25 agosto 1911, gli esami di idoneità all'avanzamento ad anzianità pei tenenti di sussistenza e d'amministrazione compresi nei limiti di anzianità fissati dalla circolare 94 del corrente anno, per l'iscrizione sui corrispondenti quadri di avanzamento per l'anno 1913.

Contemporaneamente avranno luogo gli esami d'idoneità all'avanzamento a scelta, ai quali potranno concorrere i tenenti di sussistenza con anzianità 8 settembre 1907 sino al tenente Scacheri Giuseppe Camillo, incluso, ed i tenenti d'amministrazione con anzianità a tutto il 5 aprile 1905.

Le domande e le dichiarazioni, prescritte dal § 147 del regolamento sull'avanzamento, per gli aspiranti a scelta, dovranno pervenire non più tardi del 15 ottobre p. v.

*Per il Ministro* — MIRABELLI.

Prezzo della presente dispensa L. 0,10

(1816) Roma 1912. — Tip. E. Voghera.

MINISTERO DELLA GUERRA

# GIORNALE MILITARE UFFICIALE

DISPENSA 42ª — 1912 — 14 settembre

1912 AGOSTO 12. - N. 419. — DISPOSIZIONI VARIE. — R. decreto n. 960 relativo al censimento e alla rivista dei veicoli automobili e al censimento del personale automobilistico addettovi . . . . . Pag. 1279

1913 SETTEMBRE 9. - » 430. — UFFICIALI IN CONGEDO. — MILITARI DI TRUPPA. — R. decreto n. 967 per revoca della chiamata alle armi per istruzione dei militari di 1ª categoria della classe 1882 ascritti all'artiglieria da montagna. . . . . » 1281

» 11. - » 431. — MILITARI DI TRUPPA. — Militari di truppa che prestarono servizio nel corpo della R. guardia di finanza . . . . . » 1282

» 11. - » 432. — DISPOSIZIONI VARIE. — Offerte di posti gratuiti in istituti di educazione per i figli dei militari morti nella campagna di guerra contro la Turchia. . . . . » 1283

» 12. - » 433. — SCUOLE MILITARI. — Ammissione di sottufficiali al corso speciale accelerato della scuola militare. . . . . » 1284

» 12. - » 434. — SCUOLE MILITARI. — Ammissione straordinaria gratuita al 3º corso dell'accademia militare . » 1286

» 12. - » 435. — SCUOLE MILITARI. — Ammissione nella scuola militare e nell'accademia militare per l'anno scolastico 1913-1914. . . . . » 1289

» 13. - » 436. — SCUOLE MILITARI. — Ammissione straordinaria di sottufficiali alla scuola magistrale militare di scherma e di educazione fisica . . . . . » 1293

» 13. - » 437. — ARMI, MUNIZIONI E BUFFETTERIE. — Materiali per sezioni mitragliatrici . . . . . » 1294

» 13. - » 438. — ARMI, MUNIZIONI E BUFFETTERIE. — Fucili occorrenti per armare le reclute della nuova classe di leva. . . . . » 1295

CIRCOLARE N. **419.** — DISPOSIZIONI VARIE. — **R. decreto n. 960 relativo al censimento e alla rivista dei veicoli automobili e al censimento del personale automobilistico addettovi.** — (Segretariato generale — Divisione stato maggiore). — 12 agosto 1912.

VITTORIO EMANUELE III, ECC. ECC., RE D'ITALIA.

Vista la legge 30 giugno 1889, n. 6168 (serie 3ª) per la requisizione dei quadrupedi e dei veicoli per il servizio del R. esercito;

Considerata la necessità di procedere al censimento ed alla rivista dei veicoli automobili esistenti nel Regno, allo scopo di determinare quali di essi siano idonei al servizio militare;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari della guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

È fatta facoltà al Ministero della guerra di procedere al censimento e alla rivista, totale o parziale, dei veicoli automobili a 4 ruote, il cui motore è azionato da qualsiasi specie di energia, escluse le filovie, nonchè al censimento del personale automobilistico addettovi.

Tali operazioni saranno indette e portate a conoscenza degli interessati mediante manifesti, che saranno pubblicati almeno 15 giorni prima che abbiano ad aver inizio le operazioni stesse.

Art. 2.

Non sono soggette alle disposizioni del presente decreto i veicoli automobili appartenenti alle persone di cui all'art. 2 della legge 30 giugno 1889, n. 6168 (serie 3ª).

Art. 3.

Le modalità colle quali verranno effettuati il censimento e la rivista e i conseguenti obblighi dei proprietari dei veicoli automobili saranno determinate dal Ministero della guerra, d'accordo con gli altri Ministeri interessati, in conformità alle prescrizioni contenute nella legge 30 giugno 1889 sopracitata. Tali norme e tali obblighi saranno esplicitamente indicati nei manifesti di cui al precedente art. 1.

Art. 4.

A coloro i quali, senza giustificato motivo, non si atterranno alle disposizioni che verranno emanate in conformità del precedente art. 3, saranno applicabili le multe attualmente comminate, per quanto riguarda i quadrupedi e veicoli, dalla legge 30 giugno 1889, n. 6168.

Art. 5.

Il presente decreto dovrà essere presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Sant'Anna di Valdieri, addì 12 agosto 1912.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI.
P. SPINGARDI.

---

N. **420**. — UFFICIALI IN CONGEDO. — MILITARI DI TRUPPA. — **R. decreto n. 967 per revoca della chiamata alle armi per istruzione dei militari di 1ª categoria della classe 1882 ascritti all'artiglieria da montagna.** — (Direzione generale leva e truppa). — 9 settembre 1912.

VITTORIO EMANUELE III, ECC. ECC., RE D' ITALIA.

Visto il Nostro decreto 22 luglio 1912, n. 823, per la chiamata alle armi per istruzione di militari di 1ª categoria in congedo illimitato ascritti all'artiglieria da montagna;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari della guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

*Articolo unico.*

La chiamata alle armi per istruzione indetta nel corrente anno col Nostro decreto sopra citato per i militari di 1ª categoria della classe 1882 (milizia mobile), ascritti all'artiglieria da montagna, di tutti i distretti del Regno, non avrà più luogo.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Racconigi, addì 9 settembre 1912.

VITTORIO EMANUELE.

P. SPINGARDI.

---

Per l'esecuzione del R. decreto sopra riportato, il Ministero ha già impartito le occorrenti disposizioni alle autorità militari interessate, ordinando la revoca della chiamata suaccennata che doveva aver luogo il 20 corrente (circolare n. 360).

N. **421.** — MILITARI DI TRUPPA. — **Militari di truppa che prestarono servizio nel corpo della R. guardia di finanza.** — (Direzione generale leva e truppa). — 11 settembre 1912.

Per effetto della legge del 27 giugno 1912, n. 660, relativa al richiamo alle armi dei militari in congedo che prestarono servizio nel corpo della R. guardia di finanza, questo Ministero dispone quanto segue:

1. I militari che hanno compiuta la ferma di leva nel corpo della R. guardia di finanza e coloro che nel corpo stesso hanno prestato servizio posteriormente al loro congedamento dall'esercito saranno, in caso di richiamo alle armi, avviati ai centri di presentazione della R. guardia.

2. Sui fogli di congedo rilasciati, a senso del n. 1 della circolare 181 del c. a., dal corpo della R. guardia ai militari che in esso hanno prestato servizio, sarà iscritta, al posto dove deve essere indicato il corpo cui i militari sono trasferiti all'atto del congedo, l'annotazione seguente: « In caso di richiamo alle armi dovrà presentarsi al centro di presentazione della R. guardia di finanza in. . . . . ».

3. I comandanti dei distretti in base ai ruoli 57 A, al registro prescritto dell'*Atto* 153 del 1904, al registro mod. 72 del catalogo e ad appositi elenchi che saranno loro comunicati dai comandi di legione, procederanno subito alla identificazione dei militari in congedo che debbono essere messi a disposizione della R. guardia; al seguito di che segnaleranno i militari stessi ai comandi dei depositi che li hanno effettivi, incaricandoli di trasmettere i fogli matricolari ai comandi di legione, acciocchè in base ad essi possano costituire i ruoli della forza in congedo. I distretti procederanno inoltre al ritiro dei fogli di congedo dei detti militari per completarli coll'annotazione indicata al n. 2.

È ovvio che, d'ora innanzi, i fogli matricolari dei militari che, dopo aver prestato servizio nel R. esercito, siano andati a far parte della R. guardia di finanza e da essa siano stati congedati, dovranno essere rimessi ai comandi di legione.

4. Per l'avvenire, i ruoli matricolari 57 A continueranno ad essere tenuti dai distretti, i quali iscriveranno sui ruoli stessi anche le guardie di finanza arruolatesi prima del concorso alla leva, avendo esse, col fatto dell'arruolamento, assunta la qualità di militari di 1ª categoria.

5. I comandi di legione della R. guardia di finanza ter-

ranno in evidenza i militari in servizio nella guardia stessa in ruoli alfabetici conformi a quelli mod. 71 A tenuti dai corpi dell'esercito, e i militari in congedo in ruoli alfabetici conformi a quelli modello 71 B.

6. Per il regolare svolgimento del servizio matricolare nei riguardi dei militari arruolati guardie di finanza, i comandi dei distretti comunicheranno tutte le variazioni relative ai detti militari in congedo ai comandi delle legioni. Questi, alla loro volta, dovranno comunicare ai distretti, secondo le norme — opportunamente adattate — del regolamento per le matricole del R. esercito, tutte le variazioni relative alla regolare tenuta della matricola delle guardie da parte dei distretti stessi: quelle, cioè, relative agli arruolamenti, alle promozioni, agli invii in congedo, alle cessazioni del servizio ed alle riammissioni, ecc.

Uguali comunicazioni dovranno fare per i militari che si sono resi disertori mentre erano in corso di ferma o di rafferma o durante il richiamo alle armi, i quali tutti passeranno effettivi ai distretti.

7. Per quanto riguarda le attribuzioni dei comandi di legione relativamente alle rassegne di rimando e al rilascio dei fogli di congedo assoluto, rimane stabilito che le riforme pronunciate per le guardie di finanza sono valide a tutti gli effetti militari e che i fogli di congedo assoluto debbono essere rilasciati dai comandi di legione per mezzo dei distretti militari.

8. Questo Ministero si riserva di modificare opportunamente le tabelle di presentazione dei richiamati tenute dagli uffici comunali, in modo da porre i sindaci in condizione di sapere a quale centro di presentazione debbano, in caso di richiamo alle armi, essere avviati i militari dei rispettivi comuni provenienti dalla R. guardia di finanza.

*Il Ministro* — P. SPINGARDI.

---

N. **422**. — DISPOSIZIONI VARIE. — **Offerte di posti gratuiti in istituti di educazione per i figli dei militari morti nella campagna di guerra contro la Turchia.** — (Segretariato generale). — 11 settembre 1912.

Si porta a conoscenza dei corpi, affinchè ne diano prontamente partecipazione alle famiglie che possano avervi interesse, che la direzione dell'istituto maschile di S. Celso in Milano ha determinato che, ferme restando le altre condizioni speci-

ficate nella circolare 378 di quest'anno, il beneficio dell'ammissione al concorso per il conferimento di quattro posti gratuiti, dapprima limitato ai giovanetti nati in Lombardia o figli di lombardi, sia esteso anche agli orfani di militari di altre regioni d'Italia caduti nella guerra contro la Turchia.

Per schiarimenti e domande rivolgersi direttamente al comando del III corpo d'armata.

*Per il Ministro* — MIRABELLI.

---

N. **423.** — SCUOLE MILITARI. — **Ammissione di sottufficiali al corso speciale accelerato della scuola militare.** — (Segretariato generale — Divisione stato maggiore). — 12 settembre 1912.

In seguito ai risultati del concorso indetto con la circolare n. 288 e per determinazione di questo Ministero, i sottufficiali qui appresso nominati (Elenco *A*), aspiranti alla carriera di ufficiali nelle armi combattenti, sono stati ammessi al corso speciale accelerato della scuola militare, passando effettivi alla scuola stessa dal 1° corrente settembre.

Sono stati parimenti ammessi in aggiunta all'elenco *B* che faceva seguito alla circolare 382 a. c. i sottufficiali infranominati che facevano parte del corpo d'occupazione in Libia o nell'Egeo: anch'essi passeranno effettivi alla scuola militare dal 1° settembre corrente.

Si avverte che di tutti i sottoindicati sottufficiali quelli appartenenti all'arma di cavalleria saranno, dopo tre mesi della loro presenza alla scuola, sottoposti ad un nuovo esperimento di equitazione, e i non idonei dovranno rientrare al proprio reggimento.

*Il Ministro* — P. SPINGARDI.

ELENCO *A*.

*Sottufficiali che hanno superato gli esami di concorso.*

**Arma di fanteria.**

Guiducci Mario, sergente maggiore 1° fanteria.
Ruiz y Ballestreros Giuseppe, id. 8° id.
Colecchia Pasquale, id. 19° id.
Di Natale Alberto, id. 21° id.
Civoli Bruno, sergente maggiore 21° fanteria.
Mantero Umberto, id. 21° id.
Castelfranco Ezio, id. 36° id.
Alati Attilio, id. 39° id.
Mola Gennaro, id. 39° id.

Bargone Pietro, sergente maggiore 51° fanteria.
Losito Attilio, id. 51° id.
Di Stefano Vincenzo, id. 51° id.
Coni Erminio, id. 58° id.
Marone Alfredo, id. 61° id.
Fommei Alfredo, id. 66° id.
Guzzardi Cesare, id. 71° id.
Manna Adelmo, id. 87° id.
Carella Nicola, id. 88° id.
Rizzo Cesario, id. 90° id.
Bordero Giuseppe Maria, id. 1° bersaglieri.
Pellegrini Bruno, sergente maggiore 1° bersaglieri.
Martini Vittorio, id. 2° id.
Tadisi Mario, id. 5° id.
Paglia Angelo, id. 5° id.
Munghioli Gino, id. 11° id.
Vitolo Roberto, id. 11° id.
Carfagna Matteo, id. 3° alpini.
Gambini Andrea, id. 3° id.
Monticone Giovanni, sergente 3° id.
Orofino Sabino, sergente maggiore colonia Eritrea.

**Arma di cavalleria.**

Marini Francesco, sergente maggiore reggimento Savoia cavalleria (3°).
Lanzuolo Luigi, id. id. Savoia id. (3°).
Ferrighi Luigi. id. id. id. Savoia id. (3°).
Pozzoli Leopoldo, id. id. lancieri di Novara (5°).
Poccetti Weis Wohort, id. id. id. di Montebello (8°).
Dispotico Vincenzo, id. id. id. di Firenze (9°).
Ricciulli Aristide, sergente maggiore reggimento lancieri di Firenze (9°).
Raimondi Edoardo, sergente id. id. Vittorio Emanuele II (10°).
Micheli Giuseppe, sergente maggiore id. cavalleggeri di Saluzzo (12°).
Mattioli Renato, id. id. id. di Saluzzo (12°).
Zanoli Gaetano, id. id. id. di Roma (20°).
Dettori Ferdinando, id. id. id. di Treviso (28°).

**Arma di artiglieria.**

Leopardi Augusto, sergente maggiore 2° artiglieria campagna.
Zoppi Ernesto, id. 7° id. id.
Iannoni Sebastianini Fabio, id. 13° id. id.
Luzzi Tito, sergente 13° id. id.
Cremonini Giuseppe, sergente maggiore 14° id. id.
Grillantini Gio. Battista, id. 15° id. id.
Marinelli Alfredo, sergente maggiore 4° artiglieria fortezza (costa).
Zeron Gaetano, id. 6° id. id.
Riccardi Enrico, id. colonia Eritrea.
Galasso Pellegrino, sergente id. id.
Giannangeli Enrico, id. id. id.
Galante Giulio, id. id. id.
Pescatori Camillo, sergente maggiore id. id.

**Arma del genio.**

Bernicoli Pietro, sergente maggiore 3° genio (telegrafisti).
Biancardi Alberto, id. 6° id. (ferrovieri).
Frignani Attilio, sergente maggiore colonia Eritrea.

AGGIUNTA ALL'ELENCO *B* DELLA CIRCOLARE N. 382.

*Sottufficiali del corpo d'occupazione in Libia o nell'Egeo ammessi senza esami.*

**Arma di fanteria.**

Righettini Giulio, sergente maggiore 4° alpini.
Izzo Antonio, id. 20° fanteria.
Biagiotti Romano, sergente maggiore 81° fanteria.

**Arma del genio.**

Mayer Guido, sergente maggiore battaglione specialisti.

---

N. **424.** — SCUOLE MILITARI. — **Ammissione straordinaria gratuita al 3° corso dell'accademia militare.** (Segretariato generale — Divisione stato maggiore). — 12 settembre 1912.

1. Per il prossimo anno 1913 è aperto un concorso per la ammissione straordinaria di 50 allievi al 3° corso dell'accademia militare, da destinarsi tutti all'arma d'artiglieria.

2. I posti sono interamente gratuiti; resteranno però a carico degli ammessi le spese per la provvista e manutenzione del corredo e quelle eventuali, nell'ammontare che sarà loro indicato dal comando dell'accademia militare.

Gli allievi, in caso d'insuccesso negli esami finali, potranno ripetere l'anno; essi però, in tal caso, dovranno pagare l'intera pensione. Quelli che neppure dopo l'anno di ripetizione fossero riconosciuti idonei, cesseranno di far parte del corso, e saranno rinviati dall'accademia.

In base poi all'art. 2 della legge 14 luglio 1907, n. 482, è computato quale servizio utile agli effetti della pensione al-

l'atto del collocamento in posizione ausiliaria, a riposo od in riforma, il biennio universitario antecedente all'ammissione dei predetti giovani all'accademia militare, purchè essi conseguano il grado di sottotenente.

3. Al concorso possono prender parte i giovani che ne facciano domanda in carta bollata da centesimi 60, dal 15 novembre al 31 dicembre 1912, e che comprovino, con apposito certificato, di aver frequentato, presso le facoltà di scienze fisico-matematiche di una R. università o istituto superiore di grado equivalente, i corsi, e superati gli esami speciali delle seguenti materie:

fisica sperimentale (corso biennale);
chimica inorganica ed organica;
analisi algebrica;
analisi infinitesimale;
geometria analitica;
geometria proiettiva e descrittiva con disegno.

I concorrenti dovranno aver compiuto l'età di 19 anni e non aver superato quella di 25, al 31 gennaio 1913.

4. Le domande saranno presentate ai comandanti di distretto (o di corpo se trattasi di militari sotto le armi), ma dovranno essere indirizzate al comando dell'accademia militare

Alle domande debbono essere uniti i seguenti documenti:

*a*) certificato di nascita, debitamente legalizzato dal presidente del tribunale nei casi in cui venga prodotto fuori della giurisdizione del tribunale medesimo;

*b*) atto di notorietà, od anche certificato, rilasciato dal sindaco comprovante la qualità di cittadino italiano del concorrente;

*c*) atto di notorietà, od anche certificato, rilasciato dal sindaco, da cui consti essere il concorrente celibe o vedovo senza prole;

*d*) certificato di penalità rilasciato dal tribunale civile e penale nella cui giurisdizione è nato il giovane, ovvero rilasciato dal casellario centrale presso il Ministero di grazia e giustizia, se l'aspirante sia nato all'estero; se sia naturalizzato italiano, il certificato dovrà essere rilasciato dal tribunale nel cui circondario l'aspirante ha prestato giuramento;

*e*) attestazione di buona condotta rilasciata dal sindaco del comune in cui il giovane ha domicilio o dai sindaci dei vari comuni in cui egli abbia dimorato negli ultimi 12 mesi, e vidimata dal prefetto o sottoprefetto (mod. n. 23 del regolamento sul reclutamento);

*f*) atto di assenso all'arruolamento rilasciato dal padre o da chi esercita legalmente sull'aspirante la patria potestà;

*g*) certificato di studio richiesto, giusta quanto è disposto al precedente n. 3, e specchietto dei punti riportati negli esami universitari.

Tutti i detti documenti sono soggetti alla tassa di bollo voluta dalla legge, ed i certificati di cui alle lettere *c*), *d*), *e*) dovranno essere di data non anteriore di tre mesi al giorno della presentazione della domanda.

Per i concorrenti che si trovano nelle sottoindicate posizioni non occorrono i documenti di cui alle lettere *b*) ed *f*); invece dovranno essere uniti alle loro domande i seguenti altri documenti:

Se inscritti della leva in corso o di leve precedenti:

il certificato di esito di leva, oppure il foglio di congedo illimitato provvisorio, qualora siano stati già arruolati dai consigli di leva;

Se militari in congedo illimitato di 1ª, 2ª o 3ª categoria:

il foglio di congedo illimitato di cui l'aspirante è provveduto, e se trattisi di un militare di 2ª o 3ª categoria che non abbia ancora compiuto il 21° anno di età, anche l'atto di consenso della persona a richiesta della quale fu assegnato alla 2ª o 3ª categoria;

Se militare alle armi:

copia del foglio matricolare.

5. Per il conferimento dei posti messi a concorso, sarà stabilita una graduatoria basata esclusivamente sui punti riportati negli esami universitari.

Sarà data però la precedenza a coloro che avessero compiuti corsi di studi superiori sostenendo con esito favorevole i relativi esami; a parità di condizioni di merito, avrà la preferenza il più giovane di età.

6. I concorrenti saranno avvertiti dal comando dell'accademia militare dell'accettazione delle loro domande, e del giorno di presentazione alla sede dell'istituto per subirvi la visita medica, al cui esito favorevole rimane subordinata la loro definitiva ammissione.

Tale presentazione sarà regolata dal comando dell'accademia militare, procurando che avvenga nel più breve termine possibile, a cominciare dal 15 febbraio 1913.

*Il Ministro* — P. Spingardi.

N. 425. — SCUOLE MILITARI. — **Ammissione nella scuola militare e nell'accademia militare per l'anno scolastico 1913-1914.** — (Segretariato generale — Divisione stato maggiore). — 12 settembre 1912.

A seguito della circolare n. 338 del 24 luglio c. a., e sciogliendo la riserva in essa contenuta, questo Ministero dispone che i comandi dei distretti militari facciano pubblicare nei modi consueti il seguente manifesto, del quale riceveranno un adeguato numero di copie.

Provvederanno altresì che notizia sommaria dei concorsi di cui si tratta pervenga agli interessati col mezzo della stampa locale, facendo ben rilevare che il concorso avrà luogo per esami per l'accademia militare e per titoli per la scuola militare.

Per le pratiche inerenti ai concorsi medesimi, i prefati comandi si atterranno alle norme contenute nel regolamento per l'ammissione alle scuole militari (edizione 22 aprile 1903) messe in relazione con quanto è disposto nel manifesto.

Essi dovranno subito assumere le informazioni di cui al n 31 del regolamento stesso e, se sfavorevoli, trasmetterle al Ministero (Segretariato generale - Divisione stato maggiore) colla massima sollecitudine. In pari tempo dovranno chiedere alle competenti autorità la dichiarazione del casellario giudiziale relativa a ciascun aspirante.

Per quanto riguarda la prima visita medica dei concorrenti, i comandi di distretto, appena spirato il termine stabilito per la presentazione delle domande, trasmetteranno al comando di divisione un elenco nominativo dei concorrenti da sottoporsi a visita presso l'ospedale principale dipendente dal comando stesso.

I comandi di divisione trasmetteranno quindi a visita ultimata, e con ogni sollecitudine, direttamente al Ministero, i risultati della visita medica di tutti gli aspiranti, avvertendo che sole pei dichiarati inabili occorrerà sia fatto un verbale separato per ogni individuo sottoposto a visita.

*Il Ministro* — P. SPINGARDI.

## MINISTERO DELLA GUERRA.

*Ammissioni nella scuola militare e nell'accademia militare per l'anno scolastico 1913-14.*

1. Per il prossimo anno 1913 sono aperti i seguenti concorsi:

*a*) per l'ammissione di 250 allievi al primo corso della scuola militare, che avrà inizio il 1° febbraio 1913, dei quali 220 per l'arma di fanteria e 30 per l'arma di cavalleria;

*b*) per l'ammissione di 85 allievi al 1° corso dell'accademia militare che avrà inizio il 1° febbraio 1913, dei quali almeno 20, al termine dei corsi, saranno devoluti all'arma del genio.

2. I concorrenti alla scuola militare ed al 1° corso dell'accademia militare dovranno soddisfare alle seguenti condizioni:

*a*) aver compiuti i 17 anni e non oltrepassati i 22 al 31 gennaio 1913;

*b*) essere già provvisti di diploma di licenza di liceo, oppure di istituto tecnico in una delle seguenti sezioni: fisico-matematica, agrimensura, commercio e ragioneria, oppure di licenza di una R. scuola media di commercio;

*c*) se aspiranti all'accademia, oltre al possedere il predetto titolo di studi, superare un esame orale di matematica sull'apposito programma, di cui potranno aver copia rivolgendosi ai comandi della scuola, dell'accademia o di distretto militare.

3. La graduatoria dei concorrenti sarà stabilita:

*a*) per l'accademia militare, sia per gli allievi dei collegi militari che per i giovani provenienti da istituti civili, in base esclusivamente alla classificazione riportata nell'esame complementare di matematica;

*b*) per la scuola militare in base alla media dei punti riportati negli esami di licenza o nello scrutinio finale, avvertendo che i provenienti dai collegi militari avranno la precedenza assoluta su tutti i concorrenti borghesi, e che per questi ultimi sarà stabilito il seguente ordine di precedenza:

1° licenziati con dispensa dagli esami in tutte le materie;
2° licenziati in un'unica sessione di esami;
3° licenziati in diverse sessioni di esami.

Dal certificato quindi da prodursi da cui alla lett. *g*) del successivo n. 6, dovrà risultare chiaramente:

1° se il concorrente fu dispensato dagli esami;
2° in quante sessioni di esami ottenne la licenza;
3° la media complessiva ottenuta nella licenza.

4. Il tempo utile per presentare le domande di ammissione ai concorsi ed i relativi documenti scadrà *irrevocabilmente* il 21 ottobre p. v.

Tali domande su carta da bollo da lira una, indirizzate al Ministero della guerra, dovranno essere esclusivamente rimesse ai comandanti di distretto militare ed ai comandanti di corpo pei militari sotto le armi.

In quelle dei concorrenti per la scuola militare dovrà essere detto se il giovane aspira all'arma di fanteria oppure all'arma di cavalleria, e se, non potendo ottenere l'ammissione per quest'ultima arma, intenda o no di essere assegnato possibilmente alla prima.

Nelle domande dei concorrenti al primo corso d'accademia dovrà indicarsi la sede prescelta per l'esame complementare (vedi successivo n. 5), ed inoltre si dovrà dichiarare se, nel caso che il candidato non risulti idoneo per l'ammissione in detto istituto o risulti in soprannumero ai posti disponibili, intenda o no di essere ammesso alla scuola militare, specificando, in caso affermativo, se aspira all'arma di fanteria od a quella di cavalleria, ed in quest'ultimo caso se, risultando in soprannumero ai posti messi a concorso per tale arma, accetterebbe l'assegnazione alla fanteria.

In tutte le domande poi dovrà essere esattamente indicato l'indirizzo del concorrente.

5. L'esame complementare di matematica per l'ammissione all'accademia militare comincerà il 4 novembre p. v. e avrà luogo successivamente nelle seguenti sedi:

Torino presso l'accademia militare;
Modena presso la scuola militare;
Roma, Napoli } presso i rispettivi collegi militari.

I concorrenti riceveranno direttamente avviso dal comando dell'accademia del giorno e dell'ora in cui dovranno presentarsi alla sede da essi prescelta.

6. Alle domande dovranno essere uniti i seguenti documenti:

*a*) certificato di nascita debitamente legalizzato dal presidente del tribunale, nei casi in cui venga prodotto fuori della giurisdizione del tribunale medesimo;

*b*) atto di notorietà, od anche certificato, rilasciato dal sindaco comprovante la qualità di cittadino italiano del concorrente;

*c*) atto di notorietà, od anche certificato, rilasciato dal sindaco da cui consti essere il concorrente celibe o vedovo senza prole;

*d*) certificato di penalità rilasciato dal tribunale civile e penale nella cui giurisdizione è nato il giovane, ovvero rilasciato dal casellario centrale presso il Ministero di grazia e giustizia se l'aspirante sia nato all'estero: se sia naturalizzato italiano il certificato dovrà

essere rilasciato dal tribunale del circondario in cui l'aspirante ha prestato giuramento;

*e*) attestazione di buona condotta rilasciata dal sindaco del comune in cui il giovane ha domicilio o dai sindaci dei vari comuni in cui egli abbia dimorato negli ultimi 12 mesi e vidimata dal prefetto o sottoprefetto (mod. n. 23 del regolamento sul reclutamento);

*f*) atto di assenso all'arruolamento rilasciato dal padre o da chi esercita legalmente sull'aspirante la patria potestà;

*g*) titolo di studio richiesto, con l'indicazione, nel titolo stesso o in altro certificato o pagella scolastica di tutti i dati richiesti al precedente n. 3.

Tutti i detti documenti sono soggetti alla tassa di bollo voluta dalla legge ed i certificati di cui alle lettere *c*), *d*), *e*) dovranno essere di data non anteriore di tre mesi al giorno della presentazione della domanda.

Per i concorrenti che si trovano nelle sottoindicate posizioni non occorrono i documenti di cui alle lettere *b*) ed *f*); invece dovranno esser uniti alle loro domande i seguenti altri documenti:

Se inscritti della leva in corso o di leve precedenti:

il certificato di esito di leva oppure il foglio di congedo illimitato provvisorio, qualora siano stati già arruolati dai consigli di leva;

Se militari in congedo illimitato di 1ª, 2ª, o 3ª categoria:

il foglio di congedo illimitato di cui l'aspirante è provveduto e se trattasi di un militare di 2ª o 3ª categoria, che non abbia ancora compiuto il 21° anno di età, anche l'atto di consenso della persona a richiesta della quale fu assegnato alla 2ª o 3ª categoria;

Se militari alle armi:

copia del foglio matricolare.

7. Gli ammessi al 1° corso della scuola e dell'accademia avranno diritto a mezza pensione gratuita per merito personale che conserveranno anche nell'anno successivo qualora ottengano la promozione al corso superiore nella 1ª sessione di esame.

Oltre il suddetto beneficio possono essere concesse mezze pensioni gratuite per benemerenze di famiglia nei modi prescritti dal regolamento per l'ammissione ai collegi, alla scuola ed all'accademia militare (edizione 22 aprile 1903).

Esistono poi le seguenti speciali fondazioni che sussidiano i giovani aspiranti alla carriera militare:

*a*) Fondazione Vittorio Emanuele II a favore di giovani di famiglie appartenenti per nascita o domicilio ad alcune provincie della Lombardia e del Veneto;

*b*) Fondazione Buri a favore di giovani di famiglie della città e provincia di Verona;

c) Opera Pia per l'istruzione militare dei giovani appartenent all'ex Ducato di Parma.

8. Il giorno 24 ottobre p. v. avrà luogo, presso l'ospedale militare di ogni divisione la prima visita medica dei concorrenti, i quali vi si dovranno presentare senza attendere speciale avviso. Da tale visita sono però dispensati i militari sotto le armi.

L'ammissione definitiva rimane subordinata all'esito della seconda visita medica che sarà passata presso il comando dell'accademia e della scuola militare da apposite commissioni sanitarie, all'atto della presentazione.

Gli aspiranti all'arma di cavalleria, saranno, inoltre, sottoposti ad altra visita, il cui risultato è assolutamente inappellabile, per constatare la loro attitudine fisica al servizio speciale di detta arma e qualora vi siano assegnati definitivamente dovranno eseguire il deposito della somma di lire 2000 o di un titolo di rendita corrispondente, nella cassa della scuola militare.

Per essi l'assegno di primo corredo è fissato in lire 400.

9. Gli ammessi che alla fine dei corsi si trovassero in condizioni di non poter conseguire la nomina ad un ufficiale per non aver ancora raggiunta la prescritta età di 19 anni, saranno temporaneamente inviati ai corpi a prestare servizio col grado di sergente, in attesa della nomina.

---

N. **426.** — SCUOLE MILITARI. — **Ammissione straordinaria di sottufficiali alla scuola magistrale militare di scherma e di educazione fisica.** — (Segretariato generale). — 13 settembre 1912.

In relazione alla circolare n. 384 in data 14 agosto u. s. il Ministero dispone che possono essere ammessi, in via eccezionale per quest'anno, alla scuola magistrale militare di scherma e di educazione fisica anche sottufficiali che abbiano sorpassato il limite di età di 25 anni e sottufficiali che non abbiano ancora raggiunto il grado di sergente maggiore.

I comandanti di corpo sono pertanto autorizzati a inoltrare senz'altro le domande dei sottufficiali che per tal modo vengano ora a trovarsi nella condizione di chiedere l'ammissione alla scuola. Le relative proposte saranno dai comandi di divisione militare fatte pervenire al Ministero non più tardi del 25 corrente.

I sottufficiali proposti in seguito alla circolare 384 e quelli che fossero proposti ora, dovranno, senza bisogno di ulteriori comunicazioni da parte del Ministero, essere avviati alla scuola magistrale in modo che vi giungano nel giorno 30 corrente.

Quelli fra i predetti sottufficiali, che avessero il grado di sergente, rimarranno *comandati* alla scuola, anche dopo compiuto l'esperimento, fino a che non abbiano superato l'esame di concorso e conseguito il grado di sergente maggiore nel corpo d'armata nel cui territorio trovasi il corpo al quale essi sono effettivi.

*Il Ministro* — P. SPINGARDI.

---

N. **427.** — ARMI, MUNIZIONI E BUFETTERIE. — **Materiali per sezioni mitragliatrici.** — (Direzione generale artiglieria e genio). — 13 settembre 1912.

Il Ministero ha determinato di sostituire alla mitragliatrice mod. 906 (Maxim) ora regolamentare per le sezioni assegnate ai corpi di fanteria, bersaglieri, alpini e cavalleria, un'arma dello stesso tipo ma più leggera, che di conseguenza pel trasporto, servizio, ed impiego avrà appropriati materiali accessori differenti da quelli ora in uso.

In attesa, pertanto, che si abbiano disponibili le nuove armi già in allestimento, coi sostegni, cofani, armature per il trasporto ecc., i corpi dovranno astenersi dal rivolgere a chicchessia richiesta di materiali per sezioni mitragliatrici, e sulle dimostrazioni mod. 399 non terranno conto del fabbisogno per tale reparto.

Inoltre, verseranno, entro il corrente mese, alla direzione di artiglieria della propria circoscrizione tutti i materiali per mitragliatrici mod. 906 che attualmente possiedono, meno, per i reggimenti di cavalleria, il carro bagaglio con fucina.

Fanno eccezione alle disposizioni sopra espresse i corpi la cui sezione presentemente è provvista delle due mitragliatrici, i quali verseranno solamente i materiali che fossero eccedenti alla dotazione del reparto.

Le direzioni d'artiglieria trasmetteranno, non oltre il 30 ottobre p. v., una nota dei materiali che avranno ricevuto e che dovranno tenere a disposizione del Ministero, colla indicazione per ciascun oggetto dei corpi da cui provengono.

Ad evitare quesiti ed equivoci, si rammenta che per le sezioni mitragliatrici dei corpi d'arma a piedi furono, a suo tempo,

distribuiti oltre ai materiali propri all'arma come canne, rinforzatori del rinculo, cofani, armature ecc. anche 12 bardature a basto mod. 98 con accessori, una serie di strumenti da sappatore, 4 moschetti mod. 91 e 13 sciabole baionette, materiali tutti che debbono essere versati, ad eccezione dei moschetti dei quali i corpi potranno trattenere quelli che loro occorrono per completare altre dotazioni di mobilitazione.

*Il Ministro* — P. SPINGARDI.

---

N. **428.** — ARMI, MUNIZIONI E BUFETTERIE. — **Fucili occorrenti per armare le reclute della nuova classe di leva.** — (Direzione generale artiglieria e genio). — 13 settembre 1912.

I corpi che non hanno presentemente nel gruppo speciale un numero di fucili sufficienti per armare le reclute della classe 1892, si varranno delle armi del proprio deposito anche se questo trovasi in altra località.

*Il Ministro* — P. SPINGARDI.

Prezzo della presente dispensa l. 0.15

(1487) Roma 1912. — Tip. E. Voghera.

MINISTERO DELLA GUERRA

# GIORNALE MILITARE UFFICIALE

DISPENSA 43ª — 1912 — 21 settembre

1912 SETTEMBRE 17. - N. **429**. — PUBBLICAZIONI MILITARI. — Istruzione per l'igiene dei militari del R. esercito . . . . *Pag.* 1297

» 17. - » **430**. — ARMI, MUNIZIONI E SUPPETTERIE. — EQUIPAGGIAMENTO. — Ricostituzione delle dotazioni impiegate per la formazione del corpo d'armata speciale. . . . . » 1298

» 17. - » **431**. — CORRISPONDENZA UFFICIALE E SERVIZIO POSTALE E TELEGRAFICO. — Esenzione dalle tasse telegrafiche . . . . . » 1299

» 18. - » **432**. — PUBBLICAZIONI MILITARI. — Varianti all'istruzione sulle manovre di forza colle artiglierie da costa . . . . . » 1299

» 18. - » **433**. — CONCORSI. — AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — Concorso per esami ad undici posti di sostituto segretario di 3ª classe nei tribunali militari . . . . . » 1300

» 18. - » **434**. — PUBBLICAZIONI MILITARI. — Pubblicazione del servizio in guerra. — Parte I — Servizio delle truppe . . . . . » 1302

» 18. - » **435**. — PUBBLICAZIONE MILITARI. — Istruzione sull'affardellamento e sugli attrezzamenti portatili delle truppe del genio . . . . . » 1305

» 20. - » **436**. — CAVALLI. — Distribuzione di cavalli d'agevolezza di categoria speciale *B* (irlandesi) ad ufficiali d'artiglieria . . . . . » 1305

» 20. - » **437**. — DISPOSIZIONI VARIE. — Censimento di automobili » 1305

» 21. - » **438**. — ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO — Trasferimento di due compagnie dal 5° reggimento artiglieria da fortezza all'8° . . . . . » 1310

CIRCOLARE N. **429**. — PUBBLICAZIONI MILITARI. — **Istruzione per la igiene dei militari del R. esercito**. — (Segretariato generale — Divisione stato maggiore). — 17 settembre 1912.

Con riserva d'introdurre le relative aggiunte all'istruzione per l'igiene dei militari del R. esercito, questo Ministero determina che siano osservate dai reparti ciclisti le seguenti norme

## ERRATA-CORRIGE

Circolare n. 386, pag. 1105. — Il dichiarato idoneo al grado di capo plotone del comitato provinciale di Perugia, *invece di:* Cecchini Emilio, *si chiama:* Cecchini Giulio.

igieniche, già contenute nell'istruzione per le compagnie ciclisti, edizione 1904, e non riportate nel regolamento di esercizi per le unità dei bersaglieri ciclisti (bozze di stampa).

1. I ciclisti, oltre a mantenere con particolare cura costantemente pulito tutto il corpo e fare frequenti bagni a doccia, specie di estate, devono fare speciali lavacri alle parti che appoggiano sulla sella. Le eventuali escoriazioni si cureranno ripetendo i lavacri più volte al giorno e ungendo con vaselina o sego prima di rimontare in bicicletta, la parte offesa.

2. I ciclisti devone specialmente curare di avere lana sulla pelle per preservare l'addome da repentini raffreddori, di lasciar libera la circolazione del sangue, non stringendo troppo la cravatta, la coreggia dei pantaloni, le scarpe, il cinturino, ecc.

3. Prima di mettersi in marcia, è oppertuno prendere qualche cibo, ma non soverchio.

4. Durante la marcia è bene bere il meno possibile; in ogni modo dare la preferenza a bevande amare, quali il caffè (puro od allungato con acqua), il thè, e simili. Anche l'acqua fresca può essere usata, perchè diminuisce il pericolo dell'insolazione, ma moderatamente. Le bevande troppo fredde sono nocive.

5. L'uso di bevande alcooliche, particolarmente dannose ai ciclisti, deve essere vietato.

6. Durante la marcia è bene astenersi dal fumare; ed alle rapide andature è consigliabile tenere la bocca chiusa.

7. Il ciclista che durante la marcia sia preso da crampi alle gambe, deve farsi, o meglio farsi fare, alle parti indolenzite il massaggio, con la mano possibilmente unta di vaselina o di altra sostanza grassa.

8. Ai ciclisti dovranno specialmente essere insegnati i soccorsi d'urgenza in caso di distorsioni, escoriazioni, insolazioni ecc. e il modo di servirsi del pacchetto individuale di medicazione nei casi di urgenza, allorchè manca il soccorso del medico

*Il Ministro* — P. SPINGARDI.

---

N. **430.** — ARMI, MUNIZIONI E BUFETTERIE. — EQUIPAGGIAMENTO. — **Ricostituzione delle dotazioni impiegate per la formazione del corpo d'armata speciale.** — (Direzione generale artiglieria e genio). — 17 settembre 1912.

Perchè il Ministero possa averne norma, nel disporre per la sostituzione dei materiali mancanti alle dotazioni, si invitano le amministrazioni tutte a trasmettere, unitamente agli elenchi

prescritti dalla circolare n. 32 del *giornale militare* c. a., altro elenco nel quale siano specificati tutti i materiali del gruppo *C* ricevuti per ritiro fattone ai congedati reduci dalla Libia, od in qualsiasi modo versati o pervenuti alle amministrazioni medesime.

*Il Ministro* — P. SPINGARDI.

---

N. **431.** — CORRISPONDENZA UFFICIALE E SERVIZIO POSTALE E TELEGRAFICO. — **Esenzione dalle tasse telegrafiche.** — (Direzione generale servizi logistici e amministrativi). — 17 settembre 1912.

Il Ministero delle poste e dei telegrafi, a richiesta di questo della guerra, ha disposto che anche i direttori delle infermerie presidiarie godano della franchigia telegrafica a somiglianza dei direttori degli ospedali succursali.

Di ciò dovrà essere presa nota nell'*Elenco dei funzionari dipendenti dal Ministero della guerra autorizzati a spedire telegrammi di Stato a senso dell'articolo 4 delle norme di servizio* pubblicato con la circolare 286, inserta nel *giornale militare* del corrente anno.

*Il Ministro* — P. SPINGARDI.

---

N. **432.** — PUBBLICAZIONI MILITARI. — **Varianti all'istruzione sulle manovre di forza colle artiglierie da costa.** — (Direzione generale artiglieria e genio). — 18 settembre 1912.

È stato pubblicato un fascicoletto contenente la 1ª serie di varianti all' istruzione sulle manovre di forza colle artiglierie da costa.

Esso sarà distribuito dall'ufficio d'amministrazione di personali militari vari al quale i comandi, corpi ed uffici interessati rivolgeranno domanda del numero di copie loro occorrenti.

Coll'occasione si comunica, che nel titolo e nel testo della istruzione alla parola « manopere » deve sostituirsi la parola « manovre ».

Il prezzo del fascicoletto è di lire 0,10.

*Per il Ministro* — MIRABELLI.

N. **433.** — CONCORSI. — AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — **Concorso per esami ad undici posti di sostituto segretario di 3ª classe nei tribunali militari.** — (Direzione generale personali civili e affari generali). — 18 settembre 1912.

## IL MINISTRO DELLA GUERRA

Visto il testo unico delle leggi sull'ordinamento del R. esercito e dei servizi dipendenti dall'amministrazione della guerra, approvato con R. decreto del 14 luglio 1898, n. 525, modificato, per quanto riguarda il personale della giustizia militare, dalle leggi 21 marzo 1907, n. 84 e 25 giugno 1911, n. 611;

Visto il testo unico delle leggi sullo stato degli impiegati civili approvato con R. decreto 22 novembre 1908, n. 693, nonchè il regolamento generale per l'esecuzione del testo unico stesso, approvato con R. decreto 24 novembre 1908, n. 756;

Visti gli articoli 13 e 40 del regolamento organico pel servizio dei tribunali militari, approvato con R. decreto 22 dicembre 1872, n. 1210 sexies (serie 2ª), modificato in quanto concerne l'ammissione del personale dal R. decreto 9 dicembre 1886, n. 4220;

Visto il R. decreto 25 luglio 1912, n. 873, che consente la sostituzione degli impiegati civili dipendenti dall'amministrazione militare inviati in Libia o nell'Egeo;

DECRETA:

1. È indetto un concorso per esami ad undici posti di sostituto segretario di 3ª classe nel personale della giustizia militare con l'annuo stipendio di L. 2500.

2. Per essere ammessi al concorso gli aspiranti debbono soddisfare alle seguenti condizioni:

*a*) essere cittadini italiani;

*b*) avere compiuto, alla data del presente decreto, l'età di anni 21 e non superata quella di 30;

*c*) avere sempre tenuta regolare condotta;

*d*) essere laureati in legge in una università dello Stato od avere, per due anni consecutivi almeno, esercitato l'ufficio di vice cancelliere in un tribunale civile o penale o di cancelliere in una pretura del Regno o fatto regolare tirocinio nella segreteria di un tribunale militare.

3. Coloro che intendono prendere parte al concorso dovranno farne domanda al Ministero della guerra, su carta bollata da

lire una, facendola pervenire all'ufficio dell'avvocato generale presso il tribunale supremo di guerra e marina in Roma non più tardi del 31 ottobre p. v.

4. Le domande dovranno essere corredate dai seguenti documenti:

*a*) estratto dell'atto di nascita;

*b*) certificato di cittadinanza italiana;

*c*) certificato comprovante l'esercizio dei diritti civili;

*d*) diploma originale di laurea in legge, conseguito in una università del Regno, o certificato comprovante di avere, per due anni consecutivi almeno, esercitato l'ufficio di vice cancelliere in un tribunale civile o penale o di cancelliere in una pretura del Regno;

*e*) certificato generale rilasciato dal casellario giudiziale;

*f*) certificato di buona condotta;

*g*) certificato di esito di leva;

*h*) certificato medico rilasciato da un ufficiale medico in attività di servizio comprovante nel candidato l'idoneità fisica all'ufficio cui aspira e ad essere mobilitato;

*i*) fotografia di data recente, senza cartone, con la firma a tergo dell'aspirante.

5. I predetti documenti, tranne quelli di cui alle lettere *g*) ed *i*) dovranno esser conformi alle leggi sul bollo.

6. Le domande che pervenissero all'avvocato generale militare dopo il 31 ottobre non saranno tenute in alcun conto e saranno senz'altro respinte. Lo stesso avverrà per le domande non corredate di tutti i prescritti documenti, epperciò sarà cura degli aspiranti di chiedere la restituzione o di procurarsi copia di quei documenti che avessero eventualmente presentati ad altre amministrazioni e di inviarli all'ufficio suindicato prima che scada il termine utile per l'accettazione delle domande.

7. L'ufficio in parola, per delegazione del Ministero, esaminerà le istanze degli aspiranti e parteciperà agli interessati se essi siano stati ammessi o no all'esame ed il giorno in cui questo avrà luogo. Tale comunicazione dovrà essere fatta almeno dieci giorni prima delle prove. Al Ministero sarà comunicato l'elenco generale degli ammessi, disposti per ordine alfabetico.

8. L'esame sarà teorico, pratico, scritto ed orale e verserà:

*a*) sul codice penale per l'esercito e sul codice penale militare marittimo;

*b*) sulla procedura penale comune;

*c*) sul regolamento organico per il servizio dei tribunali militari.

9. L'esame scritto, che consisterà nel redigere, sopra due fattispecie estratte a sorte, una sentenza ed un atto di procedura, avrà luogo nella seconda quindicina del venture novembre, presso la sede di ciascuno dei tribunali militari del Regno (Torino, Alessandria, Milano, Piacenza, Verona, Venezia, Ancona, Firenze, Roma, Cagliari, Napoli, Bari, Palermo).

10. L'esame orale avrà luogo presso la sede del tribunale supremo di guerra e marina in Roma, e vi saranno ammessi soltanto quegli aspiranti che avranno ottenuto l'idoneità negli esami scritti.

11. Nelle domande gli aspiranti dovranno indicare il loro preciso domicilio e dichiarare presso quale tribunale intendono sostenere l'esame scritto.

12. Terminati gli esami, il loro risultato, con i verbali della seduta della commissione esaminatrice, sarà trasmesso al Ministero della guerra, il quale, riconosciutane la regolarità, pubblicherà sul *giornale militare* i nomi dei vincitori del concorso con la relativa classificazione.

13. Si avverte che coloro i quali saranno assunti in servizio non potranno invocare le leggi ora esistenti sulle pensioni, ma soltanto le norme che regoleranno la istituenda cassa di previdenza che ha per fondamento i conti individuali.

*Per il Ministro* — MIRABELLI.

---

N. **434**. — PUBBLICAZIONI MILITARI. — **Pubblicazione del servizio in guerra — Parte I — Servizio delle truppe.** — (Segretariato generale — Divisione stato maggiore). — 18 settembre 1912.

È stato pubblicato il « Servizio in guerra — Parte I — Servizio delle truppe ». Con tale pubblicazione vengono abrogati:

1° il regolamento di servizio in guerra (parte I — Servizio delle truppe) approvato con R. decreto 16 dicembre 1896;

2° il regolamento di servizio in guerra (parte II — Servizio dei carabinieri reali in tempo di guerra) approvato con R. decreto 25 agosto 1899;

3° l'appendice: « Istruzione intorno agli atti di morte, di nascita ed ai testamenti in guerra » annessa al regolamento di servizio in guerra (parte II — Norme generali sul servizio delle intendenze) approvata con R. decreto 25 agosto 1899;

4° i fascicoli « marce e alloggiamenti » « esplorazione e sicurezza » (bozze di stampa del 1910. Circolare 151 del *giornale militare* 1910);

5° i capitoli « allenamento delle truppe alle marce » « addestramento delle pattuglie » e « servizio delle truppe » rimasti finora in vigore dell' « Istruzione per le marce e gli alloggiamenti e per il servizio di esplorazione e di sicurezza in campagna » (bozze di stampa del 1905 con varianti del 1906. Vedi circolare 151 del *giornale militare* 1910);

6° le parti V e VI del regolamento di esercizi per il genio (edizione 1898).

Per gli usi di guerra i comandi, corpi, uffici, ecc. richiederanno all'ufficio di amministrazione di personali militari vari la dotazione stabilita dal tomo II di mobilitazione.

Per gli usi di pace ai comandi, corpi, uffici, ecc. sarà fatta la distribuzione direttamente per cura del detto ufficio d'amministrazione di personali militari vari nella misura seguente:

| | |
|---|---|
| Pel comando del corpo di stato maggiore . . | copie N 30 |
| Per ciascuno degli ispettorati generali di artiglieria e del genio . . . . . | » » 4 |
| Per ciascuno ufficio di generale designato per il comando di un'armata; per il tribunale supremo di guerra e marina; per l'ispettorato generale di cavalleria; per ciascuno degli ispettorati: delle truppe da montagna, delle costruzioni d'artiglieria, di sanità militare, dei servizi di commissariato; per l'istituto geografico militare; per ciascun comando territoriale di corpo d'armata e di divisione; pel comando generale dell'arma dei carabinieri reali; per ciascun comando in 1° ed in 2° delle scuole militari (scuola di guerra, scuola militare, scuola di applicazione di fanteria, di cavalleria, di artiglieria e genio, di sanità militare) ed accademia militare; per ciascun comando di collegio militare . | » » 2 |
| Per il comando degli stabilimenti militari di pena . . . . . | » » 3 |
| Per ciascun comando d'artiglieria da campagna e da fortezza; per ciascun comando di reggimento di artiglieria da campagna, a cavallo, da montagna, pesante campale e da fortezza; per ciascun comando del genio; per ciascun comando di reggimento e di battaglione del genio; per ciascuna compagnia specialisti del genio; per ciascuna com- | |

vagnia treno, di sanità e di sussistenza; per ciascun comando di legione, di divisione e di compagnia di carabinieri reali; per ciascun comando di deposito delle varie armi; per ciascun comando di distretto militare; per ciascuno dei centri di mobilitazione di Teramo, Sulmona, Campobasso, Barletta e Castrovillari; per ciascuna delle direzioni, sottodirezioni, sezioni ed uffici di artiglieria, del genio, di sanità, di commissariato; per ciascuna delle direzioni degli stabilimenti di artiglieria e del genio; per la direzione delle esperienze d'artiglieria: per ciascuno ufficio delle fortificazioni; per ciascun comando di fortezza o forte di sbarramento; per ciascuna direzione di ospedale militare od infermeria presidiaria: per il magazzino centrale militare; per ciascuno dei comandi: della scuola allievi ufficiali dei carabinieri reali, della scuola centrale di tiro di artiglieria da campagna e di quella da fortezza e della scuola magistrale di scherma; per la farmacia centrale militare; per ciascun tribunale militare; per l'ufficio d'amministrazione dei personali militari vari. . . . . copie N. 1

Pel comando del R. corpo delle truppe coloniali dell'Eritrea . . . . . » » 18

Pel comando del R. corpo delle truppe coloniali della Somalia italiana . . . . . » » 10

Per ciascuno dei comandi di corpo di occupazione in Tripolitania e in Cirenaica . . . » » 5

Per ciascun comando di corpo d'armata speciale. . . . . » » 5

Per ciascun comado di divisione speciale (eccettuata la 6ª) . . . . . » » 5

Per il comando della 6ª divisione speciale . » » 20

Per ciascun comando di brigata (o corrispondente) del corpo d'occupazione in Libia. . » » 1

Per l'intendenza del corpo di occupazione in Libia . . . . . » » 20

La pubblicazione ha il numero d'ordine 103.
Il prezzo di ogni esemplare è di lire 1,10.

*Il Ministro* — P. SPINGARDI.

N. **435**. — PUBBLICAZIONI MILITARI. — **Istruzione sull'affardellamento e sugli attrezzamenti portatili delle truppe del genio**. — (Direzione generale artiglieria e genio). — 18 settembre 1912.

È stata pubblicata l'istruzione sull'affardellamento e sugli attrezzamenti portatili delle truppe del genio, che sostituisce la parte V del volume 2° delle istruzioni pratiche del genio (edizione 1900), la quale rimane abolita.

La distribuzione, per gli usi di pace, di detta istruzione ai vari comandi, uffici e corpi sarà fatta per cura dell'ufficio di amministrazione dei personali militari vari, nel numero di copie sottosegnato:

| | | |
|---|---|---|
| Comando del corpo di stato maggiore . . . . | N. | 18 |
| Ispettorato generale del genio . . . . . | » | 6 |
| Comandi di corpo d'armata — Comandi di divisione — Comandi del genio — Direzione dell'officina di costruzione del genio — Direzioni, sottodirezioni, uffici delle fortificazioni e sezioni staccate del genio . . | » | 1 |
| 1° reggimento genio (zappatori). . | N. | 104 |
| 2° id. id. (id.) . . . . . | » | 99 |
| 3° id. id. (telegrafisti) . . . . . | » | 119 |
| 4° id. id. (pontieri) . . . . . | » | 93 |
| 5° id. id. (minatori) . . . . . | » | 98 |
| 6° id. id. (ferrovieri) . . . . . | » | 69 |
| Battaglione specialisti . . . . | » | 54 |
| Battaglione aviatori . . . . . | » | 10 |
| Servizi del genio d'Africa . . . | » | 20 |

Da ripartirsi, in massima, nel modo indicato nell'elenco delle pubblicazioni in vigore, non riservate, costituenti le dotazioni per l'arma del genio in tempo di pace (edizione 1905).

Per gli usi di guerra i comandi, corpi ed uffici richiederanno all'ufficio d'amministrazione di personali militari vari il numero di copie di detta istruzione che è stabilita dal tomo II di mobilitazione.

La pubblicazione ha il numero d'ordine 106.

Il prezzo di ogni esemplare è di lire 0,35.

*Il Ministro* — P. SPINGARDI.

---

N. **436**. — CAVALLI. — **Distribuzione di cavalli di agevolezza di categoria speciale B (irlandesi) ad ufficiali d'artiglieria**. — (Ispettorato ippico). — 20 settembre 1912.

Questo Ministero ha determinato che la distribuzione di cavalli d'agevolezza di categoria speciale *B* (irlandesi), preannunziata nel *giornale militare* con la circolare n. 385 delli 16

agosto u. s. abbia luogo il mattino del 7 ottobre p. v. rispettivamente presso il deposito di acclimazione del 26° reggimento artiglieria da campagna in Fossano e presso il 32° reggimento artiglieria da campagna in Livorno, anzichè al dipendente deposito di acclimazione di Cecina, come era stato indicato nella circolare predetta.

Gli ufficiali ammessi alla distribuzione sono quelli indicati negli elenchi che fanno seguito alla presente circolare.

I cavalli da distribuirsi potranno essere esaminati nel giorno precedente alla distribuzione stessa e saranno presentati agli ufficiali con le norme stabilite dal n. 22 dell'*Atto* 179 del 1899.

La distribuzione di cui trattasi sarà effettuata sotto l'osservanza delle disposizioni contenute negli articoli 944, 946 e 952 del regolamento d'amministrazione e dall'*Atto* sopra citato.

La spesa di trasporto dei cavalli prelevati da Livorno e Fossano alle singole sedi degli ufficiali sarà calcolata complessivamente, e quindi, per la consueta ripartizione, saranno presi accordi fra i due comandi di reggimento che si segnaleranno all'uopo a vicenda quella incontrata pei cavalli da ciascuno distribuiti.

A schiarimento del disposto dell'art. 959 del regolamento predetto si avverte che l'esonero dalla spesa di trasporto in caso di restituzione sarà consentito solamente quando la malattia od il vizio redibitorio, pur essendo preesistenti alla distribuzione, siano stati riconosciuti nel cavallo solo dopo la distribuzione stessa.

Si rammenta che la restituzione dei cavalli durante il periodo di guarentigia dovrà essere preventivamente autorizzata dal Ministero con le norme di cui al n. 36 nell'*Atto* sopra citato, avvertendo che i cavalli stessi dovranno essere restituiti alle sedi dei rispettivi reggimenti d'artiglieria che ne effettueranno la distribuzione.

In niun caso sarà consentita la restituzione presso altri corpi.

Con la circostanza si stima opportuno soggiungere che in ottemperanza al disposto dell'art. 952 del regolamento d'amministrazione non dovrà più addebitarsi, pei cavalli che vengono restituiti nel periodo di guarentigia, il ventesimo del prezzo dei medesimi, dovendosi, a questo riguardo, ritenersi abrogato l'ultimo comma del n. 31 dell'*Atto* 179 del 1899, modificato da quello 177 del 1901.

1.

ELENCO *nominativo degli ufficiali ammessi a concorrere al prelevamento di un cavallo d'agevolezza di categoria speciale B (irlandese) presso il deposito di acclimazione del 26° reggimento artiglieria da campagna in Fossano:*

1. Epifani Giuseppe, sottotenente artiglieria allievo scuola applicazione artiglieria e genio.
2. Gatti Giuseppe, id. id. id.
3. Gramaccini Fernando, id. id. id.
4. Graziani Ottavio, id. id. id.
5. Henry Paolo, id. id. id.
6. Izzo Vittorio, id. id. id.
7. Letizia Angelo, id. id. id.
8. Cosentino Niccolò, id. id. id.
9. Tanzilli Francesco, id. id. id.
10. Strani Umberto, id. id. id.
11. Fietta Ferruccio, id. id. id.
12. Vassallo di Castiglione cav. Emanuele, capitano d'artiglieria scuola applicazione artiglieria e genio.
13. Viola Carlo, id. id. id.
14. Franciosini Cesare, tenente id. id.
15. Pagliano Camillo, capitano di stato maggiore accademia militare.
16. De Stefanis Giuseppe, tenente artiglieria id. id.
17. Capaldo Federico, id. id. id.
18. Barberini Enrico, sottotenente 5° artiglieria campagna.
19. D'Attili Nazzareno, id. 5° id. id.
20. Boniti Gerardo, capitano 6° id. id.
21. Alsona Gio. Battista, tenente 6° id. id.
22. Camoletto cav. Giacinto, colonnello 17° id. id.
23. Paolotti Teodoro, tenente 17° id. id.
24. Pellegri Rinaldo, id. 17° id. id.
25. Rossi Camillo, capitano 23° id. id.
26. Repossi Giovanni, sottotenente 23° id. id.
27. Besozzi cav. Annibale, colonnello 1° artiglieria montagna
28. Basseggio Cesare, capitano 1° id. id.
29. Cantatore Oreste tenente 1° id. id.
30. Massimiliano Giordano, sottotenente 1° id. id.
31. Pavesio Raimondo, capitano 1° id. pesante campale.
32. Arzani Giuseppe, id. 1° id. id. id.

33. Mortara Giangiacomo, tenente 1° artiglieria pesante campale.
34. Bongiovanni Costantino, capitano 6° id. fortezza.
35. Tedeschi Giuseppe, id. 6° id. id.
36. Bramante Francesco, tenente 6° id. id.
37. De Negri Ettore, id. 7° id. id.
38. Zanotti cav. Achille, maggior generale comandante artiglieria campagna Alessandria.
39. Peano cav. Alberto, tenente colonnello direzione artiglieria Torino.

2.

ELENCO *degli ufficiali ammessi a concorrere al prelevamento di un cavallo d'agevolezza di categoria speciale B (irlandese) presso il 32° reggimento artiglieria da campagna in Livorno*:

1. Moni cav. Onorato, tenente generale ispettorato generale d'artiglieria.
2. Minneci cav. Vincenzo, maggiore d'artiglieria corpo di stato maggiore.
3. Gentile Riccardo, tenente d'artiglieria scuola militare di Modena.
4. Carusi Antonio, id. id. id.
5. Lang cav. Guglielmo, maggior generale scuola applicazione artiglieria e genio.
6. Bacchelli cav. Augusto, tenente colonnello 3° artiglieria campagna.
7. Berti Raffaele, tenente 3° id. id.
8. Forti Paolo, id. 3° id. id.
9. Girardi Francesco, id. 4° id. id.
10. Bonini Silvio, id. 4° id. id.
11. Tanfani Emilio, id. 4° id. id.
12. Rossini Luigi, sottotenente 4° id. id.
13. Suppo Aldo, tenente 7° id. id.
14. Sesini Raimondo, id. 8° id. id.
15. Simeoni Ulisse, capitano 12° id. id.
16. Botti Cesare, tenente 12° id. id.
17. Raimondo Livio, id. 13° id. id.
18. Gatti Giovanni, capitano 15° id. id.
19. De Ronzo Luigi, id. 16° id. id.
20. Galati cav. Roberto, maggiore 18° id. id.
21. Maggio Tommaso, tenente 20° id. id.

22. Lovadina Mario, tenente 20° artiglieria campagna.
23. Castellani Emidio, capitano 21° id. id.
24. Nicastro Paolino, tenente 21° id. id.
25. Ragazzoni Riccardo, id. 22° id. id.
26. Sasso cav. Ferdinando, maggiore 24° id. id.
27. Capasso Domenico, capitano 24° id. id.
28. Sabato Luigi, id. 24° id. id.
29. Dessimone Luigi, tenente 24° id. id.
30. Finzi Angelo, capitano 28° id. id.
31. Scotti Clodoveo, sottotenente 32° id. id.
32. Gatto cav. Salvatore, capitano 36° id. id.
33. Vannutelli Giuseppe, id. 36° id. id.
34. Zecca cav. Alberto, tenente colonnello 2° id. montagna.
35. Micheletti Paolo, tenente 2° id. id.
36. De Perfetti Ricasoli Leopoldo, capitano 1° id. pesante campale.
37. Prin Abelle Amilcare, id. 2° id. id.
38. Lanfranchi Giovanni, id. 2° id. id.
39. Pincherli Arturo, id. 2° id. id.
40. Caffarelli cav. Giuseppe, colonnello 2° id. fortezza (costa).
41. Ballario Luigi, capitano 2° id. id. (id.).
42. Perini Manlio, tenente 2° id. id. (id.).
43. Riccomi Gino, id. 2° id. id. (id.).
44. Armellini cav. Arturo, tenente colonnello 3° id. id. (costa e fortezza).
45. Pisapia Gioacchino, tenente 3° id. id. (id. id.).
46. Cassitto Giovanni, capitano 4° id. id. (costa).
47. De Rose Francesco, tenente 4° id. id. (id.)
48. Fiecchi Tullio, id. 5° id. id. (costa e fortezza).
49. Benelli Alcide, capitano artiglieria Ministero guerra.
50. Dino Guida cav. Roberto, colonnello direzione artiglieria Piacenza.

*Il Ministro* — P. SPINGARDI.

---

N. **437**. — DISPOSIZIONI VARIE. — **Censimento di automobili.** — (Segretariato generale — Divisione stato maggiore). — 20 settembre 1912.

Questo Ministero, valendosi della facoltà fattagli dall'art. 1 del R. decreto del 12 agosto 1912, n. 960, pubblicato nella dispensa n. 42 del *giornale militare*, determina:

1. Il giorno 1° ottobre, per cura di tutti i comandi

di corpo d'armata, sarà pubblicato il manifesto che indice le operazioni per il censimento delle automobili esistenti nello Stato.

2. Le operazioni varie dovranno svolgersi colla maggiore celerità, secondo le norme e le prescrizioni che saranno diramate direttamente ai comandi ed uffici interessati per cura del comando del corpo di stato maggiore, dal quale verranno anche distribuiti tutti gli stampati necessari.

3. Al predetto comando si dovranno rivolgere i comandi di corpo d'armata per gli schiarimenti che eventualmente risultassero necessari.

*Il Ministro* — P. SPINGARDI.

---

N. **438**. — ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO. — **Trasferimento di due compagnie dal 5° reggimento artiglieria da fortezza all'8°**. — (Segretariato generale — Divisione stato maggiore). — 21 settembre 1912.

In relazione alle disposizioni contenute nella circolare numero 353 del *giornale militare* 1911, le compagnie 9ª e 10ª del 5° reggimento artiglieria da fortezza sono state trasferite il giorno 15 corrente alla sede di Vittorio. Dette compagnie a datare dal 1° ottobre passeranno effettive all'8° reggimento da fortezza, con la numerazione di 10ª e 11ª facendo parte del 3° gruppo.

In conseguenza di quanto sopra, l'ultima compagnia, recentemente formatasi presso il 5° da fortezza assumerà la denominazione di 9ª.

*Il Ministro* — P. SPINGARDI.

Prezzo della presente dispensa L. 0,10

(1863) Roma 1912 — Tip. E. Voghera.

MINISTERO DELLA GUERRA

# GIORNALE MILITARE UFFICIALE

DISPENSA 44ª — 1912 — 28 settembre

1912 MAGGIO 31. - N. 439. — COLONIE E UFFICIALI E TRUPPA ALL'ESTERO. — R. decreto n. 784 col quale vengono modificati alcuni articoli dell'ordinamento giudiziario per l'Eritrea . . . . . Pag. 1342

1912 GIUGNO 30. - » 440. — STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITÀ. — Decreto ministeriale che stabilisce le indennità speciali nei servizi di presidio per l'esercizio finanziario 1912-1913 . . . . . » 1345

1912 SETTEMBRE 6. - » 441. — STATO DEGLI UFFICIALI. — R. decreto che nomina la commissione di cui all'art. 96 del regolamento per l'applicazione della legge 18 luglio 1912, n. 806, sullo stato degli ufficiali del regio esercito e della regia marina » 1332

» 7. - » 442. — STATO DEGLI UFFICIALI. — Decreto dei ministri della guerra e della marina relativo alla costituzione dell'ufficio di segreteria presso la commissione per la revisione degli atti dei procedimenti disciplinari, di cui all'articolo 96 del regolamento per l'applicazione della legge 18 luglio 1912, n. 806, sullo stato degli ufficiali del regio esercito e della regia marina . . . . . » 1333

» 23. - » 443. — PUBBLICAZIONI MILITARI. — Distribuzione dell'istruzione sulla stipulazione dei contratti pei servizi dell'amministrazione della guerra . . . . . » 1334

» 23. - » 444. — EQUIPAGGIAMENTO. — Modelli patrons per il taglio di oggetti di corredo. . . . . » 1338

» 24. - » 445. — DISPOSIZIONI VARIE. — SERVIZIO SANITARIO. — Assistenti onorari alle cliniche universitarie » 1340

» 24. - » 446. — CONCORSI — SCUOLE MILITARI. — Concorso per la nomina di insegnanti militari presso la scuola d'applicazione di sanità militare. » 1341

» 24. - » 447. — AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — CONCORSI. — Concorso a posti di ragioniere geometra di 4ª classe del genio militare . . . . . » 1342

» 25. - » 448. — CAVALLI. — Distribuzione di cavalli d'agevolezza di categoria speciale *B* (irlandesi) ad ufficiali di cavalleria . . . . . » 1342

» 25. - » 449. — SCUOLE MILITARI — Esame complementare per l'ammissione all'accademia militare per l'anno scolastico 1913 . . . . . » 1345

» 25. - » 450. — UFFICIALI IN CONGEDO. — MILITARI DI TRUPPA. — MOBILITAZIONE E FORMAZIONE DI GUERRA. — R. decreto di chiamata alle armi di militari di 1ª categoria in congedo illimitato della classe 1887. . . . . » 1346

» 25. - » 451 — UFFICIALI IN CONGEDO. — MILITARI DI TRUPPA. — MOBILITAZIONE E FORMAZIONE DI GUERRA. — R. decreto di chiamata alle armi di militari di 1ª categoria in congedo illimitato della classe 1890. . . . . » 1346

» 27. - » 452. — UFFICIALI IN CONGEDO. — MILITARI DI TRUPPA. — MOBILITAZIONE E FORMAZIONE DI GUERRA. — Disposizioni per la chiamata alle armi di militari di 1ª categoria delle classi 1887 e 1890 in congedo illimitato . . . . . » 1347

CIRCOLARE N. **439.** — COLONIE E UFFICIALI E TRUPPA ALL'ESTERO. — **R. decreto n. 781 col quale vengono modificati alcuni articoli dell'ordinamento giudiziario per l'Eritrea.** — (Segretariato generale - Divisione stato maggiore). — 31 maggio 1912.

VITTORIO EMANUELE III, ECC. ECC., RE D'ITALIA.

Vista la legge 24 maggio 1903, n. 205, sull'ordinamento della colonia Eritrea;

Visto il R. decreto 2 luglio 1908, n. 325, che approva l'ordinamento giudiziario per la colonia Eritrea;

Visto il R. decreto 23 marzo 1911, n. 344, che specifica l'indennità spettante all'avvocato del Governo della colonia Eritrea;

Riconosciuta la necessità di apportare alcune modificazioni all'ordinamento giudiziario predetto, allo scopo di rendere il funzionamento della giustizia più adatto alle presenti condizioni della colonia Eritrea;

Udito il governatore della colonia Eritrea;

Udito il Consiglio coloniale;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro, segretario di Stato per gli affari esteri, di concerto con quello di grazia e giustizia;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Gli articoli 32, 33, 34, 52, 54, 55, 59, 61, 1° comma, 63 e 65 dell'ordinamento giudiziario per l'Eritrea approvato col R. decreto 2 luglio 1908, n. 325, sono modificati nel modo seguente:

Art. 32. — Il giudice della colonia risiede in Asmara e decide come giudice unico di tutte le cause civili e commerciali, escluse quelle devolute alla cognizione dei conciliatori, che non superino il valore di lire 5000; di tutti i delitti per i quali la legge stabilisce una pena restrittiva della libertà personale non superiore nel massimo a tre anni, ovvero la multa non superiore nel massimo alle lire 3000, sola o congiunta alla detta pena, e delle contravvenzioni prevedute nel codice penale e nelle leggi speciali, eccetto che queste stabiliscano altra competenza.

Al giudice della colonia è devoluta ogni attribuzione di giurisdizione volontaria così di competenza del pretore come di competenza del tribunale, nei casi e nei modi contemplati dal codice di procedura civile. Gli sono pure devoluti tutti i provvedimenti che i codici civili, di procedura e di commercio e le leggi speciali attribuiscono alla cognizione del tribunale in camera di consiglio.

Contro i provvedimenti di esso si può reclamare mediante ricorso al primo presidente della Corte di appello di Roma.

Il giudice della colonia esercita inoltre tutte le altre attribuzioni che gli vengano deferite dalla legge e dal presente ordinamento.

Art. 33. — Le sentenze pronunziate dal giudice della colonia sono inappellabili per le cause che non superano il valore di lire 1500.

Art. 34. — Il tribunale della colonia è composto dal giudice della colonia, che lo presiede, e da due giudici onorari, e decide in prima istanza tutte le cause in materia civile e commerciale di valore eccedente le 5000 lire, o di valore indeterminabile, e di tutte le cause in materia penale che non siano di competenza del giudice unico o della Corte di assise.

Art. 52. — Il procuratore del Re è capo dell'ufficio del pubblico ministero della colonia e risiede in Asmara. Egli esercita pure le funzioni di giudice istruttore e può delegare gli assessori, i commissari ed i residenti per atti d'istruttoria da compiersi fuori della detta sede. È capo di polizia giudiziaria e ha la vigilanza delle carceri.

Art. 54. — Il procuratore del Re assiste a tutte le udienze di Corte d'assise e del tribunale della colonia in sede penale; il suo intervento è facoltativo nelle udienze penali del giudice unico.

Art. 55. — In mancanza od impedimento del procuratore del Re regge l'ufficio di pubblico ministero e ne esercita le funzioni il funzionante da giudice istruttore presso il tribunale militare a termini dell'art. 82.

Art. 59. — Il giudice della colonia ed il procuratore del Re sono nominati dal governo del Re con decreto reale, udito il governatore, fra i magistrati del Regno di grado non inferiore a quello di giudice o sostituto procuratore del Re.

Art. 61 (primo comma). — I funzionari giudiziari destinati in colonia conservano il grado che avevano nel ruolo organico del Regno.

Art. 63. — Le licenze ordinarie e straordinarie sono regolate a senso del R. decreto 19 settembre 1909, n. 839, sull'ordinamento del personale della colonia.

A tale effetto il giudice ed il procuratore del Re si considerano assimilati ai funzionari di 1ª categoria, il cancelliere a quelli di 2ª categoria.

Art. 65. — Il giudice della colonia, il procuratore del Re e l'avvocato del Governo della colonia prestano giuramento innanzi al governatore.

Art. 2.

L'art. 53 dell'ordinamento giudiziario è soppresso.

Art. 3.

La tabella delle indennità spettanti ai funzionari giudiziari distaccati nell'Eritrea, che trovasi allegata al testo dell'ordinamento giudiziario predetto, e che fu completata col R. decreto 23 marzo 1911, n. 344, resta così stabilita:

Giudice della colonia, lire 4000;
Procuratore del Re, lire 4000;
Avvocato del Governo della colonia, lire 4000;
Cancelliere, lire 1800;
Cancelliere quale conservatore delle ipoteche, lire 1000.

Art. 4.

I procedimenti penali a carico di sudditi coloniali ed assimilati già definiti dall'autorità giudiziaria ordinaria con sentenze, che sono ancora in corso di esecuzione, saranno immediatamente trasmessi dalla cancelleria del tribunale della colonia al commissario regionale competente, il quale curerà l'esecuzione delle sentenze stesse.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 31 maggio 1912.

VITTORIO EMANUELE.

DI SAN GIULIANO.

N. 440. — STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITÀ. — **Decreto ministeriale che stabilisce le indennità speciali nei servizi di presidio per l'esercizio finanziario 1912-1913.** — (Direzione generale revisione dei conti). — 30 giugno 1912.

## IL MINISTRO

SEGRETARIO DI STATO PER GLI AFFARI DELLA GUERRA

Visto il testo unico della legge sugli stipendi ed assegni fissi per il R. esercito, approvato col R. decreto 14 luglio 1908 n. 380 e le successive modificazioni;

Visto il R. decreto 19 aprile 1907 n. 201 per le indennità eventuali per il R. esercito, modificato dai regi decreti 3 agosto 1908, n. 547, 23 giugno 1910, n. 473, 9 agosto 1910, n. 726, 28 ottobre 1910, n. 848, 29 dicembre 1910, n. 954 e 12 marzo 1911, n 317;

Vista la legge 28 marzo 1912, n. 231 che approva lo stato di previsione della spesa di questo Ministero per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1912 al 30 giugno 1913;

DECRETA:

*Articolo unico.*

Per il temporaneo soggiorno in determinate residenze, per le eventuali posizioni speciali e per i servizi di presidio indicati negli uniti quattro allegati sono dovuti, durante l'esercizio finanziario 1912-1913, i soprassoldi e le indennità stabilite negli allegati stessi, sotto l'osservanza delle seguenti *Norme generali*.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 30 giugno 1912.

*Il Ministro* — P. SPINGARDI.

## NORME GENERALI.

§ 1. Le indennità speciali di presidio non sono cumulabili fra loro nè con altre indennità o rimborsi di spese, salvo le eccezioni stabilite negli allegati che seguono.

Le indennità ed i soprassoldi di carattere continuativo sono corrisposti per i soli giorni di reale prestazione degli speciali servizi pei quali sono assegnati; e perciò sono sospesi in tutti i casi in cui gli aventi diritto non possono per qualsiasi motivo attendere ai servizi medesimi.

§ 2. S'intendono per « servizi di presidio » quelli che importano, fra andata e ritorno, un percorso non maggiore di 20 chilometri e non richiedono pernottamento fuori della residenza, come le ispezioni alle guardie ed ai forti, le visite mediche e veterinarie, le visite a truppe, a derrate, a materiali ed a locali, i servizi d'artiglieria e del genio e gli altri consimili.

Sono pure considerati servizi di presidio le marce di ricognizione a cavallo, le cacce a cavallo e i servizi speciali dei riparti ciclisti.

§ 3. Pel computo del percorso, in ogni presidio è stabilito un punto di partenza.

Pei percorsi su via ordinaria, il punto di partenza è determinato in modo permanente dai comandi di corpo d'armata; pei percorsi in ferrovia o in tramvia, è la relativa stazione, osservati in ogni caso i §§ 4 e 5 del regolamento per le indennità eventuali.

§ 4. L'ufficiale od impiegato che riceve una delle indennità continuative stabilite dall'allegato II, se, per servizi di presidio, si debba allontanare dalla sua residenza senza pernottare fuori della medesima, continua a percepire la sola indennità suindicata, più, se il percorso raggiunge o supera i 10 chilometri, il rimborso delle spese di ferrovia o di tramvia, ovvero, mancando questi mezzi di trasporto, l'indennità chilometrica.

§ 5. L'indennità chilometrica è corrisposta in ragione dei chilometri interi percorsi in ciascun giorno fra l'andata e il ritorno, tralasciando nel computo totale della giornata, la frazione di chilometro. Questa indennità non è dovuta per i servizi nell'interno della città e neppure quando sono forniti i mezzi di trasporto.

§ 6. Ogni qualvolta sia possibile e conciliabile con l'indole e la durata del servizio, gli ufficiali, ad eccezione dei generali, hanno l'obbligo di servirsi del cavallo di cui siano provvisti, senza diritto ad indennità o rimborso di spese.

Quando l'ufficiale non può o non deve servirsi del cavallo, fa risultare questa circostanza con apposita annotazione, vidimata dal comandante di corpo o capo di servizio, sul documento di viaggio.

§ 7. Quando due punti del tragitto sono congiunti da strada carrozzabile o da mulattiera o da scorciatoia di facile e comune percorso, si tiene sempre conto, nel calcolo della indennità chilometrica, della via più breve praticabile.

§ 8. Queste norme non riguardano i servizi di presidio che si compiono nelle località di *alta montagna*.

*Il Ministro* — P. SPINGARDI.

ALLEGATO I.

Indennità comuni.

1. Per qualunque percorso non minore di chilometri 10 fra andata e ritorno, salvo le eccezioni stabilite in questo allegato e nel seguente, è dovuto soltanto il rimborso delle spese di ferrovia o di tramvia e, per i tratti nei quali tali mezzi di trasporto non esistono o l'ufficiale non se ne può servire, l'indennità chilometrica.

Per i percorsi minori di chilometri 10 non spetta alcun compenso, salvo che si riferiscano ai servizi di cui al numero seguente.

2. Pei servizi di *artiglieria e del genio*, ordinati dai rispettivi capi di servizio, anche se compiuti da ufficiali non appartenenti alle due armi, il trattamento di cui al numero precedente è dovuto per i percorsi non minori di 5 chilometri.

Per questi servizi è dovuto inoltre un compenso fisso di centesimi 50 pei percorsi che raggiungono i 10 chilometri, e di una lira per quelli che raggiungono i 15 e non superano i 20.

3. All'ufficiale di qualunque arma comandato per la vigilanza sui lavori di costruzione e sistemazione dei bersagli spetta il trattamento di cui al n. 2

4. Ai marescialli comandati in sostituzione di ufficiali in servizi di presidio pei quali debbano compiere un percorso non minore di 10 chilometri, è dovuto il rimborso delle spese di ferrovia e tramvia, e, nel caso che non possano valersi di questi mezzi di trasporto, un compenso di cent. 10 per ogni chilometro.

5. All'ufficiale incaricato dell'osservazione dei tiri a mare contro bersagli rimorchiati è corrisposta una indennità giornaliera di L. 1,50, quando il servizio oltrepassa tre ore.

Ai marescialli comandati eventualmente a tale servizio, in mancanza di ufficiali, è corrisposto un soprassoldo di L. 1.

6. Agli ufficiali ed impiegati di artiglieria e del genio incaricati della costruzione ed armamento delle opere di fortificazioni della frontiera, esclusi quelli comandati in servizio isolato in località di alta montagna, è corrisposta, per ogni giornata di presenza sui lavori, un'indennità giornaliera di L. 4.

7. Invece delle indennità contemplate in questo e nell'allegato II il Ministero ha facoltà di concedere, su proposta dell'ispettorato generale del genio, l'indennità di L. 6 agli uffi-

ciali superiori del genio e di L. 5 agli ufficiali inferiori del genio incaricati di dirigere la costruzione di opere di fortificazioni, siano o no di frontiera, per ogni giornata di presenza sui lavori.

Su proposta dello stesso ispettorato generale il Ministero può concedere la metà delle dette indennità agli ufficiali del genio incaricati di dirigere la costruzione di fabbricati militari importanti.

Le stesse indennità sono dovute agli ingegneri civili che abbiano i medesimi incarichi.

8. Agli ufficiali ed ai riparti d'artiglieria e del genio impiegati nei lavori di costruzione ed armamento delle opere della Laguna Veneta sono corrisposti i seguenti assegni per ogni giornata di presenza sui lavori.

Ufficiali — indennità ragguagliata a quella di marcia;
Truppa — un soprassoldo di cent. 30 ai sottufficiali, di cent. 15 ai caporali e soldati.

9. Agli assistenti del genio cui, in applicazione dell'art. 28 del regolamento speciale pel detto personale, sia ordinato di rimanere l'intera giornata sui lavori, osservando l'orario normale degli operai, è corrisposto il compenso di L. 1,50 cumulabile con le indennità stabilite dall'allegato II, oltre all'eventuale trattamento di cui al n. 2.

## AVVERTENZE.

Le spese di cui ai numeri 3, e 4 vanno imputate al capitolo 49; quelle di cui al numero 5 ai capitoli per i *servizi d'artiglieria;* quelle di cui ai numeri 6, 7 e 8 ai capitoli cui i servizi si riferiscono, e quelle di cui al numero 9 ai capitoli pei servizi del genio.

*Il Ministro* — P. Spingardi.

## ALLEGATO II.

### Indennità speciali.

| Corpo d'armata | N. d'ordine | Località ed ufficio | Ragione del soprassoldo o della indennità speciale del servizio | Soprassoldo giornaliero | | Indennità per gita | | Capitoli del bilancio (1) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | 1 | **Torino** Presidio | Ufficiali, impiegati e marescialli che si recano da *Torino* a *Moncalieri*, a *Rivoli*, a *Venaria Reale*, a *Stupinigi* o viceversa, facendo ritorno in residenza nello stesso giorno, oltre al rimborso delle spese di tramvia. . . . . | — | — | 1 | 25 | Secondo il servizio |
| » | 2 | Officina di costruzione d'artiglieria | Ufficiali ed impiegati che si recano all'officina dalle sezioni di *San Paolo* e *Valdocco* e viceversa. *Rimborso delle spese di tramvia.* | — | — | — | — | A. |
| » | 3 | Direzione del genio | Ufficiali, ragionieri ed assistenti del genio addetti ai lavori di costruzione degli edifici alle barriere di *Orbassano* e *Stupinigi*, per ogni giornata di presenza sui lavori, qualunque sia il numero delle gite . . . . . (*Per tali lavori, agli assistenti del genio non compete il compenso di L. 1,50 stabilito dal n. 9 dell'allegato I*). | 2 | — | — | — | G. |
| » | 4 | **Cirié** Direzione delle esperienze d'artiglieria | Ufficiali ed impiegati addetti alla direzione, ed impiegati temporaneamente comandati presso la direzione per esperienze, pei giorni in cui si recano a Torino ed a Venaria Reale, oltre al rimborso delle spese di trasporto in ferrovia: | | | | | |
| | | | Ufficiali superiori . . . . . | — | — | 3 | — | A |
| | | | Ufficiali inferiori . . . . . | — | — | 2 | 50 | |

(1) Abbreviazioni:

A. Artiglieria. — G. Genio.
S. Sussistenze.

| Corpo d'armata | N. d'ordine | Località ed ufficio | Ragione del soprassoldo o della indennità speciale di servizio | Soprassoldo giornaliero | | Indennità per gita | | Capitoli del bilancio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | 5 | **S. Maurizio e Lombardore** Direzione genio di Torino | Assistente del genio incaricato della vigilanza ai lavori ed agli immobili militari al campo, esclusi i giorni di trasferta a *Torino* . | 2 | — | — | — | G. |
| II | 6 | **Acqui** Stabilimento balneare militare | Ufficiali comandati: nei giorni necessari per le operazioni di apertura e di chiusura dello stabilimento . . . . . | 3 | — | — | — | 49 |
| | | | durante il periodo delle mute sempre quando non convivano permanentemente alla mensa dello stabilimento . . . . . | 2 | — | — | — | 49 |
| III | 7 | **Milano** Presidio | Ufficiali delle sussistenze comandati al magazzino foraggi, per ogni giornata in cui si recano al magazzino stesso, qualunque sia il numero delle gite . . . . . | 1 | — | — | — | S |
| IV | 8 | **Genova** Presidio | Ufficiali dei riparti acquartierati ai forti *S. Giuliano* e *Castellaccio* che si recano per servizio in città al comando del reggimento, e sottufficiale portalettere che si reca alla posta — Rimborso, rispettivamente, delle spese della tramvia o della funicolare. . . | — | — | — | — | 49 |
| » | 9 | **Piacenza** Direzione d'artiglieria | Ufficiale incaricato della vigilanza al laboratorio della pertite dipendente dalla direzione . . . | — | — | 2 | — | A. |
| V | 10 | **Peschiera** Sezione artiglieria | Ufficiale incaricato delle visite alle opere ed ai magazzini esterni della piazza . . . . . | 1 | — | — | — | A. |
| » | 11 | **Arslè** ufficio locale genio | Assistente del genio incaricato della vigilanza ai lavori. . . . . | 0 | 75 | — | — | G. |

| Corpo d'armata | N. d'ordine | Località ed ufficio | Ragione del soprassoldo o della indennità speciale di servizio | Soprassoldo giornaliero | | Indennità per gita | | Capitoli del bilancio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| V | 12 | **Treviso** ufficio locale genio | Assistente del genio incaricato della vigilanza ai lavori – oltre al rimborso delle spese di trasporto in ferrovia . . . . . | 1 | — | — | — | G. |
| VI | 13 | **Bologna** Deposito convalescenza di Bastia | Ufficiali ed impiegati del presidio che si recano per servizio al deposito di convalescenza di *Bastia (Casalecchio)*. . . . . | — | — | 1 | — | 49 |
| » | 14 | Stabilimento in Casaralta | Ufficiali di ogni arma e corpo addetti alle lavorazioni dello stabilimento; | | | | | |
| | | | Ufficiali ragionieri ed assistenti del genio addetti ai lavori di costruzione dei nuovi edifizi a Casaralta; | | | | | |
| | | | per ogni giornata di presenza, qualunque sia il numero delle gite *(Pei lavori di costruzione dei nuovi edifici agli assistenti del genio non compete il compenso di L. 1,50 stabilito dal n. 9 dell'allegato I).* | 2 | — | — | — | 49 e G. |
| » | 15 | **Venezia** Presidio | Ufficiali del presidio che si recano per esercitazioni di marcia e di combattimento a *Mestre*, *Fusina* e *Favaro* e ufficiali di artiglieria che vanno alle batterie da costa della piazza per l'istruzione delle truppe, quando il servizio importa un'assenza di almeno 8 ore: | | | | | |
| | | | Maggior generale. . . . . | — | — | 2 | — | 49 |
| | | | Ufficiale superiore. . . . . | — | — | 1 | 50 | |
| | | | Ufficiale inferiore . . . . . | — | — | 1 | — | |
| | | | *(Questa indennità è eventualmente cumulabile, per gli ufficiali residenti al Lido ed a Malamocco, con l'indennità di accantonamento che potesse essere loro concessa per queste due residenze).* | | | | | |

| Corpo d'armata | N. d'ordine | Località ed ufficio | Ragione del soprassoldo o della indennità speciale di servizio | Soprassoldo giornaliero | | Indennità per gita | | Capitoli del bilancio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| » | 16 | **Venezia** Presidio | Assistenti del genio (due) addetti al servizio delle opere dell'Estuario | 0 | 75 | — | — | G. |
| VI | 17 | Direzioni d'artiglieria e del genio | Ufficiali ed impiegati durante la costruzione e l'armamento delle opere di fortificazioni, escluso qualsiasi altro compenso: | | | | | |
| | | | Ufficiale superiore ed assimilati | 3 | — | — | — | A. |
| | | | Ufficiale inferiore ed assimilati. Disegnatori tecnici . . . . | 2 | 50 | — | — | G. |
| | | | Applicati ed assistenti del genio | 2 | — | — | — | G. |
| » | 18 | **Chioggia Mestre** Uffici locali genio | Assistenti del genio incaricati della vigilanza dei lavori . . . . . | 0 | 75 | — | — | G. |
| VII | 19 | **Ancona** Direzione commiss. | Ufficiali che si recano a Falconara pel servizio della macinazione del grano: qualunque sia il grado dell'ufficiale ed escluso qualsiasi altro compenso o rimborso di spese. | — | — | 3 | 50 | S. |
| VIII | 20 | **Spezia** 2° regg. artiglieria da fortezza (costa) | Ufficiali che vanno alle batterie da costa della piazza per l'istruzione delle truppe, quando il servizio importa un'assenza di almeno 8 ore: | | | | | |
| | | | Ufficiale superiore . . . . | — | — | 1 | 50 | 49 |
| | | | Ufficiale inferiore . . . . . | — | — | 1 | — | 49 |
| » | 21 | **Orbetello** Presidio | Ufficiale comandato ad ispezionare *di notte* la batteria Talamone – Indennità di trasferta di 2ª categoria e rimborso delle spese di vettura in L. 7 . . . . . | — | — | — | — | 49 |

| Corpo d'armata | N. d'ordine | Località ed ufficio | Ragione del soprassoldo o della indennità speciale di servizio | Soprassoldo giornaliero | | Indennità per gita | | Capi di del bilancio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VIII | 22 | **Orbetello** Presidio | Maresciallo comandato ad ispezionare la batteria *Talamone*. Soprassoldo di L. 1,50; più il rimborso delle spese di vettura in L. 7, se l'ispezione è fatta *di notte*; il rimborso della spesa pel trasporto in ferrovia, se è fatta *di giorno* . . . . . | — | — | — | — | 49 |
| » | 23 | Idem | Assistente del genio che si reca alle opere di *Poggio, Pozzarello e Talamone* . . . . . | 1 | — | — | — | G. |
| » | 24 | **Firenze** Istituto geografico | Ufficiali ed impiegati che eseguono osservazioni astronomiche nei dintorni di Firenze . . . . . | — | — | 2 | 50 | 56 |
| IX | 25 | Direzione genio | Applicato incaricato del mantenimento delle reti telegrafiche e telefoniche, per ogni giornata di servizio ai forti . . . . . (*Questo soprassoldo è cumulabile con quello giornaliero continuativo stabilito dal n. 51 dello specchio III delle indennità eventuali*). | 1 | — | — | — | G. |
| » | 26 | Idem | Ufficiali ed impiegati addetti ai lavori che per ragioni di servizio si recano ai fabbricati militari nell'interno della città: Rimborso delle spese di tramvia | — | — | — | — | G. |
| » | 27 | Idem | Ufficiali, ragionieri ed assistenti del genio addetti ai lavori di costruzione della nuova caserma ai *Parioli*, per ogni giornata di presenza sui lavori, qualunque sia il numero delle gite . . . (*Per tali lavori agli assistenti del genio non compete il compenso di L. 1.50 stabilito dal n. 13 dell'allegato I*). | 2 | — | — | — | G. |

| Corpo d'armata | N. d'ordine | Località ed ufficio | Ragione del soprassoldo o della indennità speciale di servizio | Soprassoldo giornaliero | Indennità per gita | Capitoli del bilancio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| IX | 28 | Battaglione specialisti del genio | Ufficiali ed impiegati della sezione fotografica che eseguono rilievi nei dintorni di Roma . . . . | — — | 2 50 | G. |
| X | 29 | Napoli Presidio | Ufficiali ed impiegati che si recano al campo di Marte, al poligono dei *Bagnoli* e nel comune di *Casoria* . . . . . | — — | 1 — | Secondo il servizio |
| | | | Marescialli id. id. . . . . | — — | 0 5 | |
| » | 30 | Idem | Ufficiali ed impiegati che si recano alla polveriera di *Capodichino* . | — — | 1 20 | |
| | | | Marescialli id. id. . . . . | — — | 1 — | |
| » | 31 | Idem | Ufficiali del presidio comandati ad assistere alla macellazione dei bovini . . . . . | — — | 1 — | 49 |
| » | 32 | Castellammare di Stabia | Ufficiali che si recano ad ispezionare la guardia della polveriera di *S. Maria la Carità* . . . . | — — | 1 20 | 49 |
| | | | Marescialli id. id. invece d'ufficiali | — — | 1 — | |
| » | 33 | Gaeta | Ufficiali che si recano a *Formia* oltre alle spese di trasporto . . | — — | 1 50 | Secondo il servizio |
| XI | 34 | Taranto | Ufficiali ed impiegati che si recano alle isole *S. Pietro* e *S. Paolo* . . | — — | 1 — | |
| » | 35 | Idem | Maresciallo incaricato della manutenzione delle scatolette di carne in conserva e di altri materiali delle sussistenze, per ogni giornata in cui si reca alle opere e magazzini fuori di Taranto, in cui i materiali stessi sono conservati, qualunque sia il numero delle gite . . . . . | — — | 1 — | 49 |

| Corpo d'armata | N. d'ordine | Località ed ufficio | Ragione del soprassoldo o della indennità speciale di servizio | Soprassoldo giornaliero | | Indennità per gita | | Capitoli del bilancio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XI | 36 | **Brindisi** | Ufficiali ed impiegati addetti ai lavori di fortificazione ed armamento; per ogni giornata di presenza sui lavori: | | | | | |
| | | | Ufficiali superiori ed assimilati | 3 | — | — | | A. G. |
| | | | Ufficiali inferiori ed assimilati | 2 | 50 | — | — | |
| | | | Assistenti del genio . . . . | 2 | — | — | — | |
| » | 37 | **Reggio Cal.** | Ufficiali del presidio comandati ad assistere alla macellazione dei bovini . . . . . | — | — | 1 | — | 49 |
| XII | 38 | **Castrogiovanni** | Ufficiali comandati ad ispezionare la guardia alla polveriera *Misericordia*.— Rimborso delle spese di corriera. . . . . | — | — | — | — | 49 |
| | | | Marescialli id. id. . . . . | — | — | — | — | |

*Il Ministro* — P. SPINGARDI.

## ALLEGATO III.

### Consegnatari dei materiali d'artiglieria e del genio.

Ai consegnatari dei materiali d'artiglieria e del genio indicati nel seguente elenco è dovuto, anche se i percorsi sono maggiori di 20 km., un soprassoldo continuativo giornaliero di centesimi 50, oltre al trattamento stabilito per ogni gita, dal primo comma del n. 2 dell'allegato I.

Le distanze sono computate dalla sede dell'ufficio di artiglieria o del genio cui sono addetti i consegnatari.

| Corpo d'armata | N. d'ordine | Località ed ufficio | CONSEGNATARI | Numero dei consegnatari | Capitolo del bilancio |
|---|---|---|---|---|---|
| I | | **Torino** | | | |
| | 1 | Direzione artiglieria | dei magazzini di Stura e di S. Paolo | 2 | A |
| | 2 | Officina costruzione | | 1 | |
| | 3 | 1° Reggimento da montagna | | 2 | |
| | 4 | Direzione genio | dei magazzini nell'ex fabbrica d'armi | 1 | G |
| | 5 | 5° regg. genio | degli esplosivi nel poligono dei minatori | 1 | |
| | 6 | 6° regg. genio | dei materiali depositati nei magazzini del poligono della Crocetta | 1 | G |
| II | | **Alessandria** | | | |
| | 7 | Direzione artiglieria | delle polveriere n. 1<br>dei magazzini n. 2 | 3 | A |
| | 8 | Direzione genio | dei magazzini | 1 | G |
| | | **Cuneo** | | | |
| | 9 | Sottodirezione genio | degli esplosivi | 1 | G |
| III | | **Milano** | | | |
| | 10 | Reggimento artiglieria a cavallo | dei materiali nei magazzini esterni del reggimento | 1 | A |
| | 11 | **Brescia** | | | |
| | | Sottodirezione genio | dei materiali | 1 | G |

| Corpo d'armata | N. d'ordine | Località ed ufficio | CONSEGNATARI | Numero dei consegnatari | Capitolo del bilancio |
|---|---|---|---|---|---|
| IV | 12 | **Genova** Direzione artiglieria | delle polveri, cartucce e materie prime. . . . . n. 1<br>delle armi . . . . . n. 1<br>delle opere e dei magazzini dei fronti di terra orientale ed occidentale. . . . n. 2 | 4 | A |
| | 13 | Direzione genio | dei materiali del genio della piazza. . . . . | 1 | G |
| | 14 | **Piacenza** Direzione artiglieria | delle polveriere del parco d'assedio . . . . . n. 2<br>dei magazzini della piazza e dei materiali pei servizi d'armata e depositi centrali n. 2 | 4 | |
| | 15 | Direzione dell'officina costruzioni d'artiglieria | dei materiali dell'officina . . | 1 | A |
| V | 16 | 21° reggimento artiglieria | dei materiali nei magazzini esterni del reggimento. . . | 1 | |
| | 17 | **Verona** Direzione artiglieria | dei magazzini da polveri e munizioni (sotto consegnatario). | 1 | A |
| | 18 | **Vicenza** 2° reggimento artiglieria da campagna | della polveriera presidiaria . | 1 | A |
| | 19 | **Mantova** Direzione artiglieria | dei magazzini esterni della piazza, delle polveri e del parco . . . . . | 2 | A |
| | 20 | id. | dei materiali costituenti la dotazione della piazza . . . | 1 | A |
| | 21 | id. | dei materiali depositati nel forte di Pietole . . . . . | 1 | A |
| | 22 | Sezione genio | dei magazzini esterni della piazza. . . . . | 1 | G |
| | 23 | **Padova** 20° reggimento artiglieria | dei materiali nei magazzini esterni del reggimento. . . | 1 | A |

| Corpo d'armata | N. d'ordine | Località ed ufficio | CONSEGNATARI | Numero dei consegnatari | Capitolo del bilancio |
|---|---|---|---|---|---|
| | | **Belluno** | | | |
| | 24 | Ufficio delle fortificazioni | dei materiali dei magazzini dell'ufficio . . . . . | 1 | G |
| VI | | **Bologna** | | | |
| | 25 | Laboratorio pirotecnico | dei magazzini delle polveri di S. Vittore . . . . . | 1 | |
| | 26 | Sezione artiglieria | dei magazzini delle polveri e munizioni e degli altri materiali . . . . . | 2 | A |
| | | **Venezia** | | | |
| | 27 | Direzione artiglieria | dei magazzini di S. Giorgio e dell'Estuario . . . . n. 5<br>delle polveri . . . . . n. 1 | 6 | A |
| VII | | **Ancona** | | | |
| | 28 | Sezione artiglieria | dei magazzini esterni della piazza . . . . . | 2 | A |
| | | **Aquila** | | | |
| | 29 | 18° reggimento artiglieria | del magazzino delle polveri ai Cappuccini . . . . . | 1 | A |
| VIII | | **Firenze** | | | |
| | 30 | Sezione artiglieria | dei magazzini del Mugnone . | 1 | A |
| | 31 | idem Sezione Genio | dei magazzini degli esplosivi del deposito centrale . . . | 1 | G |
| | 32 | idem 19° reggimento artiglieria | dei magazzini della polveriera di Madonna del Piano . . | 1 | A |
| | | **Spezia** | | | |
| | 33 | Direzione artiglieria | dei magazzini della piazza . . | 3 | A |
| IX | | **Roma** | | | |
| | 34 | Direzione artiglieria | dei magazzini . . . (sulla riva sinistra del Tevere . . / sulla riva destra del Tevere . . .) n. 2<br>dei magazzini interni della piazza . . . . . n. 1 | 3 | A |

| Corpo d'armata | N. d'ordine | Località ed ufficio | CONSEGNATARI | Numero dei consegnatari | Capitolo del bilancio |
|---|---|---|---|---|---|
| | | **Roma** | | | |
| | 35 | 13° Reggimento Artiglieria | delle polveriere e magazzini esterni . . . . . | 1 | A |
| | 36 | Battaglione specialisti del genio | dei magazzini del battaglione. | 1 | G |
| | | **Foligno** | | | |
| | 37 | 1° reggimento artiglieria da campagna | delle polveriere. . . . . | 1 | A |
| X | | **Napoli** | | | |
| | 38 | Direzione artiglieria | del magazzino a Portici. . . | 1 | A |
| | 39 | Direzione genio | del magazzino ai Granili . . | 1 | G |
| | | **Capua** | | | |
| | 40 | Sezione artiglieria | della polveriera a S. Nicola la Strada (Caserta) . . . . . | 1 | A |
| XI | | **Taranto** | | | |
| | 41 | Direzione artiglieria | dei magazzini esterni della piazza . . . . . | 1 | A |
| XII | | **Palermo** | | | |
| | 42 | 22° reggimento artiglieria | dei materiali nella polveriera di Villagrazia . . . . n. 1<br>dei materiali nei magazzini di Caltanissetta . . . . n. 1. | 2 | A |
| | | **Messina** | | | |
| | 43 | Direzione artiglieria | dei magazzini e delle polveriere esterne della piazza n 2<br>dei magazzini della costa Calabra . . . . . n. 1. | 3 | A |
| | | **Castrogiovanni** | | | |
| | 44 | Sezione artiglieria | dei materiali depositati nella polveriera della Misericordia | 1 | A |

*Il Ministro* — P. SPINGARDI.

## Allegato IV.

**Marce e cacce a cavallo e servizi ciclistici.**

### A. — *Marce di ricognizione a cavallo.*

1. Nelle marce di ricognizione a cavallo è dovuta agli ufficiali una giornata di indennità di trasferta di 1ª categoria per ogni 24 ore di assenza dalla sede, computando le assenze di minore durata, per il diritto all'indennità, come se fossero di 24 ore.

2 Ai cavalieri scelti è dovuto, dal giorno della partenza a tutto quello del ritorno, un soprassoldo:

sottufficiali di L. 1 50;
caporali e soldati di L. 0.80.

### B. — *Cacce a cavallo.*

3. Gli ufficiali che, debitamente autorizzati, prendono parte a cacce a cavallo di qualsiasi genere, hanno diritto al rimborso della sola spesa di trasporto di un cavallo in vagone bestiame.

4 Ai sottufficiali addetti al corso complementare di equitazione a Tor di Quinto è dovuto un soprassoldo di cent. 60 nei giorni in cui sono comandati in accompagnamento di cavalli che partecipano alle cacce.

Gli attendenti ricevono il trattamento stabilite dal n. 2.

### C. — *Servizi speciali dei riparti ciclisti.*

5. Nei trasferimenti per via ordinaria da una località ad un'altra, con percorso di oltre chilometri 80 e con pernottamento fuori dell'ordinaria residenza, nelle escursioni annuali, manovre di cavalleria e grandi manovre è dovuto per tutta la durata del servizio:

*Agli ufficiali* — l'indennità di trasferta di 1ª categoria;
*Agli uomini di truppa* — un soprassoldo:

sottufficiali di L. 1.00;
caporali e soldati di L. 0,80.

*Il Ministro* — P. Spingardi.

N. **441.** — STATO DEGLI UFFICIALI. — **R. decreto che nomina la commissione di cui all'art. 96 del regolamento per l'applicazione della legge 18 luglio 1912, n. 806, sullo stato degli ufficiali del regio esercito e della regia marina.** — (Segretariato generale). — 6 settembre 1912.

VITTORIO EMANUELE III, ECC. ECC., RE D'ITALIA.

Visto l'articolo 70 della legge n. 806 del 18 luglio 1912 sullo stato degli ufficiali del R. esercito e della R marina;

Visto l'art. 96 del regolamento per l'esecuzione della predetta legge, approvato con R. decreto n. 867 del 18 luglio 1912;

Sulla proposta dei Nostri ministri segretari di Stato per la guerra e per la marina;

Abbiamo decretato e decretiamo:

La commissione di cui all'art. 96 del regolamento 18 luglio 1912, n. 867, è costituita come appresso:

*Presidente.*

D'Ottone S. E. Gr. uff. Fortunato, tenente generale, presidente del tribunale supremo di guerra e marina.

*Membri effettivi.*

Lavagna comm. Giuseppe, maggior generale nella riserva;

Trifari comm. Eugenio, contrammiraglio;

Rousseau Gr. uff. Guido, direttore generale nel Ministero della guerra;

Manferoce avv. cav. Donato, consigliere di corte d'appello, giudice del tribunale supremo di guerra e marina;

Invrea nobile avv. comm. Gaspare, sostituto avvocato generale militare;

Maniscalco avv. cav. Giovanni, sostituto avvocato generale erariale.

*Membri supplenti.*

Bertinatti comm. Ernesto, maggiore generale in posizione ausiliaria;

Nardi comm. Adolfo, vice-direttore generale nel Ministero della guerra;

Marcelli comm. Riccardo, direttore capo di divisione nel Ministero della marina.

I Nostri ministri predetti sono incaricati della esecuzione del presente decreto che sarà registrato alla Corte dei Conti.

Dato a Racconigi, addì 6 settembre 1912.

VITTORIO EMANUELE.

P. SPINGARDI.
LEONARDI-CATTOLICA.

---

N. **442**. — STATO DEGLI UFFICIALI. — **Decreto dei ministri della guerra e della marina relativo alla costituzione dell'ufficio di segreteria presso la commissione per la revisione degli atti dei procedimenti disciplinari, di cui all'art. 96 del regolamento per l'applicazione della legge 18 luglio 1912, n. 806, sullo stato degli ufficiali del regio esercito e della regia marina.** — (Segretariato generale). — 7 settembre 1912.

Visto l'art. 70 della legge n. 806 del 18 luglio 1912 sullo stato degli ufficiali del R. esercito e della R. marina;

Visto l'art. 96 del regolamento per l'esecuzione della predetta legge, approvato con R. decreto n. 867 dal 18 luglio 1912;

I MINISTRI DELLA GUERRA E DELLA MARINA

DECRETANO:

L'ufficio di segreteria presso la commissione per la revisione degli atti dei procedimenti disciplinari è così composto:

Pasca cav. Raffaele — capo sezione amministrativo di 2ª classe nell'amministrazione centrale della guerra;

Rossi dott. Guido — primo segretario di 2ª classe nell'amministrazione centrale della marina;

Mininni dott. Giuseppe — primo segretario di 2ª classe nell'amministrazione centrale della guerra.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Dato a Roma, addì 7 settembre 1912.

*Il Ministro della guerra*
P. SPINGARDI.

*Il Ministro della marina*
LEONARDI-CATTOLICA.

N. **443**. PUBBLICAZIONI MILITARI. — **Distribuzione dell'istruzione sulla stipulazione dei contratti pei servizi dell'amministrazione della guerra.** — (Segretariato generale). 23 settembre 1912.

Essendosi provveduto alla pubblicazione della nuova istruzione sulla stipulazione dei contratti pei servizi dell'amministrazione della guerra, l'ufficio d'amministrazione di personali militari vari ne curerà la distribuzione nella quantità fissata dal seguente specchio.

Le copie spettanti ai corpi e reparti in Tripolitania e in Cirenaica saranno dal predetto ufficio spedite ai rispettivi consigli d'amministrazione in Italia e questi provvederanno poi, con la massima sollecitudine, al loro invio a destinazione.

SPECCHIO *di distribuzione dell'istruzione sulla stipulazione dei contratti.*

**Comandi d'armata, comando del corpo di stato maggiore e comandi territoriali.**

| | |
|---|---|
| Uffici dei generali designati pel comando di un'armata | N. 2 |
| Comando di corpo di stato maggiore | » 18 |
| Comando del corpo d'occupazione in Tripolitania (per sè e per i dipendenti comandi ed uffici — esclusi i reggimenti e gli altri corpi di truppa) | » 15 |
| Comando del corpo d'occupazione in Cirenaica (come sopra) | » 10 |
| Comandi di corpo d'armata | » 2 |
| » di divisione territoriale | » 2 |

**Ispettorati.**

| | |
|---|---|
| Ispettorato generale di cavalleria | N. 2 |
| » » di artiglieria | » 2 |
| » » del genio | » 2 |
| » delle costruzioni d'artiglieria | » 2 |
| » delle truppe da montagna | » 2 |
| » di sanità militare | » 3 |
| » dei servizi di commissariato | » 4 |

**Arma dei carabinieri reali**

| | | |
|---|---|---|
| Comando generale dell'arma | N. | 4 |
| » della legione allievi (compresi i depositi allievi) | » | 6 |
| Comandi di legione territoriale | » | 3 |
| » di divisione | » | 1 |
| » di compagnia | » | 1 |
| » di tenenza distaccata | » | 1 |
| » di sezione di 1ª e 2ª classe | » | 1 |
| Comando dello squadrone carabinieri reali guardie del Re | » | 2 |

**Armi di fanteria e di cavalleria.**

| | | |
|---|---|---|
| Comandi di divisione di cavalleria | N. | 2 |
| » di brigata di fanteria, alpina e di cavalleria. | » | 1 |
| » di reggimento di fanteria uniti al deposito e di cavalleria | » | 3 |
| » di reggimenti di fanteria staccati permanentemente dal deposito | » | 5 |
| » di deposito | » | 3 |
| » di battaglione | » | 1 |
| » di compagnia e squadrone | » | 1 |
| Magazzini di arredamento alpini | » | 1 |
| Distaccamento della scuola di cavalleria di Tor di Quinto | » | 1 |
| Comandi dei depositi allevamento cavalli e di sezioni staccate | » | 1 |
| Comando del personale dei depositi cavalli stalloni | » | 1 |
| Depositi di cavalli stalloni | » | 1 |

**Arma d'artiglieria**

| | | |
|---|---|---|
| Comandi d'artiglieria da campagna e da fortezza | N. | 3 |
| » di reggimenti d'artiglieria di qualsiasi specialità (per gli uffici del corpo) | » | 3 |
| » di gruppo di qualsiasi specialità | » | 2 |
| » di batteria o compagnia | » | 1 |
| Direzione delle esperienze d'artiglieria | » | 3 |
| Direzioni d'artiglieria | » | 3 |
| Arsenali di costruzione | » | 4 |
| Officine di costruzione | » | 3 |
| Fabbriche d'armi | » | 3 |

| | | |
|---|---|---|
| Laboratorio di precisione | N. | 8 |
| Laboratori pirotecnici | » | 8 |
| Polverifici | » | 3 |
| Sezione staccata per le esperienze d'artiglieria | » | 2 |
| Sezioni staccate d'artiglieria | » | 1 |

**Arma del genio.**

| | | |
|---|---|---|
| Comandi territoriali del genio | N. | 4 |
| » delle truppe del genio | » | 2 |
| » di reggimento del genio (per gli uffici del corpo) | » | 3 |
| » di battaglione | » | 1 |
| Comando del battaglione specialisti | » | 5 |
| » del battaglione aviatori | » | 5 |
| » della sezione automobilisti del 6° genio | » | 1 |
| Comandi di compagnia | » | 1 |
| Direzioni del genio | » | 3 |
| Sottodirezioni del genio | » | 2 |
| Uffici delle fortificazioni | » | 2 |
| Sezioni staccate del genio | » | 2 |
| Uffici locali del genio | » | 2 |
| Direzioni autonome del genio per la R. marina | » | 2 |
| Ufficio autonomo del genio per la R. marina | » | 2 |
| Officina di costruzione del genio | » | 2 |
| Stabilimento di esperienze e costruzioni aeronautiche | » | 5 |

**Servizio sanitario.**

| | | |
|---|---|---|
| Direzioni di sanità militare | N. | 2 |
| » di ospedale principale | » | 3 |
| » di ospedale succursale | » | 2 |
| Farmacia centrale militare | » | 4 |
| Compagnie di sanità | » | 1 |
| Infermerie presidiarie | » | 1 |
| Depositi di convalescenza | » | 2 |

**Servizio di commissariato.**

| | | |
|---|---|---|
| Direzioni di commissariato militare | N. | 4 |
| Sezioni staccate di commissariato militare | » | 2 |
| Ufficio locale di commissariato militare | » | 2 |
| Magazzini centrali | » | 4 |
| Panifici militari | » | 4 |
| Magazzini di casermaggio principali e succursali | » | 2 |

| | | |
|---|---|---|
| Compagnie di sussistenza | N. | 1 |
| Molino militare di Aldifreda | » | 2 |
| Stabilimento di carne in conserva | » | 2 |
| Magazzini di distribuzione viveri | » | 2 |

**Scuole ed istituti militari.**

| | | |
|---|---|---|
| Comando della scuola di guerra | N. | 3 |
| » della scuola d'applicazione d'artiglieria e genio e dell'accademia militare | » | 3 |
| » in 2° della scuola d'applicazione d'artiglieria e genio | » | 2 |
| » in 2° dell'accademia militare | » | 2 |
| » della scuola militare | » | 6 |
| » della scuola allievi ufficiali dei carabinieri reali | » | 3 |
| » della scuola d'applicazione di sanità militare | » | 3 |
| » della scuola d'applicazione di fanteria | » | 3 |
| » della scuola centrale d'artiglieria da campagna | » | 3 |
| » della scuola centrale d'artiglieria da fortezza | » | 2 |
| » della scuola d'applicazione di cavalleria | » | 3 |
| Direzione della scuola magistrale militare di scherma e di educazione fisica | » | 2 |
| Comandi di collegio militare | » | 3 |
| Istituto geografico militare | » | 3 |

**Distretti militari e corpi invalidi e veterani.**

| | | |
|---|---|---|
| Comandi di distretto militare | N. | 2 |
| Comando del corpo invalidi e veterani | » | 2 |

**Stabilimenti militari di pena.**

| | | |
|---|---|---|
| Comando degli stabilimenti militari di pena | N. | 4 |
| » del reclusorio militare | » | 1 |
| » del carcere militare | » | 1 |
| » di compagnia di disciplina | » | 1 |

**Piazze forti e forti di sbarramento.**

| | | |
|---|---|---|
| Comando di piazza forte (anche affidato ad autorità della R marina) | N. | 1 |
| » di forte di sbarramento | » | 1 |

**Comandi, uffici e commissioni varie.**
**Tribunali militari e biblioteche.**

| | | |
|---|---|---|
| Comando del R. corpo di truppe coloniali dall'Eritrea. | N. | 2 |
| » del R. corpo di truppe coloniali della Somalia italiana | » | 2 |
| Deposito centrale per le truppe coloniali | » | 2 |
| Ufficio d'amministrazione di personali militari vari | » | 3 |
| Commissioni militari di linea | » | 1 |
| Comandi militari permanenti di stazione | » | 1 |
| Tribunale supremo di guerra e marina | » | 2 |
| Tribunali militari | » | 1 |
| Biblioteche militari | » | 1 |

La pubblicazione ha il numero d'ordine 105.
Il prezzo di ogni esemplare è di lire 1,50.

*Per il Ministro* — MIRABELLI.

---

N. **444**. — EQUIPAGGIAMENTO. — **Modelli patrons per il taglio di oggetti di corredo.** — (Direzione generale servizi logistici ed amministrativi). — 23 settembre 1912.

I modelli patrons in carta per il taglio degli oggetti di corredo esistenti presso i corpi (ad eccezione di quelli sottoindicati, che sono aboliti), nonchè quelli che vengono spediti dall'ufficio campionario di Torino, devono essere assunti in carico sotto la nomenclatura e al prezzo di tariffa seguenti:

Categoria I n. categ. 3128. — Modelli patrons in carta per oggetti di corredo (Modello completo per ogni singola taglia o suddivisione) . . . . . L. 1,00

I modelli patrons in cartone per il taglio degli oggetti di corredo esistenti presso i corpi (ad eccezione di quelli sottoindicati, che sono aboliti), nonchè quelli che vengono dai corpi costruiti direttamente, devono essere assunti in carico sotto la nomenclatura e al prezzo di tariffa seguenti:

Categoria I n. categ. 3129. — Modelli patrons in cartone per oggetti di corredo (Modello completo per ogni singola taglia o suddivisione) . . . . . L. 2,80

I patrons sottodescritti sono aboliti e possono essere utilizzati nella costruzione dei nuovi:

Modelli patrons per cappotti comuni da fanteria, sanità e sussistenza.

Modelli patrons per cappotti d'artiglieria.
» » » da genio.
» » » da granatieri.
» » per giubbe di tela di cotone color bigio con sparati laterali da fanteria, sanità e sussistenza.

Modelli patrons per giubbe di tela di cotone color bigio con sparati laterali da genio.
Modelli patrons per giubbe di tela di cotone color bigio con sparati laterali d'artiglieria.
Modelli patrons per giubbe di tela di color bigio senza sparati laterali con controspallini per armi a cavallo.
} Vecchio modello.

Modelli patrons per pantaloni di tela color bigio.
Modelli patrons per pantaloni di panno bigio e turchino (ad eccezione di quelli da bersaglieri).
Modelli patrons per pastrani di cavalleria.
Modelli patrons per pastrani di artiglieria e treno del genio.

Modelli patrons per mantelline da alpini.
Modelli patrons per mantelline da bersaglieri.
} Vecchio modello.

Modelli patrons per tasche per pane.
» » per teli da tenda (vecchio modello)
» » per uose di tela.

**Tariffa per il taglio dei modelli di cartone.**

La *tariffa per il taglio dei modelli di cartone* indicata all'*Atto* 223 del *giornale militare* 1903 pag. 598 è sostituita dalla seguente:

| | |
|---|---|
| Berretti di qualunque specie (ogni taglia) . . . . | L. 0,20 |
| Camicie di cotone (ogni taglia) . . . . . | » 0,60 |
| Coperture per copricapo (ogni taglia) . . . . . | » 0,20 |
| Distintivi di grado . . . . . | » 0,05 |
| Giubbe di panno e di tela per tutte le armi (ogni taglia o suddivisione di taglia) . . . . . | » 0,90 |
| Mantellina di tela impermeabile (ogni taglia) . . . | » 0,20 |
| Mantelline di panno per tutte le armi (ogni taglia) . | » 0,60 |
| Mutande di tela basino (ogni taglia) . . . . . | » 0,55 |
| Panciotti (ogni taglia) . . . . . | » 0,30 |

Pantaloni di panno e di tela per tutte le armi (ogni taglia o suddivisione di taglia) . . . . . L 0,60
Pastrani di panno per armi a cavallo (ogni taglia) . » 1,40
Teli da tenda (modello Bucciantini). . . . . » 1,50
Sacchi custodia per tende da ufficiali (modello Bucciantini . . . . . » 0,20
Sacchetti per arnesi fuori uso — pezzuole per piedi — fasce di lana — cravatte — fasce di panno grigio verde — sacchetti per galletta — borse di pulizia di tela grigia — sacchetti per cartucce e simili . » 0,10

La tariffa comprende la tracciatura, la numerazione e la bollatura ad ognuna delle varie parti in ogni singolo modello, al quale verrà praticato un foro per poter riunire con legatura i vari modelli che si riferiscono ad ogni singolo oggetto.

La provvista del cartone dev'essere fatta a cura dei corpi i quali provvederanno anche al collaudo dei patrons, applicandovi la data del collaudo e apponendovi la firma della commissione incaricata del collaudo.

Una copia di queste norme dovrà essere costantemente tenuta nella sala del taglio, affinchè l'ufficiale delegato ad assistere al taglio della stoffa possa averle presenti in ogni circostanza.

*Il Ministro* — P. SPINGARDI.

---

N. **445**. — DISPOSIZIONI VARIE. — SERVIZIO SANITARIO. — **Assistenti onorari alle cliniche universitarie.** — (Direzione generale personale ufficiali). — 24 settembre 1912.

Il Ministero ha determinato che per il futuro anno scolastico 1912-1913 siano assegnati ufficiali medici alle cliniche ed ai laboratori scientifici del Regno.

Tale assegnazione sarà fatta per un anno solo, salvo al Ministero di confermare la destinazione per un secondo anno.

Gli ufficiali medici addetti ai vari corpi e stabilimenti, che desiderassero assumere l'onorifico incarico, dovranno, senza indugio, inoltrare regolare domanda, avvertendo di non indicare in questa la sede, ma soltanto la specialità della clinica alla quale aspirano, e di unirvi tutti i documenti che crederanno del caso.

I direttori di sanità di corpo d'armata faranno poi pervenire all'ispettorato di sanità militare, non più tardi del 20 ot-

tobre prossimo venturo, le proposte che crederanno di fare in base alle domande suddette, accompagnando ciascuna proposta con una breve relazione, la quale metta in evidenza i titoli dei candidati.

Gli ufficiali da proporre, in seguito a loro domanda, potranno essere capitani o tenenti; questi ultimi però a condizione che abbiano già superato gli esami d'avanzamento al grado superiore.

*Il Ministro* — P. SPINGARDI.

---

N **446.** — CONCORSI. — SCUOLE MILITARI. — **Concorso per la nomina di insegnanti militari presso la scuola d'applicazione di sanità militare.** — (Segretariato generale — Divisione stato maggiore) — 24 settembre 1912.

A parziale modificazione dell'avviso di concorso contenuto nella circolare n. 193 inserita nella dispensa n. 18 del *giornale militare* corrente anno, si comunica che al concorso di due posti di insegnante aggiunto di medicina legale militare possono prendere parte ufficiali inferiori del corpo sanitario aventi grado di capitano e di tenente, specialmente versati in oftalmologia e in psichiatria.

Il termine per la presentazione delle relative domande viene prorogato al 30 ottobre, ferme restando le altre norme stabilite nella suddetta circolare.

È altresì indetto per l'anno 1912-913 il concorso al posto d'insegnante titolare di servizio sanitario in pace e in guerra presso la scuola suddetta, secondo i programmi d'insegnamento di detta materia, approvati con dispaccio ministeriale 14 gennaio 1910 e in conformità delle disposizioni in vigore circa i concorsi (fascicolo 12 della raccolta).

Le domande dovranno pervenire al Ministero (Segretariato generale - Divisione stato maggiore) non più tardi del 15 novembre.

Le prove definitive avranno luogo presso l'ispettorato di sanità militare nel dicembre p. v. in un giorno da destinarsi.

*Il Ministro* — P. SPINGARDI.

N. **447**. — AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — CONCORSI. — **Concorso a posti di ragioniere geometra di 4ª classe del genio militare.** — (Direzione generale personali civili e affari generali). 24 settembre 1912.

IL MINISTRO DELLA GUERRA

Visto il testo unico delle leggi sullo stato degli impiegati civili approvato con R. decreto 22 novembre 1908, n. 693;

Visto il regolamento generale per l'esecuzione del predetto testo unico approvato con R. decreto 24 novembre 1908, n. 756;

Vista la legge 17 luglio 1910, n. 540, relativa a provvedimenti per i personali civili tecnici di artiglieria e del genio;

Visto il R decreto 25 luglio 1912, n. 873, che autorizza la sostituzione degli impiegati civili dell'amministrazione militare destinati in Libia e nell'Egeo e provvede all'aumento dei ruoli dei personali civili tecnici d'artiglieria e del genio in dipendenza dei nuovi servizi relativi all'aeronautica militare;

Visti i decreti ministeriali 20 marzo, 13 giugno e 29 agosto 1912, coi quali fu indetto un concorso ad esami per la nomina di 29 ragionieri geometri del genio militare di 4ª classe con l'annuo stipendio di lire 2000;

DECRETA:

I posti di ragioniere geometra di 4ª classe messi a concorso coi precitati decreti 20 marzo, 13 giugno e 29 agosto 1912, sono aumentati da ventinove a trenta.

*Il Ministro* — P. SPINGARDI.

---

N. **448**. — CAVALLI. — **Distribuzione di cavalli d'agevolezza di categoria speciale *B* (irlandesi) ad ufficiali di cavalleria.** — (Ispettorato ippico). — 25 settembre 1912

Questo Ministero ha determinato che la distribuzione di cavalli d'agevolezza di categoria speciale *B* (irlandesi), preannunziata nel *giornale militare* con la circolare n. 397 del 23

agosto u. s., abbia luogo il mattino del 14 ottobre p. v. presso la scuola d'applicazione di cavalleria in Pinerolo.

Gli ufficiali ammessi alla distribuzione sono quelli indicati nell'elenco che fa seguito alla presente circolare.

La distribuzione di cui trattasi sarà effettuata sotto l'osservanza delle norme contenute negli articoli 944, 946 e 952 del regolamento d'amministrazione e nell'*Atto* 179 del 1899.

A schiarimento del disposto dall'art. 959 del regolamento predetto si avverte che l'esonero dalla spesa di trasporto in caso di restituzione sarà consentito solamente quando la malattia od il vizio redibitorio, pur essendo preesistenti alla distribuzione, siano stati riconosciuti nel cavallo solo dopo la distribuzione stessa.

Si rammenta che la restituzione dei cavalli durante il periodo di guarentigia dovrà essere preventivamente autorizzata dal Ministero con le norme di cui al n. 36 dell'*Atto* sopraindicato.

Con la circostanza si stima opportuno soggiungere che in ottemperanza al disposto dall'art. 952 del regolamento d'amministrazione non dovrà più addebitarsi, pei cavalli che vengono restituiti nel periodo di guarentigia, il ventesimo del prezzo dei medesimi, dovendosi, a questo riguardo, ritenersi abrogato l'ultimo comma del n. 31 dell'*Atto* 179 del 1899, modificato da quello 177 del 1901.

ELENCO *nominativo degli ufficiali ammessi a concorrere al prelevamento di un cavallo d'agevolezza di categoria speciale* B (*irlandese*) *presso la scuola d'applicazione di cavalleria in Pinerolo:*

1. Etna cav. Donato, maggior generale 2ª brigata alpina.
2. Ginbbilei cav. Carlo, capitano ispettorato generale di cavalleria.
3. Sagramoso conte cav. Pier Luigi, colonnello di stato maggiore XII corpo d'armata.
4. Levi cav Giulio, capitano di stato maggiore corpo stato maggiore.
5. Tonelli Mario, id. id. id.
6. Villa Augusto, id. id. divisione militare di Alessandria.
7. Freri Orlando, id. id scuola militare di Modena.
8. Lostia di S. Sofia Gherardo, id. di cavalleria corpo di stato maggiore.

9. Santini Ruggero, capitano di stato maggiore XII corpo d'armata.
10 Cansacchi Carlo, tenente scuola applicazione di cavalleria (1°).
11. Odetti di Marcorengo cav. Fabrizio, colonnello Nizza cavalleria.
12. Marazzani Alessandro, tenente Piemonte reale cavalleria (2°).
13. Ruffo di Calabria Umberto, id. id. id.
14. Galiani Pasquale, capitano Savoia cavalleria (3°).
15. Bognetti Alfonso, tenente Genova cavalleria (4°).
16. Marchetti Giulio, capitano lancieri di Novara (5°).
17. Piella cav. Paolo, id. id. di Aosta (6°).
18. Sforza nob. dei conti Pier Alessandro, tenente lancieri di Milano (7°).
19. Martinengo Cesaresco Riccardo, id. id. id.
20 Campari Guido, id. id. di Montebello (8°).
21. Messina Leonida, id. id. di Firenze (9°).
22. Volpini Giambattista, id. id. Vittorio Emanuele II (10°).
23. Nazari Pietro, id. id. id.
24. Curato Corradino, id. id. id.
25. Mentaschi Adelchi. id id. id.
26. Guzzolini Vincenzo, capitano cavalleggeri di Foggia (11°).
27. Piazzesi Andrea, id. id. di Saluzzo (12°).
28. Barrilis Carlo, tenente id. id.
29. Cavallier Luigi, id. id. id.
30 Della Croce di Dojola Raniero, id. id. di Alessandria (14°).
31. Bisini cav. Guglielmo, maggiore id. di Lodi (15°).
32. Crippa Giuseppe, capitano id. id.
33. Di Lorenzo Giulio, id. id. id.
34. De Giorgio Armando, id. id. di Lucca (16°).
35. Campi Cesare, tenente id. di Caserta (17°).
36. Piscione Guglielmo, id. id. id.
37. Pastore Ulrico, capitano id. di Piacenza (18°).
38. Gnoli Ricciardi conte Corrado, tenente id. di Roma (20°).
39. Berardi Umberto, id. id. di Catania (22°).
40. De Nobili Nicola, capitano id. Umberto I (23°).
41. Derege di Donato cav. Carlo, maggiore cavalleggeri di Vicenza (24°).
42. Di Scipio Michele, capitano id. id.
43. Casanuova Iersærinch cav. Arturo, tenente colonnello lancieri di Mantova (25°).
44. Dabbeni Ottorino, tenente id. id.

45. Lupi di Moirano Alberto, tenente lancieri di Mantova (25°).
46. Emo Capodilista cav. Giorgio, maggiore id. di Vercelli (26°).
47. Gonella Gio. Battista, capitano id. id.
48. Vialardi nob. cav. Vittorio, maggiore cavalleggeri di Aquila (27°).
49. Cambiè Arturo, capitano id. id.
50. Maggi Domenico, id. id. id.
51. Pecori Giraldi conte cav. Alfredo, tenente colonnello id. di Treviso (28°).
52. Maurigi di Castelmaurigi cav. Giovanni, tenente id. id.
53. Vitale Adriano, id. id. di Udine (29°).

*Il Ministro* — P. SPINGARDI.

---

N. **449.** — SCUOLE MILITARI. — **Esame complementare per l'ammissione all'accademia militare per l'anno scolastico 1913**. — (Segretariato generale — Divisione stato maggiore). — 25 settembre 1912.

In relazione al n. 5 del manifesto che fa seguito alla circolare n. 425 del corrente anno, si rende noto che la speciale commissione esaminatrice dei concorrenti per l'ammissione alla accademia militare sarà composta come segue:

Colonnello del genio Arlorio cav. Agostino, comandante in 2° dell'accademia militare — *Presidente.*

Dott. Del Re cav. Alfonso, professore ordinario della R. università di Napoli.

Prof. Porta cav. Francesco, dell'accademia militare. } *Membri.*

L'esame si svolgerà secondo le norme del regolamento per l'ammissione ai collegi, alla scuola ed all'accademia militare (edizione 22 agosto 1903) e colle modalità, per quanto riguarda il suo inizio e le varie sedi indicate allo stesso n. 5 della citata circolare 425.

Per il trattamento spettante ai componenti la commissione vige quanto fu disposto con l'ultimo comma della circolare n. 280 del 1909.

*Il Ministro* — P. SPINGARDI.

N. **450.** — UFFICIALI IN CONGEDO. — MILITARI DI TRUPPA — MOBILITAZIONE E FORMAZIONE DI GUERRA. — **R. decreto di chiamata alle armi di militari di 1ª categoria in congedo illimitato della classe 1887.** — (Direzione generale leva e truppa). — 25 settembre 1912.

VITTORIO EMANUELE III, ECC. ECC., RE D'ITALIA.

Visto l'articolo 125 del testo unico delle leggi sul reclutamento del regio esercito, approvato con decreto reale del 24 dicembre 1911, n. 1497;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari della guerra, previa deliberazione del Consiglio dei ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Sono chiamati alle armi i militari di 1ª categoria della classe 1887, attualmente in congedo illimitato, di tutti i distretti del Regno, ascritti all'artiglieria di tutte le specialità, compreso il treno; al genio di tutte le specialità, compreso il treno; alla sanità ed alla sussistenza.

Art. 2.

La chiamata di tali militari avrà luogo nel tempo, nei modi e per la durata che saranno, d'ordine Nostro, stabiliti dal ministro della guerra.

Il predetto Nostro ministro è incaricato dell'esecuzione del presente decreto, che sarà registrato alla Corte dei conti.

Dato a San Rossore, addì 25 settembre 1912.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI.
P. SPINGARDI.

---

N. **451.** — UFFICIALI IN CONGEDO. — MILITARI DI TRUPPA. — MOBILITAZIONE E FORMAZIONE DI GUERRA. — **R. decreto di chiamata alle armi di militari di 1ª categoria in congedo illimitato della classe 1890.** — (Direzione generale leva e truppa). — 25 settembre 1912.

VITTORIO EMANUELE III, ECC. ECC., RE D'ITALIA.

Visto l'articolo 125 del testo unico delle leggi sul reclutamento del regio esercito, approvato con decreto reale del 4 dicembre 1911, n. 1497;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari della guerra, previa deliberazione del Consiglio dei ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Sono chiamati alle armi tutti i militari di 1ª categeria della classe 1890, attualmente in congedo illimitato, di tutti i distretti del Regno, ascritti a tutte le armi, corpi e specialità.

Art. 2.

La chiamata di tali militari avrà luogo nel tempo, nei modi e per la durata che saranno, d'ordine Nostro, stabiliti dal ministro della guerra.

Il predetto Nostro ministro è incaricato dell'esecuzione del presente decreto, che sarà registrato alla Corte dei conti.

Dato a San Rossore, addì 25 settembre 1912.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI.
P. SPINGARDI.

---

N. **452.** — UFFICIALI IN CONGEDO. — MILITARI DI TRUPPA. — MOBILITAZIONE E FORMAZIONE DI GUERRA. — **Disposizioni per la chiamata alle armi di militari di 1ª categoria delle classi 1887 e 1890 in congedo illimitato.** — (Direzione generale leva e truppa). — 27 settembre 1912.

1. A parziale esecuzione di quanto prescrivono i regi decreti del 25 settembre corrente, determino che il giorno 7 *ottobre prossimo* siano chiamati alle armi per mobilitazione i militari di 1ª categoria in congedo illimitato delle classi 1887 e 1890, indicati nel n. I dell'annesso modello di manifesto (allegato n. 1).

2. Tutti i distretti, attenendosi alle prescrizioni contenute nel § 726 della vigente istruzione complementare al regolamento sul reclutamento, faranno subito stampare e pubblicare il giorno 2 ottobre p. v. nei comuni di loro circoscrizione e

nelle singole frazioni di essi, specialmente in prossimità delle chiese, un manifesto conforme all'unito modello (allegato n. 41).

Una copia del manifesto stesso dovrà rimanere affissa alla porta del distretto fino al giorno stabilito per la presentazione dei richiamati.

S'intende che i distretti che sono di complemento pei corpi e per le specialità a cui appartengono i richiamati, oppure che comprendono nel loro territorio un centro di mobilitazione al quale i richiamati debbono presentarsi direttamente, dovranno preparare, inoltre, con le norme date dai dispacci circolari in data 16 aprile e 3 agosto 1900, n. 8716, i prescritti manifesti speciali.

Una copia dei manifesti speciali compilati dai distretti dovrà rimanere affissa alla porta della caserma, ove hanno sede i centri di presentazione dei richiamati, fino al giorno stabilito per la loro presentazione.

Inoltre i comandi dei distretti compileranno subito ed invieranno prontamente ai richiamati alpini un *precetto personale*.

I centri di mobilitazione, poi, accerteranno con ogni cura che i militari presentatisi abbiano effettivamente obbligo di rispondere alla chiamata, per licenziare immediatamente chi per avventura tale obbligo non avesse.

3. La presentazione dei richiamati avverrà presso i centri stabiliti per la mobilitazione.

I richiamati saranno completamente vestiti ed equipaggiati presso i centri di mobilitazione ai quali si presenteranno.

Coloro che, per errore o per qualsiasi altro motivo, si presentassero ai distretti, saranno subito inviati dai distretti medesimi ai centri di mobilitazione, muniti, ove occorra, dei soli oggetti di viaggio, a similitudine di quanto viene praticato per i militari che normalmente debbono presentarsi ai distretti di complemento.

I richiamati saranno incorporati nei reggimenti e nei reparti che hanno sede nelle città indicate nelle vigenti tabelle di mobilitazione (*luglio 1906*, modificate dalla 1ª, 2ª e 3ª serie di varianti) con le seguenti eccezioni:

*a*) i richiamati d'*artiglieria da montagna*, appartenenti ai distretti di complemento di Bergamo, Bologna, Brescia, Ferrara, Forlì, Modena, Parma, Pistoia, Ravenna, Reggio Emilia e Rovigo saranno avviati dai distretti medesimi al 2° reggimento d'artiglieria da montagna in Vicenza, dal quale verranno incorporati;

*b*) i richiamati d'*artiglieria da campagna* (batterie e treno), assegnati al deposito di fanteria Bari B, saranno incorporati nel distaccamento del 12° reggimento artiglieria in Bari;

*c*) i richiamati d'*artiglieria da fortezza e da costa*, appartenenti ai sottoindicati distretti di complemento, saranno avviati dai distretti medesimi ai centri di artiglieria da fortezza (fortezza e costa) a fianco di ciascuno segnati:

| Distretti | Centro cui debbono essere avviati i richiamati | Distretti | Centro cui debbono essere avviati i richiamati |
|---|---|---|---|
| Bari . . . . | 4° regg. Brindisi | Girgenti , . | 4° regg. Messina |
| Barletta . . | 4° regg Taranto | Potenza. , . | 4° regg. Brindisi |
| Castrovillari . | 4° regg. Reggio C. | Teramo. . . | 9° regg. Mantova |
| Cefalù . , . | 4° regg. Messina | Trapani. . . | 4° regg. Messina |

*d*) i richiamati della specialità *minatori del genio*, appartenenti ai distretti di Belluno, Sacile, Treviso e Vicenza saranno inviati al battaglione del 5° genio in Treviso; quelli della specialità *telegrafisti del genio*, appartenenti ai distretti di Alessandria, Cuneo, Genova, Mondovì, Savona e Voghera, al distaccamento telegrafisti del genio di Piacenza; quelli dei distretti di Lucca e di Massa, al 3° genio in Firenze; quelli del distretto di Venezia, al distaccamento telegrafisti di Verona.

4. Per tutte le operazioni inerenti alla chiamata si osserveranno le disposizioni contenute nel capo XXXII del regolamento sul reclutamento, quale fu modificato dal R. decreto 25 febbraio 1894, e nel capo XXIII dell'istruzione complementare al regolamento stesso, in quanto non siano contraddette dalle prescrizioni contenute nella presente circolare, avvertendo che la denuncia di diserzione, meno nei casi previsti dai §§ 760 e 761 della citata istruzione complementare, dovrà avvenire il 31 dicembre del corrente anno.

5. Coloro che invece di presentarsi nelle ore antimeridiane del giorno stabilito nel manifesto di chiamata si presentino nelle ore pomeridiane o nei giorni successivi, senza poter giustificare il ritardo, perderanno il diritto all'indennità di trasferta per il giorno della presentazione; perciò i corpi avvertiranno di rimborsare loro, quando ne sia il caso, soltanto la spesa di trasporto.

Ove l'indennità fosse già stata anticipata dai sindaci, ne riterranno l'importo sugli assegni di trasporto che siano dovuti, e, qualora si trattasse di somma superiore, porranno il di più a debito dei richiamati.

6. Per nessuna causa saranno concessi rinvii ad altra chiamata e nessuna dispensa potrà essere accordata all'infuori di quelle tassativamente specificate nel manifesto (allegato n. 1); epperò i comandanti di distretto non daranno corso alle domande di dispensa che per qualsiasi altro motivo fossero loro indirizzate.

Si soggiunge, ad ogni buon fine, che la dispensa pel fatto di avere un fratello in servizio sotto le armi deve concedersi soltanto nel caso in cui detto fratello si trovi attualmente a prestare effettivo servizio di 1ª categoria nel regio esercito o nella regia marina per fatto di leva e per compiervi l'ordinaria ferma, o quale richiamato per mobilitazione. Pertanto, tale dispensa non compete ai richiamati se il fratello sotto le armi appartenga alla 2ª categoria o se, pur appartenendo alla 1ª categoria, sia venuto alle armi coi militari di 2ª categoria per ricevere l'istruzione militare.

Anche il fratello che trovasi incorporato nella regia guardia di finanza dà titolo alla dispensa suaccennata, qualora sia accertato che egli, se non facesse parte di detta guardia, si troverebbe attualmente a compiere la propria ferma di leva nel regio esercito o nella regia marina.

Si avverte altresì che in nessun caso dovrà farsi godere ad una stessa famiglia due esenzioni pel motivo accennato nella lettera *a*) del n. VI del manifesto (allegato n. 1) e quindi la dispensa non dovrà neppure essere concessa qualora un altro fratello del richiamato la stia tuttora fruendo per lo stesso titolo.

Inoltre i richiamati dispensati pel motivo di cui è cenno nell'alinea precedente dovranno essere precettati a presentarsi entro *otto giorni* dalla data dell'ordine che sarà all'uopo ad essi inviato, qualora il fratello dal quale derivò loro il titolo alla dispensa venga a cessare dal servizio sotto le armi. I comandanti di distretto, sotto la loro personale responsabilità e nel modo che reputeranno più opportuno, provvederanno affinchè non abbiano a verificarsi casi di tardiva o mancata precettazione di richiamati nelle condizioni predette.

Nel caso di due fratelli, entrambi tenuti a presentarsi per effetto della presente circolare, i comandanti di distretto concederanno la dispensa — con le stesse modalità e limitazioni

che regolano quella stabilita dalla lettera *a*) del n. VI del manifesto — a quello dei fratelli che sarà designato dalla famiglia.

Infine, a maggior chiarimento della lettera *d*) del n. VI del manifesto, si soggiunge che la dispensa ivi indicata compete ai militari rimpatriati e congedati per effetto del n. 5 delle circolari nn. 99 e 303 del 1912.

7. I richiamati che siano impiegati ferroviari e che trovinsi nelle condizioni previste dal primo alinea dell'art. 2 del regolamento sulle dispense dalle chiamate alle armi (13 aprile 1911) non debbono, per ora, presentarsi e sulla loro matricola dovrà iscriversi la variazione: « *Chiamato alle armi con lt. decreto del 25 settembre 1912 e non giunto in applicazione dell'ultimo alinea dell'art. 2 del regolamento sulle dispense dalle chiamate alle armi per ragioni d'impiego* ».

Ove anche detti militari dovessero presentarsi in seguito, saranno date opportune disposizioni.

8. I richiamati che al loro giungere alle armi, oppure in seguito fossero giudicati inabili in modo assoluto e permanente al servizio militare, dovranno, senz'altro, essere sottoposti a rassegna e riformati.

Quelli invece giudicati temporaneamente inabili al servizio stesso saranno, in seguito a rassegna, rinviati in congedo illimitato a meno che non trattisi di leggera infermità guaribile con breve cura presso il corpo.

Per i militari poi che non si sono presentati alle armi perchè malati ed hanno inviato, a senso del n. V del manifesto, il certificato medico, i comandi di distretto provvederanno, trascorsi venti giorni dalla chiamata, che detti militari siano visitati a domicilio da un ufficiale medico all'uopo delegato per l'accertamento delle loro reali condizioni di salute, e perchè, se del caso, siano sottoposti a rassegna per gli eventuali provvedimenti, in base alla dichiarazione dell'ufficiale medico medesimo e senza che occorra la presenza del rassegnando, nè l'intervento di periti medici.

9. Trascorsi otto giorni da quello stabilito per la presentazione dei richiamati, ciascun centro di mobilitazione trasmetterà al rispettivo distretto di leva un elenco nominativo di quei militari che, senza giustificato motivo, non risposero alla chiamata, affinchè dai distretti stessi possa adempiersi a quanto è stabilito nei precitati capi del regolamento sul reclutamento e della relativa istruzione complementare circa i mancanti alla chiamata alle armi per mobilitazione.

Così pure, avvenuta la presentazione dei richiamati, i detti

centri di mobilitazione avranno cura di fare le occorrenti comunicazioni ai rispettivi distretti di leva a riguardo di quei militari che, sebbene non effettivi al corpo cui si sono presentati, abbiano risposto alla chiamata coi militari appartenenti al corpo stesso.

10. Tutti i militari delle classi, armi e specialità richiamate, attualmente in servizio, i quali venissero a terminare i propri obblighi di ferma mentre perdura la presenza alle armi dei militari richiamati della loro classe, arma e specialità, non dovranno beninteso essere congedati se non quando lo saranno i richiamati stessi.

11. I richiamati residenti all'estero con regolare nulla osta dell'autorità militare, e perciò dispensati per ora dall'obbligo di presentarsi, i quali rientrassero nel Regno mentre perdura il richiamo, dovranno essere subito precettati a presentarsi alle armi.

12. I soccorsi alle famiglie bisognose dei richiamati saranno concessi secondo le norme stabilite dal capo V e seguenti della relativa *Istruzione*, ma saranno corrisposti in *misura doppia* di quella fissata dal n. 1 della detta *Istruzione*, secondo fu cioè stabilito, per le famiglie dei richiamati delle classi 1888 e 1889, con la circolare n. 20686 del 19 gennaio u. s., diretta ai comandi dei distretti militari.

In casi assolutamente *eccezionali* e *pietosi*, poi, il soccorso giornaliero potrà essere anche concesso (ove ben inteso i militari richiamati non abbiano moglie e figli) ai loro genitori, nella misura fissa e costante di L. 1 al giorno, secondo le norme date con la circolare succitata. È superfluo avvertire che tale soccorso sarà corrisposto dal giorno della presentazione alle armi del richiamato e seguendo, in quanto siano applicabili al caso, le norme dell'*Istruzione* succitata

A rendere maggiormente sollecita la concessione del soccorso, sarà cura dei comandanti di corpo di far interpellare i richiamati, non appena si presentano alle armi, per stabilire quali di essi si trovano nelle condizioni predette ed intendano di chiedere il soccorso. I comandanti stessi segnaleranno quindi, d'urgenza, ai sindaci le richieste dei militari ammogliati o vedovi con prole ed ai comandi di distretto militare quelle dei richiamati che invocano il soccorso per i genitori, acciocchè i sindaci ed i distretti possano, con tutta sollecitudine, assumere le necessarie informazioni e decidere in merito.

Questo Ministero raccomanda vivamente che le pratiche per la concessione dei soccorsi siano compiute con la maggiore celerità e il maggiore interessamento. Ad evitare possibili di-

sparità di trattamento si raccomanda pure a tutte le autorità interessate di tener ben presente e di applicare le disposizioni contenute nel primo alinea del n. 10 e nel n. 40 dell'*Istruzione* succitata.

Si ricorda, infine, che la spesa relativa a tutti i soccorsi suaccennati dovrà andare a carico del fondo straordinario stabilito per l'attuale guerra; perciò i comandi dei distretti militari terranno ben separata tale spesa da quella per i soccorsi alle famiglie dei richiamati per istruzione.

*Ufficiali in congedo.*

13. Insieme con i militari di truppa dovranno presentarsi alle armi anche gli ufficiali di complemento indicati nel n. I dell'annesso modello di manifesto (allegato n. 1).

*Disposizioni amministrative.*

14. I richiamati sono trattati nello stesso modo e con le stesse norme degli altri militari sotto le armi (art. 74 del regolamento d'amministrazione).

15. Quelli residenti in un distretto cui non appartengono per fatto di leva, i quali vengono considerati come appartenenti al distretto ove risiedono e perciò incorporati in corpi diversi da quelli a cui sono ascritti, vanno presi in forza dal corpo, presso il quale avviene l'incorporazione, tanto agli effetti amministrativi, quanto agli effetti matricolari.

16. I corpi debbono assumere i richiamati in forza come effettivi, iscrivendoli nei propri ruoli e comprendendoli nei vari documenti contabili insieme con gli uomini delle altre classi di 1ª categoria sotto le armi.

Essi verranno inoltre aggiunti sui ruolini tascabili delle compagnie.

17. I richiamati già rivestiti d'impiego speciale, i quali vengono a trovarsi, rispetto all'impiego che già coprivano, in eccedenza, agli organici, hanno diritto solamente al soldo ordinario del grado rispettivo

18. Ai richiamati sarà distribuito l'equipaggiamento individuale stabilito dai relativi specchi del *quaderno delle serie di vestiario* senza alcuna riduzione nella quantità degli oggetti, eccezione fatta per le calzature che verranno distribuite in ragione di un solo paio, salvo a distribuire il secondo qualora se ne presenti il bisogno.

19. Per i piastrini di riconoscimento si osserveranno le norme della disposizione 70 del fascicolo n. 11 della *Raccolta* (bozze di stampa), riflettenti il caso di mobilitazione.

*Militari richiamati*
*che prestarono servizio nel corpo della regia guardia di finanza.*

20. Dato lo scopo speciale della presente chiamata, qualora fra i militari richiamati ve ne fossero di quelli che prestarono servizio nel corpo della regia guardia di finanza dovranno essere assegnati ai corpi e riparti del regio esercito cui appartengono, con le stesse norme sopra stabilite per la generalità dei richiamati e non già al corpo della regia guardia suddetta.

I militari della classe 1887 e quelli della classe 1890 già ascritti alla ferma di un anno, attualmente incorporati nella regia guardia di finanza, se verranno a conseguire titolo al licenziamento da detta guardia prima che siano rinviati in congedo illimitato i militari della loro classe, arma e specialità richiamati alle armi, saranno trattenuti in servizio presso la guardia medesima fino a quando avverrà il congedamento ora accennato.

*Situazione sommaria.*

21. Entro otto giorni dalla data stabilita per la presentazione alle armi, tutti i corpi interessati invieranno al Ministero *Direzione generale leva e truppa)* una situazione graduale numerica, distinta per classi, dei militari presentatisi in servizio.

22. Parimenti, entro otto giorni dalla data stessa, i distretti comunicheranno al Ministero (*Direzione generale leva e truppa)* il numero complessivo di coloro che hanno conseguito la dispensa dalla chiamata.

*Il Ministro* — P. SPINGARDI.

ALLEGATO N. 1

## Distretto militare di . . . . .

# MANIFESTO

*per la chiamata alle armi di militari di 1ª categoria delle classi 1887 e 1890 in congedo illimitato.*

I. Per ordine di S. M. il Re sono richiamati alle armi:

1. i militari di 1ª categoria in congedo illimitato, compresi i sottufficiali, della classe **1887**, ascritti alle seguenti armi, corpi e specialità, di tutti i distretti del Regno:

*a*) all'**artiglieria da campagna (batterie e treno)**;

*b*) all'**artiglieria da montagna**;

*c*) agli **zappatori**, ai **telegrafisti**, ai **minatori** ed agli **specialisti del genio** (compreso per tutti il *treno*);

*d*) **alla sanità**;

*e*) **alla sussistenza**;

2. i militari di 1ª categoria in congedo illimitato, compresi i sottufficiali, della classe **1890**, ascritti a **tutte le armi, corpi e specialità**, di tutti i distretti del Regno, che si trovino in una delle seguenti condizioni:

*a*) militari provenienti dai rivedibili di leve precedenti e che perciò furono ascritti alla ferma di un anno;

*b*) militari che prestarono il servizio come volontari di un anno;

*c*) militari lasciati in licenza straordinaria in attesa di congedo illimitato, a senso dell'art. 7 della legge 30 giugno 1910, *n.* 362 (riprodotto nell'art. 119 del testo unico delle leggi sul reclutamento), e che furono poi chiamati alle armi per l'istruzione con la 2ª categoria.

Contemporaneamente ai militari suddetti, sono chiamati alle armi tutti gli ufficiali di complemento, nati negli anni 1887 e 1890, appartenenti alle stesse armi, corpi e specialità come sopra richiamate, eccettuati quelli del treno.

II. *La presentazione dei richiamati avrà luogo, per tutti, nelle ore del mattino del 7 ottobre corrente.*

III. Tutti i militari di truppa richiamati, che si trovano nel territorio di questo distretto, qualunque sia il loro distretto di leva, si presenteranno

muniti del *foglio di congedo* e del *libretto personale*, se ne siano provvisti, nelle prime ore del mattino del giorno suindicato, al sindaco del comune in cui si trovano, il quale li invierà a destinazione, facendo distribuire le richieste di viaggio a coloro che debbono viaggiare su ferrovie, tramvie o linee di navigazione, sulle quali i militari hanno diritto al trasporto a tariffa ridotta (militare o speciale), nonchè un documento d'identificazione personale ove ne siano sprovvisti.

IV. I richiamati, che si trovano nel comune in cui ha sede il corpo o reparto al quale debbono presentarsi, riceveranno per il giorno della presentazione, e semprechè questa avvenga nelle ore del mattino del giorno suindicato, l'indennità di trasferta di 1ª categoria (L. 1,20).

Gli altri riceveranno, appena giunti al corpo, l'indennità di trasferta di 1ª categoria per ciascuna giornata di viaggio. Non sarà però loro corrisposta l'indennità per il giorno della presentazione, quando, pur avendo la possibilità di arrivare al corpo nelle ore antimeridiane del giorno stabilito, vi giungano o si presentino nelle ore pomeridiane o nel giorno successivo e non possano dimostrare che il ritardo avvenne indipendentemente dalla loro volontà.

I richiamati che, per recarsi dal comune al corpo o reparto, abbiano da viaggiare in ferrovia, per tramvia o per mare, riceveranno anche il rimborso delle spese di trasporto.

I richiamati che provengano da un comune che non sia quello del domicilio eletto, se non presenteranno il foglio di congedo (o, in mancanza di questo, un foglio di riconoscimento) munito del *Visto per la partenza* del sindaco del comune di provenienza, saranno considerati come provenienti dal comune sede del corpo o reparto e quindi riceveranno, per il giorno della presentazione e semprechè questa avvenga nelle ore del mattino, la sola indennità di trasferta di 1ª categoria senza diritto ad alcun rimborso per spese di viaggio.

V. Quei militari che, per infermità, non potessero presentarsi alle armi, sono tenuti a giustificare tale impossibilità mediante fede medica, confermata dal proprio sindaco, da inviarsi a questo comando e dovranno presentarsi non appena siano guariti. Protraendosi la malattia, la detta fede medica dovrà essere rinnovata ogni dieci giorni.

VI. Sono dispensati dal presentarsi:

*a*) i militari che abbiano attualmente un fratello di 1ª categoria in servizio sotto le armi **per fatto di leva**, o perchè **richiamato per mobilitazione**. La dispensa, per altro, non compete al richiamato se il fratello di 1ª categoria è venuto alle armi con la 2ª categoria per ricevere l'istruzione militare, e neppure se vi sia in famiglia un fratello che stia fruendo di consimile dispensa ovvero del beneficio del congedo provvisorio previsto dall'articolo 108 del testo unico delle leggi sul reclutamento;

*b*) i militari che coprano, presso le varie amministrazioni o stabilimenti, uno degli impieghi o delle posizioni enumerate negli articoli 1 e 19 del *Regolamento sulle dispense dalle chiamate alle armi*, approvato con R. decreto 13 aprile 1911, n. 374;

*c*) i militari che abbiano ottenuto di ritardare il servizio sotto le armi come volontari di un anno o perchè studenti universitari o per qualunque altro motivo, e non lo abbiano ancora prestato, ed in genere tutti coloro che non abbiano ancora ricevuto alcuna istruzione militare;

*d*) i militari che, per la circostanza di essersi trovati a far parte delle truppe mobilitate della Libia o dell'Egeo furono trattenuti alle armi oltre il compimento della propria ferma e vennero poi rimpatriati e inviati in congedo illimitato in occasione del licenziamento dei richiamati della classe 1888 o di quella 1889.

La dispensa di cui alla lettera *a*) deve essere domandata al comando del distretto, nel territorio del quale il militare risiede.

VII. I richiamati che si trovino all'estero con regolare *nulla osta* dell'autorità militare sono per ora dispensati dal rispondere alla chiamata, salvo ulteriori ordini in contrario.

VIII. Nessun'altra dispensa sarà concessa all'infuori di quelle indicate come pure non sarà concesso alcun rinvio ad altra chiamata. Saranno quindi considerate come non avvenute, e rimarranno perciò senza risposta, tutte le domande che a tale oggetto fossero presentate.

Si avverte infine che, ove venga a cessare il motivo pel quale fu concessa la dispensa, il richiamato che la ottenne dovrà, entro la settimana successiva, presentarsi alle armi.

IX. Conformemente alle disposizioni del codice penale per l'esercito, saranno dichiarati **disertori** coloro che, senza legittimo impedimento debitamente comprovato, indugeranno la loro presentazione.

X. Le famiglie bisognose dei militari richiamati alle armi possono ottenere il soccorso giornaliero all'uopo stabilito, che sarà loro pagato al lunedì di ogni settimana per cura dei rispettivi sindaci.

Il soccorso è concesso soltanto alle famiglie che risultino trovarsi in istato di vero ed assoluto bisogno e dovrà essere prontamente chiesto dai richiamati al loro giungere al corpo.

**XI. Il presente manifesto serve di avviso personale a tutti i richiamati, i quali non potranno poi, in nessun caso, addurre a loro discolpa di non aver ricevuto precetto individuale.**

. . . . , *addì 2 ottobre 1912.*

IL COMANDANTE DEL DISTRETTO

Prezzo della presente dispensa L. 0,25

(1871) Roma 1912. — Tip. E. Voghera.

MINISTERO DELLA GUERRA

# GIORNALE MILITARE UFFICIALE

DISPENSA 45ª — 1912 — 7 ottobre

1912 SETTEMBRE 20. - N. 453. — UFFICIALI IN CONGEDO. — R. decreto riguardante la chiamata alle armi degli ufficiali medici di complemento appartenenti alle classi 1886, 1887 e 1888 . . . . . *Pag.* 1360

» 30 - » 454. — UFFICIALI IN CONGEDO. — Disposizioni per la chiamata alle armi degli ufficiali medici di complemento appartenenti alle classi 1886, 1887 e 1888. . . . . » 1360

1912 OTTOBRE 1°. - » 455. — EQUIPAGGIAMENTO. — Adozione di un soggolo di bavella per cappello di feltro grigio verde da alpini e da artiglieria da montagna . . » 1361

» 2. - » 456. — PUBBLICAZIONI MILITARI. — Distribuzione del « Servizio in guerra — Parte I — Servizio sanitario » . . . . . » 1362

» 2. - » 457 — PUBBLICAZIONI MILITARI. — Varianti ad istruzioni sui caricamenti dei materiali d'artiglieria . . . . . » 1365

» 3 - » 458. — SERVIZIO SANITARIO MILITARE. — SERVIZIO VETERINARIO MILITARE. — Sieroprofilassi e sieroterapia antitetanica. . . . . » 1366

» 3. - » 459. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Conteggio dei materiali compresi nel modello per gli inventari del materiale d'artiglieria e genio, senza l'indicazione del prezzo dell'unità di misura . . . . . » 1368

» 4. - » 460. — ARMA DEI CARABINIERI REALI. — Modificazioni al riparto territoriale dell'arma dei carabinieri reali . . . . . » 1369

» 4. - » 461. — TRASPORTI. — Sedi e competenza delle commissioni militari di linea . . . . . » 1369

» 7 - » 462. — PENSIONI. — Tabella delle pensioni privilegiate per i militari di truppa del R. esercito » 1370

» 7. - » 463. — AVANZAMENTO. — MILITARI DI TRUPPA. — Esami di concorso a sergente maggiore . . . » 1371

» 10. - » 464. — EQUIPAGGIAMENTO. — Distribuzione ai corpi del nuovo pacchetto da medicazione mod. 1908 » 1371

CIRCOLARE N. **453.** — UFFICIALI IN CONGEDO. **R. decreto riguardante la chiamata alle armi degli ufficiali medici di complemento appartenenti alle classi 1886, 1887 e 1888.** — (Direzione generale personale ufficiali). 20 settembre 1912.

VITTORIO EMANUELE III, ECC. ECC., RE D'ITALIA.

Visto l'articolo 6 della legge 25 gennaio 1888, n. 5177 (serie 3ª);

Visto il Nostro decreto 24 settembre 1911, n. 1023, che indice la mobilitazione del R. esercito;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari della guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Sono chiamati alle armi gli ufficiali medici di complemento appartenenti alle classi 1886, 1887 e 1888.

Art. 2.

La chiamata dei predetti ufficiali avrà luogo nel tempo, nei modi e per la durata che saranno, d'ordine Nostro, stabilite dal ministro della guerra.

Il predetto Nostro ministro è incaricato dell'esecuzione del presente decreto, che sarà registrato alla Corte dei conti.

Dato a Venezia, addì 20 settembre 1912.

VITTORIO EMANUELE.

P. SPINGARDI.

---

N. **454.** — UFFICIALI IN CONGEDO. — **Disposizioni per la chiamata alle armi degli ufficiali medici di complemento appartenenti alle classi 1886, 1887 e 1888.** — (Direzione generale personale ufficiali). — 30 settembre 1912.

1. In esecuzione di quanto prescrive il R. decreto 20 settembre 1912 determino che siano chiamati alle armi gli ufficiali medici di complemento appartenenti alle classi di leva 1886, 1887 e 1888.

2. I comandanti di corpo d'armata disporreranno che le dipendenti direzioni di sanità militare invitino singolarmente gli ufficiali medici di complemento loro effettivi per mobilitazione ed appartenenti alle predetti classi a presentarsi alle direzioni stesse nelle ore antimeridiane del giorno 15 ottobre 1912.

3. È fatta facoltà ai comandi stessi di concedere la dispensa dalla presente chiamata a coloro che provino trovarsi nelle condizioni indicate alla lettera *q*) articolo 1 del regolamento sulle dispense dalle chiamate alle armi — edizione 1911.

4. I comandanti di corpo d'armata provvederanno poi che gli ufficiali medici presentatisi siano tosto assunti in servizio ed assegnati possibilmente ai corpi o stabilimenti sanitari della città ove essi risiedono. Invieranno quindi, senza indugio, al Ministero, Direzione generale personale ufficiali, un elenco indicante i nomi di tutti i richiamati con l'annotazione della dispensa, per coloro che la ottennero, e della destinazione assegnata agli altri. Invieranno pure un elenco degli ufficiali di cui al seguente numero.

5. Gli ufficiali medici oggetto del sopracitato R. decreto che trovansi tuttora in servizio di prima nomina per compiere la propria ferma di leva, saranno trattenuti alle armi per tempo indeterminato, continuando nell'attuale loro destinazione.

*Il Ministro* — P. SPINGARDI.

---

N. **455**. — EQUIPAGGIAMENTO. — **Adozione di un soggolo di bavella per cappello di feltro grigio verde da alpini e da artiglieria da montagna.** — (Direzione generale servizi logistici e amministrativi). — 1° ottobre 1912.

È adottato un soggolo di nastro di bavella (cascami di seta) color grigio, largo mm. 20, per cappello di feltro grigio verde da alpini e da artiglieria da montagna. Esso si compone di due parti.

La prima è lunga mm. 500 circa; da un lato è foggiata a punta e dall'altro è sopraggittata per impedire lo sfilacciamento.

La seconda è lunga mm. 120 circa; da un lato porta una fibbia metallica di ferro nichelato con spranghetta mobile, senza ardiglione, lunga mm. 25 ed alta mm. 19, e dall'altro è sopraggittata per impedire lo sfilacciamento.

ISTRUZIONE *per l'applicazione dei soggoli di bavella ai cappelli di feltro grigio verde da alpini e da artiglieria da montagna.*

1. Scucire, nelle parti laterali, al centro, per un tratto di mm. 30 circa la fascia d'alluda.

2. Far passare nella scucitura e fissare mediante forte cucitura le due parti del soggolo, e cioè nella parte laterale sinistra quella della fibbia e nella parte destra quella della punta.

3. Ricucire nel primitivo stato la fascia d'alluda.

Per tali operazioni si stabilisce un compenso di mano d'opera di L. 0,07.

Resta abolito il cordoncino di lana color grigio verde di cui nella circolare 196, pag. 607 del *giornale militare* del 1910.

CONTO DI COSTRUZIONE *del soggolo di bavella per cappello di feltro grigio verde da alpini e da artiglieria da montagna.*

| INDICAZIONE DELLE MATERIE OCCORRENTI | Unità di misura | Quantità | Prezzo parziale | Importo |
|---|---|---|---|---|
| Nastro di bavella color grigio, alto mm. 20 | M. | 0.65 | 0 05 | 0 0325 |
| Fibbie di metallo bianco . . . . . | N. | 1 | 0 06 | 0 0600 |
| Mano d'opera. . . . . | | | | 0 0075 |
| Prezzo di costo e di conteggio L. | | | | 0 10 |

*Il Ministro* — P. SPINGARDI.

N. **456**. — PUBBLICAZIONI MILITARI. — **Distribuzione del « Servizio in guerra — Parte II — Servizio sanitario ».** — (Segretariato generale — Divisione stato maggiore). — 2 ottobre 1912.

È stato pubblicato il « Servizio in guerra — Parte II — Servizio sanitario », il quale sostituisce il « Regolamento di servizio

in guerra — Parte II — Servizio delle intendenze — Servizio sanitario », approvato con R. decreto del 25 agosto 1899.

Per gli usi di guerra i comandi, corpi, uffici ecc. richiederanno all'ufficio d'amministrazione di personali militari vari la dotazione stabilita dal tomo II di mobilitazione.

Per gli usi di pace, ai comandi, corpi, uffici, ecc. sarà fatta la distribuzione direttamente per cura del detto ufficio d'amministrazione di personali militari vari, nella misura seguente:

*Comandi d'armata, comando del corpo di stato maggiore e comandi territoriali.*

| | |
|---|---|
| Uffici dei generali designati pel comando di un'armata | 1 |
| Comando del corpo di stato maggiore | 50 |
| Comandi di corpo d'armata | 2 |
| Id. di divisione territoriale | 2 |
| Id. territoriali del genio | 2 |

*Ispettorati.*

| | |
|---|---|
| Ispettorato generale di cavalleria | 4 |
| Id. id. d'artiglieria | 4 |
| Id. id. del genio | 4 |
| Id. delle costruzioni d'artiglieria | 1 |
| Id. delle truppe da montagna | 1 |
| Id. di sanità militare | 3 |
| Id. dei servizi di commissariato | 2 |

*Arma dei carabinieri reali.*

| | |
|---|---|
| Comando generale dell'arma | 2 |
| Id. della legione allievi | 2 |
| Comandi di legione territoriale | 1 |
| Id. di divisione | 1 |
| Id. di compagnia | 1 |
| Comando dello squadrone carabinieri reali guardie del Re | 1 |

*Arma d'artiglieria.*

| | |
|---|---|
| Comandi d'artiglieria da campagna e da fortezza | 1 |
| Id. di reggimento d'artiglieria da campagna, da fortezza, a cavallo, da montagna, e pesante campale | 1 |

*Arma del genio.*

| | |
|---|---|
| Comandi delle truppe del genio | 1 |
| Id. di reggimento del genio | 1 |
| Comando del battaglione specialisti | 1 |
| Id. id. aviatori | 1 |

*Direzioni e stabilimenti militari d'artiglieria.*

| | |
|---|---|
| Direzione delle esperienze d'artiglieria | 1 |
| Direzioni d'artiglieria | 1 |
| Arsenali di costruzione | 1 |
| Officine di costruzione | 1 |
| Fabbriche d'armi | 1 |
| Laboratorio di precisione | 1 |
| Laboratori pirotecnici | 1 |
| Polverifici | 1 |
| Sezione staccata per le esperienze d'artiglieria | 1 |
| Sezioni staccate di artiglieria | 1 |

*Direzioni e stabilimenti militari del genio.*

| | |
|---|---|
| Direzioni del genio | 1 |
| Sottodirezioni del genio | 1 |
| Officina di costruzione del genio | 1 |

*Servizio sanitario.*

| | |
|---|---|
| Direzioni di sanità militare | 3 |
| Id. di ospedale principale | 3 |
| Id. di ospedale succursale | 3 |
| Farmacia centrale militare | 1 |
| Compagnie di sanità | 1 |
| Infermerie presidiarie | 1 |
| Depositi di convalescenza | 1 |

*Servizio di commissariato.*

| | |
|---|---|
| Direzioni di commissariato militare | 1 |
| Sezioni staccate di commissariato militare | 1 |

*Scuole ed istituti militari.*

| | |
|---|---|
| Comando della scuola di guerra | 4 |
| Id. della scuola d'applicazione d'artiglieria e genio e dell'accademia militare | 2 |
| Id. in 2° della scuola d'applicazione d'artiglieria e genio | 2 |

| | | |
|---|---|---|
| Comando | in 2° dell'accademia militare | 2 |
| Id. | della scuola militare | 6 |
| Id. | della scuola allievi ufficiali carabinieri reali | 1 |
| Id. | della scuola d'applicazione di sanità militare | 4 |
| Id. | della scuola d'applicazione di fanteria | 2 |
| Id. | della scuola centrale d'artiglieria da campagna | 1 |
| Id. | della scuola centrale d'artiglieria da fortezza | 1 |
| Id. | della scuola d'applicazione di cavalleria | 2 |
| Direzione della scuola magistrale militare di scherma e di educazione fisica | | 1 |
| Comandi di collegio militare | | 2 |
| Istituto geografico militare | | 2 |

*Distretti militari. — Piazze forti e forti di sbarramento.*

| | | |
|---|---|---|
| Comandi di distretto militare | | 1 |
| Comando | di piazza forte (anche se affidato ad autorità della R. marina) | 1 |
| Id. | di forte di sbarramento | 1 |

*Comandi, uffici e commissioni varie.*
*Tribunali militari e biblioteche.*

| | | |
|---|---|---|
| Comando degli stabilimenti militari di pena | | 2 |
| Ufficio d'amministrazione di personali militari vari | | 1 |
| Tribunale supremo di guerra e marina | | 2 |
| Biblioteche militari | | 1 |

*Truppe coloniali.*

| | | |
|---|---|---|
| Comando | del R. corpo di truppe coloniali dell'Eritrea | 28 |
| Id. | del R. corpo di truppe coloniali della Somalia italiana | 12 |
| Comandi | dei corpi di occupazione in Tripolitania e in Cirenaica | 5 |
| Id. | di corpo d'armata speciale | 5 |
| Id. | di divisione speciale (eccettuata la 6ª) | 5 |
| Comando | della 6ª divisione speciale | 20 |
| Comandi | di brigata (o corrispondenti) del corpo d'occupazione in Libia | 1 |
| Intendenza | del corpo di occupazione in Libia | 20 |

La pubblicazione ha il numero d'ordine 107.
Il prezzo di ogni esemplare è di lire 0,65.

*Il Ministro* — P. SPINGARDI.

N. **457.** — PUBBLICAZIONI MILITARI. — **Varianti ad istruzioni sui caricamenti dei materiali d'artiglieria.** — (Direzione generale artiglieria e genio). — 2 ottobre 1912.

È stato pubblicato un fascicoletto contenente varianti alle seguenti pubblicazioni militari, relative ai caricamenti di talune vetture dell'artiglieria da campagna:

*a*) Caricamento dei carri delle batterie da campagna 3ª serie;

*b*) Istruzione provvisoria sui caricamenti per le batterie da 75 mod. 906 da campagna ed a cavallo — 3ª serie;

*c*) Caricamento dei carri bagaglio per artiglieria (batterie da 75 mod. 906) — 2ª serie;

*d*) Fascicolo 52 dei caricamenti dei materiali d'artiglieria — 3ª serie.

La distribuzione sarà fatta dall'ufficio d'amministrazione di personali militari vari, al quale i comandi, corpi ed uffici interessati rivolgeranno richiesta del numero di copie loro necessarie.

Il prezzo del fascicoletto è di lire 0,20.

*Il Ministro* — P. SPINGARDI

---

N. **458.** — SERVIZIO SANITARIO MILITARE. — SERVIZIO VETERINARIO MILITARE. — **Sieroprofilassi e sieroterapia antitetanica.** — (Direzione generale servizi logistici ed amministrativi). — 3 ottobre 1912.

Ad evitare il ripetersi di alcuni inconvenienti verificatisi, ed a meglio disciplinare le richieste di preparati antitetanici da parte dei corpi e degli stabilimenti sanitari, non che allo scopo di stabilire una certa uniformità di criteri, questo Ministero ritiene opportuno richiamare l'attenzione degli ufficiali medici e veterinari su alcune questioni di pratica importanza relativamente all'impiego della sieroprofilassi e della sieroterapia nella difesa contro la infezione tetanica.

Innanzi tutto in base a quanto, allo stato attuale dei fatti è scientificamente ammesso — pur lasciando alla iniziativa e al discernimento individuale pieno facoltà di regolarsi in merito — è bene ricordare che l'uso del siero nella infezione tetanica viene raccomandato sovrattutto a scopo preventivo in quei casi di ferite contuse o lacero-contuse che vennero a contatto di corpi o sostanze presumibilmente infetti, come terra, concime, polvere, ecc., e di quelle ferite che per i loro

caratteri anatomici di anfrattuosità e profondità possono destare il sospetto d'una probabile infezione tetanica; ed a scopo curativo nei casi d'infezione a decorso lento o cronico, e nei primissimi accenni di infezione tetanica.

E circa le varie preparazioni di siero che possono essere usate all'uopo, si deve tenere presente che il prof. Tizzoni, il quale fornisce gratuitamente siero antitetanico all'amministrazione militare ricavato dai cavalli di proprietà dello Stato, confeziona preparati di diverso valore e con diversa indicazione, e cioè:

*a*) Antitossina secca Tizzoni (siero disseccato) in dosi di grammi 5, aventi in complesso il valore di unità *immunizzanti un milione* (e talvolta 1,500,000 secondo il cavallo immunizzato): preparazione da usarsi previa opportuna soluzione, e secondo apposite istruzioni, nell'uomo o nel cavallo, *a scopo curativo* non appena manifestati i sintomi dell'infezione tetanica;

*b*) *Siero antitetanico* (raccolto per via sterile) in fialette da 5, o da 10 centimetri cubi, aventi indistintamente il valore medio di unità *immunizzanti 200 mila:* preparazione da usarsi a scopo preventivo nell'uomo a breve distanza dal momento in cui abbia riportato ferite sospette di inquinamento tetanico, e nel cavallo in casi analoghi, ovvero prima di procedere in esso a talune operazioni che più frequentemente vanno soggette a complicazioni tetaniche;

*c*) *Siero in boccette* di 25 centimetri cubi aventi valore medio di unità *immunizzanti un milione*: nuova preparazione, o per meglio dire nuova maniera di condizionamento del siero antitetanico ottenuto per via sterile, da usarsi tanto nell'uomo quanto nel cavallo, a preferenza della antitossina secca a *scopo curativo*, non esigendo altro che la diretta iniezione appena iniziati i fenomeni tetanici (utilizzabile però in caso di bisogno anche a scopo preventivo quando si abbiano pronti nello stesso momento quattro o cinque casi nei quali sia indicato di praticare la iniezione preventiva di 5 centimetri cubi ($u\ i = 200{,}000$).

Ciò premesso, a fine di evitare ritardi nell'iniziare la profilassi o la cura, questo Ministero stabilisce che gli stabilimenti sanitari in servizio territoriale posseggano una piccola dotazione di riserva dei preparati suddetti così distribuita: Due dosi del preparato (*a*), due del preparato (*b*) e due del preparato (*c*); e perciò i corpi in servizio territoriale, ogni qualvolta il bisogno lo richieda, faranno le loro richieste direttamente agli ospedali militari viciniori.

Le unità sanitarie mobilitate invece, il cui fabbisogno può oscillare entro limiti assai ampi e in epoche non precisabili, faranno volta a volta le loro richieste ai depositi avanzati di materiale sanitario con l'avvertenza di subordinare strettamente le richieste all'entità del pronto bisogno.

Esse daranno la preferenza ai preparati (*b*) e (*c*), ma anche in parte al preparato (*a*) il quale, essendo allo stato secco, offre maggiori garanzie per una più lunga conservazione, e può perciò rendere utili servizi quando specialmente si può prevedere che debba essere usato a lunga scadenza.

I corpi mobilitati, presso i quali l'impiego del siero per le speciali contingenze del servizio sanitario dovrà limitarsi solamente all'uso del preparato (*b*), faranno le loro richieste alle unità sanitarie più vicine.

Verranno poi comunicati periodicamente all'ispettorato di sanità militare i risultati di tutti quei casi in cui fu applicata la sieroprofilassi o la sieroterapia.

Per quanto concerne il prelevamento del siero da parte delle direzioni delle infermerie cavalli si richiamano le prescrizioni contenute nei numeri 30 e 31 della disposizione n. 2 del fascicolo 16 della raccolta di disposizioni permanenti in vigore per il R. esercito (Servizio veterinario militare), con la raccomandazione però di una maggiore parsimonia nell'uso del siero antitetanico profilattico; e circa il preparato (*c*) questo Ministero si riserva di disciplinarne l'uso con un'aggiunta da farsi alla disposizione predetta.

*Il Ministro* — P. SPINGARDI.

---

N. **459**. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — **Conteggio dei materiali compresi nel modello per gli inventari del materiale d'artiglieria e genio, senza l'indicazione del prezzo dell'unità di misura.** — (Direzione generale artiglieria e genio). — 3 ottobre 1912.

Per evitare possibili equivoci nell'inventarizzazione dei materiali di nuova adozione, introdotti nel modello per gli inventari del materiale d'artiglieria e genio, senza l'indicazione del prezzo, si ritiene opportuno prescrivere che i materiali stessi debbano essere assunti in carico ai numeri loro assegnati ed al prezzo risultante dalle richieste di somministrazione, o dalle note di acquisto; avvertendo di ripetere le varie

voci qualora materiali classificati sotto lo stesso numero risultassero in carico con prezzi diversi.

Dopo pubblicati i prezzi regolamentari, qualora, questi, non fossero in armonia con quelli provvisori saranno effettuati i movimenti contabili con le consuete norme seguite per i cambi di prezzo.

*Il Ministro* — P. SPINGARDI.

---

N. **460.** — ARMA DEI CARABINIERI REALI. — **Modificazioni al riparto territoriale dell'arma dei carabinieri reali.** — (Segretariato generale - Divisione stato maggiore). — 4 ottobre 1912.

Si avvertono le autorità militari che sono stati istituiti i sottonotati comandi dell'arma dei carabinieri reali:

Legione di Palermo { Compagnia di Messina esterna.
Tenenza di Messina esterna.

Conseguentemente gli attuali comandi di compagnia e di tenenza di Messina prendono rispettivamente il nome di compagnia interna e tenenza interna.

*Il Ministro* — P. SPINGARDI.

---

N. **461.** — TRASPORTI. — **Sedi e competenza delle commissioni militari di linea.** — (Direzione generale servizi logistici ed amministrativi). — 4 ottobre.

In virtù del R. decreto n. 907 del 5 agosto 1912 ai dieci compartimenti delle ferrovie dello Stato, che esistono, si aggiungeranno dal 1° novembre p. v. quelli di Bologna e di Bari.

In dipendenza di ciò il Ministero ha determinato di modificare come segue la competenza delle commissioni militari di linea di cui alla disposizione n. 27 del fascicolo 18 della *Raccolta delle disposizioni permanenti in vigore per il R. esercito* e di trasferire a Bologna la sede della commissione di linea che attualmente è in Ancona:

| COMMISSIONI militari di linea e loro sedi | COMPARTIMENTI ferroviari assegnati a ciascuna commissione |
|---|---|
| Torino | Torino-Genova |
| Venezia | Venezia-Milano |
| Bologna | Bologna-Ancona-Firenze |
| Napoli | Roma-Napoli-Bari-Reggio Calab. |

Il provvedimento avrà effetto dal 1° novembre p. v.

Il Ministero si riserva, in dipendenza di ciò, di pubblicare le varianti alla disposizione precitata nonchè alle altre pubblicazioni che si riferiscono all'ordinamento delle ferrovie dello Stato.

*Il Ministro* — P. SPINGARDI.

---

N. **462**. — PENSIONI. — **Tabella delle pensioni privilegiate per i militari di truppa del R. esercito.** — (Direzione generale personali civili e affari generali). — 4 ottobre 1912.

L'art. 2 della legge 23 giugno 1912, n. 667 (circolare n. 350 del *giornale militare* del corrente anno) stabilisce che le pensioni massime e minime che dovranno servire di base alla liquidazione delle pensioni privilegiate di guerra per i militari di truppa del R. esercito sono quelle fissate dalla tabella di cui all'art. 8 della legge 2 luglio 1911, n. 621.

Ora, per opportuna norma delle dipendenti autorità militari e degli interessati, si trascrive qui appresso l'anzidetta tabella.

| GRADO | Minimo a 20 anni di servizio effettivo | Aumento per ogni anno di servizio | Massimo a 32 anni di servizio |
|---|---|---|---|
| Nocchieri di 1ª e 2ª classe e altri militari pareggiati a tale grado . . . . . | 1,080 | 36 | 1,512 |
| Secondo nocchiere e altri militari pareggiati a tale grado | 760 | 30 | 1,120 |
| Sotto nocchiere e altri militari pareggiati a tale grado | 600 | 20 | 840 |
| Marinaio scelto, marinai e comuni di 1ª e 2ª classe di altre categorie . . . . . | 510 | 10 | 630 |
| Mozzi e comuni di 3ª classe di altre categorie . . . . | 425 | 9 | 533 |

*Il Ministro* — P. SPINGARDI.

N. **463**. — AVANZAMENTO. — MILITARI DI TRUPPA. — **Esami di concorso a sergente maggiore**. — (Direzione generale leva e truppa). — 4 ottobre 1912.

1. Il Ministero determina che nella seconda decade del venturo mese di novembre abbiano luogo gli esami di concorso per occupare i posti di sottufficiale di carriera che saranno vacanti alla data del 1° dicembre 1912.

2. Ai detti esami potranno prendere parte i sergenti che abbiano compiuto tre anni di servizio, di cui almeno sei mesi di grado di sergente, o li compiano entro il 30 novembre p. v.

3. L'accertamento dei requisiti dei sergenti aspiranti all'avanzamento a sergente maggiore sarà effettuato da parte delle commissioni d'avanzamento nella terza decade del corrente mese di ottobre.

4. Per quanto si riferisce alle norme d'avanzamento, ai programmi ed alle commissioni esaminatrici, dovranno tenersi presenti le disposizioni dei numeri 15 e seguenti della circolare n. 367 e la circolare n. 594 del 1911.

5. I sergenti riusciti vincitori del concorso saranno promossi sergenti maggiori con decorrenza dal 1° dicembre 1912.

6. Per i sergenti dei corpi d'occupazione, il Ministero provvederà con disposizioni speciali.

*Il Ministro* — P. SPINGARDI.

---

N. **464**. — EQUIPAGGIAMENTO. — **Distribuzione ai corpi del nuovo pacchetto da medicazione mod. 1908.** — (Direzione generale servizi logistici ed amministrativi). — 4 ottobre 1912.

Il Ministero ha determinato di far distribuire a tutti i corpi dell'esercito residenti in Italia il nuovo pacchetto da medicazione mod. 1908, quale dotazione individuale della truppa, in sostituzione di quello di vecchio modello.

I corpi, pertanto, che hanno ancora in dotazione i vecchi pacchetti da medicazione, richiederanno subito i nuovi pacchetti, nella quantità precisa loro abbisognevole, agli ospedali militari in sede di comando di corpo d'armata, i quali — meno quelli di Milano e Roma — riepilogate le richieste, preleveranno i detti pacchetti dall'ospedale militare di Milano.

(gli ospedali dei sei primi corpi d'armata), dall'ospedale militare di Roma (gli ospedali degli altri corpi d'armata).

Le cessioni dei pacchetti fra gli ospedali e quelle fra gli ospedali e i corpi saranno effettuate con passaggio di carico al prezzo di tariffa.

I corpi cederanno, con passaggio di carico, i pacchetti di vecchio modello agli ospedali in sede di comando di corpo d'armata, i quali, in ultimo, ne comunicheranno il numero al Ministero, perchè possa provvedere alla loro destinazione.

*Il Ministro* — P. SPINGARDI.

Prezzo della presente dispensa L. 0.10

1889, Roma 1912. — Tip. E. Voghera.

MINISTERO DELLA GUERRA

# GIORNALE MILITARE UFFICIALE

DISPENSA 46ª — 1912 — 12 ottobre

1912 LUGLIO 15. - N. **465**. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Decreto ministeriale che stabilisce la misura delle pensioni e delle spese di vestiario, libri e cancelleria per gli allievi dell'accademia, della scuola e dei collegi militari . . . . *Pag.* 1373

1912 OTTOBRE 3. - » **466**. — AVANZAMENTO. — DISCIPLINA MILITARE. — R. decreto che autorizza il ministro della guerra ad emanare speciali disposizioni relative alle note caratteristiche ed alle proposte d'avanzamento per l'anno in corso . . . . . » 1374

» 9. - » **467**. — AVANZAMENTO. — DISCIPLINA MILITARE. — Speciali norme per la formazione delle note caratteristiche per l'anno 1912. . . . . » 1375

» 9. - » **468**. — AVANZAMENTO. — DISCIPLINA MILITARE. — Trasmissione delle note caratteristiche e dei documenti di avanzamento degli ufficiali in servizio permanente . . . . . » 1376

» 9. - » **469**. — STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITÀ. — Stipendio e paghe agli agenti delle ferrovie dello Stato richiamati alle armi per la guerra . » 1376

» 9. - » **470**. — TRASPORTI. — Nuovo prontuario delle distanze fra le stazioni della rete ferroviaria italiana . . . . . » 1377

» 10. - » **471**. — PUBBLICAZIONI MILITARI. — TRASPORTI. — Aggiunte all'elenco delle vie facoltative e delle deviazioni . . . . . » 1378

» 11. - » **472**. — MILITARI DI TRUPPA. — Rimpatrio di militari di truppa dal teatro della guerra . . . . » 1379

» 11. - » **473**. — AMMINISTRAZIONE CENTRALE E IMPIEGATI CIVILI. — Nomina per merito degli applicati delle amministrazioni militari dipendenti ad applicato nell'amministrazione centrale della guerra . . . . . » 1380

CIRCOLARE N. **465**. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — **Decreto ministeriale che stabilisce la misura della pensione e delle spese di vestiario, libri e cancelleria per gli allievi dell'accademia, della scuola e dei collegi militari.** — (Direzione generale servizi logistici ed amministrativi). — 15 luglio 1912.

## IL MINISTRO DELLA GUERRA

Visto l'articolo 880 del regolamento per l'amministrazione e la contabilità dei corpi istituti e stabilimenti militari, approvato col R. decreto 6 agosto 1911, n. 1413;

DECRETA:

Art. 1.

La pensione degli allievi dell'accademia e della scuola militare è fissata in annue lire 900; quella degli allievi dei collegi militari in lire 800.

Art. 2.

La quota di primo arredamento per gli allievi dell'accademia, della scuola e dei collegi militari è fissata in lire 350; per quelli della scuola militare aspiranti all'arma di cavalleria, è aumentata di lire 50.

Art. 3.

Le quote annuali per la riparazione e la rinnovazione del corredo e per la provvista dei libri ed oggetti di cancelleria sono stabilite in annue lire 120 per gli allievi dell'accademia e della scuola militare; in lire 240 per gli allievi dei collegi militari.

Il presente decreto sarà presentato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 15 luglio 1912.

*Il Ministro* — P. SPINGARDI.

---

N. **466.** — AVANZAMENTO. — DISCIPLINA MILITARE. — **R. decreto che autorizza il ministro della guerra ad emanare speciali disposizioni relative alle note caratteristiche ed alle proposte d'avanzamento per l'anno in corso.** — (Segretariato generale — Divisione stato maggiore). — 3 ottobre 1912.

VITTORIO EMANUELE III, ECC. ECC., RE D'ITALIA.

Visto il § 150 del regolamento per l'esecuzione della legge sull'avanzamento;

Visto il Nostro decreto in data 8 dicembre 1910 che approva il regolamento per le note caratteristiche;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari della guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

*Articolo unico.*

Per l'anno in corso il ministro della guerra, è autorizzato ad emanare speciali norme intese a rendere possibile la for-

mazione delle note caratteristiche, e conseguentemente la compilazione delle proposte d'avanzamento, per quegli ufficiali non appartenenti a reparti mobilitati, che debbono essere inscritti sul quadro d'avanzamento e per i quali la compilazione delle note caratteristiche non sarebbe altrimenti possibile in causa del disposto dai numeri 7 e 9 del relativo regolamento.

Il Nostro ministro predetto è incaricato dell'esecuzione del presente decreto, che sarà registrato alla Corte dei conti.

Dato a San Rossore, addì 3 ottobre 1912.

VITTORIO EMANUELE.

P. SPINGARDI.

---

N. **467.** — AVANZAMENTO. — DISCIPLINA MILITARE. — **Speciali norme per la formazione delle note caratteristiche per l'anno 1912.** — (Segretariato generale — Divisione stato maggiore). — 9 ottobre 1912.

In relazione alla facoltà concessagli col R. decreto 3 ottobre 1912, il Ministero determina quanto segue:

Per l'anno in corso e limitatamente agli ufficiali per i quali in Italia debbono prossimamente compilarsi le proposte di avanzamento, qualora nessuna delle autorità incaricate normalmente della formazione delle relative note caratteristiche sia presente in Italia, perchè facente parte delle truppe mobilitate, le note medesime saranno compilate e rivedute dalle autorità che interinalmente reggono le cariche dei normali compilatori e revisori, anche quando per questi comandanti interinali non si verifichino le condizioni di comando e dipendenza stabilite dal n. 9 del regolamento sulle note.

Le autorità stesse dovranno chiedere informazioni, sull'ufficiale da giudicare, alle autorità competenti, compresi i titolari assenti dall'Italia.

Qualora invece siano presenti alcune o almeno una delle autorità normalmente incaricate della formazione delle note caratteristiche, esse, ove lo ritengano necessario, potranno chiedere informazioni sia ai comandanti titolari assenti dall'Italia, sia ai comandanti interinali, e potranno compilare le note anche quando non si verifichino le condizioni stabilite dal n. 9 sopra citato.

Non parteciperanno alla formazione delle note nè, conseguentemente, alle proposte di avanzamento, comandanti interinali di grado uguale all'ufficiale da giudicare.

Per i casi che eventualmente si presentassero, per i quali anche le presenti disposizioni non consentissero formazione di note e proposte di avanzamento, si riferirà sollecitamente al Ministero.

*Il Ministro* — P. SPINGARDI.

---

N. **468.** — AVANZAMENTO. — DISCIPLINA MILITARE. — **Trasmissione delle note caratteristiche e dei documenti di avanzamento degli ufficiali in servizio permanente.** — (Segretariato generale — Divisione stato maggiore). — 9 ottobre 1912.

Si informa che le note caratteristiche ed i documenti occorrenti per la formazione dei quadri di avanzamento per il 1913 degli ufficiali in servizio permanente fino al grado di tenente colonnello incluso, dovranno pervenire al Ministero (uffici competenti) per il 1° dicembre p. v.

Le note caratteristiche ed i documenti di avanzamento sui quali si deve pronunziare la commissione centrale di avanzamento dovranno invece pervenire al Ministero (Gabinetto del ministro) per il 1° novembre p. v.

*Il Ministro* — P. SPINGARDI.

---

N. **469.** — STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITÀ. — **Stipendio e paghe agli agenti delle ferrovie dello Stato richiamati alle armi per la guerra.** — (Direzione generale servizi logistici ed amministrativi). — 9 ottobre 1912.

L'amministrazione delle ferrovie dello Stato ha deliberato di corrispondere ai propri impiegati ed agenti chiamati o richiamati in servizio militare ed assegnati al corpo d'occupazione della Libia e degli altri territori dell'Impero ottomano, lo stipendio o la paga per tutto il tempo durante il quale hanno gli assegni di guerra.

I militari nelle predette condizioni e che siano tuttora alle armi potranno pertanto chiedere tali assegni facendone domanda al comando da cui dipendono e qualora intendessero far riscuotere tutto od una parte dello stipendio o della paga a persone di loro famiglia dovranno rilasciare apposita dichiarazione scritta, che sarà autenticata dal comando del riparto od ufficio di cui fanno parte. Le domande e le relative delegazioni a riscuotere fatte dai militari tuttora in Libia o nel-

l'Egeo saranno comunicate dai reparti del corpo d'occupazione alle rispettive amministrazioni militari in Italia.

Queste daranno partecipazione di tutte le domande, comprese quelle pervenute loro dai riparti mobilitati, alla direzione generale delle ferrovie dello Stato, indicando per ciascun militare il giorno in cui ha preso imbarco, e pei rimpatriati definitivamente il giorno in cui essi hanno cessato di percepire i soprassoldi di guerra, affinchè possa su tali dati essere stabilito l'ammontare preciso delle competenze a ciascuno dovute.

Sarà cura dei comandi dei corpi e riparti di portare a quanto sopra a conoscenza degli interessati.

Per gli impiegati ed agenti ferroviari chiamati a prestare servizio militare in Libia o nelle isole dell'Egeo, già rinviati in congedo, o morti, le stesse indicazioni saranno fornite dai corpi su richiesta della direzione generale delle ferrovie dello Stato.

*Il Ministro* — P. SPINGARDI.

---

N. **470**. — TRASPORTI. — **Nuovo prontuario delle distanze fra le stazioni della rete ferroviaria italiana.** — (Direzione generale servizi logistici ed amministrativi). — 9 ottobre 1912.

Il Ministero ha fatto compilare, e ne è in corso la stampa, il nuovo prontuario delle distanze chilometriche fra le stazioni della rete ferroviaria del Regno con la relativa carta schematica per la ricerca della via più breve fra le stazioni di diramazione e quelle principali della rete stessa. Tale prontuario sostituisce quello edizione aprile 1904 con le appendici relative e contiene anche le distanze fra gli scali lacuali.

Tutte le amministrazioni militari che possiedono l'accennata pubblicazione dovranno chiederne tanti esemplari quanti ne occorrono per sostituire quella che, conseguentemente, rimane abrogata; e amministrazioni che non ne fossero provviste, ne domanderanno il numero di esemplari che ritengono indispensabile.

Tali richieste dovranno pervenire al Ministero (*Divisione casermaggio e trasporti*) entro il 20 corrente.

La distribuzione sarà poi fatta a cura dell'ufficio d'amministrazione di personali militari vari, che terrà il deposito della pubblicazione.

Qualora privati od enti dovessero farne l'acquisto il prezzo di ogni esemplare resta stabilito in L. 2,50 pel prontuario e in L. 0,30 per la carta schematica.

La pubblicazione ha il numero d'ordine 110.

*Il Ministro* — P. SPINGARDI.

---

N. **471**. — PUBBLICAZIONI MILITARI. — TRASPORTI. — **Aggiunte all'elenco delle vie facoltative e delle deviazioni.** — (Direzione generale servizi logistici ed amministrativi). — 10 ottobre 1912.

La direzione generale delle ferrovie dello Stato ha disposto che nell'elenco delle deviazioni (allegato n. 14 al regolamento pei trasporti militari sulle ferrovie, edizione 1911) siano fatte le aggiunte seguenti:

| DA | A (o viceversa) | Via più breve | Deviazioni | Km. di maggior percorso |
|---|---|---|---|---|
| Cancello. . | Torre Annunziata. | S. Giuseppe di Ottaiano. | Napoli . . . . | 13 |
| Caserta . . | Chieti . . . | Caianello-Isernia . | Foggia-Pescara . | 78 |
| Ceva . . . | Milano centr. | S. Giuseppe di Cairo-Alessandria . | Torino-P. N.-Novara. | 46 |
| Chivasso . | Piacenza . . | Casale - Mortara - Broni. | Novara - Milano - Lodi-Torino-Alessandria. | 47 |
| Cuneo . . | Livorno centr. | Bastia M. - Savona. | Torino-Genova . | 170 |
| Santhià . . | Savona. . . | Vercelli - Alessandria. | Torino-Bra. . . | 24 |

Tali aggiunte valgono naturalmente anche pei viaggi cui è applicabile la concessione speciale C.

Il Ministero si riserva di pubblicare i fascicoletti di aggiunte e varianti al citato regolamento ed alle norme per l'applicazione della concessione speciale C (disposizione 4, fascicolo 18 della raccolta).

Intanto le autorità militari inseriranno in ambedue le pubblicazioni le deviazioni suindicate.

*Il Ministro* — P. SPINGARDI.

---

N. **472.** — MILITARI DI TRUPPA. — **Rimpatrio di militari di truppa dal teatro della guerra.** — (Direzione generale leva e truppa). — 11 ottobre 1912.

Il Ministero ha dovuto rilevare che le disposizioni impartite con le circolari del *giornale militare* n. 688 del 1911 e n. 29 del 1912 non sono sempre applicate rigorosamente ed esattamente da parte delle autorità militari dipendenti, ciò che dà luogo a gravi inconvenienti e a pratiche laboriose per accertare se i rimpatri dei militari di truppa dal teatro della guerra siano definitivi o temporanei e per l'eventuale riassunzione in servizio dei militari stessi nei reggimenti di origine o la permanenza in quelli mobilitati.

Occorrendo che tali inconvenienti siano per l'avvenire eliminati, il Ministero richiama l'attenzione delle autorità militari interessate sulla stretta osservanza di quanto è disposto nelle citate circolari e sui criteri da seguirsi, affinchè le circolari stesse abbiano perfetta applicazione e possano rispondere intieramente allo scopo per cui furono emanate.

Avverte a tale uopo che i comandi superiori in Libia o nell'Egeo, o le competenti autorità sanitarie in Italia non dovranno mai omettere, nel determinare i rimpatri definitivi dei militari di truppa ai sensi della circolare n. 29 del 1912, di preavvisarne i reggimenti d'origine, che debbono riprendere in forza i rimpatriati, nonchè i corpi o riparti mobilitati che vengono a perderli, i quali ultimi dovranno alla loro volta curare la sollecita trasmissione ai reggimenti d'origine dei prescritti documenti, perchè la riassunzione in forza possa regolarmente aver luogo.

È inoltre necessario che nei fogli di licenza da rilasciarsi ai militari reduci dal teatro della guerra sia sempre chiaramente indicato, dalle autorità che concedono le licenze, il luogo e il

corpo dove i militari debbono rientrare allo scadere delle medesime, onde evitare erronei ed inutili viaggi ed indebite denuncie di diserzione.

*Il Ministro* — P. SPINGARDI.

---

N. **473.** — AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — **Nomina per merito degli applicati delle amministrazioni militari dipendenti ad applicato nell'amministrazione centrale della guerra.** — (Direzione generale personali civili e affari generali). — 11 ottobre 1912.

Nei giorni 2 e 3 dicembre p. v. avranno luogo gli esami per la nomina per merito degli applicati delle amministrazioni militari dipendenti ad applicato nell'amministrazione centrale della guerra.

A tali esami potranno concorrere tutti indistintamente gli applicati delle amministrazioni militari dipendenti, fino a Scipioni Amedeo compreso.

Gli applicati che intendono concorrere ai detti esami ne faranno domanda su carta bollata da una lira da trasmettersi dai corpi direttamente al Ministero (Direzione generale personali civili e affari generali) in modo che vi pervenga non più tardi del 4 novembre p. v.

Gli esami avranno luogo presso i comandi di divisione territoriale.

Coloro i quali dovranno allontanarsi dalla propria residenza per recarsi ai rispettivi comandi di divisione avranno diritto alle indennità di viaggio, avvertendo che dovranno rientrare alle rispettive sedi appena finiti gli esami.

Gli esami consisteranno:

*a*) in un componimento di lingua italiana;

*b*) nella soluzione di un problema di aritmetica elementare;

*c*) nella compilazione di un prospetto statistico su tema dato.

Gli esami avranno luogo come segue:

Giorno 2 — Componimento di lingua italiana dalle ore 9 alle ore 14.

Giorno 3 — Compilazione di un prospetto statistico su tema dato, dalle ore 9 alle 13.

Giorno 3 — Soluzione di un problema di aritmetica elementare dalle ore 16 alle 19.

Il Ministero invierà direttamente ai comandi di divisione i relativi temi in piego suggellato, da aprirsi alla presenza dei candidati medesimi.

Presso ciascun comando di divisione sarà costituito un comitato di vigilanza composto di un ufficiale superiore presidente, e di due ufficiali inferiori membri, che verranno designati dai comandi stessi.

Per gli esami di cui trattasi dovranno essere osservate inoltre le disposizioni di cui agli articoli 5, 6 e 7 del regolamento generale per l'esecuzione del testo unico delle leggi sullo stato degli impiegati civili.

I comandi di divisione dovranno trasmettere senza indugio i lavori dei concorrenti in piego riservato e raccomandato direttamente a questo Ministero (Direzione generale personali civili e affari generali) che li sottoporrà al giudizio della commissione di cui all'art. 41 del regolamento 28 giugno 1888

*Il Ministro* — P. SPINGARDI.

Prezzo della presente dispensa L. 0,10

---

(1953) Roma 1912. — Tip. E. Voghera.

MINISTERO DELLA GUERRA

# GIORNALE MILITARE UFFICIALE

DISPENSA 47ª — 1912 — 19 ottobre

1912 LUGLIO 12. - N. 474. — AMMINISTRAZIONE CENTRALE E IMPIEGATI CIVILI. — R. decreto n. 1091, col quale viene approvato il regolamento per il personale civile tecnico dei depositi allevamento cavalli . . . . . *Pag.* 1384

1912 SETTEMBRE 6. - » 475. — DISPOSIZIONI VARIE. — R. decreto n. 1054 che istituisce la commissione esaminatrice nei concorsi per la nomina a direttore del corpo musicale della R. marina . . . . . » 1403

1912 OTTOBRE 15. - » 476. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Assegnazione gratuita degli stampati ai comandi, corpi, istituti e stabilimenti militari per l'esercizio finanziario 1912-913. . . . . » 1404

» 16. - » 477. — PUBBLICAZIONI MILITARI. — Nuove pubblicazioni dell'istituto geografico militare . . . » 1412

» 16. - » 478. — PUBBLICAZIONI MILITARI. — Istruzione sui lavori da zappatore . . . . . » 1413

» 16. - » 479. — PUBBLICAZIONI MILITARI. — Regolamento di esercizi per la cavalleria — Volume I — Istruzione individuale a piedi ed a cavallo. . . » 1414

» 16. - » 480. — PUBBLICAZIONI MILITARI. — Tavole di tiro del cannone da 75 A camp . . . . . » 1415

» 16 - » 481. — PUBBLICAZIONI MILITARI. — Prima serie di aggiunte e varianti al fascicolo n. 17/II della raccolta . . . . . » 1416

» 17. - » 482. — DISPOSIZIONI VARIE. — Abolizione della carica di capo armaiuolo e di sottufficiale d'armamento nei reggimenti d'artiglieria da campagna . . . . . » 1417

» 17. - » 483. — ARMI, MUNIZIONI E SUPPETTERIE. — Armi e materiali provenienti dalle truppe mobilitate, e di cui non si conosce il corpo consegnatario . . . . . » 1417

» 17. - » 484. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Esonero dal pagamento di retta per i ricoverati negli ospedali militari per essere sottoposti a visite medico-legali . . . . . » 1418

» 17 - » 485. — CIRCOSCRIZIONE TERRITORIALE MILITARE. — Istituzione di un magazzino succursale di casermaggio . . . . . » 1419

» 18. - » 486. — CONCORSI. — Proroga del concorso per l'ammissione al corso di costruzioni aeronautiche ed a quello di pilotaggio di aeronavi . » 1419

» 18. - » 487 — SCUOLE MILITARI. — Ammissione nella scuola militare e nell'accademia militare per l'anno scolastico 1913-1914. . . . . » 1419

CIRCOLARE N. 474. — AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — **R. decreto n. 1091, col quale viene approvato il regolamento per il personale civile tecnico dei depositi allevamento cavalli.** — (Ispettorato ippico). — 12 luglio 1912.

VITTORIO EMANUELE III, ECC. ECC., RE D'ITALIA.

Visto il testo unico delle leggi sullo stato degli impiegati civili, approvato con R. decreto 22 novembre 1908, n. 693;

Visto il regolamento generale per l'esecuzione del predetto testo unico, approvato con R. decreto 24 novembre 1908, n. 758;

Vista la legge 9 aprile 1911, n. 306 per la riforma del ruolo organico del personale civile tecnico dei depositi allevamento cavalli;

Visto il parere del Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari della guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

È approvato il regolamento speciale per il personale civile tecnico dei depositi allevamento cavalli, annesso al presente decreto, visto, d'ordine Nostro, dal ministro proponente.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 12 luglio 1912.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI.
P. SPINGARDI.

## REGOLAMENTO
### per il personale civile tecnico dei depositi allevamento cavalli.

*Ammissioni.*

Art. 1.

La nomina a sotto agente nel personale civile tecnico dei depositi allevamento cavalli ha luogo per decreto reale, in seguito a concorso per titoli e per esami, bandito con decreto ministeriale.

I concorrenti giudicati vincitori del concorso sono classificati per ordine di punti.

A parità di punti, ha la precedenza quegli che abbia prestato servizio utile a pensione in una amministrazione dello Stato, nell'esercito o nell'armata, con preferenza per colui che abbia prestato servizio per maggior tempo. Sempre a parità di punti, e in mancanza di titoli quanto al servizio, ha la precedenza il maggiore d'età.

Per l'ammissione al concorso è necessario:

*a*) essere cittadini italiani;

*b*) dimostrare di aver ottemperato alle disposizioni delle leggi sul reclutamento (i non regnicoli che abbiano ottenuto la cittadinanza non dovranno avere obblighi di servizio nello Stato da cui provengono);

*c*) avere buona condotta;

*d*) avere compiuto il 21° anno di età e non aver oltrepassato il 30° alla data del decreto ministeriale col quale vien bandito il concorso;

*e*) possedere sana e robusta costituzione fisica, esente da difetti incompatibili con le funzioni inerenti all'impiego di sotto agente;

*f*) aver prestato servizio, durante almeno un biennio, presso aziende agrarie pubbliche o private, o presso cattedre ambulanti di agricoltura, in qualità rispettivamente di sotto agenti o sotto capi coltivatori, di assistenti o di esperti;

*g*) avere una delle seguenti licenze:

dal corso superiore di una regia scuola di viticoltura ed enologia;

di regio istituto tecnico (sezione agronomia o agrimensura);

dalla regia scuola di zootecnica e caseificio di Reggio Emilia;

di una scuola pratica di agricoltura, governativa o pareggiata.

La domanda d'ammissione al concorso e i documenti richiesti debbono essere presentati entro quaranta giorni dalla pubblicazione del decreto con cui viene bandito il concorso.

Art. 2.

Titoli per il concorso sono i servizi prestati nelle aziende e negli istituti di cui alla lettera *f*) dell'art. 1, gli studi professionali percorsi, i lavori compiuti, nonchè le pubblicazioni in materia agraria.

Art. 3.

I programmi d'esame e il numero dei posti pei quali è aperto il concorso sono stabiliti nel decreto ministeriale che indice il concorso stesso.

Art. 4.

Gli esami consistono in prove scritte, orali e pratiche.

Le singole prove hanno luogo nelle località fissate nel decreto ministeriale che indice il concorso.

Art. 5.

La commissione esaminatrice è nominata dal Ministero ed è così composta:

l'ispettore o il vice ispettore del servizio ippico al Ministero della guerra, presidente;

un professore d'agraria nei RR. istituti tecnici o nelle RR. scuole speciali o pratiche d'agricoltura, o nelle RR. cattedre ambulanti, commissario;

un vice direttore di deposito allevamento cavalli, id;

un capitano veterinario, id.;

un agente di prima classe del personale civile tecnico dei depositi d'allevamento, id.;

un segretario del Ministero della guerra, segretario senza voto.

Art. 6.

Sia per le singole prove d'esame, sia per la valutazione dei titoli, il giudizio è espresso in decimi. Ogni commissario dispone di dieci punti; il quoziente della divisione della somma di tutti i voti pel numero dei votanti costituisce il punto medio ottenuto dal candidato nella prova o nel giudizio sui titoli.

Art. 7.

Per ciascuna delle prove scritte la commissione formula tre temi, fra i quali, alla presenza dei candidati, viene estratto a sorte quello da svolgersi.

Art. 8.

La commissione ammette alle prove orali quei candidati i quali in ciascuna delle prove scritte abbiano riportato un punto medio non inferiore ai 6/10.

Art. 9.

Nelle prove orali il candidato può essere interrogato su qualsivoglia degli argomenti che formano parte di ciascun programma e su uno o più di tali argomenti.

Art. 10.

Alla prova pratica sono ammessi quei candidati che in ciascuna delle prove orali abbiano riportato un punto medio non inferiore ai 6/10.

Art. 11.

È idoneo il candidato che nelle singole prove d'esame e nel giudizio sui titoli abbia riportato un punto medio non inferiore ai 6/10.

Art. 12.

La media definitiva di ciascun candidato risultato idoneo si ottiene aggiungendo alla somma dei punti medi riportati nelle varie prove scritte, orali e pratiche il punto medio da esso conseguito nel giudizio sui titoli e dividendo la somma complessiva così ottenuta per il numero delle prove, più uno.

Art. 13.

Al termine di ciascuna seduta, il segretario compila e rimette al presidente della commissione un processo verbale, firmato da tutti i membri, e contenente per ciascun candidato i punti medi ottenuti.

Art. 14.

Ultimati gli esami, il presidente della commissione esaminatrice trasmette al competente ufficio del Ministero della guerra:

1° un prospetto indicante pei singoli candidati i punti medi ottenuti in ogni prova e nel giudizio sui titoli e il punto di classificazione finale o definitivo;

2° i verbali delle sedute della commissione;

3° un elenco dei candidati idonei disposti per ordine decrescente di classificazione;

4° un rapporto del presidente della commissione sull'andamento degli esami, con le osservazioni e proposte che il presidente medesimo credesse di fare.

I detti documenti, tranne il rapporto, debbono essere firmati da tutti i componenti la commissione esaminatrice.

Art. 15.

Il risultato definitivo del concorso è notificato quindi ai singoli candidati, e sono pubblicati nel *giornale militare ufficiale* i nomi di quelli risultati idonei entro il numero dei posti stati messi a concorso, i quali soli acquistano diritto alla nomina.

*Ammissioni straordinarie.*

Art. 16.

Allorchè sia stato esperito con esito negativo il concorso pel grado di agente di cui all'art. 20, si potranno nominare all'ultima classe del grado stesso individui anche estranei all'amministrazione dello Stato.

Tali straordinarie ammissioni in servizio saranno fatte in seguito a concorso, per titoli e per esame, bandito dal Ministero della guerra.

*Giuramento.*

Art. 17.

I capi dei singoli uffici sono delegati a ricevere il giuramento che gl'impiegati di nuova nomina debbono prestare a senso dell'articolo 3 del testo unico delle leggi sullo stato degli impiegati civili.

*Avanzamento.*

Art. 18.

L'avanzamento dei sotto agenti al grado di agente e degli agenti di seconda classe alla prima classe del grado stesso, ha luogo esclusivamente per merito.

Art. 19.

L'agente dev'essere persona che a una larga e soda coltura professionale unisca quel complesso di attitudini tecniche e quelle doti di abilità pratica che si richiedono per dirigere importanti aziende agrarie, aventi a fine precipuo l'allevamento equino su vasta scala.

L'agente di prima classe, assegnato ai depositi ov'è più importante l'azienda agraria, deve possedere tali requisiti in grado anche maggiore.

Art 20

Il merito alla nomina al grado di agente è accertato mediante concorso, bandito con decreto ministeriale.

Vi sono ammessi i sotto agenti, i quali, alla data del decreto che indice il concorso, contino non meno di tre anni di grado.

Art. 21.

Il concorso ha luogo per titoli e per esame.

Titoli per il concorso sono: gli studi fatti e i punti in essi riportati, i servizi prestati e i lavori compiuti nelle aziende dei depositi e in altre pubbliche o private, nonchè le eventuali pubblicazioni in materia agraria.

Gli esami consistono in prove scritte, orali e pratiche, secondo i programmi allegati al presente regolamento.

Sì le une che le altre sono tenute nelle località stabilite nel decreto ministeriale che indice il concorso.

La procedura e le norme per gli esami e per la valutazione dei titoli sono quelle che regolano il concorso per la nomina a sotto agente, salvo quanto è disposte dall'art. 23.

Art. 22.

La commisssione giudicatrice è nominata dal Ministero ed è così composta:

*a*) l'ispettore o il vice ispettore del servizio ippico al Ministero della guerra, presidente;

*b*) un professore d'agraria, commissario;

*c*) un professore d'economia rurale, estimo e contabilità, id.;

*d*) un professore di legislazione rurale, id.;

*e*) un direttore di deposito allevamento cavalli, id.;

*f*) un ufficiale superiore veterinario, id.;

un primo segretario o segretario del Ministero della guerra disimpegna — senza voto — le funzioni di segretario.

I commissari di cui alle lettere *b*, *c* e *d* sono scelti fra i professori delle scuole superiori d'agricoltura del Regno.

Art. 23.

Sono dichiarati vincitori del concorso, per ordine di merito e nei limiti dei posti pei quali il concorso stesso fu bandito, coloro che hanno riportato il maggior numero di punti, purchè il punto medio complessivo sia almeno 7/10 e nessuno dei singoli punti medi sia inferiore ai 6/10.

Art. 24.

Per concorrere alla promozione per merito alla prima classe del grado, gli agenti debbono esserne dichiarati meritevoli con esplicito giudizio, espresso dalle competenti autorità di cui all'art. 26, nelle forme ivi stabilite.

La promozione dev'essere poi deliberata dal consiglio d'amministrazione costituito a sensi dell'art. 47 del testo unico delle leggi sullo stato degli impiegati civili approvato con R. decreto 22 novembre 1904, n. 693, e dell'art. 50 del regolamento generale per la esecuzione del testo unico predetto approvato con R decreto 24 novembre 1908, n. 756.

*Note informative e commissioni d'avanzamento.*

Art. 25.

Le note informative sono compilate dalle autorità indicate nella colonna 2ª della tabella annessa al presente regolamento con le modalità stabilite dall'apposita istruzione.

Le autorità indicate nelle colonne 3ª e 4ª rivedono, successivamente, e ciascuna per proprio conto, le note informative, esprimendo i loro giudizi integrati da una qualificazione.

Dette note non devono contenere alcun accenno all'avanzamento.

Art. 26.

Le autorità che concorrono alla formazione delle note informative, riunite in commissione presieduta dall'ufficiale o impiegato più elevato in grado, debbono esprimere, su fogli separati, parere esplicito sull'idoneità degli agenti di seconda classe alla promozione per merito alla classe superiore.

Art. 27.

Delle note informative e dei pareri di cui all'articolo precedente debbono essere compilati due esemplari, dei quali uno viene conservato presso lo stabilimento a cui è addetto l'impiegato e l'altro è trasmesso al competente ufficio del Ministero.

Art. 28.

Compilate le note informative, il direttore del deposito o il capo sezione comunica a voce e separatamente a ciascun degl'interessati le note relative alla loro operosità, diligenza, disciplina e condotta morale.

Si farà poi constare delle date partecipazioni mediante apposizione delle firme dell'impiegato nel posto a ciò riservato nel relativo modulo.

*Domande.*

Art. 29.

Le domande che per qualsiasi oggetto siano rivolte al Ministero debbono essergli trasmesse per via gerarchica.

*Trasferimenti.*

Art 30.

Nell'occasione della compilazione annuale delle note informative gli agenti e i sotto agenti che da almeno due anni si trovino nella stessa residenza possono far domanda di trasferimento ad altra sede, ove esista impiego di ugual grado e classe.

Le domande saranno accompagnate dal parere delle autorità che procedono alla compilazione delle note informative.

Art. 31.

Prima dell'accennato termine di due anni e fuori dell'occasione sopra indicata, non saranno ammesse tali domande; però i capi servizio potranno, sotto la loro responsabilità, inoltrare al Ministero quelle proposte di trasferimento che giudicassero necessarie nell'interesse di qualche impiegato, per ragioni di eccezionale gravità da essi accertate.

Art. 32.

Tutte le domande di trasferimento hanno valore soltanto sino alla compilazione delle successive note informative, e perciò quegli impiegati che intendono mantenere domande non ancora soddisfatte debbono rinnovarle.

*Congedi.*

Art. 33.

I congedi, entro il limite di un mese stabilito dall'art. 32 del testo unico delle leggi sullo stato degli impiegati civili, sono concessi agli agenti e sotto agenti dal rispettivo direttore di deposito o capo di sezione staccata.

In caso di assenza delle autorità predette, i congedi sono concessi da coloro che le sostituiscono.

Art. 34.

Qualora gli impiegati, dopo aver fruito del congedo ordinario di un mese, chiedano, per gravi ragioni, una proroga, il capo servizio deve riferirne al Ministero.

Se la proroga del congedo vien chiesta per motivi di salute l'impiegato deve corredare la domanda di un certificato medico; se invece vien chiesta per motivi di famiglia, il capo servizio, assunte opportune informazioni, riferisce in merito ai motivi stessi. In ogni caso esprime il suo parere sulla convenienza di concedere la proroga del congedo.

Qualora, allo spirare del secondo mese di congedo, l'impiegato non sia peranco in grado di riprendere il servizio, il capo servizio deve renderne subito avvertito il Ministero pei provvedimenti che occorrano.

Art. 35.

Gl'impiegati che non abbiano compiuto un anno di servizio dalla prima nomina o dal richiamo dall' aspettativa, non possono ottenere, di regola, l'ordinario congedo.

Art. 36.

Oltre ai detti congedi ordinari, il direttore o capo sezione è autorizzato a concedere, nei limiti consentiti dalle esigenze del servizio, congedi per l'esercizio di diritti politici a quegli impiegati che avranno presentato il certificato comprovante la loro qualità di elettori fuori la residenza di servizio.

*Disciplina.*

Art. 37.

Tutte le questioni disciplinari debbono essere rassegnate direttamente al Ministero dai direttori di deposito o dai capi delle sezioni staccate.

Art. 38.

Le punizioni sono regolate dal titolo V del testo unico delle leggi sullo stato degli impiegati civili e dal titolo V del regolamento generale per l'esecuzione del testo unico predetto.

Art. 39.

I direttori e i capi sezione hanno facoltà d'infliggere la censura agli agenti ed ai sotto agenti che ne dipendono in rela-

zione al disposto dall'art. 50 del testo unico delle leggi sullo stato degli impiegati civili, approvato con R. decreto 22 novembre 1908, n. 693, e dall'art. 51 del regolamento generale per l'esecuzione del testo unico predetto, approvato con R. decreto 24 novembre 1908, n 756.

*Visto*: d'ordine di S. M.
*Il Ministro della guerra*
P. SPINGARDI

ALLEGATO n. 1

PROGRAMMI D'ESAME *per l'avanzamento al grado di agente di 2ª classe.*

**Specchio delle materie d'esame.**

| N. d'ordine d'ogni programma | Materie d'esame | Se scritto od orale | Durata dell'esame | |
|---|---|---|---|---|
| | | | ore (1) | minuti |
| 1 | Agraria | scritto | 8 | — |
| | | orale | — | 20 |
| 2 | Economia, estimo e contabilità rurale | scritto | 8 | — |
| | | orale | — | 20 |
| 3 | Zootecnia | orale | — | 20 |
| 4 | Legislazione rurale | orale | — | 20 |
| 5 | Prove pratiche | — | 1 | — |

(1) Tale durata deve computarsi, per le prove scritte, dal momento in cui termina la dettatura dei temi.

## PROGRAMMA N. 1.

### AGRARIA.

(Prova scritta e orale).

#### a) Agronomia.

1. Climatologia e meteorologia agraria — Influenza che dispiegano sulla vegetazione la latitudine, l'altitudine, i grandi bacini d'acqua, le correnti marine, i larghi tratti di continente, i venti, le idro-meteore, la esposizione, l'inclinazione, i ripari, la configurazione e giacitura del terreno, la natura del terreno e lo stato della vegetazione — Influenza che sulla vita delle piante esercitano i diversi rapporti di temperatura fra l'aria e il terreno — Distribuzione e influenza della temperatura, della luce e della umidità atmosferica — Acclimazione — L'agricoltura d'Italia considerata sotto l'aspetto del clima.

2. Terreno agrario — Origine e formazione del terreno agrario — Del terreno di alluvione in particolare — Strato coltivato, coltivabile e sottosuolo — Componenti immediati del terreno e loro proprietà — Classificazione dei terreni: secondo il predominio dei materiali immediati, secondo le attitudini naturali ed economiche.

3. L'analisi meccanica e l'analisi chimica del terreno.

4. Miglioramento nelle condizioni fisiche del terreno — Dissodamenti — Lavori profondi — Lavori frequenti — Del riposo — Del debbio — Del sovescio.

Affossatura e fognatura: diversi modi di eseguirle; casi in cui si possono attuare.

Cenni sui prosciugamenti per mezzo di scoli ed emissari, di colmate, di pozzi assorbenti e macchine idrovore.

Modo di sistemare gli scoli in collina.

Irrigazione: suo scopo, sua importanza in Italia — Come usare delle acque a profitto dell'agricoltura — Dei serbatoi d'acqua — Influenza dell'irrigazione sulla coltura e sull'ordinamento dell'azienda.

5. La concimazione: suoi scopi; effetti diversi secondo la natura del concime, del terreno e della pianta coltivata — Concimi minerali, vegetali, animali e misti — Enumerazione dei concimi più importanti, specialmente dei letami e degli escrementi umani — Preparazione e governo dei diversi con-

cimi - Letamai, terricciati — Concimi chimici; loro funzione e utilità — Valore dei concimi.

6. Meccanica agraria — Forze motrici — Strumenti e macchine per lavorare la terra, per governare le piante, per la raccolta e manipolazione rurale dei prodotti — Veicoli o attrezzi per trasportare derrate, ecc.

7. Consociazione e successione dei lavori per eseguire il rinnuovo e il maggese — Influenze del maggese.

8. Propagazione delle piante — Per seme: sementa in pari e in porche, scelta dei semi semenzai, seminagione in posto — Seminatoi meccanici — Propagazione per gemma; talea, propaggine, margotta, ecc.; innesto; condizioni della sua buona riuscita.

9. L'avvicendamento delle piante e la rotazione agraria — Come si spieghi l'utilità di una buona rotazione — Scelta delle piante che devono formare una rotazione — Vantaggi economici di una buona rotazione — Esempi illustrati di rotazione.

10. Consociazione delle piante.

*b*) **Agricoltura.**

1. Cereali e leguminose da seme.

2. Erbe da foraggio — Classificazione dei prati — Prati naturali e artificiali; temporanei, avvicendati, stabili: asciutti e irrigui — Di alcune erbe da prato in particolare: medica, lupinella, trifogli, sulla, ecc.

Piante da tubero e da radice carnosa.

Affienatura e conservazione di foraggi.

3. Civaie più comuni e le più comuni erbe da orto.

4. Classificazione degli alberi e degli arbusti. Loro coltivazione e in particolare dei vari modi di propagazione e di potatura: rimonda, spollonatura, sfogliatura, cimatura, ecc. ecc.: cure culturali, maturità raccolta e conservazione dei prodotti.

5. Cenni di frutticoltura e olivicoltura.

6. Della vite — Vite a vigna — Vite a filari, mista ad altre piante.

7. Del gelso.

8. Silvicoltura — Importanza dei boschi per le diverse influenze che esercitano sull'agricoltura, specialmente quando rivestono gli alti monti — Nomenclatura forestale — Classificazione delle diverse essenze forestali, secondo le loro speciali esigenze e proprietà.

Moltiplicazione delle essenze — Impianto del bosco — Cure successive — Rotazione dello scalvo nelle piante d'alto fusto e nelle ceppaie — Taglio delle foreste — Trasporto del legname — Prodotti dei boschi — Stagionatura e conservazione del legname d'opera.

*c)* **Tecnologia rurale.**

1. Arte del vino — Importanza e studio delle fondamentali notizie ampelografiche — Teorica e governo della fermentazione — Tipi principali dei vini — Rapporto tra l'uva, il mosto, il vino e gli altri derivati.

2. Caseificio — Latte e sue variazioni — Principali tipi di formaggi — Burro — Rapporto fra il latte, il formaggio, il burro e gli altri derivati.

3. Oleificio — Diverse qualità di oli — Dell'olio di oliva in particolare — Sua estrazione e conservazione.

*Avvertenze.*

Il tema per la prova scritta volgerà su problemi o questioni d'indole generale, riflettenti l'agronomia e l'agricoltura, con speciale riguardo alle aziende nelle quali praticasi su larga scala l'allevamento del bestiame.

La prova orale consisterà:

*a)* nella trattazione di argomenti aventi attinenza col tema scritto e, all'occorrenza, anche nella discussione del lavoro svolto dal candidato;

*b)* in interrogazioni particolari su vari punti dell'intero programma (agronomia, agricoltura, tecnologia rurale).

## PROGRAMMA n. 2.

### Economia, estimo e contabilità rurale.

(Prova scritta e orale).

*a)* **Economia rurale.**

*Parte generale.*

1. Indole dell'industria agraria e difficoltà che s'incontrano nell'esercitarla — Elementi da cui risulta — La materia prima — L'ambiente e i mezzi di lavorazione — Le macchine e la mano d'opera.

2. I capitali dell'industria agraria: capitale fondiario, capitale agrario, fisso e circolante. Natura e fruttuosità di essi.

3. Ragioni fisiche, economiche e sociali che influiscono sulla produttività dell'industria agraria.

4. Sistemi di coltura; estensivo, intensivo, misto. — Come attuare, secondo le circostanze locali, il passaggio dal sistema estensivo all'intensivo o al misto.

5 Rapporti fra proprietari e coltivatori — Conduzione dei fondi a mano padronale — Contratti d'affitto — Esame delle diverse condizioni inserite nell'inventario d'affitto — Contratti di colonia parziaria (mezzeria, terzeria, ecc.) — Contratti misti.

6. Quali le condizioni morali, la capacità e le attitudini del direttore e del personale dell'azienda rurale.

Parte speciale — Ordinamento dell'azienda agraria.

7. Condizioni essenziali per ordinare e dirigere una impresa agraria.

Come determinare il rapporto fra la estensione del terreno a foraggi e quella destinata ad altre coltivazioni.

Come determinare il rapporto fra la produzione vegetale e quella animale.

A quali, tra le piante o tra gli animali, dare la prevalenza — Quali prodotti greggi ottenere — Quali tra essi trasformare e sino a qual punto spingere la trasformazione industriale dei prodotti.

8. Stabilire se e quando e sino a qual limite convenga intraprendere alcuna delle industrie rurali.

9. Definire la capacità dei caseggiati rurali, il numero della gente rurale e del bestiame, il quantitativo dei mangimi e lettimi, dei semi e dei concimi occorrenti all'esercizio d'una azienda rurale

*b)* Estimo.

1. Introduzione.

Nozioni preliminari sugli elementi da prendersi in considerazione nella compilazione di una stima.

Regole generali per la stima dei fondi e dei fabbricati.

2. Stima dei fondi:

Stima empirica: — Criteri della stima empirica — Tipi di confronto.

Stima razionale: — Determinazione dei prodotti delle piante erbacee e delle legnose; valutazione di essi, tenute presenti le condizioni del mercato — Determinazione delle spese — Deduzione del valore capitale della rendita netta — Aggiunte e riduzioni di capitali.

3. Dei catasti:

Loro ufficio pratico in ordine alla conservazione della proprietà fondiaria, ai sistemi ipotecari, alle contrattazioni dei fondi, alle imposte.

4. Valutazione delle stime o scorte vive o morte.

5. Stima dei miglioramenti rurali:

Stima del miglioramento del fondo, prodotto sia da circostanze estrinseche, come strade, condotte di acque, creazione di mercati, sviluppo di popolazione; sia da applicazioni, o maggiori o migliori, di lavoro e di capitale.

6. Stime dei danni:

Per incendio, per grandine o per inondazione.

7. Stima delle acque irrigue.

8. Servitù:

Stima delle servitù, dell'uso, dell'abitazione, dell'usufrutto, delle varie specie di dominio nei livelli e nelle enfiteusi.

9. Espropriazioni:

Stima delle indennità per espropriazioni permanenti o temporanee a causa di utilità pubblica, per accesso ad altro fondo, per passaggio di acque, ecc.

10. Stima dei boschi:

Stima dei boschi cedui e di alto fusto, determinandone la rendita netta e distinguendo la valutazione del terreno da quella delle piante in sè, e in rapporto alla rotazione dei tagli, tenendo presenti eziandio i vincoli che fossero imposti dalla legge forestale.

11. Stima dei fabbricati:

Distinzioni sulla natura, sullo scopo, sulla collocazione del fabbricato.

Aspetti sotto cui può essere considerato il valore di un fabbricato; stima di esso secondo il costo di costruzione, il valore dell'area e dei materiali, e secondo la rendita netta — Circostanze che possono influire sul valore delle aree, e sulle diverse maniere e destinazioni dei fabbricati.

12. Consegne, riconsegne, bilanci, inventari e rendiconti:

Metodo per la compilazione delle consegne e riconsegne fabbricati, piante, scorte, ecc — Metodi pratici per le misure occorrenti nelle consegne e riconsegne — Misura del letame, del fieno, delle botti.

Bilanci parziali; bilanci complessivi; bilanci degli oggetti aventi una quota di riparazione.

Inventari: inventario di un patrimonio; inventario rurale.

Rendiconto.

c) **Contabilità rurale.**

1. Prenozioni — Conti e loro classificazione.
2. Metodi di registrazione e specialmente del metodo detto di scrittura doppia — Libri principali, subalterni e ausiliari — Inventario e cautele nel compilarlo — Classificazione dei capitali di una azienda agraria — Apertura dei conti nel libro maestro — Conti che derivano dall'inventario — Conti che derivano dall'esercizio dell'azienda — Conti di chiusura — Bilancio — Relazione.
3. Conti speciali e ricerca dei prezzi di costo e di produzione.

*Avvertenze.*

La prova scritta verterà su di un tema relativo alla valutazione di miglioramenti fondiari (prosciugamenti, fabbricati, piantagioni, impianto di nuove coltivazioni, come prati stabili, ecc.), e dei loro effetti economici alla fine di un determinato periodo di tempo.

Il lavoro dovrà essere illustrato con l'esposizione dei principi fondamentali che regolano la materia.

*N.B.* Il candidato potrà consultare le tavole dei logaritmi e quei manuali tecnici, anche se speciali per l'estimo, che la commissione esaminatrice crederà di permettere.

La prova orale consisterà:

*a*) nella trattazione di argomenti aventi attinenza col tema scritto e, occorrendo, anche nella discussione del lavoro svolto dal candidato;

*b*) in interrogazioni particolari sulle materie che formano parte del sovraesposto programma (economia, estimo e contabilità rurale).

## PROGRAMMA N. 3.

### Zootecnia.

(Prova orale).

1. Animali utili all'agricoltura.
2. Nozioni generali sugli animali equini, bovini, ovini e suini.
3. Delle attitudini delle diverse razze o di una stessa razza — Indizi di tali attitudini — Quali condizioni naturali ed

artificiali possono influire sullo sviluppo delle diverse attitudini.

4. Specializzazione delle diverse attitudini — Lavoro, carne, latte e lana Pascolo e stabulazione.

5 Modelli di scuderie, di stalle, di porcili, ecc. — Condizioni igieniche delle scuderie, delle stalle, degli ovili, dei porcili, ecc.

6. Preparazione ed amministrazione degli alimenti e delle bevande - Strumenti per la preparazione degli alimenti, trinciaforaggi, tagliaradici, frantoi del grano e delle fave — Arnesi per la cottura dei foraggi secchi — Mangiatoie, abbeveratoi, ecc.

7. Della castrazione.

8. Riproduzione e scelta dei riproduttori — La selezione e l'incrociamento — L'accoppiamento — Norme per l'allevamento

9. Come stabilire il costo di produzione del lavoro, del latte e della lana.

10. Allevamento degli animali da cortile — Dei bachi — — Delle api.

*Avvertenze.*

L'esame consisterà in interrogazioni, a scelta della Commissione, sui vari argomenti che formano parte del programma suaccennato.

## PROGRAMMA n. 4.

LEGISLAZIONE RURALE.

(Prova orale).

*Nozioni preliminari.*

1. Formazione e pubblicazione delle leggi.

2. Cenni sul diritto amministrativo — L'ordinamento dell'amministrazione centrale e locale — L'amministrazione di Stato e l'amministrazione civile.

*Diritto patrimoniale.*

1. Diritto d'uso, d'usufrutto, d'abitazione — Servitù prediali — Loro nozioni e caratteri — Come si acquistano —

Come si estinguono — Esame delle singole servitù stabilite dalla legge — Nozioni sulle servitù stabilite per fatto dell'uomo.

2. Il contratto di compra-vendita — Locazione di opere e di cose, e in particolare di fondi rustici: colonia parziaria e soccida — Il contratto di enfiteusi — Affrancazione di censi e livelli.

3. Leggi speciali — Leggi sulla caccia e sulla pesca — Leggi sulle miniere e sulle cave — Leggi forestali — Disposizioni relative alle bonifiche e alla fillossera — Legislazione sulla condotta e sull'uso delle acque — Assicurazioni mutue ed a premio.

*Avvertenze.*

L'esame consisterà in interrogazioni, a scelta della Commissione, sui vari argomenti che formano parte del programma suaccennato.

## PROGRAMMA n. 5.

### Prove pratiche.

Debbono eseguirsi in un'azienda agraria e comprendono applicazioni delle seguenti materie:

*a*) agraria (agronomia e agricoltura);
*b*) meccanica agraria;
*c*) ezoognosia (esteriore conformazione degli animali).

*Visto*, d'ordine di S. M.:
*Il Ministro della guerra*
P. Spingardi.

ALLEGATO N. 2

TABELLA *delle autorità incaricate della compilazione delle note informative del personale civile tecnico dei depositi allevamento cavalli.*

| Grado e qualità dell'impiegato | Compilatore delle note | Primo revisore | Secondo revisore |
|---|---|---|---|
| Agente di 1ª cl. | Direttore di deposito o capo sezione | Vice ispettore ippico | — |
| Agente di 2ª cl. Capo servizio | Direttore di deposito o capo sezione | Vice ispettore ippico | — |
| Agente di 2ª cl. (non capo servizio) | Agente di 1ª cl. | Direttore di deposito o capo sezione | Vice ispettore ippico |
| Sotto agente (ff. di capo servizio) | Direttore di deposito o capo sezione | Vice ispettore ippico | — |
| Sotto agente . . | Agente capo servizio | Direttore di deposito o capo sezione | Vice ispettore ippico |

*Visto*, d'ordine di Sua Maestà:
*Il ministro della guerra*
P. SPINGARDI.

ALLEGATO N. 3

RUOLO ORGANICO *del personale civile tecnico dei depositi allevamento cavalli.*
(Approvato con legge 9 aprile 1911, n. 306).

| GRADO | Numero | Classe | Stipendio |
|---|---|---|---|
| Agente . . . . . | 2 | 1ª | 4000 |
| Agente . . . . . | 4 | 2ª | 3000 |
| Sotto agenti . . . . . | 8 | — | 2000 |

*Visto*, d'ordine di Sua Maestà:
*Il ministro della guerra*
P. SPINGARDI.

N. 475. — DISPOSIZIONI VARIE. — **R. decreto n. 1054 che istituisce la commissione esaminatrice nei concorsi per la nomina a direttore del corpo musicale della R. marina** (Direzione generale servizi logistici ed amministrativi). — 6 settembre 1912.

VITTORIO EMANUELE III, ECC. ECC., RE D'ITALIA.

Visto l'articolo 68 del regolamento sull'avanzamento nei corpi militari della R. marina, approvato con R decreto 4 settembre 1898, n. 444;

Sulla proposta del Nostro ministro della marina, di concerto con quello della guerra e della pubblica istruzione;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

La commissione esaminatrice nei concorsi per la nomina a sottotenente nel corpo R. equipaggi (categoria musicanti) con funzioni di direttore del corpo musicale della R. marina, sarà composta come segue:

Il presidente della R. accademia di S. Cecilia in Roma o uno dei vice presidenti da lui delegato, presidente.

L'insegnante d'istrumentazione per banda presso il liceo musicale annesso alla R. accademia di S. Cecilia, membro

Un maestro direttore di banda militare (capo musica) designato volta per volta dal Ministero della guerra tra coloro che non possono partecipare al concorso, come candidati, a cagione dell'età, membro.

Due maestri specializzati nella tecnica per banda, scelti dal ministro della marina, d'accordo col presidente della R. accademia di S Cecilia, membri.

Eserciterà le funzioni di segretario della commissione, senza voto, un funzionario della carriera amministrativa del Ministero della marina.

Art. 2.

Con decreto del ministro della marina saranno determinate le norme e i programmi per gli esami di concorso di cui all'articolo precedente.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Racconigi, addì 6 settembre 1912.

VITTORIO EMANUELE.

LEONARDI-CATTOLICA.
P. SPINGARDI.
CREDARO.

---

N. **476**. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ — **Assegnazione gratuita degli stampati ai comandi, corpi, istituti e stabilimenti militari per l'esercizio finanziario 1912-913.** — (Direzione generale servizi logistici ed amministrativi). — 15 ottobre 1912.

In relazione all'art. 367 del regolamento d'amministrazione, il Ministero ha stabilito nella misura indicata nello specchio seguente il limite di spesa entro il quale i comandi, corpi, istituti e stabilimenti militari possono prelevare gli stampati gratuitamente dal reclusorio militare, durante l'esercizio 1912-1913.

La spesa eccedente il detto limite, da pagarsi a carico del fondo per le spese d'ufficio (art. 366, lett. *d* del regolamento succitato), sarà rimborsata al comando degli stabilimenti militari di pena, che provvederà per il corrispondente versamento in tesoreria a reintegrazione del capitolo 58 del bilancio.

| | |
|---|---|
| Comando del corpo di stato maggiore (1) . . . | L. 1000 |
| Comandi di corpo d'armata: | |
| I . . . . . | L. 130 |
| II . . . . . | » 130 |
| III . . . . . | » 130 |
| IV . . . . . | » 130 |
| V . . . . . | » 130 |
| VI . . . . . | » 150 |
| VII . . . . . | » 100 |
| VIII . . . . . | » 130 |
| IX . . . . . | » 150 |
| X . . . . . | » 150 |
| XI . . . . . | » 100 |
| XII . . . . . | » 100 |

(1) Provvede gli stampati anche ai comandi militari di stazione ed alle commissioni militari di linea.

| | | |
|---|---|---|
| Comandi di divisione militare territoriale: | | |
| Torino | L. | 100 |
| Novara | » | 75 |
| Alessandria | » | 100 |
| Cuneo | » | 100 |
| Milano | » | 100 |
| Brescia | » | 75 |
| Piacenza | » | 100 |
| Genova | » | 100 |
| Verona | » | 100 |
| Padova | » | 100 |
| Bologna | » | 100 |
| Ravenna | » | 75 |
| Ancona | » | 75 |
| Chieti | » | 75 |
| Firenze | » | 100 |
| Livorno | » | 100 |
| Roma | » | 200 |
| Perugia | » | 75 |
| Napoli | » | 150 |
| Salerno | » | 75 |
| Bari | » | 100 |
| Catanzaro | » | 75 |
| Palermo | » | 100 |
| Messina | » | 75 |
| Cagliari | » | 75 |
| Comandi di divisione di cavalleria | » | 20 |
| Ispettorato delle truppe da montagna | » | 20 |
| Ispettorato generale di cavalleria | » | 20 |
| Comandi di brigata di granatieri, fanteria di linea, alpini e cavalleria | » | 30 |
| Ispettorato generale d'artiglieria | » | 50 |
| Ispettorato delle costruzioni d'artiglieria | » | 30 |
| Comandi d'artiglieria da campagna: | | |
| Torino | L. | 50 |
| Alessandria | » | 50 |
| Milano | » | 50 |
| Cremona | » | 50 |
| Verona | » | 40 |
| Bologna | » | 50 |
| Firenza | » | 40 |
| Roma | » | 40 |
| Napoli | » | 80 |

| | | |
|---|---|---|
| Comandi d'artiglieria da fortezza: | | |
| Genova | L. | 90 |
| Mantova | » | 100 |
| Roma | » | 90 |
| Piacenza | » | 80 |
| Direzioni e stabilimenti d'artiglieria: | | |
| Direzione d'artiglieria di Alessandria | » | 250 |
| Id. id. Genova | » | 150 |
| Id. id. Maddalena | » | 130 |
| Id. id. Mantova | » | 220 |
| Id. id. Messina | » | 350 |
| Id. id. Napoli | » | 500 |
| Id. id. Piacenza | » | 150 |
| Id. id. Roma | » | 600 |
| Id. id. Spezia | » | 250 |
| Id. id. Taranto | » | 220 |
| Id. id. Torino | » | 300 |
| Id. id. Venezia | » | 700 |
| Id. id. Verona | » | 300 |
| Laboratorio di precisione | » | 220 |
| Arsenale di costruzione di Torino | » | 300 |
| Id. id. Napoli | » | 400 |
| Fabbrica d'armi di Brescia | » | 150 |
| Id. id. Terni | » | 500 |
| Officina di costruzioni di Genova | » | 270 |
| Id. id. Piacenza | » | 400 |
| Id. id. Torino | « | 450 |
| Laboratorio pirotecnico di Bologna | » | 250 |
| Id. id. Capua | » | 250 |
| R. polverificio sul Liri | » | 200 |
| Direzione delle esperienze d'artiglieria di Ciriè | » | 170 |
| Ispettorato generale del genio | » | 50 |
| Comandi territoriali del genio: | | |
| Torino | » | 30 |
| Verona | » | 40 |
| Bologna | » | 40 |
| Roma | » | 30 |
| Napoli | » | 40 |
| Comandi delle truppe del genio: | | |
| Pavia | » | 30 |
| Spezia | » | 50 |

Direzioni e stabilimenti del genio, uffici delle fortificazioni:

| | | | |
|---|---|---|---|
| Direzione del genio di | | Alessandria | L. 700 |
| Id. | id. | Ancona | » 600 |
| Id. | id. | Bari | » 400 |
| Id. | id. | Bologna | » 700 |
| Id. | id. | Firenze | » 500 |
| Id. | id. | Genova | » 700 |
| Id. | id. | Milano | » 600 |
| Id. | id. | Napoli | » 700 |
| Id. | id. | Palermo | » 450 |
| Id. | id. | Roma | » 1400 |
| Id. | id. | Torino | » 850 |
| Id. | id. | Verona | » 750 |
| Officina delle costruzioni del genio | | | » 400 |
| Stabilimento di esperienze e costruzioni aereonautiche | | | » 1000 |
| Ufficio delle fortificazioni di | | Belluno | » 300 |
| Id. | id. | Brescia | » 300 |
| Id. | id. | Maddalena | » 250 |
| Id. | id. | Messina | » 400 |
| Id. | id. | Spezia | » 300 |
| Id. | id. | Taranto | » 300 |
| Id. | id. | Udine | » 300 |
| Id. | id. | Venezia | » 450 |
| Ispettorato di sanità militare | | | » 40 |
| Direzioni di sanità militare | | | » 30 |
| Ispettorato dei servizi di commissariato | | | » 30 |
| Direzioni di commissariato militare | | | » 800 |
| Sezioni di commissariato militare ed ufficio locale di commissariato di Spezia | | | » 30 |
| Tribunale supremo di guerra e marina | | | » 30 |
| Tribunali militari territoriali (1) | | | » 20 |
| Ufficio d'amministrazione dei personali militari vari | | | » 800 |
| Comando generale dell'arma dei carabinieri reali | | | » 100 |
| Legioni territoriali dei carabinieri reali: | | | |
| Ancona | | | » 2000 |
| Bari | | | » 2100 |
| Bologna | | | » 1700 |

(1) Pel tribunale di Piacenza l'assegno è di L. 40, dovendo provvedere per la sezione staccata a Spezia presso il tribunale militare marittimo del 1° dipartimento.

| | |
|---|---|
| Cagliari | L. 1800 |
| Firenze | » 1800 |
| Milano | » 1800 |
| Napoli | » 2100 |
| Palermo | » 2600 |
| Roma | » 2100 |
| Torino | » 1700 |
| Verona | » 1600 |
| Legione allievi carabinieri | » 1900 |
| Reggimenti di fanteria di linea, granatieri e bersaglieri uniti al deposito (1) | » 1000 |
| Reggimenti di fanteria di linea, granatieri e bersaglieri disgiunti permanentemente dal deposito | » 800 |
| Depositi disgiunti dai reggimenti di fanteria di linea, granatieri e bersaglieri | » 400 |
| Reggimenti alpini: | |
| 1° | L. 1100 |
| 2° | » 1200 |
| 3° | » 1200 |
| 4° | » 1100 |
| 5° | » 1200 |
| 6° | » 1600 |
| 7° | » 1100 |
| 8° | » 1100 |
| Distretti militari: | |
| Alessandria | » 500 |
| Ancona | » 550 |
| Aquila | » 500 |
| Arezzo | » 350 |
| Ascoli-Piceno | » 500 |
| Avellino | » 450 |
| Bari | » 1250 |
| Barletta | » 800 |
| Belluno | » 400 |
| Benevento | » 300 |
| Bergamo | » 750 |
| Bologna | » 800 |
| Brescia | » 1400 |
| Cagliari | » 1400 |
| Caltanissetta | » 600 |

(1) Pel reggimento che amministra il deposito speciale dei bersaglieri di Caprera, l'assegno è aumentato di L. 100.

| | | |
|---|---|---|
| Campagna | L. | 450 |
| Campobasso | » | 650 |
| Casale | » | 450 |
| Caserta | » | 450 |
| Castrovillari | » | 450 |
| Catania | » | 1000 |
| Catanzaro | » | 1000 |
| Cefalù | » | 400 |
| Chieti | » | 800 |
| Como | » | 700 |
| Cosenza | » | 700 |
| Cremona | » | 450 |
| Cuneo | » | 800 |
| Ferrara | » | 500 |
| Firenze | » | 500 |
| Foggia | » | 650 |
| Forlì | » | 300 |
| Frosinone | » | 700 |
| Gaeta | » | 300 |
| Genova | » | 1000 |
| Girgenti | » | 600 |
| Ivrea | » | 400 |
| Lecce | » | 1000 |
| Lecco | » | 550 |
| Livorno | » | 800 |
| Lodi | » | 500 |
| Lucca | » | 600 |
| Macerata | » | 350 |
| Mantova | » | 450 |
| Massa | » | 550 |
| Messina | » | 1000 |
| Milano | » | 1600 |
| Modena | » | 500 |
| Mondovì | » | 650 |
| Monza | » | 500 |
| Napoli | » | 1200 |
| Nola | » | 450 |
| Novara | » | 1300 |
| Orvieto | » | 350 |
| Padova | » | 600 |
| Palermo | » | 700 |
| Parma | » | 450 |
| Pavia | » | 450 |

| | | |
|---|---|---|
| Perugia | L. | 350 |
| Pesaro | » | 450 |
| Piacenza | » | 650 |
| Pinerolo | » | 250 |
| Pistoia | » | 350 |
| Potenza | » | 600 |
| Ravenna | » | 400 |
| Reggio-Calabria | » | 350 |
| Reggio-Emilia | » | 450 |
| Roma | » | 1300 |
| Rovigo | » | 500 |
| Sacile | » | 800 |
| Salerno | » | 700 |
| Sassari | » | 600 |
| Savona | » | 650 |
| Siena | » | 550 |
| Siracusa | » | 600 |
| Spoleto | » | 300 |
| Sulmona | » | 500 |
| Taranto | » | 800 |
| Teramo | » | 500 |
| Torino | » | 850 |
| Trapani | » | 600 |
| Treviso | » | 500 |
| Varese | » | 1000 |
| Venezia | » | 500 |
| Vercelli | » | 800 |
| Verona | » | 650 |
| Vicenza | » | 500 |
| Voghera | » | 450 |
| Reggimenti di cavalleria | » | 600 |
| Reggimenti d'artiglieria da campagna (1) | » | 700 |
| Reggimenti d'artiglieria a cavallo e pesante campale | » | 1000 |
| Reggimenti d'artiglieria da montagna | » | 1500 |
| Reggimenti d'artiglieria da fortezza: | | |
| 1° | » | 800 |
| 2° | » | 700 |
| 3° | » | 1300 |
| 4° | » | 1200 |

(1) Pel reggimento d'artiglieria da campagna che amministra il deposito di acclimatazione cavalli di Cecina, l'assegno è aumentato di L. 100.

| | |
|---|---|
| 5° | L. 800 |
| 6° | » 1000 |
| 7° | » 1100 |
| 8° | » 800 |
| 9° | » 1000 |
| 10° | » 700 |
| Reggimenti del genio: | |
| 1° | » 1500 |
| 2° | » 1500 |
| 3° | » 2000 |
| 4° | » 1500 |
| 5° | » 1500 |
| 6° | » 1500 |
| Battaglione specialisti del genio | » 1000 |
| Battaglione aviatori | » 1000 |
| Corpo invalidi e veterani | » 200 |
| Comando degli stabilimenti militari di pena | » 2500 |
| Ospedali militari: | |
| Alessandria | » 500 |
| Ancona | » 350 |
| Bari | » 400 |
| Bologna | » 600 |
| Brescia | » 350 |
| Cagliari | » 300 |
| Chieti | » 350 |
| Caserta | » 400 |
| Catanzaro | » 350 |
| Firenze | » 400 |
| Genova | » 400 |
| Livorno | » 350 |
| Messina | » 400 |
| Milano | » 350 |
| Napoli | » 1000 |
| Novara | » 350 |
| Padova | » 400 |
| Palermo | » 400 |
| Perugia | » 300 |
| Piacenza | » 500 |
| Ravenna | » 300 |
| Roma | » 1000 |
| Salerno | » 350 |
| Savigliano | » 400 |
| Torino | » 600 |

| | |
|---|---|
| Udine | L. 300 |
| Venezia | » 400 |
| Verona | » 500 |

Scuole militari:

| | |
|---|---|
| Scuola di guerra | L. 300 |
| Id. d'applicazione d'artiglieria e genio | » 700 |
| Accademia militare | » 200 |
| Scuola militare | » 1600 |
| Id. d'applicazione di fanteria | » 400 |
| Id. id. di cavalleria | » 800 |
| Id. id. di sanità militare | » 1000 |
| Id. centrale d'artiglieria da campagna | » 25 |
| Id. id. da fortezza | » 25 |
| Id. magistrale di scherma e di educazione fisica | » 350 |
| Collegio militare di Roma | » 250 |
| Id. id. di Napoli | » 250 |
| Istituto geografico militare | » 150 |

*Il Ministro* – P. SPINGARDI.

---

N 477 – PUBBLICAZIONI MILITARI. — **Nuove pubblicazioni dell'istituto geografico militare.** — (Segretariato generale — Divisione stato maggiore). — 16 ottobre 1912.

L'istituto geografico militare ha allestito e posto in vendita le seguenti pubblicazioni:

Levate di campagna per la costruzione della carta topografica del Regno d'Italia alla scala 1 : 25,000:

14 II N E. (Iof di Montasio).
14 III N E. (M. Sernio).
24 I N O. (Tramonti di Sotto).
14 II S O. (Chiusaforte).
14 III S E. (Moggio Udinese).
22 III S E. (Campigotti).
14 II N O. (Pogna).
24 I S E. (Castelnuovo del Friuli).
24 IV N O (Claut).
14 II S E. (M. Canin).
14 III N O. (Arta).

14[bis] III N O. (M. Buinz).
12 IV S E. (L. Cristallo).
Per ciascuna tavoletta L. 0,40.

*N. B.* Le sopradette tavolette sostituiscono i corrispondenti ingrandimenti fotomeccanici al 25,000 ed i quadranti al 50,000 che rimangono perciò aboliti.

*Il Ministro* — P. SPINGARDI.

---

N. **478.** — PUBBLICAZIONI MILITARI. **Istruzione sui lavori da zappatore.** — (Segretariato generale — Divisione stato maggiore). — 16 ottobre 1912.

È stata pubblicata una nuova *istruzione sui lavori da zappatore* destinata a servire per le armi di fanteria, cavalleria ed artiglieria.

Restano perciò abrogate: la «Istruzione sui lavori da zappatore di cavalleria, edizione 1895 » e le disposizioni che a riguardo dei lavori da zappatore sono contenute nelle varie istruzioni dell'arma di artiglieria.

*L'istruzione sui lavori da zappatore* verrà, con le consuete norme e nella misura qui di seguito indicata, distribuita ai sottonotati comandi, ispettorati, uffici, direzioni, ecc.

| | | |
|---|---|---|
| Comando del corpo di stato maggiore . . . . | copie | 56 |
| Uffici dei generali designati pel comando di un'armata in guerra . . . . . | » | 1 |
| Ispettorati generali d'artiglieria e genio . . . | » | 4 |
| Ispettorato generale di cavalleria . . . . . | » | 2 |
| » delle truppe da montagna . . . . | » | 2 |
| Comando di corpo d'armata . . . . . | » | 2 |
| » di divisione territoriale e di cavalleria | » | 2 |
| » generale dell'arma dei carabinieri reali. | » | 1 |
| » di brigata di fanteria, alpini e cavalleria . . . . . | » | 1 |
| Ufficio del maggiore generale a disposizione dell'ispettorato generale di cavalleria. . . . . | » | 1 |
| Comando d'artiglieria da campagna e da fortezza, delle truppe e territoriale del genio . . . . | » | 1 |
| Comando di reggimento e di legione dei carabinieri reali. . . . . | » | 2 |
| Comando di deposito e di divisione carabinieri reali . . . . . | » | 1 |

| | | |
|---|---|---|
| Comando di battaglione, di gruppo e di distaccamento di più squadroni. . . . . | copie | 2 |
| Comando di compagnia, squadrone e batteria . | » | 4 |
| Comando della scuola di applicazione di artiglieria e genio e dell'accademia militare . . . . . | » | 20 |
| Comando della scuola militare . . . . . | » | 20 |
| Comando della scuola di guerra e della scuola d'applicazione di fanteria . . . . . | » | 8 |
| Comando della scuola d'applicazione di cavalleria, comando scuola allievi ufficiali carabinieri, distaccamento scuola di cavalleria Tor di Quinto . | » | 4 |
| Comando della scuola centrale di artiglieria da campagna, da fortezza e della scuola applicazione di sanità militare . . . . . | » | 2 |
| Direzioni d'artiglieria, direzioni e sottodirezioni del genio . . . . . | » | 1 |
| Comando di piazza forte e di forte di sbarramento | » | 1 |
| Biblioteche militari. . . . . | » | 1 |
| Comando delle truppe coloniali dell'Eritrea . . | » | 52 |
| » » » Somalia italiana . | » | 30 |
| Per ciascun comando di corpo di occupazione in Tripolitania e in Cirenaica . . . . . | » | 5 |
| Per ciascun comando di corpo d'armata speciale | » | 5 |
| » » » di divisione speciale (eccettuata la 6ª) . . . . . | » | 5 |
| Per il comando della 6ª divisione speciale . . | » | 20 |
| Per ciascun comando di brigata (o corrispondente) del corpo di occupazione in Libia . . | » | 1 |
| Per l'intendenza del corpo di occupazione in Napoli. . . . . | » | 20 |

La pubblicazione ha il numero d'ordine 104

Il prezzo di ogni esemplare è di lire 1,50.

*Il Ministro* — P. SPINGARDI.

---

N. **479.** — PUBBLICAZIONI MILITARI. — **Regolamento di esercizi per la cavalleria - Volume I - Istruzione individuale a piedi ed a cavallo.** — (Segretariato generale — Divisione stato maggiore). — 16 ottobre 1912.

Si è pubblicato il « Regolamento di esercizi per la cavalleria — Volume I — Istruzione individuale a piedi ed a cavallo » il quale sostituisce il tomo I: Istruzione individuale a piedi ed a cavallo.

Esso sarà distribuito alle sottosegnate autorità, nel numero di copie per ciascuna di esse indicato:

| | | |
|---|---|---|
| Uffici dei generali designati per il comando di un'armata in guerra | copie n. | 1 |
| Comando del corpo di stato maggiore | » » | 37 |
| Comandi di corpo d'armata e di divisione territoriale | » » | 3 |
| Ispettorato generale cavalleria | » » | 8 |
| Comandi di divisione di cavalleria | » » | 3 |
| Scuola di guerra e scuola militare | » » | 2 |
| Comandi di brigata di cavalleria e scuola di applicazione di cavalleria | » » | 2 |
| Comandi di reggimenti di cavalleria | » » | 3 |
| Comandi di squadrone | » » | 2 |
| Comandi di deposito di allevamento cavalli | » » | 1 |

La pubblicazione ha il numero d'ordine 108.

Il prezzo di ogni esemplare è di lire 0,85.

*Il Ministro* — P. SPINGARDI.

---

N. **480**. — PUBBLICAZIONI MILITARI. — **Tavole di di tiro del cannone da 75 A camp.** — (Direzione generale artiglieria e genio). — 16 ottobre 1912.

È stato pubblicato un volume contenente le nuove tavole di tiro del cannone da 75 A camp. in sostituzione di quello edito nel 1903 che si intenderà abolito.

L'ufficio d'amministrazione di personali militari vari ne farà la distribuzione, per i bisogni di pace, come più sotto è specificato, e i reggimenti d'artiglieria richiederanno al Ministero (Divisione artiglieria) le copie loro occorrenti per i comandi e reparti da costituirsi solo in caso di mobilitazione, tenendo presente che anche i comandi di gruppo o di compagnia da fortezza devono essere dotati di una copia della nuova pubblicazione.

| | | |
|---|---|---|
| Uffici dei generali designati per il comando di un'armata in guerra | copie n. | 1 |
| Comando del corpo di stato maggiore | » » | 18 |
| Comandi di corpo d'armata | » » | 1 |
| Comandi d'artiglieria (da campagna o da fortezza) — Scuole centrali d'artiglieria — Scuola di guerra — Scuola militare — Direzione delle esperienze d'artiglieria — Stabilimenti d'artiglieria | » » | 3 |

| | | |
|---|---|---|
| Ispettorato generale d'artiglieria - Ispettorato delle costruzioni d'artiglieria - Direzioni di artiglieria di Spezia, Piacenza, Roma, Maddalena, Napoli, Taranto, Messina . . . . | copie n. | 6 |
| Comando della scuola d'applicazione d'artiglieria e genie e dell'accademia militare (anche per i due istituti) — 8° reggimento d'artiglieria da fortezza — Direzioni d'artiglieria di Torino, Alessandria, Genova, Mantova, Verona, Venezia — Reggimenti d'artiglieria da campagna 4°, 5°, 6°, 7°, 10°, 11°, 16°, 17°, 19°, 21°, 22°, 23°, 25°, 26° 27°, 28°, 32°, 36° — Reggimenti artiglieria campale pesante . . . . . | » | » 15 |
| Reggimenti d'artiglieria da fortezza 1°, 2°, 5°, 9°, 10°. . . . . | » | » 17 |
| Reggimenti d'artiglieria da campagna 1°, 2° 3°, 8°, 9°, 12°, 13°, 14°, 15°, 18°, 20°, 24° — Reggimenti d'artiglieria da montagna - Reggimento d'artiglieria a cavallo. . . . | » | » 20 |
| Reggimenti d'artiglieria da fortezza 3°, 4°, 6°, 7° | » | » 23 |
| Intendenza del corpo di occupazione della Libia (per i comandi, batterie e compagnie d'artiglieria) . . . . . | » | » 50 |

La pubblicazione ha il numero d'ordine 109.
Il prezzo di ogni esemplare è di lire 0,70.

*Il Ministro* — P. SPINGARDI.

---

N. **481.** — PUBBLICAZIONI MILITARI. — **Prima serie di aggiunte e varianti al fascicolo n. 17/II della raccolta.** — (Segretariato generale). — 16 ottobre 1912.

È stata pubblicata la prima serie di aggiunte e varianti al fascicolo n. 17/II della raccolta concernente il « Corpo nazionale di volontari ciclisti e automobilisti ».

L'ufficio di amministrazione di personali militari vari ne farà la distribuzione in base allo specchio che fa seguito alla circolare n. 298 del 1909.

Il prezzo del fascicoletto è di centesimi 15.

*Il Ministro* — P. SPINGARDI.

N. **482.** — DISPOSIZIONI VARIE. — **Abolizione della carica di capo armaiuolo e di sottufficiale d'armamento nei reggimenti d'artiglieria da campagna.** — (Direzione generale artiglieria e genio). — 17 ottobre 1912.

Il Ministero ha determinato di sopprimere, nei reggimenti d'artiglieria da campagna, la carica di capo armaiuolo e quella corrispondente di sottufficiale d'armamento, nel caso di vacanza nella carica di capo armaiuolo.

Il personale però che ricopre, presentemente, tali cariche sarà conservato, nella propria posizione, fino a che esso rimarrà in servizio. Di mano in mano che i capi armaiuoli, ora esistenti nei reggimenti d'artiglieria da campagna, lasceranno il servizio, essi non verranno sostituiti, con altro capo armaiuolo, nè, in loro vece, il comando di reggimento dovrà nominare un sottufficiale d'armamento.

Analogamente per quei reggimenti che, avendo perduto definitivamente il capo armaiuolo, hanno già nominato il sottufficiale d'armamento, questi non dovrà essere sostituito quando lascerà il servizio.

Conseguentemente, con una serie di aggiunte e varianti alle tabelle graduali e numeriche di formazione verrà abolita nella tabella n. 26 la nota *d*).

I reggimenti suindicati regoleranno il servizio d'armamento in analogia delle prescrizioni del § 39 *bis* dell'istruzione sul servizio dei materiali gruppo C.

In seguito alla presente determinazione, si intendono annullate tutte le domande dei capi armaiuoli tendenti ad ottenere la destinazione in un reggimento d'artiglieria da campagna, rimaste sin qui insoddisfatte in attesa di vacanze, e non verranno per l'avvenire più accolte domande intese al medesimo scopo.

*Il Ministro* — P. SPINGARDI.

---

N. **483.** — ARMI, MUNIZIONI E BUFETTERIE. — **Armi e materiali provenienti dalle truppe mobilitate, e di cui non si conosce il corpo consegnatario.** — (Direzione generale artiglieria e genio). — 17 ottobre 1912.

Risulta a questo Ministero che presso varie amministrazioni si trovano in deposito armi e materiali provenienti dalle truppe mobilitate, senza che sia possibile conoscere, nè i militari, nè i corpi cui essi erano in consegna.

A regolarizzare le pendenze contabili cui tal fatto dà luogo si prescrive che le amministrazioni che hanno in deposito tali armi e materiali ne operino il versamento alla direzione di artiglieria della circoscrizione, trasmettendole uno specchio indicante le matricole delle armi, o qualsiasi altro contrassegno che valga ad individualizzare i materiali predetti.

In una colonna annotazioni di detto specchio dovrà, inoltre, specificarsi la provenienza dei materiali ed ogni dato che possa valere a comprovare, anche indirettamente, l'ente che ne era consegnatario.

Le direzioni assumeranno in carico le armi ed i materiali ricevuti a parte II, siccome rinvenuti in più nei magazzini, e trasmetteranno a questo Ministero una copia dello specchio segnaletico di che sopra, con l'indicazione del numero e della data della richiesta di carico.

I corpi cui mancassero materiali smarriti nell'attuale campagna e dei quali, beninteso, non potessero comprovare la perdita per causa di forza maggiore, ne segnaleranno i dati specifici (matricola od altro) a questo Ministero, che, semprequando constatasse l'esistenza dei materiali stessi tra quelli che le direzioni avranno assunto in carico, come è sopra detto, autorizzerà il corpo richiedente a darsene scarico.

Tale disposizione è valevole anche per le armi e i materiali versati, senza che se ne conosca la provenienza, presso le sezioni staccate d'artiglieria istituite nei presidi occupati durante l'attuale campagna.

*Il Ministro* — P. SPINGARDI.

---

N. **484.** — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — **Esonero dal pagamento di retta per i ricoverati negli ospedali militari per essere sottoposti a visite medico-legali:** — (Direzione generale servizi logistici ed amministrativi). — 17 ottobre 1912.

A rimuovere dubbi sollevati si avverte che le disposizioni della circolare n. 372 del corrente anno sono applicabili a tutti i personali militari e civili dell'amministrazione militare, che, d'ordine superiore, sono fatti ricoverare negli ospedali militari per essere sottoposti a visite medico-legali.

Conseguentemente anche in questi casi non è dovuta dagli interessati alcuna retta.

*Il Ministro* — P. SPINGARDI.

N. **485.** — CIRCOSCRIZIONE TERRITORIALE MILITARE. — **Istituzione di un magazzino succursale di casermaggio.** — (Direzione generale servizi logistici ed amministrativi). — 17 ottobre 1912.

È istituito in Ferrara un magazzino succursale del casermaggio militare.

*Il Ministro* — P. SPINGARDI.

---

N. **486.** — CONCORSI. — **Proroga del concorso per l'ammissione al corso di costruzioni aeronautiche ed a quello di pilotaggio di aeronavi.** — (Direzione generale artiglieria e genio). — 18 ottobre 1912.

A chiarimento della circolare n. 398 ed a modificazione della circolare n. 399 del *giornale militare* anno corrente, rimane stabilito il giorno 10 novembre 1912 come termine per la presentazione delle domande di ammissione al corso di costruzioni aeronautiche ed al corso di pilotaggio di aeronavi. Tali domande dovranno essere dai comandanti di corpo o di distaccamento trasmesse sollecitamente e direttamente al Ministero.

*Il Ministro* — P. SPINGARDI.

---

N. **487.** — SCUOLE MILITARI. — **Ammissione nella scuola militare e nell'accademia militare per l'anno scolastico 1913-1914.** — (Segretariato generale — Divisione stato maggiore). — 18 ottobre 1912.

A modificazione della circolare n. 425 del 12 settembre c. a. e tenuto conto che in alcuni licei ed istituti tecnici gli esami di riparazione si protrarranno oltre il 21 andante, questo Ministero autorizza i comandi di distretto militare ad accettare domande di ammissione alla scuola od all'accademia militare anche se fra i documenti manchi il titolo di studio, con riserva da parte dei concorrenti di presentarlo non appena possibile.

Gli aspiranti all'accademia saranno egualmente ammessi all'esame orale di matematica, avvertendo ad ogni modo che il risultato non sarà tenuto valido se non dopo la presentazione del richiesto titolo di studio.

*Il Ministro* — P. SPINGARDI.

Prezzo della presente dispensa L. 0.25

---

(1970) Roma 1918. — Tip. E. Voghera.

MINISTERO DELLA GUERRA

# GIORNALE MILITARE UFFICIALE

DISPENSA 48ª — 1912 — 26 ottobre

1912 OTTOBRE 11. - N. 488. — STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITÀ. — Decreto ministeriale che stabilisce gli assegni per le spese d'ufficio e riservate durante l'esercizio 1912-913 per l'arma dei carabinieri reali *Pag.* 1432

» 22. - » 489. — CONCORSI. — SCUOLE MILITARI. — Concorso per la nomina di insegnanti militari presso la scuola d'applicazione di sanità militare. » 1424

» 23. - » 490. — PUBBLICAZIONI MILITARI. — Istruzione preliminare sulle salmerie e sul carreggio dei corpi . . . . . » 1424

» 23. - » 491. — CAVALLI. — Domande d'indennità di prima provvista e d'indennità per perdita cavallo » 1424

» 23. - » 492. — EQUIPAGGIAMENTO. — Adozione di distintivi di grado e fregi per berretti e cappelli da marescialli dell'arma dei carabinieri reali. — Adozione di distintivi di grado sulle mantelline e pastrani dei marescialli di tutte le armi e corpi . . . . . » 1425

» 24. - » 493. — AVANZAMENTO. — Prove tecniche pei tenenti di artiglieria e genio aspiranti all'avanzamento a scelta . . . . . » 1429

» 24. - » 494. — AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — CONCORSI. — Concorso per esame a dodici posti di sostituto segretario di 3ª classe nei tribunali militari . . . . . » 1430

» 24. - » 495. — AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — CONCORSI. — Concorso a posti di ragioniere geometra di 4ª classe del genio militare . . . . . » 1433

## ERRATA-CORRIGE.

Circolare n. 478, pag. 1413. Al secondo alinea, *dopo le parole:* Restano perciò abrogate, *inserire:* la « Istruzione sui lavori da zappatore per la fanteria, edizione 1895 ».

1913 OTTOBRE 24. - N. 496. — AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — CONCORSI. — Concorso a posti di ragioniere d'artiglieria di 4ª classe. . . . . Pag. 1433

» 25. - » 497. — EQUIPAGGIAMENTO. — Adozione di un fregio per cappello di feltro grigio verde per truppe da montagna (alpini ed artiglieria da montagna) . . . . . » 1434

» 25. - » 498. — PUBBLICAZIONI MILITARI. — TRASPORTI. — Modificazioni alla istruzione per i trasporti ad economia delle merci dell'amministrazione militare . . . . . » 1434

» 25. - » 499. — EQUIPAGGIAMENTO. — Distribuzione di oggetti di corredo ai richiamati delle classi 1887-1890 » 1435

CIRCOLARE N. 488. — STIPENDI ASSEGNI, ED INDENNITÀ. — **Decreto ministeriale che stabilisce gli assegni per le spese d'ufficio e riservate durante l'esercizio 1912-013 per l'arma dei carabinieri reali.** — (Direzione generale servizi logistici ed amministrativi). — 11 ottobre 1912.

IL MINISTRO DELLA GUERRA

Vista la legge 17 luglio 1910, n. 511 relativa all'amministrazione e contabilità dei corpi, istituti e stabilimenti militari;

Visti gli articoli 388 e 782 del relativo regolamento, approvato con R. decreto 6 agosto 1911, n. 1413;

Vista la legge 28 marzo 1912, n. 231 che approva lo stato di previsione della spesa del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario 1912-913;

DECRETA:

Art. 1.

L'assegno per le spese d'ufficio durante l'esercizio 1912-913 pel comando generale dell'arma dei carabinieri reali, è stabilito in L. 4400 per cancelleria e L. 600 per combustibile.

Art. 2.

Gli assegni per le spese d'ufficio e riservate durante il predetto esercizio per le legioni carabinieri reali sono stabiliti nella misura indicata nello specchio seguente:

| LEGIONI | Assegno per spese d'ufficio pei comandi di legioni | Assegno per spese d'ufficio per le stazioni dipendenti da ogni legione | Assegno per spese riservate pei comandi di legione |
|---|---|---|---|
| Legione allievi carabinieri. . . . . | 2400 | | 400 |
| » carabinieri reali di Ancona . . | 2100 | 27144 | 300 |
| » » » Bari . . . | 2400 | 34236 | 300 |
| » » » Bologna . . | 2100 | 28248 | 300 |
| » » » Cagliari . . | 2200 | 16914 | 300 |
| » » » Firenze . . | 2200 | 26838 | 300 |
| » » » Milano . . | 2200 | 34002 | 300 |
| » » » Napoli . . | 2400 | 28584 | 300 |
| » » » Palermo . . | 3500 | 33444 | 300 |
| » » » Roma. . . | 2400 | 33240 | 300 |
| » » » Torino . . | 2121 | 31236 | 300 |
| » » » Verona . . | 2121 | 27198 | 300 |
| | 28100 | 321084 | |
| Totali. . . | 349.184 | | 3.700 |

Art. 3.

Alle spese di cui agli articoli precedenti sarà provveduto coi fondi stanziati al capitolo 31 dello stato di previsione della spesa del Ministero della guerra per l'esercizio 1912-913.

Nel caso che le assegnazioni sieno riconosciute, per qualche circostanza, assolutamente insufficienti, il Ministero ha facoltà di accrescerle, caso per caso, nei limiti della somma stanziata nel predetto capitolo di bilancio.

Il presente decreto sarà presentato per la registrazione alla Corte dei conti.

Roma, addì 11 ottobre 1912.

*Il Ministro* — P. SPINGARDI.

N. **489.** — CONCORSI. — SCUOLE MILITARI. — **Concorso per la nomina di insegnanti militari presso la scuola d'applicazione di sanità militare.** — (Segretariato generale — Divisione stato maggiore). — 22 ottobre 1912.

È revocato il concorso per il posto di insegnante titolare di servizio sanitario in pace e in guerra presso la scuola di applicazione di sanità militare, di cui negli ultimi tre comma della circolare n. 446 corrente anno che restano pertanto abrogati.

*Il Ministro* — P. SPINGARDI.

---

N. **490.** — PUBBLICAZIONI MILITARI. — **Istruzione preliminare sulle salmerie e sul carreggio dei corpi.** — (Segretariato generale — Divisione stato maggiore). — 24 ottobre 1912.

È stata pubblicata l'istruzione preliminare sulle salmerie e sul carreggio dei corpi, in sostituzione dell'analoga istruzione (edizione 1907) la quale pertanto resta abolita.

La distribuzione di detta istruzione, sia per gli usi di pace che per quelli di guerra, sarà fatta per cura dell'ufficio d'amministrazione di personali militari vari, nel numero di copie che risulta da apposito specchio di distribuzione che sarà trasmesso direttamente a detto ufficio dal comando del corpo di stato maggiore.

La pubblicazione conserva il numero d'ordine 24.

Il prezzo di ogni esemplare è di lire 0,60.

*Il Ministro* — P. SPINGARDI.

---

N. **491.** — CAVALLI. — **Domande d'indennità di prima provvista e d'indennità per perdita cavallo.** — (Ispettorato ippico). — 23 ottobre 1912.

Si prevengono le amministrazioni dei corpi che le domande degli ufficiali per la richiesta d'indennità di prima provvista cavallo e d'indennità per perdita cavallo dovranno sempre essere rivolte al Ministero e, in applicazione delle vigenti disposizioni di legge, essere redatte in carta da bollo da L. 1,22.

*Il Ministro* — P. SPINGARDI.

N. 492. — EQUIPAGGIAMENTO. **Adozione di distintivi di grado e fregi per berretti e cappelli da marescialli dell'arma dei carabinieri reali. — Adozione di distintivi di grado sulle mantelline e pastrani dei marescialli di tutte le armi e corpi.** — (Direzione generale servizi logistici e amministrativi) — (Con 2 tavole di disegno). — 25 ottobre 1912.

**Marescialli dei carabinieri reali.**

Sono adottati i sotto descritti distintivi di grado e fregi per beretti e cappelli dell'arma dei carabinieri reali.

1. Distintivi sul bavero del mantello o della mantellina.

*Maresciallo d'alloggio.* — Un galloncino di argento e seta nera cucito lungo i contorni dell'estremità del bavero per un tratto angolare di circa cm. 17 a 18.

*Maresciallo d'alloggio capo.* — Due galloncini di argento e seta nera, cuciti parallelamente a distanza di millimetri 2 a 3 l'uno dall'altro.

*Maresciallo d'alloggio maggiore.* — Tre galloncini di argento e seta nera, cuciti parallelamente a distanza di mm. 2 a 3 l'uno dall'altro.

2. Distintivi sui contraspallini del giubbone.

*Maresciallo d'alloggio.* — Un galloncino di argento e seta nera cucito nel mezzo del controspallino nel senso della sua lunghezza.

*Maresciallo d'alloggio capo.* — Due galloncini di argento e seta nera cuciti sul controspallino a mezzo centimetro circa dai bordi ed in modo da riuscire simmetrici ed equidistanti fra di loro e dagli orli del controspallino.

*Maresciallo d'alloggio maggiore.* — Tre galloncini di argento e seta nera, cuciti sul controspallino, due come venne già indicato per il maresciallo d'alloggio capo, ed uno nel mezzo del controspallino.

3. Distintivi sui controspallini dell'abito di piccola uniforme.

All'abito di piccola uniforme che ha un solo controspallino, aggiungere il controspallino destro ed applicare sui due controspallini, che ne risultano, i distintivi identici a quelli descritti per i controspallini del giubbone.

4. Distintivi sull'abito di grande uniforme.

Applicare alla maniche dell'abito di grande uniforme, sopra gli alamari d'argento, una, due o tre stellette ricamate in argento, a seconda che si tratti di maresciallo d'alloggio, capo o maggiore.

FREGI SUL BERRETTO.

*Per maresciallo d'alloggio.* — Fregio di granata e fiamma d'argento, come quello attulmente in uso pei sottufficiali dei carabinieri.

*Per maresciallo d'alloggio capo.* — Fregio di granata e fiamma d'argento, come sopra, colle lettere V. E. in oro.

*Per maresciallo d'alloggio maggiore.* — Fregio di granata e fiamma in oro e seta nera come quello attualmente in uso.

FREGI SUL CAPPELLO.

Per tutti i sottufficiali dei carabinieri e marescialli d'alloggio fino a maresciallo capo. — Fregio di granata e fiamma d'argento come quello già in uso.

*Per maresciallo d'alloggio maggiore.* — Fregio di granata e fiamma d'argento dorato.

**Marescialli delle altre armi e corpi del R. esercito.**

Sono adottati sulle mantelline e pastrani per marescialli di tutte le altre armi e corpi i distintivi di grado già descritti, da applicarsi sui mantelli e mantelline dei marescialli dei carabinieri reali, e cioè quello di maresciallo d'alloggio, per maresciallo; quello di maresciallo d'alloggio capo, per maresciallo capo; quello di maresciallo d'alloggio maggiore, per maresciallo maggiore, come risulta nei seguenti conti di applicazione, avvertendo che, per i marescialli di fanteria di linea, cavalleria, granatieri, alpini, sanità e sussistenza, si farà uso del galloncino d'argento e seta nera, per marescialli di artiglieria, genio e bersaglieri si farà uso del galloncino d'oro e seta nera.

**Conti per l'applicazione dei distintivi di grado sul bavero del mantello e mantellina dei marescialli dei carabinieri reali e sul bavero della mantellina e pastrano dei marescialli di tutte le armi e corpi.**

*Maresciallo d'alloggio — o maresciallo:*

| | | | |
|---|---|---|---|
| Galloncino d'argento e seta nera alto mm. 6, m. 0,40, a L. 0,80 . . . . . | L. | 0,32 | |
| Galloncino d'oro e seta nera alto mm. 6, m. 0,40, a L. 1,00 . . . . . | » | | 0,40 |
| Mano d'opera per l'applicazione . . . . . | » | 0,10 | 0,10 |
| Totali . . . | L. | 0,42 | 0,50 |

*Maresciallo d'alloggio capo — o maresciallo capo:*

| | | | |
|---|---|---|---|
| Galloncino d'argento e seta nera alte mm. 6, m. 0,76, a L. 0,80 . . . . . | L. | 0,608 | |
| Galloncino d'oro e seta nera alto mm. 6, m. 0,76, a L. 1,00 . . . . . | » | | 0,760 |
| Mano d'opera per l'applicazione . . . . . | » | 0,200 | 0,200 |
| Totali . . . | L. | 0,808 | 0,960 |

*Maresciallo d'alloggio maggiore o maresciallo maggiore:*

| | | | |
|---|---|---|---|
| Galloncino d'argento e seta nera alto mm. 6, m. 1,08 a L. 0,80 . . . . . | L. | 0,864 | |
| Galloncino d'oro e seta nera alto mm. 6, m. 1,08 a L. 1,00 . . . . . | » | | 1,080 |
| Mano d'opera per l'applicazione. . . . . | » | 0,300 | 0,300 |
| Totali. . . | L. | 1,164 | 1,380 |

**Conti per l'applicazione dei distintivi di grado sui controspallini del giubbone e dell'abito di piccola uniforme.**

*Maresciallo d'alloggio:*

| | | |
|---|---|---|
| Galloncino d'argento e seta nera alto mm. 6, m. 0,26, a L. 0,80 . . . . . | L. | 0,208 |
| Mano d'opera per l'applicazione . . . . . | » | 0,052 |
| (Al paio) totale. . . | L. | 0,260 |

*Maresciallo d'alloggio capo:*

| | | |
|---|---|---|
| Galloncino d'argento e seta nera alto mm. 6, m. 0,60, a L. 0,80 | L. | 0,48 |
| Mano d'opera per l'applicazione | » | 0,12 |
| (Al paio) totale | L. | 0,60 |

*Maresciallo d'alloggio maggiore:*

| | | |
|---|---|---|
| Galloncino d'argento e seta nera alto mm. 6, m. 0,86, a L. 0,80 | L. | 0,688 |
| Mano d'opera per l'applicazione | » | 0,202 |
| (Al paio) totale | L. | 0,890 |

**Conti per l'applicazione dei distintivi di grado sulle maniche dell'abito di grande uniforme.**

*Maresciallo d'alloggio:*

| | | |
|---|---|---|
| Stellette di divisa ricamate in argento su panno nero n. 2, a L. 0,35 l'una | L. | 0,70 |
| Mano d'opera per l'applicazione | » | 0,05 |
| (Per due maniche) totale | L. | 0,75 |

*Maresciallo d'alloggio capo:*

| | | |
|---|---|---|
| Stellette di divisa ricamate in argento su panno nero, n. 4, a L. 0,35 l'una | L. | 1,40 |
| Mano d'opera per l'applicazione | » | 1,10 |
| (Per due maniche) totale | L. | 1,50 |

*Maresciallo d'alloggio maggiore:*

| | | |
|---|---|---|
| Stellette di divisa ricamate in argento su panno nero, n. 6, a L. 0,35 l'una | L. | 2,10 |
| Mano d'opera per l'applicazione | » | 0,15 |
| (Per due maniche) totale | L. | 2,25 |

In dipendenza di quanto sopra alla descrizione dell'abito di piccola uniforme, pubblicata con *Atto* 178 del *giornale militare* 1905, occorre apportare la seguente variante:

pagina 520 al 9° e 10° alinea, *alle parole*: sulla spalla sinistra, *sostituire*: sulle spalle.

*Il Ministro* — P. SPINGARDI.

---

N. **493**. — AVANZAMENTO. — **Prove tecniche pei tenenti di artiglieria e genio aspiranti all'avanzamento a scelta.** — (Segretariato generale — Divisione stato maggiore). — 24 ottobre 1912.

Con riferimento alle circolari del *giornale militare ufficiale* n. 89 dell'anno 1910 e n. 282 dell'anno 1912, la commissione esaminatrice per le prove tecniche pei tenenti di artiglieria e genio aspiranti all'avanzamento a scelta è composta come segue:

*Presidente.*

Maggior generale Lang comm. Guglielmo, comandante della scuola d'applicazione d'artiglieria e genio e dell'accademia militare.

*Membri effettivi.*

Colonnello Goria cav. Alessandro, comandante in 2° la scuola d'applicazione d'artiglieria e genio.

Colonnello del genio Mirone cav. Pietro, comandante il 6° reggimento genio.

Maggiore d'artiglieria Cortese cav. Giuseppe dell'officina di costruzione d'artiglieria di Torino.

Maggiore del genio Ferrari Bravo cav. Ugo della scuola di applicazione di artiglieria e genio.

*Membri supplenti.*

Maggiore di artiglieria Antonielli cav. Anselmo del 1° reggimento d'artiglieria pesante campale.

Maggiore del genio Vita Finzi cav. Carlo della direzione del genio di Torino, comandato alla scuola d'applicazione di artiglieria e genio.

Le prove cominceranno il 7 novembre p. v. in Torino presso il comando della scuola d'applicazione d'artiglieria e genio ove la commissione terrà la seduta preliminare alle ore 16 del giorno 6 di detto mese.

I tenenti Ferrari Paolo del 1° reggimento d'artiglieria pesante campale e Lastrico Luigi dell'ufficio fortificazioni di Spezia, ammessi alle prove tecniche, si presenteranno al presidente della commissione alle ore 16 del 6 novembre presso il comando della scuola d'applicazione d'artiglieria e genio in uniforme ordinaria.

*Il Ministro* — P. SPINGARDI.

---

N. **494**. — AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — CONCORSI. — **Concorso per esami a dodici posti di sostituto segretario di 3ª classe nei tribunali militari.** — (Direzione generale personali civili e affari generali). — 24 ottobre 1912 (1).

IL MINISTRO DELLA GUERRA

Visto il testo unico delle leggi sull'ordinamento del R. esercito e dei servizi dipendenti dall'amministrazione della guerra, approvato con R. decreto del 14 luglio 1898, n. 525, modificato, per quanto riguarda il personale della giustizia militare, dalle leggi 21 marzo 1907 n. 84 e 25 giugno 1911, n. 611;

Visto il testo unico delle leggi sullo stato degli impiegati civili approvato con R. decreto 22 novembre 1908, n. 693, nonchè il regolamento generale per l'esecuzione del testo unico stesso, approvato con R. decreto 24 novembre 1908, n. 756;

Visti gli articoli 13 e 40 del regolamento organico pel servizio dei tribunali militari, approvato con R. decreto 22 dicembre 1872, n. 1210 sexies (serie 2ª) modificato, in quanto concerne l'ammissione del personale, dal R. decreto 9 dicembre 1886, n. 4220;

Visto il R. decreto 25 luglio 1912, n. 873, che consente la sostituzione degli impiegati civili dipendenti dell'amministrazione militare inviati in Libia o nell'Egeo;

---

(1) La presente circolare annulla e sostituisce la precedente n. 433 pubblicata nel *giornale militare* del 21 settembre 1912.

DECRETA:

1. È indetto un concorso per esami a dodici posti di sostituto segretario di 3ª classe nel personale della giustizia militare con l'annuo stipendio di L. 2500.

2. Per essere ammessi al concorso gli aspiranti debbono soddisfare alle seguenti condizioni:

*a*) essere cittadini italiani;

*b*) avere compiuto l'età di anni 21 e non superata quella di 30 alla data 18 settembre 1912;

*c*) avere sempre tenuta regolare condotta;

*d*) essere laureati in legge in una università dello Stato od avere, per due anni consecutivi almeno, esercitato l'ufficio di vice cancelliere in un tribunale civile o penale, o di cancelliere in una pretura del Regno, o fatto regolare tirocinio nella segreteria di un tribunale militare.

3. Coloro che intendono prendere parte al concorso dovranno farne domanda al Ministero della guerra, su carta bollata da lire una, facendola pervenire all'ufficio dell'avvocato generale militare presso il tribunale supremo di guerra e marina in Roma non più tardi del 31 ottobre corrente.

4. Le domande dovranno essere corredate dai seguenti documenti:

*a*) estratto dell'atto di nascita;

*b*) certificato di cittadinanza italiana;

*c*) certificato comprovante l'esercizio dei diritti civili;

*d*) diploma originale di laurea in legge, conseguito in una università del Regno, o certificato comprovante di avere, per due anni consecutivi almeno, esercitato l'ufficio di vice cancelliere in un tribunale civile o penale, o di cancelliere in una pretura del Regno;

*e*) certificato generale rilasciato dal casellario giudiziale;

*f*) certificato di buona condotta;

*g*) certificato di esito di leva;

*h*) certificato medico, rilasciato da un ufficiale medico in attività di servizio, comprovante nel candidato l'idoneità fisica all'ufficio cui aspira e ad essere mobilitato;

*i*) fotografia di data recente, senza cartone, con la firma a tergo dell'aspirante.

5. I predetti documenti, tranne quelli di cui alle lettere *g*) ed *i*), dovranno essere conformi alla legge sul bollo.

6. Le domande che pervenissero all'avvocato generale militare dopo il 31 ottobre non saranno tenute in alcun conto

e saranno senz'altro respinte. Lo stesso avverrà per le domande non corredate di tutti i prescritti documenti, epperciò sarà cura degli aspiranti di chiedere la restituzione o di procurarsi copia di quei documenti che avessero eventualmente presentati ad altre amministrazioni, e di inviarli all'ufficio suindicato prima che scada il termine utile per l'accettazione delle domande.

7. L'ufficio in parola, per delegazione del Ministero, esaminerà le istanze degli aspiranti e parteciperà agli interessati se essi sieno stati ammessi o no all'esame ed il giorno in cui questo avrà luogo. Tale comunicazione dovrà essere fatta almeno dieci giorni prima delle prove. Al Ministero sarà comunicato l'elenco generale degli ammessi, disposti per ordine alfabetico.

8. L'esame sarà teorico, pratico, scritto ed orale e verserà:

*a*) sul codice penale per l'esercito e sul codice penale militare marittimo;

*b*) sulla procedura penale comune;

*c*) sul regolamento organico per il servizio dei tribunali militari.

9. L'esame scritto, che consisterà nel redigere, sopra due fattispecie estratte a sorte, una sentenza e un atto di procedura avrà luogo nella seconda quindicina del venturo novembre, presso la sede di ciascuno dei tribunali militari del Regno (Torino, Alessandria, Milano, Piacenza, Verona, Venezia, Ancona, Firenze, Roma, Cagliari, Napoli, Bari, Palermo).

10. L'esame orale avrà luogo presso la sede del tribunale supremo di guerra e marina in Roma, e vi saranno ammessi soltanto quegli aspiranti che avranno ottenuto l'idoneità negli esami scritti.

11. Nelle domande gli aspiranti dovranno indicare il loro preciso domicilio e dichiarare presso quale tribunale intendono sostenere l'esame scritto.

12. Terminati gli esami, il loro risultato, con i verbali della seduta della Commissione esaminatrice, sarà trasmesso al Ministero della guerra, il quale, riconosciutane la regolarità, pubblicherà sul *giornale militare* i nomi dei vincitori del concorso con la relativa classificazione.

13. Si avverte che coloro i quali saranno assunti in servizio non potranno invocare le leggi ora esistenti sulle pensioni, ma soltanto le norme che regolano la istituenda cassa di previdenza, che ha per fondamento i conti individuali.

*Il Ministro* — P. Spingardi.

N. **495.** — AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — CONCORSI. — **Concorso a posti di ragioniere geometra di 4ª classe del genio militare.** — (Direzione generale personali civili e affari generali). — 24 ottobre 1912.

IL MINISTRO DELLA GUERRA

Visto il testo unico delle leggi sullo stato degli impiegati civili approvato con R. decreto 22 novembre 1908, n. 693;

Visto il regolamento generale per l'esecuzione del predetto testo unico approvato con R. decreto 24 novembre 1908, n. 756;

Vista la legge 17 luglio 1910, n. 549, relativa a provvedimenti per i personali civili tecnici di artiglieria e del genio;

Visto il R. decreto 25 luglio 1912 n. 873, che autorizza la sostituzione degli impiegati civili dell'amministrazione militare destinati in Libia e nell'Egeo e provvede all'aumento dei ruoli dei personali civili tecnici d'artiglieria e del genio in dipendenza dei nuovi servizi relativi all'aeronautica militare;

Visti i decreti ministeriali 20 marzo, 13 giugno, 29 agosto e 24 settembre 1912, coi quali fu indetto un concorso ad esami per la nomina di 30 ragionieri geometri del genio militare di 4ª classe con l'annuo stipendio di lire 2000;

DECRETA:

I posti di ragioniere geometra di 4ª classe messi a concorso coi precitati decreti 20 marzo, 13 giugno, 29 agosto e 24 settembre 1912 sono aumentati da trenta a trentuno.

*Il Ministro* — P. SPINGARDI.

---

N. **496.** — AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — CONCORSI. — **Concorso a posti di ragioniere d'artiglieria di 4ª classe.** — (Direzione generale personali civili e affari generali). — 24 ottobre 1912.

IL MINISTRO DELLA GUERRA

Visto il testo unico delle leggi sullo stato degli impiegati civili approvato con R. decreto 22 novembre 1908, n. 693;

Visto il regolamento generale per l'esecuzione del predetto testo unico approvato con R. decreto 24 novembre 1908, n. 756;

Vista la legge 17 luglio 1910, n. 549, relativa a provvedimenti per i personali civili tecnici di artiglieria e del genio;

Visto il R. decreto 25 luglio 1912, n. 873, che autorizza la sostituzione degli impiegati civili dell'amministrazione militare destinati in Libia e nell'Egeo e provvede all'aumento dei ruoli dei personali civili tecnici d'artiglieria e del genio in dipendenza dei nuovi servizi relativi all'aeronautica militare;

Visto il decreto ministeriale 29 agosto 1912 col quale fu indetto un concorso ad esami per la nomina di 12 ragionieri d'artiglieria di 4ª classe con l'annuo stipendio di L. 2000;

DECRETA:

I posti di ragioniere d'artiglieria di 4ª classe messi a concorso col precitato decreto 29 agosto 1912, sono aumentati da dodici a quindici. *Il Ministro* — P. SPINGARDI.

---

N. **497**. — EQUIPAGGIAMENTO. — **Adozione di un fregio per cappello di feltro grigio verde per truppe da montagna (alpini ed artiglieria da montagna).** — (Direzione generale servizi logistici ed amministrativi). — 25 ottobre 1912.

In relazione all'ultimo comma della circolare n. 271 a pagina 247 del *giornale militare* del corrente anno, è adottato un nuovo fregio pel cappello di feltro grigio verde per le truppe da montagna (alpini ed artiglieria da montagna.

Detto fregio, simile a quelli indicati nei modelli annessi alla circolare suddetta, dovrà essere di lana verde o gialla a seconda che trattasi di alpini o d'artiglieria da montagna e d'argento o d'oro per i rispettivi sottufficiali.

Il precedente fregio adottato con circolare 196, pagine 607 e 608 del *giornale militare* 1910 resta abolito, ma viene conservato sino a consumazione.

*Il Ministro* — P. SPINGARDI.

---

N. **498**. — PUBBLICAZIONI MILITARI. — TRASPORTI. — **Modificazioni alla istruzione per i trasporti ad economia delle merci dell'amministrazione militare.** — (Direzione generale servizi logistici ed amministrativi). — 25 ottobre 1912.

All'*istruzione per i trasporti ad economia delle merci della amministrazione militare* (edizione 1912) sono apportate le seguenti varianti, che avranno effetto dal 1° novembre p. v.:

1. È abolita, per gli operai impiegati nelle operazioni di carico e scarico, la gratificazione corrispondente alla mercede fissata al n. 25 lett. *b*) dello specchio III del regolamento per le indennità eventuali (Istruzione n. 13).

2. Venendo soppresse, dal 1° novembre, le *sezioni del movimento e traffico*, le amministrazioni militari rivolgeranno le domande d'indennizzo, di cui al n. 86 dell'*istruzione*, esclusivamente alle *divisioni del movimento e traffico*, qualunque sia il valore del risarcimento.

3. Creandosi alla stessa data le direzioni compartimentali di Bologna e Bari, la circoscrizione delle *divisioni* di cui sopra viene ad essere mutata in confronto di quella risultante dall'allegato *G* alla *istruzione*, il quale pertanto è stato ricompilato.

Tutte le modificazioni di cui sopra risulteranno dal fascicoletto di varianti alla citata pubblicazione. Esso sarà distribuito dall'ufficio d'amministrazione di personali militari vari, al quale i comandi, corpi ed uffici interessati ne chiederanno il numero di copie necessario.

Il prezzo del fascicoletto è di lire 0,15.

*Per il Ministro* — MIRABELLI.

---

N. **499.** — EQUIPAGGIAMENTO. — **Distribuzione di oggetti di corredo ai richiamati delle classi 1887-1890.** — (Direzione generale servizi logistici ed amministrativi. — 25 ottobre 1912.

Analogamente a quanto venne prescritto con le circolari 570 e 629 del *giornale militare* del decorso anno, il Ministero dispone: che ai richiamati testè giunti alle armi sia distribuito un secondo asciugatoio ed un secondo paio di mutande, possibilmente usati; che ad ogni comando di riparto venga data in consegna una quantità di calzature, possibilmente usate, pari ad un quinto del numero dei richiamati da servire per le eventuali sostituzioni di quelle in distribuzione quando si rendessero abbisognevoli di riparazioni.

*Per il Ministro* — MIRABELLI.

Prezzo della presente dispensa L. 0,10

(1985) Roma, 1912 — Tip. E. Voghera.

Distintivi di grado sul bavero del mantello e della mantellina dei marescialli dei carabinieri reali e della mantellina e pastrano dei marescialli delle altre armi e corpi.

Fig. 1ª

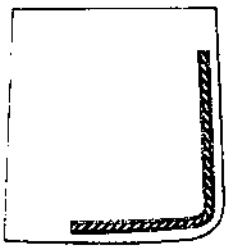


Fig. 2ª

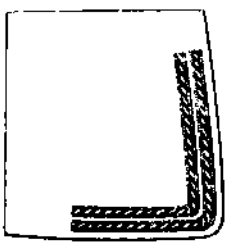


Fig. 3ª

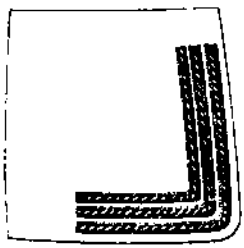


Fig. 1ª — Pel maresciallo d'alloggio dei carabinieri reali e pel maresciallo delle altre armi e corpi.

Fig. 2ª — Pel maresciallo d'alloggio capo dei carabinieri reali e pel maresciallo capo delle altre armi e corpi.

Fig. 3ª — Pel maresciallo d'alloggio maggiore dei carabinieri reali e pel maresciallo maggiore delle altre armi e corpi.

Laboratorio foto-litografico d'artiglieria

...tivi di grado sui controspallini del giubbone e dell'abito ...piccola uniforme e sulle maniche dell'abito di grande uni...me dei marescialli dei carabinieri reali.

Fig. 1ª

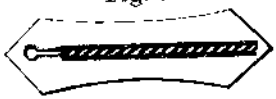


Fig. 2ª

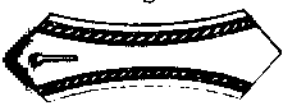


Fig. 3ª



Fig. 4ª

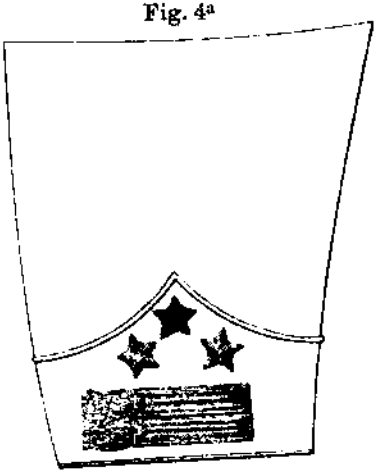


Fig. 1ª — Pel maresciallo d'alloggio.
Fig. 2ª — Pel maresciallo d'alloggio capo.
Fig. 3ª — Pel maresciallo d'alloggio maggiore.
Fig. 4ª — Pel maresciallo d'alloggio maggiore. Il maresciallo d'alloggio capo ha due stellette e il maresciallo d'alloggio ne ha una.

MINISTERO DELLA GUERRA

# GIORNALE MILITARE UFFICIALE

DISPENSA 49ª — 1912 — 2 novembre

1912 SETTEMBRE 26. - N. 500. — DISPOSIZIONI VARIE. — R. decreto che provvede alla sostituzione di un membro della commissione consultiva per la navigazione aerea. . . . . Pag. 1437

1912 OTTOBRE 30. - » 501. — SERVIZIO SANITARIO. — Cure kinesiterapiche . » 1438

» 31. - » 502. — ARMI, MUNIZIONI E SUPPELLETTILI. — Assegno di cartucce a pallottola per i richiamati delle classi 1887, 1889 e 1890 . . . . . » 1439

» 31. - » 503. — CORRISPONDENZA UFFICIALE E SERVIZIO POSTALE E TELEGRAFICO. — Indirizzo ai telegrammi d'ufficio. . . . . » 1439

1912 NOVEMBRE 1° - » 504. — SCUOLE MILITARI. — Ammissione straordinaria gratuita al 3° corso dell'accademia militare. . . . . » 1440

» 1° - » 505. — SCUOLE MILITARI. — Ammissione di sottufficiali al corso speciale presso la scuola militare per l'anno scolastico 1913-914 . . » 1440

CIRCOLARE N. **500**. — DISPOSIZIONI VARIE. — **R. decreto che provvede alla sostituzione di un membro della commissione consultiva per la navigazione aerea.** — (Direzione generale artiglieria e genio). — 26 settembre 1912.

VITTORIO EMANUELE III, ECC. ECC., RE D'ITALIA.

Visto il R. decreto 22 ottobre 1911, relativo alla istituzione presso il Ministero della guerra della commissione consultiva per la navigazione aerea;

## ERRATA-CORRIGE

Circolare n. 488, pag. 1423. — Nella seconda colonna dello specchio, in corrispondenza delle due legioni carabinieri reali di Torino e di Verona, *invece di:* 2121, *porre:* 2100.

Visto il R. decreto 22 ottobre 1911 relativo alla costituzione della commissione stessa;

Sulla proposta dei Nostri ministri segretari di Stato per la guerra e per la marina;

Abbiamo decretato e decretiamo:

*Articolo unico.*

Il contrammiraglio Corsi cav. Camillo, stato con altro Nostro decreto assunto alla carica di capo di stato maggiore delle forze navali riunite, cessa dalla carica di membro della commissione consultiva per la navigazione aerea, venendo sostituito nella carica stessa dal contrammiraglio Cutinella Rendina cav. Emanuele.

I predetti Nostri ministri sono incaricati della esecuzione del presente decreto che sarà registrato alla Corte dei conti.

Dato a S. Rossore il 26 settembre 1912.

VITTORIO EMANUELE

P. SPINGARDI.
LEONARDI-CATTOLICA.

---

N. **501.** — SERVIZIO SANITARIO. — **Cure kinesiterapiche.** — (Direzione generale personale ufficiali). — 30 ottobre 1912.

Il Ministero fa conoscere che l'istituto di terapia fisica in Roma (via Plinio n. 1) oltre le concessioni comunicate con la circolare 232 del *giornale militare* corrente anno, ha offerto le seguenti maggiori facilitazioni per gli ufficiali e militari di truppa reduci dalla Libia.

Per i signori ufficiali, senza distinzione di grado, le tariffe delle cure, per le quali si pagano L. 2,40 e L. 1,80 sono ridotte a L. 1,00 indipendentemente dal numero delle sedute

Per i militari di truppa è applicabile il prezzo di L. 0,75.

I prezzi delle cure speciali ugualmente elencate nella circolare di cui sopra, sono ridotte del 50 %.

Le dette maggiori facilitazioni avranno effetto colla data della presente circolare fino al giugno 1913.

*Per il Ministro* — MIRABELLI.

N. **502.** ARMI, MUNIZIONI E BUFFETTERIE. — **Assegno di cartucce a pallottola per i richiamati delle classi 1887, 1889 e 1890.** — (Direzione generale artiglieria e genio). — 31 ottobre 1912.

Il Ministero ha determinato di mettere a disposizione dei corpi, per le esercitazioni di tiro dei militari richiamati alle armi con le circolari n. 336 e 452 del *giornale militare* c. a., fino a sette caricatori completi di cartucce a pallottola per armi mod. 91, per ciascuno individuo armato di fucile o moschetto.

I corpi sono perciò autorizzati a trarre le cartucce loro occorrenti da quelle che risultassero eccedenti alle dotazioni e in mancanza di queste, a prelevarle dalla competente direzione di artiglieria.

*Per il Ministro* — MIRABELLI.

---

N. **503.** — CORRISPONDENZA UFFICIALE E SERVIZIO POSTALE E TELEGRAFICO. — **Indirizzo ai telegrammi d'ufficio.** — (Segretariato generale — Divisione stato maggiore). — 31 ottobre 1912.

Si informa che d'ora innanzi i telegrammi in partenza da questo Ministero porteranno, dopo il numero di protocollo, le abbreviazioni rispettivamente stabilite per ciascuna direzione generale od ufficio del Ministero dalla circolare 658 del *giornale militare* del 1911.

In conseguenza le autorità militari, nel rispondere ai telegrammi di questo Ministero, dovranno nel testo dei telegrammi fare cenno, oltre che del numero, anche delle abbreviazioni indicate nel telegramma al quale rispondono. E ciò indipendentemente dalle abbreviazioni da apporsi sull'indirizzo, a mente della circolare 658 sopra menzionata.

Coll' occasione si partecipa che alle abbreviazioni suddette debbonsi aggiungere le seguenti:

*Ministero guerra G. M. Roma* — per il Gabinetto del ministro;
*Id. id. D. S. M. Roma* — per la Divisione stato maggiore.

*Per il Ministro* — MIRABELLI.

N. **504.** — SCUOLE MILITARI. — **Ammissione straordinaria gratuita al 3° corso dell'accademia militare.** (Segretariato generale — Divisione stato maggiore). — 1° novembre 1912.

A modificazione del n. 1 della circolare n. 424 del 12 settembre corrente anno, e ferme restando tutte le norme in essa contenute, questo Ministero determina che il numero di concorrenti da ammettersi direttamente al 3° corso dell'accademia militare sia portato da 50 a 60, dei quali 10 da destinarsi ad aspiranti all'arma del genio.

*Per il Ministro* — MIRABELLI.

---

N. **505**. — SCUOLE MILITARI. — **Ammissione di sottufficiali al corso speciale presso la scuola militare per l'anno scolastico 1913-14.** — (Segretariato generale — Divisione stato maggiore). — 1° novembre 1912.

1. Con riferimento alla circolare n. 338 del 24 luglio u. s. è bandito un concorso tra sottufficiali per l'ammissione al corso speciale della scuola militare, corso che si inizierà il 1° febbraio 1913 e avrà la durata di 18 mesi.

In base a quanto è stabilito dal n. 1 della disposizione 12 fascicolo n. 12 della Raccolta di disposizioni permanenti in vigore per il R. esercito, il Ministero notifica che ad esso potranno essere ammessi 146 sottufficiali, aspiranti alla carriera di ufficiale nelle armi da cui provengono, così ripartiti:

90 per l'arma di fanteria;
15 » cavalleria;
35 » artiglieria;
6 » del genio.

Non sono ammessi al concorso per le predette armi i sottufficiali che non appartengono alle armi stesse.

2. Le proposte di ammissione al concorso, con tutti i documenti prescritti dal n. 11 della precitata disposizione, dovranno essere trasmesse al Ministero (Segretariato generale) non più tardi del 25 novembre corrente.

3. L'esperimento in iscritto presso le sedi dei comandi di divisione militare avrà luogo il 5 dicembre p. v., e gli esami orali cominceranno presso la scuola militare il 16 dello stesso mese.

4. Le commissioni d'avanzamento dei corpi dovranno tener conto scrupoloso delle qualità enumerate al 2° comma del n. 7

della disposizione precitata; e, nell'attribuire i punti di merito per le qualità militari, dovranno usare un giusto rigore, per modo che i punti assegnati a ciascuno rispondano realmente alle qualità del sottufficiale, ai suoi precedenti ed al giudizio sommario, quali risultano dalle carte personali.

In proposito giova richiamare l'attenzione sull'importanza che assumono i punti di merito nelle qualità militari, pel fatto che essi concorrono, alla pari coi risultati degli esami di concorso, nella determinazione della media definitiva.

Per tutti gli aspiranti dovranno essere compilate le note caratteristiche pel corrente anno.

5. Allo scopo di evitare che partecipino al concorso sottufficiali che debbano poi essere rimandati dalla scuola, per menomate condizioni fisiche dipendenti da cause preesistenti, le commissioni d'avanzamento interessate dovranno accertarsi, prima di pronunciare il loro giudizio, che tali condizioni fisiche siano in perfetta armonia colle aspirazioni dei candidati, sottoponendoli ad apposita visita medica dell'ufficiale dirigente il servizio sanitario del corpo, il quale dovrà rilasciare una dichiarazione da unirsi agli altri documenti a corredo delle singole proposte.

6. Per gli aspiranti dell'arma di cavalleria, le stesse commissioni d'avanzamento dovranno poi assicurarsi, anche con appositi esperimenti, della buona capacità dei medesimi nel cavalcare, affinchè non siano proposti, quali concorrenti alla nomina ad ufficiale, elementi che in seguito si appalesino scadenti riguardo all'abilità nell'equitazione.

7. Tanto l'esame preliminare presso i corpi, quanto quelli di concorso, scritti ed orali, si svolgeranno sugli appositi programmi riportati a seguito della circolare 146 del 4 aprile 1912.

Il Ministero stima poi opportuno ripetere la raccomandazione già fatta nella circolare 146 sopracitata, e cioè che l'esame preliminare venga dato con giusta severità, affinchè i sottufficiali, che verranno proposti per l'ammissione al corso speciale, ne siano veramente meritevoli, e risultino ben preparati a subire gli esami di concorso.

8. I limiti di età e di anzianità di servizio cui debbono soddisfare i concorrenti sono da riferirsi al 1° agosto 1912, giusta il parere espresso in argomento dal Consiglio di Stato.

Si avverte che nessuna eccezione sarà fatta a tali limiti.

*Per il Ministro* — MIRABELLI.

Prezzo della presente dispensa L. **0,10**

(1999) Roma, 1912 — Tip. E. Voghera.

MINISTERO DELLA GUERRA

# GIORNALE MILITARE UFFICIALE

DISPENSA 50ª — 1912 — 9 novembre

1912 SETTEMBRE 2. - N. **506**. — LEGGI E DECRETI RIFLETTENTI IL SERVIZIO GENERALE DELLO STATO. — DISPOSIZIONI VARIE.— R. decreto n. 1050, col quale viene approvato il regolamento per l'istituto militare di radiotelegrafia . . . . . *Pag.* 1443

1912 NOVEMBRE 4. - » **507**. — PUBBLICAZIONI MILITARI. — Varianti da apportarsi all'istruzione sulle colombaie militari e sull'impiego dei colombi viaggiatori per servizio di corrispondenza. . . » 1450

» 5. » **508**. — EQUIPAGGIAMENTO. — Sacchetti per cartucce. » 1451

» 6. » **509**. — AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — Posti disponibili nelle varie amministrazioni dello Stato spettanti agli applicati delle amministrazioni militari dipendenti . . . . . » 1453

» 7. » **510**. — AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI.—Concorso a posti di disegnatore tecnico di 3ª classe . . . . . » 1454

» 7. » **511**. — AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — Sottufficiali aspiranti all'impiego di assistente del genio militare . . . . » 1462

» 8. » **512**. — DISPOSIZIONI VARIE. — Scuola piloti aviatori. » 1463

» 8. » **513**. — CONCORSI — UFFICIALI IN CONGEDO. — Concorso e corso preparatorio per sottotenenti di complemento delle armi di fanteria e di cavalleria aspiranti alla nomina sottotenente in servizio permanente . . » 146.

CIRCOLARE N. **506**. — LEGGI E DECRETI RIFLETTENTI IL SERVIZIO GENERALE DELLO STATO. — DISPOSIZIONI VARIE. — **R. decreto n. 1050, col quale viene approvato il regolamento per l'istituto militare di radiotelegrafia.** — (Direzione generale artiglieria e genio). — 2 settembre 1912.

VITTORIO EMANUELE III, ECC. ECC., RE D'ITALIA.

Vista la legge 13 luglio 1911, n. 723;

Sulla proposta dei Nostri ministri della guerra e della marina;

Abbiamo decretato e decretiamo:

È approvato l'unito regolamento interno dell'istituto militare di radiotelegrafia, firmato, d'ordine Nostro, dai ministri proponenti.

Ordiniamo che il presente decreto munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Sant'Anna di Valdieri, addì 2 settembre 1912.

VITTORIO EMANUELE.

P. SPINGARDI.
LEONARDI CATTOLICA.

## Regolamento interno dell'istituto militare di radiotelegrafia.

*Disposizioni generali.*

Art. 1.

La commissione superiore dell'istituto militare di radiotelegrafia, di cui all'art. 5 della legge 13 luglio 1911, n. 723, detta le norme di massima, riguardanti l'insegnamento e le esperienze di laboratorio, che interessano le varie applicazioni militari della radiotelegrafia (comma 2 e 3 dell'art. 2 della citata legge).

Il direttore superiore dell'istituto cura la pratica applicazione di tali norme. A queste deve anche uniformarsi il professore titolare dell'insegnamento, al quale sono affidate la direzione scientifica e tecnica del laboratorio, la scelta e lo svolgimento delle singole parti del corso di radiotelegrafia generale, e, d'accordo con l'ufficiale destinato in qualità di aggiunto, la scelta degli argomenti da trattare nel corso di misure.

Art. 2.

La commissione superiore funziona da consiglio d'amministrazione quando si occupa della gestione amministrativa dell'istituto militare di radiotelegrafia.

Il membro della commissione superiore, direttore del reparto radiotelegrafico del R. esercito, è investito delle funzioni di relatore del consiglio d'amministrazione.

Allo stesso consiglio d'amministrazione potrà essere addetto un funzionario amministrativo della R. marina o della guerra, con l'incarico di cassiere e di segretario.

Art. 3.

A norma dell'art. 5, ultimo comma, della legge 13 luglio 1911, n. 723, solo al membro estraneo alle amministrazioni della marina e della guerra compete un'indennità di presenza per ogni seduta della commissione superiore.

Tale indennità è fissata in lire 20 oltre al rimborso delle spese di viaggio in 1ª classe, se lo stesso membro risiede fuori di Roma, e della diaria di lire 20 per ogni giornata di viaggio.

Art. 4.

L'istruzione scientifica e tecnica è impartita dal professore titolare, direttore del gabinetto, dall'ufficiale aggiunto al professore titolare, con l'incarico delle misure radiotelegrafiche, e da due ufficiali addetti ai servizi radiotelegrafici di terra e di mare, secondo la tabella organica dell'istituto, annessa alla legge 13 luglio 1911, n. 723.

Art. 5.

Il professore titolare è nominato mediante concorso per titoli.

Il termine che verrà fissato per la presentazione delle domande di ammissione al concorso e dei relativi documenti non potrà essere inferiore a 40 giorni dalla data della pubblicazione sulla *Gazzetta ufficiale* del decreto che indice il concorso.

Collo stesso decreto che bandisce il concorso saranno stabilite le norme per l'esame dei titoli e la classificazione degli idonei, nonchè la composizione della commissione esaminatrice.

Art. 6.

I due assistenti sottufficiali, di cui alla tabella annessa alla legge 13 luglio 1911, n. 723, sono adibiti presso l'istituto per un periodo di 3 anni almeno, e sono a disposizione esclusiva dell'istituto stesso.

Il sottufficiale assistente della R. marina è più specialmente adibito alla preparazione del materiale per le lezioni ed esperienze, ed è consegnatario della biblioteca; quello del R. eser

cito è consegnatario del materiale, ed incaricato della contabilità; inoltre attende alla sorveglianza dei laboratori ed alla paga degli operai.

Art. 7.

Alla nomina del capo operaio meccanico di precisione si provvede mediante concorso consistente in due prove, una pratica di lavoro di officina ed un'altra orale sulle cognizioni tecniche che il candidato possiede in riguardo all'elettrotecnica applicata alla radiotelegrafia.

È in facoltà del consiglio d'amministrazione di assumere in servizio anche personale avventizio per i lavori da effettuarsi nell'istituto, nei limiti di spesa dell'assegno annuale.

*Corso d' istruzione.*

Art. 8.

In relazione al comma 2° dell'art. 2 della legge del 13 luglio 1911, n. 723, il corso d'istruzione per gli ufficiali di terra e di mare, destinati ad eseguire impianti o assumere la direzione di stazioni radiotelegrafiche, avrà la durata di un anno scolastico, durante il quale saranno svolte le seguenti materie:

1° radiotelegrafia generale;

2° misure elettriche riguardanti la radiotelegrafia, con esercitazioni di laboratorio;

3° montaggio ed esercizio delle stazioni radiotelegrafiche di mare (navali e costiere);

4° montaggio ed esercizio delle stazioni di terra (campali e permanenti).

Art. 9.

L'anno scolastico s'inizia di massima col 1° dicembre e termina il 30 giugno. Il mese di luglio è destinato agli esami finali e di diploma.

Durante l'anno scolastico sono giorni di vacanza;

1° i giorni riconosciuti dallo Stato come festivi;

2° il periodo di giorni ammessi come festivi nelle regie università del Regno, nelle ricorrenze del Natale, Capo d'anno e Pasqua.

Art. 10.

Possono essere ammessi a frequentare i corsi svolti presso l'istituto militare di radiotelegrafia, con diritto a conseguire il relativo diploma:

1° gli ufficiali dello stato maggiore generale della R. marina in attività di servizio o in posizione ausiliaria, eccetto i guardiamarina;

2° gli ufficiali del R. esercito in attività di servizio o in posizione ausiliaria delle armi di artiglieria e genio, eccetto i sottotenenti.

Gli ufficiali degli altri corpi della R. marina e delle altre armi del R. esercito possono essere autorizzati ad inscriversi al corso di radiotelegrafia generale in qualità di uditori; ed essi è rilasciato a fin d'anno un certificato di frequenza.

Art. 11.

Gli esami finali verranno dati nel mese di luglio, innanzi ad una commissione presieduta dal direttore superiore dell'istituto e composta dei seguenti membri:

1° il professore titolare dell'insegnamento;

2° l'ufficiale aggiunto al professore titolare;

3° i due ufficiali incaricati della istruzione per il montaggio ed esercizio delle stazioni radiotelegrafiche di terra e di mare;

4° due membri estranei scelti tra i professori ordinari di fisica o di elettrotecnica di una università od istituto superiore del Regno.

Art. 12.

Per ogni giorno di esami sarà corrisposta una propina di lire 30 al presidente della commissione esaminatrice e di lire 20 a ciascun membro.

Art. 13.

Gli esami stessi comprenderanno:

*a*) una prova orale, della durata di mezz'ora, sulla radiotelegrafia generale;

*b*) una prova orale teorico-pratica, della durata di venti minuti, sulle misure radiotelegrafiche;

*c*) due prove orali teorico-pratiche, della durata di venti minuti ciascuna, sul montaggio ed esercizio delle stazioni radiotelegrafiche, sia di terra che di mare.

Art. 14.

La votazione sugli esami sarà espressa in centesimi; l'idoneità essendo rappresentata da 60. L'ufficiale il quale vorrà conseguire il diploma radiotelegrafico dell'istituto, che lo abiliterà alla direzione di stazioni radiotelegrafiche militari, dovrà, superato il detto esame, fare presso uno o più impianti radiotelegrafici dello Stato un tirocinio pratico di tre mesi, di cui almeno uno presso una stazione radiotelegrafica di potenza non inferiore a 15 KW.

Art. 15.

Gli ufficiali inscritti al corso dipendono immediatamente dal direttore superiore dell'istituto, il quale, tenute presenti le norme regolamentari per il R. esercito e per la R. marina, potrà loro concedere licenze per giustificati motivi.

Il personale di bassa forza e borghese addetto all'istituto dipende disciplinarmente dall'ufficiale incaricato delle misure radiotelegrafiche, il quale, d'accordo col professore titolare, provvede al mantenimento dell'ordine e della disciplina dei laboratori e può concedere brevi licenze, compatibilmente con le esigenze del servizio. Il detto ufficiale, nei casi di gravi infrazioni disciplinari e quando occorra concedere licenze per un periodo superiore ai cinque giorni, dovrà riferirne al direttore superiore che prenderà gli opportuni provvedimenti.

*Gestione amministrativa.*

Art. 16.

Per le spese relative al personale dell'istituto, eccettuate quelle riguardanti gli stipendi e le indennità degli ufficiali e dei professori, saranno fornite dal Ministero della marina anticipazioni al consiglio d'amministrazione, il quale ne renderà conto trimestralmente con le norme di cui alla legge 17 luglio 1910, n. 511.

Saranno altresì fornite anticipazioni per l'acquisto dei materiali da eseguirsi ad economia ai sensi della legge predetta.

Art. 17.

Il pagamento degli stipendi, delle indennità e delle mercedi al personale militare e borghese dell'istituto viene effettuato mediante distinti ruoli. Nei ruoli per stipendi e mercedi al

personale, dovrà essere apposta la dichiarazione di prestato servizio durante il tempo considerato dal ruolo stesso

Il relatore accerta l'esattezza dei ruoli e dopo il visto del direttore superiore dell'istituto ordina il pagamento delle somme in essi inscritte.

Il lavoro straordinario è liquidato in base a dichiarazioni del relatore, che accertino la somma da corrispondersi. Il relatore stesso, dopo il visto del direttore superiore dell'istituto, ne ordina il pagamento.

Analogamente avviene per ciò che ha riguardo al rimborso di spese di viaggio o simili, in occasioni di missioni od altro per conto dell'istituto.

## Art. 18

Gli apparecchi scientifici, i libri, i materiali di dotazione, i macchinari, i mobili ed arredi debbono essere inventariati. L'inventario dovrà essere compilato in tre esemplari firmati dal relatore e dal direttore superiore dell'istituto. Tali esemplari saranno trasmessi al Ministero della marina per essere autenticati dal capo ragioniere, giusta quanto dispone l'art. 28 del regolamento di contabilità generale dello Stato.

Uno dei detti esemplari, debitamente vistato, sarà conservato dal relatore e un altro sarà tenuto dal consegnatario.

Le variazioni all'inventario che si verifichino tanto in aumento quanto in diminuzione durante l'anno, debbono tenersi in evidenza mediante fogli descrittivi delle variazioni stesse, che saranno firmati dai due ufficiali suddetti e compilati in triplice esemplare. Un esemplare deve essere inviato volta per volta al Ministero della marina.

Alla fine di ogni esercizio, e non più tardi del sessantesimo giorno dopo la chiusura dell'esercizio stesso, sarà trasmesso al Ministero della marina uno stato riassuntivo a valore delle variazioni verificatesi nell'inventario, corredandolo di un altro esemplare dei fogli descrittivi delle variazioni precedentemente compilati e dei relativi verbali di forza maggiore, quando la diminuzione del valore dell'inventario sia avvenuta per tale ragione

In questo stato deve anche riepilogarsi il valore dei materiali inventariati negli esercizi precedenti e quello degli aumenti e diminuzioni avvenute nell'ultimo esercizio, in modo da far risultare l'ammontare dei materiali in consegna.

Art. 19.

In caso di cambiamento di relatore, la consegna del materiale dovrà essere effettuata mediante verbale continuativo da firmarsi dal cedente, dal nuovo relatore che ne assume la consegna e dal direttore superiore dell'istituto.

Analogamente dovrà farsi per la consegna del numerario esistente in cassa, qualora avvenga il cambiamento del cassiere.

*Disposizioni transitorie.*

Art. 20.

Sarà rilasciato il diploma radiotelegrafico, previo parere della commissione superiore, agli ufficiali di terra e di mare che all'entrata in vigore del presente regolamento avessero seguito un corso di radiotelegrafia presso l'istituto militare di radiotelegrafia e sostenuto i relativi esami od avessero diretto il montaggio od il funzionamento di stazioni radiotelegrafiche terrestri o costiere di almeno 5 KW.

Roma, li 2 settembre 1912.

Visto, d'ordine di Sua Maestà:

*Il Ministro della guerra*
P. SPINGARDI.

*Il Ministro della marina*
LEONARDI-CATTOLICA.

N. **507.** — PUBBLICAZIONI MILITARI. — **Varianti da apportarsi all'istruzione sulle colombaie militari e sull'impiego dei colombi viaggiatori per servizio di corrispondenza (edizione 1910).** — (Direzione generale artiglieria e genio). — 4 novembre 1912.

Con riserva di pubblicare il relativo fascicoletto di aggiunte e varianti, il Ministero comunica le seguenti aggiunte e varianti da apportarsi all'istruzione sopraindicata:

Pagine 2 e 3 — al paragrafo 7 *sostituire il seguente:*

La carica di guarda colombaia è devoluta ai sottufficiali del R. esercito ed è di nomina ministeriale. Quelli che vi aspirano debbono farne domanda al Ministero della guerra, quando questo indice appositi corsi di colombicoltura.

Gli aspiranti alla carica di guarda-colombaia, che alla fine di tali corsi vengono riconosciuti idonei a coprire la carica stessa, possono in seguito recedere dalla domanda fatta solo per fondate ragioni sopravvenute prima della nomina, ma non possono rinunciare alla carica all'atto della destinazione perchè la residenza non è di loro gradimento. Essi sono, a misura dei bisogni, nominati guarda colombaia aggiunti.

I guarda-colombaia aggiunti, vengono nominati titolari, man mano occorre, in ordine di anzianità di servizio prestato alle colombaie.

Tale nomina è fatta dall'ispettorato generale del genio.

Le destinazioni ed i trasferimenti dei guarda-colombaia (titolari ed aggiunti) sono di competenza dell'ispettorato generale del genio; le licenze sono autorizzate dalle direzioni del genio, od uffici delle fortificazioni, da cui rispettivamente dipendono le colombaie ove i guarda-colombaia sono addetti.

I sottufficiali guarda-colombaia, tanto titolari che aggiunti, non possono rinunciare alla carica se non dopo almeno due anni dall'avvenuta nomina o dal trasferimento di sede.

Pagina 13: *Cancellare tutto il secondo capoverso del § 30.*

*Il Ministro* — P. SPINGARDI.

---

N. **508.** — EQUIPAGGIAMENTO. — **Sacchetti per cartucce.** — (Direzione generale servizi logistici ed amministrativi). — 5 novembre 1912.

Nell'allestimento dei sacchetti per cartucce alcuni corpi non tenendo conto delle modificazioni apportate all'*Atto* 167 del *giornale militare* 1898 colla circolare 221 del 1907 e successivamente colla circolare 460 del 1911, hanno applicato il conto di costruzione inserto nella pagina 333 del *giornale militare* del 1898 (*Atto* 167), il quale riferiscesi al sacchetto per cartucce da zaini di antico modello e venne riportato a pag. 136 della *Raccolta dei conti di costruzione*, edizione 1912.

Pel sacchetto mod. 1907, in tela di cotone color fulvo, alta m. 0.88, il conto di costruzione è quello inserto a pag. 501 del *giornale militare* del 1907, parte 2ª.

Per l'allestimento invece dei sacchetti per cartucce mod. 1907, in tela di cotone basino color greggio per fodere, alta m. 0,62, dovrà essere applicato il conto di costruzione seguente:

CONTO DI COSTRUZIONE *del sacchetto per cartucce* mod. 1907.

| INDICAZIONE DELLE MATERIE OCCORRENTI | Unità di misura | Quantità | Prezzo parziale | Importo |
|---|---|---|---|---|
| Tela di cotone basino color greggio per fodere, alta m. 0,62 . . . . . | M. | 0,11 | 0,50 | 0,055 |
| Mano d'opera ed ogni altra fornitura (*). | | | | 0,077 |
| Prezzo di costo . . . L. | | | | 0,132 |
| Prezzo di conteggio . . . L. | | | | 0,14 |

(*) Nella fornitura sono compresi m. 0,46 di nastro di lino greggio, alto mm. 10 a 1

Pel sacchetto per cartucce di tela grigia da zaini da truppe alpine, descritto a pag. 1242 del *giornale militare* del 1909, circolare 396, verrà applicato il conto di costruzione seguente:

CONTO DI COSTRUZIONE *del sacchetto per cartucce di tela grigia da zaini da truppe alpine.*

| INDICAZIONE DELLE MATERIE OCCORRENTI | Unità di misura | Quantità | Prezzo parziale | Importo |
|---|---|---|---|---|
| Tela di cotone impermeabile color grigio da tasche, alta m. 0,66. . . . . | M | 0,21 | 1,10 | 0,231 |
| Mano d'opera ed ogni altra fornitura (*) | | | | 0,120 |
| Prezzo di costo . . . L. | | | | 0,351 |
| Prezzo di conteggio . . . L. | | | | 0,36 |

(*) Nella fornitura sono compresi m. 0,50 di nastro di cotone color bigio, alto mm. 10 a 15.

*Per il Ministro* — MIRABELLI.

N. 509 - AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. - **Posti disponibili nelle varie amministrazioni dello Stato, spettanti agli applicati delle amministrazioni militari dipendenti.** - (Direzione generale personali civili e affari generali). — 6 novembre 1912.

Si rende noto che sono disponibili i seguenti posti d'impiego, devoluti agli applicati delle amministrazioni militari dipendenti, pei quali posti non viene corrisposto dalle amministrazioni richiedenti alcun assegno personale oltre lo stipendio.

1. *Un posto di applicato di 3ª classe nella Direzione generale del fondo per il culto,* coll'annuo stipendio di L. 1500.

A detto posto possono concorrere tutti gli applicati che seguono nel ruolo l'applicato Pietro Giarrizzo, ultimo nominato in detto impiego, ed esclusi Vasco Guardenti, Arturo Raffaele, Gaetano Di Fiore e Attilio Codispoti, i quali sono stati proposti per altri impieghi.

In mancanza poi di applicati accettanti, il detto posto verrà offerto ai sottufficiali che ne fecero domanda a seguito della circolare n. 393 delli 32 agosto 1912.

2. *Tre posti di applicato di 3ª classe nell'amministrazione centrale del Ministero di grazia e giustizia e dei culti,* collo stipendio annuo di L. 1500.

A detti posti possono concorrere tutti gli applicati che seguono nel ruolo l'applicato Arrigo Domenichini ultimo nominato nel detto impiego ed esclusi Vasco Guardenti, Arturo Raffaele, Gaetano Di Fiore e Attilio Codispoti i quali sono stati proposti per altri impieghi.

3. *Un posto di applicato di 3ª classe nell'amministrazione centrale della guerra* collo stipendio annuo di L. 1500.

Detto posto spetta a gli applicati inscritti sulla lista per anzianità e vi possono concorrere quelli che furono invitati per lo stesso impiego colla circolare n. 319 del 1912 a cominciare da Carmelo Nolfo il quale Regue nel ruolo l'applicato Emilio Bellini ultimo nominato nel detto impiego.

Coloro che intendono concorrere ai posti d'impiego sopra indicati dovranno presentare alle autorità, da cui direttamente dipendono, apposita domanda su carta bollata, non più tardi del giorno 21 novembre 1912.

Se però essi avessero già presentata domanda per qualcuno dei detti impieghi, già altra volta messi a concorso, la nuova

domanda potrà essere fatta in carta non bollata, richiamando in essa la precedente.

In tale domanda dovrà essere chiaramente indicato l'impiego a cui si vuol concorrere, ed in caso si voglia concorrere a più d'uno dei suddetti impieghi, vi si dovrà specificatamente indicare l'ordine di precedenza.

Scaduto il termine di tempo suindicato (*21 novembre 1912*) le predette autorità non dovranno più accettare domande. In ogni caso delle domande presentate posteriormente non sarà tenuto alcun conto.

Non sarà ugualmente tenuto conto delle domande che contenessero qualsiasi altra condizione, che fosse contraria a quelle sopra enunciate, ed in base alle quali vengono offerti gli impieghi.

Le autorità, ricevute le domande, vi apporranno il loro visto, e le trasmetteranno immediatamente con piego raccomandato al Ministero (Direzione generale personali civili e affari generali) unendovi per gli applicati le note informative modello A anche se nominati da meno di sei mesi; e della avvenuta trasmissione ne avvertiranno il Ministero con telegramma.

Dopo che le domande saranno pervenute al Ministero, i concorrenti più anziani, riconosciuti idonei e meritevoli, saranno, in numero corrispondente a quello dei posti messi a concorso per ciascun impiego, proposti ai competenti Ministeri per le relative nomine.

*Avvertenza.* — Siccome gli applicati invitati per l'impiego nell'amministrazione centrale della guerra rilasciarono dichiarazione di concorrere all'impiego stesso in conformità dell'articolo 39 del regolamento 28 giugno 1888 sulla concessione degli impieghi, si avverte, che i medesimi, anche quando non intendono di conseguire la nomina a tale impiego, dovranno sempre rilasciare la relativa dichiarazione di rinunzia in carta non bollata.

*Il Ministro* — P. SPINGARDI.

---

N. **510.** — AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — **Concorso a posti di disegnatore tecnico di 3ª classe.** — (Direzione generale personali civili e affari generali). — 7 novembre 1912.

IL MINISTRO DELLA GUERRA

Visto il testo unico delle leggi sullo stato degli impiegati civili approvato con R. decreto 22 novembre 1908, n. 693, non-

chè il regolamento per l'applicazione del testo unico stesso approvato con R. decreto 24 novembre 1908, n 756;

Vista la legge 17 luglio 1910, n. 549, relativa a provvedimenti per i personali civili tecnici di artiglieria e genio;

Visto il R. decreto 25 luglio 1912 n. 873, che autorizza la sostituzione degli impiegati civili dell'amministrazione militare destinati in Libia e nell'Egeo e provvede all'aumento dei ruoli dei personali civili tecnici d'artiglieria e del genio in dipendenza dei nuovi servizi relativi all'aeronautica militare;

Visto il regolamento pei disegnatori tecnici approvato con R. decreto 6 ottobre 1911, n. 1326;

DECRETA:

1. È indetto un concorso ad esami per la nomina di 8 disegnatori tecnici di 3ª classe con l'annuo stipendio di L. 1500.

2. Potranno essere ammessi al concorso:

*a*) i licenziati dalle scuole tecniche e ginnasiali del Regno, ovvero da scuole industriali di grado equipollente alle due predette, purchè abbiano compiuto 18 anni e non superato 28 anni di età alla data del presente decreto;

*b*) i capi operai e gli operai borghesi degli stabilimenti militari dipendenti dal Ministero della guerra;

3. Gli aspiranti al concorso devono far pervenire al Ministero le domande di ammissione. redatte in carta da bollo da L 1, per mezzo dei distretti militari se si tratta di concorrenti di cui alla lettera *a*) del precedente n. 2, ovvero per mezzo delle rispettive autorità gerarchiche, se si tratta di concorrenti di cui alla lettera *b*) del n. 2 predetto.

Tali domande, corredate dai prescritti documenti, dovranno essere presentate entro 40 giorni dalla data di questo decreto ai distretti od alle autorità sopraindicate, che le trasmetteranno al Ministero dopo avere accertato che l'istanza e i documenti siano in tutto conformi alle presenti prescrizioni. Le domande conterranno l'indicazione della direzione d'artiglieria presso la quale i candidati desiderano sostenere le prove scritte e grafiche.

4. Le istanze che fossero presentate ai singoli distretti o alle altre autorità dopo 40 giorni dalla data di questo decreto, o che entro questo limite di tempo non fossero completate con tutti i documenti prescritti, saranno respinte come inammissibili.

5. Le domande dovranno essere corredate dai seguenti documenti redatti in carta da bollo:

*a*) copia autentica dell'atto di nascita debitamente legalizzata;

*b*) certificato di cittadinanza italiana;

*c*) certificato di penalità;

*d*) certificato di buona condotta rilasciato dal sindaco del comune di abituale residenza del concorrente e debitamente legalizzato;

I certificati di cui alle lettere *c*) e *d*) devono essere di data non anteriore di 3 mesi a quella del presente decreto

*e*) foglio di congedo illimitato, oppure certificato di esito di leva o d'iscrizione sulle liste di leva;

*f*) certificato medico rilasciato gratuitamente da un ufficiale medico fra quelli addetti a corpi o stabilimenti del R. esercito, che comprovi che l'aspirante sia di sana e robusta costituzione fisica, esente da difetti incompatibili con le funzioni di disegnatore tecnico;

*g*) diploma di licenza di scuola tecnica o ginnasiale o di scuola industriale di grado equipollente alle due predette;

*h*) fotografia del candidato di data abbastanza recente, da lui firmata, da servire all'accertamento della identità personale.

I documenti di cui alle lettere *f*), *g*), *h*) non sono richiesti pei concorrenti che siano capi operai od operai dipendenti dall'amministrazione della guerra.

Le domande di questi ultimi dovranno essere corredate a cura delle competenti autorità della copia dello stato di servizio. Dovranno altresì essere munite del parere dal capo di corpo o di servizio circa l'idoneità del concorrente all'impiego di cui si tratta, sia per condotta e qualità personali, sia per istruzione.

I comandanti di distretto o le altre autorità, dopo un preliminare esame delle domande e dei documenti, li trasmetteranno al Ministero, il quale a mezzo delle autorità stesse farà conoscere agli interessati se si no o no stati ammessi al concorso, indicando altresì per gli ammessi al concorso il giorno e l'ora in cui saranno iniziate le prove.

6. Gli esami consistono in prove scritte, grafiche e orali in base ai programmi allegati al presente decreto.

Le prove scritte e grafiche precedono quelle orali e verranno date alle sedi delle direzioni di artiglieria in base ai temi che dal presidente della commissione esaminatrice saranno spediti in pieghi sigillati da aprirsi alla presenza dei candidati al momento dell'esame.

I lavori dei candidati saranno al termine delle prove spediti con pieghi raccomandati al presidente della commissione esaminatrice

Le prove orali avranno luogo in Roma

Il Ministero parteciperà a tempo opportuno ai candidati la data delle medesime.

7. La commissione esaminatrice viene nominata dal Ministero, ed è così composta e ripartita:

un presidente della commissione, ispettore d'artiglieria, o colonnello direttore del genio o direttore di stabilimenti d'artiglieria;

un segretario della commissione (senza voto), capitano o disegnatore capo.

Due o più sotto commissioni, composta ognuna di un predente e due membri (un ufficiale superiore o capitano, una capotecnico capo o primo capotecnico e un disegnatore capo).

In ciascuna sottocommissione funziona da segretario il membro meno elevato in grado o meno anziano.

8. Per ciascuna materia, ogni commissario dispone di 10 punti La somma di tutti i punti divisa per il numero dei votanti costituisce il punto medio ottenuto dal candidato nella materia.

9. Al termine di ciascuna seduta, il segretario compila e rimette al presidente della commissione un processo verbale firmato da tutti i membri e contenente per ciascun candidato i punti medi ottenuti.

10. Il Ministero, ricevute le opportune comunicazioni dal presidente della commissione esaminatrice, dispone per l'ammissione alle prove orali di quei candidati i quali in ciascuna delle prove scritte e grafiche abbiano riportato un punto medio non inferiore ai 6 10, oppure una media complessiva non inferiore ai 7/10 qualora in una delle prove abbiano conseguito un punto inferiore ai 6/10, ma uguale o superiore ai 5 10.

La media complessiva si ottiene moltiplicando i punti medi riportati nelle singole materie per i rispettivi coefficienti d'importanza e dividendo la somma dei prodotti così ottenuti per quelli dei coefficienti.

11. Nelle prove orali ogni candidato estrae a sorte une o più numeri di ciascuna parte del programma, secondo sarà stabilito dal presidente della commissione esaminatrice.

Il candidato è tenuto a rispondere specialmente sugli argomenti indicati nei numeri estratti, ma la commissione ha facoltà d'interrogarlo anche sulla restante parte di ciascun programma.

È idoneo il candidato che per ciascuna prova orale abbia riportato un punto medio non inferiore ai 6 10.

12. La media definitiva si ottiene in modo analogo a quello indicato nel secondo capoverso del n. 10.

13. Il risultato definitivo del concorso è notificato ai singoli candidati, e sono pubblicati nel *giornale militare ufficiale* i nomi di quelli risultati idonei entro il numero dei posti pei quali venne indetto il concorso, i quali soli acquisteranno diritto alla nomina.

14. I concorrenti sono posti in avvertenza che, se verranno nominati all'impiego di cui trattasi, non potranno invocare in loro favore le leggi ora esistenti sulle pensioni, ma soltanto le norme della istituenda cassa di previdenza.

*Il Ministro* — P. SPINGARDI.

*Programma per gli esami di concorso ai posti di disegnatore tecnico di 3ª classe*

| Num. d'ordine del programma | MATERIE D'ESAME | Se scritto grafico od orale | Durata dell'esame (ore) (1) | Coefficiente d'importanza |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Composizione italiana . . | scritto | 4 | 10 |
| 2 | Aritmetica. . . . . | orale | 0.20′ | 15 |
| 3 | Geometria piana e solida . | orale | 0.20′ | 15 |
| 4 | Disegno geometrico . . . | grafico | (*) | 15 |
| 5 | Disegno di macchine. . . | grafico | (*) | 10 |
| 6 | Disegno di architettura . . | grafico | (* | 10 |
| 7 | Saggio speciale di disegno. | grafico<br>orale | (*)<br>0.30′ | 15 |
| 8 | Disegno topografico . . . | grafico | (*) | 10 |

(*) Da stabilirsi dal presidente della commissione a seconda del tema.

## PROGRAMMA N. 1.

**Composizione italiana (scritto).**

Svolgere sotto forma narrativa od epistolare un tema dato su argomento attinente alla vita giornaliera comune, dando prova di retta ortografia e manifestando i propri concetti in buona lingua, con facilità e ragionevolezza.

## PROGRAMMA N. 2.

**Aritmetica (orale).**

Il candidato dovrà essenzialmente dare prova di sapere eseguire praticamente, con facilità e correttezza, le operazioni numeriche; e di sapere risolvere i problemi che gli si possono presentare nel corso dei suoi lavori.

Operazioni pratiche sui numeri interi, sui decimali e sulle frazioni. Problemi relativi.

Sistema metrico decimale; misure non decimali; riduzioni. Proporzioni; regola del tre semplice e composta; problemi. Potenze e radici. Uso delle tavole che dànno direttamente le potenze e le radici dei numeri, e modo di servirsene per numeri decimali e per numeri non compresi nelle tavole. Uso pratico delle tavole dei logaritmi e dei regoli calcolatori.

Rappresentazione dei numeri indeterminati per mezzo di lettere; uso delle formule letterali per esprimere regole e relazioni numeriche.

## PROGRAMMA N. 3.

**Geometria piana e solida (orale).**

Il candidato dovrà essenzialmente dar prova di conoscere le definizioni e praticamente, quei principi e quegli elementi di geometria di cui potrà aver bisogno nel disimpegno delle sue attribuzioni.

Definizione e principali proprietà delle figure geometriche piane.

Rette, angoli, poligoni, circoli.

Soluzione pratica dei problemi semplici relativi alle figure piane.

Figure simili e loro proprietà.

Relazioni esistenti fra le diverse parti di un triangolo rettangolo e di un triangolo qualunque.

Area delle figure piane.

Definizioni e principali proprietà relative alle rette ed ai piani nello spazio.

Definizioni relative ai solidi. Similitudini dei solidi. Loro superficie e volume.

Definizioni delle linee trigonometriche Conoscenza delle principali formule di trigonometria relative alla soluzione dei triangoli. Uso delle tabelle delle linee trigonometriche e delle tavole logaritmico-trigonometriche.

## PROGRAMMA N. 4.

**Disegno geometrico (grafico).**

Il candidato sarà chiamato a risolvere graficamente uno o più problemi scelti in modo da permettergli di dare una prova delle sue cognizioni in questo genere di disegno.

Soluzione grafica di problemi di geometria elementare.

Costruzione grafica dell'elisse, dell'iperbole, della parabola, di curve a più centri.

Costruzione grafica dell'evolvente circolare, della cicloide, dell'epicicloide, dell'elica cilindrica e conica.

Rappresentazione grafica di superficie e corpi semplici nel sistema di proiezioni ortogonali a due piani coordinati, o col metodo dei piani quotati, e loro intersezioni con piani comunque disposti.

Copia, riduzione ed ingrandimento di disegni.

Uso del pantografo.

Il candidato dovrà inoltre dare un saggio dello scritture in uso per tali lavori.

## PROGRAMMA N. 5.

**Disegno di macchine (grafico).**

Riproduzione di un disegno di macchina semplice, ricavandola da un altro disegno e cambiandone la scala.

## PROGRAMMA N. 6.

**Disegno di architettura (grafico).**

Riproduzione di un disegno della facciata di un semplice edificio, ricavandola da un altro disegno e cambiandone la scala.

## PROGRAMMA N. 7.

**Saggio speciale di disegno (grafico e orale).**

Il candidato dovrà eseguire un disegno, che potrà scegliere a suo gradimento, su uno dei seguenti temi:

1. Copiare al tratto e completare nei loro particolari disegni di parti di macchine da abbozzi quotati: oppure copiare parti di macchine dal vero.

2. Data la pianta di un fabbricato e le altezze dei vari piani, disegnare le sezioni trasversali e longitudinali, il prospetto e qualche particolare di costruzione e di decorazione.

Il candidato sarà inoltre chiamato a dare oralmente spiegazioni sul lavoro eseguito, e la commissione potrà rivolgergli anche all'infuori di esso, le domande che crederà opportune per assicurarsi delle cognizioni che il candidato stesso possiede sul tema svolto o che hanno attinenza al tema e più particolarmente pel candidato che avrà scelto un tema di cui al n. 1, domande relative ai seguenti argomenti:

Macchine semplici — Leva e sue specie — Piano inclinato — Cuneo — Vite — Argano — Carrucole.

Trasformazione e trasmissione del movimento: trasmissione per mezzo di cinghie, fune e carrucole — Ruote dentate cilindriche e coniche — Vite perpetua — Martinelli e grue.

Centro di gravità — Centro di gravità delle principali figure e dei solidi più comuni

Resistenza dei materiali — Modo di servirsi delle formole più comuni pel calcolo delle resistenze dei solidi soggetti a sforzi semplici di trazione, compressione, torsione, di taglio, di flessione, oppure soggetti contemporaneamente a due cause di deformazione.

Definizioni, organi, funzionamento delle principali macchine motrici ed utensili.

E pel candidato, che avrà scelto un tema di cui al n. 2, domande riferentisi ai seguenti argomenti:

Particolari di costruzione degli edifici — Muri, pilastri, archi, piattebande e volte — Solai, impalcature di legname, impalcature miste di legno e ferro, di ferro e voltini, di cemento armato — Armature di tetti — Coperture — Scale — Latrine — Chiusure di porte e finestre di legname e di ferro.

Elementi di decorazione dai principali stili architettonici.

Elementi di architettura del legno e del ferro

Il candidato pel saggio pratico di disegno potrà fare uso di qualche manuale o prontuario.

## PROGRAMMA N. 8.

**Disegno topografico (grafico).**

Il candidato dovrà eseguire un disegno topografico a penna ricavandolo da uno schizzo e cambiandone la scala.

---

N. **511.** — AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — **Sottufficiali aspiranti all'impiego di assistente del genio militare.** — (Direzione generale personali civili e affari generali). — 7 novembre 1912.

Dovendosi quanto prima iniziare il corso teorico-pratico per i sottufficiali aspiranti all'impiego di assistente del genio militare, è necessario conoscere se fra i sottufficiali raffermati con soprassoldo che nell'anno in corso termineranno dodici anni di servizio alle armi, ve ne siano di quelli che intendano aspirare all'impiego medesimo; poichè se nessuno di essi ne facesse domanda, oppure se i concorrenti risultassero insufficienti al bisogno, verranno ammessi ad aspirare a tale corso i marescialli che già chiesero di conseguire la nomina di assistente del genio militare.

Ciò posto, fermo restando il disposto dall'art. 15 del regolamento 28 giugno 1888 per quanto riguarda la presentazione delle domande di impieghi, tutti i sottufficiali raffermati con soprassoldo che acquisteranno nel corrente anno il diritto all'impiego dovranno rilasciare una dichiarazione in carta libera dalla quale risulti se nella domanda d'impieghi che a suo tempo presenteranno, intendano comprendervi anche quello di assistente del genio militare.

I comandi di corpo dai quali i raffermati con soprassoldo dipendono, disporranno perchè ai medesimi sia data comunicazione della presente circolare e trasmetteranno al Ministero (Direzione generale personali civili e affari generali), non più tardi del 20 novembre corrente le dichiarazioni che i sottufficiali stessi dovranno rilasciare, anche se negative.

Se poi tra i sottufficiali raffermati con soprassoldo che già han fatto domanda dell'impiego civile, ma che ancora non lo

abbiano ottenuto (si trovino essi alle armi oppure in congedo, in esperimento o in attesa della nomina), vi siano alcuni che desiderino di prender parte al corso teorico-pratico per la nomina ad assistente del genio militare, dovranno subito farne regolare domanda su carta da bollo e le autorità militari dalle quali essi dipendono le trasmetteranno subito direttamente al Ministero (Direzione generale anzidetta).

*Il Ministro* — P. SPINGARDI.

---

N. **512.** — DISPOSIZIONI VARIE. — **Scuola piloti aviatori.** — (Direzione generale artiglieria e genio). 8 novembre 1912.

Il 1° gennaio 1913 verrà iniziato presso il battaglione aviatori un corso di pilotaggio aereo con velivoli, destinato a fornire dei pileti idonei al servizio di aviazione militare.

Il corso sarà diviso in tre periodi: 1° — di istruzione teorico-pratica in Torino, della durata di circa tre mesi; 2° — di istruzione pratica di pilotaggio fino al conseguimento della nomina ad allievo pilota presso i campi scuola; 3° — di istruzione complementare fino al conseguimento della nomina a pilota presso i campi scuola e le sedi di squadriglie.

Il secondo e terzo periodo non dovranno durare più di 12 mesi.

Al primo periodo di detto corso potranno essere ammessi non più di 50 ufficiali scelti fra i tenenti con più di 2 anni di grado ed i capitani con meno di 5 anni di grado, dell'esercito permanente, appartenenti alle armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio.

Mediante opportuna selezione, e prima dell'inizio del 3° periodo gli allievi del corso saranno ridotti a 35.

Gli aspiranti all'ammissione a tale corso dovranno inoltrare, o rinnovare se è del caso, la relativa domanda a questo Ministero (Direzione generale artiglieria e genio — Ufficio di ispezione dei servizi aeronautici); in tale domanda l'aspirante esporrà i motivi e ad essa aggiungerà gli eventuali titoli che, come è detto in appresso, egli crederà di addurre in appoggio della domanda stessa.

Saranno preferiti gli ufficiali meglio classificati, che abbiano un peso non superiore ai 75 chilogrammi e fra essi:

1°) I celibi; 2°) quelli che già conseguirono il brevetto di pilota della F. A. I; 3°) quelli che indipendentemente dall'arma alla quale appartengono: *a*) hanno maggiore coltura tecnica relativa all'aviazione ed ai motori a scoppio; *b*) già posseggono un largo corredo di cognizioni intorno alla meteorologia e alla meccanica pratica; *c*) hanno pratica di officina in qualità di direttori; 4°) quelli che si distinguono nei vari *sports*.

Durante l'intiero corso gli ufficiali-allievi non potranno fruire di licenza ordinaria.

I comandanti di corpo dovranno dar corso a tutte le domande, e nel trasmetterle gerarchicamente in modo che giungano al Ministero non oltre il giorno 15 dicembre p. v., le accompagneranno con una dichiarazione medica dalla quale risulti il peso dell'aspirante, la sua attitudine allo speciale servizio, con particolare riguardo alla acutezza visiva che deve essere eguale ad uno; al sistema nervoso che deve essere integro, alle funzioni circolatorie e respiratorie che debbono risultare normali, nonchè ai precedenti ereditari e personali.

Si avverte che nell'occasione saranno prese in esame anche tutte le domande pervenute al Ministero in relazione alle circolari n. 689 del *giornale militare* 1911 e 248 del 1912 e tuttora insoddisfatte, purchè le domande stesse non abbiano data anteriore al 15 dicembre 1911. Coloro che avessero inoltrata domanda anteriormente a questa ultima data, ed intendessero confermarla, dovranno ripeterla su carta libera.

*Il Ministro* — P. SPINGARDI.

---

N. **513**. — CONCORSI. — UFFICIALI IN CONGEDO. — **Concorso e corso preparatorio per sottotenenti di complemento delle armi di fanteria e di cavalleria aspiranti alla nomina a sottotenente in servizio permanente.** — (Segretariato generale. — Divisione stato maggiore). — 8 novembre 1912.

1. In applicazione del n. 3 dell'art. 5 della legge sull'avanzamento 2 luglio 1896, n. 254, il Ministero ha determinato di indire pel venturo anno 1913 un concorso fra sottotenenti di complemento delle armi di fanteria e cavalleria per la nomina a sottotenente in servizio permanente nelle armi stesse.

Il numero dei posti messi a concorso è di 100 per la fanteria e di 5 per la cavalleria.

I relativi esami, scritti ed orali, avranno luogo alla sede del comando della scuola d'applicazione di fanteria (Parma) tra il 16 luglio ed il 15 agosto 1913.

I sottotenenti di complemento, che non frequenteranno il corso preparatorio di cui al n. 11, potranno però dare gli esami scritti presso il comando della divisione nel territorio della quale risiedono.

Agli esami potranno essere ammessi i sottotenenti di complemento di fanteria e di cavalleria nati dal 1° gennaio 1887 in poi, i quali:

*a*) siano provvisti di licenza liceale o di istituto tecnico;

*b*) abbiano compiuto, al 1° agosto 1913, un servizio effettivo di sei mesi almeno, come ufficiali di complemento;

*c*) siano celibi o vedovi; oppure, se ammogliati, abbiano compiuto il 25° anno di età.

2. I sottotenenti di complemento che aspirano ad essere ammessi agli esami di concorso, dovranno presentare, non più tardi del 1° aprile 1913, apposita domanda su carta da bollo da una lira diretta al Ministero della guerra:

*a*) al rispettivo comandante di corpo, se trovansi in servizio;

*b*) al comandante del reggimento, del deposito o del distretto militare, cui sono effettivi per mobilitazione, se trovansi in congedo (n. 15, disposizione 20, fascicolo 30 della raccolta bozze di stampa).

3. A corredo delle domande gli aspiranti dovranno unire i documenti seguenti:

*a*) estratto dell'atto di nascita;

*b*) licenza originale di liceo o di istituto tecnico;

*c*) certificato di stato libero; oppure, per gli ammogliati o vedovi con prole, il certificato comprovante l'atto di matrimonio.

I sottotenenti di complemento di cavalleria dovranno inoltre eseguire, analogamente a quanto è stabilito per l'ammissione alla scuola militare, il deposito della somma di L. 2000 o di un titolo di rendita corrispondente nella cassa del reggimento presso cui prestano servizio o, se in congedo, del distretto militare di residenza.

Il deposito dovrà essere effettuato prima che abbiano luogo gli esami e comprovato da una dichiarazione da rilasciarsi dal comandante del reggimento o del distretto e da trasmettersi dalle stesse autorità, senza indugio, al Ministero.

I documenti di cui alla lettera *a*) e *c*) dovranno essere debi-

tamente legalizzati; quello alla lettera *c*) dovrà essere di data non anteriore a tre mesi dalla presentazione della domanda.

4. I comandanti di corpo, di deposito e di distretto, dopo aver accertato la validità e regolarità delle domande e dei prescritti documenti ivi annessi, daranno corso, con sollecitudine e per la prescritta via gerarchica, alle une e agli altri, unendovi copia dello stato di servizio dei richiedenti.

Non sarà però dato corso alle domande degli ufficiali classificati cattivi o mediocri.

Per i concorrenti che si trovassero in servizio nel momento in cui presenteranno le domande, i comandanti di corpo, nell'inoltrarle, vi uniranno anche il libretto personale, ovvero il rapporto di cui al n. 47 del regolamento per la compilazione delle note caratteristiche, se il libretto fosse già stato trasmesso al Ministero.

I comandi di corpo d'armata, a loro volta, riuniranno tali domande, e, dopo di averle vagliate, nella 1ª quindicina di aprile le trasmetteranno complessivamente al Ministero accompagnandole da un riepilogo conforme al presente modulo:

| Corpo d'armata | Arma o corpo | Se in servizio o in congedo | Cognome e nome | Titolo di studio | Data di nascita | Se ha compiuto sei mesi di servizio | Stato civile | Convenienza o meno di accogliere la domanda. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | |

5. I nomi degli ufficiali ammessi tanto agli esami scritti quanto a quelli orali, verranno, a tempo debito, pubblicati nel *bollettino ufficiale*, ove saranno pure indicati il comando presso cui dovranno presentarsi ed il giorno in cui i detti esami avranno principio.

6. I concorrenti non avranno diritto ad indennità di viaggio, ma potranno ottenere, dalle autorità indicate al n. 2, i documenti per il trasporto a tariffa militare, per recarsi dalla loro residenza a sostenere gli esami di concorso e per il ritorno.

7. Pei concorrenti, che si trovassero in servizio presso i reggimenti al momento degli esami, il periodo in cui prenderanno parte agli stessi verrà considerato come servizio.

I sottotenenti di complemento ammessi al concorso che si trovassero in congedo avranno diritto agli assegni per i giorni degli esami scritti e degli esami orali, dal giorno in cui sono chiamati a Parma fino al giorno successivo, incluso, a quello in cui ciascuno avrà finito l'esame.

Per questi ultimi il comando della scuola invierà al Ministero (Direzione generale personale ufficiali) un elenco degli intervenuti agli esami affinchè si possa far luogo al decreto di richiamo in servizio.

8. Gli esami saranno dati da una commissione presieduta dal comandante del IV corpo d'armata

9. Gli esami verteranno sulle seguenti materie, alle quali è attribuito il coefficiente d'importanza per ciascuno indicato, e avranno luogo in base ai programmi, che verranno prossimamente pubblicati.

Letteratura e didattica militare — esame scritto durata 5 ore, orale 15 minuti, coefficiente 8;

Lingua francese — esame scritto durata 4 ore, orale 15 minuti, coefficiente 7;

Lingua tedesca (facoltativa) — esame scritto durata 4 ore, orale 15 minuti, coefficiente 0,10 (veggasi in seguito il modo di computare gli effetti dell'esame di lingua tedesca).

Arte militare — esame orale durata 20 minuti, coefficiente 10;

Storia militare — esame orale durata 20 minuti, coefficiente 9;

Armi portatili e artiglierie — esame orale durata 20 minuti, coefficiente 9;

Tiro delle armi da fuoco portatili — esame orale durata 20 minuti, coefficiente 9;

Fortificazione — esame orale durata 20 minuti, coefficiente 9;

Topografia — esame orale durata 20 minuti, coefficiente 9;

Disegno topografico — durata 3 ore, coefficiente 7;

Geografia — esame orale durata minima 15 minuti, coefficiente 8;

Amministrazione e contabilità — esame orale durata 10 minuti, coefficiente 7;

Igiene e primi soccorsi — esame orale durata 15 minuti, coefficiente 7.

Il punto definitivo di classificazione verrà calcolato nel modo stabilito dalla circolare n. 304 del 28 luglio 1908.

10. Per ciascuna materia d'esame si faranno due distinte votazioni, l'una segreta per sì e per no, allo scopo di determinare, a maggioranza di voti, l'idoneità o l'insufficienza del candidato in quella materia; l'altra per punti di merito, assegnando punti da 10 a 20 ai candidati idonei, e da 0 a 9 ai non idonei.

Per la sola letteratura italiana verrà fatta una prima votazione, per sì e per no, dopo la prova scritta, e i dichiarati non idonei in questa saranno esclusi senz'altro dagli esami orali.

Per la lingua tedesca si terrà conto soltanto dei punti superiori al 10; la parte di questi che oltrepassa il 10, moltiplicata per il coefficiente 0,10 verrà aggiunta alla media complessiva.

**11. Nell'intento di offrire ai sottotenenti di complemento il mezzo di prepararsi agli esami viene istituito un corso preparatorio facoltativo, della durata di sei mesi, che s'inizierà l'8 gennaio 1913 presso la scuola d'applicazione di fanteria (Parma).**

I sottotenenti che vorranno essere ammessi a tale corso, dovranno farne esplicita dichiarazione nella domanda stessa per l'ammissione al concorso *che però sarà presentata in tal caso, non più tardi del 30 novembre 1912* anzichè al 1° aprile 1913 come è stabilito al n. 2. Sarà cura delle autorità militari di far giungere tali domande al Ministero non più tardi del 10 dicembre 1912, riservandosi, all'occorrenza, di spedire in seguito quei documenti che non potessero trasmettere insieme con la domanda.

I comandi di corpo d'armata, nel trasmettere tali domande al Ministero, le accompagneranno con uno specchio riepilogativo conforme a quello stabilito nel n. 4.

Per essere ammessi al corso preparatorio, i concorrenti dovranno avere già compiuto i sei mesi di servizio come ufficiali di complemento, di cui alla lettera *b*) del n. 1.

12. I sottotenenti di complemento che saranno ammessi al corso preparatorio avranno diritto agli assegni, e, se in congedo, saranno richiamati in servizio per tutto il tempo in cui frequenteranno il corso e fino a tanto che, ultimati gli esami, saranno dal comando della scuola lasciati in libertà.

Questo tempo non sarà, in alcun caso, computato nè nei sei mesi di servizio richiesti per legge come titolo di ammissione nè a qualsiasi altro effetto.

13. Qualora il numero degli aspiranti al corso preparatorio fosse in numero superiore a quello dei posti messi a concorso, il Ministero si riserva la facoltà di procedere ad una selezione in base alle note caratteristiche di ciascuno di essi.

14. Le autorità militari competenti trasmetteranno alla direzione del corso preparatorie i libretti personali degli ufficiali da loro dipendenti stativi ammessi.

15. L'insegnamento da impartirsi nel corso preparatorio si svolgerà secondo le norme già date da questo Ministero, sia per lo sviluppo dei programmi, che per il personale adibito allo speciale incarico; avrà il carattere di una guida allo studio individuale e sarà limitato alle sole materie militari.

16. Per la gestione amministrativa del corso la scuola di applicazione di fanteria provvederà col fondo stanziato in bilancio per il proprio funzionamento.

Gli assegni ordinari per i sottotenenti allievi saranno pagati dalla scuola e rimborsati in conto corrente dai corpi a cui essi appartengono, se si tratti di sottotenenti attualmente in servizio; dai centri ai quali sono effettivi per mobilitazione se si tratti di sottotenenti richiamati dal congedo.

17. Per recarsi dalla loro residenza a frequentare il corso preparatorio e pel ritorno i sottotenenti ammessivi saranno provvisti di scontrini in modo analogo a quanto è detto al numero 6.

18. I sottotenenti chiamati al corso preparatorio, i quali dimostrassero negligenza, svogliatezza e poca applicazione allo studio, saranno senz'altro, dalla direzione del corso rinviati ai rispettivi corpi o in congedo. In tal caso dovrà essere contemporaneamente riferito al Ministero.

*Il Ministro* — P. SPINGARDI

Prezzo della presente dispensa L. 0.15

(2042) Roma, 1912 — Tip. E. Voghera.

MINISTERO DELLA GUERRA

# GIORNALE MILITARE UFFICIALE

DISPENSA 51ª — 1912 — 16 novembre

1912 NOVEMBRE 12. — N. 514. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Compilazione ed invio delle dimostrazioni modello 399, dei materiali del gruppo C, per parte dei corpi . . . . . *Pag.* 1472

» 13. — » 515. — EQUIPAGGIAMENTO. — Riduzione del sacchetto per cartucce da zaini di antico modello in sacchetto per cartucce modello 1907 . . » 1472

» 13. — » 516. — EQUIPAGGIAMENTO. — Divieto di esitare i pastrani fuori servizio. . . . . » 1473

» 13. — » 517. — PUBBLICAZIONI MILITARI. — Nuove pubblicazioni dell'istituto geografico militare . . » 1473

» 13. — » 518. — TRASPORTI. — PUBBLICAZIONI MILITARI. — Varianti al regolamento pei trasporti militari sulle ferrovie e al fascicolo 18 della Raccolta, circa i viaggi in abito borghese dei sottufficiali *non marescialli* muniti di libretto mod. *A* . . . . . » 1474

» 14. — » 519. — AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — CONCORSI. — Concorso per la nomina a sostituto segretario di 3ª classe nei tribunali militari . . . . . » 1475

» 14. — » 520. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Combustibile pel riscaldamento di locali occupati fuori caserma da alcuni militari di truppa ammogliati . . . . . » 1475

» 14. — » 521. — ONORIFICENZE E RICOMPENSE. — Ricompense ai morti in combattimento o in seguito a ferite riportate nella campagna di guerra italo-turca . . . . . » 1476

» 15. — » 522. — EQUIPAGGIAMENTO. — Aggiunte da farsi alla circolare n. 28 del *giornale militare* 1912. » 1476

» 15. — » 523. — AVANZAMENTO. — CONCORSI. — Reclutamento di capitani commissari . . . . . » 1477

CIRCOLARE N. **514.** — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — **Compilazione ed invio delle dimostrazioni mod. 399, dei materiali del gruppo C, per parte dei corpi.** — (Direzione generale artiglieria e genio). — 12 novembre 1912.

Il Ministero ha osservato che i corpi non seguono sempre le prescrizioni ora in vigore, per quanto concerne la compilazione e l'invio, alle superiori autorità, delle dimostrazioni mod. 399 *dei materiali del gruppo C.*

Si avvertono, pertanto, tutte le autorità e comandi interessati, che per quanto riguarda i materiali del gruppo *C* (V. circolare n. 550 del *giornale militare* 1911) le dimostrazioni modello 399 debbono essere compilate, semestralmente, per dimostrare i materiali in carico al 1° gennaio ed al 1° luglio di ogni anno.

Le predette dimostrazioni debbono essere inviate al competente comando di corpo d'armata, entro il primo mese del semestre rispettivo. I comandi di corpo d'armata, dopo di avere disposto che le dimostrazioni vengano rivedute, per accertare se il calcolo delle dotazioni fu eseguito a dovere, potranno disporre a mente dell'art. 436 del regolamento per l'amministrazione e contabilità dei corpi, per quegli spostamenti e ripianamenti delle singole dotazioni dei corpi della circoscrizione, che possono essere effettuati coi materiali eccedenti presso alcuni dei corpi stessi.

Di tali spostamenti e ripianamenti dovrà, naturalmente, essere fatto cenno nelle dimostrazioni dei corpi interessati, rettificando le cifre delle esistenze, esuberanze e deficienze dei singoli materiali, rispetto alla dotazione prescritta.

Dopo di ciò, i singoli comandi di corpo d'armata, raccolte tutte le dimostrazioni mod. 399 dei corpi dipendenti, le invieranno al Ministero della guerra (Direzione generale artiglieria e genio) per l'ulteriore revisione e per le eventuali disposizioni da prendersi in merito alle residue deficienze od eccedenze nelle dotazioni.

*Il Ministro* — P. SPINGARDI.

---

N. **515.** — EQUIPAGGIAMENTO. — **Riduzione del sacchetto per cartucce da zaini di antico modello in sacchetto per cartucce mod. 1907.** — (Direzione generale servizi logistici ed amministrativi). — 13 novembre 1912.

Alcuni corpi hanno fatto quesito al Ministero per sapere se il compenso di cinque centesimi di cui al penultimo capoverso

della circolare 460 del *giornale militare* del decorso anno devesi corrispondere per ogni sacchetto di vecchio modello da trasformare, oppure per ogni sacchetto di nuovo modello ricavato dalla trasformazione. Si avverte, in proposito, che detto compenso spetta per ogni sacchetto ricavato dalla trasformazione.

*Il Ministro* — P. SPINGARDI.

---

N. **516.** — EQUIPAGGIAMENTO. — **Divieto di esitare i pastrani fuori servizio.** — (Direzione generale servizi logistici ed amministrativi). — 13 novembre 1912.

S'interessano i corpi delle armi a cavallo che avessero in magazzino dei pastrani dichiarati fuori servizio, ad astenersi dal venderli ed a tenerli a disposizione del Ministero, al quale ne sarà indicata la quantità dopo avvenuto il congedamento della classe anziana.

*Il Ministro* — P. SPINGARDI.

---

N **517.** — PUBBLICAZIONI MILITARI. — **Nuove pubblicazioni dell'istituto geografico militare.** — (Segretariato generale — Divisione stato maggiore). — 13 novembre 1912.

L'istituto geografico militare ha allestite e poste in vendita le seguenti pubblicazioni:

Levate di campagna nella Tripolitania (1912) alla scala 1 : 25,000;

1 — Gargaresch;
2 — Tripoli;
3 — Bugrara (1);
4 — Tagiura.

Per ciascuna tavoletta L. 0,40.

*Il Ministro* — P. SPINGARDI.

(1) Questa tavoletta fu nella prima stampa denominata Mellaha.

N. **518.** — TRASPORTI. — PUBBLICAZIONI MILITARI. — **Varianti al regolamento pei trasporti militari sulle ferrovie ed al fascicolo 18 della raccolta, circa i viaggi in abito borghese dei sottufficiali *non marescialli* muniti di libretto mod. A.** — (Direzione generale servizi amministrativi). — 13 novembre 1912.

D'accordo con la direzione generale delle ferrovie dello Stato è stato deciso di consentire anche ai sottufficiali *non marescialli* muniti di libretto mod. A di viaggiare tanto *in abito borghese* quanto *in uniforme*. Conseguentemente il penultimo capoverso del § 17 del vigente regolamento pei trasporti militari sulle ferrovie viene modificato come segue:

« Gli ufficiali, e così pure gli allievi dell'accademia militare e navale, della scuola militare di Modena, della scuola d'applicazione di sanità militare e della scuola allievi ufficiali della R. guardia di finanza in Caserta, nonchè i sottufficiali del R. esercito, della R. guardia di finanza e gradi corrispondenti della R. marina aventi diritto al libretto di viaggio personale (§ 102-*a*) possono viaggiare *in uniforme* o *in abito borghese*. Gli allievi dei collegi militari e delle altre scuole hanno l'obbligo di indossare l'uniforme, salvo che per malattia, per convalescenza o perchè diretti all'estero, siano autorizzati, con annotazione sul documento di viaggio, a vestire l'*abito borghese*. I sottufficiali non aventi diritto a libretto e gli altri militari di truppa debbono indossare l'*uniforme*, eccetto quelli che appartengono alle categorie indicate nell'allegato 6, quando siano autorizzati a vestire l'*abito borghese* da annotazione sul documento di viaggio. Mancando tale annotazione non si può fruire della tariffa militare (1) in conseguenza, chi è trovato a viaggiare *in abito borghese* senza la voluta autorizzazione, dovrà pagare la differenza tra la tariffa del pubblico ed il prezzo corrisposto pel biglietto a tariffa militare ottenuto alla stazione di partenza.

Analoga variante dovrà apportarsi al § 2 della disposizione n. 18 del fascicolo 18 della *raccolta delle disposizioni permanenti* in vigore pel R. esercito.

Il Ministero si riserva di pubblicare appositi fascicoletti di aggiunte e varianti al predetto regolamento ed al fascicolo n. 18 della raccolta, nei quali saranno comprese tutte le precedenti varianti alle predette pubblicazioni.

*Il Ministro*, — P. SPINGARDI.

N. **519.** — AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — CONCORSI — **Concorso per la nomina a sostituto segretario di 3ª classe nei tribunali militari.** — (Direzione generale personali civili e affari generali). — 14 novembre 1912.

IL MINISTRO DELLA GUERRA

Visto il testo unico delle leggi sull'ordinamento del R. esercito e dei servizi dipendenti dall'amministrazione della guerra, approvato con R. decreto 14 luglio 1898, n. 525, modificato, per quanto riguarda il personale della giustizia militare, dalle leggi 21 marzo 1907, n. 84 e 25 giugno 1911, n. 611;

Visto il testo unico delle leggi sullo stato degli impiegati civili, approvato con R. decreto 22 novembre 1908, n. 693, ed il regolamento generale per l'esecuzione del testo unico stesso, approvato con R. decreto 24 novembre 1908, n. 756;

Visti gli articoli 13 e 40 del regolamento organico per il servizio dei tribunali militari, approvato con R. decreto 22 dicembre 1872, n. 1210 sexies (serie 2ª), modificato, in quanto concerne l'ammissione del personale, dal R. decreto 9 dicembre 1886, n. 4220;

Visto il R. decreto 25 luglio 1912, n. 873, che consente la sostituzione degli impiegati civili dipendenti dall'amministrazione militare inviati in Libia o nell'Egeo;

Visto il decreto ministeriale 24 ottobre 1912, col quale fu indetto un concorso per esami a 12 posti di sostituto segretario di 3ª classe nel personale della giustizia militare con l'annuo stipendio di L. 2500;

DECRETA:

I posti di sostituto segretario di 3ª classe nel personale della giustizia militare messi a concorso col citato decreto ministeriale 24 ottobre 1912 sono aumentati da dodici a quattordici.

*Il Ministro* — P. SPINGARDI.

---

N **520** — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — **Combustibile pel riscaldamento di locali occupati fuori caserma da alcuni militari di truppa ammogliati.** — (Direzione generale servizi logistici ed amministrativi). — 14 novembre 1912.

È concesso un assegno combustibile, pel riscaldamento dei locali durante l'imminente stagione invernale, ai militari di

truppa ammogliati esclusi i marescialli, alloggiati fuori caserma in base alle vigenti disposizioni.

Per tale concessione si osservano le norme date a suo tempo ai comandanti di corpo d'armata.

Non è dovuto alcun assegno combustibile, oltre che ai marescialli, ai militari che, rinunciando all'alloggio loro assegnato dall'amministrazione, preferiscano provvederselo per proprio conto.

*Il Ministro* — P. SPINGARDI.

---

N. **521.** — ONORIFICENZE E RICOMPENSE. — **Ricompense ai morti in combattimento o in seguito a ferite riportate nella campagna di guerra italo-turca.** — (Segretariato generale). — 14 novembre 1912.

S'invitano i corpi cui appartenevano i militari compresi nel primo elenco di ricompense pubblicato con la dispensa 53ª del *bollettino*, ed alla cui memoria sia stata conferita la medaglia d'oro o d'argento al valor militare, d'indicare in apposito elenco — da trasmettersi a questo Ministero (Segretariato generale — Divisione personale del Ministero) nel più breve termine possibile — quelli dei militari stessi che abbiano lasciato moglie o figli (legittimi o naturali riconosciuti) minori di anni 15, ai quali spetti la riversibilità del soprassoldo annesso alle medaglie medesime, giusta l'art. 14 del R. viglietto 26 marzo 1833 (Disposiz. 9/I, fasc. 9/R.)

*Il Ministro* — P. SPINGARDI.

---

N. **522.** — EQUIPAGGIAMENTO. — **Aggiunte da farsi alla circolare n. 28 del *giornale militare* 1912.** — (Direzione generale servizi logistici ed amministrativi). — (Con una tavola di disegno) (1). — 15 novembre 1912.

A pagina 51 dopo la riga 33ª *aggiungere il seguente paragrafo:*

*Chiodatura pesante.* — Non è che la chiodatura leggera, a cui, negli appositi intervalli dei chiodi della suola e del tacco, vengono applicate delle « broches » marca T. — Nel fiosso dalla

(1) La tavola di disegno verrà compresa in una prossima dispensa.

parte esterna dello stivaletto si applicano due chiodi ad « ala di mosca » e tre nella parte interna:

| | |
|---|---|
| Numero delle broches a T da applicarsi alla suola . | 9 |
| Numero delle broches a T da applicarsi al tacco . . | 5 |
| Numero dei chiodi ad ala di mosca da applicarsi al flosso . . . . . | 5 |

Massime dimensioni delle broches a T:

| | | | |
|---|---|---|---|
| Lunghezza totale esterna . . . . . | mm. | 32 | |
| Larghezza esterna della testa . . . . . | » | 18 | |
| Lunghezza del gambo . . . . . | » | 27 | (*) |
| Lunghezza della punta laterale . . . . | » | 10 | |
| Lunghezza della penna laterale . . . . | » | da 6 a 7 | |
| Larghezza della penna laterale . . . . | » | 10 | |
| Peso medio delle broches a T . . . . . | gr. | 4,5 | |

A pagina 54 dopo la 4ª riga: *aggiungere:*

Per le calzature costituenti le dotazioni di mobilitazione i corpi useranno i chiodi zincati che il Ministero si riserva di somministrare.

In tal caso il costo della chiodatura leggera sarà aumentato di L. 0,06 e quello della chiodatura pesante di L. 0,05 (complessivamente L. 0,11).

*Il Ministro* — P. SPINGARDI.

(*) Il gambo delle broches a T del tacco diminuisce di mm. 7.

---

N. **523.** — AVANZAMENTO. — CONCORSI. — **Reclutamento dei capitani commissari.** — (Segretariato generale. — Divisione stato maggiore) — 15 novembre 1912.

Il Ministero determina che ai primi di febbraio 1913 abbia inizio un corso speciale di commissariato, il quale avrà termine nell'ottobre 1914.

Il numero di ufficiali da ammettersi al detto corso è fissato a trenta.

Possono concorrere a coprire il suddetto numero di posti i tenenti di fanteria, cavalleria, artiglieria, genio, sussistenza ed amministrazione con anzianità a tutto dicembre 1908.

Le relative domande, corredate anche della copia dello stato di servizio, dovranno giungere al Ministero (Direzione generale personale ufficiali — Divisione 2ª) non oltre il 31 dicembre p. v.

Gli esami scritti avranno luogo nei giorni 15 e 16 gennaio p. v.; gli aspiranti appartenenti ai corpi d'occupazione della

Libia e dell'Egeo effettueranno tali esami a Napoli presso il comando del X corpo d'armata.

Gli aspiranti al corso giudicati idonei negli esami scritti saranno chiamati presso il comando della scuola di guerra per la discussione orale dei temi svolti, la quale terrà luogo degli esami orali.

Il comando della scuola di guerra avvertirà telegraficamente i candidati riusciti idonei nelle prove scritte, che si dovranno presentare al comando predetto il 28 gennaio per sottoporsi nei giorni successivi alla prova orale, in seguito alla quale verrà stabilita la media d'esame in conformità delle prescrizioni del Capo III delle norme e programmi per il reclutamento dei capitani commissari.

Per il giorno 28 gennaio i comandanti di corpo od uffici interessati faranno pervenire al comando della scuola le carte personali di cui al § 11 delle norme e programmi predetti.

I comandi di corpo d'armata sono pregati di fare raccomandazioni ai corpi dipendenti affinchè essi diano la massima diffusione alla presente circolare fra i rispettivi ufficiali subalterni facendo rilevare i vantaggi che possono derivare specialmente ai meno anziani, nella promozione al grado di capitano.

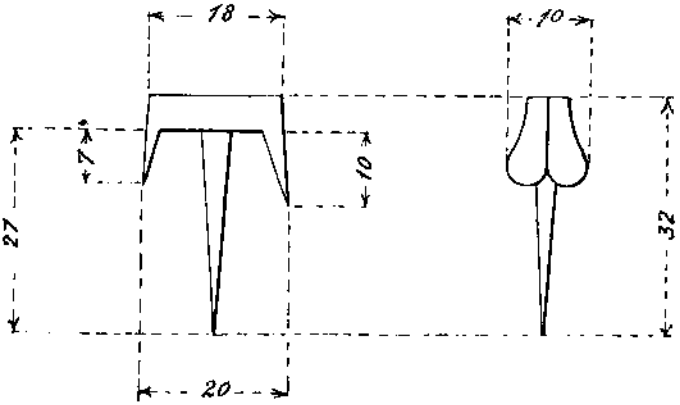
*Il Ministro* — P. SPINGARDI.

Prezzo della presente dispensa L. 0.10

(2036) Roma, 1912 — Tip. E. Voghera.

## *Broches a* T per chiodatura pesante.

### Misure massime.




(a) *Le «broches» per tacchi dovranno avere il gambo lungo da mm. 18 a 20.*

MINISTERO DELLA GUERRA

# GIORNALE MILITARE UFFICIALE

DISPENSA 52ª — 1912 — 20 novembre

1912. NOVEMBRE 19. - N. 524. — SERVIZIO DI COMMISSARIATO. — Fornitura dei viveri per la truppa, gli ammalati degli ospedali militari e delle infermerie di presidio, gli allievi carabinieri reali e gli allievi degli istituti militari durante l'anno 1913 . . . . . *Pag.* 1479

CIRCOLARE N. **524.** — SERVIZIO DI COMMISSARIATO. — **Fornitura dei viveri per la truppa, gli ammalati degli ospedali militari e delle infermerie di presidio, gli allievi carabinieri reali e gli allievi degli istituti militari durante l'anno 1913.** — (Direzione generale servizi logistici ed amministrativi). — 19 novembre 1912.

Durante l'anno 1913 il servizio dei viveri per i caporali ed i soldati, per gli ammalati degli ospedali militari e delle infermerie di presidio, per gli allievi carabinieri reali e per gli allievi degli istituti militari, sarà disciplinato nel modo seguente:

## CAPO I.

### FORNITURE PER I CORPI.

#### Fornitura della carne.

1. *Fornitura ad unica impresa.* — 1. In tutti i presidi militari aventi una forza media giornaliera maggiore di 100 uomini, esclusi quelli della Sardegna e delle sue isole, ed in quegli altri che trovansi indicati nell'allegato n. 5, la provvista della carne sarà eseguita dalla società Unione Importatori Bestiame, in base al relativo capitolato d'oneri (edizione 1911) ed al prezzo netto di L. 1,322865 al kg, per la carne congelata, e di L. 1,606935 al kg., per la carne fresca.

2. Alle truppe suddette ed a quelle dei presidi eventuali di cui al § 33 del capitolato d'oneri, l'impresa ha l'obbligo di

fornire carne congelata nei mesi di gennaio, febbraio, marzo, ottobre, novembre e dicembre e carne fresca negli altri sei mesi dell'anno, salvo che sia diversamente disposto dal Ministero ed eccettuato il caso in cui l'impresa creda, *nel suo interesse*, di distribuire carne fresca in luogo di carne congelata, nel qual caso però ogni razione di 200 gr. di carne fresca sarà pagata come una razione di 190 gr. di carne congelata.

3. Il servizio di fornitura della carne congelata sarà eseguito coi mezzi e con le modalità prescritti dal capitolato d'oneri.

4. Per gli effetti di cui alla lettera *a*) del § 75 del capitolato d'oneri debbono essere considerati montuosi i luoghi indicati nell'allegato n 8.

II. *Fornitura per presidio. — Nel presidio capoluogo della divisione militare di Cagliari.* — 5. Nel capoluogo della divisione militare di Cagliari la provvista della carne sarà affidata ad un'impresa divisionale, la quale dovrà eseguire il servizio secondo il capitolato d'oneri per la fornitura (per presidio) dei viveri alle RR. truppe (edizione 1911).

In base a tale capitolato, l'impresa dovrà provvedere la carne non solo alle truppe nel presidio capoluogo di divisione, ma anche alle truppe alle esercitazioni di campagna che si terranno nel territorio della divisione, qualunque sia la denominazione con cui le esercitazioni stesse verranno designate.

6. La fornitura sarà appaltata ad asta pubblica ad offerte segrete, con deliberamento definitivo nella prima seduta ed a termini abbreviati a giorni dieci.

7. La sezione di commissariato militare di Cagliari pubblicherà subito il relativo avviso d'asta, conforme al modulo dell'allegato n. 1.

L'avviso d'asta dovrà essere inserito nella *Gazzetta ufficiale del Regno* e nel *Bollettino ufficiale* della provincia, seguendo le norme all'uopo stabilite dall'istruzione sulla stipulazione dei contratti (edizione 1912). Detto avviso dovrà essere inoltre pubblicato nelle città più importanti del lotto d'impresa. Le inserzioni e le pubblicazioni saranno richieste all'amministrazione della *Gazzetta ufficiale* in Roma, all'amministrazione del bollettino della provincia presso la prefettura ed ai sindaci delle città predette, inviando loro copia dell'avviso d'asta.

La sezione di commissariato dovrà inviare altresì una copia dell'avviso d'asta, appena stampato, al Ministero di agricoltura, industria e commercio (ufficio d'informazioni commerciali).

8. La sezione di commissariato fisserà l'ammontare della cauzione ragguagliandola al 5 % del valore presuntivo del

contratto, il quale ultimo dovrà calcolarsi sulla base del prezzo della carne corrente sulla piazza al momento della pubblicazione dell'avviso d'asta.

9. Il deliberamento avrà luogo definitivamente, seduta stante, nel primo ed unico incanto e seguirà a favore di colui che avrà offerto il prezzo minore per ciascun chilogramma di carne ad almeno un prezzo uguale a quello stabilito dal Ministero nella relativa scheda segreta, la quale verrà aperta dopo che saranno stati riconosciuti tutti i partiti presentati.

*Il deliberamento avrà luogo anche se si presenterà un solo offerente.*

10. Qualora l'asta vada deserta, sia per mancanza assoluta di offerte sia perchè nessuna offerta risulti inferiore od almeno uguale al prezzo indicato nella scheda ministeriale, il capo dell'ufficio appaltante dichiarerà agli intervenuti che, secondo la speciale avvertenza inserita nell'avviso d'asta, saranno concessi quattro giorni di tempo per la presentazione di offerte per l'assunzione dell'appalto a trattativa privata, e che alla scadenza di detto termine saranno aperte, in pubblica seduta, le offerte ricevute ed accettata quella che risulterà migliore, purchè sia entro i limiti fissati dalla scheda ministeriale che servì di base per l'incanto e in tutto corrispondente alle prescrizioni dell'avviso d'asta.

11. La lettera ufficiosa indicante il prezzo da segnare nella scheda segreta dovrà, almeno sei giorni prima di quello fissato per l'incanto essere inviata al Ministero dal capo dell'ufficio di commissariato appaltante, il quale unirà alla lettera stessa una breve, ma chiara ed esplicita relazione sulle condizioni del mercato, indicando altresì i prezzi medi correnti sulla piazza per quintale, delle carni bovine macellate di qualità corrispondente a quella richiesta per la fornitura e l'ammontare del dazio di consumo e della tassa di macellazione.

12. Il capo della sezione di commissariato dovrà, salvo il caso di assoluto impedimento, presiedere personalmente l'asta e trovarsi quindi alla sede nel giorno dell'incanto e in quello in cui si dovesse procedere alla trattativa privata.

13. Il risultato dell'asta sarà comunicato al Ministero telegraficamente e poi subito confermato con lettera, alla quale sarà unita copia della scheda segreta ministeriale. Nel caso di deserzione si indicherà se ciò si è verificato per mancanza assoluta di offerte oppure perchè nessuna offerta è risultata inferiore o almeno uguale al prezzo indicato nella scheda ministeriale. Nei telegrammi sarà indicato solo il nome della per-

sona a cui è stato aggiudicato l'appalto, se essa lo abbia assunto per conto proprio o per persona da nominare ed il prezzo offerto: alla lettera di conferma sarà accluso l'elenco di tutti gli offerenti ed i rispettivi prezzi.

14. In caso di deserzione della trattativa privata di cui al precedente numero 13, il capo dell'ufficio appaltante indirà senza indugio una seconda asta a termini abbreviati a cinque giorni.

Il deliberamento avverrà secondo il sistema già seguito per la prima asta, in base al prezzo stabilito dalla nuova scheda ministeriale.

Per questa seconda asta varrà ciò che è detto nel precedente numero.

III. *Negli altri presidi.* — 15. Negli altri presidi della Sardegna ed in quelli del continente non aventi una forza media giornaliera maggiore di 100 uomini e non compresi nell'allegato n. 5 la provvista della carne sarà eseguita a cura diretta dei corpi mediante contratti comprendenti l'intero presidio. Tale provvista sarà pure regolata dai capitoli di oneri per la fornitura (per presidio) dei viveri alle R. R. truppe (edizione 1911).

16. Il deliberamento della fornitura sarà fatto ad asta pubblica ed a licitazione privata, a seconda che l'ammontare presuntivo della provvista superi oppure no la somma di somma di lire 10 mila. Per l'asta pubblica si seguirà il procedimento indicato nella parte II e le avvertenze di cui al comma b) del n. 20.

Quando non sia possibile promuovere il concorso di più offerte oppure speciali ragioni di convenienza lo consiglino, si seguirà il sistema della trattativa privata. In tal caso dovrà essere compilata apposita e particolareggiata relazione, nella quale saranno esposte tutte le ragioni che ispirarono la scelta del sistema. Copia di detta relazione sarà allegata alla copia dei contratti.

Per la licitazione o la trattativa privata dovranno essere tenute presenti le norme del regolamento per l'amministrazione e la contabilità dei corpi (ediz. 1911) e del regolamento per la contabilità generale dello Stato.

17. Al deliberamento sarà provveduto:

*a*) nei presidi sedi di più corpi o distaccamenti di corpi diversi, da una commissione nella quale siano rappresentati tutti i corpi del presidio e i distaccamenti di battaglione o unità equivalente o di forza superiore, e, dove esistono, le direzioni, sezioni od ufficio locale di commissariato;

*b*) nei presidi sedi di un corpo solo, dal consiglio di amministrazione del medesimo;

*c*) nei presidi sedi di un solo distaccamento, dal consiglio d'amministrazione del distaccamento se esiste o in mancanza, dal comandante del distaccamento.

A tali commissioni o consigli non dovrà però partecipare l'ufficiale cui spetta l'approvazione del contratto, giusta quanto è disposto nel successivo n. 18.

18. Nei presidi in cui dovrà tenersi l'asta pubblica, il relativo avviso conforme al modulo dell'allegato n 1 sarà pubblicato da uno dei corpi o reparti designato dal comandante del presidio.

## CAPO II.

### Fornitura del vino, degli erbaggi, dei generi di condimento e del pane.

I. *Vino.* — 19. La fornitura del vino dovrà essere fatta per presidio e verrà regolata dai più volte citati capitoli d'oneri, tenendo presenti i requisiti essenziali ai quali deve corrispondere, specialmente riguardo alla sua completa fermentazione ed alla percentuale alcoolica richiesta.

20. Il deliberamento della fornitura sarà fatto secondo è indicato al n. 16.

Per il procedimento dell'asta valgono, in massima, le disposizioni stabilite nel capo I, con le seguenti avvertenze:

*a*) che per i presidi capiluoghi di divisione il prezzo della scheda segreta sarà fissato dal Ministero e per gli altri presidi dalle commissioni presidiarie o dai consigli d'amministrazione:

*b*) che per i presidi non capiluoghi di divisione non occorre fare al Ministero alcuna comunicazione circa il procedimento ed il risultato dell'asta, e che, nel caso in cui l'asta o la licitazione privata vada deserta, si potranno accettare offerte private, entro il termine stabilito, purchè siano inferiori o almeno uguali al prezzo stabilito nella scheda segreta. Qualora mancassero anche tali offerte private si provvederà alla fornitura del vino a mezzo di trattativa privata, alle migliori condizioni possibili.

21. Non ricevendo offerte convenienti, il comandante del presidio ne informerà il comando del corpo d'armata per essere autorizzato a fare il servizio ad economia.

22. Per tale fornitura, gli uffici appaltanti dovranno procurare di ottenere il concorso dei produttori diretti ed in special modo delle cantine sociali, consorzi agrari, cooperative, ecc.

II. *Erbaggi e generi di condimento.* — 23. Gli erbaggi ed i generi di condimento saranno acquistati direttamente dai singoli corpi e reparti, seguendo le norme stabilite dagli art. 235 e 236 del regolamento per l'amministrazione e la contabilità dei corpi (ediz. 1911).

III. *Pane.* — 24. Nei presidi in cui, giusta le disposizioni dei comandi di corpo d'armata, la fornitura del pane deve essere eseguita dall'industria locale, anzi che dai panifici militari, la medesima sarà deliberata a licitazione o a trattativa privata, come è detto nel n. 16.

## CAPO III.

### Fornitura della pasta, del riso, del caffè e dello zucchero.

25. Per la fornitura della pasta, del riso, del caffè e dello zucchero si seguirà, come negli anni scorsi, il sistema delle provviste a mezzo di magazzini centri di rifornimento e quello delle forniture locali.

La provvista per mezzo dei magazzini centri di rifornimento sarà eseguita in tutti i corpi d'armata, e i centri di rifornimento per il riso, il caffè e lo zucchero saranno quelli indicati nell'allegato n. 6.

I. *Provviste per i magazzini centri di rifornimento* — 26. a) *Pasta.* — I contratti per le forniture della pasta dei magazzini centri di rifornimento saranno stipulati, a trattativa privata, dalle direzioni di commissariato militare o dalle sezioni ed uffici dipendenti con le persone o ditte alle quali il Ministero avrà aggiudicati i singoli lotti, al prezzo ed alle condizioni offerte dalle medesime.

Tali forniture saranno rette dal capitolato d'oneri per la fornitura (per presidio) dei viveri (ediz. 1911).

I presidi che dovranno essere forniti dai magazzini centri di rifornimento saranno in massima quelli che verranno prossimamente indicati dal Ministero, ma le direzioni di commissariato potranno a ciascun centro togliere od aggiungere, tenuta presente la potenzialità dello stabilimento del fornitore, quei presidi pei quali fosse più o meno conveniente la fornitura locale. Stabiliti definitivamente i presidi destinati ad essere forniti dai magazzini predetti, le direzioni di commissariato trasmetteranno immediatamente il relativo elenco al comando del corpo d'armata, perchè questo possa subito disporre per l'ap-

patto delle forniture locali. Copia di tale elenco dovrà anche essere mandata al Ministero.

Nei contratti di fornitura dovranno, giusta il § 150 del capitolato, essere indicate le quantità complessive di pasta da provvedere, determinate fra un minimo ed un massimo largamente approssimativi, *senza fare menzione alcuna delle truppe alle quali è destinata.*

27. b) *Riso, caffè e zucchero.* — Per le forniture del riso, del caffè e dello zucchero occorrenti ai magazzini centri di rifornimento è già stato provveduto dal Ministero.

II. *Forniture locali* — 28. I presidi non forniti dai centri di rifornimento si provvederanno della pasta loro occorrente mediante forniture locali.

Per dette forniture si seguiranno le norme fissate ai capi I e II.

III. *Numero delle distribuzioni di pasta, riso, caffè e vino ed analisi dei generi.* — 29. La pasta sarà distribuita sei volte la settimana, ma i corpi avranno la facoltà di sostituire una di tali distribuzioni con altri generi, a seconda dei gusti della truppa e delle speciali produzioni della regione, impiegando per simile sostituzione la quota di assegno corrispondente ad una razione giornaliera di pasta. Le distribuzioni di pasta dovranno essere fatte per 2 3 di pasta lunga e 1/3 di pasta corta.

30. Il riso sarà distribuito una volta per settimana.

31 Durante l'anno si faranno 180 distribuzioni di caffè e 70 distribuzioni di vino. E' lasciato in facoltà dei singoli corpi e reparti di determinare i giorni per tali distribuzioni.

32. La razione di caffè crudo è stabilita in grammi 12,5, cioè con l'aumento di 1 4 sulla razione di grammi 10 di caffè tostato.

33. Le analisi dei generi presentati dai fornitori dovranno essere eseguite con tutta la frequenza che si riterrà necessaria e per ciò gli incaricati dei collaudi sono autorizzati a valersi di tale efficace mezzo di controllo ogni qual volta lo reputino opportuno.

34. Le disposizioni dei precedenti numeri sono da applicare indistintamente in tutti i presidi tanto se forniti dai magazzini centrali quanto se provvisti dai fornitori locali.

## CAPO IV.

### FORNITURE PER LE LEGIONI ALLIEVI CARABINIERI REALI.

35. Tutti i generi occorrenti per il vitto degli allievi carabinieri reali saranno prelevati dal magazzino militare di distribuzione viveri di Roma, fatta eccezione per la pasta ed il

vino, i quali saranno provvisti direttamente dal comando della legione con le norme di cui al capo I e II.

## CAPO V.

### Forniture per gli ospedali militari e le infermerie di presidio

36. Le forniture delle derrate e degli altri generi occorrenti per il mantenimento degli ammalati saranno rette dal capitolato d'oneri per la provvista di derrate e di altri generi per gli ospedali e le infermerie di presidio (edizione 1911).

Per il deliberamento di tali forniture si seguiranno le stesse norme stabilite dal capo I, avvertendo che per le aste pubbliche i prezzi delle schede segrete saranno fissati dal consiglio d'amministrazione dell'ospedale e che nessuna comunicazione dovrà farsi al Ministero circa il procedimento ed il risultato dell'asta.

Per le provviste necessarie alle infermerie di presidio provvederanno i rispettivi direttori come comandanti di distaccamento dell'ospedale militare dal quale ciascuna infermeria dipende.

37. Il § 18 di detto capitolato d'oneri dà facoltà all'amministrazione militare di potere, nei mesi di gennaio, febbraio, marzo, ottobre, novembre e dicembre, richiedere all'impresario, in tutti i presidi, nei quali esistano al momento della stipulazione del contratto, o siano impiantati dopo, frigoriferi stabili, pubblici o privati, anche la carne congelata e l'impresario avrà l'obbligo di fornire detta carne nella misura che gli sarà indicata ed al prezzo stabilito per la medesima.

Di tale facoltà gli ospedali militari principali e le infermerie presidiarie dovranno, giusta il parere espresso dall'ispettorato di sanità militare, valersene per le distribuzioni di carne che debbono essere eseguite nei mesi suindicati agli ammalati e convalescenti non sottoposti a dieta speciale.

38. Il riso, il caffè e lo zucchero occorrente per gli ammalati ed i viveri necessari per gli uomini delle compagnie di sanità dovranno essere prelevati dagli stessi magazzini centri di rifornimento o magazzini presidiari o dai fornitori locali che provvedono le altre truppe del presidio, in base alla facoltà riservata all'amministrazione militare dal § 33 del nuovo capitolato d'oneri per la fornitura (per presidio) dei viveri alle R.R. truppe (edizione 1911). Conseguentemente anche gli uomini di dette compagnie dovranno consumare la carne congelata quando questa sarà distribuita alle altre truppe del presidio.

39. I prelevamenti dei generi per gli ammalati dai magazzini centri di rifornimento o dai magazzini presidiari saranno fatti a prezzo di acquisto, aumentato della relativa quota di spese di trasporto, di dazio e generali.

## CAPO VI.

### Forniture per gli istituti militari.

40. Il riso, il caffè e lo zucchero occorrenti agli istituti militari dovranno essere prelevati dai locali magazzini di distribuzione viveri o dai magazzini centri di rifornimento che li provvedono alle truppe del presidio. I prelevamenti di detti generi saranno fatti come è detto nel numero precedente.

41. Per tutte le altre derrate, le forniture saranno appaltate dai comandi dei singoli istituti militari in base al capitolato d'oneri per la provvista dei generi alimentari per gli stessi istituti (edizione 1912).

Ogni istituto dovrà però stabilire o in appositi *fogli di condizioni*, che faranno parte integrante dei contratti, oppure nei contratti stessi i requisiti che dovranno avere i singoli generi da fornire, avvertendo che le relative clausole dovranno comprendere soltanto ciò che riguarda i particolari tecnici della relativa provvista, giusta quanto è stabilito dall'art. 41 del regolamento per l'amministrazione e la contabilità dei corpi.

Per il deliberamento delle suddette forniture si seguiranno le norme fissate nel capo I, tenendo presente quanto è detto al n. 36 per gli ospedali militari.

## CAPO VII.

### Disposizioni generali.

I. *Depositi e cauzioni.* — 42. I depositi per concorrere agli appalti e le cauzioni da prestarsi dagli aggiudicatari dovranno essere fissati nella misura del *cinque* per cento dell'importo presuntivo dei contratti e saranno versati in una sezione di R. Tesoreria provinciale del Regno, come è prescritto dall'art. 51 del regolamento d'amministrazione e contabilità dei corpi.

II. *Contratti.* — 43. Tutti i contratti dovranno avere la durata dal 1° gennaio al 31 dicembre 1913 ed essere redatti conformemente ai modelli degli allegati n. 2, 3 e 4 tenendo presente che per le forniture il cui ammontare presuntivo non superi le 4 mila lire potranno essere stipulate semplici scritture private,

secondo il mod. n. 30 dell'istruzione sulla stipulazione dei contratti (edizione 1912), da approvarsi dall'autorità competente.

44. I contratti che non debbono essere stipulati dagli uffici di commissariato e dai consigli d'amministrazione, saranno redatti in forma privata, e non per atto pubblico.

45. Nei contratti si dovrà, per quanto riguarda gli obblighi dei fornitori fare semplice riferimento ai relativi capitolati d'oneri, a meno che non sia veramente necessario introdurvi qualche aggiunta o variante alle condizioni fissate nei capitolati stessi.

46. Avvenuta la stipulazione dei contratti, copia autentica di essi, in carta libera, con a corredo i capitoli d'oneri, copia della ricevuta provvisoria della cauzione e degli atti di deliberamento, dovranno essere *subito* trasmessi al Ministero, il quale, valendosi della facoltà di cui all'ultimo comma dell'art. 22 della legge 17 luglio 1910, n. 511, emetterà i relativi decreti di approvazione e provvederà poi a che questi siano registrati alla Corte dei conti.

Quando però l'importo presuntivo dei contratti, calcolato in base alla forza media del presidio, non superi le 10 mila lire, l'approvazione sarà data dalla competente autorità (comandante di presidio o di corpo) e sarà fatta risultare apponendo in calce al contratto la dichiarazione « visto, si approva », firmata dalla stessa autorità.

I contratti stipulati nell'interesse di reparti distaccati dovranno essere approvati dai rispettivi comandanti di corpo.

III. *Campioni.* — 47. I campioni dei generi da fornire saranno formati dagli uffici appaltanti con le modalità stabilite nei capitoli d'oneri.

Gli uffici di commissariato incaricati di appaltare le forniture per i magazzini centri di rifornimento invieranno al Ministero, in apposita alberella, un campione di 500 grammi di ciascuno dei generi appaltati.

IV. *Prezzo dei generi e delle razioni e andamento del servizio.* — 48. Non appena le competenti autorità avranno firmati ed approvati i contratti, tutti i comandi di presidio invieranno alla rispettiva direzione di commissariato uno specchio, conforme al modello dell'allegato n. 7. Nei presidi in cui ha sede un ufficio di commissariato tale specchio sarà compilato e trasmesso all'ufficio stesso.

Le direzioni di commissariato ora dette, dopo avere accertato la esatta compilazione degli specchi ricevuti e tratte dai medesimi le notizie ad esse necessarie od anche soltanto utili nei riguardi statistici, li trasmetteranno al Ministero (divisione sussistenze).

Gli istituti e gli ospedali militari, quest'ultimi anche per le dipendenti infermerie presidiarie, dovranno trasmettere al Ministero, dopo avvenute le aggiudicazioni, un prospetto dal quale risultino le seguenti notizie:

1° i prezzi pattuiti per le singole derrate e per gli altri generi, posti a confronto con quelli dell'anno precedente;

2° la data dei contratti e il nome e cognome dei rispettivi titolari;

3° se il contratto fu stipulato ad asta pubblica o a licitazione o a trattativa privata.

Uguale prospetto trasmetterà la legione allievi carabinieri reali per quanto riguarda le forniture della pasta e del vino.

49. I comandi di corpo d'armata invieranno al Ministero, entro la prima quindicina del mese di luglio, una breve relazione sull'andamento del servizio dei viveri nel semestre scaduto, segnando gli eventuali inconvenienti rilevati e proponendo i provvedimenti che ritenessero opportuni per migliorare il servizio.

V. *Capitolati.* — 50. I capitolati d'oneri sopra menzionati saranno richiesti dai singoli uffici, corpi, reparti ed istituti all'ufficio d'amministrazione dei personali militari vari nel numero di copie che ad essi sarà necessario; le copie occorrenti per la stipulazione dei contratti saranno addebitate agli aggiudicatari al prezzo di L. 0,30 per ogni esemplare del capitolato per i viveri, al prezzo di L. 0,15 per ogni esemplare dei capitolati per il pane, per le derrate e gli altri generi per gli ospedali e le infermerie presidiarie ed al prezzo di L. 0,15 per ogni esemplare del capitolato per la provvista dei generi alimentari per gli istituti militari.

Ai distaccamenti che non ricevono il *giornale militare* dovranno essere inviati dal rispettivo consiglio d'amministrazione i capitoli d'oneri ed una copia della presente circolare. I consigli d'amministrazione richiederanno al Ministero (Div. Sussistente) il necessario numero di copie di questa circolare.

*Il Ministro* — P. SPINGARDI.

Modello dell'avviso d'asta — ALLEGATO N. 1

**DIREZIONE O SEZIONE DI COMMISSARIATO MILITARE DI . . . . .**

*oppure*

**CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE DEL . . . . .**

## AVVISO D'ASTA

*a termini abbreviati a giorni dieci con deliberamento definitivo nella prima seduta.*

Si fa noto che alle ore . . . del giorno . . . . . si procederà nell'ufficio del . . . . . in . . . . . (*indicare la via, il numero ed il piano*) ad offerte segrete con deliberamento definitivo nella stessa seduta, per l'appalto della fornitura . . . . . durante l'intero anno 1913 (*per i presidi capiluoghi di divisione, si dirà:* « alle truppe del presidio di . . . . . e a quelle alle esercitazioni di campagna che si terranno nel territorio della divisione militare di . . . . . , qualunque sia la denominazione con cui le esercitazioni stesse verranno designate, nonchè in caso di mobilitazione del R. esercito, il tutto in conformità dei capitoli d'oneri edizione 1911; *per gli altri presidi si dirà invece:* « alle truppe del presidi di . . . . . » in conformità dei capitoli d'oneri edizione 1911) ».

Il deposito provvisorio per concorrere all'asta, che pel deliberatario sarà convertito in cauzione definitiva, viene fissato in L. . . .

L'impresa comincerà il 1° gennaio e terminerà il 31 dicembre 1913.

I suddetti capitoli d'oneri, i quali faranno parte integrante del contratto (*se vi sia il campione, si aggiungerà:* « nonchè il campione di . . . . . ») saranno visibili tutti i giorni nelle ore d'ufficio presso questa (*direzione o sezione o consiglio d'amministrazione*) e presso (*si indicheranno quelle altre località dove, eventualmente, sono visibili i capitolati ed i campioni*)..

Possono concorrere all'appalto tanto le persone singole, quanto le società commerciali in nome collettivo.

Le persone singole, per essere ammesse a presentare offerte, dovranno esibire un certificato di moralità di data non anteriore a quattro mesi, da rilasciarsi dall'autorità politica o municipale del luogo in cui sono domiciliate.

Le società commerciali in nome collettivo dovranno presentare: *a*) copia in forma regolare ed autentica dell'atto costitutivo della Società; *b*) un certificato recente della cancelleria del tribunale consta-

tante: l'avvenuto deposito, la trascrizione e l'affissione dell'atto costitutivo della Società nei modi voluti dagli articoli 90 e 91 del codice di commercio; se l'atto costitutivo abbia subito modificazioni e quali esse siano; se la Società si trovi nel libero esercizio dei suoi diritti; la designazione della persona legalmente incaricata di rappresentare la Società. Le offerte delle Società dovranno essere sottoscritte da chi ha la firma sociale, o da un mandatario speciale della Società.

L'amministrazione si riserva piena ed insindacabile libertà di escludere dall'asta qualunque dei concorrenti, non ostante la presentazione dei documenti indicati e senza che l'escluso possa reclamare indennità di sorta.

I concorrenti per essere ammessi all'asta dovranno fare presso una Sezione di tesoreria provinciale o presso la Tesoreria centrale (Roma) il deposito provvisorio della somma come sopra stabilita. Tale somma dovrà essere in moneta corrente od in titoli al portatore di rendita pubblica dello Stato o garantiti dallo Stato, calcolata al valore di borsa del giorno precedente quello in cui si fa il deposito.

Le ricevute dei depositi non dovranno essere incluse nei pieghi contenenti le offerte, ma essere presentate o inviate separatamente.

In applicazione al disposto dell'ultimo comma dell'articolo 60 del regolamento sopra citato, gli attuali fornitori non avranno bisogno di fare nè deposito provvisorio, nè fornire una nuova cauzione per la nuova impresa, ma basterà che uniscano alla loro offerta una dichiarazione in carta da bollo da una lira con la quale vincolino, a titolo di deposito provvisorio per concorrere all'asta e poi di cauzione definitiva, quella stessa cauzione che già trovasi depositata per guarentigia della fornitura in corso, depositando beninteso il supplemento eventualmente necessario per portarla all'ammontare stabilito nel presente avviso.

A tutti coloro che avranno presentate offerte, senza essere riusciti deliberatari, verrà immediatamente rilasciata dichiarazione di svincolo a tergo della quietanza di deposito.

A coloro invece che avessero fatto il deposito in tesoreria senza poi presentare offerte verrà rilasciato un certificato attestante che l'asta seguì senza che essi vi prendessero parte, onde se ne valgano per fare, a loro cura, le pratiche di svincolo.

I concorrenti potranno far pervenire le loro offerte, in piego chiuso e sigillato, per mezzo della posta o consegnarle personalmente o farle consegnare all'ufficio appaltante anche nei giorni che precedono quello fissato per l'asta.

Non si terrà alcun conto delle offerte, se non saranno presentate o non giungeranno all'ufficio appaltante prima dell'apertura dell'incanto, e se non risulterà che i concorrenti abbiano fatto il prescritto

deposito e presentata la ricevuta del medesimo, unitamente agli altri documenti richiesti.

Le offerte potranno essere presentate sino all'ora fissata per l'asta ed anche seduta stante, purchè non sia ancora cominciata l'apertura dei pieghi contenenti le offerte.

Le offerte sottoscritte da coloro che hanno un *mandato di procura* non hanno valore, se i mandatari non esibiscono, in originale od in copia autenticata, l'atto di procura speciale.

Un solo procuratore non potrà rappresentare, nè firmare nel nome di più di un concorrente.

Le offerte dovranno essere scritte su carta filogranata col bollo ordinario da L. 1.22, firmate ed in piego chiuso. Il ribasso (o il prezzo) dovrà essere chiaramente scritto in lettere. Qualora fosse scritto anche in cifre e risultasse una differenza fra la somma in cifre e quella in lettere, si riterrà valida quest'ultima.

Saranno dichiarate nulle, seduta stante, dall'autorità che presiede l'asta, le offerte che non abbiano l'indicazione del ribasso (o prezzo) in tutte lettere, quelle non firmate, o che contengano riserve e condizioni.

Le offerte scritte su carta non conforme alle disposizioni della legge sulle tasse di bollo, non sono valide agli effetti giuridici, ma saranno denunciate all'autorità competente per l'applicazione delle relative contravvenzioni.

Il deliberamento avrà luogo definitivamente, seduta stante, in questo primo ed unico incanto a favore del concorrente che avrà offerto un ribasso (o prezzo) minore di quello stabilito nella scheda segreta, la quale verrà aperta dopo che saranno riconosciuti tutti i partiti presentati, quando anche non vi sia che un solo offerente.

Nel caso di deserzione di questo incanto, l'ufficio appaltante riceverà offerte private, sino alle ore . . . . . del giorno . . . . . nel qual giorno ed ora delibererà l'appalto al miglior offerente, purchè l'offerta sia nei limiti segnati nella scheda segreta e in tutto corrispondente alle prescrizioni dell'avviso d'asta. Per conseguenza non saranno diramati avvisi per annunciare la deserzione e la facoltà di presentare offerte per l'assunzione della fornitura a trattativa privata. Per questa trattativa non saranno accettate le offerte fatte per persona da nominare.

Saranno a carico del deliberatario le spese tutte dell'incanto e del contratto, cioè: di carta bollata, di copie, di diritti di segreteria e di registro, di stampa e di pubblicazione degli avvisi d'asta, d'inserzione dei medesimi nella *Gazzetta ufficiale del Regno* e foglio degli annunzi legali delle provincie comprese nel territorio del lotto d'impresa.

A . . . . . addì . . . . . .

IL (*firma dell'ufficiale rogante*).

ALLEGATO N. 2

# MODELLO DI CONTRATTO

*in seguito ad asta pubblica per le provviste dei viveri e del pane*

(1) . . . . . .

L'anno millenovecento . . . . . addì . . . del mese di . . . . . nell'ufficio del . . . . . avanti al signor . . . . . (*autorità che stipula il contratto*) al rogito di me . . . . . (*nome, cognome qualità e grado dell'ufficiale rogante*) ed alla presenza dei signori . . . . . (*nome, cognome, paternità, condizione, luogo di nascita e di domicilio*) testimoni cogniti, idonei, richiesti, ed unitamente alle parti contraenti ai piedi del presente con me sottoscritti.

Per il presente atto, che varrà quale pubblico istrumento,

Sia noto:

Che all'incanto tenuto in questo ufficio per mezzo di offerte segrete il . . . . . ore . . . . come era annunziato nell'avviso d'asta del . . . . . rimase definitivamente deliberato al signor . . . . . (*per sè o per persona da nominare*) l'appalto per la provvista del . . . . . (*indicare il genere o i generi deliberati*) occorrenti alle truppe di questo presidio durante l'anno 19 . . coll'offerto ribasso di lire . . . per ogni cento sul prezzo stabilito per base d'incanto di lire . . . . . e perciò per il prezzo ridotto di lire . . . . . .

[*Qui, occorrendo, si aggiungerà:* che il medesimo signor . . . . valendosi della facoltà riservatasi, nominò con atto del . . . . registrato in . . . . . (*indicare la registrazione e la tassa pagata*) in accollatario di detta provvista il signor . . . . . che accettò tale nomina];

Che volendosi ora procedere alla stipulazione del relativo contratto, qui è comparso e si è costituito lo stesso signor . . . . . di (o del fu) . . . . . di condizione . . . . . nato a . . . . . domiciliato in . . . . . da me personalmente conosciuto (*oppure:* conosciuto dai suddetti testimoni)

(1) Indicazione dell'ufficio o corpo.

[*se ha delegato un mandatario, si dirà:* in persona del signor . . . . . (*nome, cognome, paternità, condizione, luogo di nascita e domicilio*) suo procuratore costituito con atto . . . . . rogato dal notaio . . . . . .] (2) il quale ammettendo ed accettando per vero il contenuto della sovra fatta narrativa, si è obbligato nella più ampia e valida forma legale di provvedere durante l'intero anno 19 . . e cioè dal 1° gennaio al 31 dicembre dello stesso anno . . . . occorrenti alle truppe del presidio di . . . . ai prezzi suindicati di lire . . . con l'offerto ribasso di lire . . . il quale riduce i prezzi a lire . . . . . .

I detti generi dovranno essere consegnati franchi da ogni altra spesa nel magazzino del fornitore situato nell'interno del presidio (*oppure:* nel magazzino militare di distribuzione viveri) dove la truppa si recherà e prelevarli.

La fornitura s'intende vincolata e subordinata a tutti i patti, oneri e condizioni contenuti nel capitolato che, sottoscritto dalle parti e dai testimoni, si annette al presente contratto e che si conviene debba formarne parte integrante, per tutti gli effetti che dal contratto stesso derivano.

A garanzia del pieno ed esatto eseguimento di questo contratto il signor . . . . . vincola a favore dell'amministrazione militare il deposito di lire . . . . eseguito nella R. sezione di tesoreria provinciale di . . . . . come da quietanza N. . . . del . . . . . per essere versato alla Cassa depositi e prestiti a titolo di cauzione definitiva, a norma di legge.

Il pagamento delle provviste sarà fatto nel modo indicato dal capitolato d'oneri.

Per tutti gli effetti del presente contratto il signor . . . . . elegge il suo domicilio legale in . . . . . (*luogo nel quale deve essere eseguito il contratto*) via . . . . . n. . . (*o* presso il . . . . . pure abitante in . . . . . via. . . . . n. . . ) al quale domicilio è convenuto che potranno essergli notificati tutti gli atti che potessero occorrere.

Ed il predetto signor . . . . . (*nome, cognome e grado*

---

(2) *Se il contraente è una società commerciale si dirà:* « È comparsa e si è costituita la ditta nella persona del signor . . . . . comproprietario con firma . . . . . e socio responsabile, come dall'unito certificato della Camera di commercio di . . . . . ». *Se la società contraente ha nominato un procuratore, basterà dire:* « E comparso nella persona del signor . . . . . procuratore costituito con atto . . . . . », *ma l'ufficiale rogante dovrà accertarsi che il notaio abbia dichiarato nell'atto che il mandante aveva facoltà di nominare un procuratore.*

*di chi stipula per conto dell'amministrazione*), stipulante per le ragioni e gli interessi dell'amministrazione militare, accetta il presente in forza di atto giudiziale, con la clausola sospensiva però che il presente contratto obbligherà l'amministrazione militare soltanto dopo che sarà stato approvato dal comandante del . . . . . (*corpo, presidio, corpo d'armata*) (*oppure:* dal Ministero) secondo quanto è prescritto dall'art. 22 della legge del 17 luglio 1910, n. 511 e dagli articoli 110 e seguenti del regolamento per la contabilità generale dello Stato.

Nei puri riguardi della tassa di registro e secondo è indicato nel . . . del capitolato d'oneri, al presente contratto si attribuisce un valore presuntivo di lire . . . .

Le spese di stampa, di pubblicazione e di inserzione, le tasse di bollo e di registro e i diritti di segreteria del presente atto, come pure tutte le spese relative agli incanti tenuti per l'appalto che il signor . . . . . assume col presente contratto sono a carico dello stesso signor . . . . . .

Il presente contratto infine, previa lettura fattane ad alta ed intelligibile voce da me . . . . . (*qualità dell'ufficiale rogante*) alla presenza delle parti contraenti e dei testimoni ed alla conferma ricevutane, viene dalle parti stesse e dai citati testimoni con me sottoscritto.

(*Nel caso si aggiungerà:* Per espressa dichiarazione delle parti si omette la lettura del capitolato d'oneri).

Il presente atto è scritto da me (*oppure:* da persona di mia fiducia) e consta di n. . . fogli e di n. . . pagine scritte.

(*Firme*)

Il deliberatario . . . . . .

Il . . . . . (*autorità che stipula per conto dell'amministrazione militare*).

I testimoni . . . . . .

L'ufficiale rogante . . . . . .

ALLEGATO N. 11

# MODELLO DI CONTRATTO

*in seguito a licitazione privata per le provviste dei viveri e del pane*

(1) . . . . . .

L'anno millenovecento . . . addì . . del mese di . . . . . nell'ufficio del . . . . . .

Sia noto:

Che, dovendosi appaltare la fornitura de . . . . . (*generi da provvedere*) occorrent . . alle truppe di questo presidio durante l'anno 19 . . . si è proceduto ad una licitazione privata ad offerte segrete sulla base dei seguenti prezzi:

. . . . . a L. . . . . .

. . . . . a L. . . . . ecc.

Che sono stati invitati i signori . . . . . a presentarsi oggi in questo ufficio avanti al seggio composto dei signori . . . . . (*autorità che presiede, testimoni ed ufficiale rogante*) per esibire le loro offerte;

Che presentatisi i signori . . . . . essi esibirono le loro offerte, le quali, lette dal presidente, risultarono come segue:

. . . . . .

. . . . . .

Che il presidente invitò gli stessi signori a fare una nuova offerta a miglioramento di quella più vantaggiosa presentata, e si ebbero le seguenti nuove offerte:

. . . . . .

. . . . . .

Che il presidente, riconosciuto che il signor . . . . . ha fatto la migliore offerta, la quale porta il ribasso di lire . . . . , ha aggiudicata la fornitura al medesimo.

(1) Indicazione dell'ufficio, corpo, ecc.

Dovendosi pertanto procedere alla stipulazione del contratto avanti al presidente, al rogito di me . . . . . (*nome, cognome, qualità e grado dell'ufficiale rogante*) ed alla presenza dei signori . . . . . (*nome, cognome, paternità, condizione, luogo di nascita e di domicilio*) testimoni cogniti, idonei, richiesti, ed unitamente alle parti contraenti ai piedi del presente con me sottoscritti, il detto signor . . . . . figlio di . . . . . di condizione . . . . . nato a . . . . . domiciliato in . . . . . da me personalmente conosciuto (*oppure:* conosciuto dai suddetti testimoni) si obbliga nella più ampia e valida forma legale di provvedere durante l'intero anno 19 . . . e cioè dal 1° gennaio al 31 dicembre dello stesso anno . . . . occorrenti alle truppe del presidio di . . . . . ai prezzi suindicati di lire . . . . con l'offerto ribasso di lire . . . . . il quale riduce i prezzi a lire . . . . . .

*Per tutto il resto vale il mod. dell'allegato n. 2 dal capoverso:* I detti generi ecc. . . . . *sino alla fine.*

ALLEGATO N. 6

# MODELLO DI CONTRATTO

## *a trattativa privata per le provviste dei viveri e del pane*

(1) . . . . . .

L'anno millenovecento . . . addì . . . del mese di . . . . nell'ufficio del . . . . . .

Sia noto:

Che, dovendosi appaltare la fornitura de . . . . . (*generi da appaltare*) occorrent . . alle truppe di questo presidio durante l'anno 19 . . . sono state fatte trattative col signor . . . . . e si è avuta l'offerta ritenuta accettabile di lire . . . . .

In conseguenza al rogito di me . . . . . (*nome, cognome, qualità e grado dell'ufficiale rogante*) ed alla presenza dei signori . . . . . (*nome, cognome, paternità, condizione, luogo di nascita e di domicilio*) testimoni cogniti, idonei, richiesti, ed unitamente alle parti contraenti ai piedi del presente con me sottoscritti, si è stipulato quanto segue tra il signor . . . . (*nome, cognome e grado di chi stipula il contratto*) ed il detto signor . . . . . figlio di . . . . . di condizione . . . . . nato a . . . . . e domiciliato in . . . da me personalmente conosciuto (*oppure:* conosciuto dai suddetti testimoni).

Il signor . . . . . si obbliga nella più ampia e valida forma legale di provvedere durante l'intero anno 19 . . . e cioè dal 1° gennaio al 31 dicembre dello stesso anno . . . . . occorrenti alle truppe del presidio di . . . . . al prezzo di lire . . . . .

*Per tutto il resto vale il mod. dell'allegato n. 2 dal capoverso:* I detti generi, ecc. . . . . *sino alla fine.*

(1) Indicazione dell'ufficio, corpo, ecc.

ALLEGATO N. 5

PRESIDI *aventi una forza media giornaliera non maggiore di 100 uomini e nei quali il servizio di fornitura della carne durante il 1913 sarà eseguito dalla Società Unione Importatori Bestiame.*

| Corpo d'armata | PRESIDI |
|---|---|
| I | Avigliana-Exilles-Moncenisio-Intra. |
| III | Chiavenna-Lecco-Morbegno-Sondrio-Tirano-Valedrana-Breno-Edolo-Ponte di Legno-Vestone. |
| IV | Melogno-Zuccarello-Albenga-Triora. |
| V | S. Briccio-Primolano-Caprino Veronese-Oderso. |
| VI | Casarza-Cento-Rocca S. Casciano-Castelfranco-Chioggia-Comacchio-Cordenons-Osoppo-Tarcento. |
| VII | Fermo-Campobasso-Pescara-Lucera. |
| VIII | Gorgona-Grossetto-Monte Bastione-Pianosa-S. Gemignano-Volterra-Massa-Portolongone. |
| X | Benevento-Cava dei Tirreni. |
| XI | Andria-Barletta-Francavilla-Matera-Melfi-Turi-Bitetto. |
| XII | Canicatti-Acireale-Augusta-Caltagirone-Castrogiovanni-Noto-Piazza Armerina-Serradifalco-Sommatino Licata. |

ALLEGATO N. 6

CENTRI *di rifornimento per il riso, il caffè e lo zucchero.*

| CORPI d'armata | Centri di rifornimento per ciascun genere | | |
|---|---|---|---|
| | Riso | Caffè | Zucchero |
| I. | Novara per tutti i corpi di armata, meno i presidi di Vercelli, Milano e Pavia che si provvederanno con le forniture locali, sempre quando però ciò presenti un beneficio rispetto al rifornimento fatto da Novara. | Genova | Sampierdarena |
| II. | | Id. | Id. |
| III. | | Id. | Pontelagoscuro |
| IV. | | Id. | Sampierdarena |
| V. | | Venezia | Pontelagoscuro |
| VI. | | Id. | Id. |
| VII. | | Ancona | Ancona |
| VIII. | | Genova | Pontelagoscuro |
| IX. Div. Roma | | Ancona | Avezzano |
| IX. » Perugia | | Id. | Ancona |
| IX. » Cagliari | | Genova | Sampierdarena |
| X. | | Id. | Avezzano |
| XI. Div. Bari | | Ancona | Id. |
| XI. » Catanzaro | | Genova | Id. |
| XII. | | Id. | Id. |

ALLEGATO N 7

N .... DI PROTOCOLLO

(1) . . . . . .

PROSPETTO *dei prezzi delle derrate componenti la razione viveri per l'anno 1913 e del costo della razione stessa.*

| GENERI | Unità di misura | Prezzo netto contrattuale dei generi | Quantità dei generi costituenti la razione | Costo della razione dei singoli generi (2) | Numero delle distribuzioni annuali | Quota del costo della razione in rapporto alle distribuzioni annuali (3) | Data dei contratti | Cognome e nome dei fornitori (4) | Forza media giornaliera dei conviventi al rancio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Carne . . . . | Kg. | | 0,200 | | 365 | | | | |
| Pasta . . . . | » | | 0,200 | | 313 | | | | |
| Riso . . . . . | » | | 0,180 | | 52 | | | | |
| Caffè crudo . . | » | | 0,125 | | 180 | | | | |
| Zucchero . . . | » | | 0,15 | | | | | | |
| Vino. . . . . | litro | | 0,25 | | 70 | | | | |
| Costo complessivo della razione fondamentale. | | | | | | | | | |

*A . . . . . addì . . . . . 1912.*

IL . . . . . .

(1) Ufficio di commissariato o presidio.

(2) Si ottiene moltiplicando la colonna 3 per la colonna 4 e dovrà calcolarsi sino alla quarta cifra decimale.

(3) Si ottiene moltiplicando la colonna 5 per la colonna 6 e dividendo il prodotto per 365; dovrà calcolarsi come sopra.

(4) Per i generi forniti dai magazzini centrali, al nome del fornitore sarà sostituita l'indicazione del magazzino.

ALLEGATO N. [illegible]

ELENCO *dei luoghi che debbono essere considerati montuosi giusta l'annotazione* (1) *al § 75 dei Capitoli d'oneri per la fornitura della carne pel vitto delle R. Truppe, edizione 1911.* (Impresa unica)

**I corpo d'armata.**

*Valli Cenischia, Dora Riparia, di Bardonecchia ed affluenti.* — Zona a monte di Susa, comprese tutte le rotabili e carrarecce del commercio e militari principali in fondo valle che si diramano sui due versanti.

Sono esclusi i seguenti tratti: Da Susa a Novalesa, da Salbertrand ad Oulx, da Oulx a Bardonecchia per via ordinaria.

*Valle del Chisone.* — Zona a monte di Fenestrelle, comprese tutte le rotabili e carrarecce del commercio e militari principali su fondo valle che si diramano sui due versanti.

*Valle dell'Orco e Val Soana.* — Zona a monte di Pont Canavese, escluso il tratto da Pont Canavese a Sparone.

*Valle Germagnasca.* — Zona a monte di Perrero, escluso il tratto da Perosa a Perrero.

*Val Chiusella.* — Zona a monte di Alice Superiore.

*Valle Dora Baltea e Valli degli affluenti.* — Zona a monte di Pont S. Martin, esclusi i seguenti tratti: Da Pont S. Martin ad Issime, da Verrès a Torgnon, da Aosta a Villeneuve, da Chatillon a Fierna, da Aosta a Vartney.

*Tra le Valli Dora Baltea e la Valle dell'Elvo.* — La rotabile Bollengo-Mongrando ed il tratto Chiaverano-Donato-Graglia.

*Val Sesia.* — Zona a monte di Varallo, esclusi i seguenti tratti: Da Varallo a Fobello, da Varallo a Balmuccia.

*Val d'Oropa.* — La rotabile Biella-Oropa a cominciare dal 5° chilometro dopo Biella.

*Val d'Ossola e Valli degli affluenti.* — Le seguenti strade rotabili a monte di Vogogna: Villa d'Ossola-Antronapiana a cominciare da Seppiana; Crevola d'Ossola-Sempione; Baceno-Croveo; Crevola d'Ossola-S. Maria Maggiore-Porta S. Anna; Piedimulera-Ceppomorelli-Macugnaga a cominciare da Castiglione; Crevola d'Ossola-Baceno-Foppiana.

Sono escluse le rimanenti rotabili e carrarecce.

*Regione del massiccio del Monte Mottarone.* — Limitata ad oriente e settentrione dalla rotabile Meina-Stresa Baveno-Gravellona; a mezzo-

giorno dalla rotabile Meina-Ghevio-Invorio Superiore-Invorio Inferiore-Gozzano; ad occidente dalla rotabile Gozzano-Orta-Omegna-Gravellona.

Sono escluse le località che trovansi lungo le dette rotabili.

### II corpo d'armata.

*Rotabili alpine.* — In tutti i casi in cui oltrepassano la pendenza dell'8 %.

*Località di altitudine superiore ai 1200 metri.* — Per tutti i servizi dal 1° novembre a tutto il mese di marzo.

*Zone speciali.* — Regione del Tenda al disopra della Panice (m. 1320) e dell'imboccatura sud della galleria rotabile (m. 1279) — Valle del Gesso della Valletta a monte della Real Casa di caccia di S. Anna di Valdieri (m. 981) — Valle delio Stura di Demonte a monte di Pietra Porzio (m. 1216) — Regione del Mulo a valle dell'Arma al disopra di S. Maurizio d'Arma (m. 970) — Valle Maira a monte di Prazzo (m. 1030) Valle Vraita a monte dell'abitato di Villar (m. 1100) — Valle Po a monte di Ostana (m. 1150) — Valle del Colle a monte di S. Giacomo di Boves — Valle Pesio a monte della Certosa di Pesio — Valle dell'Ellero a monte di Prea — Valle Maudagna a monte di Frabosa Sottana — Valle Corsaglia a monte di Torre Mondovì. — L'intera valle Casotto — Valle Mongia a monte di Lisio.

### III corpo d'armata.

*Val Caffaro.* — Comuni di Capovalle (già Hano), Treviso Bresciano, Bagolino.

*Val Trompia.* — Comuni di Collio e Bovegno.

*Val Camonica.* — Comuni di Malegno, Lozio (Val di Lozio), Losine, Cerveno, Cimbergo, Paspardo (s'intende che si accettano le frazioni di questi comuni nelle immediate adiacenze della rotabile del Tonale). Comuni di Saviore, Cevo, Paisco, Loveno Grumello, Berzo Demo, Vezza d'Oglio, Pontagna, Ponte di Legno, Vione.

*Valtellina.* — Comuni di Bagni, Val di Dentro (Viola), Valfurva, Spriana, Chiesa (Val Malenco), Caspoggio, Lanzada, Castione Andevenno, Postalesio, Buglio in Monte, Gerola Alta, Pedesina, Rasura, (Val di Gerola), Berna. Albaredo per S. Marco (Val di Albaredo), Val Masino.

*Valle S. Giacomo (Liro).* — Comuni di Campodolcino e Isolato.

*Val Brembana.* — Comuni di Ornica (Val Stabbina), Valtorta, Averara, Piazzatorre, Mezzoldo (Brembo), Foppolo, Carona, Branzi, Taleggio (Val S. Euna), Rota Dentro, Rota Fuori, Gorno, Imagna (Val Imagna).

*Valle del Dezzo.* — Comuni di Collere, Oltrepovo, Vilminore, Schilpario, Azzone.

*Val Seriana.* — Comuni di Bondione, Lizzola, Fiumenero.

*Val Telo.* — Comuni di Argegno, Dizzasco, Castiglione d'Intelvi, S. Fedele d'Intelvi.

*Valle d'Osteno.* — Comuni di Laino, Claino con Osteno (strada da Argegno a Claino con Osteno per Castiglione d'Intelvi).

## IV corpo d'armata.

*Val di Staffora.* — Comuni di Varzi, S. Margherita di Bobbio, Menconico, Pregola, Cella di Bobbio.

*Val di Trebbia.* — Comuni di Bobbio, Corte Brugnatella, Ottone, Gorreto, Rovegno, Fontanigorda, Montebruno, Fascia, Rondanina, Propata, Coli, Cerignale, Zerba.

*Val Nure.* — Comuni di Farini d'Olmo, Bettola, Ferriere.

*Val d'Arda.* — Comuni di Lucagnano Val d'Arda, Morfasso, Vernasca.

*Val Taro.* — Comuni di Pellegrino Parmense, Fornovo di Taro, Boccolo de' Tassi. Bardi, Varzi, Varano de' Melegari, Bedonia, Tornolo, Compiano, Albareto di Borgotaro, Borgotaro, Berceto, Solignano, Valmozzola, Lesignano di Palmia.

*Val Baganza.* — Comune di Calestano.

*Val Parma.* — Comuni di Langhirano, Corniglio, Tizzano Val Parma.

*Val d'Enza.* — Comuni di Neviano degli Arduini, Monchio, Palanzano, Vetto.

*Val Secchia.* — Comuni di Ramiseto, Castelnuovo ne' Monti, Collagna, Carpineti, Villa Minozzo, Busana, Ligonchio, Toano.

*Zona dell'alta Nervia.* — Limiti: Testa d'Alpe, Monte Alto, Pigna (non compresa), Monte Mera, Monte Ceppo, Carmo Langan, Carmo Binelli, Carmo Ciaberta, Monte Grai, Cima di Marta.

*Zona dell'alta Argentina.* — Limiti: Monte Fronte, Monte Saccarello, Collardente, Cima di Marta, Monte Grai, Carmo Ciaberta, Carmo Binelli, Carmo Langan, Monte Ceppo, Monte Collettazzo, Monte Neveia, Monte Fando, Monte Moro, Monte Albaspino, Monte Grande, Carmo di Brocca, Monte Monega, Monte Fronte.

Sono escluse tutte le località sul fondo di Valle Argentina.

*Zona dell'alto Tanaro.* — Limiti: Sbarramento di Nava, Monte Fronte, Monte Saccarello, Monte Bertrand, Cima del Vescovo, Cima di Pertega, Monte delle Carsene, Cima Margnareis, Colle delle Saline, Monte Mongioie, Pizzo d'Ormea (Ormea non compresa), Monte Ar-

inetta, Monte della Guardia, Rocca delle Penne, Passo di Prale, Monte Ariolo, Poggio Richelmo, Sbarramento di Nava.

*Zona dell'alta Arroscia.* — Limiti: Sbarramento di Nava, Monte Fronte, Monte Monega, Monte Grande, Monte Guardiabella, Colle di S. Bartolomeo d'Arzeno, Pieve di Teco, Poggio Richelmo, Sbarramento di Nava.

*Zona attorno lo sbarramento di Melogno.* — Limiti: Rocca Barbena, Colle Saravaion, Bricc Schenasco, La Cianea, Monte Giovetti, Murialdo, Biestro, Pallare, Mallare, Monte Alto, Pian dei Corsi, Monte Colerma, Bardino Nuovo, Magliolo, Monte Carmo, Rocca Barbena.

*Zona attorno lo sbarramento del Giovo.* — Limiti: Monte S. Giorgio, Monte Negino, Ellera, Piazza Stella, Monte Greppino, Monte Priafaia, Monte Cavalli, Monte Ermetta, Monte Tremmo, Sassello, Carpenaro, Mioglia, Pontinvrea, Palazzo, Corso del Rio di Montenotte, Monte S. Giorgio.

## V corpo d'armata.

### Provincia di Verona.

*Distretto amministrativo di Caprino Veronese.* — Comuni di Ferrara di Monte Baldo, S. Zeno di Montagna. Inoltre la località dei Lumini ove è stabilito il poligono di tiro.

*Distretto di S. Pietro Incariano.* — Comune di Breonio.

*Distretto di Verona.* — Comuni di Bosco Chiesanuova e di Erbezzo.

*Distretto di Tregnago.* — Comuni di Rovere di Velo, Velo Veronese, Selva di Progno.

### Provincia di Vicenza.

*Distretto amministrativo di Arzignano.* — Comune di Altissimo.

*Distretto di Valdagno.* — Comune di Recoaro.

*Distretto di Asiago.* — Comuni di Asiago, Enego, Foza, Gallio, Lusiana, Roana, Rotzo.

*Distretto di Schio.* — Comuni di Forni, Laghi, Valli dei Signori, Lastebasse, Posina, Tretto.

*Distretto di Marostica.* — Comune di Conco.

### Provincia di Belluno.

*Distretto amministrativo di Fonzaso.* — Comuni di Lamon e di Sovramonte.

*Distretto di Belluno.* — Comuni di Chies d'Alpago, Pieve d'Alpago, Tambre d'Alpago. Inoltre la località Quantin ove è stabilito il poligono di tiro.

*Distretto di Agordo.* — Comuni di Agordo, Alleghe, Cencenighe, Falcade, Forno di Canale, Gosaldo, La Valle, Rivamonte, Rocca Pietore, S. Tommaso, Taibon, Vallada, Voltago.

*Distretto di Longarone.* — Comuni di Forno di Zoldo, Zoldo Alto (già S. Tiziano di Goima), Soverzene.

*Distretto di Pieve di Cadore.* — Comuni di Borca, Calalzo, Cibiana, Domegge, Ospitale, Perarolo, Pieve di Cadore, S. Vito di Cadore, Selva di Cadore (già Selva Bellunese), Vodo, Zoppè, Valle di Cadore.

*Distretto di Auronzo.* — Comuni di Auronzo, Comelico Superiore, Danta, Lorenzago, Lozzo Cadore, S. Nicolò di Comelico, S. Stefano di Cadore, S. Pietro Cadore, Sappada, Vigo.

## VI corpo d'armata.

### Provincia di Bologna.

*Circondario di Bologna.* — Comune di Monghidoro.

*Circondario di Vergato.* — Comuni di Lizzano in Belvedere, Castiglione dei Pepoli, Piano del Voglio.

### Provincia di Modena.

*Circondario di Pavullo nel Frignano.* — Comuni di Montefiorino, Frassinoro, Pievepelago, Lama Mocogno, Riolunato, Monte Creto, Sestola, Fanano, Montese.

### Provincia di Forlì.

*Circondario di Forlì.* — Comune di Mortano.

*Circondario di Cesena.* — Comune di Sarsina.

### Provincia di Firenze.

*Circondario di Rocca San Casciano.* — Comuni di Portico e S. Benedetto, Premilcuore, Santa Sofia, Bagno di Romagna, Verghereto, Sorbano.

### Provinca di Udine.

*Distretto amministrativo di Maniago.* — Comuni di Andreis, Barcis, Cimolais, Claut, Erto e Casso.

*Distretto di Tolmezzo.* — Comuni di Arta, Cavazzo Carnico, Cercivento, Comeglians, Forni Avoltri, Lauco, Ligosullo, Ovaro, Paluzza, Paularo, Prato Carnico, Ravascletto, Rigolato, Sutrio, Treppo Carnico, Zuglio, Verzegnis, Villa Santina.

*Distretto di Ampezzo.* — Comuni di Ampezzo, Enemonzo, Forni di Sopra, Forni di Sotto, Preone, Raveo, Sauris, Socchieve.

*Distretto di Gemona.* — Comune di Bordano.

*Distretto di Moggio Udinese.* — Comuni di Resia e di Raccolana.

*Distretto di S. Pietro al Natisone.* — Comuni di Drenchia, Rodda, Stregna, Grimacco.

*Distretto di Tarcento.* — Comune di Platischis.

## VII corpo d'armata.

### Divisione militare di Ancona.

*Province di Ancona, Pesaro e Urbino, Macerata.* — Zona montana ad occidente della linea Auditore-Urbino-Fossombrone-Pergola-Arcevia-Serra S. Quirico-Cingoli-S. Severino Marche-Pievefavera-Sarnano.

È esclusa la zona individuata dalla ferrovia Castel Raimondo-Fabriano-Urbino.

Sono inoltre escluse le località delle zone montuose che si trovano nelle seguenti valli:

*a*) Valle del Foglia sino a Pian di Meleto ed a Frontino;

*b*) Valle del Metauro sino a Mercatello, Apecchio, Piobbico, Urbania, Pinello di Cagli e Cantiano;

*c*) Valle dell'Esino fino a Cancelli e lungo la strada che per Serradica mette nella Valle del Potenza;

*d*) Valle del Potenza sino a Pioraco e lungo la strada che mette nella Valle dell'Esino;

*e*) Valle del Chienti sino a Serravalle del Chienti;

*f*) Valle del Marecchia sino a Pennabili.

### Divisione militare di Chieti.

*Provincia di Ascoli Piceno.* — Tutto il percorso occorrente per recarsi alle Piagge di S. Marco presso Ascoli Piceno.

## VIII corpo d'armata.

*Zona del Monte Gottero.* — Limiti: Confine del Corpo d'Armata da Moneglia al Monte Gottero, Confine del Circondario di Spezia da Monte Gottero a Borghetto di Vara, strada rotabile Borghetto di Vara-Mattarana, Confine Sestri Levante.

*Zona della Garfagnana.* — Limiti: Confine del Corpo d'Armata, strada carreggiabile Rigoso, Confine Licciana, Magliano, Fivizzano,

Giuncugnano, Piazza al Serchio, S. Romano, Castelnuovo di Garfagnana, Barga, mulattiera Barga-Coreglia Antelminelli-Palleggio, strada rotabile Palleggio-Popiglio-Abetone (passo).

*Zona del Passo della Futa.* — Limiti: Confine del Corpo d'Armata, strada della Porretta dal confine a Collina, mulattiera Collina-Poggio la Folce-Cantagallo, strada carreggiabile e in parte mulattiera Cantagallo-Mercatale-Montecuccoli-Barberino di Mugello, strada rotabile Barberino di Mugello-La Futa-Fiorenzuola-Castiglioncello-confine.

*Zona del Monte Falterona.* — Limiti: Confine del Corpo d'armata, strada rotabile Passo di S. Godenzo-Dicomano-Londa, mulattiera Londa-Sambucheta-Consuma, limite della Provincia di Arezzo dalla Consuma al Monte Falterona.

*Zona del Pratomagno.* — Limiti: Confine della Provincia di Arezzo dalla Consuma a Pian di Scò, strada carreggiabile Pian di Scò-Castelfranco di Sopra-Loro Ciuffenna-S. Giustino-Talla, mulattiera Talla-Faltona-Carda-Raggiolo-Cetica-Caiano-Consuma.

*Zona dell'Alpe di Serra.* — Limiti: Confine del Corpo d'Armata, strada rotabile dal Passo dei Mandrioli a Badia Prataglia, mulattiera Badia-Prataglia-Corezzo-Biforco-La Verna-Salutio, strada carreggiabile Salutio-Pieve S. Stefano-Viamaggio-Badia Tedalda-Sestino-confine.

## X corpo d'armata.

*Provincia di Napoli.* — Castellammare di Stabia.

*Provincia di Caserta.* — Caserta, Gaeta, Piedimonte d'Alife.

*Provincia di Avellino.* — Ariano di Puglia, Avellino, S. Angelo dei Lombardi.

*Provincia di Benevento.* — S. Bartolomeo in Galdo, Cerreto Sannita, Benevento.

*Provincia di Salerno.* — Sala Consilina, Vallo della Lucania, Campagna.

*Nota.* — Il maggior compenso sarà dovuto per le distribuzioni alle truppe che abbiano luogo in località poste ad altitudine non inferiore ai 500 metri.

## XI corpo d'armata.

*Piani di Aspromonte.* — Piani della Melia, immediatamente a sud di Scilla e Piano della Corona, immediatamente a nord-est di Bagnara Calabra.

*Regione di Serra S. Bruno.* — Sull'Appennino, tra Monteleone di Calabria e Badolato.

*Regione della Sila.* — Tra le Provincie di Catanzaro e Cosenza.

## XII corpo d'armata.

*Zona di Piana dei Greci.* — Limitata a Nord da Pioppo, Parco, Belmonte; ad est da Belmonte, Mezzagno, Marineo; a sud da Marineo, Casotto di Cipirello; ad ovest da S. Cipirello, Pioppo.

*Zona di Prizzi.* — Limitata a nord da Corleone, Vicari; ad est da Vicari, Lercara Friddi, Castronuovo di Sicilia, Cammarata; a sud da Cammarata, Bivona, Burgio; ad ovest da Burgio, Bisacquino, Corleone.

*Zona di Nicosia.* — Il territorio del Comune di Nicosia.

Prezzo della presente dispensa L. 0,15

(2045) Roma, 1912 — Tip. E. Voghera.

MINISTERO DELLA GUERRA

# GIORNALE MILITARE UFFICIALE

DISPENSA 53ª — 1912 — 23 novembre

1912 OTTOBRE 21. - N. 525. — STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITÀ. — Decreto ministeriale che stabilisce l'assegno per le spese d'ufficio durante l'esercizio 1912-913 pei comandi corpi, uffici e stabilimenti militari . . . . . *Pag.* 1512

1912 NOVEMBRE 19. - N. 526. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ — Somministrazione di biciclette ai corpi ed uffici del R. esercito. . . . . » 1531

» 21. - » 532. — DISPOSIZIONI VARIE. — Offerta di posti gratuiti in istituti di educazione per i figli di militari morti nella campagna di guerra contro la Turchia . . . . . » 1531

» 22. - » 535. — PUBBLICAZIONI MILITARI. — Varianti alla istruzione sul servizio dei materiali del gruppo C presso i corpi . . . . . » 1531

» 22. - » 529. — MILITARI DI TRUPPA — AVANZAMENTO. — Corso allievi ufficiali medici di complemento. . . . . » 1532

» 22. - » 530. — MILITARI DI TRUPPA. — AVANZAMENTO. — Programma del corso d'istruzione degli allievi ufficiali medici di complemento presso gli ospedali militari . . . . . » 1532

» 22. - » 531. — AVANZAMENTO. — Commissione di avanzamento di grado superiore per gli ufficiali delle colonie ed all'estero . . . . . » 1534

» 22. - » 532. — AVANZAMENTO. — Formazione di un quadro suppletivo per l'avanzamento dei capitani di fanteria in servizio permanente . . . . . » 1534

» 22. - » 533. — AVANZAMENTO — Esami speciali dei tenenti dei carabinieri reali, di fanteria, di cavalleria, di artiglieria e genio per l'avanzamento a scelta . . . . . » 1534

» 22. - » 534. — PUBBLICAZIONI MILITARI. — Pubblicazioni del «Servizio in guerra — Parte II — Servizi logistici (Servizio delle intendenze e servizi di prima linea)» . . . . . » 1535

CIRCOLARE N. **525.** – STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITÀ. — **Decreto ministeriale che stabilisce l'assegno per le spese d'ufficio durante l'esercizio 1912-913 pei comandi, corpi, uffici e stabilimenti militari.** — (Direzione generale servizi logistici ed amministrativi). — 21 ottobre 1912.

## IL MINISTRO DELLA GUERRA.

Vista la legge 17 luglio 1910, n. 511 relativa all'amministrazione e contabilità dei corpi, istituti e stabilimenti militari;

Visti gli articoli 364 e 388 del relativo regolamento, approvato con R. decreto 6 agosto 1911, n. 1413;

Vista la legge 28 marzo 1912, n 231 che approva lo stato di previsione della spesa del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario 1912-913;

DECRETA:

Art. 1.

L'assegno per le spese d'ufficio durante l'esercizio finanziario 1912-913 pei comandi, corpi ed uffici, compresi nello specchio seguente è stabilito nella misura rispettivamente indicata:

| COMANDI ED UFFICI | Assegno per cancelleria | Assegno per combustibile | Mesi nei quali va suddiviso l'assegno per combustibile |
|---|---|---|---|
| *Comando del corpo di stato maggiore.* | 45000 (1) | 4000 | Dicembre-febbraio. |
| *Uffici dei generali designati per il comando di una armata in guerra.* | 1000 | (2) | |
| *Comandi di corpo d'armata:* | | | |
| I | 2400 | 700 | Novembre-marzo. |
| II | 2200 | 1000 | Id. id. |
| III | 2200 | 600 | Id. id. |
| IV | 2200 | 800 | Novembre-febbraio. |
| V | 2200 | 1000 | Novembre-marzo. |
| VI | 2400 | 800 | Id. id. |
| VII | 2100 | 400 | Novembre-febbraio. |
| VIII | 2200 | 400 | Id. id. |
| IX | 2400 | 300 | Dicembre-febbraio. |
| X | 2400 | 300 | Id. id. |
| XI | 2000 | 300 | Id. id. |
| XII | 2000 | 300 | Id. id. |
| *Comandi di divisione territoriale:* | | | |
| Torino | 2000 | 800 | Novembre-marzo. |
| Novara | 1300 | 800 | Id. id. |
| Alessandria | 1900 | 800 | Id. id. |
| Cuneo | 1700 | 700 | Id. id. |
| Milano | 2000 | 700 | Id. id. |
| Brescia | 1500 | 500 | Id. id. |
| Piacenza | 1700 | 600 | Id. id. |
| Genova | 1800 | 500 | Novembre-febbraio. |
| Verona | 1800 | 1000 | Novembre-marzo. |

(1) Coll'assegno cancelleria si provvede, per quanto riguarda i mobili d'ufficio, alla sola manutenzione.
(2) Uguale a quello stabilito pei comandi di corpo d'armata nella stessa sede.

| COMANDI ED UFFICI | Assegno per cancelleria | Assegno per combustibile | Mesi nei quali va suddiviso l'assegno per combustibile |
|---|---|---|---|
| Padova | 1700 | 700 | Novembre-marzo. |
| Bologna | 2200 | 800 | Id. id. |
| Ravenna | 1400 | 700 | Id. id. |
| Ancona | 1500 | 500 | Novembre-febbraio. |
| Chieti | 1400 | 400 | Id. id. |
| Firenze | 1700 | 400 | Id. id. |
| Livorno | 1700 | 400 | Id. id. |
| Roma | 3500 | 400 | Dicembre-febbraio. |
| Perugia | 1500 | 400 | Novembre-febbraio. |
| Napoli | 2500 | 300 | Dicembre-febbraio. |
| Salerno | 1300 | 300 | Id. id. |
| Bari | 1700 | 300 | Id. id. |
| Catanzaro | 1300 | 300 | Id. id. |
| Palermo | 2000 | 300 | Id. id. |
| Messina | 1500 | 300 | Id. id |
| Cagliari | 1300 | 300 | Id. id. |
| *Comandi di divisione di cavalleria:* | | | |
| 1ª divisione (Friuli) | 1100 (1) | 500 | Novembre-marzo. |
| 2ª » (Veneto) | 1100 (1) | 700 | Id. id. |
| 3ª » (Lombardia) | 1200 | 500 | Id. id. |
| *Ispettorato delle truppe da montagna.* | 1200 | 300 | Dicembre-febbraio. |

(1) Con l'assegno di cancelleria deve provvedersi anche alle spese pel comando di presidio.

| COMANDI ED UFFICI | Assegno per cancelleria | Assegno per combustibile | Mesi nei quali va suddiviso l'assegno per combustibile |
|---|---|---|---|
| *Ispettorato generale di cavalleria.* | 1800 | 300 | Dicembre-febbraio. |
| *Comandi di brigata di granatieri, di fanteria di linea, alpina e di cavalleria.* | 300 (1) | — | Alle spese pel riscaldamento ed illuminazione, provvedono i reggimenti che amministrano i comandi brigata. |
| *Ispettorato generale d'artiglieria.* | 7550 (2) | 1400 (2) | Dicembre-febbraio. |
| *Ispettorato delle costruzioni d'artiglieria.* | 4000 | 300 | Id. id. |
| *Comandi d' artiglieria da campagna:* | | | |
| Torino | 600 | 350 | Novembre-marzo. |
| Alessandria | 600 | 350 | Id. id. |
| Milano | 600 | 350 | Id. id. |
| Cremona | 600 | 350 | Id. id. |
| Verona | 500 | 300 | Id. id. |
| Bologna | 600 | 350 | Id. id. |
| Firenze | 500 | 300 | Novembre-febbraio. |
| Roma | 500 | 200 | Dicembre-febbraio. |
| Napoli | 900 | 200 | Id. id. |

(1) L'assegno è di lire 400 per quei comandi di brigata che funzionino pure, stabilmente, da comandi di presidio. Pel comando di brigata di fanteria in Venezia, l'assegno è di L. 500 dovendo provvedervisi anche alle spese del comando di presidio e dell'ufficio di difesa della piazza.

(2) Da questi assegni si preleva la quota annua complessiva di lire 2750 quale contributo per le spese della Biblioteca di artiglieria e genio.

| COMANDI ED UFFICI | Assegno per cancelleria | Assegno per combustibile | Mesi nei quali va suddiviso l'assegno per combustibile |
|---|---|---|---|
| *Comandi d'artiglieria da fortezza:* | | | |
| Genova | 1100 | 250 | Novembre-febbraio |
| Mantova | 1400 | 350 | Novembre-marzo. |
| Roma | 1000 (1) | 200 | Dicembre-febbraio |
| Piacenza | 900 | 600 | Novembre-marzo |
| *Comandi di piazze forti e sbarramenti:* | | | |
| Bardonecchia | 150 | — | È fatta annualmente l'assegnazione della legna occorrente. |
| Cesana | 150 | — | |
| Moncenisio | 200 | — | |
| Fenestrelle | 150 | — | |
| Exilles | 150 | — | |
| Bard | 150 | — | |
| Susa | 250 | 150 | Novembre-marzo. |
| Vinadio | 120 | 150 | Id. id. |
| Tenda | 200 | 200 | Id. id. |
| Casale | 100 | 150 | Id. id. |
| Rocca d'Anfo | 100 | 150 | Id. id |
| Piacenza | 100 | 100 | Id. id. |
| Giovo | 150 | 100 | Dicembre-febbraio. |
| Mologno | 100 | 100 | Id. id. |
| Altare-Vado | 250 | 200 | Novembre-febbraio. |

(1) Con l'assegno cancelleria deve provvedersi anche alle spese pel comando di presidio.

| COMANDI ED UFFICI | Assegno per cancelleria | Assegno per combustibile | Mesi nei quali va suddiviso l'assegno per combustibile |
|---|---|---|---|
| Nava | 150 | 120 | Novembre-febbraio. |
| Zuccarello | 150 | 120 | Id. id. |
| Rivoli-Ceraino | 150 | 150 | Novembre-marzo. |
| Peschiera | 100 | 100 | Id. id. |
| Val Leogra | 100 | 120 | Id. id. |
| Val Cordevole e Cadore | 100 | 120 | Id. id. |
| Brenta-Cismon | 100 | 120 | Id. id. |
| Val d'Assa ed Astico | 100 | 120 | Id. id. |
| Osoppo | 100 | 120 | Id. id. |
| Venezia | 200 | 150 | Id id. |
| Spezia | 200 | 90 | Novembre-febbraio. |
| Monte Argentaro | 100 | 60 | Dicembre-febbraio. |
| Capua | 100 | 60 | Id. id. |
| Gaeta | 100 | 60 | Id. id |
| Taranto | 100 | 60 | Id. id. |
| Castrogiovanni | 100 | 100 | Novembre-marzo. |
| *Ispettorato generale del genio.* | 7000 (1) | 1500 (1) | Dicembre-febbraio. |
| *Comandi territoriali del genio:* | | | |
| Torino | 800 | 350 | Novembre marzo. |
| Verona | 1100 | 400 | Id. id. |
| Bologna | 1000 | 400 | Id id. |

(1) Da questi assegni si preleva la quota annua complessiva di lire 2250 quale contributo per le spese della Biblioteca di artiglieria e genio.

| COMANDI ED UFFICI | Assegno per cancelleria | Assegno per combustibile | Mesi nei quali va suddiviso l'assegno per combustibile |
|---|---|---|---|
| Roma . . . . . | 800 | 200 | Dicembre-febbraio |
| Napoli . . . . . | 1200 | 200 | Id. id. |
| *Comandi delle truppe del genio:* | | | |
| Pavia . . . . . | 700 (1) | — | Alle spese per combustibile si sopperisce con l'assegno di cancelleria. |
| Spezia . . . . . | 700 (1) | — | |
| *Ispettorato di sanità militare.* | 3000 | 600 | Dicembre-febbraio. |
| *Direzioni di sanità militare:* | | | |
| Torino . . . . . | 300 | 250 | Novembre-marzo. |
| Alessandria . . . . . | 300 | 250 | Id. id. |
| Milano . . . . . | 300 | 250 | Id. id. |
| Genova . . . . . | 300 | 250 | Novembre-febbraio. |
| Verona . . . . . | 300 | 250 | Novembre-marzo. |
| Bologna . . . . . | 300 | 250 | Id. id. |
| Ancona . . . . . | 300 | 200 | Novembre-febbraio |
| Firenze . . . . . | 300 | 200 | Id. id. |
| Roma . . . . . | 300 | 150 | Dicembre-febbraio. |
| Napoli . . . . . | 300 | 150 | Id. id. |

(1) Con l'assegno cancelleria deve provvedersi anche alle spese del comando di presidio; e, a Spezia, anche alle spese dell'ufficio di difesa della piazza.

| COMANDI ED UFFICI | Assegno per cancelleria | Assegno per combustibile | Mesi nei quali va suddiviso l'assegno per combustibile |
|---|---|---|---|
| Bari | 300 | 150 | Dicembre-febbraio. |
| Palermo | 300 | 150 | Id. id. |
| *Ispettorato dei servizi di commissariato militare.* | 1000 | 300 | Id. id. |
| *Direzioni di commissariato militare* (1): | | | |
| Torino | 1500 | 700 | Novembre-marzo. |
| Alessandria | 1500 | 700 | Id. id. |
| Milano | 1400 | 700 | Id. id. |
| Genova | 1500 | 700 | Novembre-febbraio. |
| Verona | 1500 | 700 | Novembre-marzo. |
| Bologna | 1500 | 700 | Id. id. |
| Ancona | 1000 | 400 | Novembre-febbraio. |
| Firenze | 1500 | 550 | Id. id. |
| Roma | 1400 | 400 | Dicembre-febbraio. |
| Napoli | 1400 | 300 | Id. id. |
| Bari | 1000 | 300 | Id. id. |
| Palermo | 1100 | 300 | Id. id. |
| *Sezioni di commissariato militare* (1): | | | |
| Novara | 420 | 250 | Novembre-marzo. |
| Cuneo | 470 | 250 | Id. id. |
| Brescia | 420 | 250 | Id. id. |

(1) Con l'assegno cancelleria si provvede, per quanto riguarda i mobili d'ufficio, alla sola manutenzione.

| COMANDI ED UFFICI | Assegno per cancelleria | Assegno per combustibile | Mesi nei quali va sudditi... l'assegno per combustibile |
|---|---|---|---|
| Piacenza | 420 | 250 | Novembre-marzo. |
| Padova | 470 | 250 | Id. id. |
| Ravenna | 420 | 200 | Id. id. |
| Venezia | 420 | 200 | Id. id. |
| Chieti | 420 | 200 | Novembre-febbraio. |
| Livorno | 420 | 200 | Id. id. |
| Perugia | 420 | 150 | Id. id. |
| Caserta | 470 | 120 | Dicembre-febbraio |
| Salerno | 370 | 120 | Id. id. |
| Catanzaro | 270 | 120 | Id. id. |
| Messina | 420 | 120 | Id. id. |
| Cagliari | 420 | 120 | Id. id. |
| *Ufficio locale di commissariato militare di Spezia* | 270 (1) | 120 | Novembre-febbraio. |
| *Tribunale supremo di guerra e marina.* | 5000 | 800 | Dicembre-febbraio |
| *Tribunali militari territoriali:* | | | |
| Torino | 1100 | 600 | Novembre-marzo. |
| Alessandria | 1000 | 600 | Id. d. |
| Milano | 1000 | 600 | Id. id. |
| Piacenza | 1600 | 800 | Id. id. |
| Verona | (2) 900 | (2) 1000 | Id. id. |

(1) Con l'assegno cancelleria si provvede, per quanto riguarda i mobili d'ufficio, alla sola manutenzione.

(2) Da questi assegni si preleva una quota annua di lire 600 per cancelleria e di lire 200 per combustibile, per le spese d'ufficio della sezione staccata a Spezia presso il tribunale militare marittimo del 4° dipartimento (art. 2, legge 30 giugno 1870, n. 5735).

| COMANDI ED UFFICI | Assegno per cancelleria | Assegno per combustibile | Mesi nei quali va suddiviso l'assegno per combustibile |
|---|---|---|---|
| Venezia | 1200 | 600 | Novembre–marzo. |
| Ancona | 900 | 300 | Novembre-febbraio. |
| Firenze | 900 | 400 | Id. id. |
| Roma | 1100 | 300 | Dicembre febbraio. |
| Napoli | 1500 | 300 | Id. id. |
| Bari | 700 | 300 | Id. id. |
| Palermo | 700 | 300 | Id. id. |
| Cagliari | 300 | 200 | Id. id. |
| *Ufficio d' amministrazione dei personali militari cari.* | 9200 (1) | 2000 (2) | Id. id. |
| *Istituto geografico militare* | 7000 | 3000 | Novembre-febbraio. |
| *Biglietterie militari:* | | | |
| Torino | 60 | 25 | Novembre–marzo. |
| Genova | 60 | 20 | Novembre-febbraio |
| Bologna | 60 | 25 | Novembre–marzo. |
| Roma | 60 | 15 | Dicembre–febbraio. |
| Napoli | 60 | 15 | Id. id. |
| *Comando militare di presidio di « La Maddalena ».* | 100 | 60 | Novembre-febbraio. |
| *Ufficio militare d'imbarco e sbarco: Golfo Aranci.* | 45 | 15 | Dicembre-febbraio. |

(1) Con l'assegno cancelleria si provvede, per quanto riguarda i mobili d'ufficio, alla sola manutenzione.
Dall'assegno stesso si preleva una quota annua di lire 5000 per le spese della Commissione per l'esecuzione delle leggi pei veterani.
(2) Compresa la quota di lire 1000 per le spese della Commissione predetta.

| COMANDI, CORPI ED UFFICI | Assegno per cancelleria | *Annotazioni* |
|---|---|---|
| *Direzioni e stabilimenti d'artiglieria*: (1) | | |
| Direz. d'artigl. di Alessandria | 2300 | |
| » » Genova . . | 2500 | |
| » » Maddalena . | 1600 | |
| » » Mantova. . | 2300 | |
| » » Messina. . | 2000 | |
| » » Napoli . . | 2000 | |
| » » Piacenza . | 1500 | |
| » » Roma . . | 6100 | |
| » » Spezia . . | 2500 | |
| » » Taranto . . | 2100 | |
| » » Torino . . | 2500 | |
| » » Venezia . . | 3600 | |
| » » Verona . . | 2800 | |
| Laboratorio di precisione Roma . . . . . | 6200 | |
| Arsenale di costruzione Napoli . . . . . | 4000 | |
| Arsenale di costruzione Torino . . . . . | 2800 | |
| Fabbrica d'armi di Brescia . | 2100 | |
| » » Terni . . | 2300 | |
| Officina di costruzione Genova . . . . . | 2200 | |
| Officina di costruzione Piacenza . . . . . | 2300 | |
| Officina di costruzione Torino. . . . . | 4200 | |

(1) Con l'assegno per cancelleria si provvede anche alle spese del combustibile.

| COMANDI, CORPI ED UFFICI | Assegno per cancelleria | *Annotazioni* |
|---|---|---|
| Laboratorio pirotecnico Bologna . . . . . | 2200 | |
| Laboratorio pirotecnico Capua | 1800 | |
| R. polverificio sul Liri . . | 1700 | |
| Direzione esperienze d'artiglieria Ciriè . . . . . | 2200 | |
| *Scuola centrale d'artiglieria da campagna* (1) . . . . | 1000 | |
| *Scuola centrale d'artiglieria da fortezza* (1) . . . . . | 1200 | |
| *Direzioni e stabilimenti del genio ed uffici delle fortificazioni:* (1) | | |
| Direz. del genio Alessandria | 4500 | |
| » » Ancona . . | 4000 | |
| » » Bari . . . | 2500 | |
| » » Bologna . . | 4500 | |
| » » Firenze . . | 3500 | |
| » » Genova . . | 4500 | |
| » » Milano . . | 4000 | |
| » » Napoli . . | 4500 | |
| » » Palermo . . | 3000 | |
| » » Roma . . . | 9000 | |
| » » Torino . . | 6500 | |
| » » Verona . . | 5000 | |
| Direzione officina di costruzione Pavia . . . . . | 2500 | |
| Ufficio delle fortif. Belluno . | 2000 | |
| » » Brescia . | 2000 | |

(1) Con l'assegno per cancelleria si provvede anche alle spese per combustibile.

| COMANDI, CORPI ED UFFICI | Assegno per cancelleria | *Annotazioni* |
|---|---|---|
| Ufficio delle fortif. Maddalena | 1500 | |
| » » Messina . | 2500 | |
| » » Spezia . . | 2000 | |
| » » Taranto. . | 2000 | |
| » » Udine . . | 2000 | |
| » » Venezia . | 3000 | |
| Stabilimento di esperienze e costruzioni aeronautiche . | 2000 | |
| *Reggimenti di granatieri, fanteria di linea e bersaglieri uniti al deposito.* . | 2200 | |
| *Reggimenti di granatieri, fanteria di linea e bersaglieri disgiunti dal deposito* | 1800 | |
| *Depositi disgiunti dei reggimenti di granatieri, fanteria di linea e bersaglieri* | 600 | |
| *Reggimenti alpini*: | | |
| 1°, 3°, 4°, 6°, 7°, e 8°, . . . | 2600 | |
| 2° e 5° . . . . . | 2700 | |
| *Distretti militari*: | | |
| Alessandria. . . . . | 1400 | |
| Ancona . . . . . | 900 | |
| Aquila . . . . . | 650 | |
| Arezzo . . . . . | 1000 | |
| Ascoli Piceno . . . . . | 550 | |
| Avellino . . . . . | 750 | |
| Bari . . . . . | 950 | |
| Barletta. . . . . | 650 | |

| COMANDI, CORPI ED UFFICI | Assegno per cancelleria | *Annotazioni* |
|---|---|---|
| Belluno | 550 | |
| Benevento | 600 | |
| Bergamo | 650 | |
| Bologna | 1500 | |
| Brescia | 1300 | |
| Cagliari | 950 | |
| Caltanissetta | 800 | |
| Campagna | 700 | |
| Campobasso | 800 | |
| Casale | 600 | |
| Caserta | 850 | |
| Castrovillari | 1100 | |
| Catania | 1200 | |
| Catanzaro | 1200 | |
| Cefalù | 600 | |
| Chieti | 1000 | |
| Como | 850 | |
| Cosenza | 1200 | |
| Cremona | 950 | |
| Cuneo | 650 | |
| Ferrara | 800 | |
| Firenze | 1500 | |
| Foggia | 800 | |
| Forlì | 800 | |
| Frosinone | 1100 | |
| Gaeta | 500 | |

| COMANDI, CORPI ED UFFICI | Assegno per cancelleria | *Annotazioni* |
|---|---|---|
| Genova | 1800 | |
| Girgenti | 600 | |
| Ivrea | 600 | |
| Lecce | 750 | |
| Lecco | 450 | |
| Livorno | 1600 | |
| Lodi | 550 | |
| Lucca | 1100 | |
| Macerata | 600 | |
| Mantova | 950 | |
| Massa | 1100 | |
| Messina | 1200 | |
| Milano | 2050 | |
| Modena | 800 | |
| Mondovì | 550 | |
| Monza | 650 | |
| Napoli | 2850 | |
| Nola | 650 | |
| Novara | 1200 | |
| Orvieto | 1100 | |
| Padova | 1000 | |
| Palermo | 800 | |
| Parma | 1350 | |
| Pavia | 700 | |
| Perugia | 1100 | |
| Pesaro | 750 | |

| COMANDI, CORPI ED UFFICI | Assegno per cancelleria | *Annotazioni* |
|---|---|---|
| Piacenza | 1200 | |
| Pinerolo | 600 | |
| Pistoia | 1000 | |
| Potenza | 550 | |
| Ravenna | 950 | |
| Reggio-Calabria | 1100 | |
| Reggio-Emilia | 1000 | |
| Roma | 2500 | |
| Rovigo | 700 | |
| Sacile | 1800 | |
| Salerno | 1200 | |
| Sassari | 650 | |
| Savona | 1000 | |
| Siena | 1100 | |
| Siracusa | 800 | |
| Spoleto | 700 | |
| Sulmona | 550 | |
| Taranto | 650 | |
| Teramo | 650 | |
| Torino | 1600 | |
| Trapani | 600 | |
| Treviso | 700 | |
| Varese | 850 | |
| Venezia | 800 | |
| Vercelli | 900 | |
| Verona | 1800 | |

| COMANDI, CORPI ED UFFICI | Assegno per cancelleria | *Annotazioni* |
|---|---|---|
| Vicenza . . . . . | 1050 | |
| Voghera . . . . . | 700 | |
| *Corpo invalidi e veterani* . | 400 | |
| *Comando degli stabilimenti militari di pena* . . . . | 3500 | |
| *Reggimenti di cavalleria.* . | 1400 | |
| *Reggimenti d'artiglieria da campagna e a cavallo* (1) . | 1800 | |
| *Reggimenti d'artiglieria pesante campale* . . . . . | 2000 | |
| *Reggimenti d'artiglieria da montagna* . . . . . | 2700 | |
| *Reggimenti d'artiglieria da fortezza*: | | |
| 8° . . . . . | 1400 | |
| 2° e 10° . . . . . | 1500 | |
| 1° e 5°. . . . . | 1800 | |
| 6° . . . . . | 2150 | |
| 7° . . . . . | 2400 | |
| 9° . . . . . | 2500 | |
| 4° . . . . . | 3000 | |
| 3° . . . . . | 3500 | |
| *Reggimenti del genio*: | | |
| 4° e 5°. . . . . | 3000 | |
| 1° e 2°. . . . . | 3100 | |
| 3° . . . . . | 2900 | |
| 6° . . . . . | 3000 | |

(1) Pel reggimento d'artiglieria da campagna che amministra il deposito di acclimatazione cavalli di Cecina, l'assegno è aumentato di lire 200.

| COMANDI, CORPI ED UFFICI | Assegno per cancelleria | *Annotazioni* |
|---|---|---|
| *Battaglione specialisti del genio.* . . . . . | 2500 | |
| *Battaglione aviatori* . . . | 2000 | |
| *Ospedali militari principali:* | | |
| Cagliari, Perugia, Ravenna, Udine . . . . . | 450 | |
| Brescia, Livorno, Savigliano, Venezia . . . | 500 | |
| Padova, Milano, Catanzaro, Salerno, Chieti . . | 700 | |
| Bari, Firenze, Genova, Messina . . . . . | 800 | |
| Bologna, Palermo, Caserta . . . . . | 900 | |
| Verona . . . . . | 1000 | |
| Alessandria, Piacenza . | 1100 | |
| Torino . . . . . | 1200 | |
| Roma, Napoli. . . . . | 1800 | |

Art. 2.

Alle spese di cui all'articolo precedente sarà provveduto coi fondi stanziati al capitolo 57 dello stato di previsione della spesa del Ministero della guerra per l'esercizio 1912-913.

Art. 3.

Nel caso che le assegnazioni stabilite siano riconosciute, per qualche circostanza, assolutamente insufficienti, il Ministero ha facoltà di accrescerle caso per caso nei limiti della somma stanziata nel predetto capitolo del bilancio.

Art. 4.

Alle spese d'ufficio pei comandi delle grandi unità alle manovre, ai campi e simili sarà provveduto a carico del capitolo 66 dello stato di previsione suindicato, colle norme seguenti:

*a*) per le *grandi manovre* è dato il rimborso delle spese a piè di lista;

*b*) per le *manovre di campagna*, ai comandi di corpo di armata e di divisione di manovra ed ai capi degli uffici dipendenti (direzioni di sanità, di commissariato, ecc.) è dato rimborso delle spese effettivamente sostenute, comprese le provviste di oggetti speciali (carte topografiche, bandiere, banderuole, ecc.) destinati esclusivamente al servizio delle manovre. La spesa complessiva non deve però eccedere per ogni corpo d'armata, compresi quindi i comandi di divisione, di brigata e gli uffici dipendenti, il limite massimo di L. 600;

*c*) per le *manovre coi quadri* le spese occorrenti (cancelleria, carte topografiche, affitto ed illuminazione di locali per conferenze, spese di vettura, ecc.) sono rimborsate nelle somme effettivamente sostenute;

*d*) pei *campi di divisione*, per le *esercitazioni di avanscoperta di cavalleria* e per le *manovre di campagna* in Sardegna è fatta una speciale assegnazione di L. 200;

*e*) pei comandi di brigata eventualmente costituiti al solo scopo di prendere parte ai campi è fatta l'assegnazione di L. 50.

Il presente decreto sarà presentato per la registrazione alla Corte dei conti.

Dato a Roma addì 21 ottobre 1912.

*Il Ministro* — P. SPINGARDI.

N. **526.** — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — **Somministrazione di biciclette ai corpi ed uffici del R. esercito.** — (Direzione generale artiglieria e genio). — 19 novembre 1912.

I corpi ed uffici del R. esercito che debbono procedere alla sostituzione delle biciclette di dotazione dichiarate fuori servizio, ed alla provvista di quelle autorizzate in aumento alla dotazione stessa, rivolgeranno le relative proposte a questo Ministero (Direzione generale artiglieria e genio).

*Il Ministro* — P. SPINGARDI.

---

N. **527.** — DISPOSIZIONI VARIE. — **Offerta di posti gratuiti in istituti di educazione per i figli di militari morti nella campagna di guerra contro la Turchia.** — (Segretariato generale). — 21 novembre 1912.

Facendo seguito alle circolari n. 14, 80, 183 e 422 del corrente anno, si porta a conoscenza dei corpi, affinchè ne diano prontamente partecipazione alle famiglie che possono avervi interesse, che la direzione del collegio maschile « La Famiglia » in Cassano d'Adda (Milano) ha messo a disposizione un posto gratuito per un orfano dai sei anni in su, di militare di qualunque arma o grado, caduto nella guerra contro la Turchia. Le relative domande dovranno essere indirizzate a questo Ministero (Segretariato generale).

*Il Ministro* — P. SPINGARDI.

---

N. **528.** — PUBBLICAZIONI MILITARI. — **Variante alla Istruzione sul servizio dei materiali del gruppo C presso i corpi.** — (Direzione generale artiglieria e genio. — 22 novembre.

Per correggere un errore di stampa avvenuto nella pubblicazione della pag. 8 *a* della Istruzione sul servizio dei materiali del gruppo *C* (1° fascicoletto di aggiunte e varianti), si invitano i comandi, corpi ed uffici interessati ad apportare alla predetta pagina la seguente correzione:

linea 7-8: *sostituire alla parola:* Sottufficiale, *la parola:* Ufficiale.

*Il Ministro* — P. SPINGARDI.

N. **529.** — MILITARI DI TRUPPA — AVANZAMENTO. — **Corso allievi ufficiali medici di complemento.** — (Direzione generale personale ufficiali) — 22 novembre 1912.

A parziale modificazione della circolare n. 409 del 30 agosto u. s., il Ministero prescrive che per quest'anno il corso presso gli ospedali militari per gli aspiranti alla nomina a sottotenente medico di complemento di cui al 2° capoverso del n. 21, sia ridotto ad un solo mese, a decorrere dal 1° dicembre p. v., e il corso tecnico presso la scuola d'applicazione di sanità militare di cui al 5° capoverso dello stesso n. 21, abbia termine il 31 marzo p. v.

Al corso presso gli ospedali potranno essere ammessi con qualità di aspiranti sottotenenti medici di complemento, anche i laureandi in medicina e chirurgia che si obblighino a produrre, non oltre il giorno 15 dicembre, i documenti richiesti dal n. 11 del manifesto allegato alla circolare n. 409 del corrente anno. Coloro che, per qualunque ragione, non fossero in grado di presentare i cennati documenti entro il termine suddetto, non saranno nominati sottotenenti medici di complemento.

Le proposte relative alla promovibilità dei singoli aspiranti di cui al 2° capoverso del n. 24, saranno trasmesse al Ministero (Direzione generale personale ufficiali) non oltre il 5 gennaio p. v.

Gli aspiranti allievi ufficiali medici di complemento, compiuto il mese di servizio suaccennato, saranno trattenuti presso i rispettivi ospedali in attesa della nomina. In questo frattempo saranno destinati per turno a prestar servizio presso i reggimenti del presidio allo scopo di prendere pratica del servizio reggimentale. *Il Ministro* — P. SPINGARDI.

---

N. **530.** — MILITARI DI TRUPPA. — AVANZAMENTO. — **Programma del corso d'istruzione degli allievi ufficiali medici di complemento presso gli ospedali militari.** — (Direzione generale personale ufficiali). — 22 novembre 1912.

Riferimento alla circolare n. 409 del c. a.

*a) Istruzione militare.* — Dovrà comprendere quella senz'arme e coll'arme, la scuola di plotone e di compagnia in ordine chiuso, e il tiro al bersaglio prescritto per le compagnie di sanità dal N. 13 dell'istruzione sul tiro per la fanteria, regolamento di disciplina, codice penale militare.

*b) Istruzione tecnica.* — Distribuiti in equo numero nei vari reparti dell'ospedale militare, gli allievi ufficiali medici

seguiranno il capo riparto nelle visite giornaliere agli ammalati; e, sotto la guida degli ufficiali medici assistenti, prenderanno esatta conoscenza del funzionamento del reparto stesso; coadiuvando anche i detti assistenti nel raccogliere le storie cliniche e nell'esame degli infermi. Sarà opportuno che gli allievi vengano addetti per turno successivo di squadra a tutti i reparti (medicina, chirurgia, venerei, osservazione ecc.) affinchè possano seguire personalmente e per qualche tempo, l'andamento di ciascuno.

Affinchè poi gli allievi acquistino la necessaria pratica di tutti i servizi d'ospedale (servizi continuativi, settimanali, giornalieri) verranno destinati per turno a coadiuvare gli ufficiali medici nel servizio di guardia, presenziando specialmente l'accettazione e l'uscita degli ammalati, l'introduzione dei generi alimentari nello stabilimento, la distribuzione del vitto agli infermi e quella del rancio alla truppa di sanità, le visite serali nei reparti, prendendo conoscenza di rapporti, certificati, registri, redatti e tenuti al corrente dagli ufficiali medici di guardia.

Senza scendere ad altri particolari, che potranno essere suggeriti volta per volta ai direttori d'ospedale dalle circostanze del momento, s'insiste in modo tutto speciale sul fatto che quest'istruzione tecnica presso gli ospedali militari non deve assolutamente assumere la forma d'un insegnamento teorico e orale, ma deve svolgersi giorno per giorno, mettendo in contatto diretto gli allievi ufficiali medici con tutti i servizi ospitalieri, particolarmente con quelli il cui adempimento è affidato agli ufficiali medici subalterni: vale a dire il servizio di assistente di reparto e il servizio di guardia.

Al termine del corso, gli allievi ufficiali medici saranno comandati per un periodo di dieci giorni ai vari corpi dei presidii, affinchè assistano alle varie operazioni giornaliere, relative al servizio sanitario sotto la guida degli ufficiali medici addetti a ciascun reggimento.

Quest'istruzione pratica negli ospedali e presso i corpi di truppa, integrata dall'istruzione militare, alla quale converrà dare una grandissima importanza, e completata anche per quanto riguarda il tiro a segno, rendendola tanto più intensiva quanto più breve è la sua durata, servirà non soltanto di preparazione, ma altresì di fondamento al corso teorico pratico di medicina militare, che, con altri mezzi, verrà impartito ai sottotenenti medici di complemento presso la scuola d'applicazione di sanità militare. *Il Ministro* — P. Spingardi.

N. **531.** — AVANZAMENTO. — **Commissione di avanzamento di grado superiore per gli ufficiali delle colonie ed all'estero.** — (Segretariato generale — Divisione stato maggiore). — 22 novembre 1912.

La commissione di grado superiore per l'esame delle proposte di avanzamento degli ufficiali, fino al grado di tenente colonnello incluso, della Colonia Eritrea e della Somalia Italiana e di quelli comandati individualmente all'estero (comma 5 del § 162 del regolamento per l'esecuzione della legge sull'avanzamento) compresi nei limiti di anzianità per l'iscrizione sui quadri d'avanzamento del 1912, sarà costituita dai seguenti ufficiali generali:

Comandante del corpo d'armata di Roma.
Comandante della divisione territoriale di Roma.
Maggior generale Scotti comm. Arcangelo.

*Il Ministro* — P. SPINGARDI.

---

N. **532.** — AVANZAMENTO. — **Formazione di un quadro suppletivo per l'avanzamento dei capitani di fanteria in servizio permanente per l'anno 1912.** — (Segretariato generale - Divisione stato maggiore). — 22 novembre 1912.

A mente del § 171 del regolamento per l'esecuzione della legge sull'avanzamento del R. esercito, ed a parziale modificazione della circolare del *giornale militare ufficiale* n. 77 del 1911, il Ministero determina che il limite di anzianità per l'iscrizione nel quadro d'avanzamento per l'anno in corso, sia portato a tutto il 2 giugno 1902 per i capitani di fanteria; e al 28 luglio 1902 per i capitani di stato maggiore, appartenenti all'arma predetta.

I documenti d'avanzamento dovranno pervenire al Ministero (uffici competenti) non più tardi del 15 dicembre p. v.

*Il Ministro* — P. SPINGARDI.

---

N. **533.** — AVANZAMENTO. — **Esami speciali dei tenenti dei carabinieri reali, di fanteria, di cavalleria, di artiglieria e genio per l'avanzamento a scelta.** — (Segretariato generale - Divisione stato maggiore). — 22 novembre 1912.

A parziale modificazione della circolare n. 383 del *giornale militare* del corrente anno, il Ministero comunica che i membri

effettivi della commissione per gli esami speciali per l'avanzamento a scelta dei tenenti delle varie armi:

Maggiore generale Rainaldi nob. di Treia cav. Luigi, comandante della brigata di fanteria Torino;

Colonnello Sardagna cav. Filiberto, comandante del 2° reggimento granatieri;

sono sostituiti rispettivamente dal

Maggior generale Scotti comm. Arcangelo e dal colonnello di fanteria a disposizione Borghi cav. Achille.

*Il Ministro* — P. SPINGARDI.

---

N. **534**. — PUBBLICAZIONI MILITARI. — **Pubblicazione del « Servizio in guerra — Parte II — Servizi logistici (Servizio delle intendenze e servizi di prima linea) ».** — (Segretariato generale — Divisione stato maggiore). — 22 novembre 1912.

È stato pubblicato (in un fascicolo) il « Servizio in guerra — Parte II — Servizi logistici (Servizio delle intendenze e servizi di prima linea) » il quale sostituisce il « Regolamento di servizio in guerra — Parte II — Servizio delle intendenze — Norme generali pel servizio delle intendenze » — approvato con R. decreto del 25 agosto 1899.

Per gli usi di guerra i comandi, corpi, uffici ecc. richiederanno all'ufficio di amministrazione di personali militari vari la stessa dotazione stabilita dal tomo II di mobilitazione per il « Servizio in guerra — parte 1 ».

Per gli usi di pace, ai comandi, corpi, uffici ecc. sarà fatta la distribuzione direttamente per cura di detto ufficio d'amministrazione di personali militari vari nella misura seguente:

*Comando d'armata, comando del corpo di stato maggiore e comandi territoriali.*

| | |
|---|---|
| Uffici dei generali designati pel comando di un'armata . | 2 |
| Comando del corpo di stato maggiore . . . . . | 50 |
| Comandi di corpo d'armata . . . . . | 3 |
| Id. di divisione territoriale . . . . . | 3 |
| Id. territoriali del genio . . . . . | 2 |

*Ispettorati.*

| | |
|---|---|
| Ispettorato generale di cavalleria | 4 |
| Id. id. d'artiglieria | 4 |
| Id. id. del genio | 4 |
| Id. id. delle costruzioni di artiglieria | 2 |
| Id. delle truppe da montagna | 2 |
| Id. di sanità militare | 2 |
| Id. del servizio di commissariato | 2 |
| Ufficio del generale addetto all'ispettorato generale di cavalleria | 1 |

*Arma dei carabinieri reali.*

| | |
|---|---|
| Comando generale dell'arma | 2 |
| Id. della legione allievi | 2 |
| Comandi di legione territoriale | 1 |
| Id. di divisione | 1 |
| Id. di compagnia e squadrone compresi quelli della legione allievi | 1 |
| Comando dello squadrone carabinieri reali guardie del Re | 1 |

*Armi di fanteria e di cavalleria.*

| | |
|---|---|
| Distaccamento della scuola di cavalleria di Tor di Quinto | 1 |
| Comando di deposito | 1 |
| Centri di mobilitazione di Teramo, Sulmona, Campobasso, Barletta e Castrovillari | 1 |

*Arma d'artiglieria.*

| | |
|---|---|
| Comandi d'artiglieria da campagna e da fortezza | 1 |
| Id. di reggimento d'artiglieria da campagna, a cavallo, da montagna, campale pesante e da fortezza | 1 |
| Comando compagnia treno e automobilisti | 1 |
| Id. di deposito | 1 |

*Arma del genio.*

| | |
|---|---|
| Comandi delle truppe del genio | 1 |
| Id. di reggimento del genio | 1 |
| Id di battaglione | 1 |
| Comando del battaglione specialisti | 11 |
| Id. id. aviatori | 6 |
| Id. di compagnia specialisti | 1 |
| Id. id. treno | 1 |
| Id. di deposito | 1 |

*Direzioni e stabilimenti militari d'artiglieria.*

| | |
|---|---|
| Direzione delle esperienze d'artiglieria | 1 |
| Direzioni d'artiglieria | 3 |
| Arsenali di costruzione | 1 |
| Officine di costruzione | 1 |
| Fabbriche d'armi | 1 |
| Laboratorio di precisione | 1 |
| Laboratori pirotecnici | 1 |
| Polverifici | 1 |
| Sezione staccata per le esperienze d'artiglieria | 1 |
| Sezioni staccate di artiglieria | 1 |

*Direzioni e stabilimenti militari del genio.*

| | |
|---|---|
| Direzioni del genio | 3 |
| Sottodirezioni del genio | 1 |
| Uffici delle fortificazioni | 1 |
| Sezioni staccate | 1 |
| Direzioni autonome per la R. marina | 1 |
| Ufficio autonomo del genio per la R. marina | 1 |
| Officina di costruzioni del genio | 1 |

*Servizio sanitario.*

| | |
|---|---|
| Direzioni di sanità militare | 3 |
| Id. di ospedale principale | 3 |
| Id. id. succursale | 1 |
| Farmacia centrale militare | 5 |
| Compagnie di sanità | 1 |
| Infermerie presidiarie | 1 |
| Depositi di convalescenza | 1 |

*Servizio di commissariato.*

| | |
|---|---|
| Direzioni di commissariato militare | 3 |
| Sezioni staccate di commissariato militare | 1 |
| Ufficio locale di commissariato militare | 1 |
| Magazzini centrali | 1 |
| Panifici militari | 1 |
| Magazzini di casermaggio principali e succursali | 1 |
| Compagnie di sussistenza | 1 |

*Scuole ed istituti militari.*

| | |
|---|---|
| Comando della scuola guerra | 4 |
| Id. della scuola d'applicazione d'artiglieria e genio e dell'accademia militare | 1 |
| Id. in 2° della scuola d'applicazione d'artiglieria e genio | 4 |
| Id. in 2° dell'accademia militare | 4 |
| Id. della scuola militare | 6 |
| Id. della scuola allievi ufficiali dei carabinieri reali | 2 |
| Id. della scuola d'applicazione di sanità militare | 2 |
| Id. della scuola d'applicazione di fanteria | 2 |
| Id. della scuola centrale d'artiglieria da campagna | 1 |
| Id. della scuola centrale d'artiglieria da fortezza | 1 |
| Id. della scuola d'applicazione di cavalleria | 2 |
| Direzione della scuola magistrale militare di scherma e di educazione fisica | 1 |
| Comandi di collegio militare | 6 |
| Istituto geografico militare | 2 |

*Distretti militari.*

| | |
|---|---|
| Comandi di distretto militare | 1 |

*Stabilimenti militari di pena.*

| | |
|---|---|
| Comando degli stabilimenti militari di pena e compagnie disciplina | 1 |
| Comando del reclusorio militare | 3 |
| Comando del carcere militare | 1 |

*Piazze forti e forti di sbarramento.*

| | |
|---|---|
| Comando di piazza forte (anche se affidato ad autorità della R. marina) | 1 |
| Id. di forte di sbarramento | 1 |

*Comandi, uffici e commissioni varie. Tribunali militari e biblioteche.*

| | |
|---|---|
| Deposito centrale per le truppe coloniali in Napoli | 1 |
| Ufficio d'amministrazione di personali militari vari | 1 |
| Commissioni militari di linea | 1 |
| Tribunale supremo di guerra e marina | 2 |
| Biblioteche militari | 1 |

*Truppe coloniali.*

| | | |
|---|---|---|
| Comando | del R. corpo di truppe coloniali dell'Eritrea | 18 |
| Id. | del R. corpo di truppe coloniali della Somalia italiana | 10 |
| Comandi | di corpo d'occupazione in Tripolitania e in Cirenaica | 5 |
| Id. | di divisione speciale (1ª, 2ª, 3ª e 4ª) | 5 |
| Comando | della 6ª divisione speciale | 20 |
| Comandi | di brigata (o corrispondenti) del corpo di occupazione della Libia | 1 |
| Intendenza | del corpo di occupazione della Libia | 20 |

La pubblicazione ha il numero d'ordine 111.
Il prezzo di ogni esemplare è di lire 0,85.

*Il Ministro* — P. SPINGARDI.

Prezzo della presente dispensa L. 0,15

(2052) Roma, 1913 — Tip. E. Voghera.

MINISTERO DELLA GUERRA

# GIORNALE MILITARE UFFICIALE

DISPENSA 54ª — 1913 — 30 novembre

1913 NOVEMBRE 20. - N. 535. — LEGGI E DECRETI RIFLETTENTI IL SERVIZIO GENERALE DELLO STATO. — R. decreto n. 1205 riguardante le norme relative alla costituzione del Ministero delle colonie . *Pag.* 1542

» 29. - » 536. — CONCORSI. — UFFICIALI IN CONGEDO. — Concorso e corso preparatorio per sottotenenti di complemento delle armi di fanteria e di cavalleria aspiranti alla nomina a sottotenente in servizio permanente . . » 1543

» 29. - » 537. — ARMI, MUNIZIONI E BUFFETTERIE. — Assegno di cartucce a pallottola per pistola automatica mod. 1910 per le gare divisionali . » 1544

» 29. - » 538. — ARMI, MUNIZIONI E BUFFETTERIE. — Contrassegni matricolari delle armi . . . . . » 1544

» 29. - » 539. — PUBBLICAZIONI MILITARI. — Aggiunte e varianti al fascicolo 9 della Raccolta . . . » 1545

» 29. - » 540. — CAVALLI. — Distribuzione di cavalli d'agevolezza di categoria speciale *B* (puro sangue) ad ufficiali di cavalleria . . . . . » 1545

» 29. - » 541. — CORRISPONDENZA UFFICIALE E SERVIZIO POSTALE E TELEGRAFICO — Soppressione della 5ª divisione speciale e nuovo indirizzo della relativa corrispondenza . . . » 1547

» 29. - » 542. — PUBBLICAZIONI MILITARI. — Istruzione sui lavori da zappatore. . . . . » 1547

» 29. - » 543. — PUBBLICAZIONI MILITARI. — Pubblicazione dell'*annuario militare* pel 1913 . . . . » 1548

» 29. - » 544. — RECLUTAMENTO. — Ordine per la leva e istruzioni per l'esame personale ed arruolamento dei giovani appartenenti alla classe 1893 . . . . . » 1549

29. - » 545. — AVANZAMENTO. — Esperimenti di idoneità all'avanzamento ad anzianità per i capitani commissari . . . . . » 1567

29. - » 546. — CONCORSI. — SCUOLE MILITARI. — Sottoufficiali chiamati agli esami di concorso per l'ammissione al corso speciale della scuola militare . . . . . » 1567

» 29. - » 547. — DISPOSIZIONI VARIE. — Corso pratico di topografia presso l'istituto geografico militare . . . . . » 1568

——— AVVISO. — Norme per l'abbonamento alla Raccolta delle leggi e dei decreti in edizione ufficiale per l'anno 1913 . . . . . » 1569

CIRCOLARE N **535.** — LEGGI E DECRETI RIFLETTENTI IL SERVIZIO GENERALE DELLO STATO. — **R. decreto n. 1205 riguardante le norme relative alla costituzione del Ministero delle colonie.** — (Segretariato generale. Divisione stato maggiore). — 20 novembre 1912.

VITTORIO EMANUELE III, ECC. ECC., RE D'ITALIA.

Vista la legge 6 luglio 1912, n. 749;
Sentito il Consiglio dei ministri;
Sulla proposta del presidente del Consiglio dei ministri;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

È istituito il Ministero delle colonie dal quale dipenderanno la Tripolitania, la Cirenaica, l'Eritrea, la Somalia italiana e i protettorati della Somalia settentrionale.

Art. 2.

Sono istituiti il posto di ministro delle colonie con lo stipendio di L. 25,000 e il posto di sottosegretario di Stato con lo stipendio di L. 12,000.

Il ministro delle colonie prende rango dopo il ministro degli affari esteri.

Con altro decreto sarà stabilita la pianta organica del personale del Ministero delle colonie. Finchè tale decreto non sarà emanato, il ministro delle colonie avrà facoltà di assumere in servizio temporaneo impiegati dipendenti da altri Ministeri od anche eccezionalmente persone estranee ai pubblici uffici, che abbiano speciale attitudine per il servizio coloniale.

Art. 3.

La competenza del ministro delle colonie comprende tutti indistintamente gli interessi ed i servizi pubblici delle colonie. Da lui solo dipenderanno i funzionari civili e giudiziari che vi siano addetti.

Art. 4.

In quanto non siano incompatibili con l'istituzione del Ministero delle colonie, sono mantenuti in vigore l'ordinamento amministrativo per la colonia Eritrea e l'ordinamento amministrativo per la Somalia italiana.

Fino a che non sarà approvato l'ordinamento amministrativo per la Tripolitania e la Cirenaica, le relazioni fra l'autorità civile e l'autorità militare saranno regolate nel modo seguente.

Le designazioni delle autorità militari, che abbiano comandi in capo o comandi staccati, saranno fatte di accordo fra il ministro della guerra o della marina ed il ministro delle colonie. Dette autorità corrisponderanno col ministro della guerra o della marina pei rapporti gerarchici, disciplinari e tecnici, e per ogni altro rapporto corrisponderanno col ministro delle colonie. Le eventuali operazioni politiche militari saranno intraprese per iniziativa del ministro delle colonie di accordo rispettivamente coi ministri della guerra e della marina e saranno condotte di concerto fra i predetti ministri.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 20 novembre 1912.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI.

---

N. **536.** — CONCORSI. — UFFICIALI IN CONGEDO. — **Concorso e corso preparatorio per sottotenenti di complemento delle armi di fanteria e di cavalleria aspiranti alla nomina a sottotenente in servizio permanente.** (Segretariato generale. — Divisione stato maggiore). 29 novembre 1912.

A modificazione del capoverso secondo del n. 16 della circolare 513 del *giornale militare* corrente anno il Ministero determina:

1° I sottotenenti di complemento di fanteria già in servizio presso i vari reggimenti e trattenuti per imprendere il corso, saranno considerati effettivi alla scuola d'applicazione di fanteria dal giorno dell'inizio del corso fino a tanto che saranno lasciati in libertà, giusta il disposto dal n. 12 dell'anzidetta circolare.

L'amministrazione della scuola d'applicazione dovrà chiedere rimborso ai corpi d'origine delle prime sette giornate d'assegno del mese di gennaio 1913.

2° I sottotenenti di complemento di fanteria richiamati direttamente dal congedo per prequentare il detto corso saranno assunti e rimarranno effettivi alla scuola predetta fino al loro licenziamento dalla stessa.

Le spese relative agli assegni di cui sopra dovranno gravare sul capitolo 22 lettera *B* del bilancio esercizio 1912-1913 o del corrispondente capitolo del bilancio esercizio 1913-914.

3° I sottotenenti di complemento di cavalleria rimarranno invece effettivi ai corpi ed aggregati alla scuola d'applicazione di fanteria.

*Il Ministro* — P. SPINGARDI.

---

N. **537.** — ARMI, MUNIZIONI E BUFETTERIE. — **Assegno di cartucce a pallottola per pistola automatica mod. 910 per le gare divisionali.** — (Direzione generale artiglieria e genio). — 29 novembre 1912.

A complemento delle norme state date con circolare n. 82 del *giornale militare* del corrente anno, ed a scioglimento della riserva espressa nel dispaccio circolare n. 6457 in data 8 aprile c. a (Segretariato generale) diretto ai comandi di corpo d'armata, il Ministero determina che ad ognuno degli ufficiali che prenderanno parte alle gare divisionali di tiro colla pistola automatica mod. 910, venga fatto un assegno di n. 21 cartucce.

I corpi interessati eseguiranno il prelevamento delle cartucce occorrenti per i dipendenti ufficiali, che prenderanno parte alla gara, da quelle eventualmente sopravanzate dall'assegno fatto per l'esecuzione delle lezioni ordinarie di tiro o per le gare reggimentali, di cui alla precitata circolare n. 82. In caso di difetto, richiederanno il numero di cartucce loro occorrenti alla competente direzione d'artiglieria.

*Il Ministro* — P. SPINGARDI.

---

N. **538.** — ARMI, MUNIZIONI E BUFETTERIE. — **Contrassegni matricolari delle armi.** — (Direzione generale artiglieria e genio). — 29 novembre 1912.

Accade, sovente, che alcuni corpi ed amministrazioni nel versare, alle fabbriche d'armi, o alle direzioni d'artiglieria, delle armi abbisognevoli di riparazioni, richiedano che venga eseguito il cambio dei contrassegni matricolari, per unifor-

marli sulle tre parti corrispondenti, canna, cassa e sciabola baionetta.

Tale inconveniente, causato evidentemente da poca cura, per parte di chi ha in consegna le armi, nell'evitare il frammischiamento delle parti, durante la scomposizione e ricomposizione delle armi, oltre all'essere indizio di poca sorveglianza da parte dei responsabili, è causa anche dell'inconveniente di potere riscontrare, in seguito, delle parti d'arma con numero duplicato, ciò che è assolutamente contrario al concetto per cui vennero stabiliti i contrassegni delle armi.

Conseguentemente, si invitano le amministrazioni tutte a curare, colla maggior possibile attenzione, che non avvengano frammischiamenti e scambi di armi o di parti d'armi e che, nel versare le armi guaste, agli stabilimenti e alle direzioni che debbono ripararle, ogni parte dell'arma abbia sempre dei contrassegni perfettamente rispondenti a quelli che sono incisi sulla canna dell'arma stessa, ritenendo come affatto eccezionale ed accidentale, per causa di smarrimenti, la necessità di completare l'arma con parti sulle quali debbano imprimersi contrassegni corrispondenti a quelli dell'arma stessa.

*Il Ministro* — P. SPINGARDI.

---

N. **539.** PUBBLICAZIONI MILITARI. — **Aggiunte e varianti al fascicolo n. 9 della Raccolta.** — (Segretariato generale). — 29 novembre 1912.

È stata pubblicata le prima e terza serie di aggiunte e varianti rispettivamente alle parti I e III del fascicolo della Raccolta, concernenti le « Onorificenze e Ricompense » e le « Disposizioni varie ».

L'ufficio d'amministrazione di personali militari vari ne farà la distribuzione in conformità della circolare n. 298 del 1909.

Il prezzo del fascicoletto è di centesimi 10.

*Il Ministro* — P. SPINGARDI.

---

N. **540.** CAVALLI. — **Distribuzione di cavalli d'agevolezza di categoria speciale *B* (puro sangue) ad ufficiali di cavalleria.** — (Ispettorato ippico). — 29 novembre 1912.

Questo Ministero rende noto che sarà prossimamente messo in distribuzione dalla scuola di applicazione di cavalleria in Pinerolo un piccolo gruppo di puro sangue (da 10 a 11 cavalli).

A tale distribuzione sono ammessi a concorrere gli ufficiali generali, gli ufficiali di cavalleria e quelli di stato maggiore.

Le domande redatte su carta da bollo da una lira dovranno pervenire al Ministero (Ispettorato ippico — Ufficio amministrativo), direttamente dai corpi cui gli ufficiali appartengono, non più tardi del giorno 10 dicembre p. v.

Si avverte a questo riguardo che le domande che pervenissero oltre tale giorno non saranno in alcun modo prese in considerazione; così pure non sarà tenuto conto di quelle intese a sostituire ufficiali che intendessero recedere dalla domanda già inoltrata.

Nelle domande gli ufficiali dovranno indicare la data dell'ultima anticipazione ottenuta per l'acquisto di un cavallo di agevolezza dal commercio, l'ammontare del loro debito verso il conto rimonta ed il numero dei cavalli posseduti. Dichiareranno inoltre se vennero ammessi a precedenti distribuzioni ed in quale anno, con le seguenti tassative indicazioni:

« Fu ammesso al prelevamento di un cavallo d'agevolezza di categoria speciale *B* nella *distribuzione generale dell'anno* . . . . . » oppure: « Non fu mai ammesso a precedenti distribuzioni di tali cavalli ».

Si avverte ad ogni buon fine che, se le domande pervenissero in numero maggiore dei cavalli distribuendi, verrà data la preferenza agli ufficiali che per speciali circostanze, le quali dovranno all'uopo indicarsi nelle domande stesse, si trovassero in possesso di un minor numero di cavalli ed a coloro che non avessero fruito di precedenti distribuzioni o ne abbiano fruito in data più remota degli altri concorrenti.

Qualora talun ufficiale fosse provvisto di un numero di cavalli uguale a quello delle razioni foraggio cui ha diritto, dovrà far conoscere se intende disfarsi di qualcuno di essi e per quali motivi. Questi però dovranno essere constatati dal comandante del corpo o capo di servizio che esprimerà il suo parere in merito.

Il prezzo di ogni cavallo, stabilito in base al rispettivo valore reale commerciale, oscillerà fra le lire 2100 e le lire 3300 circa.

Si fa presente che ad eliminare disparità di trattamento pel trasporto dei cavalli prelevati alle sedi di guarnigione degli ufficiali acquirenti verrà stabilito, qualunque sia la distanza, un prezzo medio comune da ragguagliarsi sulla spesa complessiva di trasporto dei cavalli medesimi.

Inoltre, si soggiunge che i cavalli che saranno distribuiti

ai singoli ufficiali, residenti in un medesimo luogo, dovranno essere spediti alle rispettive sedi per capo e non per gruppi, poichè quest'ultima facilitazione è riservata esclusivamente al trasporto di cavalli per ragioni di servizio.

Si rammenta pure che a mente dell'art. 953 del regolamento d'amministrazione non sarà ammessa in niun caso la restituzione dei cavalli puro sangue, pei quali l'assegnazione è fatta senza guarentigia e diviene quindi definitiva il giorno stesso del prelevamento del cavallo.

La distribuzione, di cui trattasi, sarà effettuata sotto l'osservanza delle norme stabilite dal titolo XIII capo II del predetto regolamento e dall'*Atto* 179 del 1899.

*Il Ministro* — P. SPINGARDI.

---

N. **541.** — CORRISPONDENZA UFFICIALE E SERVIZIO POSTALE E TELEGRAFICO. — **Soppressione della 5ª divisione speciale e nuovo indirizzo della relativa corrispondenza.** — (Segretariato generale. — Divisione stato maggiore). — 29 novembre 1912.

Per gli indirizzi della relativa corrispondenza, il Ministero comunica alle varie autorità militari che il comando della 5ª divisione speciale già a Ferua e quindi a Zuara è stato recentemente soppresso e sostituito da un comando di presidio di Zuara.

*Il Ministro* - P. SPINGARDI.

---

N. **542.** — PUBBLICAZIONI MILITARI. — **Istruzione sui lavori da zappatore.** — (Segretariato generale. — Divisione stato maggiore). — 29 novembre 1912.

A complemento delle prescrizioni contenute nella circolare n. 478 del *giornale militare* dell'anno in corso, si avverte che la distribuzione della nuova *istruzione sui lavori da zappatore*, quale è indicata nella circolare stessa, si deve intendere fatta direttamente per cura dell'ufficio d'amministrazione di personali militari, per gli usi di pace.

Per gli usi di guerra invece i comandi, corpi, uffici, ecc. richiederanno al detto ufficio di amministrazione di personali militari varii la dotazione a ciascuno d'essi assegnata dal tomo II di mobilitazione per le abolite analoghe istruzioni sui lavori da zappatore di fanteria o di cavalleria.

*Il Ministro* — P. SPINGARDI

N. **543.** — PUBBLICAZIONI MILITARI. — **Pubblicazione dell'*annuario militare* pel 1913.** — (Direzione generale leva e truppa). — 29 novembre 1912.

Nel principio del prossimo anno, sarà pubblicato l'*annuario militare* pel 1913, diviso come quello del 1912 in tre volumi, contenenti, il primo i ruoli di anzianità ed il riparto degli ufficiali in servizio permanente, gli ufficiali di complemento effettivi a ciascun corpo o direzione e le varie categorie di impiegati civili dell'amministrazione militare, il secondo il ruolo degli ufficiali in congedo, e il terzo quello degli ufficiali di tutte le armi e gradi che hanno cessato di appartenere definitivamente al R. esercito, conservando il grado con la relativa uniforme.

Tutti gli ufficiali ed impiegati che riscontrassero qualche inesattezza nelle indicazioni che li riguardano, dovranno parteciparla al rispettivo comandante di corpo o capo di servizio avvertendo che, siccome l'*annuario* sarà al corrente fino alla data dell'ultima dispensa del *bollettino ufficiale* che sarà pubblicato nel corrente anno, così le proposte di correzioni dovranno limitarsi alle differenze che si riferiscono ai movimenti avvenuti fino alla predetta data.

I comandanti di corpo, capi di servizio e di ufficio cureranno poi che, colla scorta dei rispettivi stati di servizio, siano verificate tutte le indicazioni contenute nell'*annuario* a riguardo dei dipendenti ufficiali, tanto in servizio permanente quanto in congedo, e degli impiegati, segnalando quindi al Ministero tutte le differenze riscontrate.

I comandanti di distretto disporranno perchè siano comunicate le variazioni per gli ufficiali non più inscritti ad alcun ruolo.

Tutte le variazioni, differenze, inesattezze, ecc. rilevate dovranno essere segnalate al Ministero col solo elenco modello 51 *A*, da trasmettersi in doppio originale non più tardi del 30 aprile 1913, avvertendo che le osservazioni dovranno essere raggruppate per volume e trasmesse con distinti elenchi; inoltre fra nome e nome sarà lasciato uno spazio di almeno quattro righe.

Tale modello sarà inviato anche se negativo, ma in tal caso in unico esemplare.

Per uso degli ufficiali e degli impiegati saranno posti in vendita fascicoletti contenenti i ruoli di anzianità (parte 1ª volume 1°) dei personali raggruppati, nel modo indicato dal

seguente prospetto, nel quale è indicato il numero di ciascun fascicolo, il cui prezzo sarà stabilito con altra circolare.

1. Ufficiali generali e corpo di stato maggiore;
2. Carabinieri reali e cavalleria;
3. Fanteria, personale distretti, invalidi e veterani;
4. Artiglieria, genio, personale delle fortezze;
5. Medici, veterinari, farmacisti;
6. Commissari, sussistenze, amministrazione e contabili;
7. Amministrazione centrale, personale della giustizia, dell'istituto geografico ed insegnante;
8. Ragionieri geometri del genio, ragionieri d'artiglieria, capi tecnici, personale civile tecnico dei depositi allevamento cavalli e disegnatori tecnici;
9. Assistenti del genio militare, applicati delle amministrazioni militari dipendenti, ufficiali d'ordine dei magazzini militari.

Le richieste di acquisto dei fascicoletti e volumi a pagamento per conto di ufficiali ed impiegati dovranno essere compilate su distinti modelli 310 del catalogo e trasmesse all'ufficio di amministrazione di personali militari vari con le norme di cui alla disposizione 3 del fascicolo 9/III della raccolta, non più tardi del giorno 5 gennaio 1913 per i corpi di stanza nel Regno e per il 15 detto per quelli nelle colonie.

L'ufficio predetto addebiterà ai corpi l'importo totale dei fascicoletti ceduti agli ufficiali ed impiegati: i corpi verranno rimborsati direttamente dagli interessati, o si rimberseranno mediante ritenute sullo stipendio.

*Il Ministro* — P. SPINGARDI.

---

N **544.** — RECLUTAMENTO. — **Ordine per la leva e istruzioni per l'esame personale ed arruolamento dei giovani appartenenti alla classe 1893.** (Direzione generale leva e truppa). — 29 novembre 1912.

1. Questo Ministero ordina che sia eseguita la leva militare sui giovani nati nel 1893 e determina:

che la sessione di questa leva sia aperta il giorno 1° gennaio 1913;

che le sedute dei consigli di leva per la verificazione delle liste, l'estrazione a sorte, l'esame personale e l'arruolamento degli inscritti abbiano principio il 12 marzo 1913;

che la sessione della leva sia chiusa il 1° agosto 1913.

2. Sebbene la leva debba intendersi aperta il 1° gennaio 1913, i consigli di leva potranno essere convocati, per proclamarne l'apertura e procedere alle operazioni di cui al n. 17 della circolare n. 670 del *giornale militare* del 1911, entro uno dei primi sei giorni successivi.

3. Perchè i consigli di leva possano compilare con esattezza la tabella delle sedute per le varie operazioni della leva, in relazione al numero degli inscritti che devono effettivamente visitarsi, si sono presi accordi col Ministero della marina perchè le capitanerie di porto facciau conoscere entro il mese di dicembre 1912 alle prefetture e sottoprefetture — mediante partecipazioni individuali — i nomi degli inscritti che a quella data possiedano già i requisiti per concorrere alla leva marittima: salvo a segnalare prima della verificazione definitiva delle liste coloro che acquisteranno i requisiti medesimi dopo il mese di dicembre.

Al medesimo intento i prefetti e sottoprefetti inviteranno subito i sindaci a trasmettere entro lo stesso mese di dicembre i certificati di morte relativi ad inscritti della classe 1893.

I consigli di leva, nella seduta di apertura della leva, cancelleranno anzitutto dalle liste i giovani suddetti, includendo nelle rispettive schede personali modello n. 9 il documento giustificativo della cancellazione e provvedendo perchè i morti siano cancellati anche dalle liste di leva comunali e perchè su queste ultime si prenda menzione di coloro che dovranno concorrere alla leva marittima: dopo di che, tenendo conto del numero delle avvenute cancellazioni, compileranno la tabella delle sedute.

4. L'ordine della leva, conforme all'annesso modello (allegato A), porterà la data del 1° gennaio 1913 ed i prefetti e sottoprefetti si assicureranno che sia pubblicato in tutti i comuni prima del 20 gennaio.

Essi ne trasmetteranno due esemplari a questo Ministero ed uno al comando del corpo d'armata, il quale destinerà alle sedute dei consigli di leva gli ufficiali delegati, gli ufficiali medici e quelli dei carabinieri reali, nonchè i militari di truppa necessari per le scritturazioni, con le norme di cui ai §§ 1, 2, 7, 8, 9 e 10 della Istruzione complementare al regolamento sul reclutamento.

Gli ufficiali di cui sopra disimpegneranno le loro funzioni giusta le norme contenute nella circolare n. 670 del *giornale militare* del 1911 con i chiarimenti contenuti nella presente.

5. I sindaci trasmetteranno al prefetto o sottoprefetto, non più tardi del 31 gennaio 1913, la nuova copia della lista di leva della classe 1893, compilata sui moduli stampati dal reclusorio militare, con l'aggiunzione degli omessi: e almeno dieci giorni prima di quello fissato per le operazioni di leva del loro comune gli trasmetteranno, unitamente ai documenti per la prova dei diritti di esenzione, le schede personali modello n. 9 degli inscritti tutti del comune

6. I consigli di leva, oltre al testo unico delle leggi sul reclutamento del 24 dicembre 1911, n. 1497, terranno presenti:

*a*) il regolamento sul reclutamento del R. esercito modificato, dopo la ristampa del 1905, dai regi decreti 22 marzo 1906 n. 128 (passaggi alla 3ª categoria), 28 aprile 1907 n. 235 (liste renitenti), e 6 maggio 1909 n. 273 (elenco infermità e norme d'accertamento) e dalle Norme per la prima applicazione della legge 15 dicembre 1907;

*b*) l'istruzione permanente per le operazioni della leva (1904) modificata dall'*Atto* 99 del 1906 (passaggi alla 3ª categoria);

*c*) l'istruzione pel servizio della leva all'estero (1907), l'Elenco delle infermità ed imperfezioni fisiche esimenti dal servizio militare per gli inscritti residenti all'estero (1910) e le circolari n. 179 del 27 aprile 1909 (eccettuati i numeri 34, 35 e 36 aboliti), n. 12860 del 31 maggio 1909, n. 6 del 10 gennaio 1910, e n 67 dell'11 febbraio 1911;

*d*) la circolare n 670 del *giornale militare* del 1911 (*Disposizioni concernenti la formazione delle liste di leva, la procedura dei consigli di leva e la concessione dei mezzi di viaggio e dell'indennità di soggiorno agli inscritti indigenti*): la quale però dovrà essere applicata con le modificazioni ed i chiarimenti contenuti nei seguenti numeri da 7 a 22.

*e*) le circolari del giornale militare: n, 372 del 1910, n. 419 del 1911, n. 608 del 1911 e n. 312 del 1912, relative a titoli di assegnazione alla 2ª o alla 3ª categoria istituiti da leggi speciali.

**Osservanza della procedura della leva.**

7. Le ispezioni fatte eseguire da questo Ministero hanno portato a rilevare che, nonostante le semplificazioni disposte con la circolare n. 670 del 1911, alcuni consigli di leva non hanno seguito la nuova procedura Infatti, alcuni ufficiali delegati in 2ª non solo omisero di apporre sulle liste di leva la loro firma a ciascuna delle decisioni del consiglio, ma trascura-

rono anche di eseguire il controllo fra le liste medesime e le schede personali, in cui furono riscontrate numerose discrepanze: e qualche consiglio di leva omise addirittura di eseguire la proclamazione delle decisioni, giustificando tale grave omissione col fatto che seduta stante non era stato possibile compilare l'elenco mod. n. 12 e le partecipazioni mod. n. 15, e sarebbe quindi occorsa una seduta pomeridiana.

Come fu avvertito col n. 37 della circolare citata, le formalità di cui sopra, in seguito all'abolizione del registro sommario, sono indispensabili, onde le liste di leva costituiscano, per ciascun inscritto, l'estratto autentico della rispettiva scheda personale: e perciò la procedura suddetta dovrà essere, senza eccezione alcuna, rigorosamente osservata da tutti i consigli di leva.

Però, affinchè non abbia ad esserne intralciata la speditezza delle operazioni, gli ufficiali delegati in 1ª potranno disporre che i documenti di cui ai seguenti numeri 14, 15, 16 e 17, che servono a partecipare al comando del distretto militare le decisioni di arruolamento e le successive modificazioni, siano compilati dopo la seduta, rimanendo così esclusi dal controllo in seduta pubblica: dappoichè ad essi ufficiali soltanto spetta la responsabilità della esattezza dei documenti medesimi.

8. Per la compilazione delle schede personali, il perito sanitario potrà valersi degli scritturali militari soltanto per farvi indicare i contrassegni personali degli inscritti: ma il parere sulle condizioni fisiche di questi dovrà sempre redigerlo di proprio pugno, non solo per maggior garanzia di autenticità, ma anche per evitare i gravi errori di nomenclatura che gli scritturali frequentemente commettono.

9. Le decisioni del consiglio di leva sulle schede personali saranno sempre annotate di pugno del presidente o, quanto meno, di uno degli ufficiali delegati.

### Liste di leva. Schede personali.

10. Le liste di leva, mod. n 1 del catalogo, saranno d'ora innanzi stampate su carta resistente ed in modo che ciascun foglio serva per otto inscritti anzichè per sei.

Gli stampati medesimi saranno ceduti ai comuni al prezzo ridotto di lire 1.70 ogni cento fogli.

Gli stampati per le liste di leva e le schede personali occorrenti agli uffici di prefettura e sottoprefettura saranno forniti gratuitamente, a carico delle spese di leva, dai comandi dei

distretti militari a cui dovranno esser rivolte le relative richieste.

**Estrazione a sorte.**

11. I consigli di leva, che per circostanze speciali lo ritenessero opportuno, anzichè eseguire la estrazione a sorte in principio di seduta e per tutti gli iscritti precettati per la seduta medesima — come fu prescritto coi nn. 25 e 26 della circolare n. 670 del 1911 — sono autorizzati ad effettuarla via via che ciascun iscritto sarà chiamato all'esame personale ed all'arruolamento.

12. Per i capilista, tanto sulla scheda personale quanto sulla lista di leva e sul foglio matricolare (o sul ruolo mod. n. 57 *B*), dovranno essere segnati il numero d'ordine attribuito loro di diritto ai termini dell'art. 40 della legge di leva e, come denominatore, il numero estratto nella leva di provenienza.

**Verbali delle sedute dei consigli di leva.**

13. Avendo l'esperienza dimostrato che non è possibile adattare ai diversi casi il modello di verbale delle sedute ordinarie dei consigli di leva (n. 31 del catalogo), il modello stesso è stato abolito. I verbali medesimi dovranno perciò, come quelli delle sedute suppletive e straordinarie, essere compilati a mano dal commissario di leva, il quale dovrà farvi menzione sommaria delle operazioni svoltesi nella seduta.

**Soppressione dell'elenco mod. n. 12.**

14. L'elenco mod. n. 12 prescritto col n. 1, lettera *f*), della circolare n. 670 del 1911 è soppresso.

Per partecipare al comando del distretto militare le decisioni di arruolamento gli ufficiali delegati in 1ª, sotto la diretta loro responsabilità, faranno compilare:

*a*) per ciascun inscritto assegnato alla 1ª o alla 2ª categoria, il foglio matricolare e caratteristico, mod. n. 59 del catalogo, in cui dovranno esser lasciate in bianco le indicazioni che non risultano dalla scheda personale;

*b*) per gli inscritti assegnati alla 3ª categoria, il ruolo mod. 57 *B* del catalogo, da compilarsi, fin dove sia possibile, per comune e secondo l'ordine delle liste di leva.

Le formule da segnare sui detti modelli in sostituzione di quelle contenute nel n. 31 della citata circolare saranno comu-

nicate ai consigli di leva ed ai comandi dei distretti militari prima che incomincino le sedute ordinarie dei consigli.

Sui documenti di cui sopra gli ufficiali delegati in 1°, dopo averli controllati, apporranno in margine la propria firma subito dopo la formula relativa a ciascun inscritto.

I fogli matricolari degli inscritti di 1ª e 2ª categoria saranno trasmessi dagli ufficiali delegati al comando del distretto militare al termine delle sedute ordinarie stabilite per ciascun mandamento: però quelli relativi ad inscritti pei quali siano in corso pratiche per l'assegnazione alla 2ª od alla 3ª categoria saranno trattenuti presso il consiglio di leva finchè esso non abbia deciso in merito, ma non oltre la chiusura della sessione. In questi casi senza che occorra di compilare la partecipazione modello n. 15 se l'inscritto sarà stato trasferito alla 2ª categoria, la nuova decisione sarà riportata sul suo foglio matricolare: se invece sarà trasferito alla 3ª categoria, egli sarà inscritto sul ruolo mod. 57 *B* ed il suo foglio matricolare sarà annullato.

I fogli matricolari degli inscritti arruolati nelle sedute suppletive saranno trasmessi al distretto alla chiusura della sessione: quelli degli inscritti arruolati nel secondo periodo della leva saranno trasmessi seduta per seduta.

I fogli stessi saranno sempre spediti in pieghi raccomandati ed accompagnati da un elenco indicante soltanto i cognomi di tutti gli inscritti a cui si riferiscono: però per gli omonimi assieme al cognome, dovrà essere inscritto anche il nome Il comandante del distretto, riconosciuto che il piego contiene tutti i fogli indicati nell'elenco, apporrà su questo la propria firma « per ricevuta » e lo restituirà all'ufficiale delegato in 1°, che lo farà conservare, in apposita busta, negli atti del consiglio di leva.

Il ruolo mod. 57 *B* degli inscritti assegnati alla 3ª categoria durante la sessione sarà trasmesso in piego raccomandato al comando del distretto alla chiusura della sessione stessa: quello relativo al secondo periodo della leva, sarà trasmesso dopo l'ultima seduta straordinaria. Affinchè non abbiano a rimanervi caselle in bianco, l'ufficiale delegato avrà cura di farlo preparare in fascicoli (di non più di 5 fogli ciascuno) comprendenti complessivamente un numero di caselle non superiore al numero presumibile degli inscritti che saranno assegnati alla 3ª categoria durante la sessione. Se al termine di questa l'ultimo fascicolo non sarà stato esaurito, l'ufficiale delegato lo tratterrà presso il consiglio di leva per essere completato durante il secondo periodo della leva.

I comandi dei distretti compileranno il ruolo mod. n. 57 *A* dei militari di 1ª categoria ed il ruolo mod. n. 57 *B* dei militari di 2ª categoria sulla scorta dei fogli matricolari compilati dagli ufficiali delegati in 1ª, che trasmetteranno poscia in originale ai corpi a cui i militari stessi saranno assegnati con le norme prescritte dal § 65 del regolamento sulle matricole e pei soli militari effettivamente partiti.

Affinchè i ruoli stessi seguano fin dove si possa l'ordine dei comuni e, per ciascun comune, l'ordine alfabetico, e nell'intento di ridurre al minimo possibile i trasferimenti di ruolo per passaggio di categoria, il ruolo mod. n. 57 *A* sarà compilato nel termine più vicino alla chiamata generale della classe: e il ruolo mod n. 57 *B* della 2ª categoria, dopo la chiusura della leva. Se, in attesa della formazione di essi, i comandi dei distretti ricevano partecipazioni mod. n. 15 recanti nuove decisioni sul conto di inscritti arruolati in precedenti sedute, ne prenderanno menzione sui rispettivi fogli matricolari con le norme di cui al n. 34 della circolare n. 670.

15. Per le nuove decisioni emesse dal consiglio di leva sul conto di inscritti arruolati nelle varie categorie in una leva precedente, o sul conto di inscritti arruolati nella leva in corso di cui il foglio matricolare o il ruolo mod. n. 57 *B* sia già stato trasmesso al comando del distretto, l'ufficiale delegato in 1ª compilerà e trasmetterà al comando medesimo la partecipazione mod. n. 15 prescritta col n. 1, lettera *g*), della ripetuta circolare.

16. I comandi dei distretti forniranno gli ufficiali delegati in 1ª del competente numero di fogli matricolari, mod. n. 59, e di fogli del ruolo mod. n. 57 *B*.

**Inscritti che si trovano già in servizio militare.**

17. Per assicurare il comando del distretto militare che la posizione di leva degli inscritti che si trovano già in servizio militare come volontari di un anno o volontari ordinari o nel corpo della R. guardia di finanza è stata regolata, gli ufficiali delegati in 1ª si limiteranno a trasmettere al comando del distretto la copia del foglio matricolare ricevuta, ai termini del § 131 del regolamento sul reclutamento, dal corpo in cui ciascuno dei detti inscritti presta servizio, dopo di avervi apposta la formula:

*Ha concorso alla leva con la classe 18 . . . addì . . . . .*

Per gli inscritti di leva che si trovano già in servizio nella R. Marina, i quali devono essere considerati avere soddisfatto

all'obbligo di leva a senso dell'art 111 del testo unico delle leggi sul reclutamento, non si dovrà inviare il foglio matricolare al distretto nè fare alcun'altra partecipazione al distretto medesimo.

**Militari mandati rivedibili in rassegna.**

18. Per notificare ai prefetti e sottoprefetti le decisioni di rivedibilità pronunziate in rassegna, i comandi dei distretti trasmetteranno loro il foglio matricolare dei militari mandati rivedibili dopo di avervi trascritta la variazione relativa alla rassegna.

I prefetti e sottoprefetti, dopo di aver provveduto perchè i militari medesimi siano riportati sulle liste di leva tra i capilista, uniranno il foglio matricolare alla loro scheda personale: e per quelli di essi che in occasione dell'esame personale ed arruolamento saranno arruolati, l'ufficiale delegato in 1ª farà completare il foglio matricolare con la nuova formula d'arruolamento e lo trasmetterà al comando del distretto unitamente agli altri fogli matricolari di cui al precedente n. 14.

**Accertamento del grado d'istruzione degli inscritti.**

19. La prova grafica prescritta per l'accertamento del grado d'istruzione degli inscritti sarà eseguita sulla quarta pagina della scheda personale di ciascuno di essi, alla quale essi apporranno la loro firma.

Saranno esonerati dal ripetere la detta prova grafica i capilista che l'abbiano già eseguita con successo nella leva da cui provengono.

Le schede personali da distribuirsi d'ora innanzi sono state modificate in relazione a quanto precede

**Visite per delegazione.**

20. Per autorizzare le visite per delegazione, i consigli di leva deleganti trasmetteranno a quello delegato lo speciale modello n. 31 del catalogo, che fa seguito alla presente circolare (allegato C) e che sarà distribuito gratuitamente alle prefetture e sottoprefetture dai comandi dei distretti militari, a cui dovranno farsi subito le relative richieste limitate al fabbisogno della leva sulla classe 1893.

Il consiglio di leva delegato apporrà le annotazioni relative al parere del perito sanitario ed alle decisioni di sua competenza tanto sulla prima quanto sulla seconda parte del detto modello, e ne trasmetterà la seconda parte al consiglio di leva delegante, il quale, dopo di avere emesso i provvedimenti di sua competenza, la includerà nella scheda personale dell'inscritto, unitamente alla domanda di visita per delegazione.

Le autorizzazioni di visita per delegazione, che costituiscono la prima parte del modello n 31, saranno riunite in fascicoli da conservarsi negli atti del consiglio di leva delegato, e costituiranno così, senza bisogno di ulteriori scritturazioni, il registro delle visite per delegazione prescritto col n. 1, lettera *b*), della circolare n. 670 del 1911.

Il foglio matricolare concernente l'inscritto stato visitato per delegazione, sarà compilato dall'ufficiale delegato in 1° del consiglio di leva delegante.

Nei verbali delle sedute dei consigli di leva dovranno indicarsi il cognome, il nome ed il circondario dei giovani stati visitati per delegazione.

**Visite delle persone di famiglia degli inscritti.**

21. I pareri dei periti sanitari relativi alle visite delle persone di famiglia degli inscritti per le quali si alleghi la inabilità a lavoro proficuo agli effetti della assegnazione alla 2ª od alla 3ª categoria, saranno redatti sulla scheda personale dell'inscritto, nella casella in bianco destinata alle annotazioni, senza che occorra più di prenderne menzione in apposito registro come fu prescritto col n. 1, lettera *b*), della circolare n. 670 del 1911.

**Passaggi di categoria.**

22. Le prefetture e sottoprefetture terranno un registro permanente dei militari che avranno ottenuto il passaggio dalla 1ª alla 2ª od alla 3ª categoria, ovvero dalla 2ª alla 3ª, nel quale si indicheranno soltanto il cognome ed il nome dei militari medesimi, il nome del loro padre, il comune di leva, la leva di arruolamento col numero d'ordine della lista relativa e la data della decisione di passaggio.

Ogni decisione di passaggio sarà notata, di pugno del presidente, sulla scheda personale del militare e riportata sulla

lista della leva di arruolamento (lista di estrazione pei militari arruolati anteriormente all'anno 1912).

I documenti in base ai quali il passaggio fu accordato, saranno inclusi nelle schede personali, che saranno conservate negli atti della leva in cui fu pronunziata la decisione di passaggio, in apposite cartelle destinate esclusivamente ai militari che ottennero il passaggio di categoria.

Pei militari arruolati anteriormente al 1912 si compilerà la scheda personale conforme al modello n. 9 prescritto con la circolare n. 670 del 1911, su cui si indicheranno soltanto il cognome e il nome del militare, la paternità, il comune di leva e la decisione di passaggio e vi si includerà, cogli altri documenti, la scheda personale di vecchio modello compilata nella leva di arruolamento.

**Disposizioni speciali**
**per gli inscritti della classe 1893 residenti in Libia.**

23. I comandi di presidio di Tripoli, Bengasi, Derna, Homs e Misurata (e, per loro, anche i presidi dipendenti ove siano ufficiali medici) sono autorizzati a procedere, per conto dei consigli di leva, all'esame personale degli inscritti della classe 1893 residenti in Libia.

I relativi verbali di visita (da compilarsi tenendo presente l'elenco delle infermità e imperfezioni esimenti dal servizio militare e con tutte le indicazioni necessarie a che i consigli di leva possano farsi un concetto esatto delle condizioni fisiche degli inscritti) dovranno essere inviati alle competenti prefetture e sottoprefetture; per i giovani riconosciuti abili al servizio la dichiarazione di idoneità dovrà essere accompagnata da tutte le informazioni necessarie per determinare e documentare la esistenza degli eventuali diritti alla assegnazione alla 2ª o alla 3ª categoria che possano spettare ai giovani medesimi, o dalla dichiarazione che non spetta loro esenzione dal servizio di 1ª categoria.

Dopo che, ove occorra, le autorità prefettizie abbiano raccolto i prescritti documenti di esenzione, i consigli di leva si pronunzieranno sul conto degli inscritti in base ai verbali di visita e, se del caso, ai documenti suaccennati: le decisioni dei consigli di leva saranno dai prefetti e sottoprefetti notificate agli inscritti per mezzo dei predetti comandi di presidio, cui saranno in pari tempo trasmessi, per la consegna agli interessati, i relativi documenti (fogli di congedo provvisorio, dichiarazioni di riforma, ecc.).

**Disposizioni varie.**

24. Per i documenti per l'assegnazione alla 2ª o alla 3ª categoria da rilasciarsi dagli uffici dello stato civile dei comuni colpiti dal terremoto del 28 dicembre 1908, si ricordano le disposizioni del R. decreto n. 856 del 21 luglio 1911, il quale ha provveduto alla ricostituzione degli atti di stato civile andati distrutti ed ha stabilito che, in attesa della ricostituzione stessa, la prova delle nascite e delle morti (non quella dei matrimoni) potrà essere data mediante speciale atto di notorietà.

25. Gli inscritti aspiranti alla partenza anticipata in qualità di allievi carabinieri o di musicanti (effettivi o allievi), se nella visita presso il distretto fossero riconosciuti inabili in modo temporaneo al servizio militare, non dovranno essere sottoposti a rassegna, ma dovranno essere rinviati a casa per ripresentarsi alla chiamata generale della classe.

Saranno invece sottoposti a rassegna quelli che risultassero inabili in modo assoluto e permanente.

26. Entro cinque giorni dal termine delle sedute ordinarie i prefetti e i sottoprefetti trasmetteranno a questo Ministero un prospetto, tracciato a mano e conforme all'annesso modello (allegato *B*), indicante la situazione della leva al termine suddetto.

*Il Ministro* — P. Spingardi.

ALLEGATO A.

## ORDINE DELLA LEVA SULLA CLASSE 1893

*Il Prefetto della provincia di . . . . .*

o

*Il Sottoprefetto del circondario di . . . . . .*

Visto l'articolo 30 del testo unico delle leggi sul reclutamento del regio esercito, approvato con R. decreto del 24 dicembre 1911 n. 1497;

In conformità dell'ordine emanato dal Ministro della guerra ed a seguito delle deliberazioni di questo consiglio di leva;

Notifica quanto segue:

1. I giovani nati nell'anno 1893 sono chiamati all'estrazione del numero e all'esame personale ed arruolamento, in questo capoluogo di circondario, nei giorni e nelle ore indicate nella tabella che fa seguito al presente manifesto. Quelli che non si presenteranno senza provare di esserne stati legittimamente impediti saranno dichiarati renitenti e come tali arrestati e tradotti avanti il consiglio di leva.

2. Coloro che hanno i requisiti per concorrere alla leva di mare (e, in loro assenza, le rispettive famiglie) devono, non più tardi del *1° marzo p. v.*, richiedere alla capitaneria di porto da cui dipendono che sia promossa la loro cancellazione dalle liste di leva di terra.

3. Coloro che furono omessi sulle liste di leva chiederanno subito al sindaco del comune di residenza l'aggiunzione sulle liste stesse, per non incorrere nelle disposizioni penali comminate dalla legge.

4. I giovani stranieri inscritti sulle liste di leva possono chiedere di esserne cancellati, inoltrando al Ministero della guerra, per mezzo del prefetto o sottoprefetto, apposita domanda corredata della copia autentica dell'atto di nascita del padre loro e di un certificato *dell'autorità governativa* (non dell'autorità municipale) dello Stato a cui appartengono, comprovante che il padre è *per origine* cittadino dello Stato medesimo. I detti documenti, e la traduzione italiana di quelli redatti in lingua straniera, debbono essere legalizzati dalla autorità competente.

5. Gli inscritti che risiedono nel Regno, ma fuori del proprio circondario di leva, possono chiedere di essere visitati ed arruolati per

delegazione dal consiglio di leva del circondario ove risiedono, facendone domanda in carta da bollo da L. 0,60 al prefetto o sottoprefetto del circondario di residenza.

6. Gli inscritti di leva nel viaggio dal capoluogo del comune di residenza al capoluogo del circondario per presentarsi al consiglio di leva, e nel ritorno, fruiscono della tariffa dei trasporti militari.

Gli inscritti assolutamente indigenti, possono chiedere all'autorità comunale una indennità di soggiorno per il tempo in cui rimangono a disposizione del consiglio di leva ed il pagamento dei mezzi di viaggio se debbano per lo scopo anzidetto percorrere, tra andata e ritorno, distanze superiori a venti chilometri.

7. Gli inscritti che risiedono all'estero possono presentarsi, anzichè al consiglio di leva, alla Regia autorità diplomatica o consolare quanto prima sia loro possibile e ad ogni modo entro il 31 agosto p. v.

8. *Ha diritto all'assegnazione alla 2ª categoria:*

*a*) il figlio unico di padre vivente non entrato nel 65° anno di età;

*b*) il figlio primogenito di padre non entrato nel 65° anno di età e che non abbia altro figlio maggiore di 12 anni;

*c*) il nipote unico di avo non entrato nel 70° anno di età e che non abbia figli maschi;

*d*) il fratello consanguineo di militare alle armi che abbia volontariamente assunto obblighi speciali di servizio nel R. esercito o nella R. guardia di finanza, ovvero la ferma di 4 anni nella R. marina, purchè non abbia altro fratello vivente, di classe ancora vincolata al servizio militare, assegnato o passato alla 2ª o alla 3ª categoria;

*e*) il fratello consanguineo di militare morto sotto le armi o riformato o morto per infermità dipendenti dal servizio, purchè non abbia altro fratello vivente, di classe ancora vincolata al servizio militare, assegnato o passato alla 2ª o alla 3ª categoria.

9 *Ha diritto all'assegnazione alla 3ª categoria.*

*a*) il figlio unico o primogenito di padre entrato nel 65° anno di età, o inabile a lavoro proficuo;

*b*) il figlio unico o primogenito di madre vedova;

*c*) il nipote unico o primogenito di avo entrato nel 70° anno di età o di ava vedova, i quali non abbiano figli maschi;

*d*) il sostegno di fratelli e sorelle orfani di padre e di madre *nelle condizioni previste dalla legge;*

*e*) il fratello consanguineo di militare alle armi nel corpo reale equipaggi con la ferma di anni 6, purchè non abbia altro fratello vivente, di classe ancora vincolata al servizio militare, assegnato o passato alla 2ª o 3ª categoria.

10. L'inscritto il quale abbia un fratello appartenente all'esercito permanente od al corpo reale equipaggi, che abbia rinunciato all'as-

segnazione od al passaggio alla 2ª o alla 3ª categoria, avrà diritto di essere assegnato alle categorie stesse.

11. *I figli naturali* riconosciuti entro 10 anni dalla loro nascita (o quanto meno entro il 31 gennaio 1909) hanno diritto all'assegnazione alla 2ª categoria se si trovano nelle condizioni indicate dalle lettere *a* e *b* del n. 8, e all'assegnazione alla 3ª se si trovano nelle condizioni di cui alle lettere *a* e *b* del n. 9 (in quest'ultimo caso anche se la madre sia nubile) purchè non esistano in famiglia figli legittimi.

12. Gli inscritti, per aver diritto all'assegnazione alla 2ª o alla 3ª categoria, debbono essersi trovati nelle condizioni predette il 1° gennaio dell'anno in corso o venirsi a trovare nelle condizioni stesse entro il 31 dicembre p. v.

Essi debbono chiederla al consiglio di leva presentando i necessari documenti al più presto e di regola non più tardi del 31 dicembre p. v. Soltanto qualora si tratti di condizioni verificatesi nell'ultimo trimestre dell'anno in corso, i documenti potranno essere presentati dopo il 31 dicembre, ma non oltre 90 giorni da quello in cui dette condizioni si verificarono (un anno per gli inscritti residenti all'estero). Trascorsi questi termini, il diritto di assegnazione alla 2ª o alla 3ª categoria non potrà più essere fatto valere.

13. Contro le decisioni del consiglio di leva gli inscritti possono ricorrere al Ministero della guerra per mezzo dell'autorità prefettizia o dell'autorità diplomatica o consolare.

14. I militari i quali, all'atto della chiamata alle armi della loro classe, abbiano un fratello alle armi *per fatto di leva*, possono essere lasciati in congedo finchè il fratello abbia compiuta la ferma, purchè la famiglia ne faccia domanda al distretto militare pel tramite del sindaco, o, se all'estero, per mezzo dell'autorità diplomatica o consolare, prima che il militare abbia raggiunto il corpo.

Il presente manifesto sarà pubblicato a più riprese in tutti i comuni del circondario per cura dei sindaci.

Addì 1° gennaio 1913.

IL PREFETTO (o SOTTOPREFETTO)

TABELLA *indicante i giorni destinati per la verificazione definitiva delle liste di leva, l'estrazione a sorte, l'esame personale e l'arruolamento degli inscritti* (1).

| MANDAMENTI (o distretti amministrativi) | Comuni | Giorno | Mese | Anno | Ora | Osservazioni | MANDAMENTI (o distretti amministrativi) | Comuni | Giorno | Mese | Anno | Ora | Osservazioni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | | |
| **Sedute suppletive** | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| **Chiusura della sessione.** 1° agosto 1913. | | | | | | | | | | | | | |

(1) Si rammenta che, giusta il n. 17 della circolare n. 670 del *giornale militare* 1911 nella tabella dovrà espressamente indicarsi quali sedute siano riservate esclusivamente alla verificazione definitiva delle liste, avvertendo che per ogni mandamento, alla verificazione medesima devono seguire immediatamente le operazioni per l'esame personale degli inscritti del mandamento stesso.

Per i mandamenti pei quali le operazioni non possono esaurirsi in una sola seduta, dovrà espressamente indicarsi nella tabella che nella prima seduta assegnata al mandamento avrà luogo la verificazione definitiva delle liste.

ALLEGATO B.

CIRCONDARIO DI .....

SITUAZIONE *della leva sulla classe 1893 al termine delle sedute ordinarie.*

| MANDAMENTI | Cancellati dalle liste dopo l'estrazione | Riformati | Rimandati a rivedibili | Arruolati in | | | Dichiarati renitenti | Totale | *Annotazioni relative ai già rivedibili* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 1ª categoria | 2ª categoria | 3ª categoria | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | | | | | | | | Degli inscritti arruolati in 1ª categoria provengono:<br>dai rivedibili di due leve n. . . . . .<br>dai rivedibili di una leva n. . . . . |
| TOTALE . . . | | | | | | | | | |

*Addì* *1918.* Il PREFETTO

**PARTE PRIMA**

*Addì . . . . . N. di Protocollo*

*. . . . . Prefettura di . . . . . .*

## Autorizzazione di visita per delegazione di un inscritto della leva sulla classe dei nati nel 189

*Si autorizza il Consiglio di leva del Circondario di a procedere alla visita per delegazione del giovane figlio di e della nato in addì 189 , inscritto nella lista di leva del comune di mandamento di*
(1)
*Abitante in*

**Il . . . . Prefetto . . . . . .**

## Provvedimenti del Consiglio di leva delegato

*Addì . . . . . .*

Questo Consiglio di leva ha proceduto nella seduta odierna alle suddetta visita per delegazione col seguente risultato di cui in pari data si dà partecipazione al Consiglio di leva delegante, con la seconda parte del presente modello, N. di protocollo.

**Contrassegni.**

*Capelli*: colore forma
*Naso*
*Mento*
*Occhi*
*Colorito*
*Dentatura*
*Segni particolari*

**Parere del perito sanitario.**

*Statura m. 1,* *Torace m. 0,*

**Il Medico . . . . . .**

**Decisione del Consiglio di leva**

**Grado di istruzione.**

*Se sa* { *leggere* / *scrivere*

**Professione.**

N-B. — Ha dichiarato di avere diritto all'assegnazione alla 2ª o alla 3ª categoria pel titolo di . . . .

**Il Presidente . . . . . .**

(1) Se si tratta di inscritto proveniente da leva anteriore, se ne indichi il motivo.

**N B — Questa parte del modulo, staccata alla linea punteggiata, deve essere conservata dal Consiglio di leva delegato, che se ne varrà per formare il registro delle visite per delegazione**

**PARTE SECONDA**

*Addì . . . . . N. di protocollo*

*Consiglio di leva del Circondario di . . . . .*

## VISITA PER DELEGAZIONE

**di un inscritto della leva sulla classe dei nati nel 189**

*In seguito all'autorizzazione ricevuta col mod. n. 31 Parte prima, del N. questo Consiglio di leva ha procedulo in data odierna alla visita per delegazione del giovane*

*figlio di e della*
*nato in addì*
*inscritto nella lista di leva del Comune di*
*e trascrive qui di seguito il risultato della visita medesima:*

**Contrassegni.**

*Capelli:* colore forma
*Naso*
*Mento*
*Occhi*
*Colorito*
*Dentatura*
*Segni particolari*

**Parere del perito sanitario.**

*Statura m. 1,* *Torace m. 0,*

**Decisione del Consiglio di leva.**

**Grado di istruzione.**

*Se sa* { *leggere* / *scrivere*

**Professione.**

N.B. — Ha dichiarato di avere diritto all'assegnazione alla 2ª o alla 3ª categoria pel titolo di

**Il Presidente**

Bollo

**N.B. — Questa parte del presente modulo, da spedirsi dopo riempita al Consiglio di leva delegante, dev'essere staccata alla linea punteggiata.**

N. **545**. — AVANZAMENTO. — **Esperimenti d'idoneità all'avanzamento ad anzianità per i capitani commissari.** (Direzione generale personale ufficiali) 29 novembre 1912.

A senso della circolare n. 62 del 1908, si fa noto che gli esperimenti d'idoneità all'avanzamento ad anzianità per i capitani commissari da inscriversi sul quadro d'avanzamento per l'anno 1913, avranno principio il giorno 10 febbario 1913.

*Il Ministro* — P. SPINGARDI

---

N. **546**. — CONCORSI. — SCUOLE MILITARI. — **Sottufficiali chiamati agli esami di concorso per l'ammissione al corso speciale della scuola militare.** — (Segretariato generale - Divisione stato maggiore). — 29 novembre 1912.

Per l'ammissione al corso speciale, che avrà principio al 1° febbraio p. v. presso la scuola militare, sono chiamati all'esperimento scritto di lingua italiana i sottufficiali indicati nell'elenco che fa seguito alla presente circolare.

L'esperimento avrà luogo il mattino del 5 dicembre p. v. su tema unico spedito dal Ministero.

Il giorno precedente i concorrenti dovranno trovarsi alla sede del comando della rispettiva divisione militare.

Secondo le prescrizioni del n. 15 della disposizione 12 del fascicolo 12/R, una commissione di vigilanza dovrà assistere all'esperimento.

I temi svolti dovranno, unitamente alle minute dei temi stessi che verranno ritirate, essere inviati direttamente al comando della scuola militare, dove verrà costituita la commissione speciale di cui al n. 20 della disposizione predetta.

*Il Ministro* — P. SPINGARDI.

*Arma di fanteria.*

Riccio Tullio, sergente maggiore 16° fanteria.
Dispensa Giuseppe, id. id. 22° id.
Salvi Quinziano, id. id. 31° id.
Guida Guido, id. id. 39° id.
Pacces Giuseppe, id. id. 51° id.
Tango Modestino, id. id. 52° id.
Tagliapietra Umberto, sergente 60° id.
Benedetti Filiberto, sergente maggiore 61° id.

Sanfilippo Domenico, sergente maggiore 86° fanteria.
Ianiello Antonio, id. id. 4° bersaglieri.
Rossi Luigi, sergente 12° id.

*Arma di cavalleria.*

Bonora Giuseppe, sergente maggiore lancieri Novara (5°).
Maniscalco Salvatore, id id. cavalleggeri di Lodi (15°)
Palange Filippo, id. id. id. di Lodi (15°).
Piragine Gustavo, id. id. id. di Piacenza (18°).
Albertazzi Alberto, id. id. id. Guide (19°).
Tani Ermo, id. id. lancieri di Mantova (25°).
Spaziani Gerolamo, id. id. cavalleggeri di Aquila (25°)

*Arma di artiglieria.*

Fergnani Medardo, sergente maggiore 3° artiglieria campagna.
Tendi Amedeo, id. id. 3° id. id.
Peano Luigi, id. id. 5ª id. id.
Tancredi Luigi, id. id. 13° id. id.
Ferrero-Regis Mario, id. id. 13° id. id.
Gentile Alberto, id. id. 20° id. id.
Chiatante Giuseppe, (1) id. id. 4° id. fortezza.
Spiazzi Eugenio, id. id. 6° id. id.

*Arma del genio.*

Chiappella Giovanni, sergente maggiore 1° genio (zappatori).
Marino Orfeo, id. id. 3° id (telegrafisti).
Caldonazzo Marcello, id. id. 4° id. (pontieri).

---

N. **547.** — DISPOSIZIONI VARIE. **Corso pratico di topografia presso l'istituto geografico militare.** — (Segretariato generale. — Divisione stato maggiore). — 29 novembre 1912.

Nel prossimo anno 1913 avrà luogo presso l'istituto geografico militare un corso pratico di topografia colle seguenti modalità:

1. Il corso si inizierà il 1° marzo 1913 e avrà la durata di un anno.

---

(1) Essendo aggregato al 2° reggimento da fortezza in Spezia, si presenterà, per l'esperimento scritto, al comando della divisione militare di Livorno.

2. Al corso saranno ammessi ufficiali subalterni dell'arma di fanteria in numero non superiore ai *20* e che abbiano almeno sei anni di spalline.

3 Gli ufficiali che intendono concorrere all'ammissione al corso ne faranno domanda al proprio comandante di corpo il quale inoltrerà la domanda alla direzione dell'istituto non più tardi del 20 dicembre p. v. corredandola dei seguenti documenti:

*a*) libretto personale;

*b*) giudizio sul grado di attitudine e di passione per gli studi ed operazioni topografiche.

4. Ogni concorrente eseguirà un saggio a matita di disegno topografico il cui modello verrà in tempo trasmesso dalla direzione dell'istituto ai comandi presso cui il saggio verrà fatto.

5. Il saggio di disegno sarà fatto presso i comandi di divisione il giorno 10 gennaio 1913 e i concorrenti avranno a disposizione 6 ore di tempo.

I predetti comandi provvederanno per la sorveglianza durante il saggio e trasmetteranno i saggi di disegno direttamente alla direzione dell'istituto geografico militare non appena li avranno ritirati.

6. Una commissione nominata dal direttore dell'istituto procederà all'esame dei disegni dei candidati e formerà un elenco degli ufficiali idonei all'ammissione.

La direzione dell'istituto nello stabilire la graduatoria da proporre al Ministero, terrà conto anche dei documenti di cui al n. 3.

7. I nomi degli ufficiali ammessi saranno dal Ministero pubblicati nel *bollettino ufficiale*.

8. Gli ufficiali che al termine del corso risultassero idonei saranno trattenuti all'istituto. Quelli che non diano affidamento di buona riuscita saranno fatti rientrare al corpo anche prima del termine del corso.

*Il Ministro* — P. SPINGARDI.

# AVVISO

**Norme per l'abbonamento alla Raccolta delle leggi e dei decreti in edizione ufficiale per l'anno 1913.** — Si rende noto che i prezzi d'abbonamento alla Raccolta ufficiale

delle leggi e dei decreti per l'anno 1913 sono determinati in *lire dodici*, comprese le spese di posta, per le pubbliche amministrazioni ed impiegati dipendenti ed in *lire quattordici*, comprese le spese di posta, per i privati.

Il termine utile per siffatto abbonamento scade il 31 gennaio 1913.

I non ammessi alla franchigia postale, se contraggono l'associazione dopo tale termine, oltre al prezzo di lire quindici, stabilito, per l'intera annata della raccolta col decreto ministeriale dal 19 marzo 1909, registrato alla Corte dei conti il 1° aprile successivo, dovranno anche corrispondere la spesa di trasporto.

Le lettere e la corrispondenza concernenti l'associazione alla raccolta dovranno indirizzarsi alla direzione dello stabilimento penale (Tipografia delle Mantellate — Servizio delle leggi) in Roma.

I vaglia e le cartoline vaglia saranno intestati al « Contabile della Tipografia delle Mantellate — Servizio delle leggi — in Roma ».

Prezzo della presente dispensa L. 0,15

(4070) Roma, 1912 — Tip. E. Voghera.

MINISTERO DELLA GUERRA

# GIORNALE MILITARE UFFICIALE

DISPENSA 55ª — 1912 — 7 dicembre

1912 DICEMBRE 6. - N. 548. — MILITARI DI TRUPPA. — Invio in congedo dei militari di 2ª categoria chiamati alle armi per istruzione nel corrente anno . » 1571

» 6. - » 549. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Ripartizione in articoli delle somme stanziate in ciascun capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero della guerra per l'esercizio dal 1° luglio 1912 al 30 giugno 1913 . . . . . » 1573

» 6. - » 550. — AVANZAMENTO. — Esami speciali dei tenenti dei carabinieri reali, di fanteria, di cavalleria, di artiglieria e genio per l'avanzamento a scelta . . . . . » 1574

» 6. - » 551. — PUBBLICAZIONI MILITARI. — Nuove pubblicazioni dell'istituto geografico militare . » 1575

» 6. - » 552. — AVANZAMENTO. — Formazione di un quadro suppletivo per l'avanzamento ad anzianità dei tenenti di sussistenza per l'anno 1913 . . . . . » 1575

CIRCOLARE N. **548.** — MILITARI DI TRUPPA. — **Invio in congedo dei militari di 2ª categoria chiamati alle armi per istruzione nel corrente anno.** — (Direzione generale leva e truppa). — 6 dicembre 1912.

1. In relazione al n. 48 della circolare in data 16 maggio scorso, n. 217, questo Ministero determina che il congedamento dei militari di 2ª categoria chiamati all'istruzione nel corrente anno sia effettuato il giorno *14 corrente*.

2. Da tale congedamento dovranno essere esclusi i militari di 1ª categoria della classe 1890 lasciati in licenza straordinaria a senso dell'art. 7 della legge 30 giugno 1910, n. 362, (riprodotto nell'art. 119 del testo unico delle leggi sul reclutamento) che furono rinviati alla chiamata alle armi della 2ª categoria della classe 1891, dappoichè — essendo compresi nella chiamata indetta col R. decreto 25 settembre scorso (circolare n. 451) — non potranno essere licenziati se non quando lo saranno i richiamati contemplati dal decreto stesso.

3. I militari congedandi di cui al precedente n. 1, stati incorporati nei reggimenti di fanteria di linea che hanno il de-

posito staccato dalla sede del reggimento, saranno fatti rientrare alla sede del deposito in base agli ordini di movimento che verranno diramati dal comando del corpo di stato maggiore.

Tali ordini di movimento comprenderanno anche i militari che furono assegnati ai bersaglieri, all'artiglieria da fortezza e al genio, semprequando essi non si trovino nel luogo ove ha sede il deposito di fanteria cui si presentarono all'atto della chiamata.

Il movimento dai corpi e dai depositi ai comuni di residenza, cui devono essere rinviati i congedati, verrà, in massima, regolato dei comandi di presidio.

4. Per i militari che hanno più di tre mesi di effettiva permanenza alle armi (non computato quindi il tempo eventualmente trascorso in licenza) sarà inserito nell'apposito spazio del foglio di congedo un giudizio sintetico sulla condotta da loro tenuta, avuto presente il disposto del § 942 e seguenti del regolamento sul reclutamento (varianti del 1907).

5. I comandi di corpo avranno cura che, in occasione del congedamento di cui trattasi, sia eseguito quanto è prescritto dagli articoli 2 e 4 del regolamento sulle dichiarazioni di residenza e sulle chiamate di controllo dei militari in congedo.

A tutti poi i congedandi dovranno essere fatte le spiegazioni, di cui alla circolare riservata n. 312 del 9 marzo scorso (*Direzione generale leva e truppa*), avente per oggetto: « Chiamata alle armi delle classi in congedo col mezzo della cartolina-precetto ».

Inoltre, i comandi di corpo cureranno che ai libretti personali dei congedandi sia annesso il foglietto di notizie, di cui tratta il dispaccio - circolare n. 312 del 15 maggio scorso (*Direzione generale suddetta*).

6. Dopo il congedamento, i militari di 2ª categoria che hanno partecipato all'istruzione, dovranno essere trasferiti effettivi agli enti ai quali devono appartenere, secondo i criteri di massima stabiliti con la circolare n. 37 R. del 20 giugno 1911 (*Direzione generale predetta*).

Tali operazioni per la sistemazione nella forza in congedo dovranno avere luogo con la massima sollecitudine, in modo da essere compiute entro *dieci* giorni dalla data del licenziamento, analogamente a quanto venne prescritto con la successiva circolare 37 R del 25 settembre 1911, diretta a tutti i corpi del R. esercito.

*Il Ministro* — P. SPINGARDI.

N. **549.** — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — **Ripartizione in articoli delle somme stanziate in ciascun capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero della guerra per l'esercizio dal 1 luglio 1912 al 30 giugno 1913.** — (Segretariato generale). — 6 dicembre 1912.

A scioglimento della riserva espressa nella circolare n. 275 del *giornale militare* del corrente anno, si trascrive qui appresso il decreto di approvazione della ripartizione in articoli delle somme stanziate nello stato di previsione della spesa del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario 1912-913, facendovi seguire le modificazioni che debbono essere fatte alla ripartizione pubblicata con la circolare suddetta.

**Decreto di approvazione della ripartizione in articoli.**

IL MINISTRO

SEGRETARIO DI STATO PER GLI AFFARI DELLA GUERRA.

Vista la legge 28 marzo 1912, n. 231, con la quale venne autorizzato il Governo del Re a far pagare le spese ordinarie e straordinarie del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1912 al 30 giugno 1913, in conformità dello stato di previsione annesso alla legge stessa;

Visto l'art. 36 del testo unico della legge per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato col R. decreto 17 febbraio 1884, n. 2016 (Serie 3ª), nonchè l'art. 152 del relativo regolamento approvato col R. decreto del 4 maggio 1885, n. 3074 (Serie 3ª);

DECRETA:

*Articolo unico.*

È approvata l'acclusa ripartizione in articoli delle somme assegnate, a senso di dette leggi, in ciascun capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1912 al 30 giugno 1913.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la sua registrazione.

Roma, addì 30 maggio 1912.

*Il Ministro* — P. SPINGARDI.

Visto: *Il Ministro del Tesoro*
TEDESCO.

**Modificazioni da apportarsi alla ripartizione in articoli.**

Capitolo n. 49 — Lettera *A*). — *Sopprimere le parole seguenti* « (Dedotte le spese per i trasporti del bagaglio e dei veicoli al seguito delle truppe, bilanciate al capitolo n. 70) ».

Pagina n. 656. — Al capitolo « Spese dipendenti dalla spedizione in Tripolitania e Cirenaica » dare, per l'esercizio 1912-1913, il numero 85 *ter*.

Pagina 660. — Dopo il capitolo 115 « Concorso dell'amministrazione militare alla mostra internazionale d'igiene sociale in Roma nel 1912 » *aggiungere i seguenti:*

*Capitolo n. 116.* Somma dovuta al comune di Torino per prezzo dell'area e per la spesa di costruzione dell'edificio ad uso della scuola di guerra (legge 21 luglio 1907 n. 581). . . . . Capitolo 1191-912 n. 96.

*Capitolo n. 117.* « Riparazione, ricostruzione o nuova costruzione degli edifici pubblici dello Stato in Messina e Reggio Calabria e negli altri luoghi danneggiati dal terremoto del 28 dicembre 1908 (legge 13 luglio 1910, n. 466 articolo 51) ». . . . . Capitolo 1911-912 n. 98.

*Capitolo n. 118.* « Somma da pagarsi al comune di Milazzo in esecuzione della sentenza 16-19 dicembre 1910 della Corte di appello di Palermo per indennizzo di danni all'ex-chiesa matrice, nonchè per gli interessi relativi e per le spese di giudizio ». . . . . Capitolo 1911-912 n. 83 *sexies*.

*Capitolo n. 119.* « Spesa per l'impianto della rete radiotelegrafica interna » (legge 9 febbraio 1911, n. 85). . . . . Capitolo 1911-912 n. 99.

*Capitolo n. 120.* « Assegnazione per provvedere al rifornimento dei materiali di proprietà dell'amministrazione della guerra perduti in conseguenza del terremoto del 28 dicembre 1908 ed al rimborso delle spese sostenute in tale circostanza (art. 2 lett. *d*) della legge 28 luglio 1911, n. 842) ». . . . . Capitolo 1911-912 n. 99 *bis*.

---

N. **550**. — AVANZAMENTO. — **Esami speciali dei tenenti dei carabinieri reali, di fanteria, di cavalleria, di artiglieria e genio per l'avanzamento a scelta.** — (Segretariato generale — Divisione stato maggiore). — 6 dicembre 1912.

A parziale modificazione della circolare n. 383 del *giornale militare* corrente anno; il Ministero comunica che i seguenti

membri effettivi della commissione per gli esami speciali per l'avanzamento a scelta dei tenenti delle varie armi

colonnello del genio Giustetti cav. Umberto
maggiore d'artiglieria Falcone cav. Antonio

sono stati sostituiti rispettivamente dal colonnello del genio Mozzone cav. Natalino comandante del 3° reggimento genio e dal maggiore d'artiglieria Nuccorini cav. Giuseppe della scuola centrale d'artiglieria da fortezza.

*Il Ministro* — P. SPINGARDI.

---

N. **551.** — PUBBLICAZIONI MILITARI. — **Nuove pubblicazioni dell'istituto geografico militare.** — (Segretariato generale — Divisione stato maggiore). — 6 dicembre 1912.

L'istituto geografico militaro ha allestito e posto in vendita le seguenti nuove pubblicazioni:

Carta topografica d'Italia alla scala 1:100,000, edizione a tratteggio:

foglio 232 *bis* (Capo Sperone).
» 232 (Isola di S. Pietro).
» 224 (Capo Pecora).
» 223 (Inglesias).

Ciascun foglio L. 1,00.

Levate di campagna per la costruzione della carta topografica del Regno d'Italia alla scala 1:25,000:

24 III N. E. (Montereale Cellina).
14 III S. O. (Tolmezzo).
23 I N. O. (Longarone)

Ciascuna tavoletta L. 0,40.

*N. B.* — Le sopracitate tavolette sostituiscono i corrispondenti ingrandimenti fotomeccanici al 25,000 ed i quadranti al 50,000 che rimangono perciò aboliti.

*Il Ministro* — P. SPINGARDI.

---

N. **552.** — AVANZAMENTO. — **Formazione di un quadro suppletivo per l'avanzamento ad anzianità dei tenenti di sussistenza per l'anno 1912.** — (Segretariato generale — Divisione stato maggiore). — 6 dicembre 1912.

A mente del § 171 del regolamento per l'esecuzione della legge sull'avanzamento, ed a parziale modificazione della cir-

colare n. 205 del *giornale militare ufficiale* del 1911, il Ministero determina che il limite di anzianità entro il quale debbono essere compresi i tenenti di sussistenza per essere inscritti nel quadro d'avanzamento ad anzianità pel corrente anno 1912 sia portato a tutto il 2 giugno 1912.

*Il Ministro* — P. SPINGARDI.

Prezzo della presente dispensa L. 0,10

(2089) Roma, 1942 — Tip. E. Voghera.

MINISTERO DELLA GUERRA

# GIORNALE MILITARE UFFICIALE

DISPENSA 56ª — 1912 — 14 dicembre

1912 DICEMBRE 12. - N. 553. — ARMI, MUNIZIONI E SUPPETTERIE. — Versamento, per parte dei distretti di reclutamento, degli stromenti di verifica e delle parti di armi mod. 70 e 70-87 . . . . . *Pag.* 1578

» 12. - » 554. — RECLUTAMENTO. — MILITARI DI TRUPPA. — Passaggio alla milizia mobile dei militari della classe 1883 . . . . . » 1579

» 12. - » 555. — RECLUTAMENTO. — MILITARI DI TRUPPA. — Congedo assoluto dei militari di 1ª, 2ª e 3ª categoria che nell'anno 1912 hanno compiuto o compiranno il 39º dell'età loro . » 1580

» 12. - » 556. — RECLUTAMENTO. — MILITARI DI TRUPPA. — Passaggio alla milizia territoriale di militari di 1ª e 2ª categoria . . . . . » 1580

» 12. - » 557. — RECLUTAMENTO. — MILITARI DI TRUPPA. — Passaggio effettivo ai reggimenti d'artiglieria e genio dei militari della classe 1885 di cavalleria. . . . . » 1581

» 12. - » 558. — DISPOSIZIONI VARIE. — Cessioni di stipendio » 1581

» 12. - » 559. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Notificazione di atti ai sensi dell'articolo 60 della legge di contabilità generale . . . » 1583

» 12. - » 560. — CONCORSI. — Visite mediche agli aspiranti alla ammissione al concorso per la nomina di 20 tenenti medici nella R. marina . . » 1583

» 12. - » 561. — UFFICIALI IN CONGEDO — AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — Richiamo in congedo di ufficiali medici di complemento e farmacisti militari di complemento . . . . . » 1584

## ERRATA-CORRIGE.

Circolare n. 525, pag. 1529. — Dopo gli ospedali militari principali di Brescia, Livorno, Savigliano, Venezia che hanno l'assegno cancelleria di L. 500, *aggiungere*: « Padova, Novara L. 600 » ed in corrispondenza dell'assegno di L 700, *cancellare*: « Padova » e *sostituire*: « Ancona ».

Circolare n. 534, pag. 1539. — *Alle parole*: « . . . . lire 0,85 » *sostituire*: « . . . . lire 1,00 »

Circolare n. 552, pag 1576. — *Invece di*: « a tutto 2 giugno 1912 » *leggasi*: « a tutto 2 giugno 1902 ».

1912 DICEMBRE 12. — N. **552**. — CAVALLI. — Distribuzione di cavalli d'agevolezza di categoria speciale *B* (puro sangue) ad ufficiali di cavalleria . . . . . Pag. 1584

» 13. — » **553**. — CONCORSI. — Risultato del concorso d'ammissione al primo periodo del corso di pilotaggio di aeronavi. . . . . » 1585

» 13. — » **554**. — CONCORSI. — Risultato del concorso d'ammissione al corso di costruzioni aeronautiche . . . . . » 1586

» 13. — » **555**. — PUBBLICAZIONI MILITARI. — Varianti al nomenclatore del materiale dei servizi amministrativi — Categoria II. . . . . » 1587

» 13. — » **556**. — EQUIPAGGIAMENTO. — Distintivi da maresciallo dei carabinieri reali . . . . . » 1587

» 13. — » **557**. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Vendita ai maniscalchi militari dei ferri da cavallo e da mulo prodotti dalla scuola di maniscalcia . . . . . » 1587

» 13. — » **558**. — EQUIPAGGIAMENTO. — Adozione di un fregio pei militari di truppa del battaglione aviatori . . . . . » 1588

» 13 — » **559**. — SERVIZIO DI COMMISSARIATO. — Funzionamento del servizio di casermaggio ad economia nel VI corpo d'armata. . . . . » 1589

» 13 — » **570**. — AVANZAMENTO. — Esperimenti di idoneità all'avanzamento dei capitani delle armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio e di commissariato per l'anno 1913. — Corso preparatorio . . . . . » 1589

» 13. — » **571**. — PUBBLICAZIONI MILITARI. — Prima serie di aggiunte e varianti all'istruzione sull'uso degli ski — edizione 1908. . . . . » 1591

——— AVVISO. — Trasferimento di sede del deposito allevamento cavalli di Ronerva. . . . . » 1591

---

CIRCOLARE N. **553**. — ARMI, MUNIZIONI E BUFFETTERIE. — **Versamenti, per parte dei distretti di reclutamento, degli strumenti di verifica e delle parti di armi mod. 70 e 70-87.** — (Direzione generale artiglieria e genio). — 12 dicembre 1912.

Si avvertono i comandi di distretto di reclutamento interessati, che, nell'effettuare il passaggio di carico dei materiali di armamento mod. 70-87 che, per effetto della legge n. 515 del 17 luglio 1910 (circolare n. 319 del *giornale militare* del 1910) essi debbono cedere ai corrispondenti comandi di deposito di reggimento di fanteria, dovranno anche essere versati gli strumenti verificatori e le parti di armi mod. 70 e 70-87 che vennero assunti in carico come materiali di proprietà dello

Stato, dalla proprietà delle masse dei corpi, a senso delle disposizioni state date coll'articolo 6 della circolare n. 297 del *giornale militare* del 1910 e tuttora esistenti presso i distretti medesimi.

Le *parti di armi mod. 70 e 70-87* dovranno essere versate, con richiesta definitiva di scarico, e spedite alla direzione d'artiglieria di Napoli, gli *strumenti verificatori*, pure con richiesta definitiva di scarico, saranno invece ceduti ed inviati alla direzione d'artiglieria del laboratorio di precisione.

Si avverte, però, che le dotazioni di parti di armi mod. 70 e 70-87, previste dallo specchio n. 6 dell'istruzione sul servizio dei materiali del gruppo *C* e quelle considerate dal 5° comma dell'*Atto* n. 2 del *giornale militare* del 1903, dovranno essere integralmente conservate e passate in carico al comando di deposito di reggimento di fanteria al quale saranno state versate le armi mod. 70-87.

*Il Ministro* — P. SPINGARDI.

---

N. **554.** — RECLUTAMENTO. — MILITARI DI TRUPPA. — **Passaggio alla milizia mobile dei militari della classe 1883.** — (Direzione generale leva e truppa). — 12 dicembre 1912.

Visto l'articolo 124 del testo unico delle leggi sul reclutamento dell'esercito, questo Ministero determina che, col giorno 31 dicembre corrente anno, facciano passaggio alla milizia mobile i militari in congedo illimitato di 1ª categoria della classe 1883 e quelli di 2ª categoria arruolati con la classe stessa, quali provenienti da leve anteriori.

A tale passaggio è fatta eccezione:

1° pei militari, non sottufficiali, appartenenti all'arma dei carabinieri reali;

2° pei militari già appartenenti alla regia marina che, per la loro speciale posizione furono trasferiti nell'esercito in applicazione dell'articolo 1 della legge 1° febbraio 1900, n. 26.

I passaggi saranno eseguiti con le norme di cui al capo XXIX del regolamento sul reclutamento in data 2 luglio 1890, tenendo anche presenti le disposizioni contenute nel § 673 dell'istruzione complementare al regolamento sul reclutamento.

*Il Ministro* — P. SPINGARDI.

N. **555**. — RECLUTAMENTO. — MILITARI DI TRUPPA — **Congedo assoluto dei militari di 1ª, 2ª e 3ª categoria che nell'anno 1912 hanno compiuto o compiranno il 39° dell'età loro.** — (Direzione generale leva e truppa). 12 dicembre 1912.

Visto l'articolo 3 del testo unico delle leggi sul reclutamento del R. esercito, questo Ministero dichiara che, col 31 dicembre corrente, spetta il congedo assoluto a tutti i militari di 1ª, 2ª e 3ª categoria nati nell'anno 1873 a qualunque classe di leva siano stati ascritti.

Dovranno, pertanto, essere prosciolti da ogni obbligo di servizio anche coloro, sia sotto le armi, sia in congedo illimitato, i quali si trovino ascritti a classi tuttora appartenenti all'esercito permanente o alla milizia mobile, purchè risulti che siano nati nel 1873 e tenuto presente, per quelli sotto le armi, il disposto dai §§ 952 e 953 del regolamento sul reclutamento.

Le norme da seguirsi in questi congedamenti sono quelle stabilite nella sezione 2ª del capo XXVIII del regolamento stesso e saranno al riguardo osservate anche le disposizioni contenute nel § 85 del regolamento per le matricole.

*Il Ministro* — P. SPINGARDI.

---

N. **556**. — RECLUTAMENTO. — MILITARI DI TRUPPA. — **Passaggio alla milizia territoriale di militari di 1ª e 2ª categoria.** — (Direzione generale leva e truppa). — 12 dicembre 1912.

Visti gli articoli 124 e 131 del testo unico delle leggi sul reclutamento dell'esercito e gli articoli 1 e 2 della legge 1° febbraio 1900, n. 26, questo Ministero determina che col giorno 31 dicembre corrente anno facciano passaggio alla milizia territoriale:

1° i militari in congedo illimitato di 1ª e 2ª categoria della classe 1879 a qualunque arma appartengano, meno i provenienti dalla regia marina, i quali fecero già passaggio alla detta milizia, giusta le disposizioni impartite con la circolare n. 680 del 19 dicembre 1911;

2° i militari nati nel 1880 già ascritti al corpo reale equipaggi, i quali, per appartenere al personale ferroviario o alle amministrazioni postali, telegrafiche e ferroviarie dello

Stato, furono trasferiti nel R. esercito e continuano tuttora a rimanervi;

3° i militari in congedo illimitato di 1ª categoria della classe 1882 appartenenti all'arma dei carabinieri reali, ad eccezione dei sottufficiali.

I passaggi avranno luogo secondo le norme di cui al capo XXX del regolamento sul reclutamento del 2 luglio 1890, tenendo presenti le disposizioni contenute nel § 674 dell'istruzione complementare al regolamento stesso.

*Il Ministro* — P. SPINGARDI.

---

N. **557.** — RECLUTAMENTO. — MILITARI DI TRUPPA. — **Passaggio effettivo ai reggimenti d'artiglieria e genio dei militari della classe 1885 di cavalleria.** — (Direzione generale leva e truppa). — 12 dicembre 1912.

Questo Ministero determina che, col giorno 31 dicembre corrente anno, i militari di truppa in congedo illimitato della classe 1885 dell'arma di cavalleria siano trasferiti effettivi ai reggimenti d'artiglieria da campagna, a cavallo, da montagna e del genio, rispettivamente indicati, secondo i distretti a cui appartengono nelle tabelle di mobilitazione attualmente in vigore.

Nell'eseguire tali trasferimenti saranno tenute presenti le prescrizioni del capo XVII (articolo 3) dell'istruzione complementare al regolamento sul reclutamento.

*Il Ministro* — P. SPINGARDI.

---

N. **558**. — DISPOSIZIONI VARIE. — **Cessioni di stipendio.** — (Direzione generale servizi logistici ed amministrativi). — 12 dicembre 1912.

Il Ministero del tesoro ha fatto conoscere di aver tolto il divieto agli ufficiali di cedere lo stipendio, stato posto, a norma dell'articolo 24, n. 4, del regolamento approvato con R. Decreto 24 settembre 1908 n. 574, all'inizio della guerra italo-turca, conservando ora il divieto stesso pei soli ufficiali che fanno parte delle truppe della Libia.

Per gli altri ufficiali, compresi quelli nell'Egeo, pei quali è chiesto il *nulla osta* alla cessione di stipendio, i comandi di corpo, le direzioni o gli uffici ai quali essi appartengono, dovranno dichiarare esplicitamente che gli ufficiali stessi non fanno parte delle truppe in Libia nè hanno ricevuto alcuna comunicazione o preavviso di esservi destinati.

All'uopo è consigliabile che le domande, anzichè essere inviate dagli interessati direttamente alla Direzione generale del tesoro, le siano fatte pervenire per mezzo del comando del corpo o della direzione o dell'ufficio rispettivo, che potrà così apporre nelle domande stesse la dichiarazione predetta.

Per le cessioni che erano già state stipulate quando avvenne la dichiarazione di guerra e la cui accettazione fu sospesa dal Ministero del tesoro, questo ha avvertito che dovranno osservarsi le norme seguenti:

1° Le domande per ottenere il *nulla osta* pervenute alla Direzione generale del tesoro e non accolte, non hanno più alcun valore, e quando i richiedenti persistano nel desiderio di stipulare la cessione del loro stipendio, le domande dovranno essere riprodotte nelle forme prescritte dal regolamento, portare la dichiarazione sopra accennata ed essere corredate da nuovo certificato medico in data recente

2° Gli atti di cessione regolarmente stipulati e notificati alla Direzione generale del tesoro, ma non accettati, potranno avere esecuzione con decorrenza dal mese successivo a quello in cui ne viene fatta la documentazione nel modo seguente:

*a*) rilascio di un nuovo *nulla osta*;

*b*) produzione di nuovi modelli 182 *T*;

*c*) esibizione di una dichiarazione del cedente e del cessionario con la quale si confermino i patti precedentemente stipulati e si consenta che la cessione. nella misura già convenuta, abbia effetto con la nuova decorrenza suindicata.

Questo nel caso in cui non sia cambiato il cessionario e resti immutata la quota ceduta.

Qualora invece con lo stesso cessionario si voglia stipulare la cessione di quota maggiore, in conseguenza di qualche aumento di stipendio verificatosi nel frattempo, sarà sufficiente un atto suppletivo a quello già stipulato, previa la documentazione indicata.

3°. — Nel caso in cui il cedente voglia rivolgersi ad un istituto sovventore diverso da quello con cui ha trattato la precedente cessione rimasta sospesa, dovrà — sempre dietro l'osservanza dei comma *a*) e *b*) del n. 2 — esibire una dichiarazione del vecchio cessionario il quale rinunzi incondizionatamente a qualsiasi effetto derivante dall'avvenuta notifica al tesoro dell'atto di cessione, del quale dovranno indicarsi gli estremi.

*Il Ministro* — P. SPINGARDI.

N. **559**. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — **Notificazione di atti ai sensi dell'articolo 60 della legge di contabilità generale.** — (Segretariato generale. — Divisione ragioneria). — 12 dicembre 1912.

Accade sovente che nel notificare atti tendenti ad impedire od a trattenere il pagamento di somme dovute dall'amministrazione militare, le parti, anzichè eseguire tali intimazioni al Ministero del tesoro, giusta l'articolo 60 della legge di contabilità generale, le eseguono direttamente ai corpi, stabilimenti, uffici militari.

Tale procedura, che dall'articolo 518 del relativo regolamento è prescritta quando gli atti summenzionati colpiscono somme al cui pagamento si provvede coi fondi delle anticipazioni, può, per accordi intervenuti col prefato dicastero, essere tollerata in via eccezionale ed a rischio e pericolo degli interessati, anche quando si tratti di somme pagabili con mandati diretti

In quest'ultimo caso però le autorità militari, alle quali indebitamente le intimazioni siano state fatte, debbono trasmettere al più presto gli atti relativi a questo Ministero, per i provvedimenti di sua competenza, salvo a provvedere direttamente, nel solo caso di urgenza, per la dichiarazione di quantità ai sensi dell'articolo 613 del codice di procedura civile, informandone contemporaneamente il Ministero,

*Il Ministro* — P. SPINGARDI

---

N. **560**. — CONCORSI. — **Visite mediche agli aspiranti alla ammissione al concorso per la nomina di 20 tenenti medici nella R. marina.** (Direzione generale personale ufficiali). — 12 dicembre 1912.

In seguito ad accordi presi col Ministero della marina, questo Ministero avverte che gli aspiranti all'ammissione al concorso indetto per la nomina di 20 tenenti medici nella R. marina, concorso che rimarrà aperto fino al 10 gennaio p. v., possono essere sottoposti a visita medica presso i comandi dei corpi e stabilimenti sanitari del R. esercito, con le identiche norme stabilite nei precedenti simili concorsi, colle circolari 469 del 1910 e 321 del 1911.

*Il Ministro* — P. SPINGARDI.

N. **561.** — UFFICIALI IN CONGEDO. — AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — **Ricollocamento in congedo di ufficiali medici di complemento e farmacisti militari di complemento.** — (Direzione generale personale ufficiali). — 12 dicembre 1912.

Il Ministero determina che gli ufficiali medici di complemento appartenenti alle classi 1882, 1883, 1884 e 1885, e i farmacisti militari di complemento appartenenti alle classi 1886 e 1887 chiamati e trattenuti in servizio in esecuzione del R. decreto 28 dicembre 1911, siano ricollocati in congedo illimitato sotto la data del 31 corrente, ad eccezione dei sottotenenti medici di complemento provenienti dalla scuola d'applicazione di sanità militare e nominati col R. decreto 10 marzo 1912 i quali si trovano tuttora in servizio con ferma di leva superiore ad un anno, e di tutti coloro che volontariamente rinunziano al suddetto congedamento.

I comandi di corpo d'armata daranno gli opportuni ordini per l'esecuzione di quanto sopra, e, dopo effettuato il congedamento, trasmetteranno al Ministero l'elenco degli ufficiali medici e farmacisti militari congedati e di quelli rimasti alle armi.

*Il Ministro* — P. SPINGARDI.

---

N. **562.** — CAVALLI. — **Distribuzione di cavalli d'agevolezza di categoria speciale *B* (puro sangue) ad ufficiali di cavalleria.** — (Ispettorato ippico). — 12 dicembre 1912.

Questo Ministero ha determinato che la distribuzione dei cavalli d'agevolezza di categoria speciale *B* (puro sangue), preannunziata nel *giornale militare* con la circolare n. 540 del 29 novembre u. s., abbia luogo il mattino del giorno 4 gennaio p. v. presso la scuola d'applicazione di cavalleria in Pinerolo.

Gli ufficiali ammessi alla distribuzione sono quelli indicati nell'elenco che fa seguito alla presente circolare.

I cavalli da distribuirsi saranno visibili nei tre giorni precedenti la distribuzione e, dietro richiesta al comandante della scuola, potranno essere provati dagli ufficiali che aspirano al loro acquisto.

Gli ufficiali che per eccedenza di domande non poterono essere compresi in questa distribuzione, ove intendano concorrere al prelevamento dei cavalli che eventualmente rimanessero indistribuiti, dovranno far presente tale loro desiderio ai rispettivi comandanti di corpo o capi di servizio, i quali ne informeranno il Ministero.

La distribuzione di cui trattasi sarà effettuata sotto l'osservanza delle norme già citate nella precedente circolare.

ELENCO *degli ufficiali ammessi al prelevamento di un cavallo d'agevolezza di categoria speciale* B (*puro sangue*) *presso la scuola d'applicazione di cavalleria in Pinerolo:*

1. Romagnoli cav. Pietro, maggiore generale comandante artiglieria campagna di Cremona.
2. Luigi Guido, tenente scuola d'applicazione di cavalleria.
3. Tacoli Paolo, id. comando 1ª divisione cavalleria (Friuli).
4. Vista Alberto, capitano Savoia cavalleria (3°).
5. Grisi della Piè Dionigi, tenente lancieri di Novara (5°).
6. Zappieri Luigi, id. id. di Montebello (8°).
7. Mazza Mario, id. id. id. (8°).
8. Pepe Arturo, id. cavalleggeri di Foggia (11°).
9. Ceresole Giovanni, capitano id. di Roma (20°).
10. Manzotti Giuseppe, id. id. di Padova (21°).
11. De Caro Luigi, sottotenente id. di Udine (29°).

*Il Ministro* — P. SPINGARDI.

---

N. **563**. — CONCORSI. — **Risultato del concorso d'ammissione al primo periodo del corso di pilotaggio di aeronavi.** (Direzione generale artiglieria e genio). — 13 dicembre 1912.

Con riferimento alle circolari n. 399 e 486 del *giornale militare ufficiale* anno corrente, si pubblicano, a mente del n. 23 della determinazione in data 12 settembre 1912, i nomi dei vincitori del concorso d'ammissione al primo periodo del corso di pilotaggio di aeronavi.

Sottotenente Cascella Arduino, 54° fanteria
» Coturri Giorgio, 84° »
» Fraia Pasquale, 69° »

| | |
|---|---|
| Tenente | Grandi Oreste, 5° fanteria (già comandato battaglione specialisti). |
| » | Liverziani Igino, reggimento cavalleggeri di Piacenza. |
| » | Marro Ettore, 92° fanteria (comandato battaglione aviatori). |
| » | Mazzari Pierdomenico, 5° bersaglieri. |
| » | Passeri Giuseppe, battaglione aviatori. |
| » | Puma Giacomo, 72° fanteria. |
| Sottotenente | Scialpi Alfredo, 29° » |
| Id. complemento | Simonini Enrico, 7° artiglieria campagn |

*Il Ministro* — P. SPINGARDI.

---

N. **564**. — CONCORSI. — **Risultato del concorso d'ammissione al corso di costruzioni aeronautiche.** — (Direzione generale artiglieria e genio). — 13 dicembre 1912.

Con riferimento alle circolari n 398 e 486 del *giornale militare ufficiale* anno corrente, si pubblicano, a mente del n. 28 della determinazione in data 12 settembre 1912, i nomi dei vincitori del concorso di ammissione al corso di costruzioni aeronautiche.

*Per esame.*

| | |
|---|---|
| Tenente | Alvino Raffaele, 3° reggimento genio. |
| Ingegnere | Biscarini Alviero. |
| Id. | Cortese Antonio. |
| Capitano | De Gennaro cav. Roberto, 4° artiglieria da costa. |
| Tenente | Taddei Alessandro, 3° reggimento genio. |
| Sergente allievo ufficiale | Tuccimei ing. Filippo Maria. |
| Capitano | Uva Edoardo, 4° artiglieria costa. |

*Per titoli.*

| | |
|---|---|
| Ingegnere | Lucantonio Giuseppe. |
| Id. | Maffezzoli Alfonso. |

*Il Ministro* — P. SPINGARDI.

N. **565.** — PUBBLICAZIONI MILITARI. — **Varianti al Nomenclatore del materiale dei servizi amministrativi. Categoria II.** — (Direzione generale servizi logistici ed amministrativi). — 13 dicembre 1912.

Per correggere alcuni errori di stampa avvenuti nella pubblicazione della 4ª serie di varianti al Nomenclatore della categoria II del materiale dei servizi amministrativi s'invitano i comandi, corpi ed uffici interessati ad apportare *le seguenti correzioni:*

Pag. 11. Al prezzo delle armature per tende da ufficiali modello Bucciantini a « L. 4,00 » *sostituire:* « L. 4,32 » e alla nota 2 *aggiungere:* « ed otto paletti per teli da tenda ».

Pag. 19. Al prezzo delle tende complete da ufficiali, modello Bucciantini, a « L. 30,20 » *sostituire:* « L. 30,52 ».

Pag. 39-*c*. Nell'unità di confronto dei piombini circolari con foro a « N. » *sostituire:* « % ».

*Il Ministro* — P. SPINGARDI.

---

N. **566.** — EQUIPAGGIAMENTO. — **Distintivi da maresciallo dei carabinieri reali.** — (Direzione generale servizi logistici ed amministrativi). — 13 dicembre 1912.

Alla circolare n. 492 del corrente anno sono apportate le seguenti modificazioni:

*Sopprimere* il n. 3

Al n. 4 ed ai relativi conti ad « abito di grande uniforme » *sostituire:* « abito di grande e di piccola uniforme ».

*Sopprimere* l'ultimo periodo « In dipendenza ecc ».

*Il Ministro* — P. SPINGARDI.

---

N. **567.** — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA'. — **Vendita ai maniscalchi militari dei ferri da cavallo e da mulo prodotti dalla scuola di mascalcia.** — (Direzione generale servizi logistici ed amministrativi). — 13 dicembre 1912.

Il Ministero ha determinato che i ferri da cavallo e da mulo prodotti dalla scuola di mascalcia istituita presso la scuola di applicazione di cavalleria possano essere ceduti, a pagamento, ai maniscalchi dei corpi.

Saranno all'uopo osservate le seguenti norme:

1° I maniscalchi militari che desiderino acquistare i ferri di cui si tratta dovranno farne domanda ai corpi cui appartengono.

Questi, negli ultimi dieci giorni di ciascun trimestre, invieranno alla scuola d'applicazione di cavalleria la relativa richiesta commisurata alla quantità dei ferri presumibilmente occorrenti nel trimestre successivo, giusta indicazioni che richiederanno, all'uopo, ai maniscalchi.

2° I ferri saranno dalla scuola inviati ai corpi nel primo mese di ciascun trimestre, escludendo quelli non bene riusciti o comunque difettosi, e conteggiandoli al prezzo di lire 28 al quintale (ivi comprese le spese di spedizione) per i corpi di sede nei primi nove corpi d'armata, e di lire 30 per gli altri.

3° Qualora la quantità dei ferri disponibili non sia sufficiente per corrispondere alle richieste pervenute nel trimestre, queste saranno ridotte in proporzione.

4° Non appena effettuata la spedizione, la scuola ne avvertirà i corpi i quali provvederanno alla trattenuta del relativo importo, ai prezzi indicati al n. 2, sugli averi dei maniscalchi. Tale importo dovrà dai corpi stessi essere accreditato, con operazione di conto corrente, alla detta scuola, che provvederà quindi al versamento in tesoreria dell'importo complessivo con imputazione al capitolo 137 dello stato di previsione della entrata, per reintegrazione di fondi al capitolo 55 del bilancio della guerra dell'esercizio in corso (spese per il funzionamento delle scuole militari, ecc.) ed ai corrispondenti capitoli degli esercizi futuri.

5° Alla fine di ciascun anno la scuola informerà il Ministero (direzione generale dei servizi logistici ed amministrativi) del modo nel quale questo servizio abbia proceduto.

*Il Ministro* — P. SPINGARDI.

---

N. **568**. — EQUIPAGGIAMENTO. — **Adozione di un fregio pei militari di truppa del battaglione aviatori.** — (Direzione generale servizi logistici ed amministrativi). — 13 dicembre 1912.

In relazione al primo comma della circolare n. 339, a pagina 996 del *giornale militare* del corrente anno, per i militari di truppa del battaglione aviatori è adottato un fregio simile a

quello adottato pel battaglione specialisti del genio, con la differenza che al dirigibile è sostituito un motore con elica.

Le dimensioni sono:

Pel fregio in metallo, lunghezza dell'elica con motore da mm. 27 a 30.

Pel fregio in filato per berretti, lunghezza dell'elica con motore da mm. 35 a 37, larghezza al centro delle pale dell'elica da mm. 7 a 8, diametro del motore da mm. 10 a 11.

*Il Ministro* — P. SPINGARDI.

---

N. **569.** — SERVIZIO DI COMMISSARIATO — **Funzionamento del servizio del casermaggio ad economia nel VI corpo d'armata.** — (Direzione generale servizi logistici ed amministrativi). — 13 dicembre 1912.

Pel funzionamento del servizio del casermaggio ad economia nel VI corpo d'armata è istituito in Venezia un magazzino principale a datare dal 1° gennaio 1913.

La giurisdizione di tale magazzino sarà la stessa prescritta dalla circolare n. 446 del 21 ottobre 1910 per la sezione di commissariato di Venezia e comprenderà quindi le provincie di Venezia, Rovigo ed Udine.

*Il Ministro* P. SPINGARDI.

---

N. **570.** — AVANZAMENTO. — **Esperimenti di idoneità all'avanzamento dei capitani delle armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio e di commissariato per l'anno 1913. — Corso preparatorio.** — (Segretariato generale. — Divisione stato maggiore). — 13 dicembre 1912.

1. Nel primo trimestre del prossimo anno avranno inizio gli esperimenti di idoneità all'avanzamento per i capitani di fanteria, cavalleria, artiglieria (ruolo combattente) e genio, e per i capitani commissari aspiranti all'iscrizione sui quadri d'avanzamento del 1914. Contemporaneamente verranno chiamati quei capitani che potendo tuttora concorrere all'avanzamento nel 1913, non abbiano già superato i relativi esperimenti, senza esserne stati dispensati in base al § 224 del regolamento.

Si seguiranno le modalità prescritte con le circolari 62 e 484 (n. 2) del 1908.

2. I limiti di anzianità per la chiamata agli esperimenti rimangono fissati come segue:

Fanteria a tutto il 1903.
Cavalleria a tutto il 3 aprile 1904.
Artiglieria a tutto il 1° ottobre 1902.
Genio a tutto il 28 settembre 1905.
Commissari a tutto il 1905.

3. Dal 10 gennaio 1913 al 15 febbraio i candidati saranno riuniti presso le sedi dei comandi dei corpi d'armata I, V IX, e X ove saranno esercitati nella compilazione di ordini, e nelle manovre coi quadri e sulla carta, ed ove saranno tenute alcune conferenze.

I capitani residenti nei territori degli altri corpi d'armata prenderanno parte al corso:

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| quelli dei corpi | II e | IV | presso il comando del | I. |
| » » | III e | VI | » » | V. |
| » » | VII ed | VIII | » » | IX. |
| » » | XI e | XII | » » | X. |

4. I capitani in aspettativa speciale compresi nei limiti di anzianità per la chiamata agli esperimenti di idoneità all'avanzamento sono autorizzati a far domanda d'essere richiamati fin d'ora dall'aspettativa, in modo da poter prendere parte al corso.

L'eventuale richiamo avrà luogo sotto la data del 1° gennaio

5. Al corso non prenderanno parte i capitani che dichiarino per iscritto di rinunciare agli esperimenti, e quindi all'avanzamento, con le modalità previste dalla circolare n. 2 del 1910, e coloro che a senso del § 142 del regolamento sull'avanzamento non devono essere sottoposti agli esperimenti.

Potranno inoltre esserne dispensati dai rispettivi comandanti di corpo d'armata, o dai Ministeri a disposizione dei quali si trovassero gli interessati, quei capitani che ne facciano domanda per motivi privati di riconosciuta gravità e quelli che fosse indispensabile non distogliere dall'attuale servizio. Questi ultimi potranno chiedere al Ministero il rinvio ad un altra sessione d'esperimenti.

6. Le conferenze saranno relative alle norme vigenti per l'impiego delle tre armi, alla fortificazione campale ed all'attuale sistemazione dei servizi del nostro esercito.

7. Al termine del corso non saranno fatte classificazioni; i comandi dei corpi d'armata interessati trasmetteranno al Ministero (Divisione stato maggiore) un brevissimo rapporto.

§ Agli ufficiali che debbano recarsi in sede differente dalla propria, sarà corrisposta la indennità di trasferta di prima categoria per i giorni di viaggio e per i primi 15 giorni di permanenza nella sede temporanea, e quella di seconda categoria per i successivi; e ciò in base alla facoltà consentita al Ministero dal § 55 del regolamento sulle indennità eventuali (R. decreto 3 agosto 1908, n. 547).

*Il Ministro* — P. SPINGARDI.

---

N. **571**. — PUBBLICAZIONI MILITARI. — **Prima serie di aggiunte e varianti all'istruzione sull'uso degli ski. Edizione 1908.** — (Segretariato generale — Divisione stato maggiore). — 13 dicembre 1912.

E' stato pubblicato un fascicoletto contenente la prima serie di aggiunte e varianti all'istruzione sull'uso degli ski.

I comandi, corpi ed uffici richiederanno all'ufficio d'amministrazione dei personali militari varî la quantità di copie loro occorrenti.

Il prezzo di ciascun fascicoletto è di lire 0,15.

*Il Ministro* — P. SPINGARDI.

---

# AVVISO

**Trasferimento di sede del deposito allevamento cavalli di Bonorva.** — La direzione del deposito allevamento cavalli di Bonorva il 15 corrente trasferirà la propria sede da Burgos alla residenza invernale di Sassari.

Se ne avvertono le autorità militari interessate perchè, a datare da quel giorno, la corrispondenza postale e telegrafica diretta a quello stabilimento sia indirizzata a Sassari.

Prezzo della presente dispensa L. 0,10

(2100) Roma, 1913 — Tip. E. Voghera.

MINISTERO DELLA GUERRA

# GIORNALE MILITARE UFFICIALE

DISPENSA 57ª — 1912 — 21 dicembre

1912 DICEMBRE 16. — N. 572. — TRASPORTI. — Prontuario dei prezzi pei trasporti militari sulle ferrovie del Regno . *Pag.* 1593

» 16. — » 573. — AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — Posti disponibili nelle varie amministrazioni dello Stato spettanti agli applicati delle amministrazioni militari dipendenti . . . . . » 1594

» 16 — » 574. — DISPOSIZIONI VARIE. — EQUIPAGGIAMENTO. — AVANZAMENTO. — Contrassegno e distintivo per i militari promossi per merito di guerra. . . . . » 1596

» 18. — » 575. — PUBBLICAZIONI MILITARI. — Raccolta delle convenzioni internazionali che riguardano la guerra terrestre . . . . . » 1596

» 18. — » 576. — PUBBLICAZIONI MILITARI. — Prontuario per la compilazione di richieste per provvista di materiali e norme da seguirsi nelle collaudazioni . . . . . » 1597

» 20. — » 577. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Debiti lasciati insoluti da sottufficiali e militari di truppa. . . . . » 1597

» 20. — » 578. — TRASPORTI. — Varianti all'istruzione per i trasporti ad economia delle merci dell'amministrazione militare — Edizione 1912 . » 1598

» 20. — » 579. — SCUOLE MILITARI. — Ammissione di nuovi allievi alla scuola militare ed all'accademia militare . . . . . » 1601

CIRCOLARE N. **572.** — TRASPORTI. — **Prontuario dei prezzi pei trasporti militari sulle ferrovie del Regno.** — (Direzione generale servizi logistici ed amministrativi). — 16 dicembre 1912.

Il Ministero ha provveduto alla ristampa del *Prontuario dei prezzi pei trasporti militari sulle ferrovie* aggiornandola con le disposizioni vigenti.

Le amministrazioni, gli stabilimenti, uffici ecc. che hanno il detto prontuario si limiteranno a chiedere la parte 1ª (*viag-*

*giatori e bagagli*) della nuova edizione, fatta in fascicolo separato, giacchè i prezzi della parte 2ª (*merci, esplosivi, veicoli, quadrupedi*) non hanno subito modificazioni e solo alle annotazioni si sono apportati i ritocchi necessari per metterlo in armonia col regolamento pei trasporti militari sulle ferrovie (edizione 1911). Le amministrazioni che non possiedono il prontuario, ma ne abbisognano, chiederanno il *prontuario completo* (parti 1ª e 2ª).

Con la pubblicazione del nuovo *prontuario dei prezzi pei viaggiatori*, cesseranno di aver vigore le disposizioni contenute nella circolare 244 del 1911, riguardante l'applicazione dell'aumento del 9 % sui prezzi di trasporto a tariffa militare, essendosi di tale aumento tenuto conto nella formazione del prontuario in parola.

Pei viaggi e trasporti sulle ferrovie affidate all'industria privata e per quelle esercitate a regime economico il Ministero riservasi di pubblicare il prontuario, che sostituirà la parte 3ª di quello vigente, non appena stabilite le norme per l'applicazione della legge n. 835 del 14 luglio 1912 *sull'equo trattamento al personale delle ferrovie affidate all'industria privata*.

La richiesta degli esemplari della nuova pubblicazione dovrà sollecitamente rivolgersi al Ministero (*Divisione casermaggio e trasporti*).

*Il Ministro* — P. SPINGARDI.

---

N. **573**. — AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — **Posti disponibili nelle varie amministrazioni dello Stato spettanti agli applicati delle amministrazioni militari dipendenti.** — (Direzione generale personali civili e affari generali). — 16 dicembre 1912.

Si rende noto che sono disponibili i seguenti posti d'impiego, devoluti agli applicati delle amministrazioni militari dipendenti, pei quali posti non viene corrisposto dalle amministrazioni richiedenti, alcun assegno personale oltre lo stipendio.

1. *Un posto di ufficiale delle delegazioni del tesoro, di 6ª classe, coll'annuo stipendio di L. 1500 in qualunque residenza.*

A detto posto possono concorrere tutti gli applicati che seguono nel ruolo l'applicato Vincenzo Redanò ultimo nominato nel detto impiego ed esclusi: Roberto Bruno, Giovanni Fer-

rante, Vasco Guardenti, Vincenzo Vicidomini, Giacomo Salsedo, Arturo Raffaele, Gaetano Di Fiore e Attilio Codispoti, i quali sono stati proposti per altri impieghi.

2. *Un posto di applicato di 3ª classe nella amministrazione scolastica provinciale collo stipendio annuo di L. 1500 in qualunque residenza.*

A detto posto possono concorrere tutti gli applicati che seguono nel ruolo l'applicato Giuseppe Pensato ultimo nominato nel detto impiego ed esclusi: Giovanni Ferrante, Vasco Guardenti, Vincenzo Vicidomini, Giacomo Salsedo, Arturo Raffaele, Gaetano Di Fiore e Attilio Codispoti, i quali sono stati proposti per altri impieghi.

Coloro che intendono concorrere ai posti d'impiego sopra indicati dovranno presentare alle autorità, da cui direttamente dipendono, apposita domanda su carta bollata, non più tardi del giorno *4 gennaio 1913.*

Se però essi avessero già presentata domanda per qualcuno dei detti impieghi, già altra volta messi a concorso, la nuova domanda potrà essere fatta in carta non bollata, richiamando in essa la precedente.

In tale domanda dovrà essere chiaramente indicato l'impiego a cui si vuol concorrere, ed in caso si voglia concorrere a più di uno dei suddetti impieghi, vi si dovrà specificatamente indicare l'ordine di precedenza.

Scaduto il termine di tempo suindicato (4 gennaio 1913) le predette autorità non dovranno più accettare domande. In ogni caso delle domande presentate posteriormente non sarà tenuto alcun conto.

Non sarà ugualmente tenuto conto delle domande che contenessero qualsiasi altra condizione che fosse contraria a quelle sopra enunciate, ed in base alle quali vengono offerti gli impieghi.

Le autorità, ricevute le domande, vi apporranno il loro visto e le trasmetteranno immediatamente con piego raccomandato al Ministero (Direzione generale personali civili e affari generali) unendovi per gli applicati le note informative mod. *A* anche se nominati da meno di sei mesi; e della avvenuta trasmissione ne avvertiranno il Ministero con telegramma.

Dopo che le domande saranno pervenute al Ministero, i concorrenti più anziani, riconosciuti idonei e meritevoli, saranno, in numero corrispondente a quello dei posti messi a concorso per ciascun impiego, proposti ai competenti Ministeri per le relative nomine.

*Per il Ministro* — MIRABELLI

N. **574.** — DISPOSIZIONI VARIE. — EQUIPAGGIAMENTO. — AVANZAMENTO. — **Contrassegno e distintivo per i militari promossi per merito di guerra.** — (Segretariato generale. — Divisione stato maggiore). — (Con una tavola di disegno). — 16 dicembre 1912.

Con riserva di fare inserire nell'*annuario militare* un contrassegno speciale per gli ufficiali promossi per merito di guerra, questo Ministero ha stabilito che tutti i militari di truppa promossi per lo stesso titolo siano fregiati di un distintivo consistente in una corona reale ricamata in argento, o in oro, da portarsi sulle maniche delle giubbe e dei pastrani o cappotti, come è indicato dall'annesso modello.

Il distintivo sarà in argento per i carabinieri reali, per le armi di fanteria (eccetto i bersaglieri) e cavalleria e per le compagnie di sanità e sussistenza; in oro per i bersaglieri e per le armi di artiglieria e genio.

Tale distintivo speciale sarà conservato, dai militari che ne sono insigniti, per tutta la durata della loro permanenza nei gradi di truppa.

*Il Ministro* — P. SPINGARDI.

---

N. **575.** — PUBBLICAZIONI MILITARI. — **Raccolta delle convenzioni internazionali che riguardano la guerra terrestre.** — (Segretariato generale. — Divisione stato maggiore). — 18 dicembre 1912.

È pubblicata per cura del Ministero della guerra, e d'intesa col Ministero degli affari esteri, una nuova edizione (1912), riveduta e corretta, della « Raccolta delle convenzioni internazionali che riguardano la guerra terrestre » la quale sostituirà l'edizione del 1907.

La raccolta è da aggiungere alle dotazioni di regolamenti dei quartieri generali, degli stati maggiori di divisione e dei comandi di brigata di fanteria e di cavalleria, ed è in distribuzione alle stesse autorità che, secondo le indicazioni del III quaderno del tomo II della « Istruzione per la mobilitazione del regio esercito » hanno il regolamento di servizio in guerra, eccettuate soltanto le casse militari e le direzioni di veterinaria d'armata.

In relazione a ciò, le varie autorità richiederanno il numero di copie che loro compete direttamente all'ufficio di amministrazione di personali militari vari.

La nuova edizione della « Raccolta » conserva lo stesso n. 16 che aveva la precedente, e non è in vendita al pubblico.

*Il Ministro* — P. SPINGARDI.

---

N. **576.** — PUBBLICAZIONI MILITARI. — **Prontuario per la compilazione di richieste per provvista di materiali e norme da seguirsi nelle collaudazioni.** — (Direzione generale artiglieria e genio). — 18 dicembre 1912.

È stato pubblicato il prontuario per la compilazione di richieste per provvista di materiali e norme da seguirsi nelle collaudazioni che abolisce il volume dello stesso titolo edito nel 1894.

Sarà distribuito dall'ufficio d'amministrazione di personali militari vari agli uffici, comandi e direzioni sotto specificati nella misura per ognuno indicata:

| | |
|---|---|
| Comando del corpo di stato maggiore . . . | Copie n. 18 |
| Comandi d'artiglieria — Comando della scuola d'applicazione di artiglieria e genio — Comando in 2° della scuola di applicazione di artiglieria e genio — Comando in 2° dell'accademia militare — Scuola militare — Scuola di guerra . . . . . | » » 1 |
| Reggimenti d'artiglieria . . . . . | » » 2 |
| Ispettorato generale d'artiglieria — Direzioni di artiglieria . . . . . | » » 3 |
| Ispettorato delle costruzioni d'artiglieria . . | » » 5 |
| Stabilimenti d'artiglieria . . . . . | » » 6 |

La pubblicazione ha il numero d'ordine 112.

Il prezzo di ogni esemplare è di L. 1,35.

*Il Ministro* — P. SPINGARDI.

---

N. **577.** — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — **Debiti lasciati insoluti da sottufficiali e militari di truppa.** — (Direzione generale servizi logistici ed amministrativi). — 20 dicembre 1912.

Occorrendo accertare le rimanenze dei debiti verso il fondo scorta ed er danni al materiale, lasciate insolute dai sottuffi-

ciali e militari di truppa che cessarono dal servizio durante lo scaduto esercizio 1911-912, e procedere quindi alla loro liquidazione giusta gli art. 223, 224 e 225 del regolamento di amministrazione, s'invitano i corpi che ancora non avessero trasmesse le note mod. 45 R. A. dei singoli trimestri del suddetto esercizio a farne sollecito invio, tenendo presente quanto appresso:

1. Le note mod 45 (R. A.) devono essere compilate e trasmesse in duplice esemplare e sulle medesime dovranno figurare in modo distinto i debiti verso il fondo scorta da quelli per danni al materiale (escluso s'intende il materiale di casermaggio per il quale le rimanenze di debito figurano già fra quelle del fondo scorta che sopportò la spesa pel rimborso ai rispettivi magazzini).

I corpi che avessero già trasmesse le note mod. 45 in semplice esemplare, invieranno il secondo insieme col riepilogo di cui al successivo n. 3.

2. Insieme con le note mod. 45 sarà trasmesso un riepilogo delle note stesse sul quale saranno fatti i totali annuali delle due specie di debiti rimasti insoluti.

3. Il riepilogo di cui al numero precedente sarà compilato e trasmesso anche dai corpi che hanno già spedito le note mod. 45.

I corpi che non avessero alcuna rimanenza di debito da liquidare ne daranno assicurazione con lettera.

Si avverte che con le note mod. 45 non devono essere trasmesse le note mod. 46 R. A. le quali dovranno essere compilate soltanto dopo che il Ministero avrà restituite le note mod. 45 con le sue determinazioni.

*Il Ministro* — P. SPINGARDI.

---

N. **578**. — TRASPORTI. — **Varianti all'istruzione per i trasporti ad economia delle merci dell'amministrazione militare. — Edizione 1912.** — (Direzione generale servizi logistici ed amministrativi). — 20 dicembre 1912.

Vengono di frequente deferite alle decisioni del Ministero controversie fra le autorità militari mittenti e quelle destinatarie sulla quantità dei materiali che si spediscono e per stabilire la responsabilità per le differenze che si riscontrano fra ciò che s'afferma mandato e quel che si riceve, quando per tali differenze non possono essere chiamati a rispondere gli esecutori del trasporto.

Ad evitare quindi, per quanto è possibile, tali contestazioni, le quali, nella pluralità dei casi, sorgono dalla mancata osservanza, da parte dei riceventi, delle norme di cui alla vigente *Istruzione per i trasporti ad economia delle merci dell'amministrazione militare*, si prescrive quanto segue a complemento delle norme stesse:

*a*) al n. 24 *sostituire*:

« 24. Quando i colli da spedire siano in numero tale da non poter essere indicati uno per uno nella *richiesta*, vengono compilate apposite *note descrittive* in tre originali, uno dei quali è unito alla *richiesta*, il secondo rimane alla parte speditrice che lo deve conservare con le carte contabili ed il terzo viene unito alla richiesta di scarico med. 1021 da inviarsi al destinatario.

« In questo caso sulla richiesta s'indica soltanto il numero totale dei colli ed il loro peso complessivo, con riferimento alla *nota descrittiva* unitavi ».

*b*) Dopo l'ultimo comma del n. 33 *aggiungere*:

« Nelle spedizioni *a vagone completo* si dovranno applicare ai carri i piombi dell'amministrazione militare, oltre quelli dell'amministrazione ferroviaria ».

*c*) Modificare il primo capoverso del n. 50 *come segue:*

« 50. All'atto della spedizione dei materiali, dei generi o dei veicoli, il mittente trasmette senza indugio al destinatario *con lettera raccomandata* la richiesta di scarico, il foglio di avvertenze (allegato 1) e, se del caso, una copia della nota descrittiva dei colli dei materiali stessi con l'analitica indicazione della loro forma, del peso e della quantità delle cose in essi contenute (n. 24) ».

*e*) *Aggiungere il seguente allegato*:

ALLEGATO I.
(N. 50 dell'Istruzione)

**Avvertenze per la parte mittente.**

I mittenti debbono possibilmente assicurarsi che l'Amministrazione ferroviaria addivenga sempre alla ricognizione del peso dichiarato (Istruzione n. 39) e ne faccia risultare sui documenti di trasporto — e ciò ad evitare contestazioni in arrivo, quando, pur non presentando i colli tracce apparenti di manomissioni, risultino di peso minore di quello dichiarato in partenza o sulla richiesta o sulla corrispondente *nota descrittiva* (Istruz. n. 24). Tale norma vale anche pei trasporti *a vagone completo* (Istruz. n. 33).

**Avvertenze per la parte ricevente.**

1. L'accertamento delle mancanze e dei danni alle stazioni di arrivo dovrà essere sempre fatto dall'autorità destinataria a norma del § 128 del *Regolamento pei trasporti militari sulle ferrovie del Regno*.

Se i colli presenteranno anormalità nelle condizioni, *od anche soltanto* nel loro peso, non si dovranno prelevarli prima di aver proceduto alle verificazioni necessarie sulla scorta dei documenti ricevuti dal mittente (Istruz. n. 50).

Per le spedizioni *a vagone completo* il destinatario dovrà accertarsi anzitutto che i piombi appostivi dal mittente e dall'Amministrazione ferroviaria siano intatti. È solo quando si riscontrino anormalità che si procederà alla ricognizione del peso e dello stato dei singoli colli, giacchè, qualora i piombi siano intatti, nessuna contestazione potrebbe muoversi all'Amministrazione ferroviaria. Tuttavia, nei rapporti coi mittente, converrà che della perfetta condizione dei piombi si faccia constare col concorso del personale ferroviario della stazione d'arrivo.

Dei risultati dell'accertamento — cui si dovesse procedere giusta il citato § 128 — sarà fatto constare mediante *processo verbale di stazione*.

2. Oltre agli accertamenti in stazione di cui sopra, è obbligo dei destinatari di eseguire *senza indugio* nei propri magazzini la verificazione del contenuto dei colli per far constare, in caso si accertino mancanze o danni, a chi ne spetti la responsabilità, per determinare l'importo delle mancanze e dei danni e farne l'addebito. Tale verificazione dovrà compiersi alla presenza di un rappresentante della parte mittente, al quale saranno comunicate le richieste di scarico, il foglio di avvertenze (allegato I all'Istruzione) e, se del caso, le *note descrittive*. Si avrà cura, prima ancora di passare ad altre constatazioni, di accertare le condizioni dell'imballaggio esterno dei colli ed il loro peso all'atto della consegna; le risultanze di tale esame saranno inserte nel verbale che fosse redatto facendovi constare altresì che fu data comunicazione al rappresentante della parte mittente dei documenti di cui sopra.

Il verbale dovrà essere *subito* inviato alla parte mittente, con invito di dichiarare telegraficamente se ne accetta le conclusioni.

3. Se il mittente non accetta l'addebito fattogli dal destinatario, questi deferirà immediatamente la soluzione della vertenza al Ministero (Divisione casermaggio e trasporti) e frattanto conserverà in magazzino tutti i colli che diedero luogo alla compilazione del verbale coi loro *completo* imballaggio, sino a che o il mittente abbia accettato l'addebito o su questo siasi pronunciato il Ministero.

Però, se imprescindibili ragioni di servizio o la natura delle robe impediscono di ottemperare a ciò, i destinatari saranno autorizzati a servirsi dei generi e dei materiali ricevuti; ma dovranno fare di ciò menzione nel verbale specificandone i motivi, e conservare l'imballaggio di cui sopra. Inoltre, se trattasi di oggetti di vestiario ed equipaggiamento, si farà constare, mediante verbale, del peso medio di tali oggetti, e, se questi sono di varie taglie, del peso medio di ciascuna.

Uguali norme valgono pel caso in cui, prima della decisione ministeriale, i generi od i materiali debbono essere impiegati.

Se, per l'inosservanza di tali disposizioni o pel ritardo nel deferire la vertenza alle risoluzioni del Ministero, non fosse possibile far procedere agli accertamenti ritenuti necessari nell'interesse delle parti, l'addebito sarà senz'altro a carico di chi non si sarà attenuto alle prescrizioni di cui sopra.

---

Le disposizioni di cui sopra avranno immediato vigore, e, sino a tanto che il reclusorio militare di Gaeta non avrà provveduto alla stampa dell'allegato I, esso dovrà essere compilato a mano.

Il Ministero si riserva di pubblicare il fascicoletto di varianti alla citata *Istruzione*.

*Per il Ministro* — MIRABELLI.

---

N. **579**. — SCUOLE MILITARI. — **Ammissione di nuovi allievi alla scuola militare ed all'accademia militare.** — (Segretariato generale — Divisione stato maggiore). — 20 dicembre 1912.

1. Sono chiamati all'ammissione al 1° corso della scuola militare gli allievi licenziati dai collegi militari e gli altri giovani, provenienti dagli istituti civili, nominati negli specchi *A* e *B*, che parteciparono al concorso di cui alla circolare n. 425 del 12 settembre c. a.

2 Sono chiamati all'ammissione al 1° corso dell'accademia militare i giovani nominati nello specchio *C*, i quali superarono l'esame di concorso di cui al n.2 comma *c*) della citata circolare.

3. Gli ammittendi alla scuola militare si presenteranno al comando di quell'istituto nelle ore antimeridiane dei giorni sottoindicati e nell'ordine seguente:

Il 1° febbraio p. v. gli aspiranti all'arma di fanteria che inoltrarono domanda per mezzo dei comandi di distretto com-

presi nella circoscrizione dei corpi d'armata I, II, III, IV, V e VI.

Il 2 febbraio p. v. gli aspiranti all'arma di fanteria che inoltrarono domanda per mezzo dei comandi di distretto compresi nella circoscrizione dei corpi d'armata VII, VIII, IX, X, XI e XII.

Il 3 febbraio p. v. gli aspiranti all'arma di fanteria provenienti dai collegi militari e dai militari sotto le armi, e tutti gli aspiranti all'arma di cavalleria compresi nello specchio *B*.

4. Gli ammittendi all'accademia iscritti nello specchio *C* si presenteranno al comando di quell'istituto nelle ore antimeridiane del 1° febbraio p. v.

5. L'ammissione rimane subordinata all'esito della seconda visita medica, che sarà passata presso il comando dei predetti istituti da apposite commissioni sanitarie.

A modificazione di quanto è disposto dal n. 25 comma 2° del regolamento d'ammissione (edizione 22 aprile 1903) tali commissioni sanitarie, anzichè da un ufficiale medico ispettore di sanità militare, dovranno essere presiedute dal direttore di sanità militare del rispettivo corpo d'armata, il quale dovrà essere sostituito, quale membro di detta commissione, da un ufficiale superiore medico dell'ospedale militare dipendente, da delegarsi dal comando del corpo d'armata.

Gli aspiranti dichiarati non idonei in tale visita potranno, ove ne facciano immediata richiesta ai comandi degli istituti interessati, essere sottoposti ad una visita definitiva presso l'ispettorato di sanità militare, al quale pertanto i comandi stessi trasmetteranno le relative domande, unendovi il verbale della visita eseguita e gli altri documenti che fossero del caso.

6. Per l'arma di cavalleria i posti disponibili saranno assegnati, secondo l'ordine di iscrizione, agli aspiranti indicati nello specchio *B*. Quelli non idonei al servizio speciale dell'arma potranno, ove lo chiedano, essere assegnati dal comando della scuola senz'altro all'arma di fanteria.

7. Gli aspiranti all'arma di cavalleria dovranno depositare nella cassa della scuola militare la somma di L. 2000 od un titolo di rendita al portatore per un capitale equivalente entro il termine che verrà indicato dal comando della scuola stessa.

8. A norma del regolamento pei trasporti militari sulle ferrovie gli ammittendi hanno diritto al trasporto a tariffa militare sulle linee ferroviarie esercitate dallo Stato nonchè sulle ferrovie secondarie menzionate in detto regolamento, pel viaggio

che debbono compiere per recarsi all'accademia od alla scuola ed eventualmente per far ritorno in residenza quando non venissero definitivamente ammessi. Essi possono viaggiare in 2ª e 3ª classe con tutti i treni che ammettano viaggiatori a tariffa militare. Nei viaggi sul mare i predetti ammittendi hanno diritto al trasporto a tariffa militare in qualunque classe.

Per ottenere l'applicazione della tariffa militare nei viaggi sulle ferrovie e sul mare, deve prodursi la richiesta mod. *B* che verrà rilasciata dal comando del distretto militare per mezzo del quale i giovani inoltrarono la domanda di ammissione. Come documento di identificazione personale, servirà l'avviso di ammissione all'accademia od alla scuola, e per lo eventuale ritorno una dichiarazione del comando dello stesso istituto, comprovante che il giovine non vi fu ammesso.

9. Tutti i giovani chiamati all'ammissione avranno diritto a mezza pensione gratuita per merito personale che conserveranno anche nell'anno successivo, qualora ottengano la promozione al corso superiore nella 1ª sessione di esame.

La concessione dell'altra mezza pensione gratuita per benemerenza di famiglia per coloro che si trovano nelle condizioni volute per ottenere tale beneficio, risulta dagli specchi annessi alla presente circolare.

10. Delle suespresse disposizioni, come pure delle concessioni di mezze pensioni gratuite indicate negli specchi, dovrà essere d'urgenza dato avviso personale: agli allievi dei collegi militari, dai rispettivi comandi; agli altri, dai comandi di distretto o di corpo che ne inoltrarono le domande di ammissione al concorso.

Nel fare ai singoli interessati le comunicazioni che li riguardano, i comandi di distretto o di corpo dovranno pure avvertirli che non saranno accettati nell'istituto se non verseranno subito l'importo dell'assegno di 1° corredo e la somma dovuta, secondo il regolamento per le ammissioni ai collegi, alla scuola ed all'accademia militare come quota trimestrale anticipata per pensione e per manutenzione e rinnovazione del corredo, fatta deduzione della quota di pensione corrispondente alla mezza pensione gratuita ottenuta.

11. I documenti dei giovani che non furono compresi tra gli ammittendi all'accademia od alla scuola militare verranno restituiti agli interessati pel tramite dei comandi di collegio, di distretto o di corpo che li avevano trasmessi al Ministero.

*Per il Ministro* — MIRABELLI.

SPECCHIO A

## AMMITTENDI *alla scuola militare che hanno chiesto l'assegnazione all'arma di fanteria.*

| Numero d'ordine | COGNOME E NOME | Collegio, distretto o corpo da cui pervenne la domanda | Mezza pensione gratuita per benemerenze di famiglia | *Annotazioni* |
|---|---|---|---|---|
| | **Giovani provenienti dai collegi militari.** | | | |
| 1 | Corvino Guglielmo . . | Collegio Napoli . | 1 | |
| 2 | Zambrano Enrico . . . | Id. Roma . . | » | |
| 3 | Seminara Salvatore . . | Id. Napoli . . | » | |
| 4 | Besta Fabio . . . . . | Id. Roma . . | 1 | |
| 5 | Buonincontro Antonio . | Id. Napoli . . | » | |
| 6 | Spinelli Alberto . . . | Id. Napoli . . | » | |
| 7 | De Bonis Giuseppe . . | Id. Napoli . . | » | |
| 8 | Cerboni Umberto . . . | Id. Napoli . . | » | |
| 9 | Scognamiglio Luigi . . | Id. Napoli . . | » | |
| 10 | Gattagrisa Vincenzo . . | Id. Roma . . | » | |
| 11 | D'Andrea Giuseppe . . | Id. Roma . . | » | |
| | **Giovani provenienti dagli istituti civili (1).** | | | |
| 12 | Agosta Attilio . . . . | Distretto Padova . | 1 | |
| 13 | Alois Alfredo . . . . | Id. Castrovil. | » | |
| 14 | Aloisi Gaetano . . . . | 2° Regg. granatieri | » | |
| 15 | Annibaldi Raffaello . . | Distretto Asc. Pic. | » | |
| 16 | Argiolas Alessandro. . | Id. Catanzaro | 1 | |
| 17 | Aricò Enrico . . . . | Id. Torino . | » | |
| 18 | Arpiani Emilio . . . . | Id. Torino . | 1 | |
| 19 | Aruffo Luigi. . . . . | Id. Torino . | 1 | |
| 20 | Ascolese Francescaggeo | Id. Milano . | » | |

(1) Elencati per ordine alfabetico.

| Numero d'ordine | COGNOME E NOME | Collegio, distretto o corpo da cui pervenne la domanda | Mezza pensione gratuita per benemerenze di famiglia | *Annotazioni* |
|---|---|---|---|---|
| 21 | Baggio Mario . . . . | 27° artigl. da camp. | » | |
| 22 | Barbagallo Giuseppe. . | Distretto Catania. . | » | |
| 23 | Barbero Pietro . . . . | Id. Torino . . | » | |
| 24 | Barbieri Mario . . . . | Direttamente | » | |
| 25 | Barone Giovanni . . . | Distretto Roma . . | 1 | |
| 26 | Barone Vincenzo . . . | Id. Avellino . | » | |
| 27 | Battanta Ottavio . . . | Id. Milano . . | » | |
| 28 | Belli Michele. . . . . | Id. Torino . . | » | |
| 29 | Berni-Canani Francesco | Id. Caserta . | 1 | |
| 30 | Bertolacci Giulio . . . | Id. Piacenza. | 1 | |
| 31 | Biasi Mario . . . . . | Id. Ancona . | » | |
| 32 | Bognier Lorenzo . . . | Id. Torino . . | » | |
| 33 | Bonavoglia Nicola . . | 2° Regg. bersaglieri | » | |
| 34 | Bonino Mario . . . . | Distretto Voghera. | » | |
| 35 | Bontempi Mario . . | Id. Massa . . | 1 | |
| 36 | Borello Ferdinando . . | Id. Ivrea. . . | » | |
| 37 | Bovi Angelo. . . . . | 6° Regg. alpini. . . | » | |
| 38 | Brunozzi Alessandro. . | Distretto Asc. Pic. | 1 | |
| 39 | Bugliari Mariano . . . | Id. Castrovil. | 1 | |
| 40 | Buongermini Enrico. . | Id. Spoleto. . | 1 | |
| 41 | Calsamiglia Giuseppe . | Id. Savona. . | » | |
| 42 | Camosso Michele . . . | Id. Pinerolo. | » | |
| 43 | Campanaro Biagio . . | Id. Foggia. . | » | |
| 44 | Camussi Giuseppe. . . | Id. Torino . . | » | |
| 45 | Candido Renato . . . | Id. Taranto . | » | |
| 46 | Capparucci Italo . . . | Id. Macerata | » | |
| 47 | Caputo Domenico . . . | Id. Barletta . | » | |
| 48 | Cardona Giovanni. . . | Id. Reggio Cal. | » | |
| 49 | Caretti Stefano . . . . | Id. Pinerolo . | » | |

| Numero d'ordine | COGNOME E NOME | Collegio, distretto o corpo da cui pervenne la domanda | Mezza pensione gratuita per benemerenze di famiglia | *Annotazioni* |
|---|---|---|---|---|
| 50 | Casanova Aurelio. . . | 2° Regg. fanteria. | 1 | |
| 51 | Castellani Mario . . . | Distretto Roma . . | 1 | |
| 52 | Cavallo Antonio . . . | Id. Foggia. . | » | |
| 53 | Cavazzoni Giacomo . . | Id. Reggio Emilia . . | » | |
| 54 | Celloni Giovanni . . . | Id. Cuneo . . | 1 | |
| 55 | Chiari Renato . . . . | Id Roma . . | 1 | |
| 56 | Chisari Agostino . . . | Id. Catania. . | 1 | |
| 57 | Cigliese Domenico . . | Id. Taranto . | » | |
| 58 | Cioffi Francesco . . . | Id. Salerno . | » | |
| 59 | Cixi Alfonso. . . . . | Id. Cagliari . | » | |
| 60 | Cocchia Attilio . . . . | Id. Massa . . | 1 | |
| 61 | Cohen Moisè . . . . | Id. Lecce . . | » | |
| 62 | Contarella Gaetano . . | Id. Siracusa. | » | |
| 63 | Corio Giovanni. . . . | Id. Novara . | » | |
| 64 | Court Alberto . . . . | Id. Torino. . | 1 | |
| 65 | Covacovich Aleardo . . | Id. Cagliari . | » | |
| 66 | Cricchio Giuseppe . . | Id. Palermo . | » | |
| 67 | Cuccurullo Attilio. . . | 61° Regg. fanteria. | » | |
| 68 | Curti Luigi . . . . . | Distretto Treviso . | 1 | |
| 69 | Cutillo Pasquale . . . | Id. Caserta . | 1 | |
| 70 | De Franchis Enzo. . . | Id. Palermo . | 1 | |
| 71 | Delfino Francesco . . | Id. Savona. . | » | |
| 72 | D'Elia Alfonso . . . . | Id. Nola . . . | » | |
| 73 | Della Porta Guglielmo . | Id. Roma . . | » | |
| 74 | Della Rocca Francesco. | Id. Foggia . | » | |
| 75 | De Lauretis Edoardo . | Id. Aquila . . | » | |
| 76 | De Lis-Gigli Decio . . | Id. Chieti . . | » | |

| Numero d'ordine | COGNOME E NOME | Collegio, distretto o corpo da cui pervenne la domanda | Mezza pensione gratuita per benemerenza di famiglia | *Annotazioni* |
|---|---|---|---|---|
| 77 | De Luca Angelo . . . | Distretto Chieti . . | » | |
| 78 | De Martini Riccardo. . | Id. Novara. . | » | |
| 79 | De Pinedo Edoardo . . | Id. Napoli . . | 1 | |
| 80 | D'Errico Mario. . . . | Id. Caserta . | » | |
| 81 | De Porcellinis Guido. . | Id. Napoli . . | » | |
| 82 | De Santis Vincenzo . . | Id. Napoli . . | » | |
| 83 | Di Lorenzo Angelo . . | Id. Sulmona. | » | |
| 84 | Di Pumpo Raffaele . . | Id. Foggia . | » | |
| 85 | Falletti Edgardo . . . | Id. Torino . . | 1 | |
| 86 | Fedele Mario . . . . | Id. Livorno . | 1 | |
| 87 | Ferrari Giacomo . . . | Id. Genova . | 1 | |
| 88 | Ferrauto Agostino . . | 76° Regg. fanteria. | » | |
| 89 | Fiorineschi Mario. . . | Distretto Pistoia . . | » | |
| 90 | Fonda Luigi. . . . . | Id. Pesaro . . | » | |
| 91 | Formeris Alberto . . . | Id. Parma . . | 1 | |
| 92 | Franceschi Eugenio . . | Id. Napoli . . | » | |
| 93 | Fusetti Mario . . . . | Id. Roma . . | 1 | |
| 94 | Gareffi Arrigo . . . . | Id. Genova . | 1 | |
| 95 | Gatta Vincenzo. . . . | Id. Napoli . . | 1 | |
| 96 | Gervasoni Tullio . . . | Id. Como . . | 1 | |
| 97 | Giannini Pietro. . . . | Id. Lucca . . | » | |
| 98 | Gigante Gaetano . . . | Id. Trapani . | » | |
| 99 | Giordano Francesco . . | Id. Cefalù . . | » | |
| 100 | Giraud Lohengrin. . . | Id. Milano. . | » | |
| 101 | Girlando Giovanni. . . | Id. Siracusa. | » | |
| 102 | Gotti Mario . . . . . | Id. Livorno . | 1 | |
| 103 | Gragnani Umberto . . | Id. Livorno . | » | |
| 104 | Greco Alessandro. . . | Id. Avellino . | » | |

| Numero d'ordine | COGNOME E NOME | Collegio, distretto o corpo da cui pervenne la domanda | Mezza pensione gratuita per benemerenze di famiglia | Annotazioni |
|---|---|---|---|---|
| 105 | Grillo Giuseppe. . . . | Distretto Palermo. | » | |
| 106 | Guareschi Giuseppe . . | 61° Regg. fanteria. | » | |
| 107 | Iannelli Alfredo . . . | Distretto Taranto . | » | |
| 108 | Labate Eugenio . . . | Id. Reggio Cal. | » | |
| 109 | La Banchi Guido . . . | Id. Napoli . . | » | |
| 110 | Laguardia Bartolomeo . | Id. Avigliano | » | |
| 111 | Lambertini Luigi . . . | Id. Bologna . | » | |
| 112 | Lanza Gustavo . . . . | Id. Torino . . | » | |
| 113 | Lanzalone Andrea. . . | Id. Salerno . | 1 | |
| 114 | Lantieri de Paratico Federico. . . . . | Id. Brescia . | » | |
| 115 | Ledda Gavino . . . . | id. Cagliari . | » | |
| 116 | Leonardi Cattolica Edoardo . . . . . | Id. Caltaniss. | 1 | |
| 117 | Lerici Emilio . . . . | Id. Torino . . | 1 | |
| 118 | Lombardi Attilio . . . | Id. Savona . | 1 | |
| 119 | Lombardi Guido . . . | Id. Pistoia. . | » | |
| 120 | Lucchetti Roberto. . . | Id. Lecco . . | » | |
| 121 | Maggiulli Gaetano. . . | Id. Catania . | 1 | |
| 122 | Mallucci Mario. . . . | Id. Bologna . | 1 | |
| 123 | Maltese Giuseppe. . . | Id. Siracusa . | » | |
| 124 | Maltese Luigi . . . . | Id. Palermo. | » | |
| 125 | Mantelli Giovanni. . . | Id. Catanzaro | » | |
| 126 | Massara Domenico . . | Id. Napoli . . | » | |
| 127 | Mastrobuono Vincenzo. | 1° Regg. genio (zapp.) | » | |
| 128 | Matteoda Pasquale . . | Distretto Torino . . | » | |
| 129 | Mazzone Domenico . . | Id. Taranto . | » | |
| 130 | Micillo Zennen. . . . | Id. Napoli . . | » | |
| 131 | Mignone Felice. . . . | Id. Pinerolo. | » | |

| Numero d'ordine | COGNOME E NOME | Collegio, distretto o corpo da cui pervenne la domanda | Mezza pensione gratuita per benemerenze di famiglia | *Annotazioni* |
|---|---|---|---|---|
| 132 | Milano Bartolomeo . . | Distretto Torino . . | » | |
| 133 | Mirabella Achille . . . | Id. Trapani . | » | |
| 134 | Mondini Luigi . . . . | Id. Palermo . | » | |
| 135 | Mondino Antonio . . . | Id. Cuneo . . | 1 | |
| 136 | Montalcini Valerio . . | Id. Casale . . | » | |
| 137 | Montrucchio Carlo . . | Id. Casale . . | » | |
| 138 | Morandi Umberto. . . | Id. Lecco . . | 1 | |
| 139 | Morello Alfredo . . . | Id. Palermo. | » | |
| 140 | Mutariello Carlo . . . | Id. Salerno . | » | |
| 141 | Naldoni Giovanni . . . | Id. Firenze . | » | |
| 142 | Napolitani Carelli Giuseppe. . . . . | Id. Napoli . . | » | |
| 143 | Neri Vito. . . . . | Id. Piacenza. | » | |
| 144 | Nuovo Domenico . . . | Id. Bari . . . | » | |
| 145 | Orecchio Giov. Giacomo | Id. Messina . | 1 | |
| 146 | Ottaviano Mario . . . | Id. Siracusa . | » | |
| 147 | Panelli Mario . . . . | Id. Casale . . | » | |
| 148 | Panerai Antonio . . . | Id. Foggia. . | » | |
| 149 | Patriarca Luigi. . . . | Id. Roma . . | » | |
| 150 | Parravicino Marcello . | 21° Regg. fanteria | » | |
| 151 | Pecis Antonio . . . . | Distretto Palermo . | » | |
| 152 | Pellecchia Giulio . . . | Id. Napoli . . | » | |
| 153 | Pepe Ernesto . . . . | Id. Caserta. . | » | |
| 154 | Pescatori Angiolo . . . | Id. Livorno . | » | |
| 155 | Petri Agostino . . . . | Id. Firenze . | » | |
| 156 | Pezziga Renato. . . . | Id. Caserta. . | 1 | |
| 157 | Pierucci Mario. . . . | Id. Napoli . . | 1 | |
| 158 | Pinto Arturo. . . . . | Id. Palermo . | » | |

| Numero d'ordine | COGNOME E NOME | Collegio, distretto o corpo da cui pervenne la domanda | Mezza pensione gratuita per benemerenze di famiglia | *Annotazioni* |
|---|---|---|---|---|
| 159 | Pirri Filippo. . . . . | Distretto Roma . . | » | |
| 160 | Pisceria Guido . . . . | Id. Torino. . | 1 | |
| 161 | Pistilli Silvio. . . . . | Id. Campob. | » | |
| 162 | Poggi Lorenzo. . . . | Id. Ferrara . | » | |
| 163 | Polani Ezio . . . . . | Id. Firenze | 1 | |
| 164 | Porciani Francesco . . | Id. Torino. . | 1 | |
| 165 | Predazzi Carlo . . . . | Id. Torino. . | » | |
| 166 | Raffo Gaspare . . . . | id. Genova. . | » | |
| 167 | Ragghianti Eugenio . . | Id. Lucca . . | » | |
| 168 | Rastello Cesare. . . . | Id. Torino. . | » | |
| 169 | Ravenna Giacomo. . . | Id. Genova . | » | |
| 170 | Reisoli Cesare . . . . | Id. Massa . . | » | |
| 171 | Remotti Edoardo . . . | Id. Alessandr. | 1 | |
| 172 | Reschiglian Mario . . | Id. Padova. . | » | |
| 173 | Rivalta Pietro . . . . | Id. Genova . | 1 | |
| 174 | Roli Aurelio. . . . . | Id. Mantova. | 1 | |
| 175 | Romeres Gaetano. . . | Id. Palermo . | » | |
| 176 | Rovere Giorgio. . . . | Id. Torino . . | » | |
| 177 | Ruffo Cosimiro. . . . | Id. Voghera . | » | |
| 178 | Salemme Antonino . . | Id. Massa . . | » | |
| 179 | Salto Alfonso . . . . | Id. Milano . . | » | |
| 180 | Salvati Giovanni . . . | Id. Roma . . | 1 | |
| 181 | Salvioni Ferruccio . . | Id. Ivrea. . . | » | |
| 182 | Scoffo Romano. . . . | Id. Sacile . . | 1 | |
| 183 | Secomandi Pietro . . . | Id. Bergamo | » | |
| 184 | Sellerio Pio . . . . . | Id. Spezia . . | » | |
| 185 | Serio Giuseppe. . . . | Direttamente | » | |
| 186 | Sguazzino Alfredo. . . | 23° Regg. fanteria. | 1 | |

| Numero d'ordine | COGNOME E NOME | Collegio, distretto o corpo da cui pervenne la domanda | Mezza pensione gratuita per benemerenze di famiglia | *Annotazioni* |
|---|---|---|---|---|
| 187 | Sorrentino Guido . . . | Distretto Caserta . | 1 | |
| 188 | Spitaleri Salvatore . . | Id. Catania. . | » | |
| 189 | Tagliaferri Giovanni . . | Id. Lecco. . . | 1 | |
| 190 | Tallone Carlo . . . . | Id. Torino . . | » | |
| 191 | Tata Michele. . . . . | Id. Campob. | » | |
| 192 | Stolfi Carlo . . . . . | Id. Potenza . | » | |
| 193 | Thellung di Courtelary Giuseppe . . . . . | Id. Torino. . | » | |
| 194 | Todescani Aldo. . . . | Id. Padova. . | » | |
| 195 | Tomaselli Errico . . . | Id. Bari . . . | 1 | |
| 196 | Tonelli Nicola . . . . | Id. Firenze . | » | |
| 197 | Torossi Guido . . . . | Id. Mantova. | 1 | |
| 198 | Torre Stefano . . . . | Id. Piacenza. | » | |
| 199 | Ubaudi Mario . . . . | Id. Torino . . | 1 | |
| 200 | Vallarino Orlando. . . | Id. Savona. . | » | |
| 201 | Varini Fernando . . . | Id. Verona | 1 | |
| 202 | Varone Marzio. . . . | Id. Caserta . | » | |
| 203 | Vené Emilio. . . . . | Id. Massa . . | » | |
| 204 | Ventre Enrico . . . . | Id. Torino . . | » | |
| 205 | Ventura Angelo . . . | Id. Milano. . | 1 | |
| 206 | Viale Mario . . . . . | Id. Ivrea. . . | » | |
| 207 | Vincenti-Mareri Giov. Battista . . . . . | Id. Roma . . | » | |
| 208 | Viscardi Vittorio . . . | Id. Lecco. . . | » | |
| 209 | Zambardino Umberto . | Id. Palermo. | 1 | |
| 210 | Zanussi Giacomo . . . | Id. Milano . . | » | |
| 121 | Zurla Enzo . . . . . | Id. Como. . . | 1 | |

SPECCHIO **B**

## AMMITTENDI *alla scuola militare che hanno chiesto l'assegnazione all'arma di cavalleria.*

| Numero d'ordine | COGNOME E NOME | Collegio, distretto o corpo da cui pervenne la domanda | Mezza pensione gratuita per benemerenze di famiglia | *Annotazioni* |
|---|---|---|---|---|
| | **Giovani provenienti dai collegi militari.** | | | |
| 1 | Di Landerset Ferdinando . . . . . | Collegio Napoli . . | » | |
| 2 | Pasca Raimondo Ottorino . . . . . | Id. Napoli . . | » | |
| 3 | Compagna Lorenzo . . | Id. Napoli . . | » | |
| 4 | Carrara Lodovico . . . | Id. Roma . . | » | |
| 5 | Novelli Gastone . . . | Id. Roma . . | 1 | |
| 6 | Carignani Francesco. . | Id. Napoli . . | » | |
| 7 | Lobetti-Bodoni Adriano . | Id. Roma . . | » | |
| | **Giovani provenienti da istituti civili.** | | | |
| 8 | Curreno Giuseppe. . . | Direttamente . . . . | » | |
| 9 | Brignone Filippo . . . | Distretto Pinerolo. | » | |
| 10 | Guidi Camillo . . . . | Id. Livorno . | » | |
| 11 | Berni Eugenio . . . . | Id. Caserta. . | » | |
| 12 | Dolza Domenico . . . | Istituto tecnico di Vicenza . . . . . | » | |
| 13 | Marini Raffaele. . . . | Distretto Palermo. | » | |
| 14 | Denaro Vincenzo . . . | Id. Palermo. | 1 | |
| 15 | Reina Euplio. . . . . | Id. Catania . | » | |
| 16 | Munafò De Salvo Giovanni. . . . . | Id. Messina . | » | |
| 17 | Catanoso Pasquale . . | Id. Reggio Cal. | » | |

| Numero d'ordine | COGNOME E NOME | Collegio, distretto o corpo da cui pervenne la domanda | Mezza pensione gratuita per benemerenze di famiglia | *Annotazioni* |
|---|---|---|---|---|
| 18 | Ferrari Ardicini Alfredo. | Distretto Novara. . | » | |
| 19 | Valfrè di Bonzo Andrea . | Id. Torino. . | 1 | |
| 20 | Danesi Mario . . . . | Id. Firenze . | 1 | |
| 21 | Vizio Felice . . . . . | Id. Torino . . | » | |
| 22 | Marchetti di Muriaglio Edoardo. . . . . | Id. Torino. . | » | |
| 23 | Negri Carlo . . . . . | Id. Voghera. | » | |
| 24 | Guarneri Francesco . . | Id. Brescia. . | » | |
| 25 | Mangani Francesco . . | Id. Napoli . . | 1 | |
| 26 | Capasso Carlo . . . . | Id. Napoli . . | » | |
| 27 | Radogna Pietro . . . | Id. Caserta. . | 1 | |
| 28 | Magri Luigi . . . . . | Id. Catania . | » | |
| 29 | Lequio Tommaso . . . | Id. Torino . . | » | |
| 30 | De Rossi di Santarosa Santorre . . . . . | Id. Torino . . | » | |
| 31 | Albertazzi Cesare. . . | Id. Pavia. . . | » | |
| 32 | Turbacci Ildebrando . . | Id. Cremona. | 1 | |
| 33 | Giuliani Gusman Mario . | Id. Napoli . . | » | |
| 34 | Malagola Alfonso. . . | Id. Parma . . | » | |
| 35 | Lombardi di Lomborgo Carlo. . . . . | Id. Torino . . | » | |
| 36 | De Giuli Mario. . . . | Id. Novara . | 1 | |
| 37 | Ungaro Michele . . . | Id. Beneven. | » | |
| 38 | Boni Quirino. . . . . | Id. Cuneo . . | » | |
| 39 | Della Noce Roberto . . | Id. Firenze. . | 1 | |
| 40 | Andreotti Loria Lorenzo . . . . . | Id. Torino . . | » | |
| 41 | De Paolis Valentino . . | Id. Aquila . . | » | |
| 42 | Incisa di Camerana Edoardo. . . . . | Id. Mondovì. | » | |

SPECCHIO C.

## AMMITTENDI *all'accademia militare.*

| Numero d'ordine | COGNOME E NOME | Collegio, distretto o corpo da cui pervenne la domanda | Mezza pensione gratuita per benemerenze di famiglia | *Annotazioni* |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Moech Fernando . . . | Distretto Massa . . | » | |
| 2 | Bianciardi Quirino . . | Id. Lucca . . | 1 | |
| 3 | Vespignani Ottorino . . | Id. Napoli . . | 1 | |
| 4 | De Angelis Almerico . | Id. Salerno . | » | |
| 5 | Gatta Federico . . . . | Id. Caserta . | » | |
| 6 | Amighini Luigi. . . . | Id. Parma . . | » | |
| 7 | Carbone Francesco . . | Id. Torino . . | » | |
| 8 | Marsicano Luigi . . . | Id. Alessand. | » | |
| 9 | Mazza Ferdinando. . . | Id. Torino . . | » | |
| 10 | Mortara Carlo . . . . | Id. Alessand. | » | |
| 11 | Scarfò Ettore . . . . | Id. Torino . . | 1 | |
| 12 | Ainis Ferdinando . . . | Collegio Napoli . . | » | |
| 13 | Re Giov. Carlo. . . . | Distretto Torino . . | 1 | |
| 14 | Imperato Giulio . . . | Id. Napoli . . | » | |
| 15 | Formica Pompilio. . . | Id. Lecce . . | » | |
| 16 | Fusco Casimiro . . . | Collegio Napoli . . | » | |
| 17 | Ciampelli Bruno . . . | Distretto Siena. . . | 1 | |
| 18 | Vanelli Enrico . . . . | Ministero marina . | 1 | |
| 19 | Itzinger Roberto . . . | Distretto Ferrara . | 1 | |
| 20 | Perotti Giuseppe . . . | Id. Torino . . | 1 | |
| 21 | Pirri Tito . . . . . | Id. Torino . . | » | |
| 22 | Lordi Roberto . . . . | Collegio Napoli . . | » | |
| 23 | Carioni Carlo . . . . | Distretto Lodi . . . | » | |

| Numero d'ordine | COGNOME E NOME | Collegio, distretto o corpo da cui pervenne la domanda | Mezza pensione gratuita per benemerenze di famiglia | *Annotazioni* |
|---|---|---|---|---|
| 24 | Liuzzi Giorgio . . . . | Distretto Torino . . | 1 | |
| 25 | Benifei Mario . . . . | Id. Massa . . | 1 | |
| 26 | Baretta Antonio . . . | Id. Casale . . | » | |
| 27 | Pennarola Oreste . . . | Id. Napoli . . | » | |
| 28 | Camèra Romeo. . . . | Id. Napoli . . | 1 | |
| 29 | Bernasconi Mario. . . | Id. Torino . . | 1 | |
| 30 | Formigli Omero . . . | Id. Lecce . . | » | |
| 31 | D'Alessio Francesco. . | Id. Taranto . | » | |
| 32 | Danuser Ermanno . . | Collegio Roma . . | » | |
| 33 | Battaglia Achille . . . | Distretto Vercelli . | 1 | |
| 34 | Pelà Guido . . . . . | Id. Padova . | » | |
| 35 | Leonardi Cattolica Francesco. . . . . | Id. Caltaniss. | 1 | |
| 36 | Questa Enrico . . . . | Id. Massa . . | 1 | |
| 37 | Falcieri Guido . . . . | Id Verona . | » | |
| 38 | Lampertico Angelo . . | Id. Vicenza . | » | |
| 39 | Morosini Luigi. . . . | Id. Torino . . | 1 | |
| 40 | Alcaimi Virgilio . . . | Id. Venezia . | 1 | |
| 41 | Manfredi Giacomo . . | Collegio Roma . . | » | |
| 42 | Serventi Stefano . . . | Distretto Savona. . | » | |
| 43 | Rossi Augusto . . . . | Id. Reggio Em. | » | |
| 44 | Debenedetti Ugo . . . | Id. Casale . . | » | |
| 45 | Landi Enrico . . . . | Collegio Roma . . | 1 | |
| 46 | Giordani Domenico . . | Distretto Livorno . | » | |
| 47 | Colombo Ernesto . . . | Collegio Roma . . | » | |
| 48 | Giannelli Gildo . . . . | Distretto Caserta. . | » | |
| 49 | Alessandrini Andrea. . | Id. Firenze . | 1 | |
| 50 | Giraldi Ugo . . . . . | Id. Firenze . | » | |

| Numero d'ordine | COGNOME E NOME | Collegio, distretto o corpo da cui pervenne la domanda | Mezza pensione gratuita per benemerenze di famiglia | *Annotazioni* |
|---|---|---|---|---|
| 51 | Mai Guglielmo . . . . | Distretto Bologna . | » | |
| 52 | Di Pietro Santi . . . . | Id. Roma . . | » | |
| 53 | Parisi Domenico . . | Id. Roma . . | 1 | |
| 54 | Carloni Francesco. . . | Id. Savona. . | » | |
| 55 | De Angelis Mario. . . | Id. Salerno . | » | |
| 56 | Farina Alfonso. . . . | Id. Napoli . . | » | |
| 57 | Taberna Giov. Battista . | Id. Torino. . | » | |
| 58 | Carravetta Antonio . . | Id. Napoli . . | » | |
| 59 | Lorito Leonardo . . . | Id. Roma . . | » | |
| 60 | Toscani Raffaello . . . | Id. Milano. . | 1 | |
| 61 | Ghiringhelli Giuseppe . | Id. Milano. . | » | |
| 62 | Alonzo Edoardo . . . | Id. Campob. | » | |
| 63 | Ricciardi Germano . . | Id. Salerno . | » | |
| 64 | Cavalli Emilio . . . . | Id. Torino. . | 1 | |

**Prezzo della presente dispensa L. 0,15**

(2118) Roma, 1912 — Tip. E. Voghera.

Fig. 1ª.

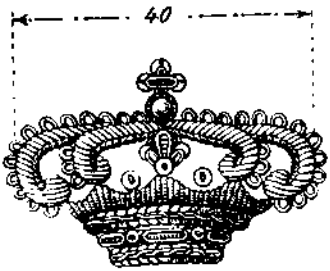
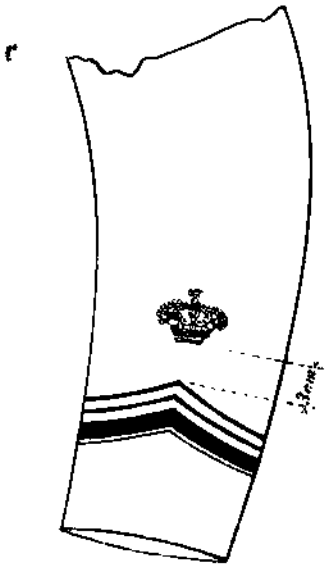



Fig. 2ª.



MINISTERO DELLA GUERRA

# GIORNALE MILITARE UFFICIALE

DISPENSA 58ª — 1912 — 28 dicembre

1912 OTTOBRE 31. — N. 540. — STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITÀ. — R. decreto n. 1270 per modificazioni al R. decreto 18 febbraio 1909, n. 129, che stabilisce la indennità di tramutamento per le famiglie degli ufficiali . . . . . *Pag.* 1618

1912 NOVEMBRE 19. — » 581. — AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — Decreto ministeriale col quale vengono sostituite le tabelle *G*, *H*, *I*, *L*, *M* e *N* annesse al regolamento per gli operai borghesi dipendenti dal Ministero della guerra; viene aggiunta la tabella *O* ed è modificata la tabella *A* del regolamento stesso, approvato con R. decreto 10 dicembre 1908, n. 820. . . . . » 1619

1912 DICEMBRE 6. — » 582 — STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITÀ. — Decreto ministeriale che riduce l'assegno per cancelleria all'ispettorato generale d'artiglieria per l'esercizio 1912-1913 . . . . . » 1629

» 22. — » 583. — MILITARI DI TRUPPA. — MOBILITAZIONE E FORMAZIONE DI GUERRA. — R. decreto per trattenere alle armi i militari di 1ª categoria della classe 1890 ascritti alla ferma di due anni e della classe 1891 ascritti alla ferma di un anno. — Disposizioni esecutive. . . . . » 1629

» 23. — » 584. — ARMI, MUNIZIONI E SUPPETTERIE. — Deficienza di pistole da truppa nelle dotazioni dei corpi . . . . . » 1633

» 23. — » 585. — TRASPORTI. — DISPOSIZIONI VARIE. — Costituzione di un nuovo comando militare di stazione . . . . . » 1633

» 24. — » 586. — PUBBLICAZIONI MILITARI. — Varianti all'appendice I all'istruzione sul servizio delle batterie da costa . . . . . » 1634

» 26. — » 587. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Sistemazione dei conti degli ufficiali trasferiti nei regi corpi di truppe coloniali . . . . . » 1634

» 26. — » 588. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Amministrazione dei sottotenenti medici e veterinari presso le scuole di sanità militare e di cavalleria . . . . . » 1635

» 26. — » 589. — TRASPORTI. — Biglietterie militari . . . . » 1635

1912 DICEMBRE 26. — N. **580**. — SERVIZIO DI COMMISSARIATO. — Esecuzione di contratti per fornitura di viveri alle truppe per l'anno 1913 . . . . . *Pag.* 1636

» 27. — » **581**. — AVANZAMENTO. — Esperimenti d'idoneità all'avanzamento dei capitani commissari . » 1636

» 27. — » **582**. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Passaggio di categoria e di gruppo delle bufetterie . . . . . » 1637

» 27. — » **583**. — AVANZAMENTO. — Formazione di un quadro suppletivo per l'avanzamento ad anzianità dei maggiori d'artiglieria e dei capitani e tenenti del genio per l'anno 1913 . . » 1637

——— AVVISO. — Trasferimento di sede del comando della legione allievi guardie di finanza . . . » 1638

——— AVVISO. — *Giornale militare* e *bollettino ufficiale* per l'anno 1913 . . . . . » 1638

——— AVVISO. — *Rivista militare italiana* per l'anno 1913. » 1638

——— AVVISO. — *Rivista d'artiglieria e genio* . . . . . » 1639

——— AVVISO. — Atlante del materiale d'artiglieria per l'anno 1913. . . . . » 1640

---

CIRCOLARE N. **580**. — STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITÀ. — **R. decreto n. 1270 per modificazioni al R. decreto 18 febbraio 1909, n. 129, che stabilisce le indennità di tramutamento per le famiglie degli ufficiali del R. esercito.** — (Direzione generale servizi logistici ed amministrativi). — 31 ottobre 1912.

VITTORIO EMANUELE III, ECC. ECC., RE D'ITALIA.

Vista la legge sugli stipendi ed assegni fissi per il R. esercito, testo unico approvato con R. decreto 14 luglio 1908, n. 380, e modificato con le leggi 7 luglio 1901, n. 286; 2 giugno 1904, n. 216; 3 luglio 1904, nn. 300, 301 e 302; 8 luglio 1906, n. 305; 19 luglio 1906, n. 372; 30 dicembre 1906, n. 647; 21 marzo 1907, n. 84; 13 giugno 1907, n. 327; 14 luglio 1907, nn. 479, 483, 484 e 495; 5 gennaio 1908, n. 7; 2 luglio 1908, n. 328; 6 luglio 1908, n. 362; 8 maggio 1910, n. 226; 10 luglio 1910, n. 443; 17 luglio 1910, nn. 515, 530 e 549; 9 aprile 1911, n. 306; 25 giugno 1911, n. 611; 6 luglio 1911, nn. 683 e 690 e 28 giugno 1912, n. 641;

Visto il R. decreto 19 aprile 1907, n. 201, che stabilisce le indennità eventuali per il R. esercito, modificato coi regi decreti 3 agosto 1908, n. 547; 23 giugno 1910, n. 473; 9 agosto 1910, n. 726; 28 ottobre 1910, n. 848; 29 dicembre 1910,

n. 954; 12 marzo 1911, n. 317; 4 aprile 1912, n. 647; 30 giugno 1912, n. 807;

Visto il R. decreto 1° novembre 1876, n. 3450, sul compenso dovuto agli impiegati civili trasferiti da una in altra sede permanente;

Visto il R. decreto 23 maggio 1907, n. 428, recante disposizioni relative ai viaggi a spese dello Stato o compensati con indennità;

Visto il R. decreto 18 febbraio 1909, n. 129, che stabilisce la indennità di tramutamento per le famiglie degli ufficiali del R. esercito;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari della guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

*Articolo unico.*

Nell'art. 8 del R. decreto 18 febbraio 1909, n. 129, che stabilisce la indennità di tramutamento per le famiglie degli ufficiali del R. esercito, il comma *c*) è soppresso.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 31 ottobre 1912.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI.
P. SPINGARDI.

---

N. **581.** — AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — **Decreto ministeriale col quale vengono sostituite le tabelle *G*, *H*, *I*, *L*, *M*, e *N* annesse al regolamento per gli operai borghesi dipendenti dal Ministero della guerra; viene aggiunta la tabella *O* ed è modificata la tabella *A* del regolamento stesso, approvato con R. decreto 10 dicembre 1908, n. 820.** — (Direzione generale artiglieria e genio). — 19 novembre 1912.

IL MINISTRO DELLA GUERRA.

Riconosciuta la necessità di modificare le tabelle organiche degli operai borghesi delle direzioni e degli stabilimenti mi-

litari per le aumentate e mutate esigenze delle lavorazioni ed in dipendenza di reparti aggiunti e di una nuova sistemazione di alcuni servizi, nonchè di modificare la tabella *A* annessa al regolamento per gli operai borghesi dipendenti, approvato con R. decreto 10 dicembre 1908, n 820, modificato con R. decreto 22 giugno 1911, n. 796, per l'aggiunta di qualifiche non elencate, per una diversa classificazione o per una più completa denominazione di altre;

Visto il regolamento per gli operai borghesi predetto;

Visto il R. decreto 30 maggio 1912, n. 880 relativo al personale operaio degli stabilimenti militari di pena;

Vista la legge 27 giugno 1912, n. 698 che apporta aumenti alle unità delle armi combattenti ed alle tabelle organiche di formazione del R. esercito;

Valendosi della facoltà fattagli dal combinato disposto dai §§ 7 ed 8 del regolamento suddetto e sentito il parere dell'ispettorato delle costruzioni d'artiglieria;

DECRETA:

Art. 1.

I quadri organici degli operai a matricola dei servizi di artiglieria e genio, dei magazzini centrali militari, dell'istituto geografico militare, della farmacia centrale militare e delle sussistenze militari, costituenti le tabelle *G*, *H*, *I*, *L*, *M*, ed *N*, annesse al regolamento per gli operai borghesi sopracitato sono abrogati e sostituiti da quelli annessi al presente decreto.

Art. 2.

È stabilito il quadro organico pel personale operaio borghese a matricola degli stabilimenti militari di pena, giusta la tabella *O* annessa al presente decreto.

Art. 3.

Alla tabella *A* annessa al regolamento per gli operai sopracitato sono apportate le seguenti aggiunte e varianti:

Nella prima categoria, *aggiungere:* Conduttori di macchine a dividere di precisione. — Disegnatori dell'istituto geografico militare — Esplosivisti maestri — Montatori ottici.

*Sostituire:* Commessi scelti della farmacia centrale militare *con:* Capo commesse della farmacia centrale militare.

Nella seconda categoria, *aggiungere:* Commessi scelti dell'istituto geografico militare — Esplosivisti scelti.

*Sostituire:* Commessi di biblioteche — Commessi scelti di magazzini centrali, *con:* Commessi di biblioteche e di musei militari — Commessi scelti della farmacia militare o di magazzini centrali.

Nella terza categoria, *aggiungere:* Cocchieri — Esplosivisti.

*Sostituire:* Commessi di magazzini centrali, *con:* Commessi di magazzini centrali o dell'istituto geografico militare.

Nella quarta categoria, *aggiungere:* Lavoranti esplosivisti.

Nella quinta categoria, *aggiungere:* Allievi disegnatori dell'istituto geografico militare — Allievi litografi.

Nell'avvertenza 4, *sostituire le parole:* Commessi scelti della farmacia centrale militare (1ª categoria) *con le parole:* Commessi scelti dell'istituto geografico militare (2ª categoria).

*Sostituire l'avvertenza 6, come appresso:*

6. L'incarico di *collaudatore* può essere affidato ad operai di qualsiasi mestiere. Durante l'esercizio di tale incarico, oltre alla paga del proprio grado, essi percepiscono un soprassoldo giornaliero da stabilirsi dal Ministero (§ 183).

*Aggiungere la seguente avvertenza 7:*

7. Le varie qualifiche di *esplosivisti* (maestri, scelti, comuni e lavoranti) spettano ai soli operai che manipolano preparati pirici nel R. polverificio. Cessando da tale lavorazione essi debbono assumere la qualifica propria del mestiere che vanno effettivamente ad esercitare, con la mercede cui la nuova posizione dà loro diritto.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 19 novembre 1912.

*Il Ministro* — P. SPINGARDI.

TABELLA G

QUADRO ORGANICO *degli operai a matricola delle direzioni e degli stabilimenti di artiglieria.*

| DIREZIONI E STABILIMENTI | Capi operai — Categorie | | OPERAI — CATEGORIE | | | | | | | | | Numero totale degli operai | Totale complessivo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | I e II | I | | II | | | III | IV | V | VI | VII | | |
| | Per officine | Capi rincretinatori | I | Mestieri vari | Capi squadra di lavoranti | Capi barca | | | | | | | |
| Direzione di artiglieria | | | | | | | | | | | | | |
| Alessandria | 1 | — | 5 | 11 | 2 | — | 4 | 19 | — | — | — | 41 | 42 |
| Genova | — | 1 | 4 | — | 2 | 1 | 9 | 37 | — | — | — | 53 | 54 |
| Maddalena | 2 | 1 | 10 | 4 | 1 | 1 | 7 | 23 | — | — | — | 46 | 49 |
| Mantova | 1 | — | 9 | 6 | 2 | — | 13 | 18 | — | — | — | 48 | 49 |
| Messina | 3 | 1 | 8 | 13 | 1 | — | 19 | 46 | — | — | — | 87 | 91 |
| Napoli | 4 | — | 10 | 13 | 4 | 1 | 18 | 21 | — | — | — | 67 | 71 |
| Piacenza | 1 | — | 1 | — | 8 | — | 5 | 37 | — | — | — | 51 | 52 |
| Roma — Direzione | 3 | — | 14 | 26 | 4 | — | 14 | 29 | — | — | — | 87 | 90 |
| Roma — Ispettorati | — | — | — | — | — | — | 7 | — | — | — | — | 7 | 7 |
| Spezia | 4 | 2 | 14 | 26 | 1 | 1 | 15 | 40 | — | 1 | — | 98 | 104 |
| Taranto | 2 | 3 | 17 | 10 | — | — | 7 | 28 | — | — | — | 62 | 67 |
| Torino | 1 | — | 3 | 4 | 2 | — | 5 | 32 | — | — | — | 46 | 47 |
| Venezia | 7 | 3 | 43 | 53 | — | 1 | 29 | 85 | — | 3 | — | 214 | 224 |
| Verona | 3 | — | 16 | 6 | 3 | — | 11 | 50 | — | — | — | 86 | 89 |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Laboratorio di precisione. | Sede | 8 | — | [illegible] | [illegible] | 1 | — | 2 | 12 | — | — | — | 143 | 151 |
| | Laboratorio fotolitografico. | — | — | 25 | 4 | — | — | 1 | 5 | 4 | — | — | 30 | 39 |
| Arsenale di costruzione di Napoli. | Sede | 24 | — | 172 | 153 | 5 | — | 66 | 80 | — | — | — | 476 | 500 |
| | Sezione Torre Annunziata | 7 | — | 50 | 64 | 1 | — | 45 | 28 | — | — | — | 168 | 175 |
| Arsenale di costruzione di Torino | | 17 | — | 111 | 105 | 2 | — | 113 | 108 | — | 5 | — | 444 | 461 |
| Fabbrica d'armi di Brescia | | 9 | — | 39 | 56 | 2 | — | 50 | 44 | — | — | — | 191 | 200 |
| Id. id. Terni | | 20 | — | 90 | 110 | 5 | — | 140 | 135 | — | — | — | 480 | 500 |
| Officina di costruzione di Genova | | 11 | — | 100 | 65 | — | — | 35 | 55 | 10 | 5 | — | 270 | 281 |
| Id. id. di Piacenza. | | 12 | — | 37 | 75 | 5 | — | 74 | 81 | — | 18 | — | 290 | 302 |
| Id. id. di Torino | | 30 | — | 150 | 98 | 2 | — | 150 | 110 | — | 80 | — | 590 | 620 |
| Laboratorio pirotecnico di Bologna | | 14 | — | 80 | 78 | 4 | — | 78 | 96 | — | 50 | 400 | 786 | 800 |
| Laboratorio pirotecnico di Capua. | | 9 | — | 56 | 48 | 5 | — | 58 | 65 | — | 30 | 229 | 491 | 500 |
| Regio polverificio sul Liri | | 12 | — | 106(1) | 110(2) | 5 | — | 105(3) | 67(4) | — | — | — | 393 | 405 |
| Direzione delle esperienze in Ciriè | | 1 | — | 12 | 11 | 1 | — | 9 | 6 | — | — | — | 39 | 40 |
| TOTALI | | 206 | 11 | 1271 | 1168 | 68 | 5 | 1089 | 1357 | 14 | 192 | 629 | 5793 | 6010 |

(1) di cui n. 40 esplosivisti maestri.
(2) » » 50 esplosivisti scelti.
(3) » » 80 esplosivisti.
(4) » » 30 lavoranti esplosivisti.

*Il Ministro* — P. SPINGARDI.

TABELLA *H*

QUADRO ORGANICO *degli operai a matricola pei servizi del genio militare.*

| AMMINISTRAZIONI | | Capi operai — Categorie | | OPERAI — CATEGORIE | | | | | | | | Numero totale degli operai | Totale complessivo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | I e II | I | I | II | | | III | IV | V | VI | VII | | |
| | | Servizi di officina | Capi riparto | | Mestieri vari | Capi squadra di lavoranti | Capi barca | | | | | | | |
| Direzione del genio militare di | Alessandria | 2 | — | — | — | — | — | 15 | 11 | — | — | — | 26 | 28 |
| | Ancona | — | — | — | 1 | — | — | 14 | — | — | — | — | 15 | 15 |
| | Bari | — | — | — | — | — | — | 6 | — | — | — | — | 6 | 6 |
| | Bologna | — | — | — | — | 1 | — | 14 | — | — | — | — | 15 | 15 |
| | Firenze | — | — | — | — | — | — | 11 | — | — | — | — | 11 | 11 |
| | Genova | — | — | 1 | 2 | — | — | 30 | 10 | — | — | — | 43 | 43 |
| | Milano | — | — | — | — | 1 | — | 5 | 1 | — | — | — | 7 | 7 |
| | Napoli | — | — | — | 2 | — | — | 11 | 1 | — | — | — | 14 | 14 |
| | Palermo | — | — | — | 2 | — | — | 7 | — | — | — | — | 9 | 9 |
| | Roma — Direzione | 1 | — | 1 | 5 | — | — | 35 | 5 | — | — | — | 46 | 47 |
| | Roma — Ministero | 1 | — | 4 | 4 | — | — | 1 | — | — | — | — | 9 | 10 |
| | Roma — Ispettorati | — | — | — | — | — | — | 7 | — | — | — | — | 7 | 7 |
| | Torino | 1 | — | 2 | 1 | — | — | 23 | 1 | — | — | — | 27 | 28 |
| | [illegible] | — | — | — | — | — | — | 15 | — | — | — | — | [illegible] | [illegible] |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ufficio autonomo delle fortificazioni di Belluno | — | — | — | 1 | — | — | 4 | 21 | — | — | — | 26 | 26 |
| Brescia | — | — | — | — | — | — | 2 | 1 | — | — | — | 3 | 3 |
| Maddalena | — | — | — | — | — | — | 2 | 6 | — | — | — | 8 | 8 |
| Messina | — | — | — | — | — | — | 10 | 20 | — | — | — | 30 | 30 |
| Spezia | — | — | 1 | — | — | — | 9 | 27 | — | — | — | 37 | 37 |
| Taranto | — | — | 1 | — | — | 1 | 4 | 6 | — | — | — | 12 | 12 |
| Udine | — | — | — | — | — | — | 3 | 4 | — | — | — | 7 | 7 |
| Venezia | — | — | — | — | — | — | 5 | — | — | — | — | 5 | 5 |
| Officina di costruzioni di Pavia | 6 | — | 38 | 75 | 1 | — | 52 | 28 | — | — | — | 194 | 200 |
| Stabilimento di costruzioni e di esperienze aeronautiche | 24 | — | 90 | 20 | — | — | — | — | — | — | — | 110 | 134 |
| 1° Reggimento genio | 2 | — | 1 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | 2 | 4 |
| 2° id. id. | — | — | — | 2 | — | — | 3 | — | — | — | — | 5 | 5 |
| 3° id. id. | 2 | — | 2 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | 3 | 5 |
| 4° id. id. | 6 | 10 | 16 | 23 | — | — | 6 | — | — | 2 | — | 47 | 63 |
| 5° id id. | 1 | — | — | 1 | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 2 |
| 6° id. id. | 2 | — | 6 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | 7 | 9 |
| Battaglioni specialisti del genio | 10 | — | 12 | 7 | — | — | — | — | — | — | — | 19 | 29 |
| Battaglione aviatori | 6 | — | 24 | 8 | — | — | — | — | — | — | — | 32 | 38 |
| TOTALI | 64 | 10 | 199 | 157 | 3 | 1 | 294 | 142 | — | 2 | — | 798 | 872 |

*Il Ministro* — SPINGARDI.

TABELLA *I*

QUADRO ORGANICO *degli operai a matricola dei magazzini centrali militari.*

| MAGAZZINI | Capi operai — Categoria | OPERAI — CATEGORIE | | | | | | | | Numero totale degli operai | Totale complessivo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | I | | II | III | IV | V | VI | VII | | |
| | I e II | Capi comunesi | Mestieri vari | | | | | | | | |
| Firenze | — | 6 | — | 21 | 21 | — | — | — | — | 48 | 48 |
| Napoli | — | 8 | — | 31 | 31 | — | — | — | — | 70 | 70 |
| Torino — 1° Reparto | — | 8 | — | 32 | 32 | — | — | — | — | 72 | 72 |
| Torino — 2° Reparto | 10 | — | 19 | 24 | 17 | 53 | 2 | 235 | 20 | 370 | 380 |
| Verona | — | 4 | — | 14 | 14 | — | — | — | — | 32 | 32 |
| TOTALI | 10 | 26 | 19 | 122 | 115 | 53 | 2 | 235 | 20 | 592 | 602 |

*Il Ministro* — P. SPINGARDI.

TABELLA *L*

QUADRO ORGANICO *degli operai a matricola dell'istituto geografico militare.*

| OPERAI — CATEGORIE | | | | | | | Numero totale degli operai |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | II | III | IV | V | VI | VII | |
| 83 | 1 | 17 | 11 | 27 | — | — | 139 |

*Il Ministro* — P. SPINGARDI.

TABELLA *M*

QUADRO ORGANICO *degli operai a matricola della farmacia centrale militare.*

| SERVIZI | OPERAI — CATEGORIE | | | | | | | | Numero totale degli operai |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | I | | II | III | IV | V | VI | VII | |
| | Capo commesso | Mestieri vari | | | | | | | |
| Militare . . . . . | | 2 | 8 | 4 | 37 | | 123 | | 174 |
| Pel chinino di Stato | 2 | | 11 | | 5 | | 64 | | 82 |
| TOTALI . . | 2 | 2 | 19 | 4 | 42 | | 187 | | 256 |

*Il Ministro* — P. SPINGARDI.

TABELLA *N*

QUADRO ORGANICO *dei capi operai a matricola per i servizi delle sussistenze militari.*

| CAPI OPERAI | | Numero totale dei capi operai | *Annotazioni* |
|---|---|---|---|
| CATEGORIE | | | |
| I e II | III | | |
| 40 | 45 | 85 | I contronotati capi operai saranno ripartiti fra i vari stabilimenti di commissariato per il servizio delle sussistenze militari (panifici, gallettifici, molini, stabilimenti per la produzione di carne in conserva ecc.) a seconda delle esigenze di servizio. |

*Il Ministro* — P. SPINGARDI.

TABELLA *O*

QUADRO ORGANICO *degli operai a matricola per gli stabilimenti militari di pena.*

| CAPI OPERAI | | OPERAI | | Numero totale degli operai | TOTALE complessivo |
|---|---|---|---|---|---|
| CATEGORIE | | CATEGORIE | | | |
| I | III | I | III | | |
| 2 | 5 | 13 | 2 | 15 | 22 |

*Il Ministro* — P. SPINGARDI.

N. **582**. — STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITÀ. — **Decreto ministeriale che riduce l'assegno per cancelleria all'ispettorato generale d'artiglieria per l'esercizio 1912-913**. — (Direzione generale servizi logistici ed amministrativi). — 6 dicembre 1912.

IL MINISTRO DELLA GUERRA

Visto il decreto ministeriale 21 ottobre 1912 che stabilisce l'assegno per le spese d'ufficio durante l'esercizio 1912-913 pei comandi, corpi, uffici e stabilimenti militari, nel quale l'assegno per cancelleria per l'ispettorato generale d'artiglieria viene stabilito in L. 7550;

DECRETA:

*Articolo unico.*

L'assegno per cancelleria per l'ispettorato generale d'artiglieria per l'esercizio 1912-913 è stabilito nella somma di L. 6400.

In questo senso s'intende modificato il predetto decreto 21 ottobre 1912.

Il presente decreto sarà presentato per la registrazione alla Corte dei conti.

Dato a Roma, li 6 dicembre 1912.

*Il Ministro* — P. SPINGARDI.

---

N. **583**. — MILITARI DI TRUPPA. — MOBILITAZIONE E FORMAZIONE DI GUERRA. — **R. decreto per trattenere alle armi i militari di 1ª categoria della classe 1890 ascritti alla ferma di due anni e della classe 1891 ascritti alla ferma di un anno. — Disposizioni esecutive.** — (Direzione generale leva e truppa). — 22 dicembre 1912.

VITTORIO EMANUELE III, ECC., ECC., RE D'ITALIA.

Visti gli articoli 114, ultimo alinea, e 125 del testo unico delle leggi sul reclutamento del regio esercito, approvato con decreto reale del 24 dicembre 1911, n. 1497;

Ritenuta l'opportunità di ritardare l'invio in congedo illimitato dei militari della classe anziana fino al compiuto

rimpatrio di coloro che si trovano nei presidii della Libia e dell'Egeo;

Previa deliberazione del Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari della guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

I militari di 1ª categoria della classe 1890, con ferma di due anni, e quelli di 1ª categoria della classe 1891, con ferma di un anno perchè rivedibili di leve precedenti, sono considerati, a tutti gli effetti, quali richiamati alle armi a partire dal 1° gennaio 1913.

Art. 2.

Alla esecuzione del presente decreto verrà provveduto nel modo che, d'ordine Nostro, sarà stabilito dal ministro della guerra.

Il predetto Nostro ministro è incaricato dell'esecuzione del presente decreto, che sarà registrato alla Corte dei conti.

Dato a Roma, addì 22 dicembre 1912.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI.
P. SPINGARDI.

**Disposizioni esecutive.**

1. Nell'intento di far luogo al congedamento dei militari di 1ª categoria della classe 1890 con ferma di due anni e di quelli della classe 1891 con ferma di un anno perchè rivedibili di leve precedenti, quando sarà rimpatriata la maggior parte di coloro che si trovano nei presidii della Libia e dell'Egeo — congedamento che sarà iniziato nella terza decade del prossimo gennaio, secondo le disposizioni che saranno tra breve pubblicate — si stabilisce che tutti i militari anzidetti, che trovansi attualmente alle armi e che col 31 dicembre corrente verranno a compiere la rispettiva ferma, siano dal successivo giorno 1° gennaio 1913 considerati, a tutti gli effetti, come richiamati alle armi. Per affermare tale cambiamento di posizione dovrà inscriversi sulla loro matricola la seguente variazione:

« *Trattenuto alle armi a senso del R. decreto 22 dicembre 1912 (circolare n. 583) li . . . 1° gennaio 1913* ».

2. Ad evitare dubbi, si avverte che il provvedimento indicato nel precedente numero riguarda tutti i militari ascritti alle classi ed alle ferme anzidette, compresi quindi anche quelli che — originariamente arruolati con altre classi — vi siano poi stati trasferiti o retrocessi per qualunque ragione.

Peraltro, il provvedimento stesso non comprende, beninteso, coloro che debbono essere inviati in congedo illimitato a mente della circolare n. 20766 del 20 dicembre volgente (*Direzione generale leva e truppa*) e neppure i militari delle classi 1890 e 1891, di qualunque ferma, in favore dei quali sia stato accertato il titolo al congedamento anticipato per motivi di famiglia e che ancora non furono licenziati dalle armi, solo perchè la classe anziana non aveva compiuto la ferma. Questi ultimi militari dovranno essere inviati in congedo nel tempo indicato nel n. 2 della circolare anzidetta.

3. Dovendo i militari, da trattenersi in servizio a mente del precedente n. 1, essere considerati, dal 1° gennaio prossimo, come richiamati alle armi, resta inteso che dalla data anzidetta non dovrà più essere corrisposto, alle famiglie bisognose di quelli di essi che finora lo hanno percepito, il sussidio mensile di lire 15, stabilito dalla circolare n. 1240 dell'8 novembre 1911 (*Direzione generale leva e truppa*).

Alle accennate famiglie sarà invece corrisposto, senz'altro, da quella data, il soccorso giornaliero nella misura che venne stabilita con la circolare n. 20686 del 19 gennaio 1912 (*Direzione generale suddetta*), e, cioè, in *misura doppia* di quella stabilita dal n. 4 della vigente istruzione per la concessione dei soccorsi, se trattasi della moglie o dei figli, e nella misura fissa e costante di una lira al giorno, se trattasi dei genitori.

I comandi di distretto trasmetterranno, con la massima urgenza, ai sindaci dei rispettivi comuni l'elenco nominativo dei militari della classe 1890 con ferma biennale e della classe 1891 con ferma di un anno, alle cui famiglie dovrà farsi il trattamento predetto, e, in pari tempo, daranno loro opportune e chiare istruzioni affinchè possano adempiere con facilità al loro compito. A tale scopo sarà utile spiegare ai detti sindaci che alle famiglie anzidette dovrà essere rilasciata subito la carta di riconoscimento, che il pagamento del soccorso dovrà farsi il lunedì di ciascuna settimana e che la misura di esso, se trattasi di militari ammogliati o vedovi con prole, dovrà essere quella precedentemente accennata e commisurata alla quantità dei figli, secondo i criteri del n. 1 dell'istruzione già ricordata.

4. I militari della classe 1890 con ferma biennale e della classe 1891 con ferma di un anno, le cui famiglie non godono il sussidio mensile di lire 15, potranno chiedere che sia accertato se nei loro riguardi concorrano le speciali condizioni di bisogno necessarie per ottenere il soccorso giornaliero stabilito per le famiglie bisognose dei richiamati.

I comandi di corpo, per quanto riguarda il soccorso alle mogli ed ai figli, dovranno attenersi alle disposizioni del capo V e seguenti dell'istruzione suaccennata, e, nel fare sollecitamente ai sindaci la prescritta partecipazione, li avvertiranno che per le loro decisioni dovranno anch'essi attenersi alle norme medesime, salvo per ciò che si riferisce alla misura del soccorso, la quale deve essere doppia di quella indicata nel n. 4 della istruzione stessa, come si è dianzi accennato nel n. 3 della presente circolare.

Le richieste, invece, dirette ad ottenere la concessione del soccorso fisso di una lira a favore dei genitori che si trovano in condizioni di eccezionale bisogno, dovranno essere subito segnalate al comando del distretto di residenza dei genitori stessi, al quale, giusta la circolare n. 20686 del 19 gennaio, che deve essere applicata anche in quest'occasione, sono riservate le decisioni in proposito.

Nell'uno e nell'altro caso il soccorso deve essere corrisposto a decorrere dal 1° gennaio 1913 e la relativa spesa dovrà andare a carico del fondo straordinario stabilito per la guerra, similmente a quanto venne ricordato nel n. 12, ultimo capoverso, della circolare n. 452 del corrente anno.

5. Per nessun motivo potranno concedersi dispense od esenzioni dall'obbligo di ulteriore servizio sotto le armi derivante dal R. decreto sopra riportato.

Parimenti, non dovrà essere concessa la licenza prevista dal n. 64 del relativo regolamento ai militari che verranno a trovarsi nella condizione di avere un fratello trattenuto alle armi per effetto della presente circolare.

Invece le reclute lasciate in congedo provvisorio, a senso dell'art. 108 del testo unico delle leggi sul reclutamento, per avere in servizio un fratello che, giusta le presenti disposizioni, deve considerarsi come richiamato, potranno essere lasciate nell'attuale loro posizione fino al congedamento del detto fratello.

6. Infine, è superfluo avvertire che nessun militare delle classi 1890 e 1891, che si trovi già in congedo illimitato, dovrà essere richiamato alle armi per effetto del R. decreto suindicato.

*Il Ministro* — P. SPINGARDI.

N. **584.** — ARMI, MUNIZIONI E BUFETTERIE. — **Deficienza di pistole da truppa nelle dotazioni dei corpi.** — (Direzione generale artiglieria e genio). — 23 dicembre 1912.

Il Ministero invita le amministrazioni militari tutte a fare pervenire (Direzione generale artiglieria e genio — Divisione artiglieria) entro il 15 gennaio 1913 uno specchio dal quale risulti:

*a*) il numero di pistole da truppa effettivamente in carico alla data del 1° gennaio 1913;

*b*) il numero di pistole occorrenti, per le dotazioni, indicando partitamente i vari reparti o servizi per cui le pistole medesime debbono servire;

*c*) il numero di pistole che si attende di ricevere, in seguito a richiesta già fattane alla fabbrica d'armi di Brescia o alle direzioni di artiglieria, e per le quali si sia ricevuto avviso che sono in corso di spedizione;

*d*) il numero di pistole eventualmente esuberanti e quelle delle deficienti per completare le prescritte dotazioni.

Il Ministero si riserva di provvedere gradualmente alle distribuzioni occorrenti e avverte, sin da ora, che per l'armamento degli uomini di truppa saranno indifferentemente impiegate pistole mod. 89 da truppa (6$^{a}$-41) e pistole mod. 89 da ufficiale (6$^{a}$-42) e che, in luogo delle pistole a rotazione mod. 74 potranno essere indifferentemente usate, nelle dotazioni, anche le pistole mod. 89 dei due tipi sovraindicati.

*Per il Ministro* — MIRABELLI.

---

N. **585.** — TRASPORTI. — DISPOSIZIONI VARIE. — **Costituzione di un nuovo comando militare di stazione.** — (Segretariato generale — Divisione stato maggiore). — 23 dicembre 1912.

È stato costituito, presso la stazione ferroviaria di Siracusa, un comando militare permanente di stazione, composto del seguente personale:

1 Ufficiale;
3 Sottufficiali;
1 Ordinanza d'ufficio.

Detto comando dipenderà dalla commissione militare di linea di Napoli.

Sarà quanto prima pubblicato il fascicoletto di aggiunte e varianti all' *Istruzione sulla costituzione e sul funzionamento dei comandi militari di stazione* in relazione alla disposizione di cui sopra.

*Per il Ministro* — MIRABELLI.

---

N. **586**. — PUBBLICAZIONI MILITARI. — **Varianti all'appendice I all'istruzione sul servizio delle batterie da costa.** — (Direzione generale artiglieria e genio). — 24 dicembre 1912.

È stata pubblicata la terza serie di varianti all'appendice I (riservata) all'istruzione sul servizio delle batterie da costa.

Essa sarà distribuita dall'ufficio d'amministrazione di personali militari vari, al quale i comandi, corpi, ed uffici interessati rivolgeranno domanda del numero di copie loro necessario.

Il prezzo del fascicoletto è di L. 0,10.

*Il Ministro* — P. SPINGARDI.

---

N. **587**. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — **Sistemazione dei conti degli ufficiali trasferiti nei regi corpi di truppe coloniali.** — (Direzione generale servizi logistici ed amministrativi). — 26 dicembre 1912.

Il deposito centrale per le truppe coloniali in Napoli ha fatto presente che, malgrado le disposizioni date con la circolare 290 del 1908, le amministrazioni militari, nella sistemazione dei conti degli ufficiali trasferiti nei regi corpi di truppe coloniali dell'Eritrea e della Somalia italiana non sempre osservano le norme stabilite dai rispettivi ordinamenti (Disposizione 6 del fascicolo 5 della raccolta, per l'Eritrea, e circolare 355 del 1910, per la Somalia).

Così, agli ufficiali non sempre gli assegni sono liquidati fino al giorno precedente all'imbarco, come non sono liquidati i conti particolari prima della loro partenza; l'indennità di equipaggiamento viene spesso pagata depurata dell'imposta di ricchezza mobile e dell'addizionale sull'imposta stessa, o non è pagata nella misura stabilita; molti ufficiali giungono a Napoli sprovvisti delle indennità per le spese di viaggio, altri con anticipazioni di molto superiori a quelle a cui hanno real-

mente diritto; i conti dell' « Unione militare », vengono molte volte inviati al deposito anzichè all'ufficio d'amministrazione di personali militari vari, e gli stralci dei conti per la cessione del quinto dello stipendio anzichè essere trasmessi al deposito stesso sono mandati direttamente a Mogadiscio od all'Asmara, provocando reclami da parte dei creditori per l'inevitabile ritardo nel pagamento delle quote cedute.

Queste ed altre inesattezze producono inconvenienti ed aggravi di lavoro che potrebbero essere evitati, epperò il Ministero richiama tutte le amministrazioni all'osservanza delle norme vigenti.

*Per il Ministro* — MIRABELLI.

---

N. **588.** — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — **Amministrazione dei sottotenenti medici e veterinari presso le scuole d'applicazione di sanità militare e di cavalleria.** — (Direzione generale servizi logistici ed amministrativi). — 26 dicembre 1912.

Analogamente a quanto è stato disposto con la circolare 536 del corrente anno, anche i sottotenenti medici e veterinari di complemento che, a mente delle circolari 409 e 529, sono chiamati a frequentare i corsi tecnici presso le scuole d'applicazione di sanità militare e di cavalleria, saranno presi effettivi dalle scuole medesime all'atto della nomina a sottotenente di complemento, fino alla data in cui saranno trasferiti ai corpi per compiervi il servizio di prima nomina.

Le spese relative agli assegni dei predetti ufficiali di complemento saranno dalle scuole stesse imputate a carico del capitolo 35 lettera *D* del bilancio per l'esercizio in corso.

*Per il Ministro* — MIRABELLI.

---

N. **589.** — TRASPORTI. — **Biglietterie militari.** — (Direzione generale servizi logistici ed amministrativi). — 26 dicembre 1912.

In dipendenza della convenzione 18 ottobre 1912 fra la amministrazione delle ferrovie dello Stato ed il Ministero della guerra, le biglietterie militari funzioneranno nel fabbricato viaggiatori delle stazioni ferroviarie di Torino P. N., Milano C., Bologna, Roma T. e Napoli C. ed osserveranno l'o-

rario stabilito per le biglietterie ordinarie delle rispettive stazioni.

Le biglietterie militari sono incaricate di rilasciare i biglietti a tariffa militare e a tariffa differenziale C ai personali del R. esercito, della R. marina e della R. guardia di finanza, nonchè alle rispettive famiglie. A tali biglietterie devono pertanto rivolgersi tutte le dette persone; soltanto agli ufficiali ed assimilati ed alle loro famiglie è lasciata la facoltà di provvedersi di biglietti anche presso le agenzie di città. Le biglietterie ferroviarie delle dette stazioni non rilasceranno più biglietti a tariffa ridotta alle accennate persone.

I singoli comandi di presidio stabiliranno la data dalla quale le biglietterie militari funzioneranno con le nuove norme. Dal 1° gennaio 1913 viene soppressa la biglietteria militare di Genova.

Il Ministero si riserva di appertare le conseguenti modificazioni alla disposizione n. 28 inserta nel fascicolo 18 della *Raccolta* mediante il fascicolo d'aggiunte e varianti al medesimo, di prossima pubblicazione.

*Il Ministro* — P. SPINGARDI.

---

N. **590.** — SERVIZIO DI COMMISSARIATO. — **Esecuzione di contratti per fornitura di viveri alle truppe per l'anno 1913.** — (Direzione generale servizi logistici ed amministrativi). — 26 dicembre 1912.

Considerata l'impossibilità di rendere perfetta, entro il corrente anno, l'approvazione dei contratti per la fornitura dei viveri alle truppe per l'anno 1913, questo Ministero, valendosi della facoltà concessa dall'art. 24 della legge 17 luglio 1910, n. 511, determina che la loro esecuzione abbia principio, per tutti i presidi, dal 1° gennaio prossimo anche se i corpi, direzioni, istituti, ecc. non avranno ancora ricevuto partecipazione della prescritta approvazione.

*Il Ministro* — P. SPINGARDI.

---

N. **591.** — AVANZAMENTO. — **Esperimento d'idoneità all'avanzamento per i capitani commissari.** — (Direzione generale personale ufficiali). — 27 dicembre 1912.

A modificazione della circolare n. 545 del 29 novembre 1912, si fa noto che gli esperimenti d'idoneità all'avanzamento dei capitani commissari da inscriversi sul quadro d'avanzamento

per l'anno 1913 (anzianità a tutto dicembre 1904) avranno principio il 20 anzichè il 10 febbraio p. v.

Il Ministero si riserva di stabilire con altra disposizione l'inizio degli esperimenti per i capitani commissari da inscriversi sul quadro d'avanzamento per l'anno 1914.

*Il Ministro* — P. SPINGARDI.

---

N. **592.** — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — **Passaggio di categoria e di gruppo delle bufetterie.** — (Direzione generale servizi logistici ed amministrativi. — 27 dicembre 1912.

Questo Ministero ha rilevato che molte amministrazioni continuano a tenere in carico le bufetterie alla categoria VI del gruppo C mentre esse con determinazione ministeriale 12 dicembre 1911 (circolare 657) vennero inventariate alla sezione H del nomenclatore del materiale dei servizi amministrativi categoria II, numeri categorici 1501 e seguenti.

S'invitano pertanto le amministrazioni che ancora non avessero data esecuzione alla predetta determinazione a provvedere subito ai necessari passaggi di categoria e gruppo.

*Il Ministro* — P. SPINGARDI.

---

N. **593.** — AVANZAMENTO. — **Formazione di un quadro suppletivo per l'avanzamento ad anzianità dei maggiori d'artiglieria e dei capitani e tenenti del genio per l'anno 1912.** — (Segretariato generale — Divisione stato maggiore). — 27 dicembre 1912.

A mente del § 171 del regolamento per l'esecuzione della legge sull'avanzamento, ed a parziale modificazione della circolare 77 del *giornale militare ufficiale* del 1911, il Ministero determina che il limite di anzianità per l'inscrizione nei quadri d'avanzamento ad anzianità per l'anno 1912, sia portato per i maggiori d'artiglieria al 17 marzo 1907, fino al maggiore Moscuzza cav. Giuseppe compreso. Parimenti il limite d'anzianità predetto sarà esteso a tutto il 20 gennaio 1903 per i capitani del genio, ed al 1° settembre 1906, fino al tenente Sacco cav. Luigi incluso, per i tenenti della stessa arma.

*Il Ministro* — P. SPINGARDI.

# AVVISI

**Trasferimento di sede del comando della legione allievi guardie di finanza.** — Si porta a conoscenza delle autorità militari interessate che, con R. decreto del 10 novembre u. s., il comando della legione allievi guardie di finanza è stato trasferito da Maddaloni a Roma.

**Giornale militare e bollettino ufficiale per l'anno 1913.** — Il prezzo d'abbonamento al *giornale militare* ed al *bollettino ufficiale* per gli ufficiali ed impiegati che ne fanno domanda, per mezzo del comando, corpo od ufficio da cui dipendono, all'ufficio d'amministrazione di personali militari vari, con richiesta modello 310, è stabilito, anche per l'anno 1913, in L. 8 complessivamente.

Tutti gli altri ufficiali ed impiegati, nonchè i privati che intendono associarsi alle predette pubblicazioni e riceverle direttamente, dovranno rivolgersi all'editore E. Voghera, Via Po, n. 3 Roma, avvertendo che, in questo caso, il prezzo di abbonamento è di L. 12 per l'intera annata, compresa l'affrancatura postale nel Regno.

**Rivista militare italiana per l'anno 1913.** — Il prezzo d'abbonamento alla *rivista militare italiana* è, pel venturo anno 1913, stabilito per i comandi, corpi ed uffici militari, per le sale di convegno degli ufficiali e sottufficiali, e pei militari, del R. esercito in attività di servizio, in lire 12 per l'intera annata, lire 7 per semestre e lire 4 per trimestre.

Le domande di abbonamento debbono essere inviate il più presto possibile all'ufficio d'amministrazione di personali militari vari, dal quale i detti comandi, corpi ed uffici ne riceveranno addebito nel 3° trimestre 1912-913.

Tali domande saranno compilate su apposita richiesta modello 310 a norma del n. 17 della disposizione 3/III fascicolo 9/R, con l'avvertenza che gli ufficiali debbono essere indicati nominativamente. Per gli ufficiali che intendessero abbonarsi direttamente, valgono le norme di cui al n. 20 della disposizione predetta.

Anche per gli ufficiali in congedo il prezzo di abbonamento è stabilito nella misura suindicata e dev'essere inviato anticipatamente all'editore.

Le copie della rivista destinate agli ufficiali, tanto in attività di servizio, quanto in congedo, saranno loro inviate *personalmente* e *direttamente*.

In occasione di variazioni, di cambiamento di residenza negli abbonati, il corpo od ufficio cui l'interessato apparteneva, ne darà avviso all'ufficio d'amministrazione di personali militari vari. Gli associati potranno anche darne avviso direttamente all'editore.

---

**Rivista di artiglieria e genio.** — Condizioni d'abbonamento per l'anno 1913:

1. Per i comandi, corpi ed uffici militari, le sale di convegno degli ufficiali e sottufficiali, per le biblioteche militari, e per i militari (compresi gli ufficiali in congedo) e gli assimilati del R. esercito e della R. marina, che desiderano ricevere il periodico per via d'ufficio: L. 12.

2. Per i militari (compresi gli ufficiali in congedo) e gli assimilati del R. esercito e della R. marina, che desiderano ricevere il periodico personalmente: L. 15, purchè le richieste di abbonamento siano rivolte direttamente alla direzione della rivista.

3. Per i non militari residenti in Italia e per i residenti negli Stati esteri che hanno aderito all'accordo postale di Vienna (abbonamento per mezzo degli uffici postali): L. 24.

4. Per i residenti negli altri Stati: L. 30.

Le richieste d'associazione, accompagnate, per gli abbonamenti di cui ai numeri 2, 3 e 4, dal relativo importo, debbono essere rivolte alla direzione della rivista d'artiglieria e genio, Via Astalli n. 15, Roma.

Però il pagamento degli abbonamenti di cui al n. 1 potrà anche essere eseguito con operazione di conto corrente mediante addebito fatto dall'ufficio d'amministrazione di personali militari vari ai comandi, corpi ed uffici richiedenti.

I comandi, corpi ed uffici richiedenti gli abbonamenti di cui al n. 1 sono autorizzati ad anticipare il prezzo d'associazione per gli ufficiali ed assimilati, rimbersandosi poi a rate mensili sul rispettivo stipendio.

Per maggior sicurezza di recapito, nella richiesta di associazione di cui al n. 1 dovrà essere indicato a quale comando,

riparto, ufficio, sala di convegno, ufficiale od impiegato è destinata ogni singola copia della rivista.

Allo stesso scopo, nel caso di cambiamento di residenza, si pregano gli abbonati di far conoscere il nuovo indirizzo.

Il prezzo dei fascicoli separati della rivista è di L. 1,50 per i militari, e di L. 3 per i non militari.

Qualunque reclamo relativo agli abbonamenti e alla spedizione dovrà essere rivolto alla direzione della rivista.

**Atlante del materiale d'artiglieria per l'anno 1913.** — Dalla sezione staccata di artiglieria del laboratorio di precisione (laboratorio fotolitografico) continuerà ad essere pubblicato per l'anno 1913 l'atlante del materiale d'artiglieria, che consterà, come negli anni passati, di tavole cromolitografiche rappresentanti i particolari dei materiali, di tavole in foto-incisione rappresentanti l'insieme dei materiali, e del testo contenente i sunti descrittivi dei materiali stessi.

Saranno pubblicate all'incirca n. 80 tavole.

Sono stabiliti gli abbonamenti annui seguenti:

1. Per i comandi, corpi ed uffici militari, per le sale di convegno e biblioteche militari, per i militari (compresi gli ufficiali in congedo) e gli assimilati del R. esercito e della R. marina, che desiderano ricevere la pubblicazione per via di ufficio: L. 12.

2. Per i militari (compresi gli ufficiali in congedo) e gli assimilati del R. esercito e della R. marina, che desiderano ricevere la pubblicazione direttamente: L. 15.

3. Per i non militari residenti in Italia, e per i residenti negli Stati esteri che hanno aderito all'accordo postale di Vienna (abbonamento per mezzo degli uffici postali): L. 20.

4. Per i residenti negli altri Stati: L. 30.

Tutte le richieste di associazione dovranno essere rivolte alla sezione staccata d'artiglieria del laboratorio di precisione (laboratorio fotolitografico) (Via degli Astalli 15, Roma).

L'importo dovrà essere spedito anticipatamente, insieme con le richieste, mediante vaglia-cartolina, o vaglia internazionale, od altro mezzo. Però il pagamento degli abbonamenti di cui al n. 1 potrà anche essere eseguito con operazione di conto corrente, mediante addebito fatto dall'ufficio d'amministrazione di personali militari vari, i comandi, corpi ed uffici richiedenti.

I comandi, corpi ed uffici richiedenti gli abbonamenti di cui al n. 1 sono autorizzati ad anticipare il prezzo d'associazione per

gli ufficiali ed assimilati, rimborsandosi poi a rate mensili sul rispettivo stipendio.

Per maggiore sicurezza di recapito, nella richiesta di associazione di cui al n. 1 dovrà essere indicato a quale comando, riparto, ufficio, ufficiale od impiegato è destinata ogni singola copia dell'atlante.

Allo stesso scopo, nel caso di cambiamento di residenza, si prega di far conoscere il nuovo indirizzo dell'abbonato.

Le tavole separate dell'atlante possono essere acquistate al prezzo di L. 0,40 ciascuna per i militari, e L. 0,60 per i non militari; il prezzo dei fascicoli separati del testo è calcolato in ragione di 1 cent. la pagina per i militari, e di 2 cent. la pagina per i non militari.

Qualsiasi reclamo relativo agli abbonamenti ed alla spedizione dell'atlante dovrà essere rivolto alla sezione staccata d'artiglieria del laboratorio di precisione (laboratorio fotolitografico), Via Astalli 15, Roma.

Prezzo della presente dispensa L. 0,15

(2125) Roma, 1912 — Tip. E. Voghera.

MINISTERO DELLA GUERRA

# GIORNALE MILITARE UFFICIALE

DISPENSA 59ª — 1912 — 30 dicembre

1912 NOVEMBRE 21. - N. 594. — ONORIFICENZE E RICOMPENSE. — R. decreto n. 1342 che istituisce una medaglia commemorativa della guerra italo-turca . . . *Pag.* 1643

1912 DICEMBRE 30. - » 595. — ONORIFICENZE E RICOMPENSE. — Concessione della medaglia commemorativa delle guerra italo-turca 1911-1912. . . . . » 1645

» 30. - » 596. — ONORIFICENZE E RICOMPENSE. — Consegna delle medaglie al valore e delle medaglie commemorative alle famiglie dei militari morti in combattimento, o in seguito a ferite riportate combattendo, nella recente campagna italo-turca . . . . . » 1650

CIRCOLARE N. **594**. — ONORIFICENZE E RICOMPENSE. — **R. decreto n. 1342 che istituisce una medaglia commemorativa della guerra italo-turca.** — (Segretariato generale — Divisione stato maggiore). con una tavola di disegno) (1). — 21 novembre 1912.

VITTORIO EMANUELE III, ECC. ECC., RE D'ITALIA.

Sulla proposta dei Nostri ministri segretari di Stato per gli affari della guerra e della marina;
Sentito il Consiglio dei ministri;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

È istituita una medaglia commemorativa della guerra italo-turca.

Art. 2.

Tale medaglia, conforme all'annesso modello, sarà coniata in argento, avrà il diametro di mm. 32, recherà da una parte la Nostra effigie, con il motto « Vittorio Emanuele III Re d'Italia », e dall'altra parte la leggenda: « Guerra italo-turca 1911-12 » contornata da una corona d'alloro.

(1) La tavola di disegno verrà inserita nella prossima dispensa.

Art. 3.

La medaglia sarà portata appesa al lato sinistro del petto con un nastro in seta, della larghezza di mm 37 a 11 righe verticali di uguale larghezza alternate di colore azzurro e rosso cupo.

Art. 4.

Il nastro potrà portarsi senza la medaglia.

Art. 5.

Saranno autorizzati a fregiarsi della medaglia:

*a*) i militari del R. esercito e delle R. truppe coloniali, ed il personale non militare addetto alle truppe mobilitate, effettivamente sbarcati in Libia od in territorio dipendente dall'Impero ottomano, per operazioni attinenti alla guerra;

*b*) il personale militare e civile della R. marina, imbarcato (o di passaggio), per operazioni attinenti alla guerra, su di una R. nave o su di una nave mercantile, requisita o noleggiata, considerate in istato di guerra; oppure sbarcato a terra in Libia od in territorio dipendente dall'Impero ottomano, per operazioni attinenti alla guerra;

*c*) il personale militarizzato dipendente da altri Ministeri o appartenente a corpi o reparti ausiliari, addetto alle truppe mobilitate e che sia sbarcato effettivamente in Libia od in territorio dipendente dall'Impero ottomano per ragioni di guerra.

Art. 6.

La medaglia sarà coniata dalla R. Zecca e sarà data gratuitamente a spese dello Stato.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addi 21 novembre 1912.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI.
P. SPINGARDI.
LEONARDI-CATTOLICA.
TEDESCO.

N. **595**. — ONORIFICENZE E RICOMPENSE. — **Concessione della medaglia commemorativa della guerra italo-turca 1911-12**. — (Direzione generale leva e truppa). — 30 dicembre 1912.

Per l'applicazione del R. decreto n. 1324 del 21 novembre 1912, col quale venne istituita una medaglia commemorativa della guerra italo-turca, si osserveranno le seguenti norme:

I. Tutti i militari del R. esercito, delle regie truppe coloniali e dei corpi ausiliari (Croce Rossa, Sovrano Ordine militare di Malta, Bande, ecc.) nonchè i facenti parte dei personali civili e militarizzati, i quali si trovino nelle condizioni previste dall'art. 5 lettera *a*) e *c*) del detto R. decreto e si siano trovati alla dipendenza di autorità del R. esercito, saranno proposti al Ministero della guerra (Divisione matricole) per la concessione della cennata medaglia, con appositi elenchi analoghi all'annesso modello A, da inviarsi in duplice esemplare con la maggiore possibile sollecitudine, ed in ogni caso non più tardi del 15 febbraio 1913.

II. Per i militari di qualsiasi grado del R. esercito, gli elenchi di proposta saranno compilati, valendosi degli elementi contenuti nei ruoli matricolari di cui alla circolare 198 del *giornale militare* corrente anno, dai comandi, corpi ecc., cui i militari erano effettivi prima di essere destinati alle truppe mobilitate.

In conseguenza, i depositi dei reggimenti mobilitati per intero non inscriveranno sugli elenchi di proposta i militari che vi abbiano fatto passaggio da altri corpi.

Negli elenchi di proposta dovranno essere compresi i militari sotto le armi, quelli inviati, nel frattempo, in congedo o comunque non più in servizio, ed i morti, ad eccezione di quelli del R. esercito deceduti in combattimento o in seguito a ferite e dei presunti morti, per i quali provvede la seguente circolare n. 596.

III. Per i funzionari civili del Ministero della guerra e per quelli da esso dipendenti, gli elenchi di proposta saranno compilati dai comandi, corpi od uffici cui i funzionari stessi hanno, durante la guerra, prestato servizio, sia che trovinsi sempre nella stessa posizione, sia che ne abbiano cessato o siano deceduti.

IV. Per i militari delle R. truppe coloniali e i componenti i vari riparti indigeni della Libia, gli elenchi saranno compilati dai comandi dei rispettivi reparti e dovranno anch'essi

comprendere sia quelli ancora alle armi, sia quelli in congedo o comunque non più in servizio od anche morti.

V. Per quanto riguarda il personale civile o militarizzato dipendente da altri Ministeri, addetto alle truppe mobilitate (funzionari dello Stato, guardie di finanza, personale addetto al servizio postale e telegrafico ecc.), nonchè quello appartenente a corpi ausiliari (Croce Rossa, Sovrano Ordine militare di Malta, ecc.) e che si trovò alla dipendenza di autorità del R. esercito, le relative proposte per la concessione della medaglia saranno fatte al Ministero della guerra (Divisione matricole) dalle amministrazioni dalle quali i detti personali dipendono, tanto per coloro che trovinsi tuttora in servizio, quanto per quelli che ne abbiano cessato o che siano morti.

VI. In calce agli elenchi di proposta saranno indicati i nomi di tutti coloro i quali, pur possedendo il titolo per avere la medaglia, fossero eventualmente, a giudizio delle autorità proponenti, ritenuti indegni di fregiarsene perchè incorsi nel reato di diserzione o per aver, nel frattempo, riportate condanne penali. In tal caso, a fianco di ogni nome dovrà specificarsi il motivo per il quale l'individuo non è ritenuto degno della medaglia, corredando tale parere della copia della relativa sentenza.

Se però, per procurarsi le copie di sentenza, si dovessero oltrepassare i termini stabiliti per l'invio degli elenchi, le autorità daranno corso senz'altro alla trasmissione delle proposte, riservandosi di documentarle poi, non appena sia loro possibile.

VII. Per i militari e funzionari civili che abbiano compiuto in Libia o in territori dipendenti dall'Impero Ottomano speciali missioni o servizi individuali inerenti alla guerra, le autorità sopraindicate dovranno trasmettere appositi elenchi conformi al modello B.

VIII. Il Ministero della guerra, trovate regolari le proposte, rilascerà i brevetti insieme con le medaglie alle autorità proponenti, le quali provvederanno perchè siano rimessi agli interessati, contro ricevuta, per mezzo dei comandi di corpo, se i militari sono ancora alle armi, o per mezzo dei sindaci se sono in congedo.

Per i deceduti, i brevetti e le medaglie saranno dai sindaci rimessi, contro ricevuta, alle famiglie, salvo per i deceduti sul campo od in seguito a ferite riportate in combattimento per i quali il Ministero con la seguente circolare n. 596 ha già stabilito speciali formalità di distribuzione solenne, da effettuarsi prima di ogni altra.

IX. All'atto dell'invio del brevetto e della medaglia, i corpi e le amministrazioni del R. esercito provvederanno per l'inscrizione a matricola della variazione relativa alla concessione della medaglia, con la seguente formula:

« Autorizzato a fregiarsi della medaglia commemorativa della guerra italo-turca 1911-12, istituita con R. decreto n. 1342 in data 21 novembre 1912 ».

X. La medaglia, come è prescritto all'articolo 6, sarà distribuita gratuitamente, a spese dello Stato.

Però non sarà rilasciata una seconda medaglia a coloro che, ottenutala, l'abbiano smarrita.

*Il Ministro* — P. SPINGARDI.

a) . . . . . .

MODELLO A

ELENCO *di coloro che si propongono per la concessione della medaglia commemorativa della guerra italo-turca.*

| Grado — Numero di matricola *b)* | Classe di leva | Cognome e nome e paternità | Corpo col quale fece la campagna *c)* | Data di imbarco | Posizione attuale *d)* | Annotazioni | Decisione del Ministero della guerra |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | |

. . . . . *addì* . . . . . *19* . .

*e)* Il . . . . . .

*a)* Corpo, comando, amministrazione, ecc.
*b)* Per gli ufficiali il numero di ruolo.
*c)* Comando, corpo o reparto cui ha appartenuto durante la guerra.
*d)* Se tuttora in servizio, o in congedo, riformato, morto, ecc.
*e)* Autorità proponente.

a) . . . . . MODELLO *B*

ELENCO *di coloro che si propongono per la concessione della medaglia commemorativa della guerra italo-turca, per speciali missioni e servizi individuali, inerenti alla guerra, compiuti in Libia, od in territori dipendenti dall'impero ottomano.*

| Grado — Numero di ruolo | Cognome e nome e paternità | Specie della missione o del servizio individuale compiuto *b)* | Data dell'inizio della missione o del servizio speciale *c)* | Data del termine della missione o del servizio speciale *d)* | Annotazioni | Decisione del Ministero della guerra |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | |

. . . . . *addì* . . . . . *19* . .

*e)* Il . . . . . .

*a)* Comando, corpo, amministrazione, ecc.
*b)* Breve riassunto della missione o dei servizi speciali compiuti con l'indicazione esatta dell'autorità che li ha ordinati e la località ove si sono compiuti.
*c)* Per coloro che non si trovavano già sul posto, la data dell'inizio della missione o del servizio speciale dovrà essere quella del giorno d'imbarco.
*d)* Per coloro che terminata la missione lasciarono la Libia, si porrà la data dello sbarco in Italia od in altra località ove prima risiedevano.
*e)* Autorità proponente.

N. **596**. — ONORIFICENZE E RICOMPENSE. — **Consegna delle medaglie al valore e delle medaglie commemorative alle famiglie dei militari morti in combattimento, o in seguito a ferite riportate combattendo, nella recente campagna italo-turca.** — (Segretariato generale — Divisione stato maggiore). — 30 dicembre 1912.

È intendimento di questo Ministero che le *ricompense al valore militare* concesse ai gloriosi caduti nella recente campagna, nonchè le *medaglie commemorative* della campagna stessa spettanti a tutti i militari che incontrarono, combattendo, la morte dei prodi, siano consegnate alle famiglie degli stessi caduti, con la massima solennità. e nello stesso giorno, in tutta Italia, con le modalità a seguito indicate.

Con tale cerimonia questo Ministero si prefigge di raggiungere ad un tempo molteplici ed altissimi scopi, quali la legittima soddisfazione ed il dovuto onore da rendersi alle famiglie dei prodi caduti, l'alto valore educativo che la cerimonia stessa avrà per le truppe che vi prenderanno parte e per le popolazioni, la nuova occasione per viepiù cementare l'intima fusione di sentimenti e di affetti che esiste fra l'esercito ed il paese, ed infine l'elevato significato morale dell'atto di additare all'ammirazione ed alla riconoscenza del paese stesso quelle famiglie che seppero nobilmente educare i propri figli al sacrifizio della vita per la patria, e quelle che per la patria perdettero forse il principale loro sostegno.

Per l'attuazione di quanto è stato esposto, questo Ministero dispone quanto segue:

1. Tutti i comandi di corpo e reparto segnaleranno a questo Ministero medesimo (Divisione stato maggiore) non più tardi del 1° febbraio 1913 i nomi dei militari morti, o presunti morti, in combattimento od in seguito a ferite riportate combattendo, e che erano effettivi ai corpi e riparti stessi prima di essere destinati alle truppe mobilitate.

Tali nomi dovranno essere raggruppati in tanti elenchi (ciascuno dei quali in duplice copia) conformi al modello riportato a seguito della presente circolare, quanti sono i corpi d'armata nel territorio dei quali risiedono le famiglie dei militari stessi, e contenere l'indicazione precisa della residenza di tali famiglie, nonchè quella delle medaglie al valore militare eventualmente conseguite dai militari ora detti durante la guerra italo-turca. Per *famiglia* si intenderanno quelli dei congiunti più stretti (moglie, figli, genitori, fratelli) ai quali spetta il diritto di ricevere e conservare le medaglie.

Per i militari appartenenti originariamente agli stessi corpi che si mobilitarono, provvederanno i depositi di tali corpi.

Sarà poi cura di questo Ministero, dopo aver raccolti tali elenchi, di farne pervenire a ciascun comando di corpo d'armata un riepilogo (per quanto riguarda i caduti le famiglie dei quali risiedono nel territorio dipendente), insieme con le medaglie ed i brevetti assegnati agli stessi caduti.

I comandi di corpo d'armata provvederanno a far eseguire sulle medaglie al valore le incisioni delle quali è oggetto l'art. 2 della disposizione n. 9 del fascicolo n. 9 della raccolta.

Con la scorta dei dati loro forniti, i predetti comandi provvederanno — valendosi dei mezzi che riterranno migliori — a far pervenire alle oradette famiglie i soli brevetti, con l'invito ad intervenire alla cerimonia di cui al numero seguente.

2. In tutte le località dove hanno sede presidi comandati da ufficiali generali — ed ove speciali circostanze lo consiglino, anche in presidi comandati da colonnelli, purchè vi risieda un corpo avente musica e bandiera — saranno invitate a convenire le famiglie dei caduti, in un giorno che ulteriormente si stabilirà e con le modalità che saranno fissate da ciascun comando di corpo d'armata, tenendo conto della normale residenza delle famiglie stesse. A tali famiglie saranno accordate le seguenti agevolazioni:

*a*) rimborso (anticipazione ove occorra) delle spese di viaggio di andata e ritorno in ferrovia (in tranvia o vettura postale, dove ne sia il caso) dal luogo di normale residenza al luogo della cerimonia: in 2ª classe per le famiglie degli ufficiali, in 3ª classe per quelle dei militari di truppa. Sarà concesso tale rimborso ai congiunti più stretti (moglie, figli, genitori, fratelli — di massima due persone) ed in assenza di essi ad un rappresentante della famiglia, a seconda delle domande degli interessati e con quelle eventuali larghezze che i comandanti di corpi d'armata, caso per caso, credessero opportuno concedere.

*b*) indennità fissa di L. 5 nette, da corrispondersi per il giorno della cerimonia, alle stesse persone che avranno ottenuto il trasporto gratuito e che ne faranno domanda (escluse quindi le famiglie residenti nel luogo della cerimonia o nelle sue immediate vicinanze, e quelle che, non avendone bisogno, non richiedessero tale indennità).

3. Nelle località suddette e nello stesso giorno, con la maggiore pubblica solennità, per parte dei comandanti di presidio — o di quelle superiori autorità che eventualmente ri-

siedono sul luogo — ed alla presenza delle truppe riunite in armi, con bandiere, (oppure alla presenza di congrue loro rappresentanze, con bandiere, nei presidii più importanti) nonchè di tutte le locali autorità, rappresentanze di reduci, società mitari scuole, ecc. da invitarsi all'uopo, avrà luogo la consegna delle medaglie alle famiglie dei caduti, o alle persone eventualmente delegate a rappresentarle. Le famiglie medesime, intervenendo alla cerimonia, esibiranno i brevetti loro inviati, a senso del n. 1, che costituiranno così il mezzo più semplice e legale di riconoscimento.

4. Gli ufficiali generali (o i colonnelli) che presiederanno tale cerimonia, dopo aver pronunziato quelle degne parole che la solenne funzione ispirerà indubbiamente all'animo loro, leggeranno il nome dei prodi caduti e, per i decorati, anche la motivazione relativa agli atti di valore da essi compiuti; quindi, percorrendo la fronte del gruppo delle famiglie, consegneranno a queste le medaglie conseguite dai loro prodi congiunti. Dopo di che, le truppe intervenute alla funzione sfileranno dinnanzi all'ufficiale che la diresse, il quale avrà al suo fianco le bandiere dei corpi presenti e il gruppo delle famiglie dei decorati.

5. I depositi dei corpi tratterranno le medaglie dei caduti le famiglie dei quali non si presentassero, o non si potessero altrimenti identificare o rintracciare, fino a tanto che non si possa rimetterle alle famiglie stesse.

6. I comandi di corpo d'armata sono autorizzati ad effettuare le spese necessarie per l'attuazione di quanto è prescritto nella presente circolare, incaricandone anche i comandi e corpi dipendenti, i quali le conteggeranno fra le spese straordinarie dipendenti dalla guerra.

7. Il Ministero si riserva di inviare a suo tempo anche al comando delle R. truppe coloniali dell'Eritrea le medaglie ed i brevetti dei caduti appartenenti ai dipendenti riparti, e lascia ad esso stabilire quelle modalità di distribuzione che riterrà più opportune. Non occorre quindi che dal comando medesimo siano qui fatti pervenire gli elenchi dei quali è detto al n. 1 della presente circolare.

8. Il Ministero confida che tutte le autorità militari apprezzeranno l'alto e nobile significato della funzione che è oggetto della presente circolare, e non dubita che le autorità stesse, immedesimandosi negli intendimenti che ne suggerirono l'effettuazione, porranno in opera i mezzi più efficaci per assicurarle la migliore riuscita e per conferirle tutta la solennità che essa merita.

*Il Ministro* — P. SPINGARDI.

(1). . . . . .

---

## ELENCO

*dei militari morti o presunti morti in combattimento od in seguito a ferite riportate combattendo, che prima di essere destinati alle truppe mobilitate appartenevano al suddetto* (2) . . . . . *e dei quali le famiglie risiedono nel territorio del* (3) . . *corpo d'armata.*

---

(1) Comando, corpo, reparto, ufficio, che trasmette l'elenco.
(2) Comando, corpo, reparto o ufficio.
(3) I, II, III, IV . . . . . XII.

| Grado — Numero di matricola (1) | Classe di leva | CASATO E NOME | Paternità | Corpo o servizio col quale il militare fece la campagna | Combattimento e data della morte | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | |

(1) Per gli ufficiali, numero di ruolo.
(2) I dati relativi devono essere ricavati dal bollettino ufficiale.
(3) Grado e firma dell'autorità che invia l'elenco.

| Indicazioni relative alle famiglie dei caduti | | | | Medaglie al valore eventualmente conseguite nella campagna (2) | *Annotazioni* |
|---|---|---|---|---|---|
| Cognome e nome della persona alla quale spetta di ricevere le medaglie | Grado di parentela col caduto | Luogo di residenza delle famiglie | | | |
| | | Comune | Via, piazza e numero | | |
| | | | | | |

*Il* (3) . . . . . .

